



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Indice

1. DDL S. 1107 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 1107	6
1.2.2. Testo correlato 1107 (ERRATA CORRIGE)	177
1.2.3. Relazione 1107-A	180
1.2.4. Testo correlato 1107-A (ALLEGATO)	185
1.2.5. Testo approvato 1107 (Bozza provvisoria)	270
1.3. Trattazione in Commissione	278
1.3.1. Sedute	279
1.3.2. Resoconti sommari	280
1.3.2.1. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	281
1.3.2.1.1. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/10/2013	282
1.3.2.1.2. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 22/10/2013	288
1.3.2.1.3. 5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 23/10/2013	335
1.3.2.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	346
1.3.2.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 17/10/2013	347
1.4. Trattazione in consultiva	349
1.4.1. Sedute	350
1.4.2. Resoconti sommari	353
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	354
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (ant.) del 17/10/2013	355
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/10/2013	357
1.4.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali)	359
1.4.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom.) del 22/10/2013	360
1.4.2.3. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	368
1.4.2.3.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 21 (ant.) del 23/10/2013	369
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	372
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) del 23/10/2013	373
1.4.2.5. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali)	378
1.4.2.5.1. 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/10/2013	379
1.4.2.6. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	386

1.4.2.6.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 34 (ant.) del 23/10/2013	387
1.4.2.7. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)	391
1.4.2.7.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 22/10/2013	392
1.4.2.8. 10^ (Industria, commercio, turismo)	396
1.4.2.8.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013	397
1.4.2.8.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 23/10/2013	402
1.4.2.9. 11^ (Lavoro, previdenza sociale)	407
1.4.2.9.1. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 22/10/2013	408
1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')	415
1.4.2.10.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (pom.) del 22/10/2013	416
1.4.2.11. 12^ (Igiene e sanita')	426
1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (ant.) del 23/10/2013	427
1.4.2.12. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)	430
1.4.2.12.1. 13ª(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/10/2013	431
1.5. Trattazione in Assemblea	432
1.5.1. Sedute	433
1.5.2. Resoconti stenografici	434
1.5.2.1. Seduta n. 130 (ant.) del 23/10/2013	435
1.5.2.2. Seduta n. 131 (pom.) del 23/10/2013	492
1.5.2.3. Seduta n. 132 (ant.) del 24/10/2013	551

1. DDL S. 1107 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1107
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Titolo breve: *Decreto-legge n. 102, IMU*

Iter

24 ottobre 2013: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.1544](#)

approvato

S.1107

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [124/13](#) del 28 ottobre 2013, GU n. 254 del 29 ottobre 2013. Testo coordinato G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013. Errata corrige G.U. n. 276 del 25 novembre 2013.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Enrico Letta](#) , Vicepres. Cons. [Angelino Alfano](#) , Ministro dell'interno [Angelino Alfano](#) , Ministro dell'economia e finanze [Fabrizio Saccomanni](#) , Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e autonomie [Graziano Delrio](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Maurizio Lupi](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Enrico Giovannini](#) , Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [Nunzia De Girolamo](#) (Governo [Letta-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **102** del **31 agosto 2013**, G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 (suppl. ord.), scadenza il 30 ottobre 2013.

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2013

Relazione tecnica pervenuta il 23 ottobre 2013.

Presentazione

Trasmesso in data **16 ottobre 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 126 del 16 ottobre 2013.

Classificazione TESEO

ICI , IMPOSTE SUGLI IMMOBILI , FINANZA LOCALE , CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI , TRATTAMENTO PREVIDENZIALE , QUESTIONE DELLA CASA

Articoli

PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), PRIMA CASA (Artt.1, 2, 2-bis, 6), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Artt.1, 13), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Art.1), COOPERATIVE (Artt.1, 2), INDUSTRIA EDILIZIA (Artt.1, 2, 6), EDILIZIA

ECONOMICA E POPOLARE (Artt.1, 2), EDILIZIA PUBBLICA (Artt.1, 2), ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) (Artt.1, 2), EDILIZIA AGEVOLATA (Artt.1, 2), EDILIZIA RESIDENZIALE (Artt.1, 2, 6), IMMOBILI (Artt.1, 2, 6), ZONE AGRICOLE (Art.1), VENDITA (Artt.2, 6), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Artt.2, 4, 6), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.2, 8), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.1, 2, 5), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.2), PERSONALE MILITARE (Art.2), PERSONALE DI POLIZIA (Art.2), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.2), PREFETTI E PREFETTURA (Art.2), COMUNI (Artt.3, 5, 7, 8), REGIONI (Artt.3, 9, 13), REGIONE SICILIA (Art.3), REGIONE SARDEGNA (Art.3), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.3, 6, 7), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.3, 6, 7, 13), DECRETI MINISTERIALI (Artt.2-bis, 3, 6, 13), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.2-bis, 3), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.4, 6, 8), CANONE DI LOCAZIONE (Art.4), CANONE AGEVOLATO (Art.4), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.5), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.5), NETTEZZA URBANA (Art.5), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.5), REGOLAMENTI (Artt.5, 8), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.6), MUTUI E PRESTITI (Art.6), MUTUI EDILIZI (Art.6), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.6), RISPARMIO ENERGETICO (Art.6), IPOTECA (Art.6), OBBLIGAZIONI (Art.6), TITOLI DI MASSA (Art.6), TITOLI DI STATO (Artt.6, 13), FONDI DI BILANCIO (Artt.6, 10, 11, 13), FONDI DI GARANZIA (Art.6), FONDI DI ROTAZIONE (Art.6), LAVORO ATIPICO (Art.6), MORA E MOROSITA' (Art.6), PROVINCE AUTONOME (Artt.3, 6), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.6), PROROGA DI TERMINI (Artt.6, 8, 9), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.6), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.7, 13), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.8, 9), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.8, 11), INTERNET (Artt.8, 11, 13), CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Art.9), INFORMATICA (Art.9), ENTI LOCALI (Artt.9, 13), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Art.9), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.10), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Art.10), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.10), ETA' PENSIONABILE (Artt.11, 11-bis), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.11), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Artt.11, 11-bis), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.12), ONERI DEDUCIBILI (Art.12), ASSICURAZIONE SULLA VITA (Art.12), PAGAMENTO (Artt.13, 14), DEBITI (Art.13), ENTI PUBBLICI (Art.13), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Artt.6, 13), TASSO DI INTERESSE (Art.13), FINANZA REGIONALE (Artt.9, 13), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.13), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Art.14), GIURISDIZIONE CONTABILE (Art.14), CORTE DEI CONTI (Art.14), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.14), PROCEDIMENTI CAUTELARI ED ESECUTIVI (Art.14), CATASTO (Art.2), COSTRUZIONI RURALI (Art.2), COMODATO (Artt.2-bis), PARENTELA E AFFINITA' (Artt.2-bis), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.2-bis), REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Art.3), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.3), RECUPERO E RICICLAGGIO (Art.5), INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) (Art.5), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Art.5), COSTI (Art.5), GIOVANI (Art.6), CONIUGI (Art.6), FAMIGLIA (Art.6), SFRATTI (Art.6), AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (Art.6), RENDICONTI (Art.9), BILANCIO REGIONALE (Art.9), PENSIONE DI ANZIANITA' (Artt.11-bis), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Artt.11-bis), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Artt.11-bis, 12), PREMI DI ASSICURAZIONE (Artt.11-bis, 12), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.12), SANATORIE (Art.14), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA CIVILE (Art.14), ESODO VOLONTARIO (Artt.11, 11-bis)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 5^a Sen. [Remigio Ceroni](#) (PdL) (dato conto della nomina il 17 ottobre 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Federico Fornaro](#) (PD) (dato conto della nomina il 17 ottobre 2013) .

Relatore di maggioranza Sen. [Federico Fornaro](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 3 del 23 ottobre

2013 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Remigio Ceroni](#) ([Pdl](#)) nominato nella seduta pom. n. 3 del 23 ottobre 2013 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 24 ottobre 2013; annuncio nella seduta ant. n. 132 del 24 ottobre 2013.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [5^a \(Bilancio\)](#) e [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 16 ottobre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 126 del 16 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1107

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1107

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (LETTA)
dal **Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno** (ALFANO)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPU)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (GIOVANNINI)
e dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (DE GIROLAMO)

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2013*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. -- (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti). -- 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle

quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui

fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;

al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;

è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;

al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;

al comma 6:

alla lettera a):

al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al capoverso 5-bis, le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011»;

al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;

al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse; dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».

All'articolo 11:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;

al secondo periodo, dopo le parole: «*Gazzetta Ufficiale* n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «*Gazzetta Ufficiale* n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. -- (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). -- 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018"».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;

al comma 2, le parole: «euro 230» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

All'articolo 13:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35»,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;

al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».

All'articolo 15:

al comma 3:

all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"»;

alla lettera d), le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista»;

alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;

al comma 4, le parole: «e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f) del comma 3»;

al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».

All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.000.000»;

alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente: «29.821.278».

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto
2013.

Testo del decreto-legge

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza

di provvedere in materia di imposta municipale

propria, nei termini previsti dal decreto-legge

21 maggio 2013, n. 54, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.

85;

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni

apportate dalla Camera dei deputati

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonché di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

Articolo 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Articolo 2.

(Altre disposizioni in materia di IMU)

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

Articolo 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto

della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

Identico.

Articolo 2.

(Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: «9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»

b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, **di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive** del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. **Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.** A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.**

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Articolo 2-bis.

(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3.

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

Articolo 3.

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 4.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «è ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta al 15 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di TARES)

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, **della Regione** siciliana e **della regione** Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli **1 e 2 del presente decreto**, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. *Identico.*

2- bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 4.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

Identico.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. È abrogato il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.

1. *Identico:*

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti **comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, **che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.**

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

« 19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, **ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.**

4. *Identico.*

4- bis . Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4- ter . Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4- quater . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Articolo 6.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 6.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

1. *Identico:*

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Associazione Bancaria Italiana. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»

b) dopo il comma 8-*bis*, è aggiunto il seguente: «8-*ter*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.»

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-*bis*. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, **preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C**, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. **Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari.** Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»;

b) *identica*.

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 **la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose.**

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

4. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di **10** milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

4. Al Fondo nazionale **per il** sostegno **all'**accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, **recante** «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di **50** milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Articolo 7.

(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

1. Nelle more della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato

1.

Articolo 8.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa **che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative** per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. **Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.**

6. *Identico.*

Articolo 7.

(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

1. Nelle more **dell'emanazione** del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione **siciliana e della regione** Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato **1 annesso al presente decreto.**

Articolo 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Articolo 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione

ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, **di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già **differito** al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera b), **numero 1)**, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, **che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

3. *Identico.*

Articolo 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. *Identico.*

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, **recante «Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**», l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e **sue** successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

2. *Identico.*

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011**, l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. *Identico.*

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese.

5-*bis*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-*ter* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-*bis* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni»;

c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».

6. *Identico:*

a) *identico:*

«4-*bis*. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge **15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni**, sono sospese.

4-*ter*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-*quater* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.**

4-*quater*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-*ter* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) *identica;*

c) *identica.*

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **primo periodo** è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

«Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.».

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: «*450-bis*. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi».

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, **primo periodo**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. *Identico*.

9. *Identico*.

9- bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9- ter. Al comma 5 dell'articolo 147- quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

9- quater. Al comma 11- quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno».

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Articolo 10.

(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)

1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro **da destinare** al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA
INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI
TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Articolo 10.

(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)

1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

2. Le risorse del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, commi 249 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

Articolo 11.

(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Le risorse del Fondo di cui **al secondo periodo del** comma 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, **comm a** 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

Articolo 11.

*(**Modifica** all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)*

1. *Identico.*

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari e alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 **del 24 luglio 2012**, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **123 del 28 maggio 2013**, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e **all e** procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro **e altresì provvede a pubblicare sul proprio sito *internet* , in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.** Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;

b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».

3. *Identico.*

Articolo 11-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

«e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;
b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COPERTURA FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE
Articolo 12.

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA
FINANZIARIA
E DI ENTRATA IN VIGORE
Articolo 12.

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014».

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro **530** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 **e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente**».

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro **530** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. *Identico.*

«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'*Addendum* di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

2. *Identico.*

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013**, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

5. *Identico.*

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni **dalla** legge 9 agosto 2013, n. 98.

a) *identica;*

b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

b) *identica*;

c) *identica*;

7. La documentazione necessaria **ai fini di cui al comma 6** deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 **ed è** verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la **stipulazione** dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. *Identico*.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle risorse di cui al medesimo comma 1.

Articolo 14.

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del **decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64**, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione **delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.**

Articolo 14.

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

1. *Identico.*

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 **dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, **a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.**

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

Articolo 15.

(Disposizioni finali di copertura)

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

Articolo 15.

(Disposizioni finali di copertura)

1. *Identico.*

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.934,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 553,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione del fondo di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007 n. 247;

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a **2.952,9** milioni di euro per l'anno 2013, a **555,3** milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) quanto a **186** milioni di euro per l'anno 2013, mediante **corrispondente** riduzione del **Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo**, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, **quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo;**

c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria»;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2015 dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;

f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;

g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;

h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

e) identica;

f) identica;

g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;

h) identica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* ed *f)*. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2013.

NAPOLITANO

Letta - Alfano - Saccomanni - Delrio - Lupi -
Giovannini - De Girolamo

Visto, *il Guardasigilli*: Cancellieri

Agli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge, pubblicati di seguito nel testo del Governo, la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* e *f)* del **comma 3**. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

5. L'allegato 1 **annesso alla** legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

6. *Identico.*

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 - SECONDO ACCONTO

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010020010	ACQUI TERME	AL	544.749,62
1010020020	ALBERA LIGURE	AL	39.728,19
1010020030	ALESSANDRIA	AL	4.755.666,30
1010020040	ALFIANO NATTA	AL	40.992,15
1010020050	ALICE BEL COLLE	AL	31.927,40
1010020060	ALLUVIONI CAMBIO'	AL	43.264,74
1010020070	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	48.048,46
1010020080	ALZANO SCRIVIA	AL	28.126,77
1010020090	ARQUATA SCRIVIA	AL	139.180,19
1010020100	AVOLASCA	AL	31.604,56
1010020110	BALZOLA	AL	17.818,31
1010020120	BASALUZZO	AL	66.921,65
1010020130	BASSIGNANA	AL	79.323,62
1010020140	BELFORTE MONFERRATO	AL	64.082,03
1010020150	BERGAMASCO	AL	46.806,79
1010020160	BERZANO DI TORTONA	AL	16.404,56
1010020170	BISTAGNO	AL	107.371,29
1010020180	BORGHETTO DI BORBERA	AL	81.195,66
1010020190	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	53.706,15
1010020200	BORGO SAN MARTINO	AL	31.253,39
1010020210	BOSCO MARENGO	AL	128.941,40
1010020220	BOSIO	AL	71.325,79
1010020230	BOZZOLE	AL	13.523,52
1010020240	BRIGNANO FRASCATA	AL	51.814,40
1010020250	CABELLA LIGURE	AL	21.501,65
1010020260	CAMAGNA MONFERRATO	AL	34.808,21
1010020270	CAMINO	AL	30.829,16
1010020280	CANTALUPO LIGURE	AL	26.586,64
1010020290	CAPRIATA D'ORBA	AL	104.819,48
1010020300	CARBONARA SCRIVIA	AL	99.212,83
1010020301	CARENTINO	AL	37.223,86
1010020310	CAREZZANO	AL	26.971,09
1010020320	CARPENETO	AL	29.509,84
1010020330	CARREGA LIGURE	AL	0,00
1010020340	CARROSIO	AL	38.649,39
1010020350	CARTOSIO	AL	52.335,00
1010020360	CASAL CERPELLI	AL	83.143,81
1010020370	CASALEGGIO BOIRO	AL	38.865,49
1010020380	CASALE MONFERRATO	AL	1.350.358,05
1010020390	CASALNOCETO	AL	53.203,61
1010020400	CASASCO	AL	20.313,73
1010020410	CASSANO SPINOLA	AL	84.474,23
1010020420	CASSINE	AL	124.339,81
1010020430	CASSINELLE	AL	22.835,84
1010020440	CASTELLANIA	AL	19.229,73
1010020450	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	32.218,36
1010020460	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	158.362,29
1010020470	CASTELLETTO D'ERRO	AL	23.661,01
1010020480	CASTELLETTO D'ORBA	AL	0,00
1010020490	CASTELLETTO MERLI	AL	39.003,71
1010020500	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	70.648,37
1010020510	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	42.765,87
1010020520	CASTELNUOVO SCRIVIA	AL	31.556,48
1010020521	CASTELSPINA	AL	25.962,12
1010020530	CAVATORE	AL	36.725,31
1010020540	CELLA MONTE	AL	36.096,80

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010020550	CERESETO	AL	49.671,39
1010020560	CERRETO GRUE	AL	34.421,68
1010020570	CERRINA	AL	63.805,00
1010020580	CONIOLO	AL	79.006,14
1010020590	CONZANO	AL	56.511,98
1010020600	COSTA VESCOVATO	AL	46.091,14
1010020610	CREMOLINO	AL	46.919,33
1010020620	CUCCARO MONFERRATO	AL	31.071,68
1010020630	DENICE	AL	29.471,92
1010020640	DERNICE	AL	35.309,60
1010020650	FABBRICA CURONE	AL	3.897,25
1010020660	FELIZZANO	AL	143.239,15
1010020670	FRACONALTO	AL	20.872,13
1010020680	FRANCAVILLA BISIO	AL	34.627,40
1010020690	FRASCARO	AL	45.134,51
1010020700	FRASSINELLO MONFERRATO	AL	36.992,92
1010020710	FRASSINETO PO	AL	6.325,86
1010020720	FRESONARA	AL	39.048,99
1010020730	FRUGAROLO	AL	85.852,37
1010020740	FUBINE	AL	59.958,11
1010020750	GABIANO	AL	53.265,49
1010020760	GAMALERO	AL	44.537,57
1010020770	GARBAGNA	AL	56.438,69
1010020780	GAVAZZANA	AL	12.678,77
1010020790	GAVI	AL	109.313,43
1010020800	GIAROLE	AL	65.238,01
1010020810	GREMIASCO	AL	40.976,07
1010020820	GROGNARDO	AL	13.327,57
1010020830	GRONDONA	AL	36.358,55
1010020840	GUAZZORA	AL	38.506,79
1010020850	ISOLA SANT'ANTONIO	AL	48.837,17
1010020860	LERMA	AL	39.407,35
1010020870	LU	AL	65.082,63
1010020880	MALVICINO	AL	11.137,40
1010020890	MASIO	AL	34.190,93
1010020900	MELAZZO	AL	39.293,20
1010020910	MERANA	AL	23.984,59
1010020920	MIRABELLO MONFERRATO	AL	61.764,45
1010020930	MOLARE	AL	43.941,48
1010020940	MOLINO DEI TORTI	AL	54.352,89
1010020950	MOMBELLO MONFERRATO	AL	68.607,24
1010020960	MOMPERONE	AL	37.897,32
1010020970	MONCESTINO	AL	9.009,83
1010020980	MONGIARDINO LIGURE	AL	8.359,85
1010020990	MONLEALE	AL	54.426,96
1010021000	MONTACUTO	AL	42.232,26
1010021010	MONTALDEO	AL	27.445,84
1010021020	MONTALDO BORMIDA	AL	29.970,26
1010021021	MONTECASTELLO	AL	33.843,27
1010021030	MONTECHIARO D'ACQUI	AL	66.222,02
1010021040	MONTEGIOCO	AL	45.592,10
1010021050	MONTEMARZINO	AL	39.849,26
1010021060	MORANO SUL PO	AL	28.492,74
1010021070	MORBELLO	AL	33.377,75
1010021080	MORNESE	AL	27.137,41
1010021090	MORSASCO	AL	52.978,82
1010021100	MURISENGO	AL	31.229,36
1010021110	NOVI LIGURE	AL	929.297,93

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010021120	OCCIMIANO	AL	23.669,91
1010021130	ODALENGO GRANDE	AL	30.600,19
1010021140	ODALENGO PICCOLO	AL	30.295,50
1010021150	OLIVOLA	AL	14.233,04
1010021160	ORSARA BORMIDA	AL	26.889,88
1010021170	OTTIGLIO	AL	33.917,17
1010021180	OVADA	AL	203.888,47
1010021190	OVIGLIO	AL	4.473,94
1010021200	OZZANO MONFERRATO	AL	78.920,63
1010021210	PADERNA	AL	23.648,55
1010021220	PARETO	AL	40.694,85
1010021230	PARODI LIGURE	AL	9.987,99
1010021240	PASTURANA	AL	26.586,65
1010021250	PECETTO DI VALENZA	AL	47.734,08
1010021260	PIETRA MARAZZI	AL	47.077,07
1010021270	PIOVERA	AL	42.925,67
1010021280	POMARO MONFERRATO	AL	2.157,64
1010021290	PONTECURONE	AL	92.865,77
1010021300	PONTESTURA	AL	42.150,04
1010021310	PONTI	AL	35.720,71
1010021320	PONZANO MONFERRATO	AL	30.621,45
1010021330	PONZONE	AL	0,00
1010021340	POZZOL GROPPPO	AL	44.916,21
1010021350	POZZOLO FORMIGARO	AL	274.235,49
1010021360	PRASCO	AL	31.965,80
1010021370	PREDOSA	AL	98.191,71
1010021380	QUARGNENTO	AL	23.630,04
1010021390	QUATTORDIO	AL	174.611,41
1010021400	RICALDONE	AL	21.001,97
1010021410	RIVALTA BORMIDA	AL	46.025,02
1010021420	RIVARONE	AL	28.372,92
1010021430	ROCCAFORTE LIGURE	AL	19.056,98
1010021440	ROCCA GRIMALDA	AL	64.856,37
1010021450	ROCCHETTA LIGURE	AL	23.165,60
1010021460	ROSIGNANO MONFERRATO	AL	22.660,54
1010021470	SALA MONFERRATO	AL	41.545,60
1010021480	SALE	AL	109.339,21
1010021490	SAN CRISTOFORO	AL	27.152,06
1010021500	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	53.734,86
1010021510	SAN SALVATORE MONFERRATO	AL	105.208,76
1010021520	SAN SEBASTIANO CURONE	AL	36.129,38
1010021530	SANT'AGATA FOSSILI	AL	45.208,50
1010021540	SARDIGLIANO	AL	37.089,01
1010021550	SAREZZANO	AL	48.329,94
1010021560	SERRALUNGA DI CREA	AL	30.169,46
1010021570	SERRAVALLE SCRIVIA	AL	144.702,31
1010021580	SEZZADIO	AL	43.832,82
1010021590	SILVANO D'ORBA	AL	105.897,72
1010021600	SOLERO	AL	87.673,12
1010021610	SOLOGHELLO	AL	32.456,22
1010021620	SPIGNO MONFERRATO	AL	91.811,03
1010021630	SPINETO SCRIVIA	AL	31.750,21
1010021640	STAZZANO	AL	117.766,87
1010021650	STREVI	AL	43.657,19
1010021660	TAGLIOLO MONFERRATO	AL	55.081,35
1010021670	TASSAROLO	AL	35.481,23
1010021680	TERRUGGIA	AL	68.096,55
1010021690	TERZO	AL	74.671,06

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010021700	TICINETO	AL	76.159,27
1010021710	TORTONA	AL	881.941,86
1010021720	TREVILLE	AL	32.592,69
1010021730	TRISOBBIO	AL	35.324,46
1010021740	VALENZA	AL	448.159,46
1010021750	VALMACCA	AL	45.873,68
1010021760	VIGNALE MONFERRATO	AL	23.346,59
1010021770	VIGNOLE BORBERA	AL	107.476,02
1010021780	VIGUZZOLO	AL	117.735,51
1010021790	VILLADEATI	AL	34.488,42
1010021800	VILLALVERNIA	AL	86.987,31
1010021810	VILLAMIROGLIO	AL	28.769,73
1010021820	VILLANOVA MONFERRATO	AL	80.534,33
1010021830	VILLAROMAGNANO	AL	50.810,10
1010021840	VISONE	AL	48.768,15
1010021850	VOLPEDO	AL	36.977,04
1010021860	VOLPEGLINO	AL	15.971,04
1010021870	VOLTAGGIO	AL	0,00
1010070010	AGLIANO TERME	AT	87.376,45
1010070020	ALBUGNANO	AT	35.280,48
1010070030	ANTIGNANO	AT	54.156,84
1010070040	ARAMENGO	AT	51.916,21
1010070050	ASTI	AT	3.814.700,20
1010070060	AZZANO D'ASTI	AT	39.145,30
1010070070	BALDICHIERI D'ASTI	AT	70.063,78
1010070080	BELVEGLIO	AT	31.705,28
1010070090	BERZANO DI SAN PIETRO	AT	36.992,43
1010070100	BRUNO	AT	40.240,09
1010070110	BUBBIO	AT	94.052,34
1010070120	BUTTIGLIERA D'ASTI	AT	131.061,18
1010070130	CALAMANDRANA	AT	114.839,37
1010070140	CALLIANO	AT	81.816,10
1010070150	CALOSSO	AT	57.451,58
1010070160	CAMERANO CASASCO	AT	60.886,54
1010070170	CANELLI	AT	344.335,48
1010070180	CANTARANA	AT	97.189,80
1010070190	CAPRIGLIO	AT	29.067,21
1010070200	CASORZO	AT	48.633,25
1010070210	CASSINASCO	AT	65.412,92
1010070220	CASTAGNOLE DELLE LANZE	AT	179.249,56
1010070230	CASTAGNOLE MONFERRATO	AT	60.222,35
1010070240	CASTEL BOGLIONE	AT	58.411,26
1010070250	CASTELL'ALFERO	AT	177.458,13
1010070260	CASTELLERO	AT	35.290,15
1010070270	CASTELLETTO MOLINA	AT	16.393,03
1010070280	CASTELLO DI ANNONE	AT	145.221,70
1010070290	CASTELNUOVO BELBO	AT	80.938,53
1010070300	CASTELNUOVO CALCEA	AT	71.232,82
1010070310	CASTELNUOVO DON BOSCO	AT	172.899,62
1010070320	CASTEL ROCCHERO	AT	36.290,48
1010070330	CELLARENGO	AT	38.449,26
1010070340	CELLE ENOMONDO	AT	59.898,22
1010070350	CERRETO D'ASTI	AT	30.208,07
1010070360	CERRO TANARO	AT	47.382,87
1010070370	CESSOLE	AT	64.154,76
1010070380	CHIUSSANO D'ASTI	AT	31.307,29
1010070390	CINAGLIO	AT	48.795,50
1010070400	CISTERNA D'ASTI	AT	89.047,15

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010070410	COAZZOLO	AT	25.532,08
1010070420	COCCONATO	AT	134.621,71
1010070440	CORSIONE	AT	24.592,40
1010070450	CORTANDONE	AT	30.260,27
1010070460	CORTANZE	AT	34.171,99
1010070470	CORTAZZONE	AT	48.088,44
1010070480	CORTIGLIONE	AT	60.874,70
1010070490	COSSOMBRATO	AT	43.286,82
1010070500	COSTIGLIOLE D'ASTI	AT	144.064,19
1010070510	CUNICO	AT	60.376,56
1010070520	DUSINO SAN MICHELE	AT	75.700,83
1010070530	FERRERE	AT	80.731,67
1010070540	FONTANILE	AT	35.540,56
1010070550	FRINCO	AT	67.701,00
1010070560	GRANA	AT	47.526,72
1010070570	GRAZZANO BADOGLIO	AT	36.322,19
1010070580	INCISA SCAPACCINO	AT	117.733,45
1010070590	ISOLA D'ASTI	AT	140.871,88
1010070600	LOAZZOLO	AT	57.125,17
1010070610	MARANZANA	AT	27.465,40
1010070620	MARETTO	AT	35.891,56
1010070630	MOASCA	AT	38.443,58
1010070640	MOMBALDONE	AT	40.620,23
1010070650	MOMBARUZZO	AT	54.611,27
1010070660	MOMBERCELLI	AT	105.326,06
1010070670	MONALE	AT	77.818,31
1010070680	MONASTERO BORMIDA	AT	76.093,41
1010070690	MONCALVO	AT	108.801,00
1010070700	MONCUCCO TORINESE	AT	68.808,69
1010070710	MONGARDINO	AT	60.204,15
1010070720	MONTABONE	AT	47.863,80
1010070730	MONTAFIA	AT	69.863,45
1010070740	MONTALDO SCARAMPI	AT	68.142,32
1010070750	MONTECHIARO D'ASTI	AT	93.191,75
1010070760	MONTEGROSSO D'ASTI	AT	89.020,76
1010070770	MONTEMAGNO	AT	71.318,20
1010070781	MONTIGLIO MONFERRATO	AT	125.706,88
1010070790	MORANSENGO	AT	26.515,04
1010070800	NIZZA MONFERRATO	AT	271.154,68
1010070810	OLMO GENTILE	AT	23.708,57
1010070820	PASSERANO MARMORITO	AT	34.654,09
1010070830	PENANGO	AT	25.335,36
1010070840	PIEA	AT	50.775,39
1010070850	PINO D'ASTI	AT	21.724,98
1010070860	PIOVA' MASSAIA	AT	60.864,51
1010070870	PORTACOMARO	AT	76.954,47
1010070880	QUARANTI	AT	26.572,11
1010070890	REFRANCORE	AT	80.975,12
1010070900	REVIGLIASCO D'ASTI	AT	68.911,67
1010070910	ROATTO	AT	37.205,27
1010070920	ROBELLA	AT	67.044,02
1010070930	ROCCA D'ARAZZO	AT	74.838,81
1010070940	ROCCAVERANO	AT	65.655,15
1010070950	ROCCHETTA PALAFAEA	AT	52.454,24
1010070960	ROCCHETTA TANARO	AT	114.462,28
1010070970	SAN DAMIANO D'ASTI	AT	252.114,28
1010070980	SAN GIORGIO SCARAMPI	AT	32.311,02
1010070990	SAN MARTINO ALFIERI	AT	40.965,61

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010071000	SAN MARZANO OLIVETO	AT	73.234,66
1010071010	SAN PAOLO SOLBRITO	AT	69.125,79
1010071030	SCURZOLENGO	AT	42.707,00
1010071040	SEROLE	AT	31.632,08
1010071050	SESSAME	AT	52.250,52
1010071060	SETTIME	AT	49.510,08
1010071070	SOGLIO	AT	16.564,21
1010071080	TIGLIOLE	AT	106.117,12
1010071090	TONCO	AT	63.150,65
1010071100	TONENGO	AT	27.244,87
1010071110	VAGLIO SERRA	AT	29.151,81
1010071120	VALFENERA	AT	105.327,28
1010071130	VESIME	AT	72.422,16
1010071140	VIALE D'ASTI	AT	32.340,21
1010071150	VIARIGI	AT	73.076,48
1010071160	VIGLIANO D'ASTI	AT	71.164,97
1010071170	VILLAFRANCA D'ASTI	AT	197.582,21
1010071180	VILLANOVA D'ASTI	AT	303.492,12
1010071190	VILLA SAN SECONDO	AT	42.561,27
1010071200	VINCHIO	AT	59.918,99
1010270010	ACCEGLIO	CN	21.797,47
1010270020	AISONE	CN	28.097,00
1010270030	ALBA	CN	867.332,55
1010270040	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	41.972,33
1010270050	ALTO	CN	20.735,89
1010270060	ARGENTERA	CN	0,00
1010270070	ARGUELLO	CN	26.278,02
1010270080	BAGNASCO	CN	83.598,40
1010270090	BAGNOLO PIEMONTE	CN	0,00
1010270100	BALDISSERO D'ALBA	CN	79.755,74
1010270110	BARBARESCO	CN	38.248,73
1010270120	BARGE	CN	122.555,05
1010270130	BAROLO	CN	47.944,25
1010270140	BASTIA MONDOVI'	CN	48.592,80
1010270150	BATTIFOLLO	CN	36.006,86
1010270160	BEINETTE	CN	117.510,31
1010270170	BELLINO	CN	30.166,14
1010270180	BELVEDERE LANGHE	CN	57.523,61
1010270190	BENE VAGIENNA	CN	139.208,44
1010270200	BENEVELLO	CN	65.884,13
1010270210	BERGOLO	CN	16.716,78
1010270220	BERNEZZO	CN	205.218,11
1010270230	BONVICINO	CN	32.600,76
1010270240	BORGOMALE	CN	56.873,94
1010270250	BORGO SAN DALMAZZO	CN	65.407,74
1010270260	BOSIA	CN	59.681,24
1010270270	BOSSOLASCO	CN	56.419,60
1010270280	BOVES	CN	180.693,34
1010270290	BRA	CN	537.641,53
1010270300	BRIAGLIA	CN	38.893,98
1010270310	BRIGA ALTA	CN	16.802,03
1010270320	BRONDELLO	CN	46.222,89
1010270330	BROSSASCO	CN	101.772,68
1010270340	BUSCA	CN	295.637,46
1010270350	CAMERANA	CN	99.183,39
1010270360	CAMO	CN	28.886,26
1010270370	CANALE	CN	87.432,29
1010270380	CANOSIO	CN	13.776,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010270390	CAPRAUNA	CN	31.823,46
1010270400	CARAGLIO	CN	37.182,70
1010270410	CARAMAGNA PIEMONTE	CN	197.118,79
1010270420	CARDE'	CN	68.793,60
1010270430	CARRU'	CN	75.201,30
1010270440	CARTIGNANO	CN	24.941,55
1010270450	CASALGRASSO	CN	93.357,83
1010270460	CASTAGNITO	CN	161.587,03
1010270470	CASTELDELFINO	CN	6.475,18
1010270480	CASTELLAR	CN	37.141,59
1010270490	CASTELLETTO STURA	CN	50.409,07
1010270500	CASTELLETTO UZZONE	CN	67.174,14
1010270510	CASTELLINALDO	CN	54.019,97
1010270520	CASTELLINO TANARO	CN	49.721,94
1010270530	CASTELMAGNO	CN	18.782,46
1010270540	CASTELNUOVO DI CEVA	CN	16.531,68
1010270550	CASTIGLIONE FALLETTO	CN	42.407,80
1010270560	CASTIGLIONE TINELLA	CN	78.952,88
1010270570	CASTINO	CN	68.557,80
1010270580	CAVALLERLEONE	CN	28.137,75
1010270590	CAVALLERMAGGIORE	CN	0,00
1010270600	CELLE DI MACRA	CN	20.464,18
1010270610	CENTALLO	CN	0,00
1010270620	CERESOLE ALBA	CN	129.516,84
1010270630	CERRETTO LANGHE	CN	66.186,79
1010270640	CERVASCA	CN	342.279,75
1010270650	CERVERE	CN	79.574,12
1010270660	CEVA	CN	9.199,28
1010270670	CHERASCO	CN	373.570,00
1010270680	CHIUSSA DI PESIO	CN	177.424,24
1010270690	CIGLIE'	CN	34.416,25
1010270700	CISSONE	CN	48.074,18
1010270710	CLAVESANA	CN	84.522,52
1010270720	CORNELIANO D'ALBA	CN	120.159,28
1010270730	CORTEMILIA	CN	78.230,77
1010270740	COSSANO BELBO	CN	112.994,29
1010270750	COSTIGLIOLE SALUZZO	CN	182.883,36
1010270760	CRAVANZANA	CN	54.712,70
1010270770	CRISSOLO	CN	3.414,16
1010270780	CUNEO	CN	1.842.808,05
1010270790	DEMONTE	CN	98.835,28
1010270800	DIANO D'ALBA	CN	169.407,13
1010270810	DOGLIANI	CN	165.424,68
1010270820	DRONERO	CN	261.690,16
1010270830	ELVA	CN	26.179,15
1010270840	ENTRACQUE	CN	142.634,14
1010270850	ENVIE	CN	154.296,02
1010270860	FARIGLIANO	CN	116.421,17
1010270870	FAULE	CN	32.186,97
1010270880	FEISOGGIO	CN	89.579,05
1010270890	FOSSANO	CN	414.291,90
1010270900	FRABOSA SOPRANA	CN	45.960,84
1010270910	FRABOSA SOTTANA	CN	0,00
1010270920	FRASSINO	CN	22.550,98
1010270930	GAIOIA	CN	54.206,09
1010270940	GAMBASCA	CN	46.487,97
1010270950	GARESSIO	CN	104.582,62
1010270960	GENOLA	CN	203.234,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010270970	GORZEGNO	CN	62.433,73
1010270980	GOTTASECCA	CN	33.240,99
1010270990	GOVONE	CN	81.974,39
1010271000	GRINZANE CAVOUR	CN	126.825,19
1010271010	GUARENE	CN	183.305,42
1010271020	IGLIANO	CN	24.877,63
1010271030	ISASCA	CN	18.122,72
1010271040	LAGNASCO	CN	0,00
1010271050	LA MORRA	CN	98.611,25
1010271060	LEQUIO BERRIA	CN	57.249,06
1010271070	LEQUIO TANARO	CN	71.157,14
1010271080	LESEGNO	CN	78.888,04
1010271090	LEVICE	CN	47.626,54
1010271100	LIMONE PIEMONTE	CN	0,00
1010271110	LISIO	CN	45.450,72
1010271120	MACRA	CN	9.223,91
1010271130	MAGLIANO ALFIERI	CN	96.095,24
1010271140	MAGLIANO ALPI	CN	151.764,60
1010271150	MANGO	CN	97.760,39
1010271160	MANTA	CN	135.085,96
1010271170	MARENE	CN	131.200,29
1010271180	MARGARITA	CN	84.543,89
1010271190	MARMORA	CN	15.365,33
1010271200	MARSAGLIA	CN	47.055,63
1010271210	MARTINIANA PO	CN	87.028,28
1010271220	MELLE	CN	44.948,17
1010271230	MOIOLA	CN	38.656,87
1010271240	MOMBARCARO	CN	42.780,96
1010271250	MOMBASIGLIO	CN	72.312,88
1010271260	MONASTERO DI VASCO	CN	110.324,45
1010271270	MONASTEROLO CASOTTO	CN	19.704,44
1010271280	MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	CN	85.661,60
1010271290	MONCHIERO	CN	53.988,81
1010271300	MONDOVI'	CN	530.564,30
1010271310	MONESIGLIO	CN	79.765,55
1010271320	MONFORTE D'ALBA	CN	94.657,79
1010271330	MONTA'	CN	258.216,79
1010271340	MONTALDO DI MONDOVI'	CN	0,00
1010271350	MONTALDO ROERO	CN	75.202,93
1010271360	MONTANERA	CN	49.556,02
1010271370	MONTELUPO ALBESE	CN	57.982,25
1010271380	MONTEMALE DI CUNEO	CN	32.834,61
1010271390	MONTEROSSO GRANA	CN	53.258,72
1010271400	MONTEU ROERO	CN	128.229,91
1010271410	MONTEZEMOLO	CN	21.737,28
1010271420	MONTICELLO D'ALBA	CN	158.136,16
1010271430	MORETTA	CN	136.556,06
1010271440	MOROZZO	CN	89.750,70
1010271450	MURAZZANO	CN	72.208,96
1010271460	MURELLO	CN	51.193,99
1010271470	NARZOLE	CN	149.710,20
1010271480	NEIVE	CN	137.275,51
1010271490	NEVIGLIE	CN	53.581,77
1010271500	NIELLA BELBO	CN	50.484,14
1010271510	NIELLA TANARO	CN	89.377,03
1010271520	NOVELLO	CN	62.559,76
1010271530	NUCETTO	CN	58.394,76
1010271540	ONCINO	CN	17.145,56

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010271550	ORMEA	CN	63.131,96
1010271560	OSTANA	CN	17.236,90
1010271570	PAESANA	CN	128.690,85
1010271580	PAGNO	CN	62.591,24
1010271590	PAMPARATO	CN	3.806,71
1010271600	PAROLDO	CN	32.964,65
1010271610	PERLETTO	CN	44.606,50
1010271620	PERLO	CN	21.130,31
1010271630	PEVERAGNO	CN	10.236,93
1010271640	PEZZOLO VALLE UZZONE	CN	59.275,93
1010271650	PIANFEI	CN	105.826,14
1010271660	PIASCO	CN	223.751,42
1010271670	PIETRAPORZIO	CN	13.815,35
1010271680	PIOBESI D'ALBA	CN	75.571,44
1010271690	PIOZZO	CN	61.715,09
1010271700	POCAPAGLIA	CN	188.196,62
1010271710	POLONGHERA	CN	78.641,29
1010271720	PONTECHIANALE	CN	14.744,64
1010271730	PRADLEVES	CN	20.340,52
1010271740	PRAZZO	CN	10.372,03
1010271750	PRIERO	CN	60.864,60
1010271760	PRIOCCA	CN	112.882,33
1010271770	PRIOLA	CN	91.573,39
1010271780	PRUNETTO	CN	57.950,55
1010271790	RACCONIGI	CN	195.112,06
1010271800	REVELLO	CN	63.874,81
1010271810	RIFREDDO	CN	87.825,18
1010271820	RITTANA	CN	27.382,07
1010271830	ROASCHIA	CN	17.144,56
1010271840	ROASCIO	CN	18.269,31
1010271850	ROBILANTE	CN	178.828,27
1010271860	ROBURENT	CN	0,00
1010271870	ROCCABRUNA	CN	94.057,78
1010271880	ROCCA CIGLIE'	CN	22.156,07
1010271890	ROCCA DE' BALDI	CN	101.698,32
1010271900	ROCCAFORTE MONDOVI'	CN	84.760,08
1010271910	ROCCASPARVERA	CN	72.884,41
1010271920	ROCCAIONE	CN	234.270,73
1010271930	ROCCHETTA BELBO	CN	39.361,80
1010271940	RODDI	CN	74.007,52
1010271950	RODDINO	CN	43.540,73
1010271960	RODELLO	CN	67.352,34
1010271970	ROSSANA	CN	100.127,50
1010271980	RUFFIA	CN	30.647,05
1010271990	SALE DELLE LANGHE	CN	54.604,08
1010272000	SALE SAN GIOVANNI	CN	32.457,14
1010272010	SALICETO	CN	111.866,24
1010272020	SALMOUR	CN	79.658,05
1010272030	SALUZZO	CN	0,00
1010272040	SAMBUCO	CN	18.816,60
1010272050	SAMPEYRE	CN	0,00
1010272060	SAN BENEDETTO BELBO	CN	32.197,81
1010272070	SAN DAMIANO MACRA	CN	49.896,34
1010272080	SANFRE'	CN	170.011,00
1010272090	SANFRONT	CN	218.325,79
1010272100	SAN MICHELE MONDOVI'	CN	148.457,16
1010272110	SANT'ALBANO STURA	CN	141.972,81
1010272120	SANTA VITTORIA D'ALBA	CN	233.546,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010272130	SANTO STEFANO BELBO	CN	255.667,10
1010272140	SANTO STEFANO ROERO	CN	85.962,56
1010272150	SAVIGLIANO	CN	71.080,75
1010272160	SCAGNELLO	CN	31.435,57
1010272170	SCARNAFIGI	CN	73.808,35
1010272180	SERRALUNGA D'ALBA	CN	61.293,42
1010272190	SERRAVALLE LANGHE	CN	42.601,54
1010272200	SINIO	CN	55.478,11
1010272210	SOMANO	CN	54.120,41
1010272220	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	87.271,27
1010272230	SOMMARIVA PERNO	CN	171.564,71
1010272240	STROPPO	CN	14.421,30
1010272250	TARANTASCA	CN	103.671,92
1010272260	TORRE BORMIDA	CN	45.629,72
1010272270	TORRE MONDOVI'	CN	56.669,00
1010272280	TORRE SAN GIORGIO	CN	91.625,37
1010272290	TORRESINA	CN	16.778,43
1010272291	TREISO	CN	50.352,12
1010272300	TREZZO TINELLA	CN	58.073,17
1010272310	TRINITA'	CN	119.737,77
1010272320	VALDIERI	CN	1.359,67
1010272330	VALGRANA	CN	80.821,95
1010272340	VALLORiate	CN	30.294,23
1010272350	VALMALA	CN	8.259,72
1010272360	VENASCA	CN	116.499,20
1010272370	VERDUNO	CN	69.138,36
1010272380	VERNANTE	CN	41.855,07
1010272390	VERZUOLO	CN	117.319,09
1010272400	VEZZA D'ALBA	CN	137.888,34
1010272410	VICOFORTE	CN	127.353,04
1010272420	VIGNOLO	CN	132.012,21
1010272430	VILLAFALLETTO	CN	124.110,96
1010272440	VILLANOVA MONDOVI'	CN	221.016,32
1010272450	VILLANOVA SOLARO	CN	53.910,29
1010272460	VILLAR SAN COSTANZO	CN	126.686,76
1010272470	VINADIO	CN	56.711,89
1010272480	VIOLA	CN	0,00
1010272490	VOTTIGNASCO	CN	37.122,45
1010520010	AGRATE CONTURBIA	NO	49.393,22
1010520020	AMENO	NO	55.045,07
1010520060	ARMENO	NO	111.141,42
1010520070	ARONA	NO	49.542,35
1010520110	BARENGO	NO	82.591,79
1010520150	BELLINZAGO NOVARESE	NO	155.053,46
1010520170	BIANDRATE	NO	170.028,06
1010520180	BOCA	NO	92.298,61
1010520200	BOGOGNO	NO	33.348,42
1010520210	BOLZANO NOVARESE	NO	43.820,70
1010520220	BORGOLAVEZZARO	NO	108.981,43
1010520230	BORGOMANERO	NO	0,00
1010520240	BORGO TICINO	NO	218.216,53
1010520250	BRIGA NOVARESE	NO	185.456,26
1010520260	BRIONA	NO	27.353,25
1010520290	CALTIGNAGA	NO	56.967,84
1010520310	CAMERI	NO	315.834,59
1010520350	CARPIGNANO SESIA	NO	67.562,37
1010520360	CASALBELTRAME	NO	32.060,84
1010520380	CASALEGGIO NOVARA	NO	29.151,09

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010520390	CASALINO	NO	0,00
1010520400	CASALVOLONE	NO	33.172,63
1010520410	CASTELLAZZO NOVARESE	NO	16.131,35
1010520420	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	346.142,15
1010520430	CAVAGLIETTO	NO	46.917,89
1010520440	CAVAGLIO D'AGOGNA	NO	81.599,24
1010520460	CAVALLIRIO	NO	71.288,26
1010520480	CERANO	NO	253.112,81
1010520491	COLAZZA	NO	2.481,16
1010520500	COMIGNAGO	NO	67.133,85
1010520530	CRESSA	NO	96.608,88
1010520560	CUREGGIO	NO	143.418,47
1010520580	DIVIGNANO	NO	88.410,20
1010520600	DORMELLETO	NO	122.965,49
1010520630	FARA NOVARESE	NO	85.147,19
1010520640	FONTANETO D'AGOGNA	NO	208.484,39
1010520660	GALLIATE	NO	314.329,89
1010520670	GARBAGNA NOVARESE	NO	42.503,17
1010520680	GARGALLO	NO	95.203,36
1010520690	GATTICO	NO	214.205,32
1010520700	GHEMME	NO	171.319,35
1010520730	GOZZANO	NO	479.883,69
1010520740	GRANOZZO CON MONTICELLO	NO	32.592,32
1010520760	GRIGNASCO	NO	189.972,26
1010520790	INVORIO	NO	181.467,80
1010520800	LANDIONA	NO	67.072,20
1010520810	LESA	NO	0,00
1010520840	MAGGIORA	NO	82.478,11
1010520851	MANDELLO VITTA	NO	17.548,86
1010520860	MARANO TICINO	NO	107.641,30
1010520880	MASSINO VISCONTI	NO	0,00
1010520890	MEINA	NO	19.376,25
1010520910	MEZZOMERICO	NO	67.490,80
1010520920	MIASINO	NO	54.916,85
1010520940	MOMO	NO	129.471,62
1010520970	NEBBIUNO	NO	9.902,50
1010520980	NIBBIOLA	NO	27.020,39
1010521000	NOVARA	NO	4.921.557,88
1010521020	OLEGGIO	NO	387.664,01
1010521030	OLEGGIO CASTELLO	NO	134.653,30
1010521060	ORTA SAN GIULIO	NO	131.538,40
1010521080	PARUZZARO	NO	102.427,65
1010521090	PELLA	NO	83.162,59
1010521100	PETTENASCO	NO	42.289,10
1010521130	PISANO	NO	4.677,33
1010521140	POGNO	NO	140.696,06
1010521150	POMBIA	NO	202.070,78
1010521160	PRATO SESIA	NO	106.632,78
1010521230	RECETTO	NO	58.905,12
1010521240	ROMAGNANO SESIA	NO	315.059,19
1010521250	ROMENTINO	NO	116.569,90
1010521270	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	NO	258.830,63
1010521280	SAN NAZZARO SESIA	NO	22.832,67
1010521290	SAN PIETRO MOSEZZO	NO	276.529,59
1010521310	SILLAVENGO	NO	42.984,21
1010521320	SIZZANO	NO	85.629,53
1010521330	SORISO	NO	39.660,58
1010521340	SOZZAGO	NO	30.670,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010521360	SUNO	NO	202.166,55
1010521370	TERDOBBIA	NO	19.978,33
1010521390	TORNACO	NO	57.363,59
1010521420	TRECATE	NO	737.235,48
1010521460	VAPRIO D'AGOGNA	NO	87.481,64
1010521470	VARALLO POMBIA	NO	251.655,39
1010521500	VERUNO	NO	85.933,66
1010521510	VESPOLATE	NO	50.120,35
1010521520	VICOLUNGO	NO	74.115,82
1010521550	VINZAGLIO	NO	7.739,33
1010810010	AGLIE'	TO	72.798,64
1010810020	AIRASCA	TO	254.470,42
1010810030	ALA DI STURA	TO	0,00
1010810040	ALBIANO D'IVREA	TO	80.427,79
1010810050	ALICE SUPERIORE	TO	44.085,66
1010810060	ALMESE	TO	58.401,59
1010810070	ALPETTE	TO	1.488,30
1010810080	ALPIGNANO	TO	278.298,98
1010810090	ANDEZENO	TO	163.534,07
1010810100	ANDRATE	TO	9.003,47
1010810110	ANGROGNA	TO	71.107,71
1010810120	ARIGNANO	TO	41.485,73
1010810130	AVIGLIANA	TO	192.991,19
1010810140	AZEGLIO	TO	17.775,05
1010810150	BAIRO	TO	60.042,85
1010810160	BALANGERO	TO	208.288,48
1010810170	BALDISSERO CANAVESE	TO	46.024,33
1010810180	BALDISSERO TORINESE	TO	30.590,32
1010810190	BALME	TO	6.104,91
1010810200	BANCHETTE	TO	93.166,47
1010810210	BARBANIA	TO	79.960,20
1010810220	BARDONECCHIA	TO	0,00
1010810230	BARONE CANAVESE	TO	38.440,38
1010810240	BEINASCO	TO	880.219,41
1010810250	BIBIANA	TO	230.437,13
1010810260	BOBBIO PELLICE	TO	63.209,00
1010810270	BOLLENGO	TO	68.587,60
1010810280	BORGARO TORINESE	TO	631.444,99
1010810290	BORGIALLO	TO	52.546,15
1010810300	BORGOFRANCO D'IVREA	TO	161.679,74
1010810310	BORGOMASINO	TO	31.859,25
1010810320	BORGONE SUSA	TO	185.926,13
1010810330	BOSCONERO	TO	189.155,08
1010810340	BRANDIZZO	TO	219.344,88
1010810350	BRICHERASIO	TO	228.264,01
1010810360	BROSSO	TO	50.846,77
1010810370	BROZOLO	TO	38.892,27
1010810380	BRUINO	TO	179.296,07
1010810390	BRUSASCO	TO	71.789,70
1010810400	BRUZOLO	TO	159.229,32
1010810410	BURIASCO	TO	53.308,11
1010810420	BUROLO	TO	165.317,88
1010810430	BUSANO	TO	155.506,47
1010810440	BUSSOLENO	TO	199.379,36
1010810450	BUTTIGLIERA ALTA	TO	99.981,29
1010810460	CAFASSE	TO	133.874,39
1010810470	CALUSO	TO	57.163,47
1010810480	CAMBIANO	TO	219.130,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010810490	CAMPIGLIONE-FENILE	TO	61.174,16
1010810500	CANDIA CANAVESE	TO	50.581,44
1010810510	CANDIOLO	TO	137.534,16
1010810520	CANISCHIO	TO	24.251,43
1010810521	CANTALUPA	TO	110.279,89
1010810530	CANTOIRA	TO	0,00
1010810540	CAPRIE	TO	131.106,13
1010810550	CARAVINO	TO	52.753,38
1010810560	CAREMA	TO	99.981,34
1010810570	CARIGNANO	TO	153.539,78
1010810580	CARMAGNOLA	TO	933.398,90
1010810590	CASALBORGONE	TO	76.575,61
1010810600	CASCINETTE D'IVREA	TO	72.705,89
1010810610	CASELETTE	TO	77.920,34
1010810620	CASELLE TORINESE	TO	578.617,52
1010810630	CASTAGNETO PO	TO	54.903,85
1010810640	CASTAGNOLE PIEMONTE	TO	63.940,60
1010810650	CASTELLAMONTE	TO	222.152,97
1010810660	CASTELNUOVO NIGRA	TO	33.780,69
1010810670	CASTIGLIONE TORINESE	TO	0,00
1010810671	CAVAGNOLO	TO	86.948,41
1010810680	CAVOUR	TO	59.781,29
1010810690	CERCENASCO	TO	81.049,82
1010810700	CERES	TO	0,00
1010810710	CERESOLE REALE	TO	0,00
1010810720	CESANA TORINESE	TO	0,00
1010810730	CHIALAMBERTO	TO	0,00
1010810740	CHIANOCCO	TO	87.047,59
1010810750	CHIAVERANO	TO	131.204,74
1010810760	CHIERI	TO	381.685,52
1010810770	CHIESANUOVA	TO	29.645,90
1010810780	CHIOMONTE	TO	0,00
1010810790	CHIUSA DI SAN MICHELE	TO	141.360,48
1010810800	CHIVASSO	TO	1.072.296,41
1010810810	CICONIO	TO	35.886,56
1010810820	CINTANO	TO	22.088,45
1010810830	CINZANO	TO	26.818,67
1010810840	CIRIE'	TO	133.730,84
1010810850	CLAVIERE	TO	15.256,53
1010810860	COASSOLO TORINESE	TO	55.162,28
1010810870	COAZZE	TO	46.706,36
1010810880	COLLEGNO	TO	1.470.758,24
1010810890	COLLERETTO CASTELNUOVO	TO	30.673,86
1010810900	COLLERETTO GIACOSA	TO	81.173,22
1010810910	CONDOVE	TO	215.538,09
1010810920	CORIO	TO	92.050,36
1010810930	COSSANO CANAVESE	TO	48.086,01
1010810940	CUCEGLIO	TO	57.565,24
1010810950	CUMIANA	TO	72.549,50
1010810960	CUORGNE'	TO	132.578,10
1010810970	DRUENTO	TO	119.969,31
1010810980	EXILLES	TO	10.284,46
1010810990	FAVRIA	TO	135.688,26
1010811000	FELETTO	TO	131.310,33
1010811010	FENESTRELLE	TO	0,00
1010811020	FIANO	TO	68.156,22
1010811030	FIORANO CANAVESE	TO	66.534,20
1010811040	FOGLIZZO	TO	120.707,89

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010811050	FORNO CANAVESE	TO	231.823,02
1010811060	FRASSINETTO	TO	676,40
1010811070	FRONT	TO	78.241,24
1010811080	FROSSASCO	TO	194.674,83
1010811090	GARZIGLIANA	TO	36.149,88
1010811100	GASSINO TORINESE	TO	12.020,49
1010811110	GERMAGNANO	TO	101.624,37
1010811120	GIAGLIONE	TO	0,00
1010811130	GIAVENO	TO	0,00
1010811140	GIVOLETTO	TO	126.382,63
1010811150	GRAVERE	TO	8.770,28
1010811160	GROSCAVALLO	TO	0,00
1010811170	GROSSO	TO	75.424,40
1010811180	GRUGLIASCO	TO	1.870.702,71
1010811190	INGRIA	TO	10.634,14
1010811200	INVERSO PINASCA	TO	87.419,65
1010811210	ISOLABELLA	TO	35.917,41
1010811220	ISSIGLIO	TO	43.217,97
1010811230	IVREA	TO	793.688,64
1010811240	LA CASSA	TO	137.126,44
1010811250	LA LOGGIA	TO	223.973,54
1010811260	LANZO TORINESE	TO	39.708,22
1010811270	LAURIANO	TO	109.054,42
1010811280	LEINI	TO	890.243,54
1010811290	LEMIE	TO	3.535,52
1010811300	LESSOLO	TO	113.265,61
1010811310	LEVONE	TO	55.747,86
1010811320	LOCANA	TO	317.835,19
1010811330	LOMBARDORE	TO	125.550,74
1010811340	LOMBRIASCO	TO	49.455,52
1010811350	LORANZE'	TO	56.801,48
1010811360	LUGNACCO	TO	28.818,38
1010811370	LUSERNA SAN GIOVANNI	TO	424.965,66
1010811380	LUSERNETTA	TO	56.444,04
1010811390	LUSIGLIE'	TO	44.187,42
1010811400	MACELLO	TO	39.796,64
1010811410	MAGLIONE	TO	45.482,93
1010811420	MARENTINO	TO	74.861,74
1010811430	MASSELLO	TO	8.186,55
1010811440	MATHI	TO	216.786,67
1010811450	MATTIE	TO	44.836,87
1010811460	MAZZE'	TO	43.213,95
1010811470	MEANA DI SUSÀ	TO	43.947,04
1010811480	MERCENASCO	TO	65.408,54
1010811490	MEUGLIANO	TO	16.289,12
1010811500	MEZZENILE	TO	686,57
1010811510	MOMBELLO DI TORINO	TO	37.227,04
1010811520	MOMPANTERO	TO	61.920,89
1010811530	MONASTERO DI LANZO	TO	0,00
1010811540	MONCALIERI	TO	1.748.546,68
1010811550	MONCENISIO	TO	3.078,40
1010811560	MONTALDO TORINESE	TO	45.597,25
1010811570	MONTALENGHE	TO	43.213,78
1010811580	MONTALTO DORA	TO	128.751,36
1010811590	MONTANARO	TO	156.991,04
1010811600	MONTEU DA PO	TO	34.614,88
1010811610	MORIONDO TORINESE	TO	49.257,36
1010811620	NICHELINO	TO	2.338.448,25

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010811630	NOASCA	TO	4.750,21
1010811640	NOLE	TO	68.892,09
1010811641	NOMAGLIO	TO	36.383,28
1010811650	NONE	TO	241.912,74
1010811660	NOVALESA	TO	44.682,15
1010811670	OGLIANICO	TO	94.927,41
1010811680	ORBASSANO	TO	736.053,08
1010811690	ORIO CANAVESE	TO	37.933,08
1010811700	OSASCO	TO	104.185,85
1010811710	OSASIO	TO	66.930,17
1010811711	OULX	TO	0,00
1010811720	OZEGNA	TO	87.398,58
1010811730	PALAZZO CANAVESE	TO	52.478,16
1010811740	PANCALIERI	TO	80.241,22
1010811750	PARELLA	TO	35.911,04
1010811760	PAVAROLO	TO	59.928,70
1010811770	PAVONE CANAVESE	TO	122.585,35
1010811780	PECCO	TO	17.073,79
1010811790	PECETTO TORINESE	TO	0,00
1010811800	PEROSA ARGENTINA	TO	210.034,10
1010811810	PEROSA CANAVESE	TO	36.542,38
1010811820	PERRERO	TO	47.176,91
1010811830	PERTUSIO	TO	60.554,89
1010811840	PESSINETTO	TO	12.690,28
1010811850	PIANEZZA	TO	150.125,74
1010811860	PINASCA	TO	199.063,99
1010811870	PINEROLO	TO	234.520,60
1010811880	PINO TORINESE	TO	0,00
1010811890	PIOBESI TORINESE	TO	156.925,95
1010811900	PIOSSASCO	TO	249.628,79
1010811910	PISCINA	TO	83.393,64
1010811920	PIVERONE	TO	43.940,35
1010811930	POIRINO	TO	76.414,64
1010811931	POMARETTO	TO	83.827,15
1010811940	PONT-CANAVESE	TO	182.302,04
1010811950	PORTE	TO	94.289,70
1010811960	PRAGELATO	TO	0,00
1010811970	PRALI	TO	0,00
1010811980	PRALORMO	TO	37.030,77
1010811981	PRAMOLLO	TO	29.448,33
1010811982	PRAROSTINO	TO	100.012,89
1010811990	PRASCORSANO	TO	60.637,97
1010812000	PRATIGLIONE	TO	51.412,65
1010812010	QUAGLIUZZO	TO	30.481,00
1010812011	QUASSOLO	TO	50.688,95
1010812020	QUINCINETTO	TO	63.661,33
1010812030	REANO	TO	46.129,24
1010812040	RIBORDONE	TO	0,00
1010812050	RIVALBA	TO	48.297,65
1010812060	RIVALTA DI TORINO	TO	752.945,41
1010812070	RIVA PRESSO CHIERI	TO	125.620,64
1010812080	RIVARA	TO	225.422,33
1010812090	RIVAROLO CANAVESE	TO	315.167,97
1010812100	RIVAROSSA	TO	38.836,45
1010812110	RIVOLI	TO	1.172.653,71
1010812120	ROBASSOMERO	TO	202.915,96
1010812130	ROCCA CANAVESE	TO	70.966,16
1010812131	ROLETTA	TO	190.790,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010812140	ROMANO CANAVESE	TO	137.873,56
1010812150	RONCO CANAVESE	TO	8.416,55
1010812160	RONDISSONE	TO	117.087,17
1010812170	RORA'	TO	24.519,71
1010812190	ROSTA	TO	167.487,65
1010812191	ROURE	TO	23.873,42
1010812200	RUBIANA	TO	0,00
1010812210	RUEGLIO	TO	60.851,32
1010812230	SALASSA	TO	77.967,22
1010812231	SALBERTRAND	TO	9.287,66
1010812240	SALERANO CANAVESE	TO	44.644,14
1010812250	SALZA DI PINEROLO	TO	11.467,33
1010812260	SAMONE	TO	64.027,39
1010812270	SAN BENIGNO CANAVESE	TO	93.177,68
1010812280	SAN CARLO CANAVESE	TO	126.411,92
1010812290	SAN COLOMBANO BELMONTE	TO	45.707,16
1010812300	SAN DIDERO	TO	66.199,67
1010812310	SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO	204.456,43
1010812311	SANGANO	TO	153.395,37
1010812320	SAN GERMANO CHISONE	TO	156.226,05
1010812330	SAN GILLIO	TO	200.154,80
1010812340	SAN GIORGIO CANAVESE	TO	105.554,48
1010812350	SAN GIORIO DI SUSÀ	TO	102.913,59
1010812360	SAN GIUSTO CANAVESE	TO	149.751,31
1010812370	SAN MARTINO CANAVESE	TO	56.611,50
1010812380	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	194.413,29
1010812390	SAN MAURO TORINESE	TO	641.431,23
1010812400	SAN PIETRO VAL LEMINA	TO	58.584,53
1010812410	SAN PONSO	TO	26.589,99
1010812420	SAN RAFFAELE CIMENA	TO	100.815,37
1010812430	SAN SEBASTIANO DA PO	TO	90.326,46
1010812440	SAN SECONDO DI PINEROLO	TO	238.260,35
1010812450	SANT'AMBROGIO DI TORINO	TO	324.265,38
1010812460	SANT'ANTONINO DI SUSÀ	TO	217.341,68
1010812470	SANTENA	TO	498.060,99
1010812480	SAUZE DI CESANA	TO	0,00
1010812490	SAUZE D'OULX	TO	0,00
1010812500	SCALENGHE	TO	107.421,68
1010812510	SCARMAGNO	TO	276.564,07
1010812520	SCIOLZE	TO	50.961,52
1010812530	SESTRIERE	TO	28.537,79
1010812540	SETTIMO ROTTARO	TO	34.611,79
1010812550	SETTIMO TORINESE	TO	2.924.025,49
1010812560	SETTIMO VITTONÈ	TO	127.774,58
1010812570	SPARONE	TO	49.718,94
1010812580	STRAMBINELLO	TO	31.234,36
1010812590	STRAMBINO	TO	38.191,95
1010812600	SUSÀ	TO	187.307,79
1010812610	TAVAGNASCO	TO	71.627,01
1010812620	TORINO	TO	47.278.121,01
1010812630	TORRAZZA PIEMONTE	TO	148.098,76
1010812631	TORRE CANAVESE	TO	45.175,67
1010812640	TORRE PELLICE	TO	212.907,17
1010812650	TRANA	TO	88.361,77
1010812660	TRAUSELLA	TO	17.744,57
1010812680	TRAVERSELLA	TO	50.738,48
1010812681	TRAVES	TO	30.421,06
1010812690	TROFARELLO	TO	361.092,13

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010812710	USSEAU	TO	14.819,27
1010812720	USSEGLIO	TO	1.963,70
1010812730	VAIE	TO	116.011,16
1010812740	VAL DELLA TORRE	TO	103.712,23
1010812741	VALLO TORINESE	TO	56.093,70
1010812742	VALGIOIE	TO	21.931,21
1010812750	VALPERGA	TO	173.102,96
1010812760	VALPRATO SOANA	TO	31.199,84
1010812761	VARISELLA	TO	57.478,45
1010812770	VAUDA CANAVESE	TO	52.641,51
1010812790	VENARIA REALE	TO	1.628.908,48
1010812791	VENAUS	TO	188.557,06
1010812800	VEROLENGO	TO	85.513,51
1010812810	VERRUA SAVOIA	TO	67.394,33
1010812820	VESTIGNE'	TO	39.724,97
1010812830	VIALFRE'	TO	29.829,07
1010812840	VICO CANAVESE	TO	54.858,96
1010812850	VIDRACCO	TO	42.470,25
1010812860	VIGONE	TO	91.062,43
1010812870	VILLAFRANCA PIEMONTE	TO	343.950,88
1010812880	VILLANOVA CANAVESE	TO	65.664,04
1010812890	VILLARBASSE	TO	73.106,80
1010812891	VILLAR DORA	TO	115.989,15
1010812900	VILLAREGGIA	TO	44.161,89
1010812910	VILLAR FOCCHIARDO	TO	86.081,17
1010812920	VILLAR PELLICE	TO	103.097,82
1010812930	VILLAR PEROSA	TO	261.768,60
1010812940	VILLASTELLONE	TO	181.236,34
1010812950	VINOVO	TO	6.934,44
1010812960	VIRLE PIEMONTE	TO	55.367,14
1010812970	VISCHE	TO	69.220,09
1010812980	VISTRORIO	TO	51.623,91
1010812990	VIU'	TO	6.219,55
1010813000	VOLPIANO	TO	574.888,86
1010813010	VOLVERA	TO	270.107,54
1010880020	ALAGNA VALSESIA	VC	0,00
1010880030	ALBANO VERCELLESE	VC	23.329,92
1010880040	ALICE CASTELLO	VC	67.616,48
1010880060	ARBORIO	VC	33.147,17
1010880070	ASIGLIANO VERCELLESE	VC	0,00
1010880080	BALMUCCIA	VC	13.538,48
1010880090	BALOCCO	VC	96.149,56
1010880110	BIANZE'	VC	12.974,59
1010880140	BOCCIOLETO	VC	30.357,51
1010880150	BORGIO D'ALE	VC	0,00
1010880160	BORGOSIA	VC	230.318,15
1010880170	BORGIO VERCELLI	VC	54.372,19
1010880190	BREIA	VC	14.621,27
1010880210	BURONZO	VC	18.565,50
1010880250	CAMPERTOGNO	VC	0,00
1010880290	CARCOFORO	VC	4.329,64
1010880300	CARESANA	VC	5.554,38
1010880310	CARESANABLOT	VC	106.407,81
1010880320	CARISIO	VC	43.162,13
1010880330	CASANOVA ELVO	VC	0,00
1010880380	CELLIO	VC	45.439,04
1010880410	CERVATTO	VC	0,00
1010880420	CIGLIANO	VC	79.016,44

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010880430	CIVIASCO	VC	25.937,80
1010880450	COLLOBIANO	VC	267,40
1010880470	COSTANZANA	VC	0,00
1010880480	CRAVAGLIANA	VC	30.302,11
1010880490	CRESCENTINO	VC	144.133,50
1010880520	CROVA	VC	21.338,67
1010880540	DESANA	VC	0,00
1010880570	FOBELLO	VC	0,00
1010880580	FONTANETTO PO	VC	0,00
1010880590	FORMIGLIANA	VC	20.972,16
1010880610	GATTINARA	VC	239.852,15
1010880620	GHISLARENGO	VC	58.903,43
1010880650	GREGGIO	VC	38.387,89
1010880660	GUARDABOSONE	VC	43.648,16
1010880670	LAMPORO	VC	22.496,77
1010880680	LENTA	VC	50.752,61
1010880700	LIGNANA	VC	10.750,56
1010880710	LIVORNO FERRARIS	VC	37.015,41
1010880720	LOZZOLO	VC	71.987,45
1010880770	MOLLIA	VC	0,00
1010880780	MONCRIVELLO	VC	65.132,20
1010880810	MOTTA DE' CONTI	VC	59.620,41
1010880870	OLCENENGO	VC	0,00
1010880880	OLDENICO	VC	22.009,31
1010880890	PALAZZOLO VERCELLESE	VC	44.755,81
1010880900	PERTENGO	VC	3.005,75
1010880920	PEZZANA	VC	22.983,26
1010880950	PILA	VC	0,00
1010880960	PIODE	VC	0,00
1010881010	POSTUA	VC	44.069,85
1010881030	PRAROLO	VC	50.687,34
1010881060	QUARONA	VC	248.689,30
1010881070	QUINTO VERCELLESE	VC	0,00
1010881090	RASSA	VC	10.809,76
1010881100	RIMA SAN GIUSEPPE	VC	0,00
1010881110	RIMASCO	VC	16.211,54
1010881120	RIMELLA	VC	13.887,25
1010881130	RIVA VALDOBBIÀ	VC	0,00
1010881140	RIVE	VC	4.617,04
1010881150	ROASIO	VC	92.091,34
1010881170	RONSECCO	VC	0,00
1010881200	ROSSA	VC	18.411,17
1010881210	ROVASENDA	VC	3.258,62
1010881220	SABBIA	VC	9.867,73
1010881250	SALASCO	VC	1.990,97
1010881260	SALI VERCELLESE	VC	0,00
1010881270	SALUGGIA	VC	44.653,63
1010881300	SAN GERMANO VERCELLESE	VC	35.052,67
1010881301	SAN GIACOMO VERCELLESE	VC	23.041,62
1010881320	SANTHIA'	VC	80.437,68
1010881330	SCOPA	VC	0,00
1010881340	SCOPELLO	VC	0,00
1010881360	SERRAVALLE SESIA	VC	226.747,98
1010881410	STROPPIANA	VC	13.149,69
1010881450	TRICERRO	VC	38.467,03
1010881460	TRINO	VC	94.201,34
1010881480	TRONZANO VERCELLESE	VC	49.202,20
1010881500	VALDUGGIA	VC	128.974,81

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010881540	VARALLO	VC	259.382,35
1010881560	VERCELLI	VC	876.671,42
1010881610	VILLARBOIT	VC	0,00
1010881620	VILLATA	VC	40.650,19
1010881640	VOCCA	VC	14.517,43
1010960010	AILOCHE	BI	42.324,95
1010960020	ANDORNO MICCA	BI	188.627,83
1010960030	BENNA	BI	129.912,76
1010960040	BIELLA	BI	1.098.280,84
1010960050	BIOGLIO	BI	84.724,76
1010960060	BORRIANA	BI	58.297,14
1010960070	BRUSNENGO	BI	122.827,84
1010960080	CALLABIANA	BI	21.993,32
1010960090	CAMANDONA	BI	41.413,90
1010960100	CAMBURZANO	BI	122.541,79
1010960110	CAMPIGLIA CERVO	BI	0,00
1010960120	CANDELO	BI	201.399,01
1010960130	CAPRILE	BI	31.078,51
1010960140	CASAPINTA	BI	48.006,15
1010960150	CASTELLETTO CERVO	BI	70.279,73
1010960160	CAVAGLIA'	BI	131.037,52
1010960170	CERRETO CASTELLO	BI	118.037,72
1010960180	CERRIONE	BI	172.395,06
1010960190	COGGIOLA	BI	160.595,57
1010960200	COSSATO	BI	540.028,10
1010960210	CREVACUORE	BI	133.667,33
1010960220	CROSA	BI	41.579,00
1010960230	CURINO	BI	66.639,35
1010960240	DONATO	BI	62.675,77
1010960250	DORZANO	BI	46.527,99
1010960260	GAGLIANICO	BI	315.467,31
1010960270	GIFFLENGA	BI	20.334,32
1010960280	GRAGLIA	BI	58.535,16
1010960290	LESSONA	BI	206.933,27
1010960300	MAGNANO	BI	24.353,36
1010960310	MASSAZZA	BI	25.330,58
1010960320	MASSERANO	BI	147.358,54
1010960330	MEZZANA MORTIGLIENGO	BI	59.926,24
1010960340	MIAGLIANO	BI	63.731,36
1010960350	MONGRANDO	BI	189.413,87
1010960351	MOSSO	BI	113.473,47
1010960370	MOTTALCIATA	BI	75.867,59
1010960380	MUZZANO	BI	42.065,31
1010960390	NETRO	BI	68.735,95
1010960400	OCCHIEPPO INFERIORE	BI	142.894,74
1010960410	OCCHIEPPO SUPERIORE	BI	133.290,31
1010960420	PETTINENGO	BI	120.313,01
1010960430	PIATTO	BI	53.456,45
1010960440	PIEDICAVALLLO	BI	6.363,83
1010960460	POLLONE	BI	78.839,88
1010960470	PONDERANO	BI	69.045,51
1010960480	PORTULA	BI	118.648,12
1010960490	PRALUNGO	BI	154.926,60
1010960500	PRAY	BI	181.259,96
1010960510	QUAREGNA	BI	103.362,18
1010960520	QUITTENGO	BI	9.886,78
1010960530	RONCO BIELLESE	BI	66.730,14
1010960540	ROPPOLO	BI	58.407,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1010960550	ROSAZZA	BI	0,00
1010960560	SAGLIANO MICCA	BI	51.559,89
1010960570	SALA BIELLESE	BI	51.770,94
1010960580	SALUSSOLA	BI	67.057,73
1010960590	SANDIGLIANO	BI	249.876,18
1010960600	SAN PAOLO CERVO	BI	4.391,30
1010960610	SELVE MARCONE	BI	10.686,20
1010960620	SOPRANA	BI	75.398,15
1010960630	SORDEVOLO	BI	64.956,10
1010960640	SOSTEGNO	BI	72.097,06
1010960650	STRONA	BI	93.419,42
1010960660	TAVIGLIANO	BI	49.588,53
1010960670	TERNENGO	BI	35.952,99
1010960680	TOLLEGNO	BI	186.181,80
1010960690	TORRAZZO	BI	17.778,13
1010960700	TRIVERO	BI	236.314,57
1010960710	VALDENGO	BI	126.846,11
1010960720	VALLANZENGO	BI	35.042,73
1010960730	VALLE MOSSO	BI	313.418,08
1010960740	VALLE SAN NICOLAO	BI	96.594,71
1010960750	VEGLIO	BI	45.508,47
1010960760	VERRONE	BI	328.114,07
1010960770	VIGLIANO BIELLESE	BI	240.659,29
1010960780	VILLA DEL BOSCO	BI	39.169,89
1010960790	VILLANOVA BIELLESE	BI	15.867,04
1010960800	VIVERONE	BI	67.721,75
1010960810	ZIMONE	BI	58.951,13
1010960820	ZUBIENA	BI	73.742,02
1010960830	ZUMAGLIA	BI	71.601,46
1011020010	ANTRONA SCHIERANCO	VB	36.246,58
1011020020	ANZOLA D'OSSOLA	VB	59.557,64
1011020030	ARIZZANO	VB	70.822,17
1011020040	AROLA	VB	24.857,82
1011020050	AURANO	VB	3.171,40
1011020060	BACENO	VB	87.604,42
1011020070	BANNIO ANZINO	VB	41.238,19
1011020080	BAVENO	VB	151.951,12
1011020090	BEE	VB	26.085,58
1011020100	BELGIRATE	VB	0,00
1011020110	BEURA-CARDEZZA	VB	137.593,43
1011020120	BOGNANCO	VB	42.477,90
1011020130	BROVELLO-CARPUGNINO	VB	2.716,30
1011020140	CALASCA-CASTIGLIONE	VB	81.496,09
1011020150	CAMBIASCA	VB	89.429,10
1011020160	CANNERO RIVIERA	VB	16.661,13
1011020170	CANNOBIO	VB	114.604,22
1011020180	CAPREZZO	VB	6.606,28
1011020190	CASALE CORTE CERRO	VB	205.280,58
1011020200	CAVAGLIO-SPOCCIA	VB	39.873,66
1011020210	CEPPO MORELLI	VB	32.205,50
1011020220	CESARA	VB	48.762,41
1011020230	COSSOGNO	VB	38.247,53
1011020240	CRAVEGGIA	VB	0,00
1011020250	CREVOLADOSSOLA	VB	164.550,31
1011020260	CRODO	VB	22.404,33
1011020270	CURSOLO-ORASSO	VB	17.719,52
1011020280	DOMODOSSOLA	VB	658.652,45
1011020290	DRUOGNO	VB	34.422,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1011020300	FALMENTA	VB	25.047,82
1011020310	FORMAZZA	VB	32.582,51
1011020320	GERMAGNO	VB	20.099,12
1011020330	GHIFFA	VB	90.188,87
1011020340	GIGNESE	VB	0,00
1011020350	GRAVELLONA TOCE	VB	359.317,39
1011020360	GURRO	VB	42.834,67
1011020370	INTRAGNA	VB	8.811,81
1011020380	LOREGLIA	VB	42.252,64
1011020390	MACUGNAGA	VB	0,00
1011020400	MADONNA DEL SASSO	VB	21.436,24
1011020410	MALESCO	VB	59.050,09
1011020420	MASERA	VB	80.733,38
1011020430	MASSIOLA	VB	24.276,36
1011020440	MERGOZZO	VB	122.647,55
1011020450	MIAZZINA	VB	29.738,02
1011020460	MONTECRESTESE	VB	101.281,01
1011020470	MONTESCHENO	VB	53.380,35
1011020480	NONIO	VB	76.152,13
1011020490	OGGEBBIO	VB	49.109,97
1011020500	OMEGNA	VB	698.328,92
1011020510	ORNAVASSO	VB	242.326,82
1011020520	PALLANZENO	VB	114.649,45
1011020530	PIEDIMULERA	VB	209.829,23
1011020540	PIEVE VERGONTE	VB	257.697,29
1011020550	PREMENO	VB	8.697,72
1011020560	PREMIA	VB	37.847,17
1011020570	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	121.465,49
1011020580	QUARNA SOPRA	VB	25.606,80
1011020590	QUARNA SOTTO	VB	35.713,00
1011020600	RE	VB	77.366,82
1011020610	SAN BERNARDINO VERBANO	VB	106.975,29
1011020620	SANTA MARIA MAGGIORE	VB	0,00
1011020630	SEPPIANA	VB	31.612,74
1011020640	STRESA	VB	0,00
1011020650	TOCENO	VB	30.602,42
1011020660	TRAREGO VIGGIONA	VB	14.400,51
1011020670	TRASQUERA	VB	27.124,64
1011020680	TRONTANO	VB	120.299,85
1011020690	VALSTRONA	VB	115.623,30
1011020700	VANZONE CON SAN CARLO	VB	40.936,82
1011020710	VARZO	VB	97.380,66
1011020720	VERBANIA	VB	1.182.275,05
1011020730	VIGANELLA	VB	26.586,04
1011020740	VIGNONE	VB	67.387,80
1011020750	VILLADOSSOLA	VB	244.648,78
1011020760	VILLETTE	VB	22.823,00
1011020770	VOGOGNA	VB	172.241,24
1030120010	ADRARA SAN MARTINO	BG	160.694,81
1030120020	ADRARA SAN ROCCO	BG	58.318,28
1030120030	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG	394.972,26
1030120040	ALBINO	BG	487.599,53
1030120041	ALGUA	BG	45.178,43
1030120050	ALME'	BG	152.654,73
1030120070	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG	134.878,00
1030120080	ALMENNO SAN SALVATORE	BG	136.154,81
1030120090	ALZANO LOMBARDO	BG	575.686,16
1030120100	AMBIVERE	BG	165.144,57

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030120110	ANTEGNATE	BG	198.991,47
1030120120	ARCENE	BG	293.866,98
1030120130	ARDESIO	BG	228.421,77
1030120140	ARZAGO D'ADDA	BG	152.371,24
1030120150	AVERARA	BG	25.136,24
1030120160	AVIATICO	BG	0,00
1030120170	AZZANO SAN PAOLO	BG	215.235,33
1030120180	AZZONE	BG	60.789,43
1030120181	BAGNATICA	BG	649.438,14
1030120190	BARBATA	BG	70.415,78
1030120200	BARIANO	BG	233.664,49
1030120210	BARZANA	BG	132.202,50
1030120220	BEDULITA	BG	58.984,69
1030120230	BERBENNO	BG	125.168,38
1030120240	BERGAMO	BG	3.603.170,67
1030120250	BERZO SAN FERMO	BG	92.887,83
1030120251	BIANZANO	BG	9.938,48
1030120260	BLELLO	BG	14.675,55
1030120270	BOLGARE	BG	286.262,30
1030120280	BOLTIERE	BG	180.059,61
1030120290	BONATE SOPRA	BG	238.983,22
1030120300	BONATE SOTTO	BG	211.277,78
1030120310	BORGIO DI TERZO	BG	114.075,84
1030120320	BOSSICO	BG	80.362,66
1030120330	BOTTANUCO	BG	244.477,77
1030120331	BRACCA	BG	50.248,75
1030120350	BRANZI	BG	29.733,32
1030120360	BREMBATE	BG	288.140,83
1030120370	BREMBATE DI SOPRA	BG	87.132,90
1030120380	BREMBILLA	BG	270.670,97
1030120390	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	177.903,29
1030120400	BRUMANO	BG	1.287,44
1030120401	BRUSAPORTO	BG	99.780,55
1030120410	CALCINATE	BG	343.517,27
1030120420	CALCIO	BG	104.764,58
1030120440	CALUSCO D'ADDA	BG	285.497,50
1030120450	CALVENZANO	BG	206.822,23
1030120460	CAMERATA CORNELLO	BG	58.094,20
1030120470	CANONICA D'ADDA	BG	305.167,73
1030120480	CAPIZZONE	BG	96.070,46
1030120490	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	383.378,55
1030120500	CAPRINO BERGAMASCO	BG	172.910,78
1030120510	CARAVAGGIO	BG	386.605,81
1030120530	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG	256.705,67
1030120540	CARONA	BG	97.202,57
1030120550	CARVICO	BG	220.687,41
1030120560	CASAZZA	BG	257.236,69
1030120570	CASIRATE D'ADDA	BG	144.636,37
1030120580	CASNIGO	BG	255.669,85
1030120590	CASSIGLIO	BG	14.513,32
1030120600	CASTELLI CALEPIO	BG	364.016,53
1030120610	CASTEL ROZZONE	BG	158.259,27
1030120620	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	0,00
1030120630	CASTRO	BG	111.829,87
1030120640	CAVERNAGO	BG	145.733,10
1030120641	CAZZANO SANT'ANDREA	BG	125.568,75
1030120650	CENATE SOPRA	BG	130.155,13
1030120660	CENATE SOTTO	BG	227.410,81

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030120670	CENE	BG	195.358,34
1030120680	CERETE	BG	73.164,27
1030120690	CHIGNOLO D'ISOLA	BG	234.871,35
1030120700	CHIUDUNO	BG	296.012,07
1030120710	CISANO BERGAMASCO	BG	274.647,04
1030120720	CISERANO	BG	334.744,71
1030120730	CIVIDATE AL PIANO	BG	186.264,24
1030120740	CLUSONE	BG	92.238,64
1030120750	COLERE	BG	129.268,98
1030120760	COLOGNO AL SERIO	BG	303.883,58
1030120770	COLZATE	BG	103.765,45
1030120780	COMUN NUOVO	BG	274.858,56
1030120790	CORNA IMAGNA	BG	71.025,05
1030120791	CORNALBA	BG	0,00
1030120800	CORTENUOVA	BG	250.606,07
1030120810	COSTA DI MEZZATE	BG	234.120,85
1030120811	COSTA SERINA	BG	0,00
1030120820	COSTA VALLE IMAGNA	BG	50.666,16
1030120830	COSTA VOLPINO	BG	445.464,52
1030120840	COVO	BG	148.453,71
1030120850	CREDARO	BG	191.805,43
1030120860	CURNO	BG	401.615,98
1030120870	CUSIO	BG	19.261,75
1030120880	DALMINE	BG	1.013.696,84
1030120890	DOSSENA	BG	70.020,68
1030120900	ENDINE GAIANO	BG	150.827,02
1030120910	ENTRATICO	BG	170.376,97
1030120930	FARA GERA D'ADDA	BG	192.347,36
1030120940	FARA OLIVANA CON SOLA	BG	94.354,14
1030120941	FILAGO	BG	264.457,51
1030120950	FINO DEL MONTE	BG	51.856,42
1030120960	FIORANO AL SERIO	BG	186.332,94
1030120970	FONTANELLA	BG	125.331,55
1030120980	FONTENO	BG	36.266,92
1030120990	FOPPOLO	BG	0,00
1030121000	FORESTO SPARSO	BG	187.836,48
1030121010	FORNOVO SAN GIOVANNI	BG	151.996,57
1030121020	FUIPIANO VALLE IMAGNA	BG	2.069,00
1030121021	GANDELLINO	BG	60.389,63
1030121030	GANDINO	BG	167.515,57
1030121040	GANDOSSO	BG	108.155,04
1030121050	GAVERINA TERME	BG	95.400,71
1030121060	GAZZANIGA	BG	208.816,39
1030121070	GEROSA	BG	37.564,81
1030121080	GHISALBA	BG	147.706,60
1030121090	GORLAGO	BG	183.373,45
1030121100	GORLE	BG	233.308,00
1030121110	GORNO	BG	98.965,70
1030121120	GRASSOBBIO	BG	514.030,77
1030121130	GROMO	BG	0,00
1030121140	GRONE	BG	62.394,35
1030121150	GRUMELLO DEL MONTE	BG	292.019,30
1030121160	ISOLA DI FONDRA	BG	6.226,39
1030121170	ISSO	BG	106.030,85
1030121180	LALLIO	BG	346.807,11
1030121190	LEFFE	BG	64.512,62
1030121191	LENNA	BG	80.407,67
1030121200	LEVATE	BG	342.073,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030121210	LOCATELLO	BG	48.537,68
1030121220	LOVERE	BG	264.852,28
1030121230	LURANO	BG	168.804,16
1030121240	LUZZANA	BG	69.857,78
1030121250	MADONE	BG	287.085,34
1030121260	MAPELLO	BG	243.489,48
1030121280	MARTINENGO	BG	270.699,45
1030121281	MEDOLAGO	BG	250.557,54
1030121290	MEZZOLDO	BG	10.793,17
1030121300	MISANO DI GERA D'ADDA	BG	153.782,44
1030121301	MOIO DE' CALVI	BG	18.477,63
1030121310	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG	41.875,10
1030121311	MONTELLO	BG	165.009,08
1030121330	MORENGO	BG	123.425,26
1030121340	MORNICO AL SERIO	BG	223.466,62
1030121350	MOZZANICA	BG	184.395,05
1030121360	MOZZO	BG	35.706,45
1030121370	NEMBRO	BG	530.486,36
1030121390	OLMO AL BREMBO	BG	106.687,67
1030121400	OLTRE IL COLLE	BG	0,00
1030121401	OLTRESSENDA ALTA	BG	18.102,88
1030121410	ONETA	BG	29.623,17
1030121411	ONORE	BG	0,00
1030121420	ORIO AL SERIO	BG	324.574,37
1030121430	ORNICA	BG	14.123,29
1030121440	OSIO SOPRA	BG	166.376,74
1030121450	OSIO SOTTO	BG	327.716,41
1030121460	PAGAZZANO	BG	102.389,56
1030121470	PALADINA	BG	191.183,61
1030121480	PALAZZAGO	BG	170.298,49
1030121490	PALOSCO	BG	218.749,43
1030121500	PARRE	BG	173.880,35
1030121510	PARZANICA	BG	17.768,45
1030121520	PEDRENGO	BG	272.640,69
1030121530	PEIA	BG	148.243,17
1030121540	PIANICO	BG	100.459,45
1030121541	PIAZZA BREMBANA	BG	29.151,76
1030121542	PIARIO	BG	75.228,60
1030121550	PIAZZATORRE	BG	0,00
1030121560	PIAZZOLO	BG	8.004,89
1030121570	POGNANO	BG	191.615,51
1030121571	PONTE NOSSA	BG	155.736,45
1030121580	PONTERANICA	BG	92.414,65
1030121590	PONTE SAN PIETRO	BG	302.563,78
1030121600	PONTIDA	BG	180.123,41
1030121610	PONTIROLO NUOVO	BG	193.066,71
1030121620	PRADALUNGA	BG	326.431,08
1030121630	PREDORE	BG	44.215,91
1030121640	PREMOLO	BG	72.625,03
1030121650	PRESEZZO	BG	284.217,77
1030121660	PUMENENGO	BG	96.301,55
1030121670	RANICA	BG	229.263,45
1030121680	RANZANICO	BG	28.602,47
1030121690	RIVA DI SOLTÒ	BG	58.680,39
1030121720	ROGNO	BG	338.609,55
1030121730	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	339.974,42
1030121740	RONCOBELLO	BG	0,00
1030121750	RONCOLA	BG	16.033,82

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030121760	ROTA D'IMAGNA	BG	24.225,55
1030121770	ROVETTA	BG	53.841,96
1030121780	SAN GIOVANNI BIANCO	BG	271.197,28
1030121800	SAN PAOLO D'ARGON	BG	258.348,75
1030121810	SAN PELLEGRINO TERME	BG	394.156,43
1030121820	SANTA BRIGIDA	BG	16.472,22
1030121830	SANT'OMOBONO TERME	BG	180.070,32
1030121840	SARNICO	BG	192.684,84
1030121850	SCANZOROSCIATE	BG	264.033,97
1030121860	SCHILPARIO	BG	20.958,60
1030121870	SEDRINA	BG	193.149,72
1030121880	SELVINO	BG	0,00
1030121890	SERiate	BG	789.327,01
1030121900	SERINA	BG	0,00
1030121910	SOLTO COLLINA	BG	29.307,83
1030121911	SOLZA	BG	109.022,42
1030121920	SONGAVAZZO	BG	23.812,84
1030121930	SORISOLE	BG	199.514,65
1030121940	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG	84.190,45
1030121950	SOVERE	BG	269.033,70
1030121960	SPINONE AL LAGO	BG	66.284,75
1030121970	SPIRANO	BG	193.662,14
1030121980	STEAZZANO	BG	502.032,95
1030121990	STROZZA	BG	120.623,38
1030122000	SUISIO	BG	290.994,65
1030122010	TALEGGIO	BG	5.321,59
1030122020	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG	113.886,53
1030122030	TELGATE	BG	482.891,82
1030122040	TERNO D'ISOLA	BG	201.309,11
1030122050	TORRE BOLDONE	BG	170.154,30
1030122070	TORRE DE' ROVERI	BG	120.581,73
1030122080	TORRE PALLAVICINA	BG	74.726,86
1030122090	TRESCORE BALNEARIO	BG	175.992,93
1030122100	TREVIGLIO	BG	754.148,16
1030122110	TREVILO	BG	377.975,36
1030122120	UBIALE CLANEZZO	BG	129.669,22
1030122130	URGNANO	BG	287.480,23
1030122140	VALBONDIONE	BG	176.105,76
1030122150	VALBREMBO	BG	274.236,27
1030122151	VALGOGLIO	BG	58.031,03
1030122160	VALLEVE	BG	0,00
1030122161	VALNEGRA	BG	23.375,68
1030122170	VALSECCA	BG	31.425,58
1030122180	VALTORTA	BG	27.268,22
1030122190	VEDESETA	BG	12.424,06
1030122210	VERDELLINO	BG	464.370,24
1030122220	VERDELLO	BG	210.000,94
1030122230	VERTOVA	BG	262.696,32
1030122240	VIADANICA	BG	118.268,43
1030122250	VIGANO SAN MARTINO	BG	95.613,74
1030122260	VIGOLO	BG	44.176,82
1030122270	VILLA D'ADDA	BG	220.400,20
1030122271	VILLA D'ALME'	BG	187.245,12
1030122280	VILLA DI SERIO	BG	194.324,20
1030122290	VILLA D'OGNA	BG	196.454,23
1030122300	VILLONGO	BG	237.802,74
1030122310	VILMINORE DI SCALVE	BG	83.315,57
1030122320	ZANDOBBIO	BG	146.366,18

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030122330	ZANICA	BG	277.896,14
1030122340	ZOGNO	BG	164.343,44
1030150010	ACQUAFREDDA	BS	105.165,07
1030150020	ADRO	BS	439.923,10
1030150030	AGNOSINE	BS	230.669,31
1030150040	ALFIANELLO	BS	191.148,56
1030150050	ANFO	BS	42.558,38
1030150060	ANGOLO TERME	BS	177.572,52
1030150061	ARTOGNE	BS	71.766,16
1030150062	AZZANO MELLA	BS	212.054,42
1030150070	BAGNOLO MELLA	BS	360.332,05
1030150080	BAGOLINO	BS	276.015,85
1030150090	BARBARIGA	BS	166.661,27
1030150091	BARGHE	BS	97.814,19
1030150100	BASSANO BRESCIANO	BS	159.396,64
1030150110	BEDIZZOLE	BS	334.993,77
1030150120	BERLINGO	BS	150.365,32
1030150130	BERZO DEMO	BS	148.351,93
1030150140	BERZO INFERIORE	BS	180.679,00
1030150150	BIENNO	BS	199.323,32
1030150160	BIONE	BS	180.670,29
1030150170	BORG SAN GIACOMO	BS	198.605,73
1030150180	BORGOSATOLLO	BS	333.086,51
1030150190	BORNO	BS	16.374,62
1030150200	BOTTICINO	BS	155.996,50
1030150210	BOVEGNO	BS	133.522,13
1030150220	BOVEZZO	BS	329.611,97
1030150230	BRANDICO	BS	110.157,75
1030150240	BRAONE	BS	74.534,75
1030150250	BRENO	BS	260.947,55
1030150260	BRESCIA	BS	2.863.616,14
1030150270	BRIONE	BS	41.667,55
1030150271	CAINO	BS	161.188,93
1030150280	CALCINATO	BS	436.284,22
1030150290	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS	194.705,48
1030150300	CALVISANO	BS	404.702,57
1030150310	CAPO DI PONTE	BS	208.794,56
1030150320	CAPOVALLE	BS	49.304,33
1030150330	CAPRIANO DEL COLLE	BS	236.948,49
1030150340	CAPRIOLO	BS	357.428,45
1030150350	CARPENEDOLO	BS	438.979,45
1030150360	CASTEGNATO	BS	460.206,16
1030150370	CASTELCOVATI	BS	240.624,11
1030150380	CASTEL MELLA	BS	353.706,24
1030150390	CASTENEDOLO	BS	456.657,44
1030150400	CASTO	BS	214.872,55
1030150410	CASTREZZATO	BS	226.008,53
1030150420	CAZZAGO SAN MARTINO	BS	514.259,34
1030150430	CEDEGOLO	BS	270.555,04
1030150440	CELLATICA	BS	278.503,94
1030150450	CERVENO	BS	88.271,10
1030150460	CETO	BS	181.527,61
1030150461	CEVO	BS	131.804,31
1030150470	CHIARI	BS	920.994,73
1030150480	CIGOLE	BS	138.273,72
1030150490	CIMBERGO	BS	36.233,92
1030150500	CIVIDATE CAMUNO	BS	183.443,07
1030150510	COCCAGLIO	BS	295.975,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030150520	COLLEBEATO	BS	257.998,86
1030150530	COLLIO	BS	156.658,41
1030150540	COLOGNE	BS	357.861,30
1030150550	COMEZZANO-CIZZAGO	BS	131.201,42
1030150560	CONCESIO	BS	577.005,45
1030150570	CORTE FRANCA	BS	420.415,69
1030150580	CORTENO GOLGI	BS	0,00
1030150590	CORZANO	BS	102.648,43
1030150600	DARFO BOARIO TERME	BS	494.667,93
1030150610	DELLO	BS	198.818,70
1030150620	DESENZANO DEL GARDA	BS	0,00
1030150630	EDOLO	BS	779.535,24
1030150640	ERBUSCO	BS	438.498,82
1030150650	ESINE	BS	147.493,40
1030150660	FIESSE	BS	139.459,23
1030150661	FLERO	BS	394.995,21
1030150670	GAMBARA	BS	235.159,11
1030150680	GARDONE RIVIERA	BS	0,00
1030150690	GARDONE VAL TROMPIA	BS	497.932,22
1030150700	GARGNANO	BS	0,00
1030150710	GAVARDO	BS	478.502,53
1030150720	GHEDI	BS	515.965,56
1030150730	GIANICO	BS	189.383,51
1030150740	GOTTOLENGO	BS	197.360,92
1030150750	GUSSAGO	BS	586.456,01
1030150760	IDRO	BS	139.719,84
1030150770	INCUDINE	BS	24.866,06
1030150771	IRMA	BS	20.320,59
1030150780	ISEO	BS	87.653,76
1030150790	ISORELLA	BS	278.549,57
1030150800	LAVENONE	BS	77.703,19
1030150810	LENO	BS	466.302,23
1030150820	LIMONE SUL GARDA	BS	194.556,91
1030150830	LODRINO	BS	139.411,52
1030150840	LOGRATO	BS	205.957,33
1030150850	LONATO	BS	618.098,36
1030150860	LONGHENA	BS	68.862,08
1030150870	LOSINE	BS	37.686,54
1030150880	LOZIO	BS	29.338,86
1030150890	LUMEZZANE	BS	1.225.414,82
1030150900	MACLODIO	BS	126.430,21
1030150910	MAGASA	BS	30.936,70
1030150920	MAIRANO	BS	193.595,29
1030150930	MALEGNO	BS	146.922,92
1030150940	MALONNO	BS	176.831,47
1030150950	MANERBA DEL GARDA	BS	223.533,40
1030150960	MANERBIO	BS	465.159,67
1030150970	MARCHENO	BS	347.135,80
1030150971	MARMENTINO	BS	63.912,36
1030150980	MARONE	BS	233.088,34
1030150990	MAZZANO	BS	337.675,68
1030151000	MILZANO	BS	95.095,39
1030151010	MONIGA DEL GARDA	BS	100.784,89
1030151020	MONNO	BS	40.956,98
1030151030	MONTE ISOLA	BS	91.070,13
1030151040	MONTICELLI BRUSATI	BS	285.173,49
1030151050	MONTICHIARI	BS	859.676,63
1030151051	MONTIRONE	BS	204.863,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030151060	MURA	BS	104.448,00
1030151070	MUSCOLINE	BS	127.159,03
1030151080	NAVE	BS	587.175,40
1030151090	NIARDO	BS	100.942,03
1030151100	NUVOLENTI	BS	159.828,92
1030151110	NUVOLERA	BS	184.936,18
1030151120	ODOLO	BS	241.038,98
1030151130	OFFLAGA	BS	245.515,78
1030151140	OME	BS	302.712,15
1030151150	ONO SAN PIETRO	BS	89.044,18
1030151160	ORZINUOVI	BS	192.753,64
1030151170	ORZIVECCHI	BS	192.867,84
1030151180	OSPITALETTO	BS	358.641,01
1030151190	OSSIMO	BS	80.270,69
1030151200	PADENGHE SUL GARDA	BS	36.677,14
1030151210	PADERNO FRANCIACORTA	BS	240.808,81
1030151220	PAISCO LOVENO	BS	75.251,32
1030151230	PAITONE	BS	166.957,00
1030151240	PALAZZOLO SULL'OGGIO	BS	442.884,49
1030151250	PARATICO	BS	212.141,29
1030151260	PASPARDO	BS	60.522,21
1030151270	PASSIRANO	BS	221.971,04
1030151280	PAVONE DEL MELLA	BS	194.161,97
1030151300	PERTICA ALTA	BS	64.284,96
1030151310	PERTICA BASSA	BS	63.716,46
1030151320	PEZZAZE	BS	117.299,17
1030151330	PIAN CAMUNO	BS	165.848,45
1030151331	PIANCOGNO	BS	219.762,63
1030151340	PISOGNE	BS	447.222,02
1030151350	POLAVENO	BS	179.114,94
1030151360	POLPENAZZE DEL GARDA	BS	91.432,85
1030151370	POMPIANO	BS	279.004,87
1030151371	PONCARALE	BS	154.530,84
1030151390	PONTE DI LEGNO	BS	0,00
1030151400	PONTEVICO	BS	308.265,34
1030151410	PONTOGLIO	BS	310.180,47
1030151420	POZZOLENGO	BS	228.331,19
1030151430	PRALBOINO	BS	213.807,20
1030151440	PRESEGLIE	BS	164.521,49
1030151450	PRESTINE	BS	38.071,80
1030151460	PREVALLE	BS	244.857,35
1030151470	PROVAGLIO D'ISEO	BS	242.697,28
1030151480	PROVAGLIO VAL SABBIA	BS	86.738,29
1030151490	PUEGNAGO DEL GARDA	BS	98.803,99
1030151500	QUINZANO D'OGGIO	BS	324.561,49
1030151510	REMEDELLO	BS	190.120,34
1030151520	REZZATO	BS	522.561,61
1030151530	ROCCA FRANCA	BS	261.337,97
1030151540	RODONGO-SAIANO	BS	683.697,01
1030151550	ROE' VOLCIANO	BS	257.040,70
1030151560	RONCADELLE	BS	395.821,73
1030151570	ROVATO	BS	604.422,77
1030151580	RUDIANO	BS	141.798,21
1030151590	SABBIO CHIESE	BS	338.959,06
1030151600	SALE MARASINO	BS	129.059,63
1030151610	SALO'	BS	47.977,92
1030151620	SAN FELICE DEL BENACO	BS	93.897,34
1030151630	SAN GERVASIO BRESCIANO	BS	158.990,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030151631	SAN PAOLO	BS	212.982,58
1030151640	SAN ZENO NAVIGLIO	BS	442.678,67
1030151650	SAREZZO	BS	552.973,59
1030151651	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	97.592,68
1030151660	SELLERO	BS	187.966,42
1030151670	SENIGA	BS	102.388,52
1030151680	SERLE	BS	177.229,69
1030151690	SIRMIONE	BS	0,00
1030151700	SOIANO DEL LAGO	BS	33.048,04
1030151710	SONICO	BS	110.746,46
1030151720	SULZANO	BS	91.089,72
1030151730	TAVERNOLE SUL MELLA	BS	125.919,44
1030151740	TEMU'	BS	0,00
1030151750	TIGNALE	BS	69.699,29
1030151760	TORBOLE CASAGLIA	BS	321.680,44
1030151770	TOSCOLANO MADERNO	BS	0,00
1030151780	TRAVAGLIATO	BS	245.395,40
1030151790	TREMOSINE	BS	151.580,36
1030151800	TRENZANO	BS	213.965,33
1030151810	TREVISO BRESCIANO	BS	54.757,85
1030151820	URAGO D'OGGIO	BS	367.149,06
1030151830	VALLIO TERME	BS	97.686,22
1030151850	VALVESTINO	BS	37.513,90
1030151860	VEROLANUOVA	BS	391.116,33
1030151870	VEROLAVECCHIA	BS	207.189,85
1030151880	VESTONE	BS	301.858,40
1030151890	VEZZA D'OGGIO	BS	10.546,66
1030151900	VILLA CARCINA	BS	482.262,39
1030151910	VILLACHIARA	BS	64.701,55
1030151920	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	306.871,68
1030151930	VIONE	BS	41.272,43
1030151940	VISANO	BS	168.071,63
1030151950	VOBARNO	BS	531.389,37
1030151960	ZONE	BS	75.270,62
1030240030	ALBAVILLA	CO	120.659,30
1030240040	ALBESE CON CASSANO	CO	236.152,95
1030240050	ALBIOLO	CO	131.250,84
1030240060	ALSERIO	CO	86.291,21
1030240070	ALZATE BRIANZA	CO	217.531,87
1030240090	ANZANO DEL PARCO	CO	145.655,54
1030240100	APPIANO GENTILE	CO	138.119,09
1030240110	AREGNO	CO	0,00
1030240120	ARIOSIO	CO	223.375,97
1030240130	ASSO	CO	111.035,27
1030240150	BARNI	CO	35.106,91
1030240190	BELLAGIO	CO	0,00
1030240210	BENE LARIO	CO	44.047,15
1030240220	BEREGAZZO CON FIGLIARO	CO	160.750,25
1030240230	BINAGO	CO	249.242,37
1030240240	BIZZARONE	CO	109.348,65
1030240250	BLESSAGNO	CO	25.187,15
1030240260	BLEVIO	CO	0,00
1030240280	BREGNANO	CO	166.555,73
1030240290	BRENNA	CO	111.842,70
1030240300	BRIENNO	CO	14.826,32
1030240320	BRUNATE	CO	0,00
1030240340	BULGAROGRASSO	CO	158.268,50
1030240350	CABIA TE	CO	237.531,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030240360	CADORAGO	CO	249.922,98
1030240370	CAGLIO	CO	0,00
1030240380	CAGNO	CO	80.396,40
1030240390	CAMPIONE D'ITALIA	CO	157.547,00
1030240400	CANTU'	CO	348.384,72
1030240410	CANZO	CO	180.802,46
1030240420	CAPIAGO INTIMIANO	CO	47.222,82
1030240430	CARATE URIO	CO	27.290,45
1030240431	CARBONATE	CO	176.870,79
1030240440	CARIMATE	CO	163.836,59
1030240450	CARLAZZO	CO	70.953,66
1030240460	CARUGO	CO	226.336,66
1030240480	CASASCO D'INTELVI	CO	0,00
1030240500	CASLINO D'ERBA	CO	108.453,71
1030240510	CASNATE CON BERNATE	CO	354.653,74
1030240530	CASSINA RIZZARDI	CO	59.934,91
1030240560	CASTELMARTE	CO	110.502,26
1030240570	CASTELNUOVO BOZZENTE	CO	56.310,93
1030240580	CASTIGLIONE D'INTELVI	CO	0,00
1030240581	CAVALLASCA	CO	134.199,23
1030240590	CAVARGNA	CO	35.186,37
1030240600	CERANO D'INTELVI	CO	19.395,53
1030240610	CERMENATE	CO	110.968,46
1030240620	CERNOBBIO	CO	0,00
1030240650	CIRIMIDO	CO	116.572,87
1030240670	CIVENNA	CO	0,00
1030240680	CLAINO CON OSTENO	CO	36.723,60
1030240710	COLONNO	CO	22.675,41
1030240720	COMO	CO	809.899,57
1030240740	CORRIDO	CO	58.560,01
1030240780	CREMIA	CO	35.924,70
1030240790	CUCCIAGO	CO	289.557,75
1030240800	CUSINO	CO	18.559,50
1030240820	DIZZASCO	CO	0,00
1030240840	DOMASO	CO	0,00
1030240850	DONGO	CO	241.569,50
1030240870	DOSSO DEL LIRO	CO	42.384,80
1030240871	DREZZO	CO	72.658,94
1030240890	ERBA	CO	480.870,52
1030240910	EUPILIO	CO	73.530,83
1030240920	FAGGETO LARIO	CO	0,00
1030240930	FALOPPIO	CO	179.056,42
1030240940	FENEGRO'	CO	126.788,50
1030240950	FIGINO SERENZA	CO	279.077,91
1030240960	FINO MORNASCO	CO	300.421,54
1030241000	GARZENO	CO	87.256,06
1030241010	GERA LARIO	CO	53.321,25
1030241020	GIRONICO	CO	162.503,77
1030241030	GRANDATE	CO	290.553,75
1030241040	GRANDOLA ED UNITI	CO	80.703,66
1030241055	GRAVEDONA ED UNITI	CO	53.834,62
1030241060	GRIANTE	CO	31.005,98
1030241070	GUANZATE	CO	169.032,86
1030241110	INVERIGO	CO	257.256,12
1030241120	LAGLIO	CO	8.739,89
1030241130	LAINO	CO	0,00
1030241140	LAMBRUGO	CO	123.021,94
1030241150	LANZO D'INTELVI	CO	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030241160	LASNIGO	CO	44.421,40
1030241180	LENNO	CO	24.824,62
1030241190	LEZZENO	CO	0,00
1030241220	LIMIDO COMASCO	CO	108.973,30
1030241230	LIPOMO	CO	79.483,82
1030241240	LIVO	CO	39.611,41
1030241250	LOCATE VARESI	CO	244.417,11
1030241270	LOMAZZO	CO	295.946,66
1030241280	LONGONE AL SEGRINO	CO	42.692,94
1030241290	LUISAGO	CO	207.994,71
1030241300	LURAGO D'ERBA	CO	159.973,31
1030241310	LURAGO MARINONE	CO	153.489,74
1030241320	LURATE CACCIVIO	CO	446.141,42
1030241330	MAGREGLIO	CO	0,00
1030241370	MARIANO COMENSE	CO	300.689,79
1030241380	MASLIANICO	CO	64.733,13
1030241390	MENAGGIO	CO	0,00
1030241410	MERONE	CO	209.169,51
1030241420	MEZZEGRA	CO	0,00
1030241460	MOLTRASIO	CO	0,00
1030241470	MONGUZZO	CO	132.213,70
1030241480	MONTANO LUCINO	CO	346.116,85
1030241490	MONTEMEZZO	CO	21.350,87
1030241510	MONTORFANO	CO	134.810,06
1030241521	MOZZATE	CO	322.483,11
1030241530	MUSSO	CO	49.687,04
1030241540	NESSO	CO	0,00
1030241560	NOVEDRATE	CO	291.253,19
1030241590	OLGIATE COMASCO	CO	358.361,48
1030241620	OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO	189.891,51
1030241630	ORSENIGO	CO	206.156,38
1030241650	OSSUCCIO	CO	0,00
1030241671	PARE'	CO	85.525,15
1030241700	PEGLIO	CO	19.127,10
1030241710	PELLIO INTELVI	CO	0,00
1030241720	PIANELLO DEL LARIO	CO	30.315,62
1030241730	PIGRA	CO	25.563,17
1030241740	PLESIO	CO	0,00
1030241750	POGNANA LARIO	CO	43.317,79
1030241760	PONNA	CO	14.326,07
1030241770	PONTE LAMBRO	CO	241.517,95
1030241780	PORLEZZA	CO	192.881,82
1030241810	PROSERPIO	CO	41.453,67
1030241820	PUSIANO	CO	20.956,98
1030241830	RAMPONIO VERNA	CO	27.741,43
1030241840	REZZAGO	CO	13.548,19
1030241860	RODERO	CO	57.897,86
1030241880	RONAGO	CO	86.674,88
1030241890	ROVELLASCA	CO	205.345,80
1030241900	ROVELLO PORRO	CO	113.450,10
1030241910	SALA COMACINA	CO	5.752,50
1030241920	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	CO	58.308,26
1030241930	SAN FEDELE INTELVI	CO	0,00
1030241940	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	CO	138.254,62
1030241950	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA	CO	48.790,44
1030241971	SAN SIRO	CO	21.785,05
1030241980	SCHIGNANO	CO	6.738,57
1030241990	SENNA COMASCO	CO	254.583,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030242020	SOLBIATE	CO	178.123,34
1030242030	SORICO	CO	20.506,10
1030242040	SORMANO	CO	0,00
1030242050	STAZZONA	CO	34.525,62
1030242080	TAVERNERIO	CO	209.466,38
1030242090	TORNO	CO	0,00
1030242110	TREMEZZO	CO	0,00
1030242120	TREZZONE	CO	16.058,46
1030242130	TURATE	CO	379.168,49
1030242140	UGGIATE-TREVANO	CO	182.055,03
1030242150	VALBRONA	CO	79.388,64
1030242180	VALMOREA	CO	122.297,20
1030242190	VAL REZZO	CO	28.650,11
1030242200	VALSOLDA	CO	0,00
1030242220	VELESO	CO	15.940,69
1030242240	VENIANO	CO	210.872,97
1030242250	VERCANA	CO	23.728,88
1030242280	VERTEMATE CON MINOPRIO	CO	367.901,26
1030242300	VILLA GUARDIA	CO	297.342,75
1030242310	ZELBIO	CO	14.364,13
1030260010	ACQUANEGRA CREMONESE	CR	62.833,99
1030260020	AGNADELLO	CR	160.221,65
1030260030	ANNICCO	CR	95.946,72
1030260040	AZZANELLO	CR	51.813,77
1030260050	BAGNOLO CREMASCO	CR	221.826,94
1030260060	BONEMERSE	CR	26.017,30
1030260070	BORDOLANO	CR	41.605,97
1030260080	CA' D'ANDREA	CR	44.129,49
1030260090	CALVATONE	CR	40.841,32
1030260100	CAMISANO	CR	100.078,18
1030260101	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR	55.998,40
1030260110	CAPERGNANICA	CR	46.131,99
1030260120	CAPPELLA CANTONE	CR	75.977,30
1030260130	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR	41.236,69
1030260140	CAPRALBA	CR	133.230,92
1030260150	CASALBUTTANO ED UNITI	CR	253.523,68
1030260160	CASALE CREMASCO VIDOLASCO	CR	93.042,01
1030260170	CASALETTO CEREDANO	CR	60.596,81
1030260180	CASALETTO DI SOPRA	CR	54.640,61
1030260190	CASALETTO VAPRIO	CR	99.878,92
1030260200	CASALMAGGIORE	CR	509.863,39
1030260210	CASALMORANO	CR	111.277,67
1030260220	CASTELDIDONE	CR	28.810,00
1030260230	CASTEL GABBIANO	CR	51.522,82
1030260240	CASTELLEONE	CR	270.835,55
1030260250	CASTELVERDE	CR	109.747,89
1030260260	CASTELVISCONTI	CR	18.500,76
1030260270	CELLA DATI	CR	61.579,43
1030260280	CHIEVE	CR	138.259,29
1030260290	CICOGNOLLO	CR	68.780,55
1030260300	CINGIA DE' BOTTI	CR	59.472,87
1030260310	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR	124.508,17
1030260320	CORTE DE' FRATI	CR	101.284,43
1030260330	CREDERA RUBBIANO	CR	59.284,83
1030260340	CREMA	CR	311.955,12
1030260350	CREMONA	CR	1.956.543,99
1030260360	CREMOSANO	CR	104.697,76
1030260370	CROTTA D'ADDA	CR	53.243,29

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030260380	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR	38.537,22
1030260390	DEROVERE	CR	30.982,88
1030260400	DOVERA	CR	200.392,39
1030260410	DRIZZONA	CR	46.123,90
1030260420	FIESCO	CR	85.114,41
1030260430	FORMIGARA	CR	47.680,23
1030260440	GABBIONETA-BINANUOVA	CR	77.877,68
1030260450	GADESCO PIEVE DELMONA	CR	92.531,44
1030260460	GENIVOLTA	CR	61.529,53
1030260470	GERRE DE' CAPRIOLI	CR	54.398,38
1030260480	GOMBITO	CR	51.796,59
1030260490	GRONTARDO	CR	46.815,71
1030260500	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR	106.543,84
1030260510	GUSSOLA	CR	187.235,46
1030260520	ISOLA DOVARESE	CR	81.199,78
1030260530	IZANO	CR	93.568,06
1030260540	MADIGNANO	CR	172.084,11
1030260550	MALAGNINO	CR	51.532,69
1030260560	MARTIGNANA DI PO	CR	56.445,73
1030260570	MONTE CREMASCO	CR	130.845,82
1030260580	MONTODINE	CR	127.194,24
1030260590	MOSCAZZANO	CR	59.411,06
1030260600	MOTTA BALUFFI	CR	61.992,68
1030260610	OFFANENGO	CR	161.101,45
1030260620	OLMENETA	CR	65.748,49
1030260630	OSTIANO	CR	162.463,39
1030260640	PADERNO PONCHIELLI	CR	86.894,03
1030260650	PALAZZO PIGNANO	CR	242.572,95
1030260660	PANDINO	CR	221.100,06
1030260670	PERSICO DOSIMO	CR	145.547,78
1030260680	PESCAROLO ED UNITI	CR	94.415,25
1030260690	PESSINA CREMONESE	CR	32.795,53
1030260700	PIADENA	CR	200.398,92
1030260701	PIANENGO	CR	137.848,88
1030260710	PIERANICA	CR	67.991,62
1030260720	PIEVE D'OLMI	CR	36.060,09
1030260730	PIEVE SAN GIACOMO	CR	80.980,27
1030260740	PIZZIGHETTONE	CR	290.092,17
1030260750	POZZAGLIO ED UNITI	CR	101.550,23
1030260760	QUINTANO	CR	51.280,89
1030260770	RICENGO	CR	92.092,61
1030260780	RIPALTA ARPINA	CR	58.505,97
1030260790	RIPALTA CREMASCA	CR	200.160,74
1030260791	RIPALTA GUERINA	CR	80.147,64
1030260800	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR	88.087,52
1030260810	RIVOLTA D'ADDA	CR	138.032,00
1030260820	ROBECCO D'OGGIO	CR	149.696,34
1030260830	ROMANENGO	CR	157.256,32
1030260840	SALVIROLA	CR	91.729,36
1030260850	SAN BASSANO	CR	94.302,30
1030260860	SAN DANIELE PO	CR	75.027,86
1030260870	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	110.759,66
1030260880	SAN MARTINO DEL LAGO	CR	39.751,63
1030260890	SCANDOLARA RAVARA	CR	107.816,50
1030260900	SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	CR	49.933,97
1030260910	SERGNANO	CR	236.181,53
1030260920	SESTO ED UNITI	CR	103.227,45
1030260930	SOLAROLO RAINERIO	CR	71.422,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030260940	SONCINO	CR	269.453,19
1030260950	SORESINA	CR	387.739,51
1030260960	SOSPIRO	CR	137.125,04
1030260970	SPINADESCO	CR	116.491,84
1030260980	SPINEDA	CR	36.230,72
1030260990	SPINO D'ADDA	CR	144.174,67
1030261000	STAGNO LOMBARDO	CR	31.327,54
1030261010	TICENGO	CR	46.519,40
1030261020	TORLINO VIMERCATI	CR	21.413,48
1030261030	TORNATA	CR	39.469,95
1030261040	TORRE DE' PICENARDI	CR	108.752,91
1030261050	TORRICELLA DEL PIZZO	CR	57.805,31
1030261060	TRESCORE CREMASCO	CR	161.654,83
1030261070	TRIGOLO	CR	80.506,22
1030261080	VAIANO CREMASCO	CR	234.919,08
1030261090	VAILATE	CR	236.194,17
1030261100	VESCOVATO	CR	149.644,36
1030261110	VOLONGO	CR	53.265,98
1030261120	VOLTIDO	CR	28.021,78
1030450010	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	94.516,59
1030450020	ASOLA	MN	277.476,45
1030450030	BAGNOLO SAN VITO	MN	327.411,84
1030450040	BIGARELLO	MN	65.351,44
1030450050	BORGOFORTE	MN	491.898,35
1030450060	BORGOFRANCO SUL PO	MN	53.381,47
1030450070	BOZZOLO	MN	100.162,22
1030450080	CANNETO SULL'OGGIO	MN	244.408,20
1030450090	CARBONARA DI PO	MN	134.804,46
1030450100	CASALMORO	MN	235.771,04
1030450110	CASALOLDO	MN	218.378,88
1030450120	CASALROMANO	MN	97.862,80
1030450130	CASTELBELFORTE	MN	172.127,30
1030450140	CASTEL D'ARIO	MN	234.122,60
1030450150	CASTEL GOFFREDO	MN	439.332,69
1030450160	CASTELLUCCHIO	MN	76.205,75
1030450170	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN	948.407,79
1030450180	CAVRIANA	MN	203.015,50
1030450190	CERESARA	MN	103.410,57
1030450200	COMMESSAGGIO	MN	77.994,91
1030450210	CURTATONE	MN	579.370,83
1030450220	DOSOLO	MN	135.143,86
1030450230	FELONICA	MN	107.606,27
1030450240	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	338.718,91
1030450250	GAZZUOLO	MN	102.831,21
1030450260	GOITO	MN	189.551,44
1030450270	GONZAGA	MN	547.605,56
1030450280	GUIDIZZOLO	MN	238.397,02
1030450290	MAGNACAVALLLO	MN	73.348,08
1030450300	MANTOVA	MN	4.572.046,19
1030450310	MARCARIA	MN	163.489,15
1030450320	MARIANA MANTOVANA	MN	10.174,55
1030450330	MARMIROLO	MN	375.317,68
1030450340	MEDOLE	MN	214.848,85
1030450350	MOGLIA	MN	327.254,12
1030450360	MONZAMBANO	MN	188.642,83
1030450370	MOTTEGGIANA	MN	173.033,62
1030450380	OSTIGLIA	MN	1.097.159,73
1030450390	PEGOGNAGA	MN	410.936,65

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030450400	PIEVE DI CORIANO	MN	55.061,08
1030450410	PIUBEGA	MN	97.654,27
1030450420	POGGIO RUSCO	MN	205.415,80
1030450430	POMPONESCO	MN	122.621,00
1030450440	PONTI SUL MINCIO	MN	218.374,22
1030450450	PORTO MANTOVANO	MN	992.368,12
1030450460	QUINGENTOLE	MN	87.176,13
1030450470	QUISTELLO	MN	227.090,15
1030450480	REDONDESCO	MN	60.836,63
1030450490	REVERE	MN	154.029,08
1030450500	RIVAROLO MANTOVANO	MN	114.537,61
1030450510	RODIGO	MN	189.873,16
1030450520	RONCOFERRARO	MN	275.995,31
1030450530	ROVERBELLA	MN	170.141,64
1030450540	SABBIONETA	MN	229.321,81
1030450550	SAN BENEDETTO PO	MN	366.907,18
1030450560	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN	105.896,61
1030450570	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	295.569,67
1030450580	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN	105.145,44
1030450590	SAN MARTINO DALL'ARGINE	MN	93.132,78
1030450600	SCHIVENOGLIA	MN	74.531,29
1030450610	SERMIDE	MN	1.264.664,55
1030450620	SERRAVALLE A PO	MN	107.201,26
1030450630	SOLFERINO	MN	143.588,69
1030450640	SUSTINENTE	MN	146.195,86
1030450650	SUZZARA	MN	1.329.150,61
1030450660	VIADANA	MN	751.258,59
1030450670	VILLA POMA	MN	82.300,98
1030450680	VILLIMPENTA	MN	185.575,58
1030450690	VIRGILIO	MN	531.324,37
1030450700	VOLTA MANTOVANA	MN	194.217,67
1030490020	ABBIATEGRASSO	MI	877.181,85
1030490030	AGRATE BRIANZA	MB	753.296,51
1030490040	AICURZIO	MB	162.166,05
1030490050	ALBAIRATE	MI	316.808,88
1030490060	ALBIATE	MB	273.358,27
1030490070	ARCONATE	MI	199.527,33
1030490080	ARCORE	MB	714.239,50
1030490090	ARESE	MI	467.913,20
1030490100	ARLUNO	MI	272.244,22
1030490110	ASSAGO	MI	942.301,72
1030490116	BARANZATE	MI	819.981,53
1030490120	BAREGGIO	MI	482.452,60
1030490130	BARLASSINA	MB	188.138,81
1030490140	BASIANO	MI	290.417,99
1030490150	BASIGLIO	MI	0,00
1030490160	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	203.156,32
1030490170	BELLUSCO	MB	275.776,60
1030490180	BERNAREGGIO	MB	342.036,66
1030490190	BERNATE TICINO	MI	157.433,14
1030490210	BESANA IN BRIANZA	MB	323.621,13
1030490220	BESATE	MI	78.644,94
1030490230	BIASSONO	MB	173.176,40
1030490240	BINASCO	MI	281.564,68
1030490260	BOFFALORA SOPRA TICINO	MI	229.508,03
1030490270	BOLLATE	MI	1.346.786,41
1030490300	BOVISIO-MASCIAGO	MB	487.541,74
1030490320	BRESSO	MI	1.541.363,76

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030490330	BRIOSCO	MB	203.830,68
1030490340	BRUGHERIO	MB	825.209,07
1030490350	BUBBIANO	MI	82.844,88
1030490360	BUCCINASCO	MI	1.246.034,11
1030490370	BURAGO DI MOLGORA	MB	305.023,47
1030490380	BUSCATE	MI	351.806,40
1030490390	BUSNAGO	MB	352.541,79
1030490400	BUSSERO	MI	262.529,35
1030490410	BUSTO GAROLFO	MI	480.646,63
1030490420	CALVIGNASCO	MI	138.701,28
1030490440	CAMBIAGO	MI	252.025,86
1030490450	CAMPARADA	MB	184.188,95
1030490460	CANEGRATE	MI	361.280,79
1030490470	CAPONAGO	MB	486.972,47
1030490480	CARATE BRIANZA	MB	462.372,55
1030490490	CARNATE	MB	182.882,50
1030490500	CARPIANO	MI	398.129,90
1030490510	CARUGATE	MI	746.455,35
1030490550	CASARILE	MI	251.915,53
1030490580	CASOREZZO	MI	148.896,93
1030490590	CASSANO D'ADDA	MI	559.389,51
1030490600	CASSINA DE' PECCHI	MI	340.187,19
1030490610	CASSINETTA DI LUGAGNANO	MI	159.264,12
1030490620	CASTANO PRIMO	MI	414.695,71
1030490680	CAVENAGO DI BRIANZA	MB	380.216,14
1030490690	CERIANO LAGHETTO	MB	265.601,91
1030490700	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	720.070,88
1030490710	CERRO AL LAMBRO	MI	306.952,47
1030490720	CERRO MAGGIORE	MI	690.849,28
1030490740	CESANO BOSCONI	MI	1.323.787,54
1030490750	CESANO MADERNO	MB	1.505.585,97
1030490760	CESATE	MI	288.432,83
1030490770	CINISELLO BALSAMO	MI	5.380.322,31
1030490780	CISLIANO	MI	35.611,13
1030490800	COGLIATE	MB	150.250,14
1030490810	COLOGNO MONZESE	MI	2.279.217,82
1030490820	COLTURANO	MI	152.690,68
1030490840	CONCOREZZO	MB	735.311,33
1030490850	CORBETTA	MI	684.237,10
1030490860	CORMANO	MI	707.469,00
1030490870	CORNAREDO	MI	601.820,75
1030490880	CORNATE D'ADDA	MB	451.471,28
1030490920	CORREZZANA	MB	151.527,61
1030490930	CORSICO	MI	2.967.047,55
1030490960	CUGGIONO	MI	270.915,26
1030490970	CUSAGO	MI	315.800,03
1030490980	CUSANO MILANINO	MI	749.529,46
1030490981	DAIRAGO	MI	108.864,15
1030490990	DESIO	MB	1.044.176,21
1030491000	DRESANO	MI	142.858,72
1030491020	GAGGIANO	MI	257.875,70
1030491040	GARBAGNATE MILANESE	MI	1.311.830,22
1030491050	GESSATE	MI	286.705,15
1030491060	GIUSSANO	MB	788.424,33
1030491070	GORGONZOLA	MI	254.480,08
1030491090	GREZZAGO	MI	170.943,57
1030491110	GUDO VISCONTI	MI	87.139,43
1030491120	INVERUNO	MI	252.854,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030491130	INZAGO	MI	214.911,01
1030491140	LACCHIARELLA	MI	532.152,37
1030491150	LAINATE	MI	1.057.346,08
1030491160	LAZZATE	MB	79.151,85
1030491170	LEGNANO	MI	979.339,81
1030491180	LENTATE SUL SEVESO	MB	542.563,77
1030491190	LESMO	MB	154.233,72
1030491200	LIMBIATE	MB	1.878.649,15
1030491210	LISCATE	MI	617.298,87
1030491220	LISSONE	MB	896.214,80
1030491240	LOCATE DI TRIULZI	MI	500.853,83
1030491280	MACHERIO	MB	139.988,27
1030491290	MAGENTA	MI	262.367,13
1030491300	MAGNAGO	MI	271.275,90
1030491330	MARCALLO CON CASONE	MI	54.544,96
1030491350	MASATE	MI	170.518,42
1030491370	MEDA	MB	722.859,68
1030491380	MEDIGLIA	MI	274.064,92
1030491390	MELEGNANO	MI	514.229,88
1030491410	MELZO	MI	519.202,88
1030491430	MESERO	MI	286.391,53
1030491440	MEZZAGO	MB	224.696,87
1030491450	MILANO	MI	0,00
1030491460	MISINTO	MB	163.488,77
1030491480	MONZA	MB	708.075,32
1030491490	MORIMONDO	MI	65.206,24
1030491500	MOTTA VISCONTI	MI	215.183,12
1030491510	MUGGIO'	MB	790.457,37
1030491530	NERVIANO	MI	825.756,61
1030491540	NOSATE	MI	33.553,69
1030491550	NOVA MILANESE	MB	896.657,53
1030491560	NOVATE MILANESE	MI	777.804,11
1030491570	NOVIGLIO	MI	204.368,32
1030491580	OPERA	MI	436.574,70
1030491600	ORNAGO	MB	294.898,59
1030491630	OSSONA	MI	329.189,64
1030491640	OZZERO	MI	147.470,95
1030491650	PADERNO DUGNANO	MI	2.737.539,00
1030491660	PANTIGLIATE	MI	249.337,04
1030491670	PARABIAGO	MI	690.103,42
1030491680	PAULLO	MI	303.478,50
1030491690	PERO	MI	785.593,84
1030491700	PESCHIERA BORROMEO	MI	938.713,60
1030491710	PESSANO CON BORNAGO	MI	384.016,56
1030491720	PIEVE EMANUELE	MI	214.726,01
1030491740	PIOLTELLO	MI	1.804.011,28
1030491750	POGLIANO MILANESE	MI	275.262,64
1030491760	POZZO D'ADDA	MI	219.786,91
1030491770	POZZUOLO MARTESANA	MI	242.804,88
1030491780	PREGNANA MILANESE	MI	292.770,81
1030491790	RENATE	MB	279.039,27
1030491800	RESCALDINA	MI	665.485,08
1030491810	RHO	MI	2.005.116,58
1030491820	ROBECCHETTO CON INDUNO	MI	349.031,28
1030491830	ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	144.662,99
1030491840	RODANO	MI	257.631,78
1030491850	RONCELLO	MB	205.457,28
1030491860	RONCO BRIANTINO	MB	233.434,51

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030491870	ROSATE	MI	109.655,07
1030491880	ROZZANO	MI	1.836.977,87
1030491900	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI	253.559,68
1030491910	SAN DONATO MILANESE	MI	1.022.492,24
1030491930	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI	199.437,45
1030491940	SAN GIULIANO MILANESE	MI	1.765.725,93
1030491990	SANTO STEFANO TICINO	MI	324.365,92
1030492000	SAN VITTORE OLONA	MI	307.330,09
1030492010	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	286.680,40
1030492030	SEDRIANO	MI	388.071,74
1030492040	SEGRATE	MI	897.935,73
1030492050	SENAGO	MI	761.690,20
1030492070	SEREGNO	MB	170.727,08
1030492080	SESTO SAN GIOVANNI	MI	3.234.342,25
1030492090	SETTALA	MI	600.632,51
1030492100	SETTIMO MILANESE	MI	744.927,94
1030492110	SEVESO	MB	102.338,67
1030492120	SOLARO	MI	629.622,61
1030492150	SOVICO	MB	135.527,01
1030492160	SULBIATE	MB	346.871,50
1030492180	TREZZANO ROSA	MI	340.058,76
1030492190	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	1.246.349,77
1030492200	TREZZO SULL'ADDA	MI	515.556,92
1030492210	TRIBIANO	MI	397.032,43
1030492220	TRIUGGIO	MB	184.987,32
1030492230	TRUCCAZZANO	MI	277.786,93
1030492250	TURBIGO	MI	576.569,16
1030492260	USMATE VELATE	MB	420.521,68
1030492271	VANZAGHELLO	MI	238.968,39
1030492280	VANZAGO	MI	150.325,32
1030492290	VAPRIO D'ADDA	MI	402.223,50
1030492300	VAREDO	MB	750.176,93
1030492310	VEDANO AL LAMBRO	MB	13.526,27
1030492311	VEDUGGIO CON COLZANO	MB	331.009,17
1030492320	VERANO BRIANZA	MB	391.641,70
1030492330	VERMEZZO	MI	179.408,72
1030492340	VERNATE	MI	197.941,57
1030492350	VIGNATE	MI	510.480,93
1030492351	VILLA CORTESE	MI	191.826,47
1030492370	VILLASANTA	MB	527.049,61
1030492390	VIMERCATE	MB	490.633,81
1030492400	VIMODRONE	MI	1.360.121,54
1030492410	VITTUONE	MI	359.278,49
1030492420	VIZZOLO PREDABISSI	MI	190.093,41
1030492440	ZELO SURREGONE	MI	49.779,57
1030492450	ZIBIDO SAN GIACOMO	MI	444.666,21
1030570010	ALAGNA	PV	51.296,54
1030570020	ALBAREDO ARNABOLDI	PV	22.224,11
1030570030	ALBONESE	PV	32.014,43
1030570040	ALBUZZANO	PV	131.389,44
1030570050	ARENA PO	PV	171.233,02
1030570060	BADIA PAVESE	PV	45.463,98
1030570070	BAGNARIA	PV	69.788,03
1030570080	BARBIANELLO	PV	44.491,95
1030570090	BASCAPE'	PV	70.882,43
1030570100	BASTIDA DE' DOSSI	PV	20.420,47
1030570110	BASTIDA PANCARANA	PV	84.734,52
1030570120	BATTUDA	PV	16.774,02

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030570130	BELGIOIOSO	PV	239.261,26
1030570140	BEREGUARDO	PV	99.275,09
1030570141	BORGARELLO	PV	107.144,50
1030570150	BORGO PRIOLO	PV	119.005,81
1030570160	BORGORATTO MORMOROLO	PV	58.900,66
1030570170	BORGO SAN SIRO	PV	51.971,76
1030570180	BORNASCO	PV	121.944,26
1030570190	BOSNASCO	PV	53.469,35
1030570191	BRALLO DI PREGOLA	PV	49.413,80
1030570200	BREME	PV	32.785,40
1030570210	BRESSANA BOTTARONE	PV	285.034,78
1030570220	BRONI	PV	460.121,26
1030570230	CALVIGNANO	PV	14.293,82
1030570240	CAMPOSPINOSO	PV	87.452,34
1030570250	CANDIA LOMELLINA	PV	70.341,16
1030570260	CANEVINO	PV	22.864,16
1030570270	CANNETO PAVESE	PV	81.931,76
1030570280	CARBONARA AL TICINO	PV	68.794,71
1030570290	CASANOVA LONATI	PV	40.499,57
1030570300	CASATISMA	PV	92.497,47
1030570310	CASEI GEROLA	PV	152.503,39
1030570320	CASORATE PRIMO	PV	228.653,96
1030570330	CASSOLNOVO	PV	197.598,34
1030570340	CASTANA	PV	40.297,24
1030570350	CASTEGGIO	PV	350.039,21
1030570360	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV	96.435,30
1030570370	CASTELLO D'AGOGNA	PV	91.496,21
1030570380	CASTELNOVETTO	PV	7.044,63
1030570390	CAVA MANARA	PV	234.178,91
1030570391	CECIMA	PV	41.498,49
1030570400	CERANOVA	PV	106.500,44
1030570401	CERETTO LOMELLINA	PV	6.691,43
1030570410	CERGNAGO	PV	26.741,77
1030570430	CERTOSA DI PAVIA	PV	223.189,30
1030570440	CERVESINA	PV	134.236,38
1030570450	CHIGNOLO PO	PV	269.068,02
1030570460	CIGOGNOLA	PV	93.192,02
1030570470	CILAVEGNA	PV	204.264,10
1030570480	CODEVILLA	PV	126.135,78
1030570490	CONFIENZA	PV	0,00
1030570500	COPIANO	PV	144.281,30
1030570510	CORANA	PV	58.351,62
1030570520	CORNALE	PV	64.997,55
1030570530	CORTEOLONA	PV	253.498,36
1030570540	CORVINO SAN QUIRICO	PV	47.870,50
1030570550	COSTA DE' NOBILI	PV	8.498,66
1030570560	COZZO	PV	0,00
1030570570	CURA CARPIGNANO	PV	217.295,86
1030570580	DORNO	PV	190.555,53
1030570590	FERRERA ERBOGNONE	PV	495.193,88
1030570600	FILIGHERA	PV	60.028,87
1030570610	FORTUNAGO	PV	44.546,99
1030570620	FRASCAROLO	PV	74.179,96
1030570630	GALLIAVOLA	PV	3.355,29
1030570640	GAMBARANA	PV	5.193,49
1030570650	GAMBOLO'	PV	360.843,12
1030570660	GARLASCO	PV	418.318,49
1030570670	GENZONE	PV	37.853,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030570680	GERENZAGO	PV	79.071,94
1030570690	GIUSSAGO	PV	101.832,84
1030570700	GODIASCO	PV	169.383,81
1030570710	GOLFERENZO	PV	26.115,15
1030570720	GRAVELLONA LOMELLINA	PV	128.659,24
1030570730	GROPELLO CAIROLI	PV	177.727,31
1030570740	INVERNO E MONTELEONE	PV	59.680,73
1030570750	LANDRIANO	PV	128.577,34
1030570760	LANGOSCO	PV	11.538,99
1030570770	LARDIRAGO	PV	27.373,16
1030570780	LINAROLO	PV	158.492,45
1030570790	LIRIO	PV	20.866,78
1030570800	LOMELLO	PV	126.857,98
1030570810	LUNGAVILLA	PV	185.174,13
1030570820	MAGHERNO	PV	118.029,37
1030570830	MARCIGNAGO	PV	131.016,33
1030570840	MARZANO	PV	98.713,39
1030570850	MEDE	PV	197.854,82
1030570860	MENCONICO	PV	49.150,31
1030570870	MEZZANA BIGLI	PV	57.859,47
1030570880	MEZZANA RABATTONE	PV	45.330,30
1030570890	MEZZANINO	PV	91.295,80
1030570900	MIRADOLO TERME	PV	153.789,84
1030570910	MONTALTO PAVESE	PV	90.345,96
1030570920	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV	106.531,11
1030570930	MONTECALVO VERSIGGIA	PV	37.415,77
1030570940	MONTESCANO	PV	35.648,05
1030570950	MONTESEGALE	PV	35.502,36
1030570960	MONTICELLI PAVESE	PV	48.295,86
1030570970	MONTU' BECCARIA	PV	56.803,70
1030570980	MORNICO LOSANA	PV	32.363,10
1030570990	MORTARA	PV	429.215,34
1030571000	NICORVO	PV	11.757,82
1030571010	OLEVANO DI LOMELLINA	PV	66.385,84
1030571020	OLIVA GESSI	PV	22.890,73
1030571030	OTTOBIANO	PV	0,00
1030571040	PALESTRO	PV	122.382,91
1030571050	PANCARANA	PV	32.599,07
1030571060	PARONA	PV	416.166,93
1030571070	PAVIA	PV	2.340.835,87
1030571080	PIETRA DE' GIORGI	PV	25.830,65
1030571090	PIEVE ALBIGNOLA	PV	18.730,49
1030571100	PIEVE DEL CAIRO	PV	112.904,31
1030571110	PIEVE PORTO MORONE	PV	183.654,91
1030571120	PINAROLO PO	PV	118.196,67
1030571130	PIZZALE	PV	55.867,63
1030571140	PONTE NIZZA	PV	82.635,91
1030571150	PORTALBERA	PV	101.793,34
1030571161	REA	PV	56.505,20
1030571170	REDAVALLE	PV	53.396,22
1030571180	RETORBIDO	PV	115.544,03
1030571190	RIVANAZZANO TERME	PV	0,00
1030571200	ROBBIO	PV	230.320,33
1030571210	ROBECCO PAVESE	PV	46.977,37
1030571220	ROCCA DE' GIORGI	PV	23.630,30
1030571230	ROCCA SUSELLA	PV	22.087,66
1030571240	ROGNANO	PV	139,38
1030571250	ROMAGNESE	PV	76.760,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030571260	RONCARO	PV	75.007,41
1030571270	ROSASCO	PV	23.445,22
1030571280	ROVESCALA	PV	51.578,19
1030571290	RUINO	PV	88.611,79
1030571300	SAN CIPRIANO PO	PV	71.199,60
1030571310	SAN DAMIANO AL COLLE	PV	39.578,15
1030571320	SAN GENESIO ED UNITI	PV	118.934,94
1030571330	SAN GIORGIO DI LOMELLINA	PV	8.555,06
1030571340	SAN MARTINO SICCOMARIO	PV	202.362,56
1030571350	SANNAZZARO DE' BURGONDI	PV	327.982,04
1030571360	SANTA CRISTINA E BISSONE	PV	140.169,86
1030571370	SANTA GIULETTA	PV	55.927,09
1030571380	SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	43.368,91
1030571390	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV	47.699,66
1030571400	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV	167.415,81
1030571410	SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	40.920,97
1030571420	SAN ZENONE AL PO	PV	32.746,08
1030571430	SARTIRANA LOMELLINA	PV	102.088,45
1030571440	SCALDASOLE	PV	26.388,41
1030571450	SEMIANA	PV	17.755,25
1030571460	SILVANO PIETRA	PV	40.058,24
1030571470	SIZIANO	PV	227.617,89
1030571480	SOMMO	PV	59.044,22
1030571490	SPESSA	PV	36.678,51
1030571500	STRADELLA	PV	444.025,09
1030571510	SUARDI	PV	60.476,63
1030571520	TORRAZZA COSTE	PV	115.150,46
1030571530	TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	16.354,99
1030571540	TORRE D'ARESE	PV	48.815,75
1030571550	TORRE DE' NEGRI	PV	31.684,80
1030571560	TORRE D'ISOLA	PV	59.229,25
1030571570	TORREVECCHIA PIA	PV	122.017,72
1030571580	TORRICELLA VERZATE	PV	61.310,62
1030571590	TRAVACO' SICCOMARIO	PV	141.347,59
1030571600	TRIVOLZIO	PV	144.404,69
1030571610	TROMELLO	PV	103.944,24
1030571620	TROVO	PV	45.866,22
1030571630	VAL DI NIZZA	PV	52.075,21
1030571640	VALEGGIO	PV	2.335,06
1030571650	VALLE LOMELLINA	PV	83.625,42
1030571660	VALLE SALIMBENE	PV	103.445,24
1030571661	VALVERDE	PV	43.737,32
1030571670	VARZI	PV	217.462,95
1030571680	VELEZZO LOMELLINA	PV	1.862,74
1030571690	VELEZZO BELLINI	PV	149.866,40
1030571700	VERRETTO	PV	53.147,11
1030571710	VERRUA PO	PV	82.974,16
1030571720	VIDIGULFO	PV	120.719,70
1030571730	VIGEVANO	PV	2.504.561,90
1030571740	VILLA BISCOSSI	PV	59,58
1030571750	VILLANOVA D'ARDENGHI	PV	72.678,78
1030571760	VILLANTERIO	PV	179.911,96
1030571770	VISTARINO	PV	76.672,51
1030571780	VOGHERA	PV	1.134.301,93
1030571790	VOLPARA	PV	18.710,14
1030571800	ZAVATTARELLO	PV	50.521,45
1030571810	ZECcone	PV	83.174,28
1030571820	ZEME	PV	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030571830	ZENEVREDO	PV	20.507,99
1030571840	ZERBO	PV	40.830,73
1030571850	ZERBOLO'	PV	15.951,00
1030571860	ZINASCO	PV	147.480,70
1030770010	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO	61.115,06
1030770020	ALBOSAGGIA	SO	160.752,93
1030770030	ANDALO VALTELLINO	SO	69.301,57
1030770040	APRICA	SO	0,00
1030770050	ARDENNO	SO	239.330,54
1030770060	BEMA	SO	26.297,87
1030770070	BERBENNO DI VALTELLINA	SO	232.789,34
1030770080	BIANZONE	SO	88.582,04
1030770090	BORMIO	SO	0,00
1030770100	BUGLIO IN MONTE	SO	45.856,01
1030770110	CAIOLO	SO	89.616,76
1030770120	CAMPODOLCINO	SO	0,00
1030770130	CASPOGGIO	SO	74.903,59
1030770140	CASTELLO DELL'ACQUA	SO	50.786,94
1030770150	CASTIONE ANDEVENNO	SO	120.292,84
1030770160	CEDRASCO	SO	60.449,20
1030770170	CERCINO	SO	93.901,72
1030770180	CHIAVENNA	SO	180.704,60
1030770190	CHIESA IN VALMALENCO	SO	0,00
1030770200	CHIURO	SO	144.737,03
1030770210	CINO	SO	79.073,78
1030770220	CIVO	SO	52.749,27
1030770230	COLORINA	SO	121.422,19
1030770240	COSIO VALTELLINO	SO	206.581,85
1030770250	DAZIO	SO	39.021,22
1030770260	DELEBIO	SO	83.300,82
1030770270	DUBINO	SO	250.469,37
1030770280	FAEDO VALTELLINO	SO	47.343,18
1030770290	FORCOLA	SO	107.100,13
1030770300	FUSINE	SO	66.491,57
1030770310	GEROLA ALTA	SO	63.235,29
1030770320	GORDONA	SO	140.081,95
1030770330	GROSIO	SO	691.334,68
1030770340	GROSOTTO	SO	120.436,91
1030770360	LANZADA	SO	534.982,69
1030770370	LIVIGNO	SO	0,00
1030770380	LOVERO	SO	240.355,96
1030770381	MADESIMO	SO	0,00
1030770390	MANTELLIO	SO	84.759,68
1030770400	MAZZO DI VALTELLINA	SO	63.642,15
1030770410	MELLO	SO	135.709,87
1030770420	MENAROLA	SO	13.135,65
1030770430	MESE	SO	159.415,74
1030770440	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	221.256,45
1030770450	MORBEGNO	SO	345.954,52
1030770460	NOVATE MEZZOLA	SO	142.812,78
1030770470	PEDESINA	SO	17.408,54
1030770480	PIANTEDO	SO	120.373,66
1030770490	PIATEDA	SO	350.604,21
1030770500	PIURO	SO	149.144,03
1030770510	POGGIRIDENTI	SO	97.643,65
1030770520	PONTE IN VALTELLINA	SO	130.209,87
1030770530	POSTALESIO	SO	71.825,49
1030770540	PRATA CAMPORTACCIO	SO	168.857,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030770550	RASURA	SO	49.047,00
1030770560	ROGOLO	SO	86.231,39
1030770570	SAMOLACO	SO	168.782,07
1030770580	SAN GIACOMO FILIPPO	SO	45.482,75
1030770590	SERNIO	SO	62.303,33
1030770600	SONDALO	SO	263.187,03
1030770610	SONDRIO	SO	402.535,33
1030770620	SPRIANA	SO	25.809,95
1030770630	TALAMONA	SO	320.888,01
1030770640	TARTANO	SO	26.191,69
1030770650	TEGLIO	SO	333.108,25
1030770660	TIRANO	SO	177.383,20
1030770670	TORRE DI SANTA MARIA	SO	56.905,53
1030770680	TOVO DI SANT'AGATA	SO	44.499,16
1030770690	TRAONA	SO	174.555,09
1030770700	TRESIVIO	SO	61.503,24
1030770710	VALDIDENTRO	SO	1.418.549,92
1030770720	VALDISOTTO	SO	272.299,98
1030770730	VALFURVA	SO	184.640,72
1030770740	VAL MASINO	SO	79.775,46
1030770750	VERCEIA	SO	102.564,26
1030770760	VERVIO	SO	55.771,91
1030770770	VILLA DI CHIAVENNA	SO	88.848,19
1030770780	VILLA DI TIRANO	SO	244.914,14
1030860010	AGRA	VA	40.635,17
1030860020	ALBIZZATE	VA	189.055,34
1030860030	ANGERA	VA	135.529,83
1030860040	ARCISATE	VA	490.299,11
1030860050	ARSAGO SEPRIO	VA	327.215,43
1030860060	AZZATE	VA	213.270,29
1030860061	AZZIO	VA	82.374,98
1030860062	BARASSO	VA	85.935,11
1030860070	BARDELLO	VA	138.230,99
1030860080	BEDERO VALCUVIA	VA	57.443,12
1030860081	BESANO	VA	161.280,15
1030860090	BESNATE	VA	250.948,78
1030860100	BESOZZO	VA	550.723,23
1030860110	BIANDRONNO	VA	224.303,44
1030860120	BISUSCHIO	VA	233.268,94
1030860130	BODIO LOMNAGO	VA	201.597,45
1030860140	BREBBIA	VA	220.790,61
1030860150	BREGANO	VA	50.619,34
1030860151	BRENTA	VA	142.094,30
1030860152	BREZZO DI BEDERO	VA	54.012,86
1030860160	BRINZIO	VA	71.475,46
1030860170	BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	VA	90.861,94
1030860171	BRUNELLO	VA	174.519,70
1030860180	BRUSIMPIANO	VA	60.018,43
1030860181	BUGUGGIATE	VA	143.862,73
1030860190	BUSTO ARSIZIO	VA	1.714.596,69
1030860200	CADEGLIANO-VICONAGO	VA	103.589,42
1030860210	CADREZZATE	VA	130.223,23
1030860220	CAIRATE	VA	415.911,70
1030860230	CANTELLO	VA	314.885,50
1030860240	CARAVATE	VA	216.547,10
1030860250	CARDANO AL CAMPO	VA	625.106,82
1030860260	CARNAGO	VA	262.478,17
1030860270	CARONNO PERTUSELLA	VA	903.420,75

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030860280	CARONNO VARESI	VA	306.489,37
1030860290	CASALE LITTA	VA	182.979,88
1030860300	CASALZUIGNO	VA	113.877,37
1030860310	CASCIAGO	VA	209.636,07
1030860320	CASORATE SEMPIONE	VA	152.717,44
1030860330	CASSANO MAGNAGO	VA	1.256.524,53
1030860340	CASSANO VALCUVIA	VA	67.382,46
1030860350	CASTELLANZA	VA	797.248,50
1030860360	CASTELLO CABIAGLIO	VA	47.596,74
1030860370	CASTELSEPRIO	VA	117.176,50
1030860380	CASTELVECCANA	VA	77.901,95
1030860390	CASTIGLIONE OLONA	VA	424.691,40
1030860400	CASTRONNO	VA	242.821,03
1030860410	CAVARIA CON PREMEZZO	VA	251.348,15
1030860420	CAZZAGO BRABBIA	VA	76.761,11
1030860430	CISLAGO	VA	278.808,43
1030860440	CITTIGLIO	VA	253.870,66
1030860441	CLIVIO	VA	150.337,11
1030860450	COCQUIO-TREVISAGO	VA	279.692,81
1030860460	COMABBIO	VA	42.452,75
1030860470	COMERIO	VA	113.412,84
1030860480	CREMENAGA	VA	95.412,43
1030860490	CROSIO DELLA VALLE	VA	80.074,20
1030860500	CUASSO AL MONTE	VA	130.871,25
1030860501	CUGLIATE-FABIASCO	VA	159.560,12
1030860510	CUNARDO	VA	184.349,91
1030860520	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA	32.908,22
1030860521	CUVEGLIO	VA	246.543,25
1030860530	CUVIO	VA	192.866,24
1030860540	DAVERIO	VA	216.938,98
1030860550	DUMENZA	VA	106.782,77
1030860551	DUNO	VA	12.083,76
1030860560	FAGNANO OLONA	VA	615.419,93
1030860570	FERNO	VA	247.821,20
1030860580	FERRERA DI VARESE	VA	70.893,71
1030860590	GALLARATE	VA	2.026.469,74
1030860600	GALLIATE LOMBARDO	VA	105.262,69
1030860610	GAVIRATE	VA	401.358,36
1030860620	GAZZADA SCHIANNO	VA	306.757,14
1030860630	GEMONIO	VA	243.700,60
1030860640	GERENZANO	VA	276.887,64
1030860650	GERMIGNAGA	VA	275.813,38
1030860660	GOLASECCA	VA	199.407,12
1030860670	GORLA MAGGIORE	VA	250.866,16
1030860680	GORLA MINORE	VA	578.994,30
1030860690	GORNATE OLONA	VA	181.710,39
1030860691	GRANTOLA	VA	119.533,37
1030860692	INARZO	VA	79.638,47
1030860700	INDUNO OLONA	VA	500.498,26
1030860710	ISPRA	VA	47.624,82
1030860720	JERAGO CON ORAGO	VA	157.374,58
1030860730	LAVENA-PONTE TRESA	VA	96.655,77
1030860740	LAVENO-MOMBELLO	VA	176.256,47
1030860750	LEGGIUNO	VA	137.942,51
1030860760	LONATE CEPPINO	VA	369.264,17
1030860770	LONATE POZZOLO	VA	756.441,09
1030860780	LOZZA	VA	123.361,65
1030860790	LUINO	VA	335.336,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030860791	LUVINATE	VA	37.352,18
1030860800	MACCAGNO	VA	557.075,84
1030860810	MALGESSO	VA	129.365,59
1030860820	MALNATE	VA	688.417,01
1030860821	MARCHIROLO	VA	190.233,57
1030860830	MARNATE	VA	342.641,73
1030860840	MARZIO	VA	33.622,06
1030860850	MASCIAGO PRIMO	VA	20.308,19
1030860860	MERCALLO	VA	114.758,22
1030860861	MESENZANA	VA	194.107,40
1030860870	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA	101.092,32
1030860880	MONVALLE	VA	135.778,83
1030860890	MORAZZONE	VA	323.448,28
1030860900	MORNAGO	VA	289.259,54
1030860910	OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA	260.972,45
1030860920	OLGIATE OLONA	VA	687.730,32
1030860930	ORIGGIO	VA	464.233,02
1030860931	ORINO	VA	49.482,29
1030860950	OSMATE	VA	55.201,06
1030860960	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA	23.566,31
1030860970	PORTO CERESIO	VA	155.683,27
1030860980	PORTO VALTRAVAGLIA	VA	142.149,88
1030860990	RANCIO VALCUVIA	VA	98.174,93
1030860991	SALTRIO	VA	179.837,87
1030860992	RANCO	VA	31.413,04
1030861000	SAMARATE	VA	834.921,57
1030861001	SANGIANO	VA	70.749,94
1030861010	SARONNO	VA	1.360.749,10
1030861020	SESTO CALENDE	VA	248.574,53
1030861030	SOLBIATE ARNO	VA	448.381,78
1030861040	SOLBIATE OLONA	VA	495.398,68
1030861050	SOMMA LOMBARDO	VA	763.213,83
1030861060	SUMIRAGO	VA	248.245,61
1030861070	TAINO	VA	134.771,36
1030861080	TERNATE	VA	410.854,56
1030861090	TRADATE	VA	1.042.908,55
1030861100	TRAVEDONA-MONATE	VA	145.303,75
1030861110	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA	90.268,36
1030861120	UBOLDO	VA	336.788,06
1030861130	VALGANNA	VA	118.608,52
1030861150	VARANO BORGHI	VA	226.032,09
1030861160	VARESE	VA	1.485.287,25
1030861170	VEDANO OLONA	VA	298.084,14
1030861180	VEDDASCA	VA	21.041,92
1030861181	VENEGONO INFERIORE	VA	255.769,96
1030861190	VENEGONO SUPERIORE	VA	321.858,04
1030861200	VERGIATE	VA	260.821,49
1030861210	VIGGIU'	VA	211.850,89
1030861220	VIZZOLA TICINO	VA	141.839,33
1030980010	ABBADIA LARIANA	LC	31.782,38
1030980020	AIRUNO	LC	182.361,85
1030980030	ANNONE DI BRIANZA	LC	128.155,81
1030980040	BALLABIO	LC	21.274,09
1030980050	BARZAGO	LC	180.583,06
1030980060	BARZANO'	LC	142.120,32
1030980070	BARZIO	LC	0,00
1030980080	BELLANO	LC	0,00
1030980090	BOSISIO PARINI	LC	108.304,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030980100	BRIVIO	LC	339.728,43
1030980110	BULCIAGO	LC	175.639,88
1030980120	CALCO	LC	139.685,52
1030980130	CALOLZIOCORTE	LC	628.601,02
1030980140	CARENNO	LC	66.611,83
1030980150	CASARGO	LC	0,00
1030980160	CASATENOV	LC	365.945,17
1030980170	CASSAGO BRIANZA	LC	279.883,42
1030980180	CASSINA VALSASSINA	LC	0,00
1030980190	CASTELLO DI BRIANZA	LC	174.143,20
1030980200	CERNUSCO LOMBARDONE	LC	190.130,98
1030980210	CESANA BRIANZA	LC	105.907,87
1030980220	CIVATE	LC	292.739,55
1030980230	COLICO	LC	0,00
1030980240	COLLE BRIANZA	LC	70.771,49
1030980250	CORTENOVA	LC	131.436,91
1030980260	COSTA MASNAGA	LC	199.451,56
1030980270	CRANDOLA VALSASSINA	LC	12.691,45
1030980280	CREMELLA	LC	97.617,63
1030980290	CREMENO	LC	0,00
1030980300	DERVIO	LC	66.864,59
1030980310	DOLZAGO	LC	226.664,53
1030980320	DORIO	LC	37.044,03
1030980330	ELLO	LC	66.786,87
1030980340	ERVE	LC	63.829,84
1030980350	ESINO LARIO	LC	0,00
1030980360	GALBIATE	LC	276.960,21
1030980370	GARBAGNATE MONASTERO	LC	210.661,15
1030980380	GARLATE	LC	171.061,23
1030980390	IMBERSAGO	LC	83.124,62
1030980400	INTROBIO	LC	35.607,62
1030980410	INTROZZO	LC	876,25
1030980420	LECCO	LC	864.634,15
1030980430	LIERNA	LC	32.771,02
1030980440	LOMAGNA	LC	173.599,14
1030980450	MALGRATE	LC	222.971,25
1030980460	MANDELLO DEL LARIO	LC	177.089,41
1030980470	MARGNO	LC	0,00
1030980480	MERATE	LC	416.285,56
1030980490	MISSAGLIA	LC	188.410,05
1030980500	MOGGIO	LC	0,00
1030980510	MOLTENO	LC	274.268,65
1030980520	MONTE MARENZO	LC	187.181,62
1030980530	MONTEVECCHIA	LC	27.044,95
1030980540	MONTICELLO BRIANZA	LC	277.655,28
1030980550	MORTERONE	LC	1.703,81
1030980560	NIBIONNO	LC	269.305,54
1030980570	OGGIONO	LC	123.632,99
1030980580	OLGIATE MOLGORA	LC	67.860,24
1030980590	OLGINATE	LC	305.288,82
1030980600	OLIVETO LARIO	LC	26.871,81
1030980610	OSNAGO	LC	345.005,63
1030980620	PADERNO D'ADDA	LC	205.372,53
1030980630	PAGNONA	LC	56.381,50
1030980640	PARLASCO	LC	15.278,90
1030980650	PASTURO	LC	53.787,57
1030980660	PEREGO	LC	100.011,62
1030980670	PERLEDO	LC	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030980680	PESCADE	LC	87.078,76
1030980690	PREMANA	LC	148.753,01
1030980700	PRIMALUNA	LC	106.258,50
1030980710	ROBBIATE	LC	0,00
1030980720	ROGENO	LC	94.311,44
1030980730	ROVAGNATE	LC	189.949,37
1030980740	SANTA MARIA HOE'	LC	144.609,03
1030980750	SIRONE	LC	127.123,38
1030980760	SIRTORI	LC	131.011,37
1030980770	SUEGLIO	LC	0,00
1030980780	SUELLO	LC	86.140,81
1030980790	TACENO	LC	35.775,26
1030980800	TORRE DE' BUSI	LC	118.094,83
1030980810	TREMENICO	LC	23.313,07
1030980820	VALGREGHENTINO	LC	188.498,87
1030980830	VALMADRERA	LC	374.022,96
1030980840	VARENNA	LC	9.922,93
1030980850	VENDROGNO	LC	0,00
1030980860	VERCURAGO	LC	186.878,42
1030980870	VERDERIO INFERIORE	LC	225.603,16
1030980880	VERDERIO SUPERIORE	LC	199.569,06
1030980890	VESTRENO	LC	13.931,49
1030980900	VIGANO'	LC	147.818,89
1030990010	ABBADIA CERRETO	LO	21.973,40
1030990020	BERTONICO	LO	61.467,98
1030990030	BOFFALORA D'ADDA	LO	121.701,65
1030990040	BORGHETTO LODIGIANO	LO	216.028,07
1030990050	BORG SAN GIOVANNI	LO	131.306,61
1030990060	BREMBIO	LO	162.001,48
1030990070	CAMAIRAGO	LO	53.973,81
1030990080	CASALETTO LODIGIANO	LO	149.629,53
1030990090	CASALMAIOCCO	LO	180.619,71
1030990100	CASALPUSTERLENGO	LO	584.652,03
1030990110	CASELLE LANDI	LO	93.602,84
1030990120	CASELLE LURANI	LO	133.628,70
1030990130	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	96.228,47
1030990140	CASTIGLIONE D'ADDA	LO	224.918,72
1030990150	CASTIRAGA VIDARDO	LO	145.749,96
1030990160	CAVACURTA	LO	68.305,85
1030990170	CAVENAGO D'ADDA	LO	140.694,09
1030990180	CERVIGNANO D'ADDA	LO	107.524,21
1030990190	CODOGNO	LO	793.191,46
1030990200	COMAZZO	LO	80.561,17
1030990210	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO	171.863,25
1030990220	CORNO GIOVINE	LO	79.518,88
1030990230	CORNOVECCHIO	LO	34.028,93
1030990240	CORTE PALASIO	LO	94.899,42
1030990250	CRESPIATICA	LO	128.370,33
1030990260	FOMBIO	LO	188.040,50
1030990270	GALGAGNANO	LO	69.622,18
1030990280	GRAFFIGNANA	LO	145.426,75
1030990290	GUARDAMIGLIO	LO	255.327,73
1030990300	LIVRAGA	LO	219.588,13
1030990310	LODI	LO	129.812,76
1030990320	LODI VECCHIO	LO	263.701,96
1030990330	MACCASTORNA	LO	33.136,10
1030990340	MAIRAGO	LO	74.682,75
1030990350	MALEO	LO	100.660,94

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1030990360	MARUDO	LO	97.663,73
1030990370	MASSALENGO	LO	317.474,79
1030990380	MELETI	LO	41.417,57
1030990390	MERLINO	LO	128.102,31
1030990400	MONTANASO LOMBARDO	LO	399.564,93
1030990410	MULAZZANO	LO	159.783,58
1030990420	ORIO LITTA	LO	115.622,86
1030990430	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO	176.050,86
1030990440	OSSAGO LODIGIANO	LO	103.091,56
1030990450	PIEVE FISSIRAGA	LO	196.090,88
1030990460	SALERANO SUL LAMBRO	LO	157.612,95
1030990470	SAN FIORANO	LO	70.290,22
1030990480	SAN MARTINO IN STRADA	LO	269.666,53
1030990490	SAN ROCCO AL PORTO	LO	192.996,18
1030990500	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	103.845,02
1030990510	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	118.816,52
1030990520	SECUGNAGO	LO	146.797,88
1030990530	SENNA LODIGIANA	LO	131.843,06
1030990540	SOMAGLIA	LO	363.536,84
1030990550	SORDIO	LO	146.869,44
1030990560	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO	301.997,44
1030990570	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	86.803,05
1030990580	TURANO LODIGIANO	LO	92.173,41
1030990590	VALERA FRATTA	LO	91.369,40
1030990600	VILLANOVA DEL SILLARO	LO	79.297,14
1030990610	ZELO BUON PERSICO	LO	153.670,27
1070340010	ARENZANO	GE	0,00
1070340020	AVEGNO	GE	97.634,43
1070340030	BARGAGLI	GE	65.744,64
1070340040	BOGLIASCO	GE	0,00
1070340050	BORZONASCA	GE	80.221,31
1070340060	BUSALLA	GE	0,00
1070340070	CAMOGGI	GE	0,00
1070340080	CAMPO LIGURE	GE	66.074,59
1070340090	CAMPOMORONE	GE	116.216,56
1070340100	CARASCO	GE	266.251,78
1070340110	CASARZA LIGURE	GE	45.042,21
1070340120	CASELLA	GE	21.287,18
1070340130	CASTIGLIONE CHIAVARESE	GE	45.088,87
1070340140	CERANESI	GE	129.240,91
1070340150	CHIAVARI	GE	0,00
1070340160	CICAGNA	GE	178.247,34
1070340170	COGOLETO	GE	59.329,06
1070340180	COGORNO	GE	57.648,35
1070340190	COREGLIA LIGURE	GE	32.429,24
1070340200	CROCEFIESCHI	GE	0,00
1070340210	DAVAGNA	GE	87.342,21
1070340220	FASCIA	GE	6.717,05
1070340230	FAVALE DI MALVARO	GE	38.645,34
1070340240	FONTANIGORDA	GE	0,00
1070340250	GENOVA	GE	39.862.636,78
1070340260	GORRETO	GE	9.925,84
1070340270	ISOLA DEL CANTONE	GE	113.932,26
1070340280	LAVAGNA	GE	0,00
1070340290	LEIVI	GE	0,00
1070340300	LORSICA	GE	57.863,67
1070340310	LUMARZO	GE	93.438,90
1070340320	MASONE	GE	160.251,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070340330	MELE	GE	122.687,41
1070340340	MEZZANEGO	GE	81.530,34
1070340350	MIGNANEGO	GE	41.176,59
1070340360	MOCONESI	GE	142.042,42
1070340370	MONEGLIA	GE	0,00
1070340380	MONTEBRUNO	GE	16.236,52
1070340390	MONTOGGIO	GE	0,00
1070340400	NE	GE	215.028,01
1070340410	NEIRONE	GE	51.217,58
1070340420	ORERO	GE	65.408,23
1070340430	PIEVE LIGURE	GE	0,00
1070340440	PORTOFINO	GE	0,00
1070340450	PROPATA	GE	4.012,04
1070340460	RAPALLO	GE	0,00
1070340470	RECCO	GE	0,00
1070340480	REZZOAGLIO	GE	12.172,80
1070340490	RONCO SCRIVIA	GE	168.120,09
1070340500	RONDANINA	GE	18.296,44
1070340510	ROSSIGLIONE	GE	89.231,22
1070340520	ROVEGNO	GE	0,00
1070340530	SAN COLOMBANO CERTENOLI	GE	135.158,99
1070340540	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	0,00
1070340550	SANT'OLCESE	GE	95.763,91
1070340560	SANTO STEFANO D'AVETO	GE	0,00
1070340570	SAVIGNONE	GE	10.042,14
1070340580	SERRA RICCO'	GE	0,00
1070340590	SESTRI LEVANTE	GE	170.288,52
1070340600	SORI	GE	0,00
1070340610	TIGLIETO	GE	0,00
1070340620	TORRIGLIA	GE	17.069,88
1070340630	TRIBOGNA	GE	57.452,99
1070340640	USCIO	GE	3.006,56
1070340650	VALBREVENNA	GE	4.533,64
1070340660	VOBBIA	GE	12.119,21
1070340670	ZOAGLI	GE	0,00
1070370010	AIROLE	IM	46.064,94
1070370020	APRICALE	IM	50.294,01
1070370030	AQUILA D'ARROSCIA	IM	26.034,44
1070370040	ARMO	IM	22.693,92
1070370041	AURIGO	IM	54.072,66
1070370050	BADALUCCO	IM	94.849,52
1070370060	BAJARDO	IM	25.949,07
1070370070	BORDIGHERA	IM	0,00
1070370080	BORGHETTO D'ARROSCIA	IM	47.320,83
1070370090	BORGOMARO	IM	67.435,40
1070370100	CAMPOROSSO	IM	0,00
1070370110	CARAVONICA	IM	41.682,95
1070370120	CARPASIO	IM	19.408,32
1070370130	CASTELLARO	IM	121.377,97
1070370140	CASTEL VITTORIO	IM	53.606,09
1070370150	CERIANA	IM	79.784,91
1070370160	CERVO	IM	0,00
1070370170	CESIO	IM	41.718,26
1070370180	CHIUSANICO	IM	88.713,61
1070370190	CHIUSAVECCHIA	IM	78.699,52
1070370200	CIPRESSA	IM	0,00
1070370210	CIVEZZA	IM	30.956,33
1070370220	COSIO DI ARROSCIA	IM	35.993,47

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070370221	COSTARAINERA	IM	0,00
1070370230	DIANO ARENTINO	IM	0,00
1070370240	DIANO CASTELLO	IM	6.269,82
1070370250	DIANO MARINA	IM	0,00
1070370260	DIANO SAN PIETRO	IM	23.158,89
1070370270	DOLCEACQUA	IM	82.673,73
1070370280	DOLCEDO	IM	0,00
1070370290	IMPERIA	IM	259.396,72
1070370300	ISOLABONA	IM	65.595,91
1070370301	LUCINASCO	IM	25.761,46
1070370310	MENDATICA	IM	0,00
1070370320	MOLINI DI TRIORA	IM	44.724,95
1070370330	MONTALTO LIGURE	IM	50.922,22
1070370340	MONTEGROSSO PIAN LATTE	IM	15.868,97
1070370350	OLIVETTA SAN MICHELE	IM	32.696,70
1070370360	OSPEDALETTI	IM	0,00
1070370370	PERINALDO	IM	62.572,90
1070370380	PIETRABRUNA	IM	50.948,69
1070370390	PIEVE DI TECO	IM	123.771,76
1070370400	PIGNA	IM	91.881,54
1070370410	POMPEIANA	IM	71.530,72
1070370420	PONTEDASSIO	IM	129.366,22
1070370430	PORNASSIO	IM	35.296,35
1070370440	PRELA'	IM	52.288,61
1070370450	RANZO	IM	52.474,18
1070370460	REZZO	IM	41.599,61
1070370461	RIVA LIGURE	IM	0,00
1070370480	ROCCHETTA NERVINA	IM	51.822,03
1070370490	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	0,00
1070370500	SAN BIAGIO DELLA CIMA	IM	77.757,07
1070370510	SAN LORENZO AL MARE	IM	1.045,64
1070370520	SANREMO	IM	0,00
1070370521	SANTO STEFANO AL MARE	IM	0,00
1070370530	SEBORGIA	IM	28.289,74
1070370540	SOLDANO	IM	73.868,71
1070370550	TAGGIA	IM	0,00
1070370560	TERZORIO	IM	32.378,10
1070370570	TRIORA	IM	31.821,54
1070370580	VALLEBONA	IM	62.400,46
1070370590	VALLECROSIA	IM	0,00
1070370600	VASIA	IM	52.961,24
1070370610	VENTIMIGLIA	IM	0,00
1070370620	VESSALICO	IM	33.449,21
1070370630	VILLA FARALDI	IM	42.590,18
1070390010	AMEGLIA	SP	0,00
1070390020	ARCOLA	SP	457.548,73
1070390030	BEVERINO	SP	104.017,41
1070390040	BOLANO	SP	158.041,57
1070390050	BONASSOLA	SP	0,00
1070390060	BORGHETTO DI VARA	SP	64.858,93
1070390070	BRUGNATO	SP	69.663,30
1070390080	CALICE AL CORNOVIGLIO	SP	73.782,13
1070390090	CARRO	SP	22.995,02
1070390100	CARRODANO	SP	18.671,58
1070390110	CASTELNUOVO MAGRA	SP	149.460,53
1070390120	DEIVA MARINA	SP	0,00
1070390130	FOLLO	SP	245.560,30
1070390140	FRAMURA	SP	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070390150	LA SPEZIA	SP	4.979.980,52
1070390160	LERICI	SP	0,00
1070390170	LEVANTO	SP	0,00
1070390180	MAISSANA	SP	13.316,96
1070390190	MONTEROSSO AL MARE	SP	0,00
1070390200	ORTONOVO	SP	57.945,50
1070390210	PIGNONE	SP	62.904,69
1070390220	PORTOVENERE	SP	0,00
1070390230	RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	SP	154.805,36
1070390240	RIOMAGGIORE	SP	27.025,82
1070390250	ROCCHETTA DI VARA	SP	68.581,44
1070390260	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	367.147,68
1070390270	SARZANA	SP	695.922,33
1070390280	SESTA GODANO	SP	59.808,19
1070390290	VARESE LIGURE	SP	69.715,49
1070390300	VERNAZZA	SP	0,00
1070390310	VEZZANO LIGURE	SP	216.009,65
1070390320	ZIGNAGO	SP	49.299,96
1070740010	ALASSIO	SV	0,00
1070740020	ALBENGA	SV	0,00
1070740030	ALBISSOLA MARINA	SV	0,00
1070740040	ALBISOLA SUPERIORE	SV	0,00
1070740050	ALTARE	SV	180.078,93
1070740060	ANDORA	SV	0,00
1070740070	ARNASCO	SV	39.997,05
1070740080	BALESTRINO	SV	38.056,26
1070740090	BARDINETO	SV	0,00
1070740100	BERGEGGI	SV	0,00
1070740110	BOISSANO	SV	70.696,52
1070740120	BORGHETTO SANTO SPIRITO	SV	0,00
1070740130	BORGIO VEREZZI	SV	0,00
1070740140	BORMIDA	SV	49.590,88
1070740150	CAIRO MONTENOTTE	SV	535.647,42
1070740160	CALICE LIGURE	SV	57.733,25
1070740170	CALIZZANO	SV	23.269,97
1070740180	CARCARE	SV	174.096,07
1070740190	CASANOVA LERRONE	SV	66.137,63
1070740200	CASTELBIANCO	SV	33.102,35
1070740210	CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	SV	16.496,47
1070740220	CELLE LIGURE	SV	0,00
1070740230	CENGIO	SV	115.983,65
1070740240	CERIALE	SV	0,00
1070740250	CISANO SUL NEVA	SV	133.754,28
1070740260	COSSERIA	SV	92.747,69
1070740270	DEGO	SV	160.533,53
1070740280	ERLI	SV	21.819,10
1070740290	FINALE LIGURE	SV	0,00
1070740300	GARLENDIA	SV	627,85
1070740310	GIUSTENICE	SV	51.249,62
1070740320	GIUSVALLA	SV	33.815,80
1070740330	LAIGUEGLIA	SV	0,00
1070740340	LOANO	SV	0,00
1070740350	MAGLIOLO	SV	0,00
1070740360	MALLARE	SV	81.953,63
1070740370	MASSIMINO	SV	17.863,34
1070740380	MILLESIMO	SV	154.466,87
1070740390	MIOGLIA	SV	6.317,24
1070740400	MURIALDO	SV	64.137,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
1070740410	NASINO	SV	23.826,24
1070740420	NOLI	SV	35.588,26
1070740430	ONZO	SV	22.664,90
1070740440	ORCO Feglino	SV	59.845,91
1070740450	ORTOVERO	SV	52.487,72
1070740460	OSIGLIA	SV	55.831,04
1070740470	PALLARE	SV	76.811,11
1070740480	PIANA CRIXIA	SV	51.320,74
1070740490	PIETRA LIGURE	SV	0,00
1070740500	PLODIO	SV	44.249,27
1070740510	PONTINVREA	SV	43.096,02
1070740520	QUILIANO	SV	223.668,50
1070740530	RIALTO	SV	53.070,82
1070740540	ROCCAIGNALE	SV	64.162,01
1070740550	SASSELLO	SV	0,00
1070740560	SAVONA	SV	1.547.381,82
1070740570	SPOTORNO	SV	0,00
1070740580	STELLA	SV	101.349,90
1070740590	STELLANELLO	SV	41.746,22
1070740600	TESTICO	SV	16.972,30
1070740610	TOIRANO	SV	71.888,72
1070740620	TOVO SAN GIACOMO	SV	86.131,71
1070740630	URBE	SV	0,00
1070740640	VADO LIGURE	SV	941.232,61
1070740650	VARAZZE	SV	0,00
1070740660	VENDONE	SV	44.062,53
1070740670	VEZZI PORTIO	SV	37.464,52
1070740680	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	182.286,28
1070740690	ZUCCARELLO	SV	33.124,40
2050100010	AGORDO	BL	136.882,00
2050100020	ALANO DI PIAVE	BL	199.443,18
2050100030	ALLEGHE	BL	197.331,86
2050100040	ARSIE'	BL	207.118,91
2050100050	AURONZO DI CADORE	BL	0,00
2050100060	BELLUNO	BL	974.470,18
2050100070	BORCA DI CADORE	BL	0,00
2050100080	CALALZO DI CADORE	BL	102.461,00
2050100081	CANALE D'AGORDO	BL	39.586,57
2050100090	CASTELLAVAZZO	BL	150.179,08
2050100100	CENCENIGHE AGORDINO	BL	89.393,93
2050100110	CESIOMAGGIORE	BL	284.335,75
2050100120	CHIES D'ALPAGO	BL	130.774,15
2050100130	CIBIANA DI CADORE	BL	43.322,61
2050100140	COLLE SANTA LUCIA	BL	19.795,93
2050100150	COMELICO SUPERIORE	BL	64.198,17
2050100160	CORTINA D'AMPEZZO	BL	0,00
2050100170	DANTA DI CADORE	BL	57.785,81
2050100180	DOMEGGE DI CADORE	BL	134.067,60
2050100190	FALCADE	BL	0,00
2050100200	FARRA D'ALPAGO	BL	158.805,46
2050100210	FELTRE	BL	636.638,97
2050100220	FONZASO	BL	283.636,77
2050100240	FORNO DI ZOLDO	BL	45.281,61
2050100250	GOSALDO	BL	56.243,90
2050100260	LAMON	BL	209.217,18
2050100270	LA VALLE AGORDINA	BL	94.719,49
2050100280	LENTIAI	BL	200.037,01
2050100290	LIMANA	BL	379.692,97

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050100300	LIVINALLONGO DEL COL DI LANA	BL	160.510,36
2050100310	LONGARONE	BL	399.080,93
2050100320	LORENZAGO DI CADORE	BL	26.312,68
2050100330	LOZZO DI CADORE	BL	130.802,11
2050100340	MEL	BL	282.182,73
2050100350	OSPITALE DI CADORE	BL	54.160,35
2050100360	PEDAVENA	BL	295.231,42
2050100370	PERAROLO DI CADORE	BL	56.966,65
2050100380	PIEVE D'ALPAGO	BL	215.283,06
2050100390	PIEVE DI CADORE	BL	0,00
2050100400	PONTE NELLE ALPI	BL	326.912,92
2050100410	PUOS D'ALPAGO	BL	191.220,41
2050100420	QUERO	BL	203.243,88
2050100430	RIVAMONTE AGORDINO	BL	64.958,94
2050100440	ROCCA PIETORE	BL	45.802,54
2050100450	SAN GREGORIO NELLE ALPI	BL	126.580,01
2050100460	SAN NICOLO' DI COMELICO	BL	59.260,00
2050100470	SAN PIETRO DI CADORE	BL	117.687,41
2050100480	SANTA GIUSTINA	BL	222.534,70
2050100490	SAN TOMASO AGORDINO	BL	77.073,71
2050100500	SANTO STEFANO DI CADORE	BL	78.421,11
2050100510	SAN VITO DI CADORE	BL	0,00
2050100520	SAPPADA	BL	0,00
2050100530	SEDICO	BL	300.999,78
2050100540	SELVA DI CADORE	BL	0,00
2050100550	SEREN DEL GRAPPA	BL	172.770,75
2050100560	SOSPIROLO	BL	295.956,55
2050100570	SOVERZENE	BL	158.614,48
2050100580	SOVRAMONTE	BL	128.065,07
2050100590	TAIBON AGORDINO	BL	139.132,79
2050100600	TAMBRE	BL	82.524,93
2050100610	TRICHIANA	BL	299.396,29
2050100620	VALLADA AGORDINA	BL	34.393,01
2050100630	VALLE DI CADORE	BL	62.903,79
2050100640	VAS	BL	94.131,93
2050100650	VIGO DI CADORE	BL	57.722,47
2050100660	VODO CADORE	BL	10.603,39
2050100670	VOLTAGO AGORDINO	BL	65.568,44
2050100680	ZOLDO ALTO	BL	16.014,64
2050100690	ZOPPE' DI CADORE	BL	35.619,68
2050540010	ABANO TERME	PD	1.336.213,66
2050540020	AGNA	PD	152.272,16
2050540030	ALBIGNASEGO	PD	209.964,18
2050540040	ANGUILLARA VENETA	PD	300.762,92
2050540050	ARQUA' PETRARCA	PD	60.034,59
2050540060	ARRE	PD	129.707,52
2050540070	ARZERGRANDE	PD	202.108,52
2050540080	BAGNOLI DI SOPRA	PD	338.698,87
2050540090	BAONE	PD	128.851,65
2050540100	BARBONA	PD	63.694,54
2050540110	BATTAGLIA TERME	PD	241.634,87
2050540120	BOARA PISANI	PD	216.008,69
2050540130	BORGORICCO	PD	238.445,40
2050540140	BOVOLENTA	PD	165.702,66
2050540150	BRUGINE	PD	204.761,18
2050540160	CADONEGHE	PD	454.224,41
2050540170	CAMPODARSEGO	PD	542.927,70
2050540180	CAMPODORO	PD	123.595,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050540190	CAMPOSAMPIERO	PD	296.392,01
2050540200	CAMPO SAN MARTINO	PD	215.477,64
2050540210	CANDIANA	PD	171.858,44
2050540220	CARCERI	PD	105.649,65
2050540230	CARMIGNANO DI BRENTA	PD	311.173,05
2050540260	CARTURA	PD	163.529,11
2050540270	CASALE DI SCODOSIA	PD	398.406,09
2050540280	CASALSERUGO	PD	117.897,52
2050540290	CASTELBALDO	PD	107.606,76
2050540300	CERVARESE SANTA CROCE	PD	139.421,91
2050540310	CINTO EUGANEO	PD	136.740,81
2050540320	CITTADELLA	PD	0,00
2050540330	CODEVIGO	PD	133.966,15
2050540340	CONSELVE	PD	347.564,26
2050540350	CORREZZOLA	PD	120.659,55
2050540360	CURTAROLO	PD	223.756,71
2050540361	DUE CARRARE	PD	305.929,37
2050540370	ESTE	PD	225.283,63
2050540380	FONTANIVA	PD	239.758,90
2050540390	GALLIERA VENETA	PD	203.536,32
2050540400	GALZIGNANO TERME	PD	289.225,18
2050540410	GAZZO	PD	150.119,38
2050540420	GRANTORTO	PD	285.118,38
2050540430	GRANZE	PD	91.084,26
2050540440	LEGNARO	PD	165.452,79
2050540450	LIMENA	PD	409.347,91
2050540460	LOREGGIA	PD	103.877,97
2050540470	LOZZO ATESTINO	PD	176.412,32
2050540480	MASERA' DI PADOVA	PD	162.102,18
2050540490	MASI	PD	89.362,80
2050540500	MASSANZAGO	PD	137.618,18
2050540510	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	PD	83.676,04
2050540520	MEGLIADINO SAN VITALE	PD	104.923,92
2050540530	MERLARA	PD	176.583,83
2050540540	MESTRINO	PD	345.383,50
2050540550	MONSELICE	PD	847.458,12
2050540560	MONTAGNANA	PD	308.684,58
2050540570	MONTEGROTTO TERME	PD	494.426,99
2050540580	NOVENTA PADOVANA	PD	88.527,61
2050540590	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	161.819,43
2050540600	PADOVA	PD	0,00
2050540610	PERNUMIA	PD	256.976,85
2050540620	PIACENZA D'ADIGE	PD	83.032,45
2050540630	PIAZZOLA SUL BRENTA	PD	372.391,87
2050540640	PIOMBINO DESE	PD	190.601,25
2050540650	PIOVE DI SACCO	PD	440.640,56
2050540660	POLVERARA	PD	143.841,61
2050540670	PONSO	PD	169.425,54
2050540680	PONTELONGO	PD	278.227,48
2050540690	PONTE SAN NICOLO'	PD	332.184,60
2050540700	POZZONOV	PD	171.341,66
2050540710	ROVOLON	PD	215.875,55
2050540720	RUBANO	PD	503.329,94
2050540730	SACCOLONGO	PD	197.027,86
2050540740	SALETTO	PD	162.023,96
2050540750	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	PD	185.031,40
2050540760	SAN GIORGIO IN BOSCO	PD	188.902,80
2050540770	SAN MARTINO DI LUPARI	PD	119.803,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050540780	SAN PIETRO IN GU	PD	327.332,05
2050540790	SAN PIETRO VIMINARIO	PD	164.430,53
2050540800	SANTA GIUSTINA IN COLLE	PD	162.952,55
2050540810	SANTA MARGHERITA D'ADIGE	PD	118.092,06
2050540820	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PD	234.115,34
2050540830	SANT'ELENA	PD	91.556,21
2050540840	SANT'URBANO	PD	148.082,79
2050540850	SAONARA	PD	236.977,58
2050540860	SELVAZZANO DENTRO	PD	534.688,12
2050540870	SOLESINO	PD	246.349,91
2050540880	STANGHELLA	PD	268.078,50
2050540890	TEOLO	PD	150.599,93
2050540900	TERRASSA PADOVANA	PD	135.169,64
2050540910	TOMBOLO	PD	240.600,53
2050540920	TORREGLIA	PD	181.084,12
2050540930	TREBASELEGHE	PD	394.915,29
2050540940	TRIBANO	PD	233.514,52
2050540950	URBANA	PD	154.169,63
2050540960	VEGGIANO	PD	285.373,95
2050540970	VESCOVANA	PD	73.864,01
2050540980	VIGHIZZOLO D'ESTE	PD	67.073,38
2050540990	VIGODARZERE	PD	440.642,13
2050541000	VIGONZA	PD	672.799,69
2050541010	VILLA DEL CONTE	PD	195.730,54
2050541020	VILLA ESTENSE	PD	185.243,09
2050541030	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	250.127,34
2050541040	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	PD	140.409,99
2050541050	VO'	PD	155.868,88
2050710010	ADRIA	RO	1.167.627,86
2050710020	ARIANO NEL POLESINE	RO	265.568,40
2050710030	ARQUA' POLESINE	RO	69.879,94
2050710040	BADIA POLESINE	RO	441.351,66
2050710050	BAGNOLO DI PO	RO	94.351,20
2050710060	BERGANTINO	RO	148.170,98
2050710070	BOSARO	RO	83.264,80
2050710080	CALTO	RO	95.141,05
2050710090	CANARO	RO	146.929,25
2050710100	CANDA	RO	87.996,50
2050710110	CASTELGUGLIELMO	RO	146.238,17
2050710120	CASTELMASSA	RO	340.700,16
2050710130	CASTELNOVO BARIANO	RO	78.562,75
2050710140	CENESELLI	RO	126.309,67
2050710150	CEREGNANO	RO	236.438,90
2050710170	CORBOLA	RO	159.837,80
2050710180	COSTA DI ROVIGO	RO	139.000,05
2050710190	CRESPINO	RO	42.039,79
2050710210	FICAROLO	RO	185.527,13
2050710220	FIESSO UMBERTIANO	RO	163.591,34
2050710230	FRASSINELLE POLESINE	RO	62.940,51
2050710240	FRATTA POLESINE	RO	77.740,96
2050710250	GAIBA	RO	91.497,37
2050710260	GAVELLO	RO	100.673,82
2050710270	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	161.123,89
2050710280	GUARDA VENETA	RO	57.714,32
2050710290	LENDINARA	RO	460.790,19
2050710300	LOREO	RO	158.540,79
2050710310	LUSIA	RO	181.843,02
2050710320	MELARA	RO	132.277,29

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050710330	OCCHIOBELLO	RO	687.640,05
2050710340	PAPOZZE	RO	108.536,12
2050710350	PETTORAZZA GRIMANI	RO	68.926,57
2050710360	PINCARA	RO	94.748,63
2050710370	POLESELLA	RO	212.074,62
2050710380	PONTECCHIO POLESINE	RO	109.594,38
2050710390	PORTO TOLLE	RO	1.876.666,85
2050710391	PORTO VIRO	RO	724.562,36
2050710400	ROSOLINA	RO	0,00
2050710410	ROVIGO	RO	2.028.914,80
2050710420	SALARA	RO	94.729,21
2050710430	SAN BELLINO	RO	59.187,65
2050710440	SAN MARTINO DI VENEZZE	RO	201.135,18
2050710450	STIENTA	RO	156.877,26
2050710460	TAGLIO DI PO	RO	240.433,15
2050710470	TRECENTA	RO	154.040,81
2050710480	VILLADOSE	RO	199.451,08
2050710490	VILLAMARZANA	RO	72.260,27
2050710500	VILLANOVA DEL GHEBBO	RO	83.222,10
2050710510	VILLANOVA MARCHESANA	RO	58.561,53
2050840010	ALTIVOLE	TV	151.202,07
2050840020	ARCADE	TV	182.568,59
2050840030	ASOLO	TV	0,00
2050840040	BORSO DEL GRAPPA	TV	173.741,86
2050840050	BREDA DI PIAVE	TV	215.181,67
2050840060	CAERANO DI SAN MARCO	TV	104.096,46
2050840070	CAPPELLA MAGGIORE	TV	169.110,91
2050840080	CARBONERA	TV	357.266,71
2050840090	CASALE SUL SILE	TV	361.865,65
2050840100	CASIER	TV	363.707,15
2050840110	CASTELCUCCO	TV	93.662,01
2050840120	CASTELFRANCO VENETO	TV	518.937,47
2050840130	CASTELLO DI GODEGO	TV	62.997,03
2050840140	CAVASO DEL TOMBA	TV	211.886,21
2050840150	CESSALTO	TV	265.163,94
2050840160	CHIARANO	TV	219.333,36
2050840170	CIMADOLMO	TV	207.602,54
2050840180	CISON DI VALMARINO	TV	182.703,97
2050840190	CODOGNE'	TV	97.058,77
2050840200	COLLE UMBERTO	TV	148.492,10
2050840210	CONEGLIANO	TV	340.588,90
2050840220	CORDIGNANO	TV	300.714,97
2050840230	CORNUDA	TV	262.997,02
2050840240	CRESPANNO DEL GRAPPA	TV	196.789,65
2050840250	CROCETTA DEL MONTELLO	TV	220.221,43
2050840260	FARRA DI SOLIGO	TV	316.078,52
2050840270	FOLLINA	TV	249.353,94
2050840280	FONTANELLE	TV	216.191,85
2050840290	FONTE	TV	141.050,62
2050840300	FREGONA	TV	210.649,39
2050840310	GAJARINE	TV	210.455,51
2050840311	GIAVERA DEL MONTELLO	TV	24.632,42
2050840320	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	217.456,78
2050840330	GORGIO AL MONTICANO	TV	292.045,54
2050840340	ISTRANA	TV	153.463,50
2050840350	LORIA	TV	200.489,77
2050840360	MANSUE'	TV	342.970,92
2050840370	MARENO DI PIAVE	TV	167.167,68

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050840380	MASER	TV	258.600,35
2050840390	MASERADA SUL PIAVE	TV	153.915,08
2050840400	MEDUNA DI LIVENZA	TV	223.150,44
2050840410	MIANE	TV	124.150,65
2050840420	MOGLIANO VENETO	TV	910.624,76
2050840430	MONASTIER DI TREVISO	TV	150.434,69
2050840440	MONFUMO	TV	90.932,30
2050840450	MONTEBELLUNA	TV	301.802,02
2050840460	MORGANO	TV	181.524,18
2050840470	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	TV	283.636,46
2050840480	MOTTA DI LIVENZA	TV	512.275,93
2050840490	NERVESIA DELLA BATTAGLIA	TV	227.727,69
2050840500	ODERZO	TV	344.306,61
2050840510	ORMELLE	TV	256.243,58
2050840520	ORSAGO	TV	232.857,77
2050840530	PADERNO DEL GRAPPA	TV	123.197,08
2050840540	PAESE	TV	627.440,45
2050840550	PEDEROBBA	TV	261.871,83
2050840560	PIEVE DI SOLIGO	TV	362.419,81
2050840570	PONTE DI PIAVE	TV	238.259,32
2050840580	PONZANO VENETO	TV	380.495,86
2050840590	PORTOBUFFOLE'	TV	122.965,93
2050840600	POSSAGNO	TV	144.101,90
2050840610	POVEGLIANO	TV	89.885,58
2050840620	PREGANZIOL	TV	498.939,22
2050840630	QUINTO DI TREVISO	TV	248.258,31
2050840640	REFRONTOLO	TV	55.755,80
2050840650	RESANA	TV	160.824,43
2050840660	REVINE LAGO	TV	150.198,50
2050840670	RIESE PIO X	TV	201.077,61
2050840680	RONCADE	TV	518.613,71
2050840690	SALGAREDA	TV	201.838,35
2050840700	SAN BIAGIO DI CALLALTA	TV	390.309,32
2050840710	SAN FIOR	TV	110.214,09
2050840720	SAN PIETRO DI FELETTO	TV	119.550,87
2050840730	SAN POLO DI PIAVE	TV	161.771,70
2050840740	SANTA LUCIA DI PIAVE	TV	236.094,12
2050840750	SAN VENDEMIANO	TV	203.515,81
2050840760	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	TV	127.755,42
2050840770	SARMEDE	TV	151.659,76
2050840780	SEGUSINO	TV	110.170,66
2050840790	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	TV	205.882,22
2050840800	SILEA	TV	236.556,64
2050840810	SPRESIANO	TV	229.641,09
2050840820	SUSEGANA	TV	336.181,02
2050840830	TARZO	TV	175.714,21
2050840840	TREVIGNANO	TV	285.957,02
2050840850	TREVISO	TV	1.915.242,62
2050840860	VALDOBBIADENE	TV	321.060,19
2050840870	VAZZOLA	TV	135.070,28
2050840880	VEDELAGO	TV	405.559,79
2050840890	VIDOR	TV	210.391,76
2050840900	VILLORBA	TV	498.448,69
2050840910	VITTORIO VENETO	TV	706.482,82
2050840920	VOLPAGO DEL MONTELLO	TV	282.648,15
2050840930	ZENSON DI PIAVE	TV	106.043,21
2050840940	ZERO BRANCO	TV	184.199,36
2050870010	ANNONE VENETO	VE	242.923,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050870020	CAMPAGNA LUPIA	VE	263.142,07
2050870030	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	399.564,86
2050870040	CAMPONOGARA	VE	461.052,89
2050870050	CAORLE	VE	0,00
2050870051	CAVALLINO-TREPORTI	VE	1.012.185,70
2050870060	CAVARZERE	VE	654.317,96
2050870070	CEGGIA	VE	252.635,03
2050870080	CHIOGGIA	VE	2.690.112,40
2050870090	CINTO CAOMAGGIORE	VE	194.253,82
2050870100	CONA	VE	102.532,58
2050870110	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	418.923,61
2050870120	DOLO	VE	199.743,12
2050870130	ERACLEA	VE	517.161,86
2050870140	FIESSO D'ARTICO	VE	265.221,46
2050870150	FOSSALTA DI PIAVE	VE	259.541,66
2050870160	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	264.444,11
2050870170	FOSSO'	VE	353.498,90
2050870180	GRUARO	VE	212.809,97
2050870190	IESOLO	VE	877.363,16
2050870200	MARCON	VE	628.316,24
2050870210	MARTELLAGO	VE	1.007.205,09
2050870220	MEOLO	VE	257.039,70
2050870230	MIRA	VE	1.356.969,85
2050870240	MIRANO	VE	1.082.410,62
2050870250	MUSILE DI PIAVE	VE	462.423,57
2050870260	NOALE	VE	756.334,00
2050870270	NOVENTA DI PIAVE	VE	327.165,45
2050870280	PIANIGA	VE	427.592,29
2050870290	PORTOGRUARO	VE	943.063,91
2050870300	PRAMAGGIORE	VE	279.032,09
2050870310	QUARTO D'ALTINO	VE	388.590,64
2050870320	SALZANO	VE	643.620,77
2050870330	SAN DONA' DI PIAVE	VE	1.355.181,94
2050870340	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	0,00
2050870350	SANTA MARIA DI SALA	VE	708.423,38
2050870360	SAN STINO DI LIVENZA	VE	608.114,99
2050870370	SCORZE'	VE	742.804,39
2050870380	SPINEA	VE	987.191,53
2050870390	STRA	VE	198.156,66
2050870400	TEGLIO VENETO	VE	161.225,87
2050870410	TORRE DI MOSTO	VE	292.499,78
2050870420	VENEZIA	VE	11.880.175,21
2050870430	VIGONOVO	VE	343.472,01
2050890010	AFFI	VR	141.758,23
2050890020	ALBAREDO D'ADIGE	VR	146.335,28
2050890030	ANGIARI	VR	166.580,44
2050890040	ARCOLE	VR	276.972,24
2050890050	BADIA CALAVENA	VR	200.494,77
2050890060	BARDOLINO	VR	0,00
2050890070	BELFIORE	VR	172.169,50
2050890080	BEVILACQUA	VR	98.323,38
2050890090	BONAVIGO	VR	126.793,30
2050890100	BOSCHI SANT'ANNA	VR	91.985,22
2050890110	BOSCO CHIESANUOVA	VR	0,00
2050890120	BOVOLONE	VR	968.295,24
2050890130	BRENTINO BELLUNO	VR	108.834,50
2050890140	BRENZONE	VR	92.603,71
2050890150	BUSSOLENGO	VR	648.896,88

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050890160	BUTTAPIETRA	VR	205.096,12
2050890170	CALDIERO	VR	155.119,12
2050890180	CAPRINO VERONESE	VR	28.889,70
2050890190	CASALEONE	VR	269.030,30
2050890200	CASTAGNARO	VR	243.333,85
2050890210	CASTEL D'AZZANO	VR	424.921,54
2050890220	CASTELNUOVO DEL GARDA	VR	387.806,49
2050890230	CAVAION VERONESE	VR	108.002,18
2050890240	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	107.802,63
2050890250	CEREA	VR	322.267,99
2050890260	CERRO VERONESE	VR	49.354,72
2050890270	COLOGNA VENETA	VR	439.955,30
2050890280	COLOGNOLA AI COLLI	VR	305.110,86
2050890290	CONCAMARISE	VR	94.716,94
2050890300	COSTERMANO	VR	108.610,37
2050890310	DOLCE'	VR	630.283,77
2050890320	ERBE'	VR	109.157,70
2050890330	ERBEZZO	VR	54.010,51
2050890340	FERRARA DI MONTE BALDO	VR	0,00
2050890350	FUMANE	VR	274.996,91
2050890360	GARDA	VR	0,00
2050890370	GAZZO VERONESE	VR	225.620,07
2050890380	GREZZANA	VR	365.488,16
2050890390	ILLASI	VR	169.766,91
2050890400	ISOLA DELLA SCALA	VR	491.205,89
2050890410	ISOLA RIZZA	VR	256.503,04
2050890420	LAVAGNO	VR	231.832,18
2050890430	LAZISE	VR	0,00
2050890440	LEGNAGO	VR	616.328,18
2050890450	MALCESINE	VR	6.129,70
2050890460	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	236.890,08
2050890470	MEZZANE DI SOTTO	VR	109.208,74
2050890480	MINERBE	VR	345.698,30
2050890490	MONTECCHIA DI CROSARA	VR	264.058,75
2050890500	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	238.573,20
2050890510	MOZZECANE	VR	173.070,11
2050890520	NEGRAR	VR	427.094,62
2050890530	NOGARA	VR	302.961,99
2050890540	NOGAROLE ROCCA	VR	249.306,24
2050890550	OPPEANO	VR	506.288,34
2050890551	PALU'	VR	65.134,70
2050890560	PASTRENGO	VR	152.757,95
2050890570	PESCANTINA	VR	318.855,61
2050890580	PESCHIERA DEL GARDA	VR	0,00
2050890590	POVEGLIANO VERONESE	VR	89.229,27
2050890600	PRESSANA	VR	120.340,74
2050890610	RIVOLI VERONESE	VR	215.333,78
2050890620	RONCA'	VR	207.239,14
2050890630	RONCO ALL'ADIGE	VR	305.065,07
2050890640	ROVERCHIARA	VR	240.386,71
2050890650	ROVEREDO DI GUA'	VR	102.679,40
2050890660	ROVERE' VERONESE	VR	167.319,60
2050890670	SALIZZOLE	VR	241.205,29
2050890680	SAN BONIFACIO	VR	563.369,09
2050890690	SAN GIOVANNI ILARIONE	VR	225.186,03
2050890700	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	792.905,57
2050890710	SANGUINETTO	VR	269.297,92
2050890720	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	620.057,74

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050890730	SAN MAURO DI SALINE	VR	41.727,16
2050890740	SAN PIETRO DI MORUBIO	VR	208.460,03
2050890750	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	371.614,67
2050890760	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	278.056,25
2050890770	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	221.131,89
2050890780	SAN ZENO DI MONTAGNA	VR	0,00
2050890790	SELVA DI PROGNO	VR	65.453,69
2050890800	SOAVE	VR	288.086,78
2050890810	SOMMACAMPAGNA	VR	356.106,35
2050890820	SONA	VR	475.156,27
2050890830	SORGA'	VR	181.956,27
2050890840	TERRAZZO	VR	142.782,61
2050890850	TORRI DEL BENACO	VR	0,00
2050890860	TREGNAGO	VR	277.483,94
2050890870	TREVENZUOLO	VR	321.095,19
2050890880	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	324.826,66
2050890890	VELO VERONESE	VR	78.053,29
2050890900	VERONA	VR	7.977.887,59
2050890910	VERONELLA	VR	320.458,65
2050890920	VESTENANOVA	VR	238.188,87
2050890930	VIGASIO	VR	267.446,57
2050890940	VILLA BARTOLOMEA	VR	133.599,93
2050890950	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	842.189,27
2050890960	ZEVIO	VR	377.789,61
2050890970	ZIMELLA	VR	362.665,90
2050900010	AGUGLIARO	VI	87.885,09
2050900020	ALBETTONE	VI	131.392,44
2050900030	ALONTE	VI	175.444,18
2050900040	ALTAVILLA VICENTINA	VI	470.406,81
2050900050	ALTISSIMO	VI	152.492,44
2050900060	ARCUGNANO	VI	238.053,10
2050900070	ARSIERO	VI	208.105,23
2050900080	ARZIGNANO	VI	639.711,88
2050900090	ASIAGO	VI	0,00
2050900100	ASIGLIANO VENETO	VI	87.634,35
2050900110	BARBARANO VICENTINO	VI	286.497,58
2050900120	BASSANO DEL GRAPPA	VI	320.105,82
2050900130	BOLZANO VICENTINO	VI	191.004,19
2050900140	BREGANZE	VI	193.585,26
2050900150	BRENDOLA	VI	296.181,77
2050900160	BRESSANVIDO	VI	178.178,84
2050900170	BROGLIANO	VI	220.090,78
2050900180	CALDOGNO	VI	235.479,62
2050900190	CALTRANO	VI	153.209,09
2050900200	CALVENE	VI	100.566,72
2050900210	CAMISANO VICENTINO	VI	97.260,40
2050900220	CAMPIGLIA DEI BERICI	VI	171.744,29
2050900230	CAMPOLONGO SUL BRENTA	VI	90.770,06
2050900240	CARRE'	VI	225.474,19
2050900250	CARTIGLIANO	VI	301.960,86
2050900260	CASSOLA	VI	549.310,77
2050900270	CASTEGNERO	VI	218.538,81
2050900280	CASTELGOMBERTO	VI	270.674,20
2050900290	CHIAMPO	VI	500.688,39
2050900300	CHIUPPANO	VI	194.005,90
2050900310	CISMON DEL GRAPPA	VI	81.459,74
2050900320	COGOLLO DEL CENGIO	VI	182.707,40
2050900330	CONCO	VI	24.078,99

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050900340	CORNEDO VICENTINO	VI	279.429,27
2050900350	COSTABISSARA	VI	212.247,23
2050900360	CREAZZO	VI	392.575,10
2050900370	CRESPADORO	VI	81.525,97
2050900380	DUEVILLE	VI	490.970,66
2050900390	ENEGO	VI	0,00
2050900400	FARA VICENTINO	VI	218.109,10
2050900410	FOZA	VI	74.307,35
2050900420	GALLIO	VI	0,00
2050900430	GAMBELLARA	VI	296.103,19
2050900440	GAMBUGLIANO	VI	79.823,40
2050900450	GRANCONA	VI	128.236,83
2050900460	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	270.543,91
2050900470	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	VI	207.657,21
2050900480	ISOLA VICENTINA	VI	340.929,53
2050900490	LAGHI	VI	16.829,52
2050900500	LASTE BASSE	VI	29.448,70
2050900510	LONGARE	VI	158.894,08
2050900520	LONIGO	VI	619.709,13
2050900530	LUGO DI VICENZA	VI	259.084,04
2050900540	LUSIANA	VI	143.008,08
2050900550	MALO	VI	413.736,79
2050900560	MARANO VICENTINO	VI	290.714,32
2050900570	MAROSTICA	VI	388.639,16
2050900580	MASON VICENTINO	VI	163.037,45
2050900590	MOLVENA	VI	230.741,28
2050900600	MONTEBELLO VICENTINO	VI	306.929,55
2050900610	MONTECCHIO MAGGIORE	VI	896.539,99
2050900620	MONTECCHIO PRECALCINO	VI	344.697,39
2050900630	MONTE DI MALO	VI	184.790,44
2050900640	MONTEGALDA	VI	223.555,32
2050900650	MONTEGALDELLA	VI	83.702,92
2050900660	MONTEVIALE	VI	98.372,81
2050900670	MONTICELLO CONTE OTTO	VI	275.933,45
2050900680	MONTORSO VICENTINO	VI	243.663,08
2050900690	MOSSANO	VI	118.282,40
2050900700	MUSSOLENTE	VI	237.513,57
2050900710	NANTO	VI	162.853,16
2050900720	NOGAROLE VICENTINO	VI	70.503,42
2050900730	NOVE	VI	205.548,47
2050900740	NOVENTA VICENTINA	VI	161.398,09
2050900750	ORGIANO	VI	189.114,41
2050900760	PEDEMONTE	VI	89.329,08
2050900770	PIANEZZE	VI	180.283,40
2050900780	PIOVENE ROCCHETTE	VI	167.177,20
2050900790	POJANA MAGGIORE	VI	192.754,93
2050900800	POSINA	VI	47.441,80
2050900810	POVE DEL GRAPPA	VI	159.813,98
2050900820	POZZOLEONE	VI	204.240,72
2050900830	QUINTO VICENTINO	VI	154.822,62
2050900840	RECOARO TERME	VI	379.146,43
2050900850	ROANA	VI	0,00
2050900860	ROMANO D'EZZELINO	VI	498.245,62
2050900870	ROSA'	VI	442.137,57
2050900880	ROSSANO VENETO	VI	206.897,03
2050900890	ROTZO	VI	31.194,71
2050900900	SALCEDO	VI	91.583,89
2050900910	SANDRIGO	VI	95.698,77

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2050900920	SAN GERMANO DEI BERICI	VI	102.512,18
2050900930	SAN NAZARIO	VI	152.346,29
2050900940	SAN PIETRO MUSSOLINO	VI	149.008,98
2050900950	SANTORSO	VI	126.779,44
2050900960	SAN VITO DI LEGUZZANO	VI	239.796,07
2050900970	SARCEDO	VI	180.190,37
2050900980	SAREGO	VI	292.756,51
2050900990	SCHIAVON	VI	181.956,14
2050901000	SCHIO	VI	1.263.400,06
2050901010	SOLAGNA	VI	115.268,10
2050901020	SOSSANO	VI	295.904,16
2050901030	SOVIZZO	VI	166.046,17
2050901040	TEZZE SUL BRENTA	VI	442.587,68
2050901050	THIENE	VI	556.104,06
2050901060	TONEZZA DEL CIMONE	VI	0,00
2050901070	TORREBELVICINO	VI	268.160,92
2050901080	TORRI DI QUARTESOLO	VI	366.980,83
2050901100	TRISSINO	VI	283.207,24
2050901110	VALDAGNO	VI	532.081,92
2050901120	VALDASTICO	VI	130.609,94
2050901130	VALLI DEL PASUBIO	VI	203.820,32
2050901140	VALSTAGNA	VI	92.204,73
2050901150	VELO D'ASTICO	VI	209.325,35
2050901160	VICENZA	VI	4.647.712,66
2050901170	VILLAGA	VI	185.966,34
2050901180	VILLAVERLA	VI	177.447,63
2050901190	ZANE'	VI	207.216,85
2050901200	ZERMEGHEDO	VI	178.268,85
2050901210	ZOVENCEDO	VI	75.362,88
2050901220	ZUGLIANO	VI	108.177,13
2080130010	ANZOLA DELL'EMILIA	BO	227.971,54
2080130020	ARGELATO	BO	1.112.315,69
2080130030	BARICELLA	BO	224.401,84
2080130040	BAZZANO	BO	161.569,60
2080130050	BENTIVOGLIO	BO	801.267,84
2080130060	BOLOGNA	BO	9.408.755,65
2080130070	BORGTOSSIGNANO	BO	264.036,23
2080130080	BUDRIO	BO	0,00
2080130090	CALDERARA DI RENO	BO	877.105,30
2080130100	CAMUGNANO	BO	204.511,85
2080130110	CASALECCHIO DI RENO	BO	777.186,51
2080130120	CASALFUMANESE	BO	204.490,40
2080130130	CASTEL D'AIANO	BO	22.313,28
2080130140	CASTEL DEL RIO	BO	80.513,50
2080130150	CASTEL DI CASIO	BO	103.281,23
2080130160	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	235.294,50
2080130170	CASTELLO D'ARGILE	BO	307.006,29
2080130180	CASTELLO DI SERRAVALLE	BO	194.024,54
2080130190	CASTEL MAGGIORE	BO	723.531,46
2080130200	CASTEL SAN PIETRO TERME	BO	515.766,93
2080130210	CASTENASO	BO	239.329,18
2080130220	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	129.682,66
2080130230	CRESPELLANO	BO	216.833,52
2080130240	CREVALCORE	BO	517.673,53
2080130250	DOZZA	BO	122.160,38
2080130260	FONTANELICE	BO	137.245,70
2080130270	GAGGIO MONTANO	BO	128.254,50
2080130280	GALLIERA	BO	171.362,63

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080130290	GRANAGLIONE	BO	92.502,82
2080130300	GRANAROLO DELL'EMILIA	BO	637.036,39
2080130310	GRIZZANA MORANDI	BO	170.556,53
2080130320	IMOLA	BO	2.585.120,03
2080130330	LIZZANO IN BELVEDERE	BO	0,00
2080130340	LOIANO	BO	103.282,22
2080130350	MALALBERGO	BO	288.962,34
2080130360	MARZABOTTO	BO	178.550,74
2080130370	MEDICINA	BO	28.268,28
2080130380	MINERBIO	BO	382.950,17
2080130390	MOLINELLA	BO	383.061,41
2080130400	MONGHIDORO	BO	57.311,55
2080130410	MONTERENZIO	BO	212.720,26
2080130420	MONTE SAN PIETRO	BO	248.080,33
2080130430	MONTEVEGLIO	BO	161.988,38
2080130440	MONZUNO	BO	146.387,38
2080130450	MORDANO	BO	126.853,88
2080130460	OZZANO DELL'EMILIA	BO	235.555,44
2080130470	PIANORO	BO	153.286,30
2080130480	PIEVE DI CENTO	BO	315.155,87
2080130490	PORRETTA TERME	BO	211.498,30
2080130500	SALA BOLOGNESE	BO	524.812,45
2080130510	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	BO	110.172,72
2080130520	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	459.786,48
2080130530	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	845.073,16
2080130540	SAN LAZZARO DI SAVENA	BO	0,00
2080130550	SAN PIETRO IN CASALE	BO	444.832,27
2080130560	SANT'AGATA BOLOGNESE	BO	394.150,90
2080130570	SASSO MARCONI	BO	535.915,44
2080130580	SAVIGNO	BO	132.646,33
2080130590	VERGATO	BO	40.938,30
2080130600	ZOLA PREDOSA	BO	448.686,08
2080290010	ARGENTA	FE	202.147,78
2080290020	BERRA	FE	178.033,16
2080290030	BONDENO	FE	621.848,19
2080290040	CENTO	FE	659.436,86
2080290050	CODIGORO	FE	416.026,66
2080290060	COMACCHIO	FE	0,00
2080290070	COPPARO	FE	591.787,54
2080290080	FERRARA	FE	9.102.258,54
2080290090	FORMIGNANA	FE	178.153,70
2080290091	GORO	FE	392.244,85
2080290100	IOLANDA DI SAVOIA	FE	55.034,17
2080290110	LAGOSANTO	FE	355.974,90
2080290111	MASI TORELLO	FE	130.509,92
2080290120	MASSAFISCAGLIA	FE	205.865,15
2080290130	MESOLA	FE	238.653,32
2080290140	MIGLIARINO	FE	188.992,84
2080290141	MIRABELLO	FE	220.750,04
2080290142	MIGLIARO	FE	165.766,61
2080290150	OSTELLATO	FE	227.495,78
2080290160	POGGIO RENATICO	FE	220.125,33
2080290170	PORTOMAGGIORE	FE	317.772,38
2080290180	RO	FE	193.820,61
2080290190	SANT'AGOSTINO	FE	379.270,89
2080290191	TRESIGALLO	FE	311.467,27
2080290200	VIGARANO MAINARDA	FE	211.534,33
2080290210	VOGHIERA	FE	91.324,51

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080320010	BAGNO DI ROMAGNA	FO	90.309,64
2080320020	BERTINORO	FO	352.498,81
2080320030	BORGHI	FO	142.274,64
2080320040	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	FO	0,00
2080320060	CESENA	FO	4.531.739,64
2080320070	CESENATICO	FO	570.745,24
2080320080	CIVITELLA DI ROMAGNA	FO	278.494,99
2080320100	DOVADOLA	FO	81.529,39
2080320110	FORLI'	FO	5.281.260,73
2080320120	FORLIMPOPOLI	FO	329.764,21
2080320130	GALEATA	FO	197.289,51
2080320140	GAMBETTOLA	FO	148.892,52
2080320150	GATTEO	FO	576.201,14
2080320170	LONGIANO	FO	260.487,29
2080320180	MELDOLA	FO	440.486,70
2080320190	MERCATO SARACENO	FO	417.447,26
2080320210	MODIGLIANA	FO	255.227,54
2080320270	MONTIANO	FO	86.687,64
2080320300	PORTICO E SAN BENEDETTO	FO	69.604,99
2080320310	PREDAPPIO	FO	248.009,03
2080320320	PREMILCUORE	FO	65.425,02
2080320350	ROCCA SAN CASCIANO	FO	127.538,58
2080320360	RONCOFREDDO	FO	123.791,88
2080320400	SAN MAURO PASCOLI	FO	335.157,39
2080320420	SANTA SOFIA	FO	334.629,39
2080320430	SARSINA	FO	263.527,43
2080320440	SAVIGNANO SUL RUBICONE	FO	641.392,14
2080320450	SOGLIANO AL RUBICONE	FO	261.069,30
2080320480	TREDOZIO	FO	95.402,61
2080320490	VERGHERETO	FO	136.744,98
2080500010	BASTIGLIA	MO	352.457,04
2080500020	BOMPORTO	MO	563.654,28
2080500030	CAMPOGALLIANO	MO	948.817,64
2080500040	CAMPOSANTO	MO	370.060,00
2080500050	CARPI	MO	4.641.065,91
2080500060	CASTELFRANCO EMILIA	MO	1.469.533,67
2080500070	CASTELNUOVO RANGONE	MO	487.069,71
2080500080	CASTELVETRO DI MODENA	MO	880.288,95
2080500090	CAVEZZO	MO	683.893,72
2080500100	CONCORDIA SULLA SECCHIA	MO	722.066,76
2080500110	FANANO	MO	0,00
2080500120	FINALE EMILIA	MO	1.422.430,50
2080500130	FIORANO MODENESE	MO	2.768.446,16
2080500140	FIUMALBO	MO	0,00
2080500150	FORMIGINE	MO	1.465.782,21
2080500160	FRASSINORO	MO	139.983,89
2080500170	GUIGLIA	MO	131.513,69
2080500180	LAMA MOCOGNO	MO	126.570,56
2080500190	MARANELLO	MO	1.077.366,68
2080500200	MARANO SUL PANARO	MO	326.790,59
2080500210	MEDOLLA	MO	725.107,68
2080500220	MIRANDOLA	MO	2.188.560,20
2080500230	MODENA	MO	8.911.235,26
2080500240	MONTECRETO	MO	10.107,65
2080500250	MONTEFIORINO	MO	174.404,11
2080500260	MONTESE	MO	17.207,04
2080500270	NONANTOLA	MO	720.697,20
2080500280	NOVI DI MODENA	MO	804.705,98

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080500281	PALAGANO	MO	178.473,35
2080500290	PAVULLO NEL FRIGNANO	MO	338.209,20
2080500300	PIEVEPELAGO	MO	0,00
2080500310	POLINAGO	MO	139.944,79
2080500320	PRIGNANO SULLA SECCHIA	MO	373.016,86
2080500330	RAVARINO	MO	280.274,05
2080500340	RIOLUNATO	MO	53.877,70
2080500350	SAN CESARIO SUL PANARO	MO	480.361,90
2080500360	SAN FELICE SUL PANARO	MO	848.808,39
2080500370	SAN POSSIDONIO	MO	384.946,25
2080500380	SAN PROSPERO	MO	423.862,42
2080500390	SASSUOLO	MO	1.983.875,51
2080500400	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	437.753,51
2080500410	SERRAMAZZONI	MO	27.419,49
2080500420	SESTOLA	MO	0,00
2080500430	SOLIERA	MO	1.102.818,35
2080500440	SPILAMBERTO	MO	565.552,29
2080500450	VIGNOLA	MO	1.038.904,59
2080500460	ZOCCA	MO	0,00
2080560010	ALBARETO	PR	163.727,00
2080560020	BARDI	PR	93.478,49
2080560030	BEDONIA	PR	213.612,03
2080560040	BERCETO	PR	25.624,62
2080560050	BORE	PR	64.603,34
2080560060	BORGO VAL DI TARO	PR	188.299,91
2080560070	BUSSETO	PR	114.160,08
2080560080	CALESTANO	PR	111.827,96
2080560090	COLLECCHIO	PR	398.621,29
2080560100	COLORNO	PR	232.242,58
2080560110	COMPIANO	PR	46.766,71
2080560120	CORNIGLIO	PR	120.850,44
2080560130	FELINO	PR	114.817,08
2080560140	FIDENZA	PR	609.044,71
2080560150	FONTANELLATO	PR	287.162,27
2080560160	FONTEVIVO	PR	506.256,66
2080560170	FORNOVO DI TARO	PR	115.669,78
2080560180	LANGHIRANO	PR	491.987,24
2080560190	LESIGNANO DE' BAGNI	PR	301.279,49
2080560200	MEDESANO	PR	241.001,19
2080560210	MEZZANI	PR	228.374,39
2080560220	MONCHIO DELLE CORTI	PR	65.165,12
2080560230	MONTECHIARUGOLO	PR	225.917,81
2080560240	NEVIANO DEGLI ARDUINI	PR	227.103,95
2080560250	NOCETO	PR	280.888,47
2080560260	PALANZANO	PR	123.977,57
2080560270	PARMA	PR	7.869.302,80
2080560280	PELLEGRINO PARMENSE	PR	151.016,59
2080560290	POLESINE PARMENSE	PR	123.996,45
2080560300	ROCCABIANCA	PR	124.631,26
2080560310	SALA BAGANZA	PR	356.836,99
2080560320	SALSOMAGGIORE TERME	PR	922.058,03
2080560330	SAN SECONDO PARMENSE	PR	78.787,14
2080560340	SISSA	PR	142.482,42
2080560350	SOLIGNANO	PR	145.189,68
2080560360	SORAGNA	PR	212.880,24
2080560370	SORBOLO	PR	230.174,94
2080560380	TERENZO	PR	60.106,74
2080560390	TIZZANO VAL PARMA	PR	148.418,83

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080560400	TORNOLO	PR	137.120,19
2080560410	TORRILE	PR	321.030,72
2080560420	TRAVERSETOLO	PR	254.755,07
2080560430	TRE CASALI	PR	171.806,14
2080560440	VALMOZZOLA	PR	74.601,90
2080560450	VARANO DE' MELEGARI	PR	148.419,50
2080560460	VARSÌ	PR	110.773,14
2080560480	ZIBELLO	PR	152.276,94
2080610010	AGAZZANO	PC	72.031,66
2080610020	ALSENO	PC	81.734,42
2080610030	BESENZONE	PC	0,00
2080610040	BETTOLA	PC	87.986,77
2080610050	BOBBIO	PC	29.156,01
2080610060	BORGONOVO VAL TIDONE	PC	0,00
2080610070	CADEO	PC	65.485,59
2080610080	CALENDASCO	PC	185.552,32
2080610090	CAMINATA	PC	24.674,39
2080610100	CAORSO	PC	271.467,55
2080610110	CARPANETO PIACENTINO	PC	51.680,79
2080610120	CASTELL'ARQUATO	PC	15.154,42
2080610130	CASTEL SAN GIOVANNI	PC	454.337,42
2080610140	CASTELVETRO PIACENTINO	PC	34.680,97
2080610150	CERIGNALE	PC	29.803,51
2080610160	COLI	PC	54.055,01
2080610170	CORTE BRUGNATELLA	PC	61.054,55
2080610180	CORTEMAGGIORE	PC	150.103,68
2080610190	FARINI	PC	89.497,92
2080610200	FERRIERE	PC	41.670,94
2080610210	FIORENZUOLA D'ARDA	PC	295.564,51
2080610220	GAZZOLA	PC	0,00
2080610230	GOSSOLENGO	PC	70.831,20
2080610240	GRAGNANO TREBBIENSE	PC	8.746,08
2080610250	GROPPARELLO	PC	68.397,37
2080610260	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC	90.618,82
2080610270	MONTICELLI D'ONGINA	PC	76.884,24
2080610280	MORFASSO	PC	94.016,25
2080610290	NIBBIANO	PC	117.435,99
2080610300	OTTONE	PC	11.021,56
2080610310	PECORARA	PC	75.812,14
2080610320	PIACENZA	PC	5.054.503,78
2080610330	PIANELLO VAL TIDONE	PC	49.260,11
2080610340	PIOZZANO	PC	62.639,50
2080610350	PODENZANO	PC	237.960,52
2080610360	PONTE DELL'OLIO	PC	87.848,03
2080610370	PONTENURE	PC	204.742,70
2080610380	RIVERGARO	PC	0,00
2080610390	ROTOFRENO	PC	303.579,15
2080610400	SAN GIORGIO PIACENTINO	PC	94.903,55
2080610410	SAN PIETRO IN CERRO	PC	16.218,08
2080610420	SARMATO	PC	121.559,00
2080610430	TRAVO	PC	0,00
2080610440	VERNASCA	PC	156.844,31
2080610450	VIGOLZONE	PC	130.371,36
2080610460	VILLANOVA SULL'ARDA	PC	80.829,29
2080610470	ZERBA	PC	2.171,91
2080610480	ZIANO PIACENTINO	PC	127.069,00
2080660010	ALFONSINE	RA	433.116,16
2080660020	BAGNACAVALLLO	RA	491.030,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080660030	BAGNARA DI ROMAGNA	RA	139.790,16
2080660040	BRISIGHELLA	RA	90.597,97
2080660050	CASOLA VALSENIO	RA	200.698,63
2080660060	CASTEL BOLOGNESE	RA	179.221,79
2080660070	CERVIA	RA	0,00
2080660080	CONSELICE	RA	379.693,46
2080660090	COTIGNOLA	RA	248.368,13
2080660100	FAENZA	RA	1.729.314,99
2080660110	FUSIGNANO	RA	225.560,75
2080660120	LUGO	RA	874.124,89
2080660130	MASSA LOMBARDA	RA	369.810,41
2080660140	RAVENNA	RA	5.228.630,09
2080660150	RIOLO TERME	RA	68.419,10
2080660160	RUSSI	RA	305.003,68
2080660170	SANT'AGATA SUL SANTERNO	RA	234.849,05
2080660180	SOLAROLO	RA	151.852,54
2080680010	ALBINEA	RE	245.665,44
2080680020	BAGNOLO IN PIANO	RE	211.435,39
2080680030	BAISO	RE	302.094,56
2080680040	BIBBIANO	RE	228.251,43
2080680050	BORETTO	RE	336.547,59
2080680060	BRESCELLO	RE	370.114,83
2080680070	BUSANA	RE	93.342,59
2080680080	CADELBOSCO DI SOPRA	RE	406.069,98
2080680090	CAMPAGNOLA EMILIA	RE	251.273,22
2080680100	CAMPEGINE	RE	136.944,49
2080680101	CANOSSA	RE	218.193,46
2080680110	CARPINETI	RE	190.160,80
2080680120	CASALGRANDE	RE	1.104.117,92
2080680130	CASINA	RE	180.532,77
2080680140	CASTELLARANO	RE	953.950,37
2080680150	CASTELNOVO DI SOTTO	RE	312.243,40
2080680160	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	133.666,46
2080680170	CAVRIAGO	RE	568.202,60
2080680190	COLLAGNA	RE	99.456,51
2080680200	CORREGGIO	RE	1.627.974,47
2080680210	FABBRICO	RE	371.020,54
2080680220	GATTATICO	RE	165.677,11
2080680230	GUALTIERI	RE	387.846,57
2080680240	GUASTALLA	RE	749.218,73
2080680250	LIGONCHIO	RE	121.935,53
2080680260	LUZZARA	RE	451.711,67
2080680270	MONTECCHIO EMILIA	RE	311.071,60
2080680280	NOVELLARA	RE	864.482,64
2080680290	POVIGLIO	RE	171.863,77
2080680300	QUATTRO CASTELLA	RE	276.484,56
2080680310	RAMISETO	RE	126.701,44
2080680320	REGGIOLO	RE	526.697,20
2080680330	REGGIO NELL'EMILIA	RE	10.979.682,07
2080680340	RIO SALICETO	RE	260.945,86
2080680350	ROLO	RE	387.198,80
2080680360	RUBIERA	RE	609.469,11
2080680370	SAN MARTINO IN RIO	RE	207.545,56
2080680380	SAN POLO D'ENZA	RE	76.256,29
2080680390	SANT'ILARIO D'ENZA	RE	398.408,80
2080680400	SCANDIANO	RE	572.756,64
2080680410	TOANO	RE	241.565,48
2080680420	VETTO	RE	235.146,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
2080680430	VEZZANO SUL CROSTOLO	RE	170.473,66
2080680440	VIANO	RE	175.094,02
2080680450	VILLA MINOZZO	RE	195.729,34
2081010010	BELLARIA-IGEA MARINA	RN	312.230,84
2081010020	CATTOLICA	RN	928.596,57
2081010030	CORIANO	RN	311.205,15
2081010040	GEMMANO	RN	82.200,23
2081010050	MISANO ADRIATICO	RN	237.425,13
2081010060	MONDAINO	RN	122.971,85
2081010070	MONTE COLOMBO	RN	123.520,86
2081010080	MONTEFIORE CONCA	RN	109.607,61
2081010090	MONTEGRIDOLFO	RN	101.875,08
2081010100	MONTESCUDO	RN	85.867,79
2081010110	MORCIANO DI ROMAGNA	RN	149.148,99
2081010120	POGGIO BERNI	RN	222.658,30
2081010130	RICCIONE	RN	887.571,45
2081010140	RIMINI	RN	6.290.338,36
2081010150	SALUDECIO	RN	201.765,32
2081010160	SAN CLEMENTE	RN	190.250,50
2081010170	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	RN	343.883,55
2081010180	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	536.792,11
2081010190	TORRIANA	RN	107.114,35
2081010200	VERUCCHIO	RN	255.247,41
3090050010	ANGHIARI	AR	198.247,19
3090050020	AREZZO	AR	3.982.808,28
3090050030	BADIA TEDALDA	AR	110.543,36
3090050040	BIBBIENA	AR	542.059,52
3090050050	BUCINE	AR	176.152,49
3090050060	CAPOLONA	AR	162.309,92
3090050070	CAPRESE MICHELANGELO	AR	108.636,18
3090050080	CASTEL FOCOGNANO	AR	257.731,77
3090050090	CASTELFRANCO DI SOPRA	AR	105.039,57
3090050100	CASTEL SAN NICCOLO'	AR	204.587,59
3090050110	CASTIGLION FIBOCCHI	AR	114.364,51
3090050120	CASTIGLION FIORENTINO	AR	538.103,02
3090050130	CAVRIGLIA	AR	548.987,82
3090050140	CHITIGNANO	AR	84.289,71
3090050150	CHIUSI DELLA VERNA	AR	192.840,54
3090050160	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AR	252.476,67
3090050170	CORTONA	AR	943.243,37
3090050180	FOIANO DELLA CHIANA	AR	80.439,63
3090050190	LATERINA	AR	117.227,47
3090050200	LORO CIUFFENNA	AR	73.359,18
3090050210	LUCIGNANO	AR	145.353,67
3090050220	MARCIANO DELLA CHIANA	AR	148.802,13
3090050230	MONTEMIGNAIO	AR	32.185,22
3090050240	MONTERCHI	AR	124.164,10
3090050250	MONTE SAN SAVINO	AR	89.382,62
3090050260	MONTEVARCHI	AR	550.653,65
3090050270	ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	66.068,62
3090050280	PERGINE VALDARNO	AR	172.174,39
3090050290	PIAN DI SCO	AR	83.113,78
3090050300	PIEVE SANTO STEFANO	AR	171.469,89
3090050310	POPPI	AR	188.354,11
3090050320	PRATOVECCHIO	AR	187.035,51
3090050330	SAN GIOVANNI VALDARNO	AR	610.796,88
3090050340	SANSEPOLCRO	AR	678.166,96
3090050350	SESTINO	AR	152.428,13

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090050360	STIA	AR	209.851,60
3090050370	SUBBIANO	AR	312.916,40
3090050380	TALLA	AR	120.459,00
3090050390	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR	480.506,09
3090300010	BAGNO A RIPOLI	FI	317.788,46
3090300020	BARBERINO DI MUGELLO	FI	334.277,42
3090300030	BARBERINO VAL D'ELSA	FI	423.972,20
3090300040	BORGIO SAN LORENZO	FI	518.773,54
3090300050	CALENZANO	FI	1.103.894,99
3090300060	CAMPI BISENZIO	FI	2.341.257,62
3090300080	CAPRAIA E LIMITE	FI	184.674,70
3090300100	CASTELFIORENTINO	FI	464.259,48
3090300110	CERRETO GUIDI	FI	153.847,37
3090300120	CERTALDO	FI	436.076,01
3090300130	DICOMANO	FI	182.022,52
3090300140	EMPOLI	FI	825.452,67
3090300150	FIESOLE	FI	351.777,31
3090300160	FIGLINE VALDARNO	FI	564.196,22
3090300170	FIRENZE	FI	21.351.565,59
3090300180	FIRENZUOLA	FI	198.247,05
3090300190	FUCECCHIO	FI	525.644,09
3090300200	GAMBASSI TERME	FI	224.489,23
3090300210	GREVE IN CHIANTI	FI	194.816,23
3090300220	IMPRUNETA	FI	410.422,80
3090300230	INCISA IN VAL D'ARNO	FI	260.482,72
3090300240	LASTRA A SIGNA	FI	677.178,74
3090300250	LONDA	FI	84.737,00
3090300260	MARRADI	FI	273.761,55
3090300270	MONTAIONE	FI	459.343,93
3090300280	MONTELUPO FIORENTINO	FI	375.754,48
3090300300	MONTESPERTOLI	FI	296.854,83
3090300310	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	90.212,14
3090300320	PELAGO	FI	228.762,47
3090300330	PONTASSIEVE	FI	564.256,37
3090300350	REGGELLO	FI	196.955,10
3090300360	RIGNANO SULL'ARNO	FI	118.175,02
3090300370	RUFINA	FI	266.056,20
3090300380	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	FI	37.497,60
3090300390	SAN GODENZO	FI	93.913,07
3090300400	SAN PIERO A SIEVE	FI	155.486,72
3090300410	SCANDICCI	FI	2.549.346,67
3090300420	SCARPERIA	FI	377.366,52
3090300430	SESTO FIORENTINO	FI	1.800.338,91
3090300440	SIGNA	FI	628.651,07
3090300450	TAVARNELLE VAL DI PESA	FI	196.905,55
3090300460	VAGLIA	FI	136.391,20
3090300490	VICCHIO	FI	153.372,59
3090300500	VINCI	FI	304.673,83
3090360010	ARCIDOSO	GR	190.219,54
3090360020	CAMPAGNATICO	GR	206.522,22
3090360021	CAPALBIO	GR	22.366,31
3090360030	CASTEL DEL PIANO	GR	161.519,88
3090360040	CASTELL'AZZARA	GR	226.236,61
3090360050	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	0,00
3090360060	CINIGIANO	GR	248.096,52
3090360070	CIVITELLA PAGANICO	GR	144.541,15
3090360080	FOLLONICA	GR	21.233,01
3090360090	GAVORRANO	GR	270.412,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090360100	GROSSETO	GR	2.171.934,96
3090360110	ISOLA DEL GIGLIO	GR	0,00
3090360120	MAGLIANO IN TOSCANA	GR	208.444,63
3090360130	MANCIANO	GR	367.127,52
3090360140	MASSA MARITTIMA	GR	416.748,83
3090360150	MONTE ARGENTARIO	GR	0,00
3090360151	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	221.994,55
3090360160	MONTIERI	GR	174.657,13
3090360170	ORBETELLO	GR	0,00
3090360180	PITIGLIANO	GR	277.409,53
3090360190	ROCCALBEGNA	GR	149.718,92
3090360200	ROCCASTRADA	GR	458.839,42
3090360210	SANTA FIORA	GR	101.670,72
3090360220	SCANSANO	GR	333.613,50
3090360221	SCARLINO	GR	461.658,75
3090360230	SEGGIANO	GR	119.138,74
3090360231	SEMPRONIANO	GR	106.024,04
3090360240	SORANO	GR	337.683,92
3090420010	BIBBONA	LI	0,00
3090420020	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	421.394,75
3090420030	CAMPO NELL'ELBA	LI	0,00
3090420040	CAPOLIVERI	LI	0,00
3090420050	CAPRAIA ISOLA	LI	23.590,72
3090420060	CASTAGNETO CARDUCCI	LI	0,00
3090420070	CECINA	LI	0,00
3090420080	COLLESALVETTI	LI	1.012.582,92
3090420090	LIVORNO	LI	8.104.594,99
3090420100	MARCIANA	LI	0,00
3090420110	MARCIANA MARINA	LI	0,00
3090420120	PIOMBINO	LI	1.351.243,52
3090420130	PORTO AZZURRO	LI	0,00
3090420140	PORTOFERRAIO	LI	96.057,97
3090420150	RIO MARINA	LI	0,00
3090420160	RIO NELL'ELBA	LI	0,00
3090420170	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	0,00
3090420180	SAN VINCENZO	LI	0,00
3090420190	SASSETTA	LI	53.110,82
3090420200	SUVERETO	LI	190.475,81
3090430010	ALTOPASCIO	LU	370.467,12
3090430020	BAGNI DI LUCCA	LU	305.497,44
3090430030	BARGA	LU	540.649,52
3090430040	BORGIO A MOZZANO	LU	659.699,56
3090430050	CAMAIORE	LU	21.064,86
3090430060	CAMPORGIANO	LU	146.797,33
3090430070	CAPANNORI	LU	2.745.112,93
3090430080	CAREGGINE	LU	105.852,47
3090430090	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	308.206,80
3090430100	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	151.080,95
3090430110	COREGLIA ANTELMINELLI	LU	225.610,57
3090430120	FABBRICHE DI VALLICO	LU	60.290,93
3090430130	FORTE DEI MARMI	LU	0,00
3090430140	FOSCIANDORA	LU	82.862,19
3090430150	GALLICANO	LU	278.463,08
3090430160	GIUNCUGNANO	LU	64.132,58
3090430170	LUCCA	LU	1.841.603,40
3090430180	MASSAROSA	LU	1.063.221,27
3090430190	MINUCCIANO	LU	255.574,06
3090430200	MOLAZZANA	LU	104.010,22

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090430210	MONTECARLO	LU	105.878,76
3090430220	PESCAGLIA	LU	237.089,06
3090430230	PIAZZA AL SERCHIO	LU	194.551,26
3090430240	PIETRASANTA	LU	0,00
3090430250	PIEVE FOSCIANA	LU	170.992,22
3090430260	PORCARI	LU	385.314,64
3090430270	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	109.309,45
3090430280	SERAVEZZA	LU	369.593,99
3090430290	SILLANO	LU	94.816,18
3090430300	STAZZEMA	LU	262.066,93
3090430310	VAGLI SOTTO	LU	98.860,96
3090430320	VERGEMOLI	LU	50.273,63
3090430330	VIAREGGIO	LU	1.844.962,83
3090430340	VILLA BASILICA	LU	109.086,60
3090430350	VILLA COLLEMANDINA	LU	134.952,89
3090460010	AULLA	MS	446.139,05
3090460020	BAGNONE	MS	221.471,48
3090460030	CARRARA	MS	2.636.577,21
3090460040	CASOLA IN LUNIGIANA	MS	113.626,05
3090460050	COMANO	MS	79.949,92
3090460060	FILATTIERA	MS	174.542,74
3090460070	FIVIZZANO	MS	531.235,73
3090460080	FOSDINOVO	MS	34.859,16
3090460090	LICCIANA NARDI	MS	341.495,88
3090460100	MASSA	MS	1.808.959,61
3090460110	MONTIGNOSO	MS	0,00
3090460120	MULAZZO	MS	184.850,23
3090460130	PODENZANA	MS	69.958,98
3090460140	PONTREMOLI	MS	471.145,81
3090460150	TRESANA	MS	130.023,42
3090460160	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	262.342,52
3090460170	ZERI	MS	255.601,01
3090620020	BIENTINA	PI	141.380,72
3090620030	BUTI	PI	43.196,09
3090620040	CALCI	PI	47.393,22
3090620050	CALCINAIA	PI	319.725,60
3090620060	CAPANNOLI	PI	100.375,63
3090620070	CASALE MARITTIMO	PI	9.235,59
3090620071	CASCIANA TERME	PI	120.532,44
3090620080	CASCINA	PI	967.010,74
3090620090	CASTELFRANCO DI SOTTO	PI	0,00
3090620100	CASTELLINA MARITTIMA	PI	57.463,12
3090620110	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	PI	130.663,50
3090620120	CHIANNI	PI	115.231,10
3090620130	CRESPINA	PI	187.969,02
3090620140	FAUGLIA	PI	145.734,95
3090620150	GUARDISTALLO	PI	44.831,95
3090620160	LAJATICO	PI	71.219,19
3090620170	LARI	PI	278.119,38
3090620180	LORENZANA	PI	39.915,61
3090620190	MONTECATINI VAL DI CECINA	PI	119.895,61
3090620200	MONTESCUDAIO	PI	66.956,80
3090620210	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	65.500,80
3090620220	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	186.891,18
3090620221	ORCIANO PISANO	PI	42.125,99
3090620230	PALAIA	PI	181.611,04
3090620240	PECCIOLI	PI	119.505,05
3090620250	PISA	PI	3.591.320,05

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090620260	POMARANCE	PI	144.430,30
3090620270	PONSACCO	PI	211.274,17
3090620280	PONTEDERA	PI	1.215.987,40
3090620290	RIPARBELLA	PI	5.368,80
3090620300	SAN GIULIANO TERME	PI	609.046,66
3090620310	SAN MINIATO	PI	848.659,17
3090620320	SANTA CROCE SULL'ARNO	PI	318.039,64
3090620330	SANTA LUCE	PI	14.173,85
3090620340	SANTA MARIA A MONTE	PI	347.478,20
3090620350	TERRICCIOLA	PI	281.394,19
3090620360	VECCHIANO	PI	0,00
3090620370	VICOPISSANO	PI	297.112,40
3090620380	VOLTERRA	PI	489.299,15
3090630010	ABETONE	PT	0,00
3090630020	AGLIANA	PT	642.412,38
3090630030	BUGGIANO	PT	312.275,64
3090630031	CHIESINA UZZANESE	PT	304.348,50
3090630040	CUTIGLIANO	PT	106.921,46
3090630050	LAMPORECCHIO	PT	264.213,51
3090630060	LARCIANO	PT	368.787,01
3090630070	MARLIANA	PT	87.313,65
3090630080	MASSA E COZZILE	PT	244.989,25
3090630090	MONSUMMANO TERME	PT	978.807,03
3090630100	MONTALE	PT	503.079,00
3090630110	MONTECATINI-TERME	PT	1.323.682,40
3090630120	PESCIA	PT	732.830,13
3090630130	PIEVE A NIEVOLE	PT	219.077,75
3090630140	PISTOIA	PT	4.183.438,78
3090630150	PITEGLIO	PT	193.567,64
3090630160	PONTE BUGGIANESE	PT	283.194,42
3090630161	QUARRATA	PT	1.113.869,19
3090630170	SAMBUCA PISTOIESE	PT	100.987,31
3090630180	SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	154.450,67
3090630190	SERRAVALLE PISTOIESE	PT	271.256,28
3090630210	UZZANO	PT	222.900,97
3090750010	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	190.723,56
3090750020	ASCIANO	SI	140.772,06
3090750030	BUONCONVENTO	SI	201.452,21
3090750040	CASOLE D'ELSA	SI	202.093,22
3090750050	CASTELLINA IN CHIANTI	SI	30.494,79
3090750060	CASTELNUOVO BERARDENGA	SI	0,00
3090750070	CASTIGLIONE D'ORCIA	SI	217.970,69
3090750080	CETONA	SI	68.695,43
3090750090	CHIANCIANO TERME	SI	609.741,62
3090750100	CHIUSSANO	SI	178.522,41
3090750110	CHIUSI	SI	155.560,66
3090750120	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	540.057,67
3090750130	GAIOLE IN CHIANTI	SI	205.176,19
3090750140	MONTALCINO	SI	182.236,39
3090750150	MONTEPULCIANO	SI	281.108,98
3090750160	MONTERIGGIONI	SI	196.817,36
3090750170	MONTERONI D'ARBIA	SI	39.638,20
3090750180	MONTICIANO	SI	159.610,06
3090750190	MURLO	SI	110.951,41
3090750200	PIANCASTAGNAIO	SI	221.499,37
3090750210	PIENZA	SI	153.177,16
3090750220	POGGIBONSI	SI	810.613,20
3090750230	RADDA IN CHIANTI	SI	66.508,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3090750240	RADICOFANI	SI	131.393,91
3090750250	RADICONOLI	SI	167.354,77
3090750260	RAPOLANO TERME	SI	90.006,62
3090750270	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	167.612,38
3090750280	SAN GIMIGNANO	SI	94.223,59
3090750290	SAN GIOVANNI D'ASSO	SI	86.443,07
3090750300	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI	140.799,62
3090750310	SARTEANO	SI	135.805,72
3090750320	SIENA	SI	0,00
3090750330	SINALUNGA	SI	192.075,19
3090750340	SOVICILLE	SI	16.160,76
3090750350	TORRITA DI SIENA	SI	78.049,06
3090750360	TREQUANDA	SI	88.398,36
3091000010	CANTAGALLO	PO	97.707,30
3091000020	CARMIGNANO	PO	203.211,92
3091000030	MONTEMURLO	PO	998.011,21
3091000040	POGGIO A CAIANO	PO	21.604,01
3091000050	PRATO	PO	8.272.604,71
3091000060	VAIANO	PO	287.116,48
3091000070	VERNIO	PO	136.925,58
3100580010	ASSISI	PG	280.341,75
3100580020	BASTIA UMBRA	PG	695.935,84
3100580030	BETTONA	PG	374.846,49
3100580040	BEVAGNA	PG	285.922,03
3100580050	CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	208.214,95
3100580060	CANNARA	PG	291.958,77
3100580070	CASCIA	PG	324.431,95
3100580080	CASTEL RITALDI	PG	160.316,49
3100580090	CASTIGLIONE DEL LAGO	PG	553.895,59
3100580100	CERRETO DI SPOLETO	PG	150.560,90
3100580110	CITERNA	PG	196.886,58
3100580120	CITTA' DELLA PIEVE	PG	307.853,64
3100580130	CITTA' DI CASTELLO	PG	2.097.169,86
3100580140	COLLAZZONE	PG	288.168,28
3100580150	CORCIANO	PG	730.301,78
3100580160	COSTACCIARO	PG	87.296,45
3100580170	DERUTA	PG	182.153,56
3100580180	FOLIGNO	PG	2.830.584,06
3100580190	FOSSATO DI VICO	PG	237.886,92
3100580200	FRATTA TODINA	PG	153.668,18
3100580210	GIANO DELL'UMBRIA	PG	255.821,94
3100580220	GUALDO CATTANEO	PG	421.527,10
3100580230	GUALDO TADINO	PG	478.015,21
3100580240	GUBBIO	PG	1.182.624,84
3100580250	LISCIANO NICCONE	PG	63.625,80
3100580260	MAGIONE	PG	652.277,41
3100580270	MARSCIANO	PG	729.652,16
3100580280	MASSA MARTANA	PG	308.877,34
3100580290	MONTE CASTELLO DI VIBIO	PG	135.959,25
3100580300	MONTEFALCO	PG	245.323,77
3100580310	MONTELEONE DI SPOLETO	PG	57.566,77
3100580320	MONTE SANTA MARIA TIBERINA	PG	115.853,30
3100580330	MONTONE	PG	148.731,09
3100580340	NOCERA UMBRA	PG	444.192,85
3100580350	NORCIA	PG	673.892,81
3100580360	PACIANO	PG	81.266,75
3100580370	PANICALE	PG	178.234,59
3100580380	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	238.431,58

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3100580390	PERUGIA	PG	8.271.382,81
3100580400	PIEGARO	PG	506.578,43
3100580410	PIETRALUNGA	PG	214.875,43
3100580420	POGGIODOMO	PG	38.992,53
3100580430	PRECI	PG	149.312,43
3100580440	SAN GIUSTINO	PG	407.707,99
3100580450	SANT'ANATOLIA DI NARCO	PG	108.774,41
3100580460	SCHEGGIA E PASCELUPO	PG	112.007,00
3100580470	SCHEGGINO	PG	90.123,90
3100580480	SELLANO	PG	94.242,86
3100580490	SIGILLO	PG	184.226,74
3100580500	SPELLO	PG	537.863,97
3100580510	SPOLETO	PG	2.411.634,35
3100580520	TODI	PG	632.331,60
3100580530	TORGIANO	PG	304.744,92
3100580540	TREVI	PG	416.995,62
3100580550	TUORO SUL TRASIMENO	PG	270.240,02
3100580560	UMBERTIDE	PG	665.671,64
3100580570	VALFABBRICA	PG	319.026,24
3100580580	VALLO DI NERA	PG	106.603,08
3100580590	VALTOPINA	PG	120.565,67
3100800010	ACQUASPARTA	TR	237.965,74
3100800020	ALLERONA	TR	162.310,48
3100800030	ALVIANO	TR	125.720,45
3100800040	AMELIA	TR	528.236,88
3100800050	ARRONE	TR	213.018,84
3100800060	ATTIGLIANO	TR	130.912,52
3100800061	AVIGLIANO UMBRO	TR	221.564,92
3100800070	BASCHI	TR	244.155,06
3100800080	CALVI DELL'UMBRIA	TR	125.427,32
3100800090	CASTEL GIORGIO	TR	150.751,14
3100800100	CASTEL VISCARDO	TR	192.455,52
3100800110	FABRO	TR	183.167,47
3100800120	FERENTILLO	TR	172.569,17
3100800130	FICULLE	TR	109.140,56
3100800140	GIOVE	TR	135.651,19
3100800150	GUARDEA	TR	119.995,73
3100800160	LUGNANO IN TEVERINA	TR	124.706,82
3100800170	MONTECASTRILLI	TR	187.596,33
3100800180	MONTECCHIO	TR	139.751,38
3100800190	MONTEFRANCO	TR	90.067,26
3100800200	MONTEGABBIONE	TR	94.473,50
3100800210	MONTELEONE D'ORVIETO	TR	129.910,89
3100800220	NARNI	TR	1.479.973,22
3100800230	ORVIETO	TR	1.065.938,15
3100800240	OTRICOLI	TR	171.821,60
3100800250	PARRANO	TR	51.218,86
3100800260	PENNA IN TEVERINA	TR	66.938,45
3100800270	POLINO	TR	36.183,31
3100800280	PORANO	TR	66.202,02
3100800290	SAN GEMINI	TR	408.251,15
3100800300	SAN VENANZO	TR	203.836,93
3100800310	STRONCONE	TR	182.762,12
3100800320	TERNI	TR	8.166.522,41
3110030010	AGUGLIANO	AN	229.523,52
3110030020	ANCONA	AN	3.455.366,55
3110030030	ARCEVIA	AN	235.275,69
3110030040	BARBARA	AN	124.999,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110030050	BELVEDERE OSTRENSE	AN	211.571,45
3110030060	CAMERANO	AN	261.313,48
3110030070	CAMERATA PICENA	AN	122.366,69
3110030080	CASTELBELLINO	AN	163.123,07
3110030090	CASTEL COLONNA	AN	86.783,13
3110030100	CASTELFIDARDO	AN	960.772,75
3110030110	CASTELLEONE DI SUASA	AN	129.068,74
3110030120	CASTELPLANIO	AN	211.344,35
3110030130	CERRETO D'ESI	AN	287.608,68
3110030140	CHIARAVALLE	AN	327.595,22
3110030150	CORINALDO	AN	155.671,27
3110030160	CUPRAMONTANA	AN	214.964,11
3110030170	FABRIANO	AN	1.116.625,85
3110030180	FALCONARA MARITTIMA	AN	824.838,25
3110030190	FILOTTRANO	AN	311.505,71
3110030200	GENGA	AN	212.623,64
3110030210	JESI	AN	1.480.959,71
3110030220	LORETO	AN	653.832,95
3110030230	MAIOLATI SPONTINI	AN	0,00
3110030240	MERGO	AN	80.885,79
3110030250	MONSANO	AN	325.681,62
3110030260	MONTECAROTTO	AN	203.162,96
3110030270	MONTEMARCIANO	AN	162.217,43
3110030280	MONTERADO	AN	183.889,40
3110030290	MONTE ROBERTO	AN	181.190,76
3110030300	MONTE SAN VITO	AN	258.571,42
3110030310	MORRO D'ALBA	AN	97.678,78
3110030320	NUMANA	AN	0,00
3110030330	OFFAGNA	AN	141.674,16
3110030340	OSIMO	AN	1.072.583,08
3110030350	OSTRA	AN	298.352,06
3110030360	OSTRA VETERE	AN	230.361,63
3110030370	POGGIO SAN MARCELLO	AN	52.964,57
3110030380	POLVERIGI	AN	220.645,29
3110030390	RIPE	AN	228.397,05
3110030400	ROSORA	AN	115.649,43
3110030410	SAN MARCELLO	AN	98.923,07
3110030420	SAN PAOLO DI JESI	AN	99.353,21
3110030430	SANTA MARIA NUOVA	AN	201.821,84
3110030440	SASSOFERRATO	AN	304.783,12
3110030450	SENIGALLIA	AN	360.373,43
3110030460	SERRA DE' CONTI	AN	258.772,40
3110030470	SERRA SAN QUIRICO	AN	296.508,82
3110030480	SIROLO	AN	74.743,97
3110030490	STAFFOLO	AN	103.893,86
3110060010	ACQUASANTA TERME	AP	294.884,16
3110060020	ACQUAVIVA PICENA	AP	171.112,46
3110060030	ALTIDONA	FM	69.736,70
3110060040	AMANDOLA	FM	243.758,78
3110060050	APPIGNANO DEL TRONTO	AP	170.004,36
3110060060	ARQUATA DEL TRONTO	AP	114.070,55
3110060070	ASCOLI PICENO	AP	2.708.379,63
3110060080	BELMONTE PICENO	FM	81.107,77
3110060090	CAMPOFILONE	FM	100.472,34
3110060100	CARASSAI	AP	116.229,91
3110060110	CASTEL DI LAMA	AP	252.852,04
3110060120	CASTIGNANO	AP	186.882,62
3110060130	CASTORANO	AP	143.359,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110060140	COLLI DEL TRONTO	AP	165.482,39
3110060150	COMUNANZA	AP	244.418,21
3110060160	COSSIGNANO	AP	86.391,27
3110060170	CUPRA MARITTIMA	AP	119.725,15
3110060180	FALERONE	FM	170.804,39
3110060190	FERMO	FM	804.389,78
3110060200	FOLIGNANO	AP	357.623,20
3110060210	FORCE	AP	127.255,17
3110060220	FRANCAVILLA D'ETE	FM	68.482,86
3110060230	GROTTAMMARE	AP	327.978,18
3110060240	GROTTAZZOLINA	FM	244.459,57
3110060250	LAPEDONA	FM	80.031,57
3110060260	MAGLIANO DI TENNA	FM	85.051,71
3110060270	MALTIGNANO	AP	178.365,79
3110060280	MASSA FERMANA	FM	87.923,66
3110060290	MASSIGNANO	AP	78.224,14
3110060300	MONSAMPIETRO MORICO	FM	79.956,55
3110060310	MONSAMPOLO DEL TRONTO	AP	241.645,27
3110060320	MONTALTO DELLE MARCHE	AP	166.506,98
3110060330	MONTAPPONE	FM	102.723,51
3110060340	MONTEDINOVE	AP	58.406,26
3110060350	MONTEFALCONE APPENNINO	FM	59.093,82
3110060360	MONTEFIORE DELL'ASO	AP	217.106,45
3110060370	MONTEFORTINO	FM	107.279,59
3110060380	MONTEGALLO	AP	96.754,55
3110060390	MONTE GIBERTO	FM	72.513,68
3110060400	MONTEGIORGIO	FM	235.809,16
3110060410	MONTEGRANARO	FM	443.384,49
3110060420	MONTELEONE DI FERMO	FM	51.261,25
3110060430	MONTELPARO	FM	120.476,93
3110060440	MONTEMONACO	AP	70.536,01
3110060450	MONTEPRANDONE	AP	527.066,13
3110060460	MONTE RINALDO	FM	55.190,90
3110060470	MONTERUBBIANO	FM	176.950,51
3110060480	MONTE SAN PIETRANGELI	FM	95.691,89
3110060490	MONTE URANO	FM	250.854,63
3110060500	MONTE VIDON COMBATTE	FM	59.428,89
3110060510	MONTE VIDON CORRADO	FM	73.985,12
3110060520	MONTOTTONE	FM	93.441,51
3110060530	MORESCO	FM	60.170,27
3110060540	OFFIDA	AP	294.197,00
3110060550	ORTEZZANO	FM	68.494,91
3110060560	PALMIANO	AP	39.012,96
3110060570	PEDASO	FM	134.948,89
3110060580	PETRITOLI	FM	135.003,93
3110060590	PONZANO DI FERMO	FM	107.586,09
3110060600	PORTO SAN GIORGIO	FM	182.069,18
3110060601	PORTO SANT'ELPIDIO	FM	434.177,81
3110060610	RAPAGNANO	FM	97.509,59
3110060620	RIPATRANSONE	AP	295.624,44
3110060630	ROCCAFLUVIONE	AP	157.884,44
3110060640	ROTELLA	AP	126.802,64
3110060650	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	526.026,09
3110060660	SANTA VITTORIA IN MATENANO	FM	133.757,05
3110060670	SANT'ELPIDIO A MARE	FM	464.680,53
3110060680	SERVIGLIANO	FM	115.475,79
3110060690	SMERILLO	FM	65.291,34
3110060700	SPINETOLI	AP	255.090,49

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110060710	TORRE SAN PATRIZIO	FM	144.139,04
3110060720	VENAROTTA	AP	154.224,11
3110440010	ACQUACANINA	MC	15.448,20
3110440020	APIRO	MC	209.862,57
3110440030	APPIGNANO	MC	224.706,35
3110440040	BELFORTE DEL CHIANTI	MC	118.129,31
3110440050	BOLOGNOLA	MC	675,93
3110440060	CALDAROLA	MC	119.035,03
3110440070	CAMERINO	MC	101.779,60
3110440080	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MC	60.120,93
3110440090	CASTELRAIMONDO	MC	242.005,61
3110440100	CASTELSANTANGELO SUL NERA	MC	62.726,76
3110440110	CESSAPALOMBO	MC	75.929,30
3110440120	CINGOLI	MC	331.124,59
3110440130	CIVITANOVA MARCHE	MC	1.092.738,08
3110440140	COLMURANO	MC	118.701,15
3110440150	CORRIDONIA	MC	365.543,69
3110440160	ESANATOGLIA	MC	149.909,65
3110440170	FIASTRA	MC	22.460,31
3110440180	FIORDIMONTE	MC	42.178,77
3110440190	FIUMINATA	MC	65.315,97
3110440200	GAGLIOLE	MC	71.957,60
3110440210	GUALDO	MC	72.817,22
3110440220	LORO PICENO	MC	145.846,24
3110440230	MACERATA	MC	1.406.060,99
3110440240	MATELICA	MC	271.617,34
3110440250	MOGLIANO	MC	99.958,57
3110440260	MONTECASSIANO	MC	236.849,85
3110440270	MONTE CAVALLO	MC	24.024,68
3110440280	MONTECOSARO	MC	165.084,89
3110440290	MONTEFANO	MC	204.590,65
3110440300	MONTELUPONE	MC	207.562,10
3110440310	MONTE SAN GIUSTO	MC	125.659,70
3110440320	MONTE SAN MARTINO	MC	87.550,53
3110440330	MORROVALLE	MC	291.524,38
3110440340	MUCCIA	MC	94.985,74
3110440350	PENNA SAN GIOVANNI	MC	88.522,29
3110440360	PETRIOLO	MC	173.981,98
3110440370	PIEVEBOVIGLIANA	MC	63.063,38
3110440380	PIEVE TORINA	MC	56.135,34
3110440390	PIORACO	MC	98.234,32
3110440400	POGGIO SAN VICINO	MC	43.030,05
3110440410	POLLENZA	MC	188.417,00
3110440420	PORTO RECANATI	MC	0,00
3110440430	POTENZA PICENA	MC	377.445,08
3110440440	RECANATI	MC	677.140,21
3110440450	RIPE SAN GINESIO	MC	80.407,05
3110440460	SAN GINESIO	MC	236.572,14
3110440470	SAN SEVERINO MARCHE	MC	608.915,31
3110440480	SANT'ANGELO IN PONTANO	MC	112.399,37
3110440490	SARNANO	MC	231.857,86
3110440500	SEFRO	MC	49.945,33
3110440510	SERRAPETRONA	MC	102.165,82
3110440520	SERRAVALLE DI CHIANTI	MC	25.726,45
3110440530	TOLENTINO	MC	528.519,17
3110440540	TREIA	MC	595.246,80
3110440550	URBISAGLIA	MC	158.045,29
3110440560	USSITA	MC	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110440570	VISSO	MC	44.947,10
3110590010	ACQUALAGNA	PS	357.121,29
3110590020	APECCHIO	PS	246.636,44
3110590030	AUDITORE	PS	194.225,85
3110590040	BARCHI	PS	124.173,23
3110590050	BELFORTE ALL'ISAURO	PS	98.859,42
3110590060	BORGIO PACE	PS	107.912,64
3110590070	CAGLI	PS	583.933,09
3110590080	CANTIANO	PS	267.726,75
3110590090	CARPEGNA	PS	98.385,36
3110590100	CARTOCETO	PS	260.730,90
3110590110	CASTELDELCI	RN	88.793,40
3110590120	COLBORDOLO	PS	343.849,88
3110590130	FANO	PS	2.244.019,33
3110590140	FERMIGNANO	PS	420.362,93
3110590150	FOSSOMBRONE	PS	452.935,36
3110590160	FRATTE ROSA	PS	138.061,57
3110590170	FRONTINO	PS	106.464,97
3110590180	FRONTONE	PS	176.282,17
3110590190	GABICCE MARE	PS	107.873,63
3110590200	GRADARA	PS	142.158,45
3110590210	ISOLA DEL PIANO	PS	110.290,28
3110590220	LUNANO	PS	166.624,46
3110590230	MACERATA FELTRIA	PS	242.532,03
3110590240	MAIOLO	RN	133.434,96
3110590250	MERCATELLO SUL METAURO	PS	154.671,09
3110590260	MERCATINO CONCA	PS	115.460,24
3110590270	MOMBAROCCIO	PS	207.106,42
3110590280	MONDAVIO	PS	307.701,39
3110590290	MONDOLFO	PS	361.269,11
3110590300	MONTECALVO IN FOGLIA	PS	279.726,53
3110590310	MONTE CERIGNONE	PS	116.632,68
3110590320	MONTECICCARDO	PS	122.247,79
3110590330	MONTECOPIOLO	PS	105.039,19
3110590340	MONTEFELCINO	PS	293.179,23
3110590350	MONTE GRIMANO TERME	PS	104.821,39
3110590360	MONTELABBATE	PS	389.550,63
3110590370	MONTEMAGGIORE AL METAURO	PS	150.330,50
3110590380	MONTE PORZIO	PS	241.441,01
3110590390	NOVAFELTRIA	RN	283.838,37
3110590400	ORCIANO DI PESARO	PS	279.177,39
3110590410	PEGLIO	PS	88.665,90
3110590420	PENNABILLI	RN	246.034,08
3110590430	PERGOLA	PS	426.109,84
3110590440	PESARO	PS	4.841.537,06
3110590450	PETRIANO	PS	227.846,72
3110590460	PIAGGE	PS	109.071,24
3110590470	PIANDIMELETO	PS	194.478,82
3110590480	PIETRARUBBIA	PS	106.169,83
3110590490	PIOBBICO	PS	200.111,69
3110590500	SALTARA	PS	266.270,75
3110590510	SAN COSTANZO	PS	334.071,02
3110590520	SAN GIORGIO DI PESARO	PS	157.424,68
3110590530	SAN LEO	RN	251.664,58
3110590540	SAN LORENZO IN CAMPO	PS	268.377,19
3110590550	SANT'AGATA FELTRIA	RN	325.118,47
3110590560	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PS	267.317,30
3110590570	SANT'ANGELO IN VADO	PS	285.276,30

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3110590580	SANT'IPPOLITO	PS	188.821,91
3110590590	SASSOCORVARO	PS	301.496,99
3110590600	SASSOFELTRIO	PS	114.786,29
3110590610	SERRA SANT'ABBONDIO	PS	152.097,79
3110590620	SERRUNGARINA	PS	215.860,48
3110590630	TALAMELLO	RN	128.214,16
3110590640	TAVOLETO	PS	135.498,07
3110590650	TAVULLIA	PS	253.310,54
3110590660	URBANIA	PS	345.970,24
3110590670	URBINO	PS	1.094.827,84
3120330010	ACQUAFONDATA	FR	64.115,98
3120330020	ACUTO	FR	110.779,51
3120330030	ALATRI	FR	1.158.766,35
3120330040	ALVITO	FR	216.797,78
3120330050	AMASENO	FR	284.695,68
3120330060	ANAGNI	FR	1.248.709,37
3120330070	AQUINO	FR	259.801,96
3120330080	ARCE	FR	129.819,13
3120330090	ARNARA	FR	164.262,94
3120330100	ARPINO	FR	365.997,67
3120330110	ATINA	FR	314.079,64
3120330120	AUSONIA	FR	172.284,66
3120330130	BELMONTE CASTELLO	FR	80.441,47
3120330140	BOVILLE ERNICA	FR	320.268,22
3120330150	BROCCOSTELLA	FR	173.715,29
3120330160	CAMPOLI APPENNINO	FR	123.479,32
3120330170	CASALATTICO	FR	91.760,59
3120330180	CASALVIERI	FR	382.465,45
3120330190	CASSINO	FR	2.008.922,89
3120330200	CASTELLIRI	FR	234.687,61
3120330210	CASTELNUOVO PARANO	FR	80.083,21
3120330220	CASTROCELO	FR	198.430,90
3120330230	CASTRO DEI VOLSCI	FR	279.604,83
3120330240	CECCANO	FR	1.198.765,08
3120330250	CEPRANO	FR	349.041,10
3120330260	CERVARO	FR	191.447,82
3120330270	COLFELICE	FR	88.515,97
3120330280	COLLEPARDO	FR	91.565,51
3120330290	COLLE SAN MAGNO	FR	87.338,07
3120330300	CORENO AUSONIO	FR	160.863,73
3120330310	ESPERIA	FR	295.313,20
3120330320	FALVATERRA	FR	47.776,04
3120330330	FERENTINO	FR	1.135.362,38
3120330340	FILETTINO	FR	0,00
3120330350	FIUGGI	FR	234.342,94
3120330360	FONTANA LIRI	FR	261.884,62
3120330370	FONTECHIARI	FR	87.091,78
3120330380	FROSINONE	FR	1.414.946,19
3120330390	FUMONE	FR	157.782,09
3120330400	GALLINARO	FR	118.672,44
3120330410	GIULIANO DI ROMA	FR	133.067,29
3120330420	GUARCINO	FR	129.364,19
3120330430	ISOLA DEL LIRI	FR	550.089,88
3120330440	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	FR	678.491,94
3120330450	MOROLO	FR	197.082,44
3120330460	PALIANO	FR	313.203,17
3120330470	PASTENA	FR	164.592,21
3120330480	PATRICA	FR	255.104,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120330490	PESCOSOLIDO	FR	105.936,43
3120330500	PICINISCO	FR	108.728,12
3120330510	PICO	FR	253.232,26
3120330520	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	551.705,62
3120330530	PIGLIO	FR	268.168,49
3120330540	PIGNATARO INTERAMNA	FR	197.307,29
3120330550	POFI	FR	252.498,85
3120330560	PONTECORVO	FR	702.500,44
3120330561	POSTA FIBRENO	FR	84.798,27
3120330570	RIPI	FR	162.462,89
3120330580	ROCCA D'ARCE	FR	114.707,51
3120330590	ROCCASECCA	FR	152.930,04
3120330600	SAN BIAGIO SARACINISCO	FR	50.738,57
3120330610	SAN DONATO VAL DI COMINO	FR	155.053,92
3120330620	SAN GIORGIO A LIRI	FR	218.153,82
3120330630	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	261.919,66
3120330640	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	99.706,34
3120330650	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	161.937,25
3120330660	SANT'APOLLINARE	FR	167.730,20
3120330670	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	323.377,73
3120330680	SANTOPADRE	FR	151.339,26
3120330690	SAN VITTORE DEL LAZIO	FR	219.844,53
3120330700	SERRONE	FR	116.538,18
3120330710	SETTEFRATI	FR	90.989,43
3120330720	SGURGOLA	FR	113.508,01
3120330730	SORA	FR	1.061.116,02
3120330740	STRANGOLAGALLI	FR	176.996,14
3120330750	SUPINO	FR	305.178,60
3120330760	TERELLE	FR	78.102,06
3120330770	TORRE CAJETANI	FR	87.081,79
3120330780	TORRICE	FR	228.107,12
3120330790	TREVI NEL LAZIO	FR	15.941,04
3120330800	TRIVIGLIANO	FR	126.252,12
3120330810	VALLECORSIA	FR	194.397,34
3120330820	VALLEMAIO	FR	98.269,43
3120330830	VALLEROTONDA	FR	182.609,26
3120330840	VEROLI	FR	785.408,94
3120330850	VICALVI	FR	70.685,33
3120330860	VICO NEL LAZIO	FR	143.502,80
3120330870	VILLA LATINA	FR	86.782,86
3120330880	VILLA SANTA LUCIA	FR	212.324,79
3120330890	VILLA SANTO STEFANO	FR	107.126,33
3120330900	VITICUSO	FR	57.773,37
3120400010	APRILIA	LT	3.260.879,30
3120400020	BASSIANO	LT	116.864,04
3120400030	CAMPODIMELE	LT	85.778,21
3120400040	CASTELFORTE	LT	398.151,18
3120400050	CISTERNA DI LATINA	LT	1.462.798,19
3120400060	CORI	LT	455.070,08
3120400070	FONDI	LT	1.013.899,22
3120400080	FORMIA	LT	95.925,45
3120400090	GAETA	LT	535.029,58
3120400100	ITRI	LT	211.574,75
3120400110	LATINA	LT	5.473.898,87
3120400120	LENOLA	LT	213.801,04
3120400130	MAENZA	LT	195.796,64
3120400140	MINTURNO	LT	152.841,52
3120400150	MONTESANBIAGIO	LT	185.746,87

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120400160	NORMA	LT	180.226,69
3120400170	PONTINIA	LT	627.334,05
3120400180	PONZA	LT	0,00
3120400190	PRIVERNO	LT	516.132,50
3120400200	PROSEDI	LT	104.873,42
3120400210	ROCCAGORGA	LT	240.415,91
3120400220	ROCCA MASSIMA	LT	127.941,87
3120400230	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	129.106,84
3120400240	SABAUDIA	LT	0,00
3120400250	SAN FELICE CIRCEO	LT	0,00
3120400260	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	128.400,32
3120400270	SERMONETA	LT	295.728,87
3120400280	SEZZE	LT	1.288.243,35
3120400290	SONNINO	LT	276.653,26
3120400300	SPERLONGA	LT	15.305,80
3120400310	SPIGNO SATURNIA	LT	179.469,75
3120400320	TERRACINA	LT	615.704,86
3120400330	VENTOTENE	LT	0,00
3120690010	ACCUMOLI	RI	80.619,71
3120690020	AMATRICE	RI	165.646,62
3120690030	ANTRODOCO	RI	188.897,06
3120690040	ASCREA	RI	48.598,22
3120690050	BELMONTE IN SABINA	RI	59.744,16
3120690060	BORBONA	RI	36.227,32
3120690071	BORGO VELINO	RI	76.510,18
3120690072	BORGOROSE	RI	321.390,53
3120690080	CANTALICE	RI	203.026,15
3120690090	CANTALUPO IN SABINA	RI	107.414,00
3120690100	CASAPROTA	RI	62.189,34
3120690110	CASPERIA	RI	70.433,35
3120690120	CASTEL DI TORA	RI	59.670,18
3120690130	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	47.163,01
3120690140	CASTEL SANT'ANGELO	RI	88.942,11
3120690150	CITTADUCALE	RI	462.818,59
3120690160	CITTAREALE	RI	144.459,97
3120690170	COLLALTO SABINO	RI	49.516,85
3120690180	COLLE DI TORA	RI	42.855,26
3120690190	COLLEGIOVE	RI	39.137,32
3120690200	COLLEVECCHIO	RI	131.146,33
3120690201	COLLI SUL VELINO	RI	58.114,27
3120690210	CONCERVIANO	RI	49.337,19
3120690220	CONFIGNI	RI	72.833,22
3120690230	CONTIGLIANO	RI	155.218,63
3120690240	COTTANELLO	RI	265.760,58
3120690250	FARA IN SABINA	RI	88.340,42
3120690260	FIAMIGNANO	RI	146.880,82
3120690270	FORANO	RI	121.586,23
3120690280	FRASSO SABINO	RI	44.086,68
3120690290	GRECCIO	RI	61.613,05
3120690300	LABRO	RI	56.339,78
3120690310	LEONESSA	RI	256.325,45
3120690320	LONGONE SABINO	RI	54.505,72
3120690330	MAGLIANO SABINA	RI	245.314,62
3120690340	MARCETELLI	RI	52.006,13
3120690350	MICIGLIANO	RI	39.972,55
3120690360	MOMPEO	RI	61.492,24
3120690370	MONTASOLA	RI	129.203,18
3120690380	MONTEBUONO	RI	112.417,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120690390	MONTELEONE SABINO	RI	112.208,54
3120690400	MONTENERO SABINO	RI	81.531,10
3120690410	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	RI	110.658,49
3120690420	MONTOPOLI DI SABINA	RI	276.410,61
3120690430	MORRO REATINO	RI	39.987,46
3120690440	NESPOLO	RI	48.219,29
3120690450	ORVINIO	RI	54.292,32
3120690460	PAGANICO SABINO	RI	28.861,03
3120690470	PESCOROCCHIANO	RI	261.981,89
3120690480	PETRELLA SALTO	RI	217.587,91
3120690490	POGGIO BUSTONE	RI	142.889,19
3120690500	POGGIO CATINO	RI	102.759,49
3120690510	POGGIO MIRTETO	RI	178.916,52
3120690520	POGGIO MOIANO	RI	172.106,50
3120690530	POGGIO NATIVO	RI	76.226,65
3120690540	POGGIO SAN LORENZO	RI	46.244,99
3120690550	POSTA	RI	78.108,26
3120690560	POZZAGLIA SABINA	RI	56.383,79
3120690570	RIETI	RI	1.794.097,92
3120690580	RIVODUTRI	RI	106.688,52
3120690590	ROCCANTICA	RI	59.933,66
3120690600	ROCCA SINIBALDA	RI	80.119,19
3120690610	SALISANO	RI	62.167,44
3120690620	SCANDRIGLIA	RI	97.901,72
3120690630	SELCI	RI	106.373,44
3120690640	STIMIGLIANO	RI	123.040,91
3120690650	TARANO	RI	93.961,92
3120690660	TOFFIA	RI	60.717,46
3120690670	TORRICELLA IN SABINA	RI	50.818,59
3120690680	TORRI IN SABINA	RI	115.413,18
3120690690	TURANIA	RI	40.691,46
3120690700	VACONE	RI	38.604,44
3120690710	VARCO SABINO	RI	51.929,50
3120700010	AFFILE	RM	115.853,13
3120700020	AGOSTA	RM	75.824,50
3120700030	ALBANO LAZIALE	RM	968.890,10
3120700040	ALLUMIERE	RM	156.796,89
3120700050	ANGUILLARA SABAZIA	RM	11.686,63
3120700060	ANTICOLI CORRADO	RM	67.838,98
3120700070	ANZIO	RM	0,00
3120700080	ARCINAZZO ROMANO	RM	0,00
3120700081	ARDEA	RM	0,00
3120700090	ARICCIA	RM	673.532,88
3120700100	ARSOLI	RM	80.194,80
3120700110	ARTENA	RM	468.250,71
3120700120	BELLEGRA	RM	217.944,72
3120700130	BRACCIANO	RM	0,00
3120700140	CAMERATA NUOVA	RM	34.374,11
3120700150	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	0,00
3120700160	CANALE MONTERANO	RM	114.547,44
3120700170	CANTERANO	RM	65.770,40
3120700180	CAPENA	RM	150.274,70
3120700190	CAPRANICA PRENESTINA	RM	45.690,93
3120700200	CARPINETO ROMANO	RM	312.185,68
3120700210	CASAPE	RM	75.260,63
3120700220	CASTEL GANDOLFO	RM	93.446,98
3120700230	CASTEL MADAMA	RM	269.311,82
3120700240	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	220.943,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120700250	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	RM	66.245,41
3120700260	CAVE	RM	258.439,40
3120700270	CERRETO LAZIALE	RM	80.431,18
3120700280	CERVERA DI ROMA	RM	14.809,36
3120700290	CERVETERI	RM	0,00
3120700291	CIAMPINO	RM	686.371,78
3120700300	CICILIANO	RM	74.859,37
3120700310	CINETO ROMANO	RM	73.444,68
3120700320	CIVITAVECCHIA	RM	5.204.861,77
3120700330	CIVITELLA SAN PAOLO	RM	46.072,76
3120700340	COLLEFERRO	RM	1.309.714,91
3120700350	COLONNA	RM	184.688,29
3120700360	FIANO ROMANO	RM	436.763,16
3120700370	FILACCIANO	RM	32.214,66
3120700371	FIUMICINO	RM	2.510.548,34
3120700372	FONTE NUOVA	RM	999.715,13
3120700380	FORMELLO	RM	0,00
3120700390	FRASCATI	RM	291.838,02
3120700400	GALLICANO NEL LAZIO	RM	56.206,46
3120700410	GAVIGNANO	RM	137.288,37
3120700420	GENAZZANO	RM	198.725,86
3120700430	GENZANO DI ROMA	RM	260.962,73
3120700440	GERANO	RM	109.031,86
3120700450	GORGA	RM	89.627,45
3120700460	GROTTAFERRATA	RM	0,00
3120700470	GUIDONIA MONTECELIO	RM	2.274.809,93
3120700480	JENNE	RM	55.538,52
3120700490	LABICO	RM	58.771,65
3120700491	LADISPOLI	RM	0,00
3120700500	LANUVIO	RM	148.041,38
3120700501	LARIANO	RM	112.505,19
3120700510	LICENZA	RM	77.151,53
3120700511	MAGLIANO ROMANO	RM	102.199,82
3120700520	MANDELA	RM	58.044,56
3120700530	MANZIANA	RM	67.542,62
3120700540	MARANO EQUO	RM	42.942,58
3120700550	MARCELLINA	RM	64.934,14
3120700560	MARINO	RM	831.249,10
3120700570	MAZZANO ROMANO	RM	38.659,22
3120700580	MENTANA	RM	1.046.807,32
3120700590	MONTECOMPATRI	RM	150.002,87
3120700600	MONTEFLAVIO	RM	63.116,87
3120700610	MONTELANICO	RM	133.795,13
3120700620	MONTELIBRETTI	RM	66.573,98
3120700630	MONTE PORZIO CATONE	RM	79.691,72
3120700640	MONTEROTONDO	RM	1.012.215,50
3120700650	MONTORIO ROMANO	RM	99.061,58
3120700660	MORICONE	RM	133.471,18
3120700670	MORLUPO	RM	40.064,64
3120700680	NAZZANO	RM	79.279,90
3120700690	NEMI	RM	129.096,77
3120700700	NEROLA	RM	67.461,23
3120700710	NETTUNO	RM	287.062,58
3120700720	OLEVANO ROMANO	RM	91.612,30
3120700730	PALESTRINA	RM	218.682,99
3120700740	PALOMBARA SABINA	RM	250.526,52
3120700750	PERCILE	RM	57.509,53
3120700760	PISONIANO	RM	50.578,72

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120700770	POLI	RM	207.660,50
3120700780	POMEZIA	RM	5.020.068,11
3120700790	PONZANO ROMANO	RM	39.948,59
3120700800	RIANO	RM	312.717,02
3120700810	RIGNANO FLAMINIO	RM	0,00
3120700820	RIOFREDDO	RM	61.191,25
3120700830	ROCCA CANTERANO	RM	62.960,21
3120700840	ROCCA DI CAVE	RM	48.314,73
3120700850	ROCCA DI PAPA	RM	42.322,79
3120700860	ROCCAGIOVINE	RM	56.641,78
3120700870	ROCCA PRIORA	RM	289.221,42
3120700880	ROCCA SANTO STEFANO	RM	84.568,08
3120700890	ROIATE	RM	97.644,63
3120700900	ROMA	RM	0,00
3120700910	ROVIANO	RM	92.466,38
3120700920	SACROFANO	RM	0,00
3120700930	SAMBUCI	RM	98.962,92
3120700931	SAN CESAREO	RM	128.347,92
3120700940	SAN GREGORIO DA SASSOLA	RM	132.406,54
3120700950	SAN POLO DEI CAVALIERI	RM	63.959,82
3120700960	SANTA MARINELLA	RM	0,00
3120700970	SANT'ANGELO ROMANO	RM	65.114,04
3120700980	SANT'ORESTE	RM	219.709,19
3120700990	SAN VITO ROMANO	RM	127.145,64
3120701000	SARACINESCO	RM	48.370,30
3120701010	SEGNI	RM	229.882,93
3120701020	SUBIACO	RM	230.508,04
3120701030	TIVOLI	RM	1.371.646,41
3120701040	TOLFA	RM	26.649,39
3120701050	TORRITA TIBERINA	RM	57.508,72
3120701060	TREVIGNANO ROMANO	RM	0,00
3120701070	VALLEPIETRA	RM	63.216,70
3120701080	VALLINFREDA	RM	18.129,25
3120701090	VALMONTONE	RM	486.217,17
3120701100	VELLETRI	RM	2.961.046,17
3120701110	VICOVARO	RM	293.539,50
3120701120	VIVARO ROMANO	RM	40.168,15
3120701130	ZAGAROLO	RM	0,00
3120910010	ACQUAPENDENTE	VT	223.239,12
3120910020	ARLENA DI CASTRO	VT	58.088,86
3120910030	BAGNOREGIO	VT	180.213,63
3120910040	BARBARANO ROMANO	VT	31.426,15
3120910051	BASSANO IN TEVERINA	VT	22.109,80
3120910052	BASSANO ROMANO	VT	56.671,07
3120910060	BLERA	VT	150.380,65
3120910070	BOLSENA	VT	114.434,51
3120910080	BOMARZO	VT	67.115,27
3120910090	CALCATA	VT	64.863,26
3120910100	CANEPINA	VT	189.150,87
3120910110	CANINO	VT	141.201,82
3120910120	CAPODIMONTE	VT	0,00
3120910130	CAPRANICA	VT	60.613,58
3120910140	CAPRAROLA	VT	115.992,52
3120910150	CARBOGNANO	VT	92.854,29
3120910160	CASTEL SANT'ELIA	VT	90.882,10
3120910170	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	120.604,68
3120910180	CELLENO	VT	83.372,14
3120910190	CELLERE	VT	139.391,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
3120910200	CIVITA CASTELLANA	VT	550.538,65
3120910210	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	114.233,81
3120910220	CORCHIANO	VT	179.898,12
3120910230	FABRICA DI ROMA	VT	280.537,22
3120910240	FALERIA	VT	92.945,52
3120910250	FARNESE	VT	105.244,59
3120910260	GALLESE	VT	176.767,74
3120910270	GRADOLI	VT	96.775,44
3120910280	GRAFFIGNANO	VT	60.026,36
3120910290	GROTTE DI CASTRO	VT	156.350,19
3120910300	ISCHIA DI CASTRO	VT	119.603,54
3120910310	LATERA	VT	170.425,58
3120910320	LUBRIANO	VT	56.520,36
3120910330	MARTA	VT	152.331,63
3120910340	MONTALTO DI CASTRO	VT	2.027.554,98
3120910350	MONTEFIASCONE	VT	258.379,06
3120910360	MONTE ROMANO	VT	229.094,86
3120910370	MONTEROSI	VT	50.904,28
3120910380	NEPI	VT	6.165,64
3120910390	ONANO	VT	96.903,42
3120910400	ORIOLO ROMANO	VT	115.157,28
3120910410	ORTE	VT	59.736,44
3120910420	PIANSANO	VT	134.573,61
3120910430	PROCENO	VT	60.058,49
3120910440	RONCIGLIONE	VT	0,00
3120910460	SAN LORENZO NUOVO	VT	50.072,03
3120910470	SORIANO NEL CIMINO	VT	76.183,52
3120910480	SUTRI	VT	12.447,63
3120910490	TARQUINIA	VT	0,00
3120910500	TESSENNANO	VT	55.275,26
3120910510	TUSCANIA	VT	108.080,57
3120910520	VALENTANO	VT	61.812,89
3120910530	VALLERANO	VT	146.692,57
3120910540	VASANELLO	VT	169.141,38
3120910550	VEJANO	VT	63.881,42
3120910560	VETRALLA	VT	143.762,46
3120910570	VIGNANELLO	VT	230.386,10
3120910571	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	VT	33.850,44
3120910580	VITERBO	VT	966.593,58
3120910590	VITORCHIANO	VT	112.949,58
4130230010	ALTINO	CH	137.003,57
4130230020	ARCHI	CH	168.955,47
4130230030	ARI	CH	125.284,21
4130230040	ARIELLI	CH	127.836,97
4130230050	ATESSA	CH	753.310,79
4130230060	BOMBA	CH	102.637,94
4130230070	BORRELLO	CH	47.634,63
4130230080	BUCCHIANICO	CH	170.411,06
4130230100	CANOSA SANNITA	CH	103.729,62
4130230110	CARPINETO SINELLO	CH	98.074,13
4130230120	CARUNCHIO	CH	89.135,40
4130230130	CASACANDITELLA	CH	130.999,20
4130230140	CASALANGUIDA	CH	99.129,88
4130230150	CASALBORDINO	CH	145.030,74
4130230160	CASALINCONTRADA	CH	150.775,85
4130230170	CASOLI	CH	315.461,35
4130230180	CASTEL FRENTANO	CH	246.116,51
4130230190	CASTELGUIDONE	CH	68.389,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130230200	CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH	204.500,89
4130230210	CELENZA SUL TRIGNO	CH	101.434,14
4130230220	CHIETI	CH	1.991.450,44
4130230230	CIVITALUPARELLA	CH	64.590,56
4130230240	CIVITELLA MESSER RAIMONDO	CH	87.366,18
4130230250	COLLEDIMACINE	CH	46.947,89
4130230260	COLLEDIMEZZO	CH	67.783,23
4130230270	CRECCHIO	CH	120.468,39
4130230280	CUPELLO	CH	399.937,74
4130230290	DOGLIOLA	CH	73.397,82
4130230291	FALLO	CH	51.990,98
4130230300	FARA FILIORUM PETRI	CH	159.718,50
4130230310	FARA SAN MARTINO	CH	157.564,64
4130230320	FILETTO	CH	113.000,87
4130230330	FOSSACESIA	CH	140.587,04
4130230340	FRAINE	CH	47.718,37
4130230350	FRANCAVILLA AL MARE	CH	273.184,03
4130230360	FRESAGRAN DINARIA	CH	107.585,56
4130230370	FRISA	CH	102.702,97
4130230380	FURCI	CH	107.873,80
4130230390	GAMBERALE	CH	67.203,55
4130230400	GESSOPALENA	CH	151.297,72
4130230410	GISSI	CH	565.875,52
4130230420	GIULIANO TEATINO	CH	87.160,38
4130230430	GUARDIAGRELE	CH	705.693,09
4130230440	GUILMI	CH	85.902,55
4130230450	LAMA DEI PELIGNI	CH	94.245,35
4130230460	LANCIANO	CH	1.112.620,81
4130230470	LENTELLA	CH	84.812,29
4130230480	LETTOPALENA	CH	48.098,59
4130230490	LISCIA	CH	84.249,95
4130230500	MIGLIANICO	CH	296.822,55
4130230510	MONTAZZOLI	CH	132.452,20
4130230511	MONTEBELLO SUL SANGRO	CH	29.423,24
4130230520	MONTEFERRANTE	CH	81.375,32
4130230530	MONTELAPIANO	CH	106.257,73
4130230540	MONTENERODOMO	CH	85.895,14
4130230550	MONTEODORISIO	CH	189.897,95
4130230560	MOZZAGROGNA	CH	151.498,84
4130230570	ORSOGNA	CH	238.161,72
4130230580	ORTONA	CH	840.324,12
4130230590	PAGLIETA	CH	441.309,99
4130230600	PALENA	CH	86.734,13
4130230610	PALMOLI	CH	101.712,09
4130230620	PALOMBARO	CH	103.674,29
4130230630	PENNADOMO	CH	40.702,59
4130230640	PENNAPIEDIMONTE	CH	64.229,20
4130230650	PERANO	CH	91.576,58
4130230651	PIETRAFERRAZZANA	CH	31.591,38
4130230660	PIZZOFERRATO	CH	4.147,06
4130230670	POGGIOFIORITO	CH	95.843,81
4130230680	POLLUTRI	CH	169.528,61
4130230690	PRETORO	CH	131.441,07
4130230700	QUADRI	CH	106.966,42
4130230710	RAPINO	CH	154.801,53
4130230720	RIPA TEATINA	CH	228.929,73
4130230730	ROCCAMONTEPIANO	CH	167.276,57
4130230740	ROCCA SAN GIOVANNI	CH	90.942,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130230750	ROCCASCALEGNA	CH	127.685,65
4130230760	ROCCASPINALVETI	CH	174.508,39
4130230770	ROIO DEL SANGRO	CH	36.656,84
4130230780	ROSELLO	CH	22.896,20
4130230790	SAN BUONO	CH	110.863,24
4130230800	SAN GIOVANNI LIPIONI	CH	36.197,87
4130230810	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	444.513,90
4130230820	SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	CH	85.581,36
4130230830	SAN SALVO	CH	405.829,09
4130230840	SANTA MARIA IMBARO	CH	181.525,01
4130230850	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	CH	212.600,64
4130230860	SAN VITO CHIETINO	CH	171.348,91
4130230870	SCERNI	CH	236.803,21
4130230880	SCHIAVI DI ABRUZZO	CH	88.321,88
4130230890	TARANTA PELIGNA	CH	56.988,31
4130230900	TOLLO	CH	179.040,89
4130230910	TORINO DI SANGRO	CH	141.147,43
4130230920	TORNARECCIO	CH	156.528,61
4130230930	TORREBRUNA	CH	127.252,15
4130230940	TORREVECCHIA TEATINA	CH	130.074,08
4130230950	TORRICELLA PELIGNA	CH	127.898,63
4130230960	TREGLIO	CH	86.726,48
4130230970	TUFILLO	CH	63.034,27
4130230980	VACRI	CH	113.243,97
4130230990	VASTO	CH	1.130.435,79
4130231000	VILLALFONSINA	CH	83.249,41
4130231010	VILLAMAGNA	CH	213.974,32
4130231020	VILLA SANTA MARIA	CH	110.242,35
4130380010	ACCIANO	AQ	57.533,99
4130380020	AIELLI	AQ	171.567,43
4130380030	ALFEDENA	AQ	0,00
4130380040	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	0,00
4130380050	ATELETA	AQ	90.234,49
4130380060	AVEZZANO	AQ	1.598.476,38
4130380070	BALSORANO	AQ	258.400,19
4130380080	BARETE	AQ	15.238,70
4130380090	BARISCIANO	AQ	78.646,68
4130380100	BARREA	AQ	70.402,56
4130380110	BISEGNA	AQ	41.820,87
4130380120	BUGNARA	AQ	90.386,12
4130380130	CAGNANO AMITERNO	AQ	173.694,17
4130380140	CALASCIO	AQ	25.162,36
4130380150	CAMPO DI GIOVE	AQ	0,00
4130380160	CAMPOTOSTO	AQ	39.301,64
4130380170	CANISTRO	AQ	100.116,07
4130380180	CANSANO	AQ	50.991,61
4130380190	CAPESTRANO	AQ	117.253,80
4130380200	CAPISTRELLO	AQ	348.592,45
4130380210	CAPITIGNANO	AQ	7.345,55
4130380220	CAPORCIANO	AQ	30.469,35
4130380230	CAPPADOCIA	AQ	0,00
4130380240	CARAPELLE CALVISIO	AQ	24.030,03
4130380250	CARSOLI	AQ	170.521,80
4130380260	CASTEL DEL MONTE	AQ	55.480,75
4130380270	CASTEL DI IERI	AQ	46.966,29
4130380280	CASTEL DI SANGRO	AQ	0,00
4130380290	CASTELLAFIUME	AQ	81.017,31
4130380300	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	47.511,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130380310	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ	103.836,66
4130380320	CELANO	AQ	567.413,43
4130380330	CERCHIO	AQ	147.001,17
4130380340	CIVITA D'ANTINO	AQ	72.139,88
4130380350	CIVITELLA ALFEDENA	AQ	24.927,89
4130380360	CIVITELLA ROVETO	AQ	168.358,51
4130380370	COCULLO	AQ	41.581,54
4130380380	COLLARMELE	AQ	54.799,28
4130380390	COLLELONGO	AQ	137.059,83
4130380400	COLLEPIETRO	AQ	50.637,63
4130380410	CORFINIO	AQ	130.687,88
4130380420	FAGNANO ALTO	AQ	59.259,49
4130380430	FORTECCHIO	AQ	56.644,46
4130380440	FOSSA	AQ	53.664,54
4130380450	GAGLIANO ATERNO	AQ	40.888,42
4130380460	GIOIA DEI MARSI	AQ	169.159,24
4130380470	GORIANO SICOLI	AQ	62.104,57
4130380480	INTRODACQUA	AQ	126.348,78
4130380490	L'AQUILA	AQ	367.031,11
4130380500	LECCE NEI MARSI	AQ	112.653,96
4130380510	LUCO DEI MARSI	AQ	280.695,79
4130380520	LUCOLI	AQ	0,00
4130380530	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	188.157,99
4130380540	MASSA D'ALBE	AQ	56.873,13
4130380550	MOLINA ATERNO	AQ	49.737,72
4130380560	MONTEREALE	AQ	70.145,20
4130380570	MORINO	AQ	76.208,02
4130380580	NAVELLI	AQ	63.314,23
4130380590	OCRE	AQ	45.528,16
4130380600	OFENA	AQ	60.815,37
4130380610	OPI	AQ	58.377,60
4130380620	ORICOLA	AQ	203.778,18
4130380630	ORTONA DEI MARSI	AQ	45.785,98
4130380640	ORTUCCHIO	AQ	149.947,37
4130380650	OVINDOLI	AQ	0,00
4130380660	PACENTRO	AQ	107.739,13
4130380670	PERETO	AQ	57.700,00
4130380680	PESCASSEROLI	AQ	0,00
4130380690	PESCINA	AQ	369.142,37
4130380700	PESCOCOSTANZO	AQ	0,00
4130380710	PETTORANO SUL GIZIO	AQ	92.901,32
4130380720	PIZZOLI	AQ	17.855,58
4130380730	POGGIO PICENZE	AQ	100.415,24
4130380740	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	48.252,45
4130380750	PRATOLA PELIGNA	AQ	221.156,04
4130380760	PREZZA	AQ	94.466,13
4130380770	RAIANO	AQ	182.357,18
4130380780	RIVISONDOLI	AQ	0,00
4130380790	ROCCACASALE	AQ	87.978,51
4130380800	ROCCA DI BOTTE	AQ	7.163,48
4130380810	ROCCA DI CAMBIO	AQ	0,00
4130380820	ROCCA DI MEZZO	AQ	0,00
4130380830	ROCCA PIA	AQ	41.875,75
4130380840	ROCCARASO	AQ	0,00
4130380850	SAN BENEDETTO DEI MARSI	AQ	331.731,61
4130380860	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	AQ	28.267,65
4130380870	SAN DEMETRIO NE' VESTINI	AQ	18.277,18
4130380880	SAN PIO DELLE CAMERE	AQ	45.412,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130380890	SANTE MARIE	AQ	3.558,10
4130380891	SANT'EUSANIO FORCONESE	AQ	38.410,34
4130380900	SANTO STEFANO DI SESSANIO	AQ	37.499,68
4130380910	SAN VINCENZO VALLE ROVETO	AQ	147.589,71
4130380920	SCANNO	AQ	113.722,41
4130380930	SCONTRONE	AQ	56.163,74
4130380940	SCOPPITO	AQ	0,00
4130380950	SCURCOLA MARSICANA	AQ	238.295,64
4130380960	SECINARO	AQ	51.711,87
4130380970	SULMONA	AQ	1.073.308,46
4130380980	TAGLIACOZZO	AQ	0,00
4130380990	TIONE DEGLI ABRUZZI	AQ	46.540,58
4130381000	TORNIMPARTE	AQ	67.385,95
4130381010	TRASACCO	AQ	262.212,99
4130381020	VILLALAGO	AQ	37.676,98
4130381030	VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	AQ	40.032,98
4130381031	VILLA SANT'ANGELO	AQ	53.975,38
4130381040	VILLAVALLELONGA	AQ	89.990,61
4130381050	VILLETTA BARREA	AQ	11.377,87
4130381060	VITTORITO	AQ	63.487,90
4130600010	ABBATEGGIO	PE	53.901,75
4130600020	ALANNO	PE	302.163,81
4130600030	BOLOGNANO	PE	106.600,77
4130600040	BRITTOLI	PE	42.088,76
4130600050	BUSSI SUL TIRINO	PE	251.728,97
4130600060	CAPPELLE SUL TAVO	PE	227.835,00
4130600070	CARAMANICO TERME	PE	117.747,16
4130600080	CARPINETO DELLA NORA	PE	82.360,80
4130600090	CASTIGLIONE A CASAURIA	PE	101.019,96
4130600100	CATIGNANO	PE	115.835,32
4130600110	CEPAGATTI	PE	233.839,24
4130600120	CITTA' SANT'ANGELO	PE	513.432,77
4130600130	CIVITAQUANA	PE	107.827,02
4130600140	CIVITELLA CASANOVA	PE	168.766,72
4130600150	COLLECORVINO	PE	229.038,45
4130600160	CORVARA	PE	51.409,57
4130600170	CUGNOLI	PE	88.149,84
4130600180	ELICE	PE	153.133,86
4130600190	FARINDOLA	PE	207.462,98
4130600200	LETTOMANOPPELLO	PE	226.973,97
4130600210	LORETO APRUTINO	PE	230.018,40
4130600220	MANOPPELLO	PE	280.977,45
4130600230	MONTEBELLO DI BERTONA	PE	101.505,83
4130600240	MONTESILVANO	PE	1.464.786,32
4130600250	MOSCUFO	PE	173.720,71
4130600260	NOCCIANO	PE	136.598,71
4130600270	PENNE	PE	574.768,00
4130600280	PESCARA	PE	1.363.982,46
4130600290	PESCOSANSONESCO	PE	85.655,32
4130600300	PIANELLA	PE	276.377,20
4130600310	PICCIANO	PE	135.231,78
4130600320	PIETRANICO	PE	74.231,48
4130600330	POPOLI	PE	173.357,77
4130600340	ROCCAMORICE	PE	83.456,61
4130600350	ROSCIANO	PE	201.801,13
4130600360	SALLE	PE	51.527,23
4130600370	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	PE	21.375,03
4130600380	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	PE	116.708,27

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4130600390	SCAFA	PE	247.505,31
4130600400	SERRAMONACESCA	PE	108.645,10
4130600410	SPOLTRE	PE	568.728,36
4130600420	TOCCO DA CASAURIA	PE	242.718,35
4130600430	TORRE DE' PASSERI	PE	135.547,58
4130600440	TURRIVALIGNANI	PE	96.244,75
4130600450	VICOLI	PE	60.951,67
4130600460	VILLA CELIERA	PE	94.322,18
4130790001	ALBA ADRIATICA	TE	0,00
4130790010	ANCARANO	TE	332.973,60
4130790020	ARSITA	TE	130.122,10
4130790030	ATRI	TE	861.055,23
4130790040	BASCIANO	TE	198.274,24
4130790050	BELLANTE	TE	288.638,58
4130790060	BISENTI	TE	241.696,31
4130790070	CAMPLI	TE	329.135,48
4130790080	CANZANO	TE	161.199,54
4130790090	CASTEL CASTAGNA	TE	74.654,17
4130790100	CASTELLALTO	TE	463.931,18
4130790110	CASTELLI	TE	150.484,63
4130790120	CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	TE	203.650,61
4130790130	CASTILENTI	TE	174.466,55
4130790140	CELLINO ATTANASIO	TE	380.403,85
4130790150	CERMIGNANO	TE	223.445,75
4130790160	CIVITELLA DEL TRONTO	TE	293.318,05
4130790170	COLLEDARA	TE	94.578,24
4130790180	COLONNELLA	TE	539.540,04
4130790190	CONTROGUERRA	TE	258.316,49
4130790200	CORROPOLI	TE	394.956,13
4130790210	CORTINO	TE	92.010,00
4130790220	CROGNALETO	TE	101.286,67
4130790230	FANO ADRIANO	TE	0,00
4130790240	GIULIANOVA	TE	550.651,40
4130790250	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	293.308,48
4130790251	MARTINSICURO	TE	279.355,73
4130790260	MONTEFINO	TE	138.415,16
4130790270	MONTORIO AL VOMANO	TE	380.105,03
4130790280	MORRO D'ORO	TE	195.945,30
4130790290	MOSCIANO SANT'ANGELO	TE	537.053,56
4130790300	NERETO	TE	253.072,86
4130790310	NOTARESCO	TE	393.180,41
4130790320	PENNA SANT'ANDREA	TE	121.921,51
4130790330	PIETRACAMELA	TE	44.239,36
4130790340	PINETO	TE	372.845,81
4130790350	ROCCA SANTA MARIA	TE	95.293,63
4130790360	ROSETO DEGLI ABRUZZI	TE	651.574,08
4130790370	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	TE	463.931,40
4130790380	SANT'OMERO	TE	351.165,85
4130790390	SILVI	TE	0,00
4130790400	TERAMO	TE	1.829.903,21
4130790410	TORANO NUOVO	TE	137.285,33
4130790420	TORRICELLA SICURA	TE	264.536,27
4130790430	TORTORETO	TE	118.306,08
4130790440	TOSSICIA	TE	144.462,76
4130790450	VALLE CASTELLANA	TE	146.218,95
4140190010	ACQUAVIVA COLLECROCE	CB	78.459,07
4140190020	BARANELLO	CB	209.764,23
4140190030	BOJANO	CB	418.909,50

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140190040	BONEFRO	CB	121.525,20
4140190050	BUSO	CB	122.932,55
4140190060	CAMPOBASSO	CB	1.023.110,51
4140190070	CAMPOCHIARO	CB	145.380,72
4140190080	CAMPODIPIETRA	CB	189.880,39
4140190090	CAMPOLIETO	CB	87.560,02
4140190100	CAMPOMARINO	CB	0,00
4140190110	CASACALENDA	CB	200.698,62
4140190120	CASALCIPRANO	CB	98.875,24
4140190130	CASTELBOTTACCIO	CB	68.045,21
4140190140	CASTELLINO DEL BIFERNO	CB	65.524,23
4140190150	CASTELMAURO	CB	223.116,46
4140190160	CASTROPIGNANO	CB	111.322,00
4140190170	CERCEMAGGIORE	CB	415.100,49
4140190180	CERCEPICCOLA	CB	98.384,45
4140190190	CIVITACAMPOMARANO	CB	111.923,75
4140190200	COLLE D'ANCHISE	CB	96.491,08
4140190210	COLLETORTO	CB	173.571,48
4140190220	DURONIA	CB	57.588,49
4140190230	FERRAZZANO	CB	123.448,70
4140190240	FOSSALTO	CB	141.273,71
4140190250	GAMBATESA	CB	131.500,67
4140190260	GILDONE	CB	81.005,00
4140190270	GUARDIALFIERA	CB	95.111,88
4140190280	GUARDIAREGIA	CB	119.756,99
4140190290	GUGLIONESI	CB	266.605,80
4140190300	JELSI	CB	143.679,56
4140190310	LARINO	CB	460.395,30
4140190320	LIMOSANO	CB	96.394,77
4140190330	LUCITO	CB	102.718,74
4140190340	LUPARA	CB	65.313,77
4140190350	MACCHIA VALFORTORE	CB	94.626,27
4140190360	MAFALDA	CB	153.820,60
4140190370	MATRICE	CB	72.138,48
4140190380	MIRABELLO SANNITICO	CB	147.792,35
4140190390	MOLISE	CB	23.661,60
4140190400	MONACILIONI	CB	96.067,05
4140190410	MONTAGANO	CB	89.124,20
4140190420	MONTECILFONE	CB	136.305,64
4140190430	MONTEFALCONE NEL SANNIO	CB	176.757,71
4140190440	MONTELONGO	CB	38.619,13
4140190450	MONTEMITRO	CB	63.252,65
4140190460	MONTENERO DI BISACCIA	CB	410.946,84
4140190470	MONTORIO NEI FRENTANI	CB	57.013,41
4140190480	MORRONE DEL SANNIO	CB	85.481,06
4140190490	ORATINO	CB	84.987,34
4140190500	PALATA	CB	156.665,13
4140190510	PETACCIATO	CB	171.754,02
4140190520	PETRELLA TIFERNINA	CB	98.113,83
4140190530	PIETRACATELLA	CB	151.474,60
4140190540	PIETRACUPA	CB	50.862,34
4140190550	PORTOCANNONE	CB	85.103,09
4140190560	PROVVIDENTI	CB	35.959,60
4140190570	RICCIA	CB	207.656,66
4140190580	RIPABOTTONI	CB	104.455,11
4140190590	RIPALIMOSANI	CB	247.679,55
4140190600	ROCCAVIVARA	CB	114.682,95
4140190610	ROTELLO	CB	99.921,92

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140190620	SALCITO	CB	58.311,13
4140190630	SAN BIASE	CB	43.459,43
4140190640	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	89.377,35
4140190650	SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI	CB	80.906,62
4140190660	SAN GIOVANNI IN GALDO	CB	76.328,10
4140190670	SAN GIULIANO DEL SANNIO	CB	90.895,95
4140190680	SAN GIULIANO DI PUGLIA	CB	89.635,02
4140190690	SAN MARTINO IN PENSILIS	CB	297.737,85
4140190700	SAN MASSIMO	CB	74.411,99
4140190710	SAN POLO MATESE	CB	86.796,58
4140190720	SANTA CROCE DI MAGLIANO	CB	344.345,70
4140190730	SANT'ANGELO LIMOSANO	CB	55.482,72
4140190740	SANT'ELIA A PIANISI	CB	171.412,56
4140190750	SEPINO	CB	168.353,60
4140190760	SPINETE	CB	138.375,78
4140190770	TAVENNA	CB	100.240,72
4140190780	TERMOLI	CB	1.070.261,14
4140190790	TORELLA DEL SANNIO	CB	92.147,76
4140190800	TORO	CB	123.523,69
4140190810	TRIVENTO	CB	420.933,01
4140190820	TUFARA	CB	129.058,77
4140190830	URURI	CB	142.868,60
4140190840	VINCHIATURO	CB	196.273,39
4140940010	ACQUAVIVA D'ISERNIA	IS	66.050,05
4140940020	AGNONE	IS	150.871,18
4140940030	BAGNOLI DEL TRIGNO	IS	18.057,84
4140940040	BELMONTE DEL SANNIO	IS	96.426,56
4140940050	CANTALUPO NEL SANNIO	IS	53.975,83
4140940060	CAPRACOTTA	IS	83.553,03
4140940070	CAROVILLI	IS	90.874,63
4140940080	CARPINONE	IS	112.432,67
4140940090	CASTEL DEL GIUDICE	IS	53.328,67
4140940100	CASTELPETROSO	IS	153.925,54
4140940110	CASTELPIZZUTO	IS	37.508,76
4140940120	CASTEL SAN VINCENZO	IS	95.105,82
4140940130	CASTELVERRINO	IS	32.318,42
4140940140	CERRO AL VOLTURNO	IS	141.466,24
4140940150	CHIAUCI	IS	34.322,29
4140940160	CIVITANOVA DEL SANNIO	IS	70.617,86
4140940170	COLLI A VOLTURNO	IS	112.913,79
4140940180	CONCA CASEALE	IS	30.741,30
4140940190	FILIGNANO	IS	62.496,40
4140940200	FORLI' DEL SANNIO	IS	79.611,48
4140940210	FORNELLI	IS	148.309,08
4140940220	FROSOLONE	IS	170.161,62
4140940230	ISERNIA	IS	419.088,76
4140940240	LONGANO	IS	64.411,77
4140940250	MACCHIA D'ISERNIA	IS	124.067,89
4140940260	MACCHIAGODENA	IS	175.981,88
4140940270	MIRANDA	IS	67.105,63
4140940280	MONTAQUILA	IS	107.671,60
4140940290	MONTENERO VAL COCCHIARA	IS	48.738,31
4140940300	MONTERODUNI	IS	155.170,05
4140940310	PESCHE	IS	83.742,92
4140940320	PESCOLANCIANO	IS	69.355,02
4140940330	PESCOENNATARO	IS	29.094,02
4140940340	PETTORANELLO DEL MOLISE	IS	98.337,90
4140940350	PIETRABBONDANTE	IS	69.207,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4140940360	PIZZONE	IS	47.888,80
4140940370	POGGIO SANNITA	IS	109.482,02
4140940380	POZZILLI	IS	269.567,18
4140940390	RIONERO SANNITICO	IS	115.073,23
4140940400	ROCCAMANDOLFI	IS	84.430,95
4140940410	ROCCASICURA	IS	64.005,64
4140940420	ROCCHETTA A VOLTURNO	IS	89.722,69
4140940430	SAN PIETRO AVELLANA	IS	43.092,12
4140940440	SANT'AGAPITO	IS	97.952,96
4140940450	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	80.559,80
4140940460	SANT'ANGELO DEL PESCO	IS	45.010,92
4140940470	SANT'ELENA SANNITA	IS	20.455,19
4140940480	SCAPOLI	IS	94.097,66
4140940490	SESSANO DEL MOLISE	IS	100.395,13
4140940500	SESTO CAMPANO	IS	203.463,68
4140940510	VASTOGIRARDI	IS	64.498,16
4140940520	VENAFRO	IS	252.087,83
4150080010	AIELLO DEL SABATO	AV	213.027,44
4150080020	ALTAVILLA IRPINA	AV	421.221,57
4150080030	ANDRETTA	AV	247.507,55
4150080040	AQUILONIA	AV	228.568,80
4150080050	ARIANO IRPINO	AV	1.697.104,59
4150080060	ATRIPALDA	AV	446.399,30
4150080070	AVELLA	AV	385.373,16
4150080080	AVELLINO	AV	3.362.966,49
4150080090	BAGNOLI IRPINO	AV	157.886,53
4150080100	BAIANO	AV	318.102,91
4150080110	BISACCIA	AV	496.293,90
4150080120	BONITO	AV	199.138,09
4150080130	CAIRANO	AV	82.189,81
4150080140	CALABRITTO	AV	232.907,02
4150080150	CALITRI	AV	350.559,02
4150080160	CANDIDA	AV	90.250,29
4150080170	CAPOSELE	AV	366.376,65
4150080180	CAPRIGLIA IRPINA	AV	166.612,52
4150080190	CARIFE	AV	166.515,59
4150080200	CASALBORE	AV	198.187,79
4150080210	CASSANO IRPINO	AV	100.056,37
4150080220	CASTEL BARONIA	AV	99.315,12
4150080230	CASTELFRANCI	AV	253.356,29
4150080240	CASTELVETERE SUL CALORE	AV	138.879,12
4150080250	CERVINARA	AV	865.185,80
4150080260	CESINALI	AV	146.761,46
4150080270	CHIANCHE	AV	105.769,38
4150080280	CHIOUSANO DI SAN DOMENICO	AV	246.343,29
4150080290	CONTRADA	AV	234.789,67
4150080300	CONZA DELLA CAMPANIA	AV	201.274,42
4150080310	DOMICELLA	AV	165.108,40
4150080320	FLUMERI	AV	401.242,60
4150080330	FONTANAROSA	AV	269.691,68
4150080340	FORINO	AV	192.993,18
4150080350	FRIGENTO	AV	292.978,30
4150080360	GESUALDO	AV	316.673,53
4150080370	GRECI	AV	118.657,03
4150080380	GROTTAMINARDA	AV	399.743,99
4150080390	GROTTOLELLA	AV	116.732,82
4150080400	GUARDIA LOMBARDI	AV	272.445,96
4150080410	LACEDONIA	AV	450.521,54

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150080420	LAPIO	AV	173.621,54
4150080430	LAURO	AV	360.734,36
4150080440	LIONI	AV	304.661,63
4150080450	LUOGOSANO	AV	154.781,03
4150080460	MANOCALZATI	AV	300.382,67
4150080470	MARZANO DI NOLA	AV	128.677,54
4150080480	MELITO IRPINO	AV	161.822,95
4150080490	MERCOGLIANO	AV	87.577,06
4150080500	MIRABELLA ECLANO	AV	463.869,91
4150080510	MONTAGUTO	AV	81.493,49
4150080520	MONTECALVO IRPINO	AV	409.363,27
4150080530	MONTEFALCIONE	AV	334.869,47
4150080540	MONTEFORTE IRPINO	AV	198.788,56
4150080550	MONTEFREDANE	AV	180.964,29
4150080560	MONTEFUSCO	AV	200.947,01
4150080570	MONTELLA	AV	395.088,11
4150080580	MONTEMARANO	AV	295.322,05
4150080590	MONTEMILETTO	AV	243.893,93
4150080600	MONTEVERDE	AV	128.756,05
4150080610	MONTORO INFERIORE	AV	440.598,36
4150080620	MONTORO SUPERIORE	AV	281.366,40
4150080630	MORRA DE SANCTIS	AV	256.103,05
4150080631	MOSCHIANO	AV	195.289,31
4150080640	MUGNANO DEL CARDINALE	AV	164.301,45
4150080650	NUSCO	AV	530.814,12
4150080660	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	158.544,62
4150080670	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	163.117,57
4150080680	PAROLISE	AV	86.082,85
4150080690	PATERNOPOLI	AV	258.862,12
4150080700	PETRURRO IRPINO	AV	84.914,47
4150080710	PIETRADEFUSI	AV	262.997,63
4150080720	PIETRASTORNINA	AV	94.031,86
4150080730	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	240.349,12
4150080740	PRATOLA SERRA	AV	362.671,51
4150080750	QUADRELLE	AV	147.831,68
4150080760	QUINDICI	AV	309.228,93
4150080770	ROCCABASCERANA	AV	214.602,07
4150080780	ROCCA SAN FELICE	AV	109.488,37
4150080790	ROTONDI	AV	267.338,34
4150080800	SALZA IRPINA	AV	96.311,37
4150080810	SAN MANGO SUL CALORE	AV	120.447,49
4150080820	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	354.613,27
4150080830	SAN MICHELE DI SERINO	AV	155.062,79
4150080840	SAN NICOLA BARONIA	AV	96.319,21
4150080850	SAN POTITO ULTRA	AV	97.604,38
4150080860	SAN SOSSIO BARONIA	AV	208.917,14
4150080870	SANTA LUCIA DI SERINO	AV	67.657,33
4150080880	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	228.044,67
4150080890	SANT'ANGELO ALL'ESCA	AV	125.276,77
4150080900	SANT'ANGELO A SCALA	AV	81.366,92
4150080910	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	AV	506.256,65
4150080920	SANTA PAOLINA	AV	157.570,87
4150080940	SANTO STEFANO DEL SOLE	AV	180.774,07
4150080950	SAVIGNANO IRPINO	AV	37.269,56
4150080960	SCAMPITELLA	AV	171.373,95
4150080970	SENERCHIA	AV	95.093,16
4150080980	SERINO	AV	290.504,45
4150080990	SIRIGNANO	AV	171.117,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150081000	SOLOFRA	AV	987.817,29
4150081010	SORBO SERPICO	AV	56.242,36
4150081020	SPERONE	AV	159.078,66
4150081030	STURNO	AV	260.282,04
4150081040	SUMMONTE	AV	163.262,03
4150081050	TAURANO	AV	164.694,00
4150081060	TAURASI	AV	251.693,52
4150081070	TEORA	AV	229.462,44
4150081080	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	262.767,66
4150081090	TORRE LE NOCELLE	AV	157.569,64
4150081100	TORRIONI	AV	101.182,44
4150081110	TREVICO	AV	155.748,18
4150081120	TUFO	AV	133.682,18
4150081130	VALLATA	AV	309.984,00
4150081131	VALLESACCARDA	AV	186.249,78
4150081140	VENTICANO	AV	231.899,18
4150081150	VILLAMAINA	AV	136.921,75
4150081160	VILLANOVA DEL BATTISTA	AV	176.050,46
4150081170	VOLTURARA IRPINA	AV	385.668,08
4150081180	ZUNGOLI	AV	192.557,47
4150110010	AIROLA	BN	479.661,07
4150110020	AMOROSI	BN	201.423,98
4150110030	APICE	BN	370.365,53
4150110040	APOLLOSA	BN	172.616,49
4150110050	ARPAIA	BN	212.080,69
4150110060	ARPAISE	BN	113.632,42
4150110070	BASELICE	BN	251.619,89
4150110080	BENEVENTO	BN	4.528.139,52
4150110090	BONEA	BN	213.425,45
4150110100	BUCCIANO	BN	205.724,69
4150110110	BUONALBERGO	BN	143.910,57
4150110120	CALVI	BN	230.623,45
4150110130	CAMPOLATTARO	BN	122.803,05
4150110140	CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	BN	131.979,86
4150110150	CASALDUNI	BN	187.156,36
4150110160	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	120.565,16
4150110170	CASTELPAGANO	BN	161.428,77
4150110180	CASTELPOTO	BN	137.040,76
4150110190	CASTELVENERE	BN	141.227,98
4150110200	CASTELVETERE IN VAL FORTORE	BN	248.647,58
4150110210	CAUTANO	BN	152.733,35
4150110220	CEPPALONI	BN	309.241,31
4150110230	CERRETO SANNITA	BN	302.946,38
4150110240	CIRCELLO	BN	309.499,75
4150110250	COLLE SANNITA	BN	319.285,91
4150110260	CUSANO MUTRI	BN	328.035,60
4150110261	DUGENTA	BN	156.700,47
4150110270	DURAZZANO	BN	119.658,78
4150110280	FAICCHIO	BN	297.943,05
4150110290	FOGLIANISE	BN	166.248,86
4150110300	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	207.142,96
4150110310	FORCHIA	BN	119.692,02
4150110320	FRAGNETO L'ABATE	BN	152.685,93
4150110330	FRAGNETO MONFORTE	BN	118.101,17
4150110340	FRASSO TELESINO	BN	219.097,53
4150110350	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	100.280,26
4150110360	GUARDIA SANFRAMONDI	BN	299.028,00
4150110370	LIMATOLA	BN	309.516,10

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150110380	MELIZZANO	BN	178.021,87
4150110390	MOIANO	BN	238.596,93
4150110400	MOLINARA	BN	196.527,54
4150110410	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	218.543,66
4150110420	MONTESARCHIO	BN	416.419,66
4150110430	MORCONE	BN	471.703,27
4150110440	PADULI	BN	380.400,63
4150110450	PAGO VEIANO	BN	233.057,09
4150110460	PANNARANO	BN	171.805,88
4150110470	PAOLISI	BN	164.049,16
4150110480	PAUPISI	BN	167.729,77
4150110490	PESCO SANNITA	BN	200.048,22
4150110500	PIETRAROJA	BN	87.632,26
4150110510	PIETRELCINA	BN	145.838,85
4150110520	PONTE	BN	188.281,02
4150110530	PONTELANDOLFO	BN	293.418,08
4150110540	PUGLIANELLO	BN	181.583,25
4150110550	REINO	BN	126.810,22
4150110560	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	501.742,37
4150110570	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	198.251,96
4150110580	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	332.780,86
4150110590	SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	309.365,17
4150110600	SAN LORENZELLO	BN	245.321,79
4150110610	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	179.908,16
4150110620	SAN LUPO	BN	89.667,59
4150110630	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	307.134,46
4150110640	SAN MARTINO SANNITA	BN	83.226,54
4150110641	SAN NAZZARO	BN	71.277,80
4150110650	SAN NICOLA MANFREDI	BN	276.463,75
4150110660	SAN SALVATORE TELESINO	BN	412.740,09
4150110670	SANTA CROCE DEL SANNIO	BN	124.117,21
4150110680	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	651.099,96
4150110690	SANT'ANGELO A CUPOLO	BN	180.424,90
4150110691	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	BN	77.655,39
4150110700	SASSINORO	BN	100.352,28
4150110710	SOLOPACA	BN	306.836,43
4150110720	TELESE TERME	BN	304.528,82
4150110730	TOCCO CAUDIO	BN	165.664,73
4150110740	TORRECUSO	BN	259.736,97
4150110750	VITULANO	BN	274.610,10
4150200010	AILANO	CE	110.289,34
4150200020	ALIFE	CE	225.670,06
4150200030	ALVIGNANO	CE	215.250,73
4150200040	ARIENZO	CE	197.812,63
4150200050	AVERSA	CE	1.487.505,92
4150200060	BAIA E LATINA	CE	144.089,60
4150200070	BELLONA	CE	161.045,62
4150200080	CAIANELLO	CE	72.238,72
4150200090	CAIAZZO	CE	190.734,53
4150200100	CALVI RISORTA	CE	179.019,12
4150200110	CAMIGLIANO	CE	127.832,52
4150200120	CANCELLO ED ARNONE	CE	161.821,40
4150200130	CAPODRISE	CE	282.490,41
4150200140	CAPRIATI A VOLTURNO	CE	105.377,19
4150200150	CAPUA	CE	1.118.658,44
4150200160	CARINARO	CE	453.551,58
4150200170	CARINOLA	CE	335.611,16
4150200180	CASAGIOVE	CE	576.630,35

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150200190	CASAL DI PRINCIPE	CE	1.617.160,89
4150200200	CASALUCE	CE	356.930,43
4150200201	CASAPESENNA	CE	384.916,01
4150200210	CASAPULLA	CE	194.750,66
4150200220	CASERTA	CE	4.778.258,86
4150200230	CASTEL CAMPAGNANO	CE	166.417,09
4150200240	CASTEL DI SASSO	CE	98.782,83
4150200250	CASTELLO DEL MATESE	CE	135.550,89
4150200260	CASTEL MORRONE	CE	240.707,57
4150200270	CASTEL VOLTURNO	CE	1.311.613,60
4150200271	CELLOLE	CE	526.111,69
4150200280	CERVINO	CE	218.777,62
4150200290	CESA	CE	207.624,25
4150200300	CIORLANO	CE	119.209,76
4150200310	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	104.303,93
4150200320	CURTI	CE	111.537,74
4150200330	DRAGONI	CE	184.544,51
4150200331	FALCIANO DEL MASSICO	CE	124.715,47
4150200340	FONTEGRECA	CE	97.288,31
4150200350	FORMICOLA	CE	143.628,46
4150200360	FRANCOLISE	CE	97.046,71
4150200370	FRIGNANO	CE	335.652,14
4150200380	GALLO MATESE	CE	93.073,11
4150200390	GALLUCCIO	CE	173.266,31
4150200400	GIANO VETUSTO	CE	67.791,36
4150200410	GIOIA SANNITICA	CE	243.346,65
4150200420	GRAZZANISE	CE	271.372,43
4150200430	GRICIGNANO DI AVERSA	CE	641.341,12
4150200440	LETINO	CE	57.012,23
4150200450	LIBERI	CE	120.825,76
4150200460	LUSCIANO	CE	577.604,40
4150200470	MACERATA CAMPANIA	CE	220.298,75
4150200480	MADDALONI	CE	1.584.814,32
4150200490	MARCIANISE	CE	2.807.406,33
4150200500	MARZANO APPIO	CE	215.014,86
4150200510	MIGNANO MONTE LUNGO	CE	329.540,00
4150200520	MONDRAGONE	CE	861.152,20
4150200530	ORTA DI ATELLA	CE	534.763,07
4150200540	PARETE	CE	364.327,73
4150200550	PASTORANO	CE	418.140,13
4150200560	PIANA DI MONTE VERNA	CE	174.411,07
4150200570	PIEDIMONTE MATESE	CE	458.192,49
4150200580	PIETRAMELARA	CE	307.855,55
4150200590	PIETRAVAIRANO	CE	307.775,38
4150200600	PIGNATARO MAGGIORE	CE	298.281,49
4150200610	PONTELATONE	CE	198.638,04
4150200620	PORTICO DI CASERTA	CE	270.324,53
4150200630	PRATA SANNITA	CE	149.006,26
4150200640	PRATELLA	CE	160.640,01
4150200650	PRESENZANO	CE	704.466,71
4150200660	RAVISCANINA	CE	117.223,15
4150200670	RECALE	CE	197.447,41
4150200680	RIARDO	CE	184.494,01
4150200690	ROCCA D'EVANDRO	CE	353.798,65
4150200700	ROCCAMONFINA	CE	176.610,43
4150200710	ROCCAROMANA	CE	104.593,44
4150200720	ROCCHETTA E CROCE	CE	59.737,16
4150200730	RUVIANO	CE	144.923,71

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150200740	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	945.529,97
4150200750	SAN FELICE A CANCELLO	CE	539.383,39
4150200760	SAN GREGORIO MATESE	CE	84.491,19
4150200770	SAN MARCELLINO	CE	638.832,57
4150200771	SAN MARCO EVANGELISTA	CE	304.387,18
4150200780	SAN NICOLA LA STRADA	CE	395.652,03
4150200790	SAN PIETRO INFINE	CE	92.361,22
4150200800	SAN POTITO SANNITICO	CE	159.528,19
4150200810	SAN PRISCO	CE	56.434,43
4150200820	SANTA MARIA A VICO	CE	205.895,78
4150200830	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	636.567,02
4150200840	SANTA MARIA LA FOSSA	CE	165.556,53
4150200850	SAN TAMMARO	CE	17.337,17
4150200860	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	220.358,99
4150200870	SANT'ARPINO	CE	371.169,30
4150200880	SESSA AURUNCA	CE	746.916,15
4150200890	SPARANISE	CE	481.326,89
4150200900	SUCCIVO	CE	185.760,02
4150200910	TEANO	CE	1.012.179,00
4150200920	TEVEROLA	CE	429.827,57
4150200930	TORA E PICCILLI	CE	85.899,26
4150200940	TRENTOLA DUCENTA	CE	435.289,65
4150200950	VAIRANO PATENORA	CE	163.310,07
4150200960	VALLE AGRICOLA	CE	125.400,37
4150200970	VALLE DI MADDALONI	CE	151.394,50
4150200980	VILLA DI BRIANO	CE	266.774,10
4150200990	VILLA LITERNO	CE	518.840,82
4150201000	VITULAZIO	CE	232.375,48
4150510010	ACERRA	NA	3.401.501,48
4150510020	AFRAGOLA	NA	4.124.481,33
4150510030	AGEROLA	NA	130.310,93
4150510040	ANACAPRI	NA	0,00
4150510050	ARZANO	NA	2.497.840,92
4150510060	BACOLI	NA	2.095.139,25
4150510070	BARANO D'ISCHIA	NA	281.211,62
4150510080	BOSCOREALE	NA	1.792.226,92
4150510090	BOSCOTRECASE	NA	891.807,32
4150510100	BRUSCIANO	NA	516.360,81
4150510110	CAIVANO	NA	2.120.868,36
4150510120	CALVIZZANO	NA	568.693,23
4150510130	CAMPOSANO	NA	201.718,60
4150510140	CAPRI	NA	0,00
4150510150	CARBONARA DI NOLA	NA	115.426,99
4150510160	CARDITO	NA	1.031.711,62
4150510170	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	2.438.442,21
4150510180	CASAMARCIANO	NA	267.206,96
4150510190	CASAMICCIOLA TERME	NA	305.517,75
4150510200	CASANDRINO	NA	569.701,94
4150510210	CASAVATORE	NA	1.039.688,77
4150510220	CASOLA DI NAPOLI	NA	280.133,61
4150510230	CASORIA	NA	5.170.025,94
4150510240	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	8.117.954,09
4150510250	CASTELLO DI CISTERNA	NA	250.033,31
4150510260	CERCOLA	NA	941.067,52
4150510270	CICCIANO	NA	493.587,24
4150510280	CIMITILE	NA	287.526,43
4150510290	COMIZIANO	NA	219.808,59
4150510300	CRISPANO	NA	530.203,95

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150510301	ERCOLANO	NA	5.281.397,37
4150510310	FORIO	NA	558.455,00
4150510320	FRATTAMAGGIORE	NA	2.099.325,75
4150510330	FRATTAMINORE	NA	624.140,34
4150510340	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	5.027.162,78
4150510350	GRAGNANO	NA	1.962.649,41
4150510360	GRUMO NEVANO	NA	906.326,73
4150510370	ISCHIA	NA	695.216,64
4150510380	LACCO AMENO	NA	687.957,85
4150510390	LETTERE	NA	250.277,37
4150510400	LIVERI	NA	168.909,56
4150510410	MARANO DI NAPOLI	NA	2.143.146,75
4150510420	MARIGLIANELLA	NA	133.951,48
4150510430	MARIGLIANO	NA	1.245.915,89
4150510431	MASSA DI SOMMA	NA	300.284,81
4150510440	MASSA LUBRENSE	NA	507.803,87
4150510450	MELITO DI NAPOLI	NA	1.601.929,53
4150510460	META	NA	345.289,79
4150510470	MONTE DI PROCIDA	NA	436.922,39
4150510480	MUGNANO DI NAPOLI	NA	955.250,69
4150510490	NAPOLI	NA	137.159.335,70
4150510500	NOLA	NA	2.690.000,31
4150510510	OTTAVIANO	NA	721.661,02
4150510520	PALMA CAMPANIA	NA	248.247,22
4150510530	PIANO DI SORRENTO	NA	62.174,57
4150510540	PIMONTE	NA	316.595,32
4150510550	POGGIOMARINO	NA	489.545,44
4150510560	POLLENA TROCCHIA	NA	600.151,72
4150510570	POMIGLIANO D'ARCO	NA	2.268.803,47
4150510580	POMPEI	NA	1.755.981,09
4150510590	PORTICI	NA	5.005.808,24
4150510600	POZZUOLI	NA	10.991.192,80
4150510610	PROCIDA	NA	115.903,71
4150510620	QUALIANO	NA	997.559,39
4150510630	QUARTO	NA	1.435.079,36
4150510650	ROCCARAINOLA	NA	392.384,44
4150510660	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	336.445,37
4150510670	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	3.767.995,60
4150510680	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	651.335,36
4150510690	SAN PAOLO BEL SITO	NA	196.849,14
4150510700	SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	NA	231.461,03
4150510710	SANT'AGNELLO	NA	137.773,37
4150510711	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	453.134,26
4150510720	SANT'ANASTASIA	NA	1.521.346,07
4150510730	SANT'ANTIMO	NA	1.647.269,01
4150510740	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1.325.576,95
4150510750	SAN VITALIANO	NA	185.279,88
4150510760	SAVIANO	NA	607.620,94
4150510770	SCISCIANO	NA	144.130,06
4150510780	SERRARA FONTANA	NA	301.809,77
4150510790	SOMMA VESUVIANA	NA	1.121.074,23
4150510800	SORRENTO	NA	591.817,06
4150510810	STRIANO	NA	246.638,74
4150510820	TERZIGNO	NA	564.692,22
4150510830	TORRE ANNUNZIATA	NA	6.326.241,23
4150510840	TORRE DEL GRECO	NA	9.480.894,69
4150510841	TRECASE	NA	468.822,12
4150510850	TUFINO	NA	253.236,48

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150510860	VICO EQUENSE	NA	360.889,44
4150510870	VILLARICCA	NA	1.095.052,53
4150510880	VISCIANO	NA	327.132,86
4150510890	VOLLA	NA	1.083.434,96
4150720010	ACERNO	SA	217.954,75
4150720020	AGROPOLI	SA	455.387,45
4150720030	ALBANELLA	SA	301.477,41
4150720040	ALFANO	SA	130.379,05
4150720050	ALTAVILLA SILENTINA	SA	331.447,30
4150720060	AMALFI	SA	341.761,35
4150720070	ANGRI	SA	1.525.767,79
4150720080	AQUARA	SA	157.190,06
4150720090	ASCEA-VELIA	SA	95.428,43
4150720100	ATENA LUCANA	SA	247.887,17
4150720110	ATRANI	SA	73.901,78
4150720120	AULETTA	SA	213.502,40
4150720130	BARONISSI	SA	593.143,87
4150720140	BATTIPAGLIA	SA	3.334.266,79
4150720141	BELLIZZI	SA	668.362,31
4150720150	BELLOSGUARDO	SA	107.014,61
4150720160	BRACIGLIANO	SA	295.302,09
4150720170	BUCCINO	SA	461.766,85
4150720180	BUONABITACOLO	SA	192.033,37
4150720190	CAGGIANO	SA	195.716,73
4150720200	CALVANICO	SA	131.124,82
4150720210	CAMEROTA	SA	233.705,10
4150720220	CAMPAGNA	SA	534.186,64
4150720230	CAMPORA	SA	81.453,36
4150720240	CANNALONGA	SA	113.412,27
4150720250	CAPACCIO	SA	999.220,78
4150720260	CASALBUONO	SA	124.924,86
4150720270	CASALETTO SPARTANO	SA	153.336,71
4150720280	CASAL VELINO	SA	11.964,24
4150720290	CASELLE IN PITTARI	SA	180.068,84
4150720300	CASTELCIVITA	SA	186.363,06
4150720310	CASTELLABATE	SA	91.252,77
4150720320	CASTELNUOVO CILENTO	SA	154.543,54
4150720330	CASTELNUOVO DI CONZA	SA	165.511,49
4150720340	CASTEL SAN GIORGIO	SA	659.548,97
4150720350	CASTEL SAN LORENZO	SA	287.602,51
4150720360	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	SA	113.246,94
4150720370	CAVA DE' TIRRENI	SA	2.674.319,69
4150720380	CELLE DI BULGHERIA	SA	176.001,45
4150720390	CENTOLA	SA	157.633,77
4150720400	CERASO	SA	234.025,28
4150720410	CETARA	SA	133.396,69
4150720420	CICERALE	SA	192.606,53
4150720430	COLLIANO	SA	346.507,24
4150720440	CONCA DEI MARINI	SA	87.108,82
4150720450	CONTRONE	SA	109.435,71
4150720460	CONTURSI TERME	SA	273.219,73
4150720470	CORBARA	SA	262.052,72
4150720480	CORLETO MONFORTE	SA	92.103,91
4150720490	CUCCARO VETERE	SA	76.561,68
4150720500	EBOLI	SA	1.516.517,96
4150720510	FELITTO	SA	167.466,33
4150720520	FISCIANO	SA	726.454,45
4150720530	FURORE	SA	92.703,77

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150720540	FUTANI	SA	112.556,68
4150720550	GIFFONI SEI CASALI	SA	177.687,31
4150720560	GIFFONI VALLE PIANA	SA	452.759,00
4150720570	GIOI	SA	165.729,83
4150720580	GIUNGANO	SA	87.270,70
4150720590	ISPANI	SA	5.012,46
4150720600	LAUREANA CILENTO	SA	83.871,73
4150720610	LAURINO	SA	182.257,69
4150720620	LAURITO	SA	110.103,55
4150720630	LAVIANO	SA	209.955,80
4150720640	LUSTRA	SA	114.083,26
4150720650	MAGLIANO VETERE	SA	110.294,66
4150720660	MAIORI	SA	40.867,18
4150720670	MERCATO SAN SEVERINO	SA	1.127.377,88
4150720680	MINORI	SA	116.081,80
4150720690	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	175.221,44
4150720700	MONTANO ANTILIA	SA	185.769,07
4150720710	MONTECORICE	SA	0,00
4150720720	MONTECORVINO PUGLIANO	SA	257.001,59
4150720730	MONTECORVINO ROVELLA	SA	580.202,54
4150720740	MONTEFORTE CILENTO	SA	99.558,39
4150720750	MONTE SAN GIACOMO	SA	176.127,57
4150720760	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	343.906,79
4150720770	MORIGERATI	SA	96.298,11
4150720780	NOCERA INFERIORE	SA	3.019.163,45
4150720790	NOCERA SUPERIORE	SA	1.406.152,57
4150720800	NOVI VELIA	SA	168.882,53
4150720810	OGLIASTRO CILENTO	SA	188.130,35
4150720820	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	299.731,98
4150720830	OLIVETO CITRA	SA	312.204,57
4150720840	OMIGNANO	SA	130.487,38
4150720850	ORRIA	SA	142.319,25
4150720860	OTTATI	SA	117.908,56
4150720870	PADULA	SA	326.185,34
4150720880	PAGANI	SA	2.449.683,08
4150720890	PALOMONTE	SA	359.592,84
4150720900	PELLEZZANO	SA	522.300,65
4150720910	PERDIFUMO	SA	134.123,99
4150720920	PERITO	SA	128.976,57
4150720930	PERTOSA	SA	78.492,36
4150720940	PETINA	SA	104.489,08
4150720950	PIAGGINE	SA	144.852,14
4150720960	PISCIOTTA	SA	99.429,32
4150720970	POLLA	SA	250.047,88
4150720980	POLLICA	SA	105.720,87
4150720990	PONTECAGNANO FAIANO	SA	1.293.070,99
4150721000	POSITANO	SA	168.551,23
4150721010	POSTIGLIONE	SA	194.467,23
4150721020	PRAIANO	SA	132.758,25
4150721030	PRIGNANO CILENTO	SA	116.251,49
4150721040	RAVELLO	SA	175.046,32
4150721050	RICIGLIANO	SA	148.636,28
4150721060	ROCCADASPIDE	SA	304.217,89
4150721070	ROCCAGLIORIOSA	SA	139.054,34
4150721080	ROCCAPIEMONTE	SA	358.969,92
4150721090	ROFRANO	SA	206.369,85
4150721100	ROMAGNANO AL MONTE	SA	101.570,07
4150721110	ROSCIGNO	SA	95.205,49

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4150721120	RUTINO	SA	86.139,53
4150721130	SACCO	SA	93.209,27
4150721140	SALA CONSILINA	SA	722.854,20
4150721150	SALENTO	SA	194.021,13
4150721160	SALERNO	SA	13.347.744,98
4150721170	SALVITELLE	SA	128.418,01
4150721180	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	210.976,48
4150721190	SAN GIOVANNI A PIRO	SA	146.468,19
4150721200	SAN GREGORIO MAGNO	SA	336.975,35
4150721210	SAN MANGO PIEMONTE	SA	173.169,17
4150721220	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	315.161,76
4150721230	SAN MAURO CILENTO	SA	38.689,82
4150721240	SAN MAURO LA BRUCA	SA	103.329,00
4150721250	SAN PIETRO AL TANAGRO	SA	135.473,29
4150721260	SAN RUFO	SA	226.434,41
4150721270	SANTA MARINA	SA	138.919,13
4150721280	SANT'ANGELO A FASANELLA	SA	116.051,69
4150721290	SANT'ARSENIO	SA	243.146,52
4150721300	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	496.497,69
4150721310	SANTOMENNA	SA	148.868,32
4150721320	SAN VALENTINO TORIO	SA	354.277,06
4150721330	SANZA	SA	228.258,95
4150721340	SAPRI	SA	289.576,92
4150721350	SARNO	SA	2.338.945,15
4150721360	SASSANO	SA	338.345,18
4150721370	SCAFATI	SA	1.927.439,04
4150721380	SCALA	SA	113.619,64
4150721390	SERRAMEZZANA	SA	49.992,94
4150721400	SERRE	SA	288.857,35
4150721410	SESSA CILENTO	SA	139.454,64
4150721420	SIANO	SA	485.075,64
4150721430	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	SA	263.027,17
4150721440	STELLA CILENTO	SA	111.777,94
4150721450	STIO	SA	134.411,07
4150721460	TEGGIANO	SA	302.922,16
4150721470	TORCHIARA	SA	84.718,28
4150721480	TORRACA	SA	103.919,41
4150721490	TORRE ORSAIA	SA	160.049,08
4150721500	TORTORELLA	SA	76.517,08
4150721510	TRAMONTI	SA	244.311,92
4150721520	TRENTINARA	SA	147.083,70
4150721530	VALLE DELL'ANGELO	SA	59.375,58
4150721540	VALLO DELLA LUCANIA	SA	223.774,62
4150721550	VALVA	SA	173.382,91
4150721560	VIBONATI	SA	95.865,30
4150721570	VIETRI SUL MARE	SA	224.704,93
4160090010	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	824.443,78
4160090020	ADELFA	BA	339.537,82
4160090030	ALBEROBELLO	BA	227.866,14
4160090040	ALTAMURA	BA	2.515.280,68
4160090050	ANDRIA	BT	3.525.637,45
4160090060	BARI	BA	9.827.571,42
4160090070	BARLETTA	BT	3.086.345,39
4160090080	BINETTO	BA	117.954,77
4160090090	BISCEGLIE	BT	1.384.350,82
4160090100	BITETTO	BA	346.842,63
4160090110	BITONTO	BA	2.065.822,32
4160090120	BITRITTO	BA	251.469,33

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160090130	CANOSA DI PUGLIA	BT	1.186.152,30
4160090140	CAPURSO	BA	299.946,70
4160090150	CASAMASSIMA	BA	694.735,11
4160090160	CASSANO DELLE MURGE	BA	290.692,29
4160090170	CASTELLANA GROTTA	BA	133.610,80
4160090180	CELLAMARE	BA	102.390,14
4160090190	CONVERSANO	BA	481.610,36
4160090200	CORATO	BA	1.657.611,75
4160090210	GIOIA DEL COLLE	BA	725.127,95
4160090220	GIOVINAZZO	BA	121.340,51
4160090230	GRAVINA IN PUGLIA	BA	1.334.163,40
4160090240	GRUMO APPULA	BA	413.239,79
4160090250	LOCOROTONDO	BA	227.378,32
4160090260	MINERVINO MURGE	BT	631.909,57
4160090270	MODUGNO	BA	3.393.216,84
4160090280	MOLA DI BARI	BA	733.265,40
4160090290	MOLFETTA	BA	2.869.853,21
4160090300	MONOPOLI	BA	1.756.240,70
4160090310	NOCI	BA	390.360,13
4160090320	NOICATTARO	BA	823.173,66
4160090330	PALO DEL COLLE	BA	814.885,25
4160090331	POGGIORSINI	BA	116.484,35
4160090340	POLIGNANO A MARE	BA	436.615,27
4160090350	PUTIGNANO	BA	346.327,02
4160090360	RUTIGLIANO	BA	664.806,97
4160090370	RUVO DI PUGLIA	BA	1.630.961,75
4160090380	SAMMICHELE DI BARI	BA	255.422,23
4160090390	SANNICANDRO DI BARI	BA	376.782,75
4160090400	SANTERAMO IN COLLE	BA	686.119,09
4160090410	SPINAZZOLA	BT	498.702,09
4160090420	TERLIZZI	BA	1.180.809,14
4160090430	TORITTO	BA	234.672,22
4160090440	TRANI	BT	2.032.613,98
4160090450	TRIGGIANO	BA	700.687,38
4160090460	TURI	BA	270.564,57
4160090470	VALENZANO	BA	452.617,34
4160160010	BRINDISI	BR	6.514.444,07
4160160020	CAROVIGNO	BR	272.513,81
4160160030	CEGLIE MESSAPICA	BR	763.608,98
4160160040	CELLINO SAN MARCO	BR	358.607,41
4160160050	CISTERNINO	BR	279.619,22
4160160060	ERCHIE	BR	324.296,28
4160160070	FASANO	BR	1.249.985,82
4160160080	FRANCAVILLA FONTANA	BR	712.140,60
4160160090	LATIANO	BR	680.426,35
4160160100	MESAGNE	BR	1.299.862,00
4160160110	ORIA	BR	362.029,13
4160160120	OSTUNI	BR	445.421,31
4160160130	SAN DONACI	BR	314.532,09
4160160140	SAN MICHELE SALENTINO	BR	221.419,05
4160160150	SAN PANCRAZIO SALENTINO	BR	511.443,06
4160160160	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	447.969,43
4160160170	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	584.019,74
4160160180	TORCHIAROLO	BR	73.806,69
4160160190	TORRE SANTA SUSANNA	BR	474.714,42
4160160200	VILLA CASTELLI	BR	290.669,99
4160310010	ACCADIA	FG	163.260,61
4160310020	ALBERONA	FG	155.755,16

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160310030	ANZANO DI PUGLIA	FG	209.963,19
4160310040	APRICENA	FG	138.089,60
4160310050	ASCOLI SATRIANO	FG	581.415,64
4160310060	BICCARI	FG	243.956,15
4160310070	BOVINO	FG	312.211,79
4160310080	CAGNANO VARANO	FG	319.352,38
4160310090	CANDELA	FG	324.067,77
4160310091	CARAPELLE	FG	251.968,36
4160310100	CARLANTINO	FG	137.830,49
4160310110	CARPINO	FG	360.351,68
4160310120	CASALNUOVO MONTEROTARO	FG	187.990,84
4160310130	CASALVECCHIO DI PUGLIA	FG	202.254,29
4160310140	CASTELLUCCIO DEI SAURI	FG	165.395,76
4160310150	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	FG	112.351,56
4160310160	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	209.164,65
4160310170	CELENZA VALFORTORE	FG	216.235,41
4160310180	CELLE DI SAN VITO	FG	70.934,64
4160310190	CERIGNOLA	FG	2.366.593,70
4160310200	CHIEUTI	FG	67.190,01
4160310210	DELICETO	FG	420.391,15
4160310220	FAETO	FG	135.100,33
4160310230	FOGGIA	FG	11.844.694,16
4160310240	ISCHITELLA	FG	218.103,61
4160310250	ISOLE TREMITI	FG	102.850,28
4160310260	LESINA	FG	0,00
4160310270	LUCERA	FG	1.259.130,43
4160310280	MANFREDONIA	FG	2.290.888,80
4160310290	MARGHERITA DI SAVOIA	BT	147.384,21
4160310291	MATTINATA	FG	154.958,20
4160310300	MONTELEONE DI PUGLIA	FG	113.363,30
4160310310	MONTE SANT'ANGELO	FG	841.856,10
4160310320	MOTTA MONTECORVINO	FG	108.654,83
4160310321	ORDONA	FG	198.381,60
4160310330	ORSARA DI PUGLIA	FG	274.153,32
4160310340	ORTA NOVA	FG	763.846,36
4160310350	PANNI	FG	112.088,81
4160310360	PESCHICI	FG	363.730,01
4160310370	PIETRAMONTECORVINO	FG	214.167,90
4160310380	POGGIO IMPERIALE	FG	291.419,89
4160310390	RIGNANO GARGANICO	FG	255.761,87
4160310400	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	FG	214.774,75
4160310410	RODI GARGANICO	FG	182.258,90
4160310420	ROSETO VALFORTORE	FG	210.058,97
4160310430	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	BT	533.496,99
4160310440	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	1.063.753,05
4160310450	SAN MARCO IN LAMIS	FG	846.002,82
4160310460	SAN MARCO LA CATOLA	FG	149.063,47
4160310470	SANNICANDRO GARGANICO	FG	1.115.319,58
4160310480	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	165.566,09
4160310490	SAN SEVERO	FG	1.652.278,72
4160310500	SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	1.037.918,66
4160310510	SERRACAPRIOLA	FG	351.396,86
4160310520	STORNARA	FG	296.580,39
4160310530	STORNARELLA	FG	157.327,99
4160310540	TORREMAGGIORE	FG	524.331,47
4160310550	TRINITAPOLI	BT	671.195,57
4160310560	TROIA	FG	600.711,39
4160310570	VICO DEL GARGANO	FG	168.808,28

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160310580	VIESTE	FG	977.450,02
4160310590	VOLTURARA APPULA	FG	99.304,93
4160310600	VOLTURINO	FG	213.234,36
4160310601	ZAPPONETA	FG	252.782,79
4160410010	ACQUARICA DEL CAPO	LE	386.122,80
4160410020	ALESSANO	LE	218.357,40
4160410030	ALEZIO	LE	170.112,40
4160410040	ALLISTE	LE	307.008,19
4160410050	ANDRANO	LE	232.130,15
4160410060	ARADEO	LE	359.712,59
4160410070	ARNESANO	LE	270.021,38
4160410080	BAGNOLO DEL SALENTO	LE	115.862,86
4160410081	BOTRUGNO	LE	234.282,52
4160410090	CALIMERA	LE	460.344,92
4160410100	CAMPI SALENTINA	LE	478.940,83
4160410110	CANNOLE	LE	150.458,24
4160410120	CAPRARICA DI LECCE	LE	196.226,25
4160410130	CARMIANO	LE	378.097,77
4160410140	CARPIGNANO SALENTINO	LE	281.707,08
4160410150	CASARANO	LE	887.286,62
4160410160	CASTRI DI LECCE	LE	202.321,73
4160410170	CASTRIGNANO DE' GRECI	LE	240.550,02
4160410180	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	0,00
4160410181	CASTRO	LE	19.129,43
4160410190	CAVALLINO	LE	386.090,26
4160410200	COLLEPASSO	LE	286.762,98
4160410210	COPERTINO	LE	887.879,91
4160410220	CORIGLIANO D'OTRANTO	LE	195.496,50
4160410230	CORSANO	LE	296.963,57
4160410240	CURSI	LE	282.176,51
4160410250	CUTROFIANO	LE	293.977,82
4160410260	DISO	LE	139.352,58
4160410270	GAGLIANO DEL CAPO	LE	369.170,28
4160410280	GALATINA	LE	1.008.651,83
4160410290	GALATONE	LE	527.201,49
4160410300	GALLIPOLI	LE	64.614,71
4160410310	GIUGGIANELLO	LE	92.898,92
4160410320	GIURDIGNANO	LE	122.447,72
4160410330	GUAGNANO	LE	373.761,91
4160410340	LECCE	LE	2.413.432,91
4160410350	LEQUILE	LE	380.266,41
4160410360	LEVERANO	LE	491.293,38
4160410370	LIZZANELLO	LE	456.789,16
4160410380	MAGLIE	LE	405.251,83
4160410390	MARTANO	LE	362.523,17
4160410400	MARTIGNANO	LE	139.985,79
4160410410	MATINO	LE	511.113,15
4160410420	MELENDUGNO	LE	0,00
4160410430	MELISSANO	LE	457.877,47
4160410440	MELPIGNANO	LE	319.540,38
4160410450	MIGGIANO	LE	302.802,40
4160410460	MINERVINO DI LECCE	LE	271.671,91
4160410470	MONTERONI DI LECCE	LE	586.427,08
4160410480	MONTESANO SALENTINO	LE	191.103,44
4160410490	MORCIANO DI LEUCA	LE	153.377,54
4160410500	MURO LECCESE	LE	217.000,70
4160410510	NARDO'	LE	0,00
4160410520	NEVIANO	LE	287.112,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160410530	NOCIGLIA	LE	187.209,72
4160410540	NOVOLI	LE	288.911,25
4160410550	ORTELLE	LE	138.598,58
4160410560	OTRANTO	LE	0,00
4160410570	PALMARIGGI	LE	144.353,16
4160410580	PARABITA	LE	270.143,82
4160410590	PATU'	LE	99.131,72
4160410600	POGGIARDO	LE	233.986,52
4160410601	PORTO CESAREO	LE	0,00
4160410610	PRESICCE	LE	350.751,78
4160410620	RACALE	LE	362.811,94
4160410630	RUFFANO	LE	397.298,50
4160410640	SALICE SALENTINO	LE	456.387,55
4160410650	SALVE	LE	74.282,10
4160410660	SANARICA	LE	129.583,58
4160410661	SAN CASSIANO	LE	175.812,08
4160410670	SAN CESARIO DI LECCE	LE	223.034,20
4160410680	SAN DONATO DI LECCE	LE	311.685,23
4160410690	SANNICOLA	LE	217.692,61
4160410700	SAN PIETRO IN LAMA	LE	394.714,16
4160410710	SANTA CESAREA TERME	LE	108.580,86
4160410720	SCORRANO	LE	317.104,98
4160410730	SECLI'	LE	127.305,78
4160410740	SOGLIANO CAVOUR	LE	258.772,46
4160410750	SOLETO	LE	290.911,60
4160410760	SPECCHIA	LE	287.040,00
4160410770	SPONGANO	LE	191.049,53
4160410780	SQUINZANO	LE	576.393,77
4160410790	STERNATIA	LE	193.210,16
4160410800	SUPERSANO	LE	337.978,53
4160410810	SURANO	LE	197.177,07
4160410820	SURBO	LE	736.883,56
4160410830	TAURISANO	LE	565.879,68
4160410840	TAVIANO	LE	252.667,02
4160410850	TIGGIANO	LE	221.194,84
4160410860	TREPUZZI	LE	473.319,56
4160410870	TRICASE	LE	330.930,00
4160410880	TUGLIE	LE	158.251,67
4160410890	UGENTO	LE	0,00
4160410900	UGGIANO LA CHIESA	LE	246.974,21
4160410910	VEGLIE	LE	643.125,59
4160410920	VERNOLE	LE	397.715,28
4160410930	ZOLLINO	LE	168.809,49
4160780010	AVETRANA	TA	152.930,41
4160780020	CAROSINO	TA	107.337,98
4160780030	CASTELLANETA	TA	631.281,09
4160780040	CRISPIANO	TA	471.891,18
4160780050	FAGGIANO	TA	159.442,41
4160780060	FRAGAGNANO	TA	199.281,95
4160780070	GINOSA	TA	668.632,42
4160780080	GROTTAGLIE	TA	1.147.487,82
4160780090	LATERZA	TA	691.722,65
4160780100	LEPORANO	TA	0,00
4160780110	LIZZANO	TA	237.620,49
4160780120	MANDURIA	TA	471.515,11
4160780130	MARTINA FRANCA	TA	720.327,57
4160780140	MARUGGIO	TA	0,00
4160780150	MASSAFRA	TA	1.225.173,97

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4160780160	MONTEIASI	TA	227.677,17
4160780170	MONTEMESOLA	TA	265.055,12
4160780180	MONTEPARANO	TA	208.242,50
4160780190	MOTTOLA	TA	747.797,63
4160780200	PALAGIANELLO	TA	287.864,91
4160780210	PALAGIANO	TA	239.013,97
4160780220	PULSANO	TA	54.768,26
4160780230	ROCCAFORZATA	TA	148.727,47
4160780240	SAN GIORGIO IONICO	TA	426.426,98
4160780250	SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	255.281,56
4160780260	SAVA	TA	215.902,82
4160780261	STATTE	TA	1.055.601,28
4160780270	TARANTO	TA	17.883.943,65
4160780280	TORRICELLA	TA	54.123,90
4170470010	ACCETTURA	MT	289.211,07
4170470020	ALIANO	MT	217.619,31
4170470030	BERNALDA	MT	534.106,31
4170470040	CALCIANO	MT	208.573,05
4170470050	CIRIGLIANO	MT	99.050,53
4170470060	COLOBRARO	MT	249.635,78
4170470070	CRACO	MT	220.316,39
4170470080	FERRANDINA	MT	666.450,47
4170470090	GARAGUSO	MT	178.975,36
4170470100	GORGOGNONE	MT	212.528,07
4170470110	GRASSANO	MT	314.111,75
4170470120	GROTTOLE	MT	464.154,67
4170470130	IRSINA	MT	447.045,06
4170470140	MATERA	MT	3.346.863,08
4170470150	MIGLIONICO	MT	248.847,80
4170470160	MONTALBANO JONICO	MT	444.556,16
4170470170	MONTESCAGLIOSO	MT	302.842,13
4170470180	NOVA SIRI	MT	343.465,29
4170470190	OLIVETO LUCANO	MT	107.582,30
4170470200	PISTICCI	MT	1.302.275,32
4170470201	POLICORO	MT	423.363,99
4170470210	POMARICO	MT	558.738,90
4170470220	ROTONDELLA	MT	350.572,19
4170470230	SALANDRA	MT	353.613,89
4170470240	SAN GIORGIO LUCANO	MT	194.889,45
4170470250	SAN MAURO FORTE	MT	298.400,66
4170470251	SCANZANO JONICO	MT	212.479,23
4170470260	STIGLIANO	MT	555.042,61
4170470270	TRICARICO	MT	452.950,44
4170470280	TURSI	MT	340.662,97
4170470290	VALSINNI	MT	183.983,01
4170640010	ABRIOLA	PZ	222.665,65
4170640020	ACERENZA	PZ	316.237,82
4170640030	ALBANO DI LUCANIA	PZ	208.672,56
4170640040	ANZI	PZ	241.624,08
4170640050	ARMENTO	PZ	139.061,28
4170640060	ATELLA	PZ	480.320,09
4170640070	AVIGLIANO	PZ	867.829,60
4170640080	BALVANO	PZ	326.908,19
4170640090	BANZI	PZ	254.789,01
4170640100	BARAGIANO	PZ	229.043,11
4170640110	BARILE	PZ	297.286,92
4170640120	BELLA	PZ	407.805,94
4170640130	BRIENZA	PZ	369.934,20

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4170640140	BRINDISI MONTAGNA	PZ	140.636,33
4170640150	CALVELLO	PZ	231.487,86
4170640160	CALVERA	PZ	99.248,26
4170640170	CAMPOMAGGIORE	PZ	138.799,97
4170640180	CANCELLARA	PZ	189.426,84
4170640190	CARBONE	PZ	139.603,24
4170640210	CASTELGRANDE	PZ	183.117,54
4170640220	CASTELLUCCIO INFERIORE	PZ	213.427,61
4170640230	CASTELLUCCIO SUPERIORE	PZ	104.613,38
4170640240	CASTELMEZZANO	PZ	147.554,89
4170640250	CASTELSARACENO	PZ	167.656,38
4170640260	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	PZ	189.112,98
4170640270	CERSOSIMO	PZ	151.689,87
4170640280	CHIAROMONTE	PZ	226.522,93
4170640290	CORLETO PERTICARA	PZ	282.119,79
4170640300	EPISCOPIA	PZ	182.057,38
4170640310	FARDELLA	PZ	172.902,44
4170640311	FILIANO	PZ	332.880,75
4170640320	FORENZA	PZ	287.783,91
4170640330	FRANCAVILLA IN SINNI	PZ	376.824,32
4170640340	GALLICCHIO	PZ	171.830,45
4170640350	GENZANO DI LUCANIA	PZ	420.662,09
4170640351	GINESTRA	PZ	131.997,59
4170640360	GRUMENTO NOVA	PZ	179.530,00
4170640370	GUARDIA PERTICARA	PZ	146.917,84
4170640380	LAGONEGRO	PZ	199.844,73
4170640390	LATRONICO	PZ	411.509,75
4170640400	LAURENZANA	PZ	249.747,22
4170640410	LAURIA	PZ	738.337,24
4170640420	LAVELLO	PZ	654.926,78
4170640430	MARATEA	PZ	142.596,85
4170640440	MARSICO NUOVO	PZ	425.710,08
4170640450	MARSICOVETERE	PZ	133.538,82
4170640460	MASCHITO	PZ	261.526,03
4170640470	MELFI	PZ	1.815.193,41
4170640480	MISSANELLO	PZ	90.883,40
4170640490	MOLITERNO	PZ	301.358,47
4170640500	MONTEMILONE	PZ	255.823,25
4170640510	MONTEMURRO	PZ	188.697,74
4170640520	MURO LUCANO	PZ	445.301,83
4170640530	NEMOLI	PZ	160.547,92
4170640540	NOEPOLI	PZ	157.669,55
4170640550	OPPIDO LUCANO	PZ	307.457,84
4170640560	PALAZZO SAN GERVASIO	PZ	401.560,90
4170640561	PATERNO	PZ	278.983,03
4170640570	PESCAPAGANO	PZ	273.789,43
4170640580	PICERNO	PZ	258.016,63
4170640590	PIETRAGALLA	PZ	330.322,34
4170640600	PIETRAPEROSA	PZ	189.417,83
4170640610	PIGNOLA	PZ	207.555,05
4170640620	POTENZA	PZ	4.859.802,62
4170640630	RAPOLLA	PZ	375.220,27
4170640640	RAPONE	PZ	152.590,38
4170640650	RIONERO IN VULTURE	PZ	995.875,84
4170640660	RIPACANDIDA	PZ	242.623,49
4170640670	RIVELLO	PZ	216.724,20
4170640680	ROCCANOVA	PZ	223.648,11
4170640690	ROTONDA	PZ	332.108,74

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4170640700	RUOTI	PZ	350.373,86
4170640710	RUVO DEL MONTE	PZ	214.780,25
4170640720	SAN CHIRICO NUOVO	PZ	173.400,46
4170640730	SAN CHIRICO RAPARO	PZ	171.506,45
4170640740	SAN COSTANTINO ALBANESE	PZ	166.762,29
4170640750	SAN FELE	PZ	544.503,35
4170640760	SAN MARTINO D'AGRI	PZ	145.361,67
4170640761	SAN PAOLO ALBANESE	PZ	102.640,43
4170640770	SAN SEVERINO LUCANO	PZ	241.641,38
4170640780	SANT'ANGELO LE FRATTE	PZ	253.655,24
4170640790	SANT'ARCANGELO	PZ	309.765,37
4170640800	SARCONI	PZ	101.086,56
4170640810	SASSO DI CASTALDA	PZ	127.085,45
4170640820	SATRIANO DI LUCANIA	PZ	275.681,91
4170640830	SAVOIA DI LUCANIA	PZ	156.086,34
4170640840	SENISE	PZ	423.204,95
4170640850	SPINOSO	PZ	166.066,71
4170640860	TEANA	PZ	112.402,15
4170640870	TERRANOVA DI POLLINO	PZ	243.203,42
4170640880	TITO	PZ	420.443,59
4170640890	TOLVE	PZ	313.572,37
4170640900	TRAMUTOLA	PZ	276.689,40
4170640910	TRECCHINA	PZ	222.851,46
4170640920	TRIVIGNO	PZ	112.104,65
4170640930	VAGLIO BASILICATA	PZ	227.002,57
4170640940	VENOSA	PZ	750.011,62
4170640950	VIETRI DI POTENZA	PZ	428.460,83
4170640960	VIGGIANELLO	PZ	422.912,62
4170640970	VIGGIANO	PZ	176.060,00
4180220020	ALBI	CZ	137.351,95
4180220030	AMARONI	CZ	195.998,44
4180220040	AMATO	CZ	128.437,62
4180220050	ANDALI	CZ	84.435,01
4180220070	ARGUSTO	CZ	86.589,61
4180220080	BADOLATO	CZ	315.115,03
4180220090	BELCASTRO	CZ	169.357,68
4180220110	BORGIA	CZ	390.216,34
4180220111	BOTRICELLO	CZ	228.742,16
4180220160	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	263.099,28
4180220170	CARDINALE	CZ	250.037,69
4180220190	CARLOPOLI	CZ	143.575,01
4180220220	CATANZARO	CZ	7.541.919,00
4180220230	CENADI	CZ	66.328,13
4180220240	CENTRACHE	CZ	78.741,30
4180220260	CERVA	CZ	135.128,42
4180220280	CHIARAVALLE CENTRALE	CZ	371.549,73
4180220290	CICALA	CZ	87.109,96
4180220310	CONFLENTI	CZ	155.113,28
4180220320	CORTALE	CZ	225.889,07
4180220340	CROPANI	CZ	216.732,68
4180220370	CURINGA	CZ	320.947,56
4180220400	DAVOLI	CZ	68.927,98
4180220410	DECOLLATURA	CZ	275.065,24
4180220450	FALERNA	CZ	301.843,79
4180220460	FEROLETO ANTICO	CZ	254.106,48
4180220500	FOSSATO SERRALTA	CZ	71.558,90
4180220530	GAGLIATO	CZ	116.877,13
4180220540	GASPERINA	CZ	202.481,04

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180220560	GIMIGLIANO	CZ	267.166,09
4180220570	GIRIFALCO	CZ	395.344,65
4180220580	GIZZERIA	CZ	233.938,63
4180220590	GUARDAVALLE	CZ	449.498,52
4180220610	ISCA SULLO IONIO	CZ	225.717,12
4180220630	JACURSO	CZ	87.520,94
4180220641	LAMEZIA TERME	CZ	6.552.024,15
4180220660	MAGISANO	CZ	144.352,38
4180220670	MAIDA	CZ	418.286,19
4180220690	MARCEDUSA	CZ	82.367,16
4180220700	MARCELLINARA	CZ	261.243,91
4180220701	MARTIRANO	CZ	123.558,55
4180220710	MARTIRANO LOMBARDO	CZ	163.970,89
4180220740	MIGLIERINA	CZ	167.137,70
4180220770	MONTAURO	CZ	23.153,20
4180220780	MONTEPAONE	CZ	177.627,63
4180220800	MOTTA SANTA LUCIA	CZ	108.111,07
4180220840	NOCERA TERINESE	CZ	179.398,51
4180220850	OLIVADI	CZ	71.105,86
4180220860	PALERMITI	CZ	143.425,33
4180220890	PENTONE	CZ	169.296,52
4180220910	PETRIZZI	CZ	100.823,62
4180220920	PETRONA'	CZ	209.373,80
4180220930	PIANOPOLI	CZ	187.185,60
4180220960	PLATANIA	CZ	239.100,05
4180221050	SAN FLORO	CZ	91.611,49
4180221070	SAN MANGO D'AQUINO	CZ	303.946,64
4180221110	SAN PIETRO A MAIDA	CZ	239.073,28
4180221120	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	177.791,40
4180221130	SAN SOSTENE	CZ	115.130,24
4180221140	SANTA CATERINA DELLO IONIO	CZ	183.595,62
4180221150	SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	CZ	203.311,40
4180221190	SAN VITO SULLO IONIO	CZ	117.483,41
4180221200	SATRIANO	CZ	323.959,78
4180221230	SELLIA	CZ	75.009,09
4180221231	SELLIA MARINA	CZ	21.888,24
4180221250	SERRASTRETTA	CZ	325.269,88
4180221260	SERSALE	CZ	418.459,11
4180221270	SETTINGIANO	CZ	226.965,29
4180221290	SIMERI CRICHI	CZ	332.372,85
4180221300	SORBO SAN BASILE	CZ	162.583,80
4180221330	SOVERATO	CZ	309.509,69
4180221340	SOVERIA MANNELLI	CZ	261.914,63
4180221350	SOVERIA SIMERI	CZ	131.370,53
4180221380	SQUILLACE	CZ	338.847,95
4180221390	STALETTI'	CZ	170.814,63
4180221420	TAVERNA	CZ	249.446,82
4180221430	TIRIOLO	CZ	316.821,46
4180221440	TORRE DI RUGGIERO	CZ	182.303,38
4180221470	VALLEFIORITA	CZ	212.065,39
4180221530	ZAGARISE	CZ	155.555,37
4180250010	ACQUAFORMOSA	CS	114.164,99
4180250020	ACQUAPPESA	CS	122.910,44
4180250030	ACRI	CS	1.418.146,21
4180250040	AIELLO CALABRO	CS	263.633,48
4180250050	AIETA	CS	93.904,48
4180250060	ALBIDONA	CS	201.297,25
4180250070	ALESSANDRIA DEL CARRETTO	CS	138.097,05

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180250080	ALTILIA	CS	92.436,49
4180250090	ALTOMONTE	CS	545.811,82
4180250100	AMANTEA	CS	204.903,33
4180250110	AMENDOLARA	CS	179.939,15
4180250120	APRIGLIANO	CS	383.882,93
4180250130	BELMONTE CALABRO	CS	293.247,25
4180250140	BELSITO	CS	98.935,41
4180250150	BELVEDERE MARITTIMO	CS	357.263,46
4180250160	BIANCHI	CS	145.297,71
4180250170	BISIGNANO	CS	884.963,42
4180250180	BOCCHIGLIERO	CS	269.976,77
4180250190	BONIFATI	CS	288.449,91
4180250200	BUONVICINO	CS	213.515,03
4180250210	CALOPEZZATI	CS	81.235,60
4180250220	CALOVETO	CS	161.453,78
4180250230	CAMPANA	CS	320.425,19
4180250240	CANNA	CS	102.758,94
4180250250	CARIATI	CS	454.460,54
4180250260	CAROLEI	CS	156.544,87
4180250270	CARPANZANO	CS	75.387,68
4180250280	CASOLE BRUZIO	CS	177.450,04
4180250290	CASSANO ALL'IONIO	CS	1.239.000,59
4180250300	CASTIGLIONE COSENTINO	CS	194.268,09
4180250310	CASTROLIBERO	CS	386.101,66
4180250320	CASTROREGIO	CS	147.340,89
4180250330	CASTROVILLARI	CS	1.618.496,69
4180250340	CELICO	CS	258.517,44
4180250350	CELLARA	CS	59.643,99
4180250360	CERCHIARA DI CALABRIA	CS	260.761,47
4180250370	CERISANO	CS	209.436,94
4180250380	CERVICATI	CS	105.238,11
4180250390	CERZETO	CS	208.040,80
4180250400	CETRARO	CS	510.256,75
4180250420	CIVITA	CS	145.251,78
4180250430	CLETO	CS	120.463,52
4180250440	COLOSIMI	CS	101.915,90
4180250450	CORIGLIANO CALABRO	CS	1.746.846,02
4180250460	COSENZA	CS	8.265.216,68
4180250470	CROPALATI	CS	147.228,47
4180250480	CROSIA	CS	242.374,03
4180250490	DIAMANTE	CS	0,00
4180250500	DIPIGNANO	CS	296.166,93
4180250510	DOMANICO	CS	73.168,81
4180250520	FAGNANO CASTELLO	CS	297.577,58
4180250530	FALCONARA ALBANESE	CS	0,00
4180250540	FIGLINE VEGLIATURO	CS	143.951,15
4180250550	FIRMO	CS	229.360,70
4180250560	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	113.748,25
4180250570	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS	183.859,99
4180250580	FRASCINETO	CS	277.249,13
4180250590	FUSCALDO	CS	555.412,80
4180250600	GRIMALDI	CS	143.228,56
4180250610	GRISOLIA	CS	208.694,02
4180250620	GUARDIA PIEMONTESE	CS	3.013,90
4180250630	LAGO	CS	214.760,10
4180250640	LAINO BORGO	CS	209.416,40
4180250650	LAINO CASTELLO	CS	122.751,24
4180250660	LAPPANO	CS	116.262,37

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180250670	LATTARICO	CS	337.731,24
4180250680	LONGOBARDI	CS	190.695,44
4180250690	LONGOBUCCO	CS	471.010,76
4180250700	LUNGRO	CS	388.387,04
4180250710	LUZZI	CS	654.077,13
4180250720	MAIERA'	CS	81.857,26
4180250730	MALITO	CS	171.533,69
4180250740	MALVITO	CS	174.754,67
4180250750	MANDATORICCIO	CS	257.435,33
4180250760	MANGONE	CS	198.217,96
4180250770	MARANO MARCHESATO	CS	198.848,44
4180250780	MARANO PRINCIPATO	CS	193.195,26
4180250790	MARZI	CS	75.419,37
4180250800	MENDICINO	CS	239.779,72
4180250810	MONGRASSANO	CS	200.950,90
4180250820	MONTALTO UFFUGO	CS	749.806,52
4180250830	MONTEGIORDANO	CS	106.081,86
4180250840	MORANO CALABRO	CS	428.762,42
4180250850	MORMANNO	CS	357.236,55
4180250860	MOTTAFOGLIONE	CS	145.754,85
4180250870	NOCARA	CS	116.059,85
4180250880	ORIOLO	CS	455.719,28
4180250890	ORSOMARSO	CS	177.747,58
4180250900	PALUDI	CS	173.325,23
4180250910	PANETTIERI	CS	61.935,61
4180250920	PAOLA	CS	882.379,20
4180250930	PAPASIDERO	CS	144.282,25
4180250940	PARENTI	CS	191.120,75
4180250950	PATERNO CALABRO	CS	137.289,87
4180250960	PEDACE	CS	235.918,38
4180250970	PEDIVIGLIANO	CS	99.411,41
4180250980	PIANE CRATI	CS	110.059,79
4180250990	PIETRAFITTA	CS	123.403,67
4180251000	PIETRAPAOLA	CS	98.869,81
4180251010	PLATACI	CS	139.635,11
4180251020	PRAIA A MARE	CS	54.675,31
4180251030	RENDE	CS	1.606.167,60
4180251040	ROCCA IMPERIALE	CS	124.602,95
4180251050	ROGGIANO GRAVINA	CS	317.251,37
4180251060	ROGLIANO	CS	244.743,48
4180251070	ROSE	CS	288.696,97
4180251080	ROSETO CAPO SPULICO	CS	0,00
4180251090	ROSSANO	CS	1.836.723,67
4180251100	ROTA GRECA	CS	147.856,60
4180251110	ROVITO	CS	192.744,34
4180251120	SAN BASILE	CS	107.805,34
4180251130	SAN BENEDETTO ULLANO	CS	149.247,30
4180251140	SAN COSMO ALBANESE	CS	106.221,79
4180251150	SAN DEMETRIO CORONE	CS	422.069,76
4180251160	SAN DONATO DI NINEA	CS	202.587,36
4180251170	SAN FILI	CS	240.482,02
4180251180	SANGINETO	CS	112.833,33
4180251190	SAN GIORGIO ALBANESE	CS	175.153,38
4180251200	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	1.187.579,49
4180251210	SAN LORENZO BELLIZZI	CS	136.145,01
4180251220	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	219.399,12
4180251230	SAN LUCIDO	CS	176.576,10
4180251240	SAN MARCO ARGENTANO	CS	428.672,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180251250	SAN MARTINO DI FINITA	CS	131.843,19
4180251260	SAN NICOLA ARCELLA	CS	0,00
4180251270	SAN PIETRO IN AMANTEA	CS	89.101,94
4180251280	SAN PIETRO IN GUARANO	CS	305.533,33
4180251290	SAN SOSTI	CS	206.601,57
4180251300	SANTA CATERINA ALBANESE	CS	143.524,61
4180251310	SANTA DOMENICA TALAO	CS	123.235,30
4180251320	SANT'AGATA DI ESARO	CS	150.962,77
4180251321	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	0,00
4180251330	SANTA SOFIA D'EPIRO	CS	295.197,64
4180251340	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	119.679,01
4180251350	SAN VINCENZO LA COSTA	CS	262.763,85
4180251360	SARACENA	CS	382.118,45
4180251370	SCALA COELI	CS	156.338,58
4180251380	SCALEA	CS	34.750,01
4180251390	SCIGLIANO	CS	147.784,99
4180251400	SERRA D'AIELLO	CS	100.486,02
4180251410	SERRA PEDACE	CS	129.056,95
4180251420	SPEZZANO ALBANESE	CS	424.066,12
4180251430	SPEZZANO DELLA SILA	CS	172.349,63
4180251440	SPEZZANO PICCOLO	CS	177.910,01
4180251450	TARSIA	CS	270.140,60
4180251460	TERRANOVA DA SIBARI	CS	299.957,33
4180251470	TERRAVECCHIA	CS	168.187,43
4180251480	TORANO CASTELLO	CS	356.728,49
4180251490	TORTORA	CS	83.171,74
4180251500	TREBISACCE	CS	311.664,28
4180251510	TRENTA	CS	179.107,32
4180251520	VACCARIZZO ALBANESE	CS	137.224,33
4180251530	VERBICARO	CS	365.426,06
4180251540	VILLAPIANA	CS	0,00
4180251550	ZUMPANO	CS	164.552,58
4180670010	AFRICO	RC	448.142,62
4180670020	AGNANA CALABRA	RC	87.204,02
4180670030	ANOIA	RC	257.011,83
4180670040	ANTONIMINA	RC	181.992,88
4180670050	ARDORE	RC	367.768,18
4180670060	BAGALADI	RC	134.000,93
4180670070	BAGNARA CALABRA	RC	752.513,37
4180670080	BENESTARE	RC	219.321,54
4180670090	BIANCO	RC	343.393,93
4180670100	BIVONGI	RC	180.793,72
4180670110	BOVA	RC	195.290,58
4180670120	BOVALINO	RC	380.393,73
4180670130	BOVA MARINA	RC	225.490,74
4180670140	BRANCALEONE	RC	299.749,32
4180670150	BRUZZANO ZEFFIRIO	RC	240.626,29
4180670160	CALANNA	RC	177.164,11
4180670170	CAMINI	RC	144.349,62
4180670180	CAMPO CALABRO	RC	415.738,75
4180670190	CANDIDONI	RC	33.391,06
4180670200	CANOLO	RC	136.961,01
4180670210	CARAFFA DEL BIANCO	RC	126.222,88
4180670220	CARDETO	RC	271.568,62
4180670230	CARERI	RC	285.735,98
4180670240	CASIGNANA	RC	140.316,98
4180670250	CAULONIA	RC	729.076,93
4180670260	CIMINA'	RC	139.609,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180670270	CINQUEFRONDI	RC	407.421,55
4180670280	CITTANOVA	RC	676.737,08
4180670290	CONDOFURI	RC	283.401,26
4180670300	COSOLETO	RC	172.726,32
4180670310	DELIANUOVA	RC	327.307,71
4180670320	FEROLETO DELLA CHIESA	RC	195.765,51
4180670330	FERRUZZANO	RC	168.504,74
4180670340	FIUMARA	RC	171.488,77
4180670350	GALATRO	RC	455.414,21
4180670360	GERACE	RC	390.086,71
4180670370	GIFFONE	RC	256.411,91
4180670380	GIOIA TAURO	RC	1.204.623,33
4180670390	GIOIOSA IONICA	RC	240.196,61
4180670400	GROTTERIA	RC	300.341,95
4180670410	LAGANADI	RC	106.614,31
4180670420	LAUREANA DI BORRELLO	RC	321.777,32
4180670430	LOCRI	RC	712.438,69
4180670440	MAMMOLA	RC	389.725,61
4180670450	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	237.695,31
4180670460	MAROPATI	RC	246.999,35
4180670470	MARTONE	RC	108.121,38
4180670480	MELICUCCA'	RC	168.113,03
4180670490	MELICUCCO	RC	238.050,89
4180670500	MELITO DI PORTO SALVO	RC	447.290,12
4180670510	MOLOCHIO	RC	260.840,56
4180670520	MONASTERACE	RC	212.158,62
4180670530	MONTEBELLO IONICO	RC	454.365,27
4180670540	MOTTA SAN GIOVANNI	RC	248.323,00
4180670550	OPPIDO MAMERTINA	RC	496.539,34
4180670560	PALIZZI	RC	239.565,81
4180670570	PALMI	RC	1.490.120,68
4180670580	PAZZANO	RC	111.852,47
4180670590	PLACANICA	RC	205.335,12
4180670600	PLATI'	RC	396.803,82
4180670610	POLISTENA	RC	889.711,28
4180670620	PORTIGLIOLA	RC	148.435,78
4180670630	REGGIO DI CALABRIA	RC	9.772.281,08
4180670640	RIACE	RC	103.205,16
4180670650	RIZZICONI	RC	514.518,40
4180670660	ROCCAFORTE DEL GRECO	RC	170.284,71
4180670670	ROCCELLA IONICA	RC	379.238,20
4180670680	ROGHUDI	RC	184.026,50
4180670690	ROSARNO	RC	850.778,01
4180670700	SAMO	RC	161.134,14
4180670701	SAN FERDINANDO	RC	646.353,40
4180670710	SAN GIORGIO MORGETO	RC	361.561,20
4180670720	SAN GIOVANNI DI GERACE	RC	120.896,27
4180670730	SAN LORENZO	RC	295.136,91
4180670740	SAN LUCA	RC	421.585,48
4180670750	SAN PIETRO DI CARIDA'	RC	171.555,25
4180670760	SAN PROCOPIO	RC	166.367,40
4180670770	SAN ROBERTO	RC	216.230,33
4180670780	SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	RC	162.203,37
4180670790	SANT'AGATA DEL BIANCO	RC	140.653,29
4180670800	SANT'ALESSIO IN ASPROMONTE	RC	94.224,26
4180670810	SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE	RC	421.776,35
4180670820	SANT'ILARIO DELLO IONIO	RC	192.767,09
4180670830	SANTO STEFANO IN ASPROMONTE	RC	304.130,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4180670840	SCIDO	RC	194.681,85
4180670850	SCILLA	RC	282.906,09
4180670860	SEMINARA	RC	459.673,26
4180670870	SERRATA	RC	159.994,58
4180670880	SIDERNO	RC	724.468,07
4180670890	SINOPOLI	RC	362.168,77
4180670900	STAITI	RC	82.237,86
4180670910	STIGNANO	RC	170.128,14
4180670920	STILO	RC	338.612,63
4180670930	TAURIANOVA	RC	1.110.092,88
4180670940	TERRANOVA SAPPO MINULIO	RC	88.174,02
4180670950	VARAPODIO	RC	212.602,80
4180670960	VILLA SAN GIOVANNI	RC	674.734,79
4180970010	BELVEDERE DI SPINELLO	KR	257.591,86
4180970020	CACCURI	KR	137.758,07
4180970030	CARFIZZI	KR	164.228,70
4180970040	CASABONA	KR	364.846,46
4180970050	CASTELSILANO	KR	137.715,85
4180970060	CERENZIA	KR	113.414,15
4180970070	CIRO'	KR	439.910,31
4180970080	CIRO' MARINA	KR	802.208,48
4180970090	COTRONEI	KR	106.979,13
4180970100	CROTONE	KR	4.134.329,71
4180970110	CRUCOLI	KR	253.608,22
4180970120	CUTRO	KR	910.734,81
4180970130	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	906.128,19
4180970140	MELISSA	KR	376.538,80
4180970150	MESORACA	KR	514.590,89
4180970160	PALLAGORIO	KR	203.243,92
4180970170	PETILIA POLICASTRO	KR	698.240,87
4180970180	ROCCABERNARDA	KR	361.874,99
4180970190	ROCCA DI NETO	KR	327.007,31
4180970200	SAN MAURO MARCHESATO	KR	243.517,32
4180970210	SAN NICOLA DELL'ALTO	KR	199.353,72
4180970220	SANTA SEVERINA	KR	266.961,43
4180970230	SAVELLI	KR	162.919,04
4180970240	SCANDALE	KR	293.302,27
4180970250	STRONGOLI	KR	423.775,66
4180970260	UMBRIATICO	KR	141.840,02
4180970270	VERZINO	KR	246.595,97
4181030010	ACQUARO	VV	259.590,52
4181030020	ARENA	VV	203.341,45
4181030030	BRIATICO	VV	288.465,35
4181030040	BROGNATURO	VV	95.381,50
4181030050	CAPISTRANO	VV	134.474,03
4181030060	CESSANITI	VV	315.747,31
4181030070	DASA'	VV	131.406,38
4181030080	DINAMI	VV	278.745,78
4181030090	DRAPIA	VV	256.662,00
4181030100	FABRIZIA	VV	278.578,24
4181030110	FILADELFIA	VV	515.278,69
4181030120	FILANDARI	VV	173.116,82
4181030130	FILOGASO	VV	160.781,10
4181030140	FRANCAVILLA ANGITOLA	VV	261.133,69
4181030150	FRANCICA	VV	147.562,72
4181030160	GEROCARNE	VV	331.147,00
4181030170	IONADI	VV	177.586,34
4181030180	JOPPOLO	VV	208.448,26

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
4181030190	LIMBADI	VV	317.520,54
4181030200	MAIERATO	VV	266.609,80
4181030210	MILETO	VV	312.381,63
4181030220	MONGIANA	VV	90.380,63
4181030230	MONTEROSSO CALABRO	VV	239.994,61
4181030240	NARDODIPACE	VV	191.002,73
4181030250	NICOTERA	VV	384.026,78
4181030260	PARGHELIA	VV	152.488,68
4181030270	PIZZO	VV	479.629,75
4181030280	PIZZONI	VV	148.683,70
4181030290	POLIA	VV	104.621,53
4181030300	RICADI	VV	479.359,83
4181030310	ROMBIOLO	VV	404.177,23
4181030320	SAN CALOGERO	VV	412.020,38
4181030330	SAN COSTANTINO CALABRO	VV	177.512,09
4181030340	SAN GREGORIO D'IPPONA	VV	256.184,12
4181030350	SAN NICOLA DA CRISSA	VV	158.587,96
4181030360	SANT'ONOFRIO	VV	328.298,46
4181030370	SERRA SAN BRUNO	VV	344.372,21
4181030380	SIMBARIO	VV	119.092,02
4181030390	SORIANELLO	VV	176.173,23
4181030400	SORIANO CALABRO	VV	391.127,43
4181030410	SPADOLA	VV	99.451,62
4181030420	SPILINGA	VV	172.237,54
4181030430	STEFANACONI	VV	210.121,38
4181030440	TROPEA	VV	387.079,09
4181030450	VALLELONGA	VV	111.106,67
4181030460	VAZZANO	VV	142.922,64
4181030470	VIBO VALENTIA	VV	2.337.688,72
4181030480	ZACCANOPOLI	VV	85.714,81
4181030490	ZAMBRONE	VV	207.175,76
4181030500	ZUNGRI	VV	215.678,18
5190010010	AGRIGENTO	AG	1.395.365,46
5190010020	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	AG	366.262,30
5190010030	ARAGONA	AG	537.417,68
5190010040	BIVONA	AG	219.903,88
5190010050	BURGIO	AG	250.721,21
5190010060	CALAMONACI	AG	136.941,66
5190010070	CALTABELLOTTA	AG	381.561,18
5190010080	CAMASTRA	AG	222.355,13
5190010090	CAMMARATA	AG	529.336,19
5190010100	CAMPOBELLO DI LICATA	AG	405.376,83
5190010110	CANICATTI'	AG	1.086.731,53
5190010120	CASTELTERMINI	AG	601.469,52
5190010130	CASTROFILIPPO	AG	471.258,95
5190010140	CATTOLICA ERACLEA	AG	352.665,81
5190010150	CIANCIANA	AG	328.955,72
5190010160	COMITINI	AG	121.047,20
5190010170	FAVARA	AG	1.613.490,93
5190010180	GROTTE	AG	347.188,36
5190010190	JOPPOLO GIANCAXIO	AG	134.743,46
5190010200	LAMPEDUSA E LINOSA	AG	0,00
5190010210	LICATA	AG	1.778.582,10
5190010220	LUCCA SICULA	AG	200.257,32
5190010230	MENFI	AG	167.891,90
5190010240	MONTALLEGRO	AG	267.007,52
5190010250	MONTEVAGO	AG	293.895,63
5190010260	NARO	AG	471.524,24

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190010270	PALMA DI MONTECHIARO	AG	984.339,18
5190010280	PORTO EMPEDOCLE	AG	863.266,09
5190010290	RACALMUTO	AG	470.260,51
5190010300	RAFFADALI	AG	574.203,94
5190010310	RAVANUSA	AG	792.004,57
5190010320	REALMONTE	AG	163.492,40
5190010330	RIBERA	AG	673.438,14
5190010340	SAMBUCA DI SICILIA	AG	368.384,93
5190010350	SAN BIAGIO PLATANI	AG	279.863,54
5190010360	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	373.459,94
5190010361	SANTA ELISABETTA	AG	189.501,47
5190010370	SANTA MARGHERITA DI BELICE	AG	319.976,84
5190010380	SANT'ANGELO MUXARO	AG	149.064,86
5190010390	SANTO STEFANO QUISQUINA	AG	352.947,46
5190010400	SCIACCA	AG	833.887,04
5190010410	SICULIANA	AG	274.539,24
5190010420	VILLAFRANCA SICULA	AG	195.280,76
5190180010	ACQUAVIVA PLATANI	CL	134.279,17
5190180020	BOMPENSIERE	CL	70.518,78
5190180030	BUTERA	CL	478.677,21
5190180040	CALTANISSETTA	CL	3.805.764,30
5190180050	CAMPOFRANCO	CL	206.461,37
5190180060	DELIA	CL	203.796,74
5190180070	GELA	CL	3.137.812,69
5190180080	MARIANOPOLE	CL	209.736,15
5190180090	MAZZARINO	CL	615.868,71
5190180100	MILENA	CL	222.382,22
5190180110	MONTEORO	CL	167.445,79
5190180120	MUSSOMELI	CL	374.741,95
5190180130	NISCEMI	CL	1.431.580,65
5190180140	RESUTTANO	CL	222.910,45
5190180150	RIESI	CL	597.209,21
5190180160	SAN CATALDO	CL	1.089.889,23
5190180170	SANTA CATERINA VILLARMOZA	CL	363.381,66
5190180180	SERRADIFALCO	CL	213.127,68
5190180190	SOMMATINO	CL	350.088,23
5190180200	SUTERA	CL	170.033,28
5190180210	VALLELUNGA PRATAMENO	CL	337.183,43
5190180220	VILLALBA	CL	259.459,25
5190210010	ACI BONACCORSI	CT	122.425,85
5190210020	ACI CASTELLO	CT	132.421,38
5190210030	ACI CATENA	CT	898.822,01
5190210040	ACIREALE	CT	2.257.728,34
5190210050	ACI SANT'ANTONIO	CT	328.976,59
5190210060	ADRANO	CT	1.571.910,74
5190210070	BELPASSO	CT	1.121.748,32
5190210080	BIANCAVILLA	CT	923.084,61
5190210090	BRONTE	CT	970.686,63
5190210100	CALATABIANO	CT	116.041,40
5190210110	CALTAGIRONE	CT	2.286.787,51
5190210120	CAMPOROTONDO ETNEO	CT	122.437,62
5190210130	CASTEL DI IUDICA	CT	391.542,74
5190210140	CASTIGLIONE DI SICILIA	CT	492.383,59
5190210150	CATANIA	CT	28.494.581,91
5190210160	FIUMEFREDDO DI SICILIA	CT	266.183,54
5190210170	GIARRE	CT	795.119,51
5190210180	GRAMMICHELE	CT	583.708,95
5190210190	GRAVINA DI CATANIA	CT	1.099.668,23

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190210200	LICODIA EUBEA	CT	309.895,45
5190210210	LINGUAGLOSSA	CT	199.471,71
5190210220	MALETTO	CT	250.817,05
5190210221	MANIACE	CT	239.381,58
5190210230	MASCALI	CT	47.023,84
5190210240	MASCALUCIA	CT	355.750,78
5190210241	MAZZARRONE	CT	225.401,89
5190210250	MILITELLO IN VAL DI CATANIA	CT	440.028,32
5190210251	MILO	CT	94.834,85
5190210260	MINEO	CT	181.613,75
5190210270	MIRABELLA IMBACCARI	CT	386.570,94
5190210280	MISTERBIANCO	CT	2.512.085,03
5190210290	MOTTA SANT'ANASTASIA	CT	84.130,73
5190210300	NICOLOSI	CT	135.346,36
5190210310	PALAGONIA	CT	626.788,98
5190210320	PATERNO'	CT	2.164.724,27
5190210330	PEDARA	CT	74.801,22
5190210340	PIEDIMONTE ETNEO	CT	129.202,80
5190210350	RADDUSA	CT	294.836,78
5190210351	RAGALNA	CT	378.403,60
5190210360	RAMACCA	CT	561.749,27
5190210370	RANDAZZO	CT	521.630,18
5190210380	RIPOSTO	CT	707.084,54
5190210390	SAN CONO	CT	273.035,12
5190210400	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT	471.833,60
5190210410	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT	253.453,72
5190210420	SAN MICHELE DI GANZARIA	CT	252.439,15
5190210430	SAN PIETRO CLARENZA	CT	161.373,31
5190210440	SANT'AGATA LI BATTIATI	CT	238.319,70
5190210450	SANT'ALFIO	CT	102.954,51
5190210460	SANTA MARIA DI LICODIA	CT	415.591,43
5190210470	SANTA VENERINA	CT	341.951,54
5190210480	SCORDIA	CT	632.882,90
5190210490	TRECASTAGNI	CT	0,00
5190210500	TREMESTIERI ETNEO	CT	571.833,80
5190210501	VALVERDE	CT	185.669,81
5190210510	VIAGRANDE	CT	124.957,52
5190210520	VIZZINI	CT	475.221,90
5190210530	ZAFFERANA ETNEA	CT	215.150,27
5190280010	AGIRA	EN	358.899,32
5190280020	AIDONE	EN	346.013,43
5190280030	ASSORO	EN	415.335,19
5190280040	BARRAFRANCA	EN	584.530,59
5190280050	CALASCIBETTA	EN	257.358,36
5190280060	CATENANUOVA	EN	254.652,28
5190280070	CENTURIPPE	EN	279.746,33
5190280080	CERAMI	EN	247.095,66
5190280090	ENNA	EN	1.951.342,57
5190280100	GAGLIANO CASTELFERRATO	EN	267.941,72
5190280110	LEONFORTE	EN	793.724,13
5190280120	NICOSIA	EN	857.267,99
5190280130	NISSORIA	EN	269.582,92
5190280140	PIAZZA ARMERINA	EN	1.082.697,27
5190280150	PIETRAPERZIA	EN	346.100,13
5190280160	REGALBUTO	EN	343.462,49
5190280170	SPERLINGA	EN	122.911,66
5190280180	TROINA	EN	448.713,90
5190280190	VALGUARNERA CAROPEPE	EN	407.733,70

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190280200	VILLAROSA	EN	286.347,30
5190480001	ACQUEDOLCI	ME	27.502,41
5190480010	ALCARA LI FUSI	ME	201.898,03
5190480020	ALI'	ME	119.164,86
5190480030	ALI' TERME	ME	137.185,48
5190480040	ANTILLO	ME	120.119,15
5190480050	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	1.639.954,31
5190480060	BASICO'	ME	143.390,45
5190480070	BROLO	ME	224.606,67
5190480080	CAPIZZI	ME	295.624,54
5190480090	CAPO D'ORLANDO	ME	0,00
5190480100	CAPRI LEONE	ME	128.511,29
5190480110	CARONIA	ME	134.112,22
5190480120	CASALVECCHIO SICULO	ME	174.837,06
5190480130	CASTEL DI LUCIO	ME	107.867,70
5190480140	CASTELL'UMBERTO	ME	195.105,51
5190480150	CASTEL MOLA	ME	64.451,42
5190480160	CASTROREALE	ME	248.517,97
5190480170	CESARO'	ME	308.661,47
5190480180	CONDRO'	ME	45.174,03
5190480190	FALCONE	ME	93.704,22
5190480200	FICARRA	ME	136.059,45
5190480210	FIUMEDINISI	ME	156.367,23
5190480220	FLORESTA	ME	92.603,31
5190480230	FONDACHELLI-FANTINA	ME	123.721,88
5190480240	FORZA D'AGRO'	ME	126.706,24
5190480250	FRANCAVILLA DI SICILIA	ME	331.354,52
5190480260	FRAZZANO'	ME	119.257,13
5190480270	FURCI SICULO	ME	105.339,44
5190480280	FURNARI	ME	106.625,49
5190480290	GAGGI	ME	133.342,36
5190480300	GALATI MAMERTINO	ME	188.948,19
5190480301	GALLODORO	ME	45.163,57
5190480310	GIARDINI NAXOS	ME	94.432,28
5190480320	GIOIOSA MAREA	ME	160.537,67
5190480330	GRANITI	ME	74.641,93
5190480340	GUALTIERI SICAMINO'	ME	192.334,86
5190480350	ITALA	ME	116.425,90
5190480360	LENI	ME	40.210,75
5190480370	LETOJANNI	ME	354.476,75
5190480380	LIBRIZZI	ME	140.799,54
5190480390	LIMINA	ME	93.682,08
5190480400	LIPARI	ME	0,00
5190480410	LONGI	ME	100.753,86
5190480420	MALFA	ME	23.870,17
5190480430	MALVAGNA	ME	129.936,98
5190480440	MANDANICI	ME	69.845,56
5190480450	MAZZARRA' SANT'ANDREA	ME	99.842,28
5190480460	MERI'	ME	148.642,54
5190480470	MESSINA	ME	30.985.976,51
5190480480	MILAZZO	ME	1.088.076,29
5190480490	MILITELLO ROSMARINO	ME	129.435,66
5190480500	MIRTO	ME	84.536,59
5190480510	MISTRETTA	ME	277.850,85
5190480520	MOIO ALCANTARA	ME	106.182,59
5190480530	MONFORTE SAN GIORGIO	ME	182.412,85
5190480540	MONGIUFFI MELIA	ME	100.794,34
5190480550	MONTAGNAREALE	ME	171.736,21

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190480560	MONTALBANO ELICONA	ME	205.623,66
5190480570	MOTTA CAMASTRA	ME	119.088,61
5190480580	MOTTA D'AFFERMO	ME	103.443,06
5190480590	NASO	ME	220.536,74
5190480600	NIZZA DI SICILIA	ME	160.707,52
5190480610	NOVARA DI SICILIA	ME	146.043,51
5190480620	OLIVERI	ME	87.539,80
5190480630	PACE DEL MELA	ME	545.559,81
5190480640	PAGLIARA	ME	103.208,80
5190480650	PATTI	ME	501.659,68
5190480660	PETTINEO	ME	107.027,66
5190480670	PIRAINO	ME	218.149,54
5190480680	RACCUJA	ME	212.825,84
5190480690	REITANO	ME	112.334,15
5190480700	ROCCAFIORITA	ME	60.245,30
5190480710	ROCCALUMERA	ME	82.207,93
5190480720	ROCCAVALDINA	ME	113.351,27
5190480730	ROCCELLA VALDEMONE	ME	100.457,47
5190480740	RODI' MILICI	ME	152.896,71
5190480750	ROMETTA	ME	0,00
5190480760	SAN FILIPPO DEL MELA	ME	318.688,11
5190480770	SAN FRATELLO	ME	290.940,65
5190480780	SAN MARCO D'ALUNZIO	ME	145.013,78
5190480790	SAN PIER NICETO	ME	188.331,03
5190480800	SAN PIERO PATTI	ME	355.860,12
5190480810	SAN SALVATORE DI FITALIA	ME	109.350,08
5190480820	SANTA DOMENICA VITTORIA	ME	109.746,05
5190480830	SANT'AGATA DI MILITELLO	ME	438.542,77
5190480840	SANT'ALESSIO SICULO	ME	70.430,85
5190480850	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	301.311,57
5190480860	SANTA MARINA SALINA	ME	22.345,56
5190480870	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	258.013,86
5190480880	SANTA TERESA DI RIVA	ME	0,00
5190480890	SAN TEODORO	ME	137.970,08
5190480900	SANTO STEFANO DI CAMASTRA	ME	177.736,86
5190480901	SAPONARA	ME	249.220,56
5190480910	SAVOCA	ME	94.001,13
5190480920	SCALETТА ZANCLEA	ME	194.356,38
5190480930	SINAGRA	ME	193.986,32
5190480940	SPADAFORA	ME	167.257,86
5190480950	TAORMINA	ME	909.871,00
5190480951	TERME VIGLIATORE	ME	172.957,74
5190480960	TORREGROTTA	ME	177.158,78
5190480961	TORRENOVA	ME	178.206,01
5190480970	TORTORICI	ME	486.304,22
5190480980	TRIPÌ	ME	92.885,91
5190480990	TUSA	ME	87.316,94
5190481000	UCRIA	ME	128.898,37
5190481010	VALDINA	ME	140.967,20
5190481020	VENETICO	ME	163.764,45
5190481030	VILLAFRANCA TIRRENA	ME	359.861,13
5190550010	ALIA	PA	238.113,50
5190550020	ALIMENA	PA	219.623,02
5190550030	ALIMINUSA	PA	74.257,73
5190550040	ALTAVILLA MILICIA	PA	0,00
5190550050	ALTOFONTE	PA	25.093,70
5190550060	BAGHERIA	PA	1.545.374,35
5190550070	BALESTRATE	PA	42.854,57

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190550080	BAUCINA	PA	164.326,20
5190550090	BELMONTE MEZZAGNO	PA	207.410,66
5190550100	BISACQUINO	PA	267.673,36
5190550101	BLUFI	PA	84.281,96
5190550110	BOLOGNETTA	PA	42.126,88
5190550120	BOMPIETRO	PA	174.185,29
5190550130	BORGETTO	PA	148.811,38
5190550140	CACCAMO	PA	338.293,49
5190550150	CALTAVUTURO	PA	263.820,40
5190550151	CAMPOFELICE DI FITALIA	PA	55.832,73
5190550160	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	PA	0,00
5190550170	CAMPOFIORITO	PA	152.560,40
5190550171	CAMPOREALE	PA	434.824,33
5190550180	CAPACI	PA	247.650,04
5190550190	CARINI	PA	94.277,54
5190550200	CASTELBUONO	PA	209.542,81
5190550210	CASTELDACCIA	PA	197.970,18
5190550220	CASTELLANA SICULA	PA	189.367,02
5190550230	CASTRONUOVO DI SICILIA	PA	223.424,77
5190550240	CEFALA' DIANA	PA	126.570,70
5190550250	CEFALU'	PA	273.040,91
5190550260	CERDA	PA	197.604,11
5190550270	CHIUSA SCLAFANI	PA	251.962,21
5190550280	CIMINNA	PA	279.081,22
5190550290	CINISI	PA	123.026,27
5190550300	COLLESANO	PA	280.642,59
5190550310	CONTESSA ENTELLINA	PA	180.176,13
5190550320	CORLEONE	PA	520.432,95
5190550330	FICARAZZI	PA	169.967,31
5190550340	GANGI	PA	333.616,18
5190550350	GERACI SICULO	PA	173.351,54
5190550360	GIARDINELLO	PA	107.290,13
5190550370	GIULIANA	PA	186.605,82
5190550380	GODRANO	PA	137.262,30
5190550390	GRATTERI	PA	96.662,74
5190550400	ISNELLO	PA	151.339,46
5190550410	ISOLA DELLE FEMMINE	PA	109.210,56
5190550420	LASCARI	PA	127.509,45
5190550430	LERCARA FRIDDI	PA	329.909,20
5190550440	MARINEO	PA	241.071,15
5190550450	MEZZOJUSO	PA	277.379,15
5190550460	MISILMERI	PA	584.724,89
5190550470	MONREALE	PA	916.116,80
5190550480	MONTELEPRE	PA	145.154,89
5190550490	MONTEMAGGIORE BELSITO	PA	281.427,66
5190550500	PALAZZO ADRIANO	PA	210.185,79
5190550510	PALERMO	PA	54.578.816,30
5190550520	PARTINICO	PA	332.551,02
5190550530	PETRALIA SOPRANA	PA	126.074,02
5190550540	PETRALIA SOTTANA	PA	193.071,52
5190550550	PIANA DEGLI ALBANESI	PA	192.915,08
5190550560	POLIZZI GENEROSA	PA	339.486,88
5190550570	POLLINA	PA	54.716,56
5190550580	PRIZZI	PA	243.512,95
5190550590	ROCCAMENA	PA	215.398,05
5190550600	ROCCAPALUMBA	PA	224.096,97
5190550610	SAN CIPIRELLO	PA	198.799,67
5190550620	SAN GIUSEPPE JATO	PA	349.004,82

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190550630	SAN MAURO CASTELVERDE	PA	227.876,68
5190550640	SANTA CRISTINA GELA	PA	69.560,56
5190550650	SANTA FLAVIA	PA	67.054,84
5190550660	SCIARA	PA	178.739,10
5190550661	SCILLATO	PA	66.827,24
5190550670	SCLAFANI BAGNI	PA	141.327,92
5190550680	TERMINI IMERESE	PA	1.082.548,18
5190550690	TERRASINI	PA	313.723,39
5190550700	TORRETTA	PA	171.485,86
5190550710	TRABIA	PA	0,00
5190550711	TRAPPETO	PA	89.318,62
5190550720	USTICA	PA	115.749,25
5190550730	VALLEDOLMO	PA	225.216,70
5190550740	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PA	145.418,92
5190550750	VICARI	PA	223.577,24
5190550760	VILLABATE	PA	467.939,21
5190550770	VILLAFRATI	PA	139.125,04
5190650010	ACATE	RG	0,00
5190650020	CHIARAMONTE GULFI	RG	451.382,83
5190650030	COMISO	RG	1.719.202,53
5190650040	GIARRATANA	RG	259.673,68
5190650050	ISPICA	RG	245.078,75
5190650060	MODICA	RG	2.650.453,17
5190650070	MONTEROSSO ALMO	RG	306.366,63
5190650080	POZZALLO	RG	671.286,44
5190650090	RAGUSA	RG	2.150.417,70
5190650100	SANTA CROCE CAMERINA	RG	0,00
5190650110	SCICLI	RG	279.894,66
5190650120	VITTORIA	RG	2.140.152,54
5190760010	AUGUSTA	SR	1.173.999,42
5190760020	AVOLA	SR	635.642,34
5190760030	BUCCHERI	SR	218.220,67
5190760040	BUSCEMI	SR	163.580,61
5190760050	CANICATTINI BAGNI	SR	11.209,21
5190760060	CARLENTINI	SR	853.217,92
5190760070	CASSARO	SR	85.087,45
5190760080	FERLA	SR	102.912,35
5190760090	FLORIDIA	SR	744.836,01
5190760100	FRANCOFONTE	SR	503.881,96
5190760110	LENTINI	SR	675.557,10
5190760120	MELILLI	SR	3.242.602,66
5190760130	NOTO	SR	726.550,52
5190760140	PACHINO	SR	720.775,38
5190760150	PALAZZOLO ACREIDE	SR	324.270,86
5190760151	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR	81.707,95
5190760152	PRIOLO GARGALLO	SR	3.355.524,50
5190760160	ROSOLINI	SR	667.561,72
5190760170	SIRACUSA	SR	4.871.394,88
5190760180	SOLARINO	SR	199.710,55
5190760190	SORTINO	SR	208.834,99
5190820010	ALCAMO	TP	163.755,35
5190820020	BUSETO PALIZZOLO	TP	445.405,38
5190820030	CALATAFIMI	TP	218.895,31
5190820040	CAMPOBELLO DI MAZARA	TP	265.677,33
5190820060	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	110.502,36
5190820070	CASTELVETRANO	TP	702.745,81
5190820080	CUSTONACI	TP	199.350,60
5190820090	ERICE	TP	1.206.902,86

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5190820100	FAVIGNANA	TP	80.790,21
5190820110	GIBELLINA	TP	426.150,25
5190820120	MARSALA	TP	3.460.602,61
5190820130	MAZARA DEL VALLO	TP	926.500,94
5190820140	PACECO	TP	414.970,84
5190820150	PANTELLERIA	TP	0,00
5190820160	PARTANNA	TP	465.726,50
5190820161	PETROSINO	TP	250.726,62
5190820170	POGGIOREALE	TP	233.275,17
5190820180	SALAPARUTA	TP	180.411,96
5190820190	SALEMI	TP	645.509,90
5190820200	SANTA NINFA	TP	187.185,15
5190820201	SAN VITO LO CAPO	TP	83.083,83
5190820210	TRAPANI	TP	4.991.088,53
5190820211	VALDERICE	TP	310.558,03
5190820220	VITA	TP	283.530,57
5200170010	ARBUS	VS	77.894,07
5200170020	ARMUNGIA	CA	52.970,93
5200170030	ASSEMINI	CA	1.291.137,57
5200170040	BALLAO	CA	72.596,44
5200170050	BARRALI	CA	62.926,57
5200170060	BARUMINI	VS	56.098,82
5200170070	BUGGERRU	CI	55.083,25
5200170080	BURCEI	CA	179.336,43
5200170090	CAGLIARI	CA	3.867.015,67
5200170100	CALASETTA	CI	0,00
5200170110	CAPOTERRA	CA	486.070,75
5200170120	CARBONIA	CI	878.000,90
5200170130	CARLOFORTE	CI	0,00
5200170131	CASTIADAS	CA	212.652,97
5200170140	COLLINAS	VS	69.579,16
5200170150	DECIMOMANNU	CA	140.609,52
5200170160	DECIMOPUTZU	CA	172.368,85
5200170170	DOLIANOVA	CA	214.381,47
5200170180	DOMUS DE MARIA	CA	77.872,39
5200170190	DOMUSNOVAS	CI	202.393,76
5200170200	DONORI	CA	131.303,73
5200170201	ELMAS	CA	773.782,54
5200170210	FLUMINIMAGGIORE	CI	151.979,13
5200170220	FURTEI	VS	98.163,88
5200170230	GENURI	VS	52.079,43
5200170240	GESICO	CA	75.276,18
5200170250	GESTURI	VS	111.998,67
5200170260	GIBA	CI	120.969,25
5200170270	GONI	CA	50.497,19
5200170280	GONNESA	CI	129.663,93
5200170290	GONNOSFANADIGA	VS	143.747,64
5200170300	GUAMAGGIORE	CA	76.373,98
5200170310	GUASILA	CA	185.834,72
5200170320	GUSPINI	VS	545.836,76
5200170330	IGLESIAS	CI	989.888,11
5200170340	LAS PLASSAS	VS	28.359,80
5200170350	LUNAMATRONA	VS	132.192,45
5200170360	MANDAS	CA	170.560,37
5200170370	MARACALAGONIS	CA	0,00
5200170371	MASAINAS	CI	119.500,74
5200170380	MONASTIR	CA	324.642,00
5200170381	MONSERRATO	CA	1.111.225,11

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200170390	MURavera	CA	0,00
5200170400	MUSEI	CI	108.352,92
5200170410	NARCAO	CI	122.292,74
5200170420	NURAMINIS	CA	70.658,07
5200170430	NUXIS	CI	148.338,69
5200170440	ORTACESUS	CA	68.073,41
5200170450	PABILLONIS	VS	161.942,17
5200170460	PAULI ARBAREI	VS	48.725,53
5200170470	PERDAXIUS	CI	106.616,90
5200170480	PIMENTEL	CA	67.761,41
5200170481	PISCINAS	CI	80.145,35
5200170490	PORTOSCUSO	CI	1.079.951,00
5200170500	PULA	CA	83.770,25
5200170501	QUARTUCCIU	CA	430.885,39
5200170510	QUARTU SANT'ELENA	CA	2.117.755,27
5200170520	SAMASSI	VS	112.065,70
5200170530	SAMATZAI	CA	79.987,52
5200170540	SAN BASILIO	CA	112.064,62
5200170550	SAN GAVINO MONREALE	VS	325.997,66
5200170560	SAN GIOVANNI SUERGIU	CI	153.840,61
5200170570	SANLURI	VS	256.926,34
5200170580	SAN NICOLO' GERREI	CA	64.720,67
5200170590	SAN SPERATE	CA	284.216,99
5200170600	SANTADI	CI	213.666,49
5200170610	SANT'ANDREA FRIUS	CA	118.940,13
5200170620	SANT'ANNA ARRESI	CI	80.610,28
5200170630	SANT'ANTIOCO	CI	87.651,61
5200170640	SAN VITO	CA	180.346,44
5200170650	SARDARA	VS	193.550,42
5200170660	SARROCH	CA	1.480.304,61
5200170670	SEGARIU	VS	68.720,77
5200170680	SELARGIUS	CA	610.769,12
5200170690	SELEGAS	CA	84.104,91
5200170700	SENORBI'	CA	136.137,99
5200170710	SERDIANA	CA	161.018,72
5200170720	SERRAMANNA	VS	292.869,11
5200170730	SERRENTI	VS	121.017,94
5200170740	SESTU	CA	672.320,73
5200170750	SETTIMO SAN PIETRO	CA	107.782,57
5200170760	SETZU	VS	43.869,78
5200170770	SIDDI	VS	73.968,16
5200170780	SILIQUA	CA	223.262,60
5200170790	SILIUS	CA	94.679,55
5200170800	SINNAI	CA	291.548,98
5200170810	SIURGUS DONIGALA	CA	123.061,46
5200170820	SOLEMINIS	CA	99.432,10
5200170830	SUELLI	CA	62.106,99
5200170840	TEULADA	CA	257.448,98
5200170850	TRATALIAS	CI	64.997,48
5200170860	TUILI	VS	100.865,10
5200170870	TURRI	VS	43.936,09
5200170880	USSANA	CA	170.173,23
5200170890	USSARAMANNA	VS	67.084,29
5200170900	UTA	CA	383.041,18
5200170910	VALLERMOSA	CA	153.349,32
5200170920	VILLACIDRO	VS	912.289,46
5200170930	VILLAMAR	VS	215.156,36
5200170940	VILLAMASSARGIA	CI	151.813,52

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200170950	VILLANOVAFORRU	VS	110.393,21
5200170960	VILLANOVAFRANCA	VS	95.653,48
5200170961	VILLAPERUCCIO	CI	77.177,38
5200170970	VILLAPUTZU	CA	88.085,81
5200170980	VILLASALTO	CA	93.476,65
5200170990	VILLA SAN PIETRO	CA	123.498,82
5200171000	VILLASIMIUS	CA	288.429,62
5200171010	VILLASOR	CA	147.387,96
5200171020	VILLASPECIOSA	CA	134.232,81
5200530010	ARITZO	NU	105.236,10
5200530020	ARZANA	OG	179.803,20
5200530030	ATZARA	NU	72.018,94
5200530040	AUSTIS	NU	82.645,09
5200530050	BARI SARDO	OG	52.180,13
5200530060	BAUNEI	OG	156.480,28
5200530070	BELVI	NU	66.791,83
5200530080	BIRORI	NU	57.602,37
5200530090	BITTI	NU	202.688,71
5200530100	BOLOTANA	NU	244.151,23
5200530110	BORORE	NU	170.533,80
5200530120	BORTIGALI	NU	125.456,86
5200530130	BOSA	OR	34.171,00
5200530131	BUDONI	OT	0,00
5200530132	CARDEDU	OG	77.360,69
5200530150	DESULO	NU	178.200,86
5200530160	DORGALI	NU	85.063,17
5200530170	DUALCHI	NU	65.316,19
5200530171	ELINI	OG	50.623,56
5200530180	ESCALAPLANO	CA	164.799,99
5200530190	ESCOLCA	CA	71.342,29
5200530200	ESTERZILI	CA	84.495,53
5200530210	FLUSSIO	OR	41.126,56
5200530220	FONNI	NU	253.165,66
5200530230	GADONI	NU	71.427,72
5200530240	GAIRO	OG	165.183,26
5200530250	GALTELLI	NU	198.744,57
5200530260	GAVOI	NU	176.550,04
5200530270	GENONI	OR	110.939,21
5200530280	GERGEI	CA	123.015,45
5200530290	GIRASOLE	OG	19.560,70
5200530300	ILBONO	OG	177.516,52
5200530310	IRGOLI	NU	146.377,80
5200530320	ISILI	CA	256.095,62
5200530330	JERZU	OG	169.205,28
5200530340	LACONI	OR	136.521,31
5200530350	LANUSEI	OG	48.676,05
5200530360	LEI	NU	61.744,26
5200530370	LOCERI	OG	55.973,25
5200530380	LOCULI	NU	48.294,82
5200530390	LODE'	NU	168.239,30
5200530391	LODINE	NU	39.145,08
5200530400	LOTZORAI	OG	74.557,97
5200530410	LULA	NU	151.468,70
5200530420	MACOMER	NU	394.116,65
5200530430	MAGOMADAS	OR	16.139,82
5200530440	MAMOIADA	NU	169.974,19
5200530450	MEANA SARDO	NU	138.870,57
5200530460	MODELO	OR	26.851,17

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200530470	MONTRESTA	OR	71.406,93
5200530480	NORAGUGUME	NU	70.430,38
5200530490	NUORO	NU	1.173.798,42
5200530500	NURAGUS	CA	81.400,50
5200530510	NURALLAO	CA	86.494,85
5200530520	NURRI	CA	185.327,57
5200530530	OLIENA	NU	278.046,57
5200530540	OLLOLAI	NU	69.805,12
5200530550	OLZAI	NU	101.628,65
5200530560	ONANI	NU	74.680,33
5200530570	ONIFAI	NU	66.958,28
5200530580	ONIFERI	NU	113.815,00
5200530590	ORANI	NU	195.992,82
5200530600	ORGOSOLO	NU	277.015,31
5200530610	OROSEI	NU	99.694,38
5200530620	OROTELLI	NU	199.110,13
5200530630	ORROLI	CA	203.437,27
5200530640	ORTUERI	NU	105.986,15
5200530650	ORUNE	NU	209.924,77
5200530660	OSIDDA	NU	47.669,06
5200530670	OSINI	OG	93.421,95
5200530680	OTTANA	NU	287.074,67
5200530690	OVODDA	NU	83.840,39
5200530700	PERDASDEFOGU	OG	160.951,68
5200530710	POSADA	NU	0,00
5200530720	SADALI	CA	56.118,69
5200530730	SAGAMA	OR	53.284,51
5200530731	SAN TEODORO	OT	0,00
5200530740	SARULE	NU	178.172,92
5200530770	SERRI	CA	90.385,09
5200530780	SEUI	OG	85.598,04
5200530790	SEULO	CA	86.181,17
5200530800	SILANUS	NU	149.925,00
5200530810	SINDIA	NU	148.146,48
5200530820	SINISCOLA	NU	70.976,73
5200530830	SORGONO	NU	98.749,84
5200530840	SUNI	OR	102.246,89
5200530850	TALANA	OG	113.618,65
5200530860	TERTENIA	OG	97.443,89
5200530870	TETI	NU	67.301,90
5200530880	TIANA	NU	21.524,64
5200530890	TINNURA	OR	29.927,48
5200530900	TONARA	NU	121.919,63
5200530910	TORPE'	NU	144.349,03
5200530920	TORTOLI'	OG	151.945,81
5200530940	TRIEI	OG	70.092,18
5200530950	ULASSAI	OG	115.599,36
5200530960	URZULEI	OG	110.531,61
5200530970	USSASSAI	OG	53.277,91
5200530980	VILLAGRANDE STRISAILI	OG	184.920,12
5200530990	VILLANOVA TULO	CA	74.751,05
5200730010	AGGIUS	OT	106.993,13
5200730011	AGLIENTU	OT	0,00
5200730020	ALA' DEI SARDI	OT	142.056,32
5200730030	ALGHERO	SS	0,00
5200730040	ANELA	SS	75.377,88
5200730050	ARDARA	SS	61.168,79
5200730060	ARZACHENA	OT	0,00

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200730061	BADESI	OT	55.241,09
5200730070	BANARI	SS	27.896,56
5200730080	BENETUTTI	SS	146.332,08
5200730090	BERCHIDDA	OT	160.713,84
5200730100	BESSUDE	SS	41.440,89
5200730110	BONNANARO	SS	36.100,96
5200730120	BONO	SS	244.568,36
5200730130	BONORVA	SS	172.191,30
5200730140	BORTIGIADAS	OT	79.634,73
5200730150	BORUTTA	SS	42.170,33
5200730160	BOTTIDDA	SS	71.371,08
5200730170	BUDDUSO'	OT	295.915,40
5200730180	BULTEI	SS	98.023,74
5200730190	BULZI	SS	50.561,56
5200730200	BURGOS	SS	75.728,67
5200730210	CALANGIANUS	OT	128.685,47
5200730220	CARGEGHE	SS	78.442,80
5200730230	CASTELSARDO	SS	0,00
5200730240	CHEREMULE	SS	40.516,87
5200730250	CHIARAMONTI	SS	99.515,42
5200730260	CODRONGIANOS	SS	75.197,02
5200730270	COSSOINE	SS	56.261,07
5200730271	ERULA	SS	58.186,61
5200730280	ESPORLATU	SS	35.264,89
5200730290	FLORINAS	SS	46.896,61
5200730300	GIAVE	SS	51.243,97
5200730301	GOLFO ARANCI	OT	0,00
5200730310	ILLORAI	SS	72.824,43
5200730320	ITTIREDDU	SS	51.690,79
5200730330	ITTIRI	SS	176.558,25
5200730340	LAERRU	SS	60.019,22
5200730350	LA MADDALENA	OT	65.849,59
5200730351	LOIRI PORTO SAN PAOLO	OT	0,00
5200730360	LUOGOSANTO	OT	91.104,31
5200730370	LURAS	OT	110.459,44
5200730380	MARA	SS	63.126,71
5200730390	MARTIS	SS	51.756,21
5200730400	MONTELEONE ROCCA DORIA	SS	31.985,24
5200730410	MONTI	OT	104.871,92
5200730420	MORES	SS	93.921,25
5200730430	MUROS	SS	65.756,66
5200730440	NUGHEDU DI SAN NICOLO'	SS	61.193,94
5200730450	NULE	SS	124.157,22
5200730460	NULVI	SS	226.799,88
5200730470	OLBIA	OT	0,00
5200730480	OLMEDO	SS	84.885,31
5200730490	OSCHIRI	OT	141.993,46
5200730500	OSILO	SS	98.228,69
5200730510	OSSI	SS	133.841,54
5200730520	OZIERI	SS	454.888,65
5200730530	PADRIA	SS	40.763,48
5200730531	PALAU	OT	0,00
5200730532	PADRU	OT	109.747,04
5200730540	PATTADA	SS	174.364,98
5200730550	PERFUGAS	SS	147.788,62
5200730560	PLOAGHE	SS	156.845,56
5200730570	PORTO TORRES	SS	1.345.556,97
5200730580	POZZOMAGGIORE	SS	55.411,73

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200730590	PUTIFIGARI	SS	39.562,91
5200730600	ROMANA	SS	50.269,41
5200730602	SANT'ANTONIO DI GALLURA	OT	51.379,12
5200730603	SANTA MARIA COGHINAS	SS	75.112,20
5200730610	SANTA TERESA GALLURA	OT	0,00
5200730620	SASSARI	SS	3.329.526,60
5200730630	SEDINI	SS	76.993,22
5200730640	SEMESTENE	SS	41.830,32
5200730650	SENNORI	SS	422.622,24
5200730660	SILIGO	SS	51.517,46
5200730670	SORSO	SS	0,00
5200730671	TEITI	OT	108.157,34
5200730672	STINTINO	SS	0,00
5200730680	TEMPIO PAUSANIA	OT	627.578,56
5200730681	TERGU	SS	43.324,27
5200730690	THIESI	SS	151.098,50
5200730700	TISSI	SS	51.368,22
5200730710	TORRALBA	SS	35.499,80
5200730711	TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	OT	0,00
5200730720	TULA	SS	109.532,20
5200730730	URI	SS	107.813,91
5200730740	USINI	SS	163.765,02
5200730741	VALLEDORIA	SS	0,00
5200730742	VIDDALBA	SS	115.000,04
5200730750	VILLANOVA MONTELEONE	SS	158.024,57
5200950010	ABBASANTA	OR	135.001,48
5200950020	AIDOMAGGIORE	OR	43.956,23
5200950030	ALBAGIARA	OR	34.974,49
5200950040	ALES	OR	79.751,19
5200950050	ALLAI	OR	43.314,85
5200950060	ARBOREA	OR	0,00
5200950070	ARDAULI	OR	76.046,95
5200950080	ASSOLO	OR	57.676,34
5200950090	ASUNI	OR	64.024,98
5200950100	BARADILI	OR	28.386,30
5200950110	BARATILI SAN PIETRO	OR	40.444,63
5200950120	BARESSA	OR	77.501,54
5200950130	BAULADU	OR	50.373,64
5200950140	BIDONI'	OR	37.606,96
5200950150	BONARCADO	OR	97.386,94
5200950160	BORONEDDU	OR	24.532,33
5200950170	BUSACHI	OR	90.908,63
5200950180	CABRAS	OR	247.519,15
5200950190	CUGLIERI	OR	57.671,35
5200950191	CURCURIS	OR	41.783,80
5200950200	FORDONGIANUS	OR	62.664,24
5200950210	GHILARZA	OR	135.524,75
5200950220	GONNOSCODINA	OR	51.369,53
5200950230	GONNOSNO'	OR	76.980,16
5200950240	GONNOSTRAMATZA	OR	61.566,97
5200950250	MARRUBIU	OR	204.927,78
5200950260	MASULLAS	OR	83.308,92
5200950270	MILIS	OR	45.881,12
5200950280	MOGORELLA	OR	54.741,08
5200950290	MOGORO	OR	273.856,14
5200950300	MORGONGIORI	OR	68.549,42
5200950310	NARBOLIA	OR	55.752,67
5200950320	NENELI	OR	64.174,03

COD. ENTE	COMUNE	PROV.	Importo F.S.C. 2013 2° Acconto
5200950330	NORBELLO	OR	53.385,43
5200950340	NUGHEDU SANTA VITTORIA	OR	52.207,46
5200950350	NURACHI	OR	72.990,42
5200950360	NURECI	OR	48.903,92
5200950370	OLLAISTRA SIMAXIS	OR	78.073,07
5200950380	ORISTANO	OR	63.992,55
5200950390	PALMAS ARBOREA	OR	81.607,39
5200950400	PAU	OR	45.965,73
5200950410	PAULILATINO	OR	123.894,24
5200950420	POMPU	OR	48.374,53
5200950430	RIOLA SARDO	OR	67.423,68
5200950440	RUINAS	OR	80.401,55
5200950450	SAMUGHEO	OR	144.887,84
5200950460	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	OR	135.789,83
5200950470	SANTA GIUSTA	OR	322.333,88
5200950490	SANTU LUSSURGIU	OR	156.474,55
5200950500	SAN VERO MILIS	OR	0,00
5200950510	SCANO DI MONTIFERRO	OR	84.836,39
5200950520	SEDILO	OR	161.048,30
5200950530	SENEGHE	OR	157.164,97
5200950540	SENIS	OR	71.872,93
5200950550	SENNARIOLO	OR	38.498,94
5200950560	SIAMAGGIORE	OR	71.172,72
5200950570	SIAMANNA	OR	80.972,36
5200950571	SIAPICCIA	OR	45.053,38
5200950580	SIMALA	OR	57.973,54
5200950590	SIMAXIS	OR	103.571,30
5200950600	SINI	OR	48.902,28
5200950610	SIRIS	OR	36.915,50
5200950611	SODDI	OR	45.075,59
5200950620	SOLARUSSA	OR	110.157,58
5200950630	SORRADILE	OR	55.341,96
5200950640	TADASUNI	OR	36.229,21
5200950650	TERRALBA	OR	253.951,44
5200950660	TRAMATZA	OR	52.701,74
5200950670	TRESNURAGHES	OR	51.224,86
5200950680	ULA' TIRSO	OR	41.595,66
5200950690	URAS	OR	177.376,26
5200950700	USELLUS	OR	87.411,90
5200950710	VILLANOVA TRUSCHEDU	OR	41.636,41
5200950711	VILLA SANT'ANTONIO	OR	62.732,13
5200950720	VILLAUROBANA	OR	140.768,82
5200950730	VILLA VERDE	OR	54.272,84
5200950740	ZEDDIANI	OR	39.680,40
5200950750	ZERFALIU	OR	78.028,20

MINISTERI	Esercizio 2013		
	RIDUZIONI		
	CONSUMI INTERMEDI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	TOTALE
	(importi in milioni)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	32,41	10,14	42,54
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,09	6,51	7,60
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,63	0,39	1,01
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10,27	6,45	16,72
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	3,76	0,69	4,45
MINISTERO DELL'INTERNO	14,40	16,18	30,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0,67	1,98	2,65
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2,65	34,34	36,98
MINISTERO DELLA DIFESA	74,34	73,58	147,92
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,19	0,36	2,54
MINISTERO DELLA SALUTE	6,96	0,04	7,00
TOTALE	149,4	150,6	300,0

Ministeri Autorizzazioni	Riduzioni	Ministeri Autorizzazioni	Riduzioni
Ministero Economia e Finanze	602.259.980	Ministero Economia e Finanze	602.259.980
DL 112/2008 ART. 61, C. 22	55.000.000	DL 112/2008 ART. 61, C. 22	55.000.000
DL 138/2002 ART. 7	35.000.000	DL 138/2002 ART. 7	35.000.000
DL 203/2005 ART. 2, C. 2	20.062.845	DL 203/2005 ART. 2, C. 2	20.062.845
DL 262/2006 ART. 1, C. 14	10.000.000	DL 262/2006 ART. 1, C. 14	10.000.000
DL 78/2010 ART. 39, C. 4-TER	3.000.000	DL 78/2010 ART. 39, C. 4-TER	3.000.000
DLG 300/1999 ART. 65	3.000.000	DLG 300/1999 ART. 65	3.000.000
LF 244/2007 ART. 1, C. 136	3.000.000	LF 244/2007 ART. 1, C. 136	3.000.000
LF 266/2005 ART. 1, C. 86	300.000.000	LF 266/2005 ART. 1, C. 86	300.000.000
LF 296/2006 ART. 1, C. 272	20.000.000	LF 296/2006 ART. 1, C. 272	20.000.000
LS 183/2011 ART. 33, C. 1-BIS PUNTO 1	25.000.000	LS 183/2011 ART. 33, C. 1-BIS PUNTO 1	25.000.000
LS 228/2012 ART. 1, C. 90	50.000.000	LS 228/2012 ART. 1, C. 90	43.000.000
LF 266/2005, ART. 1, C. 251	17.115.877	LF 266/2005, ART. 1, C. 251	17.115.877
LF 296/2006 ART. 1, C. 527	22.821.278	LF 296/2006 ART. 1, C. 527	29.821.278
LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97	10.000.000	LF 244/2007 ART. 3 BIS, C. 97	10.000.000
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	3.259.980	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	3.259.980
DL 95/2012 ART. 23, C.12 QUATER	25.000.000	DL 95/2012 ART. 23, C.12 QUATER	25.000.000
Ministero Sviluppo Economico	13.399.268	Ministero Sviluppo Economico	13.399.268
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.399.268	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.399.268
L 549/1995 ART. 1, C. 43	2.000.000	L 549/1995 ART. 1, C. 43	2.000.000
DL 83/2012 ART. 17 DECIES, C. 1	3.000.000	DL 83/2012 ART. 17 DECIES, C. 1	3.000.000
DLG 112/1998 ART. 19, C. 1	5.000.000	DLG 112/1998 ART. 19, C. 1	5.000.000
LF 350/2003 ART. 4, C. 61	2.000.000	LF 350/2003 ART. 4, C. 61	2.000.000

Ministero Affari Esteri	5.000.000	Ministero Affari Esteri	5.000.000
DPR 18/1967 ART. 171	5.000.000	DPR 18/1967 ART. 171	5.000.000
Ministero Interno	2.260.802	Ministero Interno	2.260.802
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.260.802	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.260.802
DLG 267/2000 ART. 104, C. 1	1.000.000	DLG 267/2000 ART. 104, C. 1	1.000.000
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare	4.150.093	Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare	4.150.093
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.150.093	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.150.093
DLG 112/1998 ART. 10, C. 1	3.000.0000	DLG 112/1998 ART. 10, C. 1	3.000.0000
Ministero Infrastrutture e Trasporti	45.000.000	Ministero Infrastrutture e Trasporti	45.000.000
DL 451/1998 ART. 2, C. 3	10.000.000	DL 451/1998 ART. 2, C. 3	10.000.000
DL 203/2005 ART. 11 DECIES, C. 3	5.000.000	DL 203/2005 ART. 11 DECIES, C. 3	5.000.000
L 7/2009 ART. 5, C. 1 PUNTO C	30.000.000	L 7/2009 ART. 5, C. 1 PUNTO C	30.000.000
Ministero Difesa	1.818.109	Ministero Difesa	1.818.109
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.818.109	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	1.818.109
Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.557.605	Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.557.605
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	57.605	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	57.605
LF 244/2007 ART. 3, C. 34	500.000	LF 244/2007 ART. 3, C. 34	500.000
L. 157/1992 ART. 24, C. 2	500.000	L. 157/1992 ART. 24, C. 2	500.000
L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5	500.000	L 267/1991 ART. 1, C. 1 PUNTO 5	500.000
Ministero Salute	364.971	Ministero Salute	364.971
LF 244/2007 ART. 2, C. 615	364.971	LF 244/2007 ART. 2, C. 615	364.971
Totale complessivo	675.810.826	Totale complessivo	675.810.826

All'allegato 4, annesso al decreto-legge, pubblicato di seguito nel testo del Governo, la Camera dei deputati non ha apportato modificazioni

ALLEGATO 4

1.2.2. Testo correlato 1107 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1107

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (LETTA)
dal **Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno** (ALFANO)
dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)
dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (DELRIO)
dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (LUPI)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (GIOVANNINI)
e dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali** (DE GIROLAMO)

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2013*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

Sostituire la pagina 55 con la seguente:

«

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

tito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni **dalla** legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) identica;

b) identica;

c) identica.

7. La documentazione necessaria **ai fini di cui al comma 6** deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 **ed** è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la **stipulazione** dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. *Identico.*

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del ~~decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifica-~~
~~zioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità~~

».

1.2.3. Relazione 1107-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1107-A

Relazione Orale

Relatori Ceroni e Fornaro

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a E 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 24 ottobre 2013

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

dal **Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno**

dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie**

dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

e dal **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2013*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Palermo)

22 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile

di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;

all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni;

all'articolo 14, si rileva che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

PARERE DELLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: Amoruso)

23 ottobre 2013

La Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge, richiamata l'importanza sul piano sociale ed economico delle disposizioni di cui al provvedimento in esame che stabiliscono definitivamente che non è dovuta la prima rata per il 2013, per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili dopo che il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ne aveva disposto la sospensione; preso atto della decisione di reperire le risorse necessarie a finanziare le misure attraverso la riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi che comporterà, per il Ministero degli affari esteri, una riduzione delle citate disponibilità pari a 4,45 milioni di euro; verificato altresì che il Ministero degli affari esteri subirà una riduzione delle autorizzazioni di spesa per indennità di servizio all'estero pari a 5 milioni di euro; manifestata viva preoccupazione per l'ulteriore indebolimento della dotazione finanziaria di cui dovrebbe fruire la politica estera italiana; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

evitare il ricorso ad ulteriori tagli del bilancio del Ministero degli affari esteri, che renderebbero difficoltoso garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa a supporto della politica estera del nostro Paese, in un contesto internazionale complesso come quello attuale;

sia valutata l'opportunità di prevedere, con norma di rango primario, l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU.

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Sibilia)

22 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:

alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013;

alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013;

alla lettera *c-bis*), esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni

di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come -- sia pure in misura inferiore -- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; esprime per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione: si manifesta l'auspicio che il pur limitato taglio operato sul Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia comunque recuperato con sollecitudine nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario.

PARERE DELLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: Cardinali)

23 ottobre 2013

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento agli interventi in materia di finanziamento del trasporto pubblico regionale e locale, previsti dall'articolo 9, comma 9-*quater*, si ribadisce la necessità di affrontare in maniera strutturale le politiche del settore, sia al fine di assicurare, anche per il futuro, un volume di risorse adeguato per risanare le situazioni di squilibrio finanziario ancora esistenti nel Paese, sia al fine di garantire livelli di servizio efficienti ed omogenei su tutto il territorio nazionale;

in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b*), con specifico riferimento alla riduzione del contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A., occorre evitare che da tale disposizione possano discendere effetti negativi per quanto concerne gli investimenti per il miglioramento e la manutenzione della rete ferroviaria, ribadendo l'esigenza che sia in ogni caso assicurato un adeguato livello di sviluppo infrastrutturale e di sicurezza della rete stessa.

PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: Scoma)

22 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, premesso che:

il profilo che maggiormente caratterizza il decreto-legge consiste negli interventi finalizzati a incidere incisivamente sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), insieme alle misure previste in materia di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

con riferimento ai terreni agricoli, le riduzioni riservate alla ruralità sono collegate alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione di un moltiplicatore ridotto nel calcolo del valore dei terreni agricoli e conseguente modulazione dell'importo dell'imposta; quanto ai fabbricati rurali, essi rientrano nella piena applicazione dell'IMU se adibiti ad uso abitativo, mentre sono soggetti ad aliquota ridotta se considerati strumentali all'attività agricola;

ricordato che:

il versamento della prima rata IMU del 2013 era già stato sospeso con l'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in relazione a determinate categorie di immobili, tra i quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali;

il presente provvedimento, all'articolo 1, dispone la definitiva abolizione del pagamento della rata in questione, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 del 2013 già citato, esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali da tale

obbligo, in attesa di una definizione a regime della disciplina IMU da affidare alle scelte della manovra di finanza pubblica e della legge di stabilità;

l'articolo 2, comma 5-ter, reca l'interpretazione autentica della disposizione in tema di fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte ICI e poi IMU,

esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Mucchetti)

23 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il provvedimento, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di individuare delle forme che consentano la detraibilità delle spese sostenute per il pagamento dell'IMU gravante sugli immobili strumentali all'attività d'impresa.

PARERE DELLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: Rita Ghedini)

22 ottobre 2013

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')

(Estensore: Laniece)

23 ottobre 2013

La Commissione, esaminato per quanto di competenza il disegno di legge, esprime un parere favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge siano destinate al finanziamento di servizi e iniziative volti alla cura e alla prevenzione delle dipendenze patologiche da gioco.

PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Marinello)

22 ottobre 2013

La Commissione, esaminato il disegno di legge per le parti di competenza, considerato che:

l'articolo 5 reca, con ritardo, norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013, senza tener conto che le amministrazioni locali hanno, già da tempo, adempiuto agli obblighi di legge connessi alla contabilizzazione in bilancio dei proventi derivanti da tale tributo; la disciplina recata dall'articolo 5 non tiene conto dell'esigenza -- già segnalata nel parere reso sull'atto Senato n. 662, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 -- di operare una revisione del meccanismo impositivo della TARES, al fine di incentivare comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, rispetto al quale il criterio di applicazione della tariffa sulla base della superficie dell'immobile risulta penalizzante;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che il meccanismo di calcolo della TARES dovrebbe essere costruito

tenendo conto, in maniera ponderata, del rapporto della tariffa rispetto all'utenza servita piuttosto che all'estensione in metri quadri dell'abitazione, al fine di evitare un'imposizione fiscale di tipo patrimoniale che non è coerente con le finalità del tributo;

con riferimento alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5, si evidenzia che la commisurazione della tariffa in relazione «al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile», oltre ad essere di dubbia interpretazione, può risultare contraddittorio rispetto alle iniziative finalizzate al riciclo dei rifiuti poiché presume addebito sulla tariffa rifiuti di una componente economica -- il riciclo -- che in realtà è sempre e solo un provento di cui beneficiano gli operatori di quel settore e che va scaricata all'utente sotto forma di minor costo tariffario;

al comma 2 dell'articolo 5 andrebbe ripristinata la formulazione originaria che -- sempre nel rispetto del principio «chi inquina paga» -- prevedeva l'iscrizione in bilancio comunale delle eventuali riduzioni ed esenzioni dall'imposta come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Risulta infatti distorsiva la circostanza che eventuali agevolazioni vengano deliberate mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti. Andrebbe in ogni caso precisato che la previsione stabilita dal comma 2 dell'articolo 5, come modificato dalla Camera dei deputati, vale solo per l'anno 2013;

con riferimento al comma *4-bis* dell'articolo 5, andrebbero previste opportune sanzioni in capo alle amministrazioni locali che risultano inadempienti rispetto agli obblighi a cui per legge sono tenute. In caso contrario, il rischio è che l'inadempienza comunale si protragga nel tempo senza obblighi a garantire il servizio e il rientro dei costi.

Per il testo del disegno di legge e del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera dei deputati, si veda lo stampato A.S. n. 1107.

1.2.4. Testo correlato 1107-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1107-A

Relazione orale

Relatori CERONI e FORNARO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(6^a - FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 24 ottobre 2013

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno
dal Ministro dell'economia e delle finanze
dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

(V. Stampato Camera n. 1544)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2013

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 ottobre 2013*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalle Commissioni permanenti 5^a e 6^a riunite con indicazione del relativo esito procedurale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.*

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)*

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400" e al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600".

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

*(IMU – Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.
Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)*

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU – Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600».

Consequentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro" e aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».

1.5

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

1.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

1.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».

1.8

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito

fondario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1-ter. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegata C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonoma, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente e socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.9

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto: "L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.10

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto».

1.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e – in assenza di queste – di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali. ».

1.0.1

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.2

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».

1.0.3

SANTANGELO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente de-

creto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.0.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986».

1.0.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.6

LEZZI, SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

Art. 2.

2.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

*all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le
seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1 casa giovani);*

*all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le
seguenti, «519,1» (CIG).*

2.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

2.3

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

All'articolo 2, comma 1, le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.4

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis., A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

2.5

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6. comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «40 milioni» e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».

2.8

BERTOROTTA, VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, SANTANGELO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BLUNDO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.10

LEZZI, BULGARELLI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».

2.11

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

2.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.13

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».

2.14

GIBIINO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

MANDELLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.16

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.18

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, lettera b), alle parole: «agli alloggi regolarmente assegnati» premettere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

2.19

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.20

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.21

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.22

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Esteri (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».

2.23

BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Esteri (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.24

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Esteri (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

2.25

DI BIAGIO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. ».

2.26

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «1° luglio» sono sostituite da: «1° gennaio».

All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.27

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, PETROCELLI, GIROTTO, SANTANGELO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».

2.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario,».

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».

e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».

2.28

MOLINARI, VACCIAANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo» fino alla fine del periodo.

2.29

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».

2.37

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.38

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.30

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

2.31

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

2.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».

2.33

BONFRISCO

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«5-quater. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».

2.34

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: "80" con le parole "160"».

2.35

BERTOROTTA, MOLINARI, CATALFO, CRIMI, MORRA, SANTANGELO, CIOFFI, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

2.36

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, CATALFO

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a)* alla lettera *d)*, sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";
- b)* alla lettera *i)*, sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».

Art. 2-bis.

2-bis.1

LUCIANO ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso».

2-bis.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».

2-bis.3

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.

All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.4

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive

sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.5

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.6

BELLOT, BITONCI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.

Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.7

BELLOT, BITONCI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A partire dal 1° luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.0.1

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.2

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni

nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.3

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soppressione moltiplicatore categorie catastali)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera d), sopprimere la frase che va dalle parole: "tale moltiplicatore" fino alla fine.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n.196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.4

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Respinto

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

2-bis-0.5

BONFRISCO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 3.

3.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Sopprimere il comma 2-bis.

3.3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».

3.4

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso

gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.5

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.0.1

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

3.0.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

3.0.3

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti; per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone ternùni, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10, comma 4, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato il periodo: "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."».

3.0.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

3.0.6

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie Locali del 1° marzo

2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

3.0.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.

2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.

4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

3.0.8

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

3.0.9

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2015"».

3.0.10

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

3.0.11

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richie-

dente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.0.12

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.0.13

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.

2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente comma:

«125-bis. Per l'anno 2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informazioni previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo».

3.0.14

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488, 489 e 490».

Art. 4.

4.1

BERTOROTTA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

BERTOROTTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Reddito da locazione imponibile ai fini IRPEF e IRES) –
1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

Art. 5.

5.1

NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».

5.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.3

NUGNES

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento».

5.4

MANGILI, MOLINARI, VACCiano, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

5.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

5.6

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,».

5.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo» sono inserite le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,».

5.8

BULGARELLI, BERTOROTTA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI, MANGILI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del tributo, esclusa la maggiorazione," e le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalla seguente: "precedenti"».

5.9

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso».

5.10

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, le parole da: "in deroga" a: "decreto-legge" sono sostituite dalle parole: "In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente, entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori».

5.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento".

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: "80" con la seguente: "160".

4-septies. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiore-

zione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.12

BONFRISCO

Respinto

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*quinqies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4-*sexies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

11-*septies*. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

5.13

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinqies*. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche congiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici

di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».

5.14

LANIECE, BUEMI, FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER

Respinto

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "nelle regioni" a: "di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "Per le predette regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Per le predette province autonome"».

5.15

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, VACCIANO

Ritirato

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-*quinquies*. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012».

5.16

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quiquies*. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».

5.17

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quiquies*. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.».

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-*bis*, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».

5.18

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-*quiquies*. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole: «delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa la maggiorazione».

5.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente articolo:

«5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole: «alla tariffa determinata», aggiungere le parole: «A partire dall'anno 2014».

All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Art. 6.

6.1

NUGNES

Ritirato

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche beneficiarie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi».

6.2

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "dell'abitazione principale" aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

6.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

BOTTICI, VACCIANO, PEPE, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

NUGNES

Respinto

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».

6.6

NUGNES

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014».

6.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto.».

6.8

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto».

6.9

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cittadinanza italiana».

6.11

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

6.12

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.13

MANGILI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI,
BERTOROTTA

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede me-

diante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.15

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 5 le parole: «dove siano già stati attivati» sono sostituite con le seguenti: «al fine di attivare» e le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata».

6.16

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».

6.17

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 5, i periodi dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppressi.

6.18

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

6.19

LANZILLOTTA

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.20

LUCIANO ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.21

CARRARO, D'ALÌ

Ritirato

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.22

GASPARRI

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e"».

6.24

VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MOLINARI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA,
MANGILI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di "nuova costru-

zione". Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di "nuova costruzione" si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009».

6.0.1

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: 'nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: 'o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto

pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN, BERGER

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Art. 8.

8.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.3

BONFRISCO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla

data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per ranno precedente».

8.4

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

8.5

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «9 dicembre» con le seguenti: «4 dicembre».

8.6

BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.7

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.8

LUCIANO ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre; in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.9

DAVICO, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.10

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono

differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.1

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2014"».

Art. 9.

9.1

ZELLER, BERGER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

9.2

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

9.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

9.4

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

Al comma 9 dell'articolo 9, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,».

9.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

9-ter. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

9.6

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

9.7

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata».

9.8

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Al comma 9-bis alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:
«e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».

9.9

BOTTICI, CATALFO

Ritirato

Sopprimere il comma 9-ter.

9.10

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise"».

9.11

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"».

9.12

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.1

MUCCHETTI, SUSTA, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MATTEOLI, SCHIFANI

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso una azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-*ter*. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-*bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-*quater*. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-*bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario"».

Art. 10.

10.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».

10.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.

Art. 11.

11.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – *(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»)* – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 12.

12.1

LEZZI, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, BERTOROTTA,
MANGILI, CATALFO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

Art. 13.

13.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

*Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole:
«da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei
Conti».*

13.2

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

*Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle se-
guenti: «31 ottobre 2013».*

13.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

*Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti:
«31 ottobre 2013».*

13.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

*«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione del-
l'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione
per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta
Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».*

13.5

Luciano ROSSI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.6

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole: "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti"».

13.7

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

13.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO

Respinto

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

13.0.2

GASPARRI

Respinto

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 6, al comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».

13.0.3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 204 comma 1 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole: "a decorrere dall'anno 2012"».

Art. 14.

14.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

14.2

BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, NUGNES

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 'Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio"».

14.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;»

e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento".

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

14.4

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga. nel predetto termine».

14.5

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine».

14.6

NUGNES

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

14.7

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Respinto

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».

14.8

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE

Ritirato

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013».

Art. 15.

15.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:

LF 26612005, articolo 1, comma 251 – Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 – Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 – Fondo personale amministrazione finanziaria

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011.

n. 98. con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo 1, comma 86 – Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 – Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.

2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle fi-

nanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 – Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Ritirato

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.2.5. Testo approvato 1107 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1015

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 ottobre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio» *e, al secondo periodo, le parole da:* «, di concerto» *fino a:* «attività sportive del» *sono soppresse;*

al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» *sono inserite le seguenti:* «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche

eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti). -- 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio"»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» *e dopo le parole:* «dell'attività bancaria» *è inserito il seguente segno di interpunzione:* «,» *e le parole:* «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» *sono sostituite dalle seguenti:* «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;

al secondo periodo, le parole: «la Associazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'Associazione»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;

è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «;»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;

al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;

al comma 6:

alla lettera a):

al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al capoverso 5-bis, le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»;

al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;

al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio

di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

9-quater. Al comma 11-*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «per essere destinata» *sono sostituite dalle seguenti:* «da destinare»;

al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» *sono sostituite dalle seguenti:* «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» *e le parole:* «commi 249 della legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 249, della legge».

All'articolo 11:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «2018, di 12» *sono sostituite dalle seguenti:* «2018 e di 12»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 171» *sono inserite le seguenti:* «del 24 luglio 2012», *le parole:* «Gazzetta Ufficiale n. 183» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013» *e le parole:* «e alla procedure» *sono sostituite dalle seguenti:* «, e alle procedure»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» *è sostituita dalla seguente:* «Modifica».

Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). -- 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

"*e-ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018".

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;

al comma 2, le parole: «euro 230» sono sostituite dalle seguenti: «euro 530»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

All'articolo 13:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35», sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» e, al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
al comma 7:

al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» sono inserite le seguenti: «ai fini di cui al comma 6», le parole: «e sarà verificata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è verificata» e le parole: «la stipula» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione»;

al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».

All'articolo 15:

al comma 3:

all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel

medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria"»;

alla lettera d), le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista»;

alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;

al comma 4, le parole: «e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f) del comma 3»;

al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «annesso alla legge».

All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente: «43.000.000»;

alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente: «29.821.278».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1107
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Titolo breve: *Decreto-legge n. 102, IMU*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

17 ottobre 2013

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 21
ottobre 2013 alle
ore 16:00

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 40 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2013

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 2 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

[N. 3 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2013

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ (Bilancio) e 6^ (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1107\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati*
(Esame e rinvio)

Il relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD) ricorda preliminarmente che il decreto-legge in esame, presentato dal Governo il 31 agosto 2013, è stato approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati nella giornata di ieri. Quanto ai contenuti del provvedimento, anzitutto l'articolo 1 prevede che - per l'anno 2013 - non sia dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, convertito dalla legge n. 85 del 2013.

L'articolo 2, commi da 1 a 5-bis, reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono, infatti, esentati dalla seconda rata dell'IMU, per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati; vengono inoltre equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale, nonché gli alloggi sociali, mentre, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si prevede, inoltre, l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica; non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Si prevede, infine, che l'avente diritto ai benefici predetti debba presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Il comma 5-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di fabbricati rurali, disponendo che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (ai fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.

L'articolo 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, consente ai comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea diretta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'articolo 3 dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota al 15 per cento - in luogo dell'aliquota previgente pari al 19 per cento - a decorrere dall'anno di imposta 2013.

L'articolo 5 reca norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune possa stabilire di applicare, per l'anno 2013, la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che ha dettato le norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti (comma 1), nonché attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (comma 2), del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (comma 3) e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (comma 4). Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (comma 5) ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1 per cento (comma 6).

L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo - rispetto a quanto stabilirà un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ancora non emanato - su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito

dalla legge di stabilità per il 2013.

L'articolo 8 reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, e stabilendo che, per il 2013, le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

L'articolo 9, commi da 1 a 9-*bis*, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo, in particolare, ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare, l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone, poi, alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità per il 2013. Stabilisce, infine, i termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Il comma 9-*ter* dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 147-*quinquies* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativo ai controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate, ed è finalizzato a posticipare all'anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l'obbligo di rilevare, mediante bilancio consolidato, i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e le aziende.

Il comma 9-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, integra le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale. In particolare, si consente alle regioni, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione previsto dall'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013, di destinare alla richiamata finalità della rimozione dello squilibrio finanziario anche le complessive risorse di bilancio delle regioni, ivi comprese le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, fermi restando i limiti derivanti dal patto di stabilità interno.

Il comma 1 dell'articolo 10 dispone, poi, un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Il comma 2 modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.

I commi 1 e 2 dell'articolo 11 e l'articolo 11-*bis* - inserito dalla Camera dei deputati - prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle cosiddette "finestre" (cioè dei termini dilatori di decorrenza del trattamento). Il comma 3 dell'articolo 11 dispone l'attribuzione di alcune risorse eventuali in favore del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia.

L'articolo 12, come modificato dalla Camera dei deputati, riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 530 euro a decorrere dal 2014, limite che, a decorrere dallo stesso periodo, rimane inalterato a 1.291,14 euro relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei

debiti certi liquidi ed esigibili, stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Nel contempo - per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il citato decreto n. 35 del 2013 - la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono, altresì, dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge n.35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.

L'articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo - contabile dinanzi alla Corte dei conti. In particolare, estende, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito temporale di applicazione di tale definizione agevolata. Condizione di applicazione della definizione agevolata è la presentazione di apposita richiesta, formulata nel termine di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013; la richiesta deve contenere, al contempo, l'indicazione della somma per cui si effettui il pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Ad incentivare la definizione agevolata quale strumento di pur parziale, ma effettiva riparazione dei danni erariali, il comma 2-bis - introdotto dalla Camera dei deputati - prevede che, ove la richiesta sia corredata dalla prova dell'avvenuto versamento, in un'unica soluzione, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza, la sezione di appello, sempre in caso di accoglimento della richiesta, determini la somma dovuta in misura pari a quella versata. Il comma 3 - anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati - detta disposizioni onde consentire l'applicazione delle previsioni sopra ricordate ai giudizi in corso

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 autorizzano maggiori emissioni di titoli di Stato per l'anno 2013, rispetto ai limiti massimi fissati dalla legge di bilancio per il 2013, al fine di reperire le risorse necessarie ad assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per l'attuazione degli interventi disposti dall'articolo 13 del provvedimento. I successivi commi da 3 a 6 recano poi le clausole di copertura finanziaria degli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista un'apposita clausola di copertura.

Il relatore per la 5a Commissione [CERONI \(Pdl\)](#), rileva preliminarmente che non risulta depositata la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

[In merito all'articolo 2](#), segnala che la relativa valutazione degli effetti finanziari è costruita considerando vigente, anche negli anni successivi, la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, in luogo di quella espressa dal decreto legislativo n. 23 del 2011, che, a regime, non prevede la tassazione dell'abitazione principale e l'incremento dei coefficienti per la determinazione della base imponibile. In proposito, ricorda che le previsioni tendenziali indicate da ultimo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 sono state effettuate ipotizzando la proroga della vigente disciplina IMU, come "previsioni a legislazione vigente", almeno fino al 2017, proroga che però non è stata ancora disposta.

Sull'[articolo 2-bis](#), osserva che il limite di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, che costituisce il termine massimo entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a stabilire le modalità con le quali attribuire il ristoro ai comuni, si situa a brevissima distanza dalla data di scadenza per il pagamento della seconda rata dell'IMU, per cui occorrono elementi di supporto alla scelta normativa, tali da escludere problematiche applicative derivanti dalla tempistica delineata.

Sull'[articolo 5, in materia di TARES](#), alla luce delle modifiche apportate nel corso dei lavori alla Camera dei deputati e, in particolare, all'introduzione di possibili ulteriori esenzioni e alla non applicazione per l'anno 2013, a determinate condizioni, delle sanzioni, si segnala che tali circostanze potrebbero portare ad una riduzione di gettito non preventivabile *ex ante*.

Sull'[articolo 6, in tema di misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare](#), con

riferimento ai nuovi compiti attribuiti alla Cassa depositi e prestiti Spa, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le modalità con cui la Cassa svolgerà le nuove funzioni. In particolare, andrebbero chiariti i profili di rischio delle operazioni di finanziamento e se i finanziamenti stessi saranno accompagnati da eventuali garanzie statali.

In merito all'[articolo 9, che integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), andrebbe fornito il numero degli enti che, al 30 settembre 2013, aderiscono alla fase della sperimentazione, atteso che l'entità dell'onere e l'idoneità della copertura finanziaria sembra dipendere dal numero degli enti che aderiscono alla sperimentazione.

[Sull'articolo 12, in tema di detrazione dei premi assicurativi](#), va rilevato che la retroattività della norma non rispetta le disposizioni contenute nello statuto del contribuente e che la riduzione del limite massimo di detraibilità sui premi in argomento potrebbe implicare una contrazione del mercato di detti prodotti assicurativi.

In merito all'articolo 14, in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, va rilevato che l'eventualità che vi sia adesione totale da parte dei soggetti indicati non è supportata da alcun elemento oggettivo che consenta, quindi, di poter ritenere plausibile la stima delle entrate straordinarie di cui alla relazione tecnica. Con riferimento specifico alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, va evidenziato che le due diverse modalità di definizione agevolata delle controversie ripropongono i dubbi circa l'effettiva possibilità che l'erario possa introitare almeno 600 milioni di euro in virtù del complesso delle disposizioni in commento, in assenza di altri elementi. Appare, pertanto, opportuno che il Governo rappresenti lo stato aggiornato delle adesioni alla procedura e dei contenziosi in corso soggetti alle norme in esame.

Passando alle [clausole finali di copertura](#), di cui all'articolo 15, posto che la relazione tecnica contempla l'effetto aggiuntivo di spesa per interessi, a ragione delle maggiori emissioni di titoli, andrebbe chiarito se il programma di emissioni aggiuntive previste per il 2013 possa produrre effetti in relazione alle emissioni già oggi in calendario.

Sul comma 3, va segnalata l'antica questione dell'effettiva sostenibilità, nel medio periodo, del meccanismo di riduzione "lineare" indicato dalla norma, atteso che, come già rilevato in passato, ad analoghe riduzioni disposte in passati esercizi, hanno fatto seguito anomali "rimbalzi" della spesa per le medesime finalità negli anni successivi alla effettuazione dei tagli. Sulla lettera f), in particolare, va considerato che l'impatto relativo al maggiore gettito IVA, integralmente contabilizzato nel 2013, dovrebbe essere comunque comprovato anche alla luce dell'illustrazione circa la distribuzione cronologica degli effetti di maggiore gettito per gli anni 2013 e 2014, tenuto conto del peculiare meccanismo di compensazione periodica competenza/cassa, che regola la liquidazione del suddetto tributo. Andrebbero, inoltre, esplicitati gli elementi e i dati che inducono a quantificare in 925 milioni tali maggiori entrate. Sulla lettera g), andrebbe fornita conferma in merito alla sussistenza delle disponibilità bancarie intestate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ed al fatto che dalle riduzioni di cui trattasi non conseguiranno incrementi tariffari sui consumi di energia elettrica, né la mancata copertura di parte degli oneri relativi ai minimi fabbisogni di funzionamento del medesimo ente.

Infine, in ordine alla clausola di salvaguardia riportata dal comma 4, andrebbero chiariti i rischi connessi alla piena sostenibilità - in termini di maggiore gettito - connessi all'eventualità di un netto aumento delle accise, allorché ciò si renda indispensabile al fine di provvedere all'ulteriore compensazione di eventuali effetti peggiorativi del gettito IRES e IRAP nel 2014. Per gli ulteriori aspetti di quantificazione e copertura, rinvia alla nota numero 18 del Servizio del bilancio.

Il presidente [AZZOLLINI](#), dopo aver ringraziato i Relatori per l'ampia disamina svolta, propone, d'intesa con il presidente della Commissione finanze, senatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD) di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 16 di lunedì 21 ottobre 2013.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.2. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE
5ª (Bilancio)
6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

[\(1107\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 17 ottobre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda che, nella scorsa seduta, era stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, con gli interventi illustrativi dei relatori.

Interviene, incidentalmente, la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), per segnalare la mancata presentazione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il PRESIDENTE, pur rilevando come l'assenza della relazione tecnica aggiornata non costituisca condizione di improcedibilità dell'esame del disegno di legge, invita il Governo a presentare la predetta relazione in tempi brevi.

Constatata, poi, l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO rinunciano all'intervento di replica.

Si procede, quindi, all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 1.7 e 1.11.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.0.3.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) illustra le proposte 2.11 e 2.12.

La senatrice [BELLOT](#) (LN-Aut) procede, poi, ad illustrare gli emendamenti 2.23 e 2.38.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.27, richiamando incidentalmente il contenuto della proposta 2.4.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.35 e lo illustra; dà poi conto della proposta 2.36.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra, quindi, l'emendamento 2-bis.2.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra, poi, l'emendamento 3.1.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si sofferma sull'emendamento 3.2.

La senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) interviene, quindi, per illustrare l'emendamento 4.1.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra in, seguito, l'emendamento 5.11.

Sull'emendamento 5.13 interviene, per l'illustrazione, il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Interviene, poi, la senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) per illustrare la proposta 5.15.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, nonché le proposte volte ad inserire disposizioni aggiuntive ai medesimi articoli.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1107](#)

G/1107/1/5 e 6

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [RICCHIUTI](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [BERTUZZI](#),
[BORIOLI](#), [PEGORER](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [CANTINI](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#), [LO MORO](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1107, recante il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premessi che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha disciplinato all'articolo 1, comma 380, le modalità di spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU;

il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto la sospensione del pagamento del tributo;

gli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge in conversione recano ulteriori disposizioni in materia di IMU;

in particolare, i suddetti articoli trattano complessivamente una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013, nonché ne disciplinano le modalità di rimborso verso i comuni;

considerato che:

gli effetti del provvedimento in conversione intervengono di fatto a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei comuni, i quali, nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

nelle more dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in conversione, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo comune sia determinata in modo non inferiore al differenziale tra quanto iscritto nei bilanci di previsione alla data di presentazione del presente decreto e quanto accertato effettivamente a consuntivo sul gettito 2013 alla luce dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto stesso.

G/1107/2/5 e 6

[VACCIANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premessi che:

l'articolo 2 ai commi da 1 a 5-*bis* reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1º gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

locati;

in particolare, il comma 1 ? con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 ? stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati;

il comma 2 (lettera a)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-bis al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1º gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione; la precedente formulazione del comma 9-bis attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che per l'anno 2013 resta dovuta la prima rata dell'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

G/1107/3/5 e 6

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Le Commissioni 5 e 6 del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

considerato che:

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo, ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che

individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1107/4/5 e 6

[BOTTICI](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune deroghe in materia pensionistica;

la condizione lavorativa in cui versa il nostro Paese è forse la più tragica dal dopoguerra ad oggi; la recente riforma pensionistica introdotta con il «Decreto Salva-Italia», varata dal governo Monti, ha proseguito nell'opera di disinteressamento nei confronti di alcune categorie di lavoratori, cui appartengono però milioni di persone (professionisti, lavoratori precari subordinati, dottori di ricerca, collaboratori a progetto, addetti alle vendite porta a porta) che per il periodo o i periodi lavorativi nei quali risultano assunti secondo queste tipologie di contratto, hanno i propri contributi previdenziali versati presso l'Inps nella Gestione separata istituita con legge 335 del 1995;

il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, è subordinato alla maturazione da parte del lavoratore di un'anzianità contributiva minima, stabilita in trentacinque anni secondo la legge 247 del 2007;

il lavoratore che per tipologia di contratto lavorativo risulti contribuente della Gestione separata presso l'Inps, e che termini tale attività prima di aver maturato l'anzianità contributiva prescritta, non potrà quindi accedere al trattamento pensionistico corrispondente ai contributi previdenziali versati, che, definiti in questo caso «silenti», risulteranno dal lavoratore versati a fondo perduto;

ciò è quanto avviene per tutti quei lavoratori che, per esempio, dopo un periodo di lavoro precario o autonomo, riescono ad accedere ad un impiego a tempo indeterminato, come per tutte quelle donne che scelgono di interrompere un'attività lavorativa precaria per dedicarsi alla famiglia;

tali contributi silenti interessano oggi un'ampia fetta di cittadini, in gran parte i più svantaggiati per condizioni economiche, precari, di giovane età, ignari del meccanismo della Gestione separata, che non percepiranno in futuro le pensioni che spetterebbero loro per i periodi di lavoro trascorsi secondo contratti precari e atipici;

l'Ente previdenziale utilizza inoltre tali contributi versati negli anni per la Gestione separata, ma non percepibili dal lavoratore che abbia mutato tipologia di impiego, per corrispondere i trattamenti ai contribuenti della Gestione ordinaria che hanno maturato i termini per accedere al trattamento pensionistico;

rilevato che;

il Direttore generale dell'Inps, dott. Mauro Nori, ha recentemente dichiarato (28 gennaio 2013) in una intervista rilasciata al quotidiano economico Italia Oggi, che sono «diversi milioni» i lavoratori interessati da questo problema, e che se l'Inps dovesse restituire i contributi silenti, «rischierebbe il default». Il quotidiano stima in circa 10 miliardi di euro la cifra oggetto di una tale ipotesi;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi, relativamente alla questione descritta in premessa riguardante i cd. «contributi sii enti», che siano finalizzati a garantire il riconoscimento ai fini previdenziali di ogni periodo di attività e ogni tipologia di impiego per i quali il lavoratore abbia versato i contributi;

a quantificare quale sia l'ammontare totale dei cosiddetti «contributi silenti», ovvero quei contributi previdenziali versati senza che gli stessi abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico, allo stato attuale e nella previsione dei prossimi anni.

G/1107/5/5 e 6

[CARIDI](#), [GUALDANI](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1107 «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premessi che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede la possibilità per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità, dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, di chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;

l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto prevede l'applicazione di tali disposizioni anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione del giudizio sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

tuttavia, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge, rende opportuno estendere la portata delle previsioni di cui al predetto articolo 14,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, pende giudizio di revocazione innanzi, alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello, nonché a prevedere la proroga del termine del 15 ottobre 2013 relativo alla presentazione della richiesta di definizione del giudizio.

G/1107/5-bis/5 e 6

[LUIGI MARINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione *tout court* della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;

la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni, saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;

abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo

ad escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre *tax expenditures*, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.

G/1107/6/5 e 6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);

è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento:

impegna il Governo:

a prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.

G/1107/7/5 e 6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» abolisce la prima rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2013, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il precedente decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il successivo articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU sulla seconda rata dovuta per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta a decorrere dallo gennaio 2014;

nell'attuale contesto di persistente crisi economica, tra le esenzioni ed agevolazioni non è stata considerata la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni già per l'anno d'imposta 2013, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti d'urgenza che emanerà, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni già per il 2013, anche attraverso la parziale deducibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G/1107/8/5 e 6

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Le Commissioni,

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a*), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b*) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di Imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società *in house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e successive modificazioni, la propria società *in house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi; quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21% (oggi 22%) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale *in house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale *in house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società *in house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società *in house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società *in house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il .. Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «long a manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società *in house* di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica

autorità anche se delegata dal Comune;

La possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società *in house* il servizio di riscossione dei tributi;

impegnano il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società *in house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G/1107/9/5 e 6

[URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;

la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

che tale-soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;

il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;

non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo:

a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.

G/1107/10/5 e 6

[FILIPPI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1107, recane il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premesso che:

all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si dispone che la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

impegna il Governo:

chè quanto disposto dall'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, venga considerato valido anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni

l'immobile ad un genitore;
a valutare l'opportunità, altresì, che se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetti al 50 per cento tra i genitori.

1.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU ? Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.

Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400" e al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600".

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU ? Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013.

Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della

salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU ? Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro" e aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».

1.5

[ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

1-quater. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

1.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-ter.. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

1-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

1.7

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLLOT](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e ? in assenza di queste ? di ogni altra informazione disponibile. le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».

1.8

[BELLLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è ridotta del 50% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

1-ter. Al relativo onere, valutato in 4.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegata C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonoma, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente e socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.9

[BELLLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in fine aggiunto: "L'imposta non è dovuta per l'anno 2013 per gli immobili accatastati e dichiarati inagibili, nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

1.10

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento.

Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dal 21 al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto».

1.11

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

All'articolo 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e, in assenza di queste, di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa presso la Conferenza stato città ed autonomie locali. ».

1.0.1

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».

1.0.3

[SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.0.4

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.6

[LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#),
[PEPE](#), [VACCIANO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile
sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma

2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

2.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1 casa giovani);

all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti, «519,1» (CIG).

2.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

2.3

[LUCIANO ROSSI](#)

All'articolo 2, comma 1, le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.4

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti:

«fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis., A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

2.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.7

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6. comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «40 milioni» e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».

2.8

[BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9

[BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.10

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».

2.11

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo

all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

2.12

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.13

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: «L'esenzione è applicabile fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.».

2.14

[GIBIINO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

[MANDELLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.16

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2.17

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.18

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, lettera b), alle parole: «agli alloggi regolarmente assegnati» premettere le seguenti: "a decorrere dall'anno 2013,".

2.19

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.20

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.21

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.22

[DLBIAGIO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».

2.23

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti:

«nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.24

DLBIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.».

2.25

DLBIAGIO

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. ».

2.26

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

Al comma 4, secondo periodo, le parole: «1° luglio» sono sostituite da: «1° gennaio».

All'onere derivante e fino all'importo massimo di 10 milioni di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse del Fondo destinato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, istituito dall'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

2.27

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, PETROCELLI, GIROTTI, SANTANGELO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».

2.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, ».

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».

e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».

2.28

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo» fino alla fine del periodo.

2.29

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».

2.37

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

2.38

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.30

[LUCIANO ROSSI](#)

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda».

2.31

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

2.32

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992,

all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».

2.33

[BONERISCO](#)

Aggiungere il seguente comma:

«5-*quater*. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».

2.34

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012. Al relativo onere, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le parole "160"».

2.35

[BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [BOTTICI](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i*), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

2.36

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [CATALEO](#)

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-*quater*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d*), sono abrogate le parole: "e le loro pertinenze";

b) alla lettera *i*), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».

2-bis.1

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ivi compreso» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso».

2-bis.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».

2-bis.3

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013 sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.

All'onere derivante dalla disposizione e pari a 6 miliardi di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.4

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.5

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [COMAROLI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Sono integralmente deducibili dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito sia ai fini IRES che ai fini IRAP, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2-bis.6

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. A partire dal 1º luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1. L'imposta municipale propria, di cui di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è dovuta esclusivamente per gli spazi e le aree degli stessi edifici destinati ad attività commerciale e non all'espletamento di servizio di trasporto.

Ai fini dell'identificazione degli spazi sottoposti ad imposta di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione».

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre-2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.7

[BITONCI](#), [BELLOT](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A partire dal 1º luglio 2013, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

Conseguentemente:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: «80» con la seguente: «160».

2-bis.0.1

BONERISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.2

BONERISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di

cui sopra.

2-bis.0.3

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soppressione moltiplicatore categorie catastali)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera *d*), sopprimere la frase che va dalle parole: "tale moltiplicatore" fino alla fine.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.4

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

2-bis-0.5

[BONERISCO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". La disposizione di cui di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

3.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLLOT](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel

2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Sopprimere il comma 2-bis.

3.3

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».

3.4

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.5

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Qualora il ristoro di cui al comma 2 del presente articolo non fosse sufficiente per compensare il minor gettito del Comune a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'ammontare mancante viene attribuito dallo Stato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.0.1

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

3.0.2

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, dopo il comma 12-*ter* sono aggiunti i seguenti commi:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-*quinqies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-*quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

3.0.3

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

«5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introduce l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti; per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti approntate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

3.0.4

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10, comma 4, lettera *b*) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato il periodo: "I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."».

3.0.5

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

3.0.6

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214; i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato ? Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

3.0.7

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, viene ripartito a meno di venti milioni di euro che vengono accantonati per essere successivamente ripartiti a seguito della verifica del gettito di cui al comma 2.

2. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comune, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 2 e viene ripartito l'accantonamento di cui al comma 1.

4. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 3, i comuni rettificano gli accertamenti relativi

all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

3.0.8

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii. dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione».

3.0.9

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, le parole: "dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2015».

3.0.10

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

3.0.11

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

3.0.12

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

3.0.13

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Con riferimento all'anno 2013, il termine del 31 ottobre, di cui ai commi 140 e 142, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010 è prorogato al 30 novembre.

2. All'articolo 1, della legge n. 228/2012 è aggiunto il seguente comma:

«125-*bis*. Per l'anno-2013, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 220/2010 e nel rispetto dei termini stabiliti al medesimo articolo, commi 140 e 141, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono procedere, con riferimento a ciascun ente locale del proprio territorio, alla variazioni delle informazioni previste al comma 125 e con le modalità stabilite al comma 124 del presente articolo».

3.0.14

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Alla legge 228/2012, articolo 1, sopprimere i commi 488, 489 e 490».

4.1

[BERTOROTTA](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[BERTOROTTA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Reddito da locazione imponible ai fini IRPEF e IRES) ? 1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

5.1

[NUGNES](#)

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».

5.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.3

[NUGNES](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del tributo nella misura del 20 per cento».

5.4

[MANGILI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

5.5

[LUCIANO ROSSI](#)

Sopprimere il comma 4.

5.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

5.7

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo» sono inserite le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.8

[BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4.1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "del tributo, esclusa la maggiorazione," e le parole: "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalla seguente: "precedenti"».

5.9

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è soppresso».

5.10

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 4-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: "in deroga" a: "decreto-legge" sono sostituite dalle parole: "In deroga ai criteri di determinazione dei costi e di graduazione delle tariffe di cui all'articolo 14 del decreto-legge";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "3. La copertura integrale del costo del servizio di cui al comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere raggiunta, progressivamente, entro il 2015, ferma restando l'inclusione dei costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, nonché l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i rispettivi produttori».

5.11

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento".

4-sexies. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: "80" con la seguente: "160".

4-septies. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.12

[BONERISCO](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«4-quinquies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4-sexies. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

11-septies. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

5.13

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».

5.14

[LANIECE](#), [BUEMI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "nelle regioni" a: "di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "Per le predette regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Per le predette province autonome"».

5.15

[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#)

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. In ogni caso il comune non può dar luogo alla maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel caso in cui non abbia provveduto al raggiungimento degli obblighi previsti dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in merito alla percentuale minima di raccolta differenziata dei rifiuti urbani determinata nella misura del 65 per cento dei rifiuti prodotti entro il 31 dicembre 2012».

5.16

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».

5.17

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato. ».

Conseguentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».

5.18

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole: «delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa la maggiorazione».

5.0.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

All'articolo 5, è infine aggiunto il seguente articolo:

«5-bis. All'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prima delle parole: «alla tariffa determinata», aggiungere le parole: «A partire dall'anno 2014».

All'onere derivante dalla disposizione e quantificato in 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

6.1

[NUGNES](#)

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:

«La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista delle singole banche beneficiarie dei suoi finanziamenti e gli importi di questi ed i termini secondo cui sono stati concessi».

6.2

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: "dell'abitazione principale" aggiungere le seguenti: con categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6.

6.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

[NUGNES](#)

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:

«La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».

6.6

[NUGNES](#)

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014».

6.7

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto. ».

6.8

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto dal contratto».

6.9

[BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.10

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «di cittadinanza italiana».

6.11

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

6.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.13

[MANGILI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.14

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.15

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 5 le parole: «dove siano già stati attivati» sono sostituite con le seguenti: «al fine di attivare» e le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata».

6.16

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».

6.17

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 5, i periodi dopo le parole: «sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppressi.

6.18

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

6.19

[LANZILLOTTA](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.20

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.21

[CARRARO](#), [D'ALÌ](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.22

[GASPARRI](#)

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.23

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e"».

6.24

[VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di "nuova costruzione". Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di "nuova costruzione" si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009».

6.0.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: 'nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: 'o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ".

2 Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' ".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.0.4

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti

modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

8.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.2

[LUCIANO ROSSI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.3

[BONERISCO](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

8.4

[LUCIANO ROSSI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

8.5

[BELLLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «9 dicembre» con le seguenti: «4 dicembre».

8.6

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.7

[D'ALÌ](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.8

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre; in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.9

[DAVICO](#), [COMAROLI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b) decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"».

8.10

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2014"».

9.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

9.2

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 4 sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

9.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

9.4

[BELLLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 9 dell'articolo 9, sono abrogate le seguenti parole: «che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,».

9.5

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti in sperimentazione redigono il bilancio consolidato con le società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

9-ter. Il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo».

9.6

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per gli enti in sperimentazione l'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno».

9.7

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il DPCM 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, è modificato con decreto del capo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata».

9.8

[LUCIANO ROSSI](#)

Al comma 9-bis alla fine del primo periodo aggiungere il seguente: «e il Consiglio o l'organo decisionale entro il successivo 31 maggio».

9.9

[BOTTICI](#), [CATALEO](#)

Sopprimere il comma 9-ter.

9.10

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLLOT](#)

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Al termine del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise"».

9.11

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al termine del comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al termine del comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

c) al termine del comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al termine del comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"».

9.12

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

«9-quinquies. Per gli enti in sperimentazione, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.1

[MUCCHETTI](#), [SUSTA](#), [FEDELI](#), [LANZILLOTTA](#), [GASPARRI](#), [MATTEOLI](#), [SCHIFANI](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 185, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario"».

10.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i

quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».

10.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 1.

11.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati») ? 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1919, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

12.1

[LEZZI](#), [VACCIAO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [CATALEO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

13.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole: «da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei Conti».

13.2

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».

13.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

13.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.5

[LUCIANO ROSSI](#)

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» tali somme vengono nuovamente assegnate alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

13.6

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

«9-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere "entro il predetto termine"; dopo le parole: "prioritariamente per il pagamento di" sostituire "residui" con "debiti"».

13.7

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

All'articolo 13, dopo il comma 9, è infine aggiunto il seguente:

9-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei Comuni, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale secondo modalità concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

13.0.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere Installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso

il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

13.0.2

[GASPARRI](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 6, al comma 3-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».

13.0.3

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 204 comma 1 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole: "a decorrere dall'anno 2012"».

14.1

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

14.2

[BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 'Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio"».

14.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;»

e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento".

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.4

[COMPAGNONE](#), [BILARDI](#), [MARIO FERRARA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga. nel predetto termine».

14.5

[COMPAGNONE](#), [BILARDI](#), [MARIO FERRARA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta nella misura richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine».

14.6

[NUGNES](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

14.7

[BELLLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».

14.8

[COMPAGNONE](#), [BILARDI](#), [MARIO FERRARA](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

«2-quater. Al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in

giudicato, gli interessati possono aderire alla procedura di cui al presente articolo e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013».

15.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:

LF 26612005, articolo 1, comma 251 ? Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 ? Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 ? Fondo personale amministrazione finanziaria

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce:

LF266/2005, articolo 1, comma 86 ? Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL

112/2008, articolo 61, comma 22 ? Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.

2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.5

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera *b)* Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 ? Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.7

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.8

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)
Sostituire il comma 4, con i seguenti:

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* ed *f)*. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.

4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo

d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1.3.2.1.3. 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE 5ª (Bilancio) 6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)
indi del Presidente della 5ª Commissione
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

[\(1107\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati*
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore per la 5ª Commissione [CERONI](#) (PdL) fa propri e ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.4, 2.3, 2.13, 2.16, 2.20, 2.30, 2-bis-.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 6.7, 6.15, 6.20, 8.2, 8.4, 8.8, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.12 e 13.5.

Dopo che l'emendamento 6.1 è stato dato per illustrato, il senatore [MOLINARI](#) (M5S) ha la parola per illustrare l'emendamento 6.2, sottolineandone la finalità, consistente in una maggiore equità dell'imposizione sugli immobili residenziali.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19, il senatore [CARRARO](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.21.

Sono poi dati per illustrati gli emendamenti 6.22, 6.23, 6.24, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, nonché tutti quelli riferiti agli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

Il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) interviene per illustrare l'emendamento 9.0.1, facendo in primo luogo presente come tale proposta miri a conferire nell'immediato portata normativa a un indirizzo già fatto proprio dal Senato con l'approvazione della mozione n. 1-00160 (testo 2). In particolare, la proposta è volta a definire con maggior chiarezza i casi di controllo di fatto delle società connesso a partecipazioni minoritarie al capitale sociale, conferendo altresì alla Consob i necessari poteri di controllo.

Gli emendamenti riferiti agli articoli 10, 11, 12 e 13, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi all'articolo 13, sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 14.1 interviene il senatore [MOLINARI](#) (M5S), il quale specifica come la proposta sia finalizzata a consentire di disporre di cespiti alternativi in un'ottica di razionalizzazione dell'imposizione con riguardo ai fornitori di beni e servizi con sede legale all'estero.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 14.2 e 14.3 il senatore [SCAVONE](#) (GAL) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.4, 14.5 e 14.8, che ritira, trasformandoli nell'ordine del giorno G/1107/11/5 e 6.

Il senatore [VACCIANO](#) (M5S) manifesta la contrarietà del suo Gruppo circa il merito dell'ordine del giorno G/1107/11/5 e 6 che, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal rappresentante del Governo.

Tutte le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 14, così come quelle riferite all'articolo 15 sono quindi date per illustrate.

Il relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD) invita al ritiro di tutti gli emendamenti, sottolineando che la ravvicinata scadenza del termine di decadenza del decreto-legge non consente di apportare ulteriori modifiche. Diversamente il parere si intende contrario. Ritiene peraltro che, attraverso la trasformazione in ordini del giorno, talune questioni potranno essere oggetto di opportuni approfondimenti e in sede di trattazione dei documenti di bilancio.

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme al relatore. Si sofferma quindi sull'emendamento 9.0.1, chiedendone il ritiro, assicurando l'impegno del Governo di intervenire al più presto con una propria proposta tesa a introdurre nell'ordinamento disposizioni di tenore analogo a quelle recate dall'emendamento, facendo presente che è stata già svolta una valutazione collegiale positiva delle stesse.

Preso atto con soddisfazione dell'impegno del Governo e della dichiarata valutazione positiva espressa dal vice ministro, il senatore [MUCCHETTI](#) (PD) ritira l'emendamento 9.0.1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, sui quali sono contrari i pareri dei relatori e del vice ministro FASSINA.

Previa verifica della presenza del numero legale e con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6 e tutte le proposte riferite all'articolo 2, non precedentemente ritirate.

Interviene incidentalmente il senatore [URAS](#) (Misto-SEL), il quale lamenta un'eccessiva compressione del dibattito, che ha come esito un generale appiattimento delle diverse sensibilità rappresentate nel Parlamento, finalizzato all'approvazione, sostanzialmente acritica, di un provvedimento che in concreto avrà riflessi negativi sui cittadini e sulle istituzioni pubbliche, con particolare riguardo agli enti locali.

Il presidente [AZZOLLINI](#) rileva che è stata data la possibilità di esprimere le diverse posizioni in sede di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti. Le considerazioni del senatore Uras potrebbero peraltro essere più propriamente espresse in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

In esito a successive e distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3, 2-bis.0.4, 2-bis.0.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 e 4.2.

Interviene incidentalmente la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), esprimendo condivisione rispetto a quanto in precedenza lamentato dal senatore Uras.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.6.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.8, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1107/12/5 e 6, sul quale esprimono pareri contrario i relatori il rappresentante del Governo.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/1107/12/5 e 6 è quindi respinto.

Dopo che in esito a successive votazioni sono risultati respinti gli emendamenti 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14, la senatrice [BERTOROTTA](#) (M5S) trasforma l'emendamento 5.15 nell'ordine del giorno G/1107/13/5 e 6, sul quale esprimono pareri contrario i relatori il rappresentante del Governo.

Posto quindi ai voti, l'ordine del giorno G/1107/13/5 e 6 è quindi respinto.

Le Commissioni riunite respingono successivamente gli emendamenti 5.16, 5.17, 5.18 e 5.0.1, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ad eccezione degli emendamenti 6.24, trasformato dal senatore [VACCIANO](#) (M5S) in ordine del giorno (G/1107/14/5 e 6), 6.1 (trasformato nell'ordine del giorno n. 17) e 6.2 (trasformato nell'ordine del giorno n. 18).

Il parere dei relatori e del vice ministro FASSINA è contrario sugli ordini del giorno G/1107/14/5 e 6, G/1107/17/5 e 6 e G/1107/18/5 e 6, che, posti separatamente in votazione, sono quindi respinti.

Sono poi posti in votazione gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 e 8.0.1, che risultano respinti, così come gli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.4.

L'emendamento 9.9 è ritirato dalla senatrice [BOTTICI](#) (M5S) e trasformato nell'ordine del giorno G/1107/15/5 e 6, sul quale esprimono parere contrario i relatori e il vice ministro FASSINA.

Posto in votazione, l'ordine del giorno G/1107/15/5 e 6 è quindi respinto.

Le proposte emendative 9.10, 9.11, 10.1, 10.2, 11.1, 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7, in esito a separate e distinte votazioni, risultano respinte.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) ritira l'emendamento 15.8, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1107/16/5 e 6, sul quale si esprimono in senso contrario i relatori e il rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1107/16/5 e 6, posto in votazione, viene respinto.

Si passa quindi alla trattazione degli ordini del giorno in precedenza presentati.

Il vice ministro FASSINA propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/1107/1/5 e 6, nel senso di impegnare il Governo alla mera valutazione dell'opportunità di adottare le iniziative ivi richiamate.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) accoglie la riformulazione proposta.

Il relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1107/1/5 e 6 (testo 2), che viene quindi accolto dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1107/2/5 e 6, sul quale esprime parere favorevole il relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD), è accolto dal vice ministro FASSINA.

Intervenendo sull'ordine del giorno G/1107/3/5 e 6 il vice ministro FASSINA ne propone una riformulazione, analoga a quella utilizzata per la redazione dell'ordine del giorno G/1107/1/5 e 6 (testo 2).

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno G/1107/3/5 e 6, accetta di riformularlo nel senso proposto.

L'ordine del giorno G/1107/3/5 e 6 (testo 2), sul cui merito il presidente AZZOLLINI e la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) esprimono dissenso, ha il parere favorevole del relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD) ed è quindi accolto dal vice ministro FASSINA.

L'ordine del giorno G/1107/4/5 e 6, sul quale esprimono parere contrario i relatori e il vice ministro FASSINA, viene posto in votazione, risultando respinto.

Il relatore per la 6a Commissione [FORNARO](#) (PD) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno G/1107/5/5 e 6, che viene accolto dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro FASSINA ha la parola sull'ordine del giorno G/1107/5-bis/5 e 6, invitando a riformularlo nel senso di impegnare il Governo alla valutazione dell'opportunità dell'adozione delle misure ivi menzionate.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) accetta quindi di riformulare l'ordine del giorno, adottando la formulazione proposta.

Con il parere favorevole dei relatori, l'ordine del giorno G/1107/5-bis/5 e 6 (testo 2) è quindi accolto dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro FASSINA invita alla riformulazione dell'ordine del giorno G/1107/6/5 e 6.

La riformulazione proposta è accolta dal senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il parere dei relatori sull'ordine del giorno G/1107/6/5 e 6 (testo 2) è favorevole e risulta quindi accolto dal vice ministro FASSINA.

In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi respinti gli ordini del giorno G/1107/7/5 e 6 e G/1107/8/5 e 6, sui quali è contrario il parere dei relatori e del Governo.

Intervenendo sull'ordine del giorno G/1107/9/5 e 6, il vice ministro FASSINA suggerisce una riformulazione tesa a impegnare il Governo alla valutazione della congruità dell'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni per la risoluzione dei problemi propri dei cosiddetti esodati.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) accoglie la riformulazione proposta.

L'ordine del giorno G/1107/9/5 e 6 (testo 2), sul quale è favorevole il parere dei relatori, è quindi accolto dal vice ministro FASSINA.

È quindi accolto con il parere favorevole del relatore [FORNARO](#) (PD) e del vice ministro FASSINA l'ordine del giorno G/1107/10/5 e 6.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge in titolo, autorizzandoli altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, giovedì 24 ottobre, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINI DEL GIORNO

N. [1107](#)

G/1107/1/5 e 6 (testo 2)

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [RICCHIUTI](#), [RITA GHEDINI](#), [LO GIUDICE](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [PEGORER](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [CANTINI](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#), [LO MORO](#), [ZANONI](#)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1107, recante il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha disciplinato all'articolo 1, comma 380, le modalità di spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU;

il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto la sospensione del pagamento del tributo;

gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 del decreto-legge in conversione recano ulteriori disposizioni in materia di IMU;

in particolare, i suddetti articoli trattano complessivamente una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013, nonché ne disciplinano le modalità di rimborso verso i comuni;

considerato che:

gli effetti del provvedimento in conversione intervengono di fatto a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei comuni, i quali, nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

nelle more dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in conversione, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo comune sia determinata in modo non inferiore al differenziale tra quanto iscritto nei bilanci di previsione alla data di presentazione del presente decreto e quanto accertato

effettivamente a consuntivo sul gettito 2013 alla luce dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 2-bis e 3 del decreto stesso.

G/1107/3/5 e 6 (testo 2)

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premessi che:

l'articolo 10 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

considerato che:

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo, ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1107/5-bis/5 e 6 (testo 2)

[LUIGIMARINO](#), [LANZILLOTTA](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione *tout court* della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;

la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni; saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;

abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre *tax expenditures*, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.

G/1107/6/5 e 6 (testo 2)

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);

è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento:

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.

G/1107/9/5 e 6 (testo 2)

[URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;

la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo

deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

che tale-soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;

il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;

non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.

G/1107/11/5 e 6

[MARIO FERRARA](#), [BILARDI](#), [COMPAGNONE](#), [GIOVANNI MAURO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici; rilevato che l'articolo 14 reca Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile;

preso atto che il comma 1 prevede: "1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all' effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.";

stabilito che il comma 2 recita: "2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine;

impegna il Governo

a valutare nell'ambito della manovra di finanza pubblica - cui il disegno di legge in esame è collegato ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento del Senato - l'introduzione di una norma che preveda che la somma attesa dall'articolo 14, comma 2, possa essere versata anche a mezzo di rateazioni;

a valutare l'introduzione di una norma che preveda che al fine di consentire in tempi rapidi l'esecuzione delle sentenze di condanna alla riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo o di secondo grado, anche passate in giudicato, gli interessati possano aderire alla procedura di cui all'articolo 14 e presentare apposita richiesta entro il 4 novembre 2013.

G/1107/12/5 e 6

[BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.8.

G/1107/13/5 e 6

[BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 5.15.

G/1107/14/5 e 6

[VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 6.24.

G/1107/15/5 e 6

[BOTTICI](#), [CATALEO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.9.

G/1107/16/5 e 6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 15.8.

G/1107/17/5 e 6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle

politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 6.1.

G/1107/18/5 e 6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 6.2.

1.3.2.2. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (pom.) del 17/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)

**GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
40ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetta; Capezzone ed altri; Migliore ed altri (Esame e rinvio)

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi martedì ha convenuto di avviare l'esame del disegno di legge in titolo nella seduta odierna. Ricorda quindi come sia obiettivo generalmente condiviso quello di concludere l'*iter* prima della fine dell'anno, in modo da consentire l'emanazione dei decreti legislativi già nel corso del 2014. Osserva poi come a termini di Regolamento lo svolgimento della sessione di bilancio non consenta l'esame di disegni di legge che comportano riflessi sul bilancio dello Stato, per cui l'esame del disegno di legge n. [1058](#) dovrebbe interrompersi, per riprendere dopo la conclusione della sessione di bilancio da parte dell'Assemblea; tuttavia l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di verificare successivamente l'ipotesi di rimettere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la valutazione di una deroga al fine di consentire lo svolgimento dell'esame durante la sessione di bilancio.

In qualità di relatore sul disegno di legge in esame consegna ai commissari la relazione scritta illustrativa riservandosi di integrarne il contenuto in una prossima seduta.

Ha la parola il relatore [SCIASCIA](#) (*PdL*), il quale dichiara di condividere quanto prospettato dal Presidente e la modalità di avvio dell'esame, riservandosi anch'egli di integrare la relazione scritta.

In risposta a un quesito del senatore [FORNARO](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) specifica che l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà in una seduta da convocare nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, prima dell'avvio della sessione di bilancio.

Il vice ministro CASERO valuta positivamente l'ipotesi di lavoro formulata dal Presidente, in considerazione dell'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, cui il Governo annette particolare valore al fine dell'emanazione dei decreti legislativi già nell'anno prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo riferimento agli esiti del dibattito svoltosi nell'Ufficio di Presidenza di martedì scorso, il presidente [Mauro Maria MARINO](#) informa che è stata unanimemente rilevata in termini critici la ridotta disponibilità di tempo per l'esame del decreto-legge n. 102 del 2013, assegnato alle Commissioni riunite 5a e 6a. Ricorda inoltre come già il deferimento iniziale alla Camera dei deputati fosse già stato motivo di perplessità, con particolare riferimento al rischio di vanificare il lavoro svolto dalla Commissione ai fini dell'indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili. In particolare, rimarca che i tempi ristretti di cui si dispone per l'esame del citato decreto-legge concretizzano tale rischio.

Rileva inoltre che per quanto riguarda l'attività preparatoria degli atti comunitari il medesimo Ufficio di Presidenza ha convenuto di concludere l'esame degli atti n. COM (2013) 266 definitivo, n. COM (2013) 520 definitivo e n. COM (2013) 615 definitivo entro il 22 novembre 2013. A tale proposito avverte che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta, oltre alle audizioni di Assogestioni e della Banca d'Italia, si svolgerà anche l'audizione dei rappresentanti di Federcasse in riferimento all'atto concernente la risoluzione delle crisi degli enti creditizi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1107
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Titolo breve: *Decreto-legge n. 102, IMU*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 60 \(ant.\)](#)

17 ottobre 2013

[N. 29 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Favorevole

Conclusione su
presupposti di
costituzionalità

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo su

emendamenti

Esito: **Rimesso
alla commissione**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a

**(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)**

Esito: Non
ostativo con
condizioni con
osservazioni

3^a (Affari esteri, emigrazione)

[N. 21 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 95 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2013

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
all'Assemblea
Pervenuta
relazione tecnica

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 43 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 34 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **5^a**
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 22 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N. 42 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Esito: **Esame e
rinvio**
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

[N. 43 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2013

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

[N. 33 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Esito: Favorevole
con osservazioni

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 53 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

12^a (Igiene e sanita')

Esito: **Esame e
rinvio**
Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

[N. 54 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2013

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 11 \(pom.\)](#)

22 ottobre 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite 5^a
(Bilancio) , 6^a
(Finanze e tesoro)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (ant.) del 17/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
60ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) esprime le proprie valutazioni critiche, soffermandosi in particolare sull'articolo 14, concernente la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti

condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti. Anticipando alcuni rilievi che intende formulare in sede di espressione del parere di costituzionalità, ritiene che la disposizione sia priva dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, in quanto risultano determinati e individuati i soggetti ai quali essa si applica.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), nel manifestare le proprie riserve, sottolinea in particolare che il provvedimento risulta non sostenibile dal punto di vista finanziario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, proposto dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 958 (SEMPLIFICAZIONE)

La [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. [958](#), in materia di semplificazione, alle ore 16 di lunedì 18 novembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.1.2. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 29 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
29^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo, non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in primo luogo, all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale.

Quanto all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno, a suo avviso, che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge.

Quanto all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale.

In ordine all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno, a suo avviso, che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento all'articolo 14, nel richiamare un rilievo formulato dal senatore Endrizzi in sede di verifica della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, segnala che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*), nel condividere il parere del relatore, ritiene necessario che l'osservazione riferita all'articolo 14 sia formulata come condizione.

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) insiste per la formulazione originaria del parere.

Il senatore **CAMPANELLA** (*M5S*), in ragione del dissenso sullo specifico rilievo riferito all'articolo 14, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 1^ (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
61ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire nell'ordine del giorno, per l'esame in sede referente, i disegni di legge n. [951](#) (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia) e n. [1082](#) (Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e sua aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia), non appena assegnati. Inoltre, si è deciso che una ulteriore seduta della Commissione potrà essere convocata giovedì 24 ottobre, alle ore 9, per proseguire l'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, propone di esprimere un parere non ostativo a condizione che, all'articolo 9, sia soppresso il comma 3, che abroga una disposizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: infatti, appare improprio ricorrere a un atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge. Segnala, inoltre, che l'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, potrebbe ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale. In riferimento all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sottolinea l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Quanto all'articolo 14, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, esso potrebbe risultare carente sotto i profili della generalità e dell'astrattezza e pertanto incompatibile con il principio di uguaglianza e, conseguentemente, con il canone della ragionevolezza. Tuttavia, nella Sottocommissione per i pareri non vi è stato consenso sulla proposta, avanzata da alcuni senatori, di assumere tale profilo nella forma della condizione anziché come osservazione.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) illustra uno schema alternativo di parere coincidente con quello del relatore, ma condizionato alla soppressione dell'articolo 14, per le medesime ragioni esposte dal relatore a sostegno di una osservazione critica su quelle disposizioni. Chiede, inoltre, che la proposta di parere avanzata dal relatore sia messa in votazione per parti separate, con una deliberazione specifica sull'articolo 14.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato, a esclusione dell'osservazione riferita all'articolo 14.

Successivamente è approvata anche l'osservazione riferita all'articolo 14.

La proposta alternativa di parere, presentata dal senatore Endrizzi e da altri senatori, pubblicata in allegato, risulta quindi preclusa.

IN SEDE REFERENTE

(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Inizia la discussione generale.

Il senatore **GIACOBBE** (PD), primo firmatario del disegno di legge in titolo, in considerazione dell'evoluzione della legislazione sull'acquisto della cittadinanza in particolare negli Stati Uniti d'America e in Australia, sottolinea la necessità che siano nuovamente aperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini del riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che, già cittadini italiani prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, l'abbiano perduta per naturalizzazione.

Inoltre, ricorda l'opportunità di riconoscere la cittadinanza alle donne, cittadine per nascita, che l'abbiano perduta per effetto della legge n. 555 del 1912 - successivamente dichiarata incostituzionale - in quanto coniugate con cittadini stranieri, anche quando il matrimonio sia stato contratto anteriormente al 1° gennaio 1948.

Il senatore **MICHELONI** (PD), in relazione alla necessità di stabilire un limite generazionale all'acquisto della cittadinanza italiana, propone di svolgere alcune audizioni per acquisire elementi informativi sulle richieste di acquisto della cittadinanza presentate, in misura abnorme, nei Paesi dell'America Latina. Ricorda che sono stati denunciati gravi abusi e che è stata segnalata la predisposizione di documentazione falsa per l'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **CRIMI** (M5S) interviene per un chiarimento e invita ad approfondire la nuova formulazione dell'articolo 4 della legge n. 91, proposta dal disegno di legge, che non pone alcun limite all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **MICHELONI** (PD) prosegue confermando la necessità che sia individuato un limite per l'acquisto della cittadinanza. Infatti, secondo quanto si deduce dai flussi di migrazione di cittadini italiani verso la Spagna, è di tutta evidenza il fenomeno di persone provenienti dall'America Latina che, al solo scopo di recarsi in quel Paese, acquistano la cittadinanza italiana, potendo così circolare liberamente nell'area Schengen. Analoga problematica è quella degli intensi flussi dall'America Latina agli Stati Uniti di persone che avevano acquisito la cittadinanza italiana.

Il senatore **GIACOBBE** (PD), a sua volta, conviene sull'opportunità di fissare un limite generazionale al diritto all'acquisto della cittadinanza: il disegno di legge intende sanare alcune ingiustizie palesi e indicare un limite congruo all'acquisto della cittadinanza.

Il senatore **BRUNO** (PdL) invita il Governo a fornire informazioni sul numero di persone potenzialmente interessate dalle norme in esame.

Il sottosegretario MANZIONE osserva che la norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è diretta a riconoscere il diritto di acquisire la cittadinanza italiana, in particolare a un numero limitato di donne, già cittadine, che l'abbiano perduta per matrimonio con stranieri contratto tra il 1912 e il 1948. Un numero maggiore di persone è rappresentato dai loro eredi, che ugualmente avrebbero il diritto di acquisire la cittadinanza italiana. Quanto alla lettera *b*), la riformulazione dell'articolo 4 della legge n. 91 riguarda solo i genitori o gli ascendenti in linea retta di secondo grado. Si riserva, infine, di fornire ulteriori e più dettagliati dati.

Ricorda che alla Camera dei deputati sono in corso d'esame disegni di legge in materia di cittadinanza, dei quali, a suo avviso, è opportuno tenere conto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013/2017 ([n. COM \(2013\) 525 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 25)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 agosto.

Il relatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*), nel ribadire le considerazioni già svolte in sede di illustrazione della proposta di regolamento, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'abrogazione della decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio ([n. COM \(2013\) 580 definitivo](#))

(Esame, ai sensi ai sensi, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 26)

Il relatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL*) illustra la proposta di decisione che abroga il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità (programma specifico ISEC), in considerazione dell'inserimento, nel quadro generale del Fondo sicurezza interna, dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (ISF - Polizia). Invece, il programma specifico di prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi collegati alla sicurezza (CIPS), dovrà essere abrogato con un distinto atto, a motivo delle diverse regole di voto previste dalla sua doppia base giuridica (CE- Euratom).

Dopo aver sottolineato il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, propone di formulare una risoluzione in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge. Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;
- all'articolo 14, si rileva che le disposizioni ivi previste, riferendosi a destinatari determinati e determinabili, appaiono carenti dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, presentando pertanto profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CRIMI, CAMPANELLA, ENDRIZZI E MORRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che all'articolo 9 sia soppresso il comma 3, recante l'abrogazione di una disposizione contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto appare improprio ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche ad atti non aventi forza di legge, e che

sia soppresso l'articolo 14, in quanto le disposizioni ivi previste, intervenendo su giudizi di responsabilità amministrativo-contabile in corso, si riferiscono a destinatari determinati e determinabili. Pertanto, esse appaiono prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, caratteri propri di ogni proposizione normativa, in tal modo presentando profili di incompatibilità costituzionale in riferimento al principio di uguaglianza e, conseguentemente, al canone della ragionevolezza.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 525 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 25)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio,

premesso che:

essa ribadisce che l'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche comparabili e attendibili sulla situazione economica, sociale e ambientale nell'Unione europea e sui diversi aspetti a livello nazionale e regionale e rileva, inoltre, come le statistiche europee siano indispensabili per avvicinare i cittadini all'Europa e permettere loro di partecipare al processo democratico e al dibattito sul presente e sul futuro dell'Unione;

considerato che:

la proposta in esame definisce la dotazione finanziaria relativa ai quattro anni del programma statistico europeo 2013-2017 che rientrano nel periodo di programmazione 2014-2020 (QFP);

la proposta modifica l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 99/2013 che stabilisce la dotazione finanziaria, inclusa nel periodo di programmazione 2007-2013, per l'attuazione del programma statistico europeo solo con riferimento all'anno 2013, per un ammontare pari a 57,3 milioni di EUR, prevedendo una dotazione finanziaria per il periodo compreso fra il 2014 e il 2017, pari a 234,8 milioni di EUR, coperti dal periodo di programmazione 2014-2020;

essa specifica, inoltre, che il sostegno finanziario dell'Unione dovrà essere attuato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, mentre le altre disposizioni del regolamento n. 99/2013 rimangono invariate;

rilevato che:

la base giuridica della proposta in esame è costituita dall'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale, fatti salvi i compiti del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base alla definizione di programma statistico europeo pluriennale, basata sull'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2011, l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e dunque la Comunità può intervenire;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, dal momento che le modifiche al regolamento (UE) n. 99/2013 si limitano all'obiettivo prefisso, si pronuncia in senso favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 580 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 26)**

La Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio,
premesso che:
essa intende abrogare il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" ("Programma CIPS"), istituito nell'ambito del quadro pluriennale 2007-2013 e del programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà", i cui obiettivi principali erano quelli di garantire una cooperazione operativa ed efficace nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la criminalità comune;
la disparità delle basi giuridiche e dei quadri normativi relativi alla lotta contro la criminalità e a quella contro il terrorismo aveva portato all'adozione di due strumenti distinti: il programma ISEC per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Decisione 2007/125/GAI), e il suddetto programma CIPS in materia di terrorismo (Decisione 2007/124/GAI);
considerato che:
all'interno del quadro pluriennale 2014-2020, le risorse economiche per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e transfrontaliera, incluso il terrorismo, la protezione della popolazione e delle infrastrutture nevralgiche da incidenti inerenti alla sicurezza e la gestione efficace dei rischi per la sicurezza e le crisi, saranno fornite da un nuovo strumento di sostegno finanziario ("ISF-Polizia"), inserito nell'ambito del Fondo sicurezza interna; appare pertanto necessario che i due programmi ISEC e CIPS - poiché gli obiettivi in essi previsti sono interamente ricompresi nel nuovo strumento - siano abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo un regime transitorio per il completamento degli interventi ammessi a finanziamento (fissato al 31 dicembre 2017);
mentre il programma ISEC è abrogato dal regolamento istitutivo dello strumento "ISF-Polizia", l'abrogazione del programma CIPS richiede un distinto atto giuridico in ragione delle diverse regole di voto (unanimità in Consiglio) previste dalla sua doppia base giuridica (CE/Euratom);
l'articolo 3 della proposta in esame prevede esplicitamente che il suddetto atto giuridico entri in vigore lo stesso giorno del regolamento che istituisce lo strumento "ISF-Polizia" e che abroga il precedente programma ISEC, in modo che l'abrogazione dei due programmi ricompresi nel quadro pluriennale 2007-2013 si verifichi contestualmente;
rilevato che:
la proposta di decisione non comporta alcuna implicazione diretta per il bilancio dell'Unione;
il rispetto del principio di sussidiarietà è assicurato dall'avvenuta trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali, oltre che dal fatto che le misure adottate - consistendo nella mera creazione di uno strumento finanziario - non prevedono alcuna armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per l'attivazione di uno strumento di sostegno finanziario entro i limiti

temporali previsti dal nuovo quadro pluriennale,
si pronuncia in senso favorevole.

1.4.2.3. 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 21 (ant.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [AMORUSO](#) (PdL) espone il contenuto del provvedimento in esame, soffermandosi in particolare sulle norme di copertura finanziaria. Segnala che per il Ministero degli affari esteri il provvedimento comporta una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi per 4,45 milioni di euro, cui si aggiunge una riduzione delle autorizzazioni di spesa per l'indennità di servizio all'estero (ISE) pari a 5 milioni di euro.

Segnala anche che il provvedimento riduce le autorizzazioni di spesa per la realizzazione di alcuni progetti infrastrutturali in Libia, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per un importo di 30 milioni di euro. Evidenzia che il Ministero degli affari esteri subisce una significativa riduzione delle proprie dotazioni, che si somma ai tagli intervenuti nel corso degli ultimi anni.

Auspica che tale tendenza alla riduzione delle risorse destinate alla politica estera italiana possa invertirsi e che al Ministero degli affari esteri possa comunque essere attribuita una maggiore autonomia per l'individuazione delle misure di risparmio necessarie.

Si apre la discussione.

Il presidente [CASINI](#), pur consapevole della necessità di una rapida approvazione del provvedimento in esame, solleva la questione delle abitazioni possedute in Italia dagli italiani residenti all'estero. Segnala che attualmente rientra nella discrezionalità dei comuni di considerare adibita ad abitazione principale, ai fini delle relative agevolazioni, l'unità immobiliare posseduta in Italia. Evidenzia l'opportunità che l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti possa essere disposta direttamente con legge, invece che restare una mera facoltà in capo ai comuni.

Il relatore [AMORUSO](#) (PdL) ricorda che anche la Commissione Esteri della Camera dei deputati aveva prospettato l'opportunità di tale modifica.

Il senatore [RAZZI](#) (PdL) ricorda di aver già presentato, in passato, un disegno di legge sulla questione degli immobili degli italiani residenti all'estero, anche al fine di incentivare gli investimenti in Italia di questi connazionali.

Il presidente [CASINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il vice ministro Marta DASSU', in sede di replica, sottolinea come il provvedimento in discussione costituisca un importante adempimento nell'attuazione del programma di Governo. Osserva che il bilancio del Ministero degli affari esteri, in rapporto al PIL, è molto inferiore rispetto quello dei principali Paesi europei. Rileva l'esigenza che il Ministero degli affari esteri recuperi un adeguato margine di autonomia gestionale. Sottolinea, infine, che il provvedimento in esame contiene una significativa riduzione delle indennità di servizio all'estero per il personale del Ministero, e che tale indennità subirà un ulteriore taglio nella legge di stabilità.

Il relatore [AMORUSO](#) (PdL), tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il presidente [CASINI](#) verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato) sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge in titolo, richiamata l'importanza sul piano sociale ed economico delle disposizioni di cui al provvedimento in esame che stabiliscono definitivamente che non è dovuta la prima rata per il 2013, per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili dopo che il decreto legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, ne aveva disposto la sospensione; preso atto della decisione di reperire le risorse necessarie a finanziare le misure attraverso la riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi che comporterà, per il Ministero degli affari esteri una riduzione delle citate disponibilità pari a 4,45 milioni di euro; verificato altresì che il Ministero degli affari esteri subirà una riduzione delle autorizzazioni di spesa per indennità servizio all'estero pari a 5 milioni di euro; manifestata viva preoccupazione per l'ulteriore indebolimento della dotazione finanziaria di cui dovrebbe fruire la politica estera italiana; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: evitare il ricorso ad ulteriori tagli del bilancio del Ministero degli affari esteri, che renderebbero difficoltoso garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa a supporto della politica estera del nostro Paese, in un contesto internazionale complesso come quello attuale; sia valutata l'opportunità di prevedere, con norma di rango primario, l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU.

1.4.2.4. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 95 (pom.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
95ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[SANGALLI](#)

indi del Presidente

[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore [CERONI](#) (PdL), illustra il disegno di legge in titolo, anche con riferimento alle considerazioni già svolte dinanzi alle Commissioni riunite in sede referente, rilevando preliminarmente, per quanto di competenza, che non risulta depositata la relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

[In merito all'articolo 2](#), segnala che la relativa valutazione degli effetti finanziari è costruita considerando vigente, anche negli anni successivi, la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, in luogo di quella espressa dal decreto legislativo n. 23 del 2011, che, a regime, non prevede la tassazione dell'abitazione principale e l'incremento dei coefficienti per la determinazione della base

imponibile. In proposito, ricorda che le previsioni tendenziali indicate da ultimo nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 sono state effettuate ipotizzando la proroga della vigente disciplina IMU, come "previsioni a legislazione vigente", almeno fino al 2017, proroga che però non è stata ancora disposta.

Sull'[articolo 2-bis](#), osserva che il limite di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto, che costituisce il termine massimo entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato a stabilire le modalità con le quali attribuire il ristoro ai comuni, si situa a brevissima distanza dalla data di scadenza per il pagamento della seconda rata dell'IMU, per cui occorrono elementi di supporto alla scelta normativa, tali da escludere problematiche applicative derivanti dalla tempistica delineata.

Sull'[articolo 5, in materia di TARES](#), alla luce delle modifiche apportate nel corso dei lavori alla Camera dei deputati e, in particolare, all'introduzione di possibili ulteriori esenzioni e alla non applicazione per l'anno 2013, a determinate condizioni, delle sanzioni, si segnala che tali circostanze potrebbero portare ad una riduzione di gettito non preventivabile *ex ante*.

Sull'[articolo 6, in tema di misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare](#), con riferimento ai nuovi compiti attribuiti alla Cassa depositi e prestiti Spa, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa le modalità con cui la Cassa svolgerà le nuove funzioni. In particolare, andrebbero chiariti i profili di rischio delle operazioni di finanziamento e se i finanziamenti stessi saranno accompagnati da eventuali garanzie statali.

In merito all'[articolo 9, che integra e modifica il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), andrebbe fornito il numero degli enti che, al 30 settembre 2013, aderiscono alla fase della sperimentazione, atteso che l'entità dell'onere e l'idoneità della copertura finanziaria sembra dipendere dal numero degli enti che aderiscono alla sperimentazione.

Sull'[articolo 12, in tema di detrazione dei premi assicurativi](#), va rilevato che la retroattività della norma non rispetta le disposizioni contenute nello statuto del contribuente e che la riduzione del limite massimo di detraibilità sui premi in argomento potrebbe implicare una contrazione del mercato di detti prodotti assicurativi.

In merito all'articolo 14, in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, va rilevato che l'eventualità che vi sia adesione totale da parte dei soggetti indicati non è supportata da alcun elemento oggettivo che consenta, quindi, di poter ritenere plausibile la stima delle entrate straordinarie di cui alla relazione tecnica. Con riferimento specifico alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, va evidenziato che le due diverse modalità di definizione agevolata delle controversie ripropongono i dubbi circa l'effettiva possibilità che l'erario possa introitare almeno 600 milioni di euro in virtù del complesso delle disposizioni in commento, in assenza di altri elementi. Appare, pertanto, opportuno che il Governo rappresenti lo stato aggiornato delle adesioni alla procedura e dei contenziosi in corso soggetti alle norme in esame.

Passando alle [clausole finali di copertura](#), di cui all'articolo 15, posto che la relazione tecnica contempla l'effetto aggiuntivo di spesa per interessi, a ragione delle maggiori emissioni di titoli, andrebbe chiarito se il programma di emissioni aggiuntive previste per il 2013 possa produrre effetti in relazione alle emissioni già oggi in calendario.

Sul comma 3, va segnalata l'antica questione dell'effettiva sostenibilità, nel medio periodo, del meccanismo di riduzione "lineare" indicato dalla norma, atteso che, come già rilevato in passato, ad analoghe riduzioni disposte in passati esercizi, hanno fatto seguito anomali "rimbalzi" della spesa per le medesime finalità negli anni successivi alla effettuazione dei tagli. Sulla lettera f), in particolare, va considerato che l'impatto relativo al maggiore gettito IVA, integralmente contabilizzato nel 2013, dovrebbe essere comunque comprovato anche alla luce dell'illustrazione circa la distribuzione cronologica degli effetti di maggiore gettito per gli anni 2013 e 2014, tenuto conto del peculiare meccanismo di compensazione periodica competenza/cassa, che regola la liquidazione del suddetto tributo. Andrebbero, inoltre, esplicitati gli elementi e i dati che inducono a quantificare in 925 milioni tali maggiori entrate. Sulla lettera g), andrebbe fornita conferma in merito alla sussistenza delle

disponibilità bancarie intestate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ed al fatto che dalle riduzioni di cui trattasi non conseguiranno incrementi tariffari sui consumi di energia elettrica, né la mancata copertura di parte degli oneri relativi ai minimi fabbisogni di funzionamento del medesimo ente.

Infine, in ordine alla clausola di salvaguardia riportata dal comma 4, andrebbero chiariti i rischi connessi alla piena sostenibilità - in termini di maggiore gettito - connessi all'eventualità di un netto aumento delle accise, allorché ciò si renda indispensabile al fine di provvedere all'ulteriore compensazione di eventuali effetti peggiorativi del gettito IRES e IRAP nel 2014. Per gli ulteriori aspetti di quantificazione e copertura, rinvia alla nota numero 18 del Servizio del bilancio.

In merito agli emendamenti, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.23, 2.26, 2-bis.0.3, 2-bis.0.5, 5.3, 5.17, 6.9, 6.13, 6.0.2, 5.0.1, 11.1, 12.1, 13.7, 14.1 e 14.3.

Comportano maggiori oneri le proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.37, 2.38, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 3.1, 3.5, 3.0.3, 3.0.14, 4.2, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 6.6, 6.12, 6.23, 6.0.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.0.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 10.1, 13.6, 13.0.1, 13.0.3, 14.8 e 15.8. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi agli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7. Ritiene opportuno valutare la congruità della copertura degli emendamenti 6.12 e 14.2 e le proposte 9.1, 9.7, 13.2 e 13.3. Occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 14.4 e 14.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede chiarimenti circa le motivazioni che hanno indotto a ritenere onerosi gli emendamenti 3.1 e 3.5, considerato che il loro intento era esattamente di segno opposto; si mirava, infatti, ad evitare che taluni comuni elevassero artificiosamente, in questo periodo, l'aliquota IMU prevista per l'anno in corso al fine di conseguire un maggior ristoro da parte statale.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) ritiene di dover mettere in luce un'esigenza confliggente con quella illustrata dalla senatrice Comaroli. Come ha già illustrato in un proprio ordine del giorno sul tema, i comuni che abbiano già presentato il proprio bilancio preventivo hanno con esso realizzato necessariamente un equilibrio finanziario e coperto con i proventi IMU i costi dei servizi per i cittadini. Ecco, dunque, che un eventuale taglio del reintegro da parte statale spingerebbe questi comuni ingiustamente al dissesto. Per evitare di agevolare manovre strumentali sarebbe sufficiente limitare la fissazione alle aliquote 2013 ai soli comuni che abbiano approvato il bilancio preventivo prima dell'entrata in vigore del decreto.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) considera giustificate le osservazioni di entrambi i precedenti oratori. In realtà, a suo parere, l'attuale situazione anomala è generata dalla norma che ha consentito di posticipare l'approvazione del bilancio preventivo al 30 novembre. Come già messo in luce a suo tempo, un bilancio di previsione approvato ormai a fine anno appare in contrasto con qualsiasi principio contabile ed apre la strada a manovre finanziarie discutibili. Ritiene, in conclusione, che per porre rimedio a tale situazione lo Stato debba farsi carico di un ristoro completo delle quote IMU dei comuni.

Il presidente [SANGALLI](#), considerate le complesse problematiche emerse, propone di accantonare i due emendamenti in questione per ulteriori approfondimenti. L'ulteriore esame del provvedimento non potrà che aver corso dopo l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo dello stesso.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 16.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) ribadisce la richiesta di una revisione dell'orientamento negativo espresso dal relatore sulle proposte 3.1 e 3.5.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede, a questo proposito, quale sia il criterio di riparto tra Comuni della quota di ristoro statale una volta raggiunto il tetto di 2,3 miliardi previsto dal testo del decreto.

Il presidente [AZZOLLINI](#) osserva, in riscontro alle osservazioni della senatrice Comaroli, che il testo del decreto prevede un meccanismo di "tetto di spesa", che rappresenta, dunque, una garanzia rispetto alla possibile insorgenza di maggiori oneri per l'erario, anche nel caso di deliberazioni comunali di aumento della rata IMU. Circa la ripartizione tra i Comuni, ricorda che il provvedimento contiene una parte tabellare che effettua la divisione tra tutti gli enti comunali.

In conclusione, ritiene che gli emendamenti segnalati dalla senatrice Comaroli, sostituendo il tetto di spesa con un criterio relazionale, potrebbero generare nuovi oneri.

Rispetto agli emendamenti dei quali il relatore ha segnalato l'onerosità, ovvero la necessità di acquisizione della relazione tecnica, propone l'espressione di un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analoghe considerazioni valgono, a suo parere, per le proposte 3.0.6, 3.0.7, 6.12, 14.2 e 9.7, mentre sugli emendamenti 9.1, 13.2 e 13.3 il parere può essere di semplice contrarietà.

Comunica che il senatore Scavone ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 14.4 e 14.5, peraltro già oggetto di ritiro presso le Commissioni riunite.

Si passa dunque all'esame del testo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) nota come la relazione tecnica di passaggio depositata dal Rappresentante del Governo indichi l'opportunità di un intervento sull'articolo 15, comma 3, lettera c-*bis*, ritenuta suscettibile di recare criticità finanziarie; evidenzia a tal proposito la singolarità dell'atteggiamento del Governo, che appare incoerente rispetto ai testi normativi da esso stesso presentati.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che l'osservazione critica formulata dalla Ragioneria dello Stato sia condivisibile e potrebbe trovare accoglimento all'interno del parere della Commissione.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) critica la previsione, all'interno del provvedimento, di una clausola di salvaguardia che prevede un possibile aumento dell'IRAP, in aperto contrasto con gli intenti professati dal Governo di sostenere le imprese ed il lavoro.

Il Sottosegretario BARETTA conviene sulla possibilità che le coperture appaiano per alcuni profili contraddittorie; d'altra parte richiama l'ampio e controverso dibattito svoltosi nel corso degli ultimi mesi proprio sulla tipologia di coperture delle nuove o maggiori spese. Il Governo si trova esposto a critiche per ciascuna tipologia di copertura, dal momento che ognuna presenta degli svantaggi facilmente individuabili. Per tale ragione invita la Commissione ad un confronto con il Governo volto ad approfondire la tematica anche al di là delle necessità contingenti derivanti dai singoli provvedimenti.

Il relatore [CERONI](#) (*PdL*), alla luce del dibattito intercorso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando, in accordo con quanto segnalato dal Governo nella relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che l'articolo 15, comma 3, lettera *c-bis*), recante la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, presenta profili di criticità, in considerazione del fatto che la decurtazione lineare ivi prevista interviene in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario interessato.

Con riguardo agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.23, 2.26, 2-*bis*.0.3, 2-*bis*.0.5, 5.3, 5.17, 6.9, 6.13, 6.0.2, 5.0.1, 11.1, 12.1, 13.7, 14.1, 14.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.31, 2.33, 2.34, 2.37, 2.38, 2-*bis*.2, 2-*bis*.3, 2-*bis*.4, 2-*bis*.5, 2-*bis*.6, 2-*bis*.7, 2-*bis*.0.1, 2-*bis*.0.2, 2-*bis*.0.4, 3.1, 3.5, 4.2, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 6.6, 6.12, 6.23, 6.0.4, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.0.1, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 10.1, 13.6, 13.0.1, 13.0.3, 14.8, 15.8, 3.0.6, 3.0.7, 6.12, 14.2 e 9.7. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 13.2 e 13.3. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere messa ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ove autorizzate dal Presidente del Senato, a partire dalla giornata di domani, giovedì 24 ottobre 2013, si svolgeranno le audizioni congiunte con la Commissione bilancio della Camera dei deputati preliminari all'esame della manovra finanziaria. Le audizioni proseguiranno poi nelle giornate di lunedì e martedì, secondo un calendario in via di definizione d'intesa con la omologa Commissione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5. 7^ (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.5.1. 7ª(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MARCUCCI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Riferisce alla Commissione il relatore [SIBILIA](#) (PdL) il quale sottolinea anzitutto come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 in materia di IMU, collegato alla manovra di finanza pubblica, sia già stato approvato dalla Camera dei deputati e sia ora assegnato alle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato, cui la Commissione istruzione deve rendere un parere per le parti di competenza.

Il testo, che reca disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, nonché norme relative alla cassa integrazione guadagni e al trattamento pensionistico, è stato infatti assegnato in sede consultiva anche alla 7ª Commissione in quanto i profili di copertura di cui all'articolo 15 impattano sui suoi settori di riferimento. In particolare il comma 3, lettera a), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013. Il relatore sottolinea perciò con favore che vengano fatte salve le spese per i

consumi intermedi dei Dicasteri di riferimento.

Rileva altresì che, secondo la lettera *b)* del medesimo comma, un'altra parte della copertura - pari a 675,8 milioni di euro per il 2013 - è coperta con la riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 3 al decreto, che comunque non coinvolgono le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali.

Infine, la lettera *c-bis)* stabilisce che 18,5 milioni di euro per l'anno 2013 siano coperti mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione però degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria». In questo caso, dunque, viene fatto salvo il grosso del bilancio del Dicastero dell'istruzione, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incluso tra i soggetti cui si applicano i tagli lineari.

Il relatore esprime perciò il suo compiacimento per il fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, sia ora in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente avverte che si procederà all'illustrazione del parere.

Il relatore [SIBILIA](#) (*PdL*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*M5S*) rileva con favore che la gran parte della copertura sia stata trovata escludendo i settori di competenza. Tuttavia, sottolineando che tale esclusione non è completa, reputa opportuno mettere in evidenza nello schema di parere l'esigenza di salvaguardare completamente entrambi i Dicasteri di riferimento, tanto più che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato per lungo tempo considerato marginale, nonché oggetto di pesanti riduzioni. Ricorda infatti che, in sede di dichiarazioni programmatiche, il ministro Bray ha lamentato una situazione finanziaria quasi disastrosa.

Propone perciò di esprimere un parere contrario proprio in quanto sussistono tagli sulle spese del Dicastero dei beni culturali.

Il presidente [MARCUCCI](#) (*PD*) invita a prestare particolare attenzione al fatto che i comparti di riferimento sono stati in effetti molto tutelati dai tagli delle spese. Reputa tuttavia accettabile l'inserimento di un'osservazione, nell'ambito di un parere favorevole, volta ad esprimere l'auspicio di recuperare con sollecitudine le risorse decurtate al Dicastero dei beni culturali.

Il senatore [CENTINAIO](#) (*LN-Aut*) conviene che l'espressione di un parere contrario risulterebbe un po' eccessiva tenuto conto dell'attenzione riservata ai comparti di interesse. Lamenta però che il taglio impatti comunque sul turismo, a dimostrazione del disinteresse per tale segmento.

Il relatore [SIBILIA](#) (*PdL*) accoglie il suggerimento del Presidente di inserire un'osservazione che raccomandi il recupero dei tagli, non concordando invece con l'ipotesi di un parere contrario. Riformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore [BOCCHINO](#) (*M5S*) deplora lo scarso coraggio della Commissione che non concorda sull'espressione un parere contrario, nonostante la denuncia del ministro Bray circa la penuria di risorse. Ritenendo che la Commissione dovesse assumere una posizione molto netta a difesa

dei settori di riferimento, che rappresentano a suo avviso gli elementi per il rilancio del Paese, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con una osservazione del relatore, come riformulato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali con delega allo sport, rese nella seduta del 10 ottobre 2013, sugli indirizzi programmatici

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 10 ottobre scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il Ministro ha esposto gli indirizzi programmatici in materia di sport ed è iniziato il dibattito.

Prende indi la parola il senatore CONTE (PdL) il quale, nel condividere l'approccio delineato dal Ministro, si sofferma sull'impiantistica ed in particolare sull'elevato numero di richieste a fronte di un Fondo ammontante a 23 milioni di euro. Afferma al riguardo che ciò rappresenta un censimento delle necessità e segnala che da tempo non venivano impostati interventi siffatti. Domanda altresì se vi siano finanziamenti di bandi precedenti ancora inutilizzati, sollecitando in caso affermativo un loro recupero e una eventuale riassegnazione. Alla luce di alcune segnalazioni dei comuni rimarca altresì l'esigenza di un aggiornamento dei dati in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Circa il rapporto tra la scuola e lo sport, rileva con rammarico le scarse sinergie, specialmente quanto alla presenza nella scuola delle associazioni sportive dilettantistiche che invece avrebbero molto interesse ad interagire con la realtà scolastica, anche in chiave di promozione.

Con riferimento all'utilizzo degli impianti scolastici in orario *extra* curricolare, fa presente alcune problematiche connesse ad esempio alla difficoltà di garantire la pulizia dei locali in tempo per la ripresa antimeridiana delle lezioni. Invita perciò a proseguire la strada dell'ottimale impiego di tali strutture sportive.

In ultima analisi, segnala l'esigenza di richiedere maggiore serietà da parte delle associazioni relativamente alle sponsorizzazioni.

La senatrice [DLGIORGI](#) (PD) concorda appieno con l'esposizione del Ministro, che ha a suo giudizio affrontato temi essenziali. Sostiene peraltro che lo sport è anzitutto una misura di *welfare* in quanto le modalità con cui si affronta l'attività sportiva testimoniano il grado di attenzione di un Paese nei confronti dei suoi cittadini. Esso costituisce dunque un fattore culturale, specificatamente legato alla salute, all'educazione e allo sviluppo economico, considerato altresì l'indotto generato dalle imprese che lavorano attorno allo sport, anche sul piano dell'impiantistica.

Ritiene pertanto che la delega attribuita al Ministro sia centrale, tenuto conto della sua trasversalità, e plaude all'interazione tra i Dicasteri della salute, dell'integrazione e delle infrastrutture, unitamente alle sinergie con il settore creditizio rappresentato dall'Istituto per il credito sportivo. Dopo aver sottolineato il ruolo essenziale che nei territori rivestono le strutture sportive legate alla scuola, pone l'accento sulla posizione dell'associazionismo, che contribuisce a diffondere i valori della solidarietà e rende perciò viva la comunità di riferimento.

Avviandosi alla conclusione condivide le priorità tracciate e manifesta soddisfazione per l'impostazione generale, assicurando che la Commissione dedicherà l'attenzione dovuta a tale ambito.

Il presidente [MARCUCCI](#) (PD) sottolinea a sua volta la centralità della delega in materia di attività sportive, purtroppo sovente marginalizzata nell'attività dei diversi Governi. Sollecita quindi il Ministro a svolgere appieno il ruolo di titolare dello sport, in quanto materia di rilievo che tocca aspetti sociali, educativi ed economici, e si compiace per lo scambio avviato con gli altri Ministeri, in particolare con l'Istruzione e la Salute, nonché con il CONI.

Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura si arrivò quasi all'approvazione della cosiddetta "legge sugli stadi", in merito alla quale chiede quale sia la volontà del Ministro. Segnala nel merito la questione dei volumi interessati dalle nuove costruzioni, assai rilevanti in termini urbanistici, e riconosce le esigenze dei territori di contenere il consumo di suolo pubblico. Rinnova tuttavia la richiesta al Governo di esplicitare le proprie intenzioni tanto più che detta legge riguarda anche le strutture dei centri minori, che hanno parimenti valenza sociale. Augurandosi un'attività propulsiva da parte del Ministro, assicura che la Commissione garantirà pieno appoggio tanto nel lavoro parlamentare quanto per il sostegno delle politiche in seno al Consiglio dei ministri.

Agli intervenuti replica il ministro DELRIO il quale assicura la propria disponibilità ad un confronto costante con il Parlamento. Rispondendo alle richieste avanzate nel dibattito, si sofferma preliminarmente sull'impiantistica e sui tempi per la concessione dei finanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva. Precisa in proposito che le risorse, pari a 23 milioni di euro, sono per 18 milioni a fondo perduto e per 5 milioni a favore del fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo, del quale ribadisce la piena operatività a breve dopo un periodo di commissariamento. Comunica altresì che il Ministero ha chiesto il supporto del CONI e di altre strutture per svolgere una pre-istruttoria delle numerosissime domande ricevute, segnalando comunque che occorreranno almeno sei mesi per vagliarle tutte. Afferma peraltro che nel disegno di legge di stabilità sono stanziati nuovi fondi, che potranno aggiungersi a quelli già previsti e a quelli degli enti

locali al fine di elaborare un piano integrato di interventi e di recuperare le domande non accolte. In sintesi, annuncia la volontà di accelerare l'*iter* istruttorio, di tentare di moltiplicare le risorse, anche attraverso l'azione dell'Istituto per il credito sportivo, nonché di valutare la possibilità di impiegare i fondi europei, d'intesa con il ministro Trigilia.

Con riferimento alla cosiddetta "legge sugli stadi" o - come preferisce definirla - legge sugli impianti in generale, rileva che l'Esecutivo aveva inizialmente in animo di adottare un decreto-legge vista l'urgenza di recuperare numerosi impianti per quanto attiene agli aspetti dell'accoglienza, della sicurezza e dell'efficienza energetica, non riguardanti peraltro esclusivamente il calcio. Essendo stato presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presso la Camera dei deputati, preannuncia l'intenzione di avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento sull'iniziativa in esame, nella consapevolezza però delle attese del mondo sportivo.

Ritiene poi che lo snellimento del *project financing*, avvenuto nel 2011, e l'utilizzo dello strumento della concessione-gestione possano offrire risposte positive, anche se ribadisce che la piena operatività dell'Istituto per il credito sportivo consentirà a breve significativi passi in avanti.

In ordine all'associazionismo e all'inasprimento dei controlli in un settore finora agevolato, riferisce che è allo studio la possibilità di istituire un nuovo soggetto giuridico rappresentato dalle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale. Dopo aver ricordato che le disposizioni tributarie applicabili a dette associazioni implicano il possesso di determinati requisiti, fa presente che è stato attivato un tavolo congiunto con il CONI e l'Agenzia delle entrate per semplificare i controlli in modo da uniformarli e tener conto delle difficoltà operative riscontrate dalle associazioni. Assicura in proposito che riferirà alla Commissione circa l'esito di tale approfondimento.

Si sofferma poi sull'*antidoping* quale direttrice dell'attività istituzionale, ricordando che sul piano della comunicazione è stata svolta una campagna di sensibilizzazione denominata "borracce trasparenti", realizzata nel 2012 in occasione del Giro d'Italia e nel 2013 durante i Campionati mondiali di ciclismo. Sottolinea peraltro che è in funzione la Commissione nazionale di vigilanza sul *doping*, istituita presso il Ministero della salute, nella quale siedono anche rappresentanti del Ministero per lo sport. Fa presente inoltre che detta Commissione predispone una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Circa l'alfabetizzazione motoria e l'avviamento allo sport, segnala che il Ministero punta molto sulla sinergia con le ministre Carrozza, Lorenzin e Kyenge, al fine di proseguire il lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura mediante il quale sono stati coinvolti circa 500.000 alunni, grazie anche all'azione del CONI. Riferisce altresì che è in corso un coordinamento con le Regioni e gli enti locali nella direzione di migliorare il rapporto tra scuola e sport incrementando i programmi già avviati. Dopo aver sottolineato che la sinergia con la scuola inerisce anche alla lotta contro la dispersione scolastica, afferma che non gli constano risorse finora non utilizzate, in quanto in tal caso esse vengono revocate. Assicura comunque che compierà una ulteriore verifica.

Nell'evidenziare i rapporti tra il CONI e la CONI S.p.a. sulla base del relativo contratto di servizio, enfatizza il ruolo dello sport come infrastruttura immateriale, come cultura di relazione e come educazione alla sana competizione. Ritiene conclusivamente che aver assunto lo sport come elemento non secondario delle politiche di governo sia un aspetto di indubbio rilievo, anche perché esso vede un forte coinvolgimento democratico dei cittadini, assai raro negli altri settori. Affermando che ciò costituisce una importante risorsa in termini di partecipazione, rinnova la sua disponibilità ad un proficuo confronto con la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il **PRESIDENTE** avverte che, nella seduta odierna dell'Assemblea verranno presumibilmente assegnati i disegni di legge nn. [1120](#), e [1121](#) (bilancio e legge di stabilità) e avrà inizio la sessione di bilancio. Conseguentemente, non appena pervenuta l'assegnazione, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva dei predetti documenti di bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:
alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,
alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,
alla lettera *c-bis*) esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:

alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,

alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,

alla lettera *c-bis*) esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:

si manifesta l'auspicio che il pur limitato taglio operato sul Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia comunque recuperato con sollecitudine nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario.

1.4.2.6. 8^ (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.6.1. 8ª(Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 34 (ant.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
34ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

La relatrice [CARDINALI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati. E' stato assegnato Commissione in sede consultiva per l'espressione di un parere, sulle parti di propria competenza, alle Commissioni riunite bilancio e finanze e tesoro, alle quali il disegno di legge è stato deferito in sede referente.

Il decreto si suddivide in tre Titoli. Il Titolo I (articoli da 1 a 9) contiene le disposizioni in materia di IMU e di altra fiscalità immobiliare nonché misure di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale. Il Titolo II reca disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (articoli 10 e 11). Il Titolo III contiene norme sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore (articoli da 12 a 16).

Per quanto riguarda le disposizioni di specifica competenza della Commissione segnala l'articolo 9, comma 9-*quater* - introdotto dalla Camera dei deputati - che integra le procedure in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni derivante da debiti nel trasporto pubblico regionale

e locale, di cui all'articolo 25, comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 69 del 2013. La procedura prevista da tale norma stabilisce, in particolare, che al fine di superare tale squilibrio e di applicare i criteri di efficientamento e razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, le regioni interessate, entro il 31 ottobre 2013, possono predisporre un piano di ristrutturazione del debito maturato fino al 31 dicembre 2012, da finanziare utilizzando per il 2013 e il 2014 le risorse ad esse assegnate a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Il limite massimo per l'utilizzo di tali risorse deve essere concordato, sulla base del piano stesso, tra ciascuna regione e i Ministeri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze. E' previsto inoltre che, per le regioni interessate, sia nuovamente sottoposta all'esame del Cipe la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La relatrice precisa che tali previsioni, come già accennato, sono integrate dalle norme introdotte dalla Camera dei deputati. In particolare, si consente alle regioni di destinare alle stesse finalità di finanziamento del piano di ristrutturazione, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, anche le complessive risorse di bilancio delle regioni per i medesimi anni. In tali risorse sono comprese anche le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

Fa poi presente che ulteriori previsioni che riguardano aspetti di competenza della Commissione sono contenute nell'articolo 15 del provvedimento, relativo a disposizioni finali di copertura.

In particolare, il comma 3 dell'articolo, nel provvedere alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge nel suo complesso, alla lettera *a)* riduce le disponibilità di competenza e di cassa degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi dei Ministeri. Sui 300 milioni complessivi di riduzione per il 2013, l'importo a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta di 36,98 milioni di euro.

Lo stesso comma 3, alla lettera *b)*, dispone una riduzione di 675,8 milioni di euro per il 2013 di alcune autorizzazioni di spesa (elencate nell'allegato 3 al decreto-legge), tra le quali, con riferimento alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, figurano quella relativa al finanziamento del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori (che viene ridotta di 10 milioni di euro), quella relativa alla copertura della riduzione dei canoni di concessione demaniale per gli aeroporti (ridotta di 5 milioni di euro) e quella relativa al finanziamento delle opere infrastrutturali previste dal Trattato di amicizia Italia-Libia del 2008 (ridotta di 30 milioni di euro).

Ulteriori riduzioni di autorizzazioni di spesa per il 2013 iscritte negli stati di previsione di altri Ministeri ma riconducibili alle materie di competenza della Commissione sono quelle che riguardano, nell'ambito del Ministero dell'economia e finanze, l'apporto al capitale sociale di Anas (ridotta di 35 milioni di euro); l'esenzione dal pagamento del canone RAI per i soggetti ultrasettantacinquenni, (ridotta di 3 milioni di euro); il contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa (ridotta di 300 milioni di euro).

La relatrice evidenzia quindi che, sempre l'articolo 15, comma 3, alla lettera *c-bis)*, dispone una riduzione lineare di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013 delle dotazioni finanziarie disponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria».

Alla lettera *d)* vengono infine individuate ulteriori risorse, per la copertura delle misure introdotte dal provvedimento, nella riduzione di 100 milioni di euro per il 2014 dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del sistema Mo.s.e. nonché nella riduzione di 100 milioni di euro per il 2015 dell'autorizzazione di spesa finalizzata al finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso da sud alla galleria di base del Brennero.

Si apre la discussione.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*), con riferimento alla questione del trasporto pubblico locale, osserva che si assiste da tempo ad una progressiva riduzione dei relativi finanziamenti, confermata anche nel disegno di legge di stabilità di cui il Senato si appresta ad iniziare l'esame. Censura questa sistematica decurtazione delle risorse, che ha messo in gravissima difficoltà i servizi di collegamento locale in numerose regioni - in proposito, inoltre, egli non ritiene affatto funzionali alcune soluzioni recentemente prospettate, come la costituzione di agenzie uniche regionali, considerate le condizioni e le esigenze assai diverse tra le singole province. Auspica una specifica attenzione alla questione, che egli si farà carico di sollevare anche in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) osserva che anche il decreto-legge in esame conferma che la riduzione delle risorse della finanza pubblica colpisce pesantemente i settori e le fasce più deboli della popolazione. L'articolo 15 del decreto-legge reca una serie di tagli finalizzati a recuperare fondi, tagli che sono però insufficienti e avrebbero richiesto maggiore coraggio: cita a titolo di esempio la riduzione del contributo al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, a suo giudizio del tutto inutile e da sopprimere; ancora, la riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Mo.s.e. di Venezia, un'opera per la quale sono già stati dissipate fin troppe risorse. Analogamente, si continua a finanziare opere pubbliche faraoniche inutili come il Terzo Valico dei Giovi, mentre si trascurano interventi essenziali sulla rete ferroviaria.

Viceversa, critica altri tagli che vanno ad incidere su settori particolarmente delicati, come la riduzione dell'apporto al capitale sociale di Anas, che potrebbe compromettere le attività di manutenzione sulla rete viaria nazionale, nonché la diminuzione dei fondi per l'esenzione del pagamento del canone Rai a favore degli ultrasessantacinquenni, che colpisce la fascia più debole della società.

In conclusione, ritiene che queste scelte agiscano in modo indiscriminato, senza tenere conto delle reali esigenze dei cittadini, privilegiando invece settori e obiettivi limitati e incoerenti.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) osserva che le critiche al disegno di legge di stabilità, seppure legittime, appaiono in alcuni casi eccessive e non sembrano tenere conto della gravissima situazione economico-finanziaria in cui si trova il Paese, frutto anche degli ingenti sprechi di denaro pubblico conseguenti alle politiche dissennate degli anni ottanta, ad esempio in materia di assunzioni pubbliche.

Con riferimento al decreto-legge in oggetto, che è tra l'altro collegato alla manovra di finanza pubblica, ritiene che non possa essere condivisa l'opzione di ulteriori riduzioni ai finanziamenti stanziati per la realizzazione di alcune importanti opere infrastrutturali come il Terzo Valico dei Giovi e il Mo.s.e., in specie considerando che le stesse sono ormai giunte al 75-80 per cento del loro completamento.

Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 9-*quater*, richiamato dalla relatrice, osserva che esso ripropone il problema delle drammatiche condizioni in cui versa il trasporto pubblico regionale e locale in tanti parti d'Italia, per il quale sarebbe necessario un intervento organico. Ad esempio, occorrerebbe consentire alle regioni di sottrarre completamente i fondi destinati a questi servizi dal computo del patto di stabilità interno. Nel disegno di legge di stabilità sono state previste alcune misure positive al riguardo: ad esempio, un finanziamento per l'acquisto centralizzato del materiale rotabile stradale e ferroviario, consentendo così alle regioni di ottenere significativi risparmi rispetto ad altre forme di acquisto.

In merito alla riduzione di 300 milioni di euro del contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 15, comma 3, lettera *b*) del decreto in esame, auspica che si tratti di fondi comunque non utilizzabili per il 2013: in caso contrario, potrebbe derivarne un danno notevole per le esigenze di manutenzione e sicurezza della rete ferroviaria.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) osserva che non sarebbe logico tagliare o addirittura eliminare i finanziamenti per alcune delle grandi opere ricordate nel dibattito, come il Mo.s.e., sia in quanto hanno una grande importanza strategica per il Paese, sia per non vanificare gli ingenti investimenti già realizzati e, quindi, il completamento delle opere stesse ormai in fase avanzata.

Concorda infine sulla necessità di affrontare in maniera organica il problema del trasporto pubblico locale, che richiede un notevole sforzo finanziario.

Il senatore [CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*) esprime perplessità sull'IMU e sulle altre forme di imposizione fiscale sulla casa, che riflettono una politica abitativa assolutamente carente e inadeguata alle esigenze dell'Italia, dove si scontano gravi sofferenze soprattutto nei grandi centri urbani.

A fronte di un Paese che ha enormi problemi sociali, si continuano ad investire risorse ingenti per grandi opere di dubbia utilità, mentre si trascurano settori più specifici ma che hanno un profondo impatto sulla vita dei cittadini, come quello del trasporto pubblico locale, che registra gravi carenze e malfunzionamenti in tutte le regioni. Chiede quindi un maggiore coraggio e l'assunzione di decisioni più attente ai bisogni sociali.

Il senatore [ELORIS](#) (*PdL*) osserva che le riduzioni dei vari stanziamenti apportate nel decreto-legge in esame per reperire la copertura finanziaria delle misure ivi contenute, pur comprensibili, sembrano mancare a volte di una visione organica, che sarebbe invece necessaria per evitare di aggravare situazioni già complesse.

La relatrice [CARDINALI](#) (*PD*), in relazione alle disposizioni del decreto- legge in materia di trasporto pubblico regionale e locale, precisa che le stesse non determinano nuove riduzioni ma consentono alle regioni il ricorso ad altre tipologie di fondi, diverse da quelle del Fondo di sviluppo e coesione, per il risanamento delle situazioni di squilibrio finanziario del comparto.

In considerazione delle indicazioni scaturite dal dibattito, propone di rendere un parere favorevole sul disegno di legge, con due importanti osservazioni. La prima circa la necessità di affrontare in maniera strutturale i problemi del settore del trasporto pubblico regionale e locale, sia per assicurare una disponibilità di risorse adeguate, sia per fornire ai cittadini un livello di servizio efficiente e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Come seconda osservazione, relativamente alla riduzione del contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato S.p.A., occorre evitare che da tale disposizione possano discendere effetti negativi sugli investimenti per il miglioramento e la manutenzione della rete ferroviaria, ribadendo l'esigenza che sia in ogni caso assicurato un adeguato livello di sviluppo infrastrutturale e di sicurezza della rete stessa.

Su proposta del presidente [MATTEOLI](#), previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con le osservazioni appena esposte.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.7. 9^ (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.7.1. 9ª(Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 22 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
22ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[PIGNEDOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SCOMA](#) (PdL) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge da convertire, già esaminato dalla Camera, perviene al Senato in prossimità della sua scadenza, con un margine di tempo di discussione che, seppur decisamente ridotto, esige un'analisi in ordine ai contenuti, volti a incidere su diverse materie.

Il profilo che maggiormente caratterizza il provvedimento consiste negli interventi finalizzati a incidere sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), oltre alle misure previste in materia di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, di cassa integrazione guadagni e di trattamenti

pensionistici.

In via preliminare, ricorda che i terreni agricoli e i fabbricati rurali ricadono sotto la disciplina dell'IMU, in quanto assoggettabili all'imposta in questione, pur con diverse e articolate riduzioni rispettivamente per le due categorie di beni.

Con riferimento ai terreni agricoli, le riduzioni riservate alla ruralità sono collegate alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione di un moltiplicatore ridotto nel calcolo del valore dei terreni agricoli e conseguente modulazione dell'importo dell'imposta.

Quanto ai fabbricati rurali, essi rientrano nella piena applicazione dell'IMU se adibiti ad uso abitativo, mentre sono soggetti ad aliquota ridotta se considerati strumentali all'attività agricola.

Ciò premesso, sottolinea che il versamento della prima rata IMU del 2013 era già stato sospeso con l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013, uno dei primi provvedimenti dell'attuale Esecutivo, in relazione a determinate categorie di immobili, tra i quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

Il provvedimento in esame, all'articolo 1, esclude definitivamente il pagamento della rata in questione, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 del 2013 esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali da tale obbligo, in attesa di una definizione d'regime della disciplina fiscale sugli immobili da affidare alle scelte della manovra di finanza pubblica e della legge di stabilità.

Nel contesto delle norme relative all'IMU contenute nel provvedimento, il relatore richiama l'attenzione, per gli aspetti di competenza della Commissione, anche sulla disposizione di cui all'articolo 2, comma 5-ter, volta a fornire interpretazione autentica in tema di fabbricati rurali, con riferimento all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte sugli immobili, prima ICI e poi IMU.

Più in dettaglio, si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate ai sensi del decreto-legge n. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda. Tali effetti si sostanziano dunque nell'esenzione dall'ICI, per il periodo di riferimento.

In merito, ricorda che l'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater, del decreto-legge n. 70 del 2011, aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, previa presentazione all'Agenzia del territorio di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 -, salva successiva verifica da parte dell'Agenzia stessa.

Per effetto dell'introduzione "sperimentale" dell'imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU, secondo quanto illustrato in precedenza.

In relazione a tale ultima disposizione, il comma 14-bis dell'articolo 13, oggetto di interpretazione autentica con le norme in esame, aveva stabilito che continuassero a produrre effetti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del citato articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 30 settembre 2012.

La disposizione del provvedimento in esame pertanto riconosce un effetto retroattivo, in relazione al requisito di ruralità degli immobili, delle domande di variazione catastale e dell'inserimento della relativa annotazione negli atti catastali, per il periodo di cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Il relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) esprime, anche a nome del proprio Gruppo, una valutazione positiva del

provvedimento così come modificato nel corso della prima lettura da parte della Camera dei deputati. In particolare, oltre alla stabilizzazione della disciplina dell'IMU sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, giudica favorevolmente la norma interpretativa di cui all'articolo 2, comma 5-ter. Si tratta di un importante chiarimento volto a dirimere una dibattuta questione sulla qualifica di ruralità dei fabbricati che sorgono all'interno di terreni agricoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime una valutazione favorevole dei contenuti dello schema di parere testé illustrato dal relatore.

La presidente [PIGNEDOLI](#), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [PIGNEDOLI](#) comunica che in occasione dell'audizione informale di rappresentanti dell'Ente Nazionale Risi in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 135 e 136, 137 139 e 990, 287, svoltasi mercoledì 9 ottobre scorso e dell'audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana movimenti agricoli (FIMA) in merito all'esame dei disegni di legge nn. 135 e 136, 137 139 e 990, 287 e 751, svoltasi martedì 15 ottobre scorso, sono state consegnati documenti che saranno disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,
premessi che:

il profilo che maggiormente caratterizza il decreto-legge in esame consiste negli interventi finalizzati a incidere incisivamente sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), insieme alle misure previste in materia di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

con riferimento ai terreni agricoli, le riduzioni riservate alla ruralità sono collegate alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale, con l'applicazione di un moltiplicatore ridotto nel calcolo del valore dei terreni agricoli e conseguente modulazione dell'importo dell'imposta; quanto ai fabbricati rurali, essi rientrano nella piena applicazione dell'IMU se adibiti ad uso abitativo, mentre sono soggetti ad aliquota ridotta se considerati strumentali all'attività agricola;

ricordato che:

il versamento della prima rata IMU del 2013 era già stato sospeso con l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013, in relazione a determinate categorie di immobili, tra i quali i terreni agricoli e i fabbricati rurali;

il presente provvedimento, all'articolo 1, dispone la definitiva abolizione del pagamento della rata in questione, con riferimento alle stesse categorie di immobili individuate dal decreto-legge n. 54 del 2013 già citato, esentando pertanto in via definitiva anche i terreni agricoli e i fabbricati rurali da tale obbligo, in attesa di una definizione a regime della disciplina IMU da affidare alle scelte della manovra di finanza pubblica e della legge di stabilità;

l'articolo 2, comma 5-ter, reca l'interpretazione autentica della disposizione in tema di fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di dirimere una questione collegata al riconoscimento della ruralità degli immobili, che assume rilievo ai fini dell'assoggettamento alle imposte ICI e poi IMU,

esprime parere favorevole.

-

1.4.2.8. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.8.1. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
42ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

[PELINO](#)

indi del Presidente

[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(237\)](#) **MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) **MATTESINI ed altri.** - *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [ORRU'](#) (PD), relatrice, illustra i disegni di legge n. 327 e 237, segnalando che il primo reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture, mentre il secondo reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del "borsino" dell'oro usato. Il provvedimento, infine, contiene una serie di misure per la promozione del settore orafa nazionale. Tra le principali disposizioni la relatrice segnala: l'articolo 1, che concerne i requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico

usato ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio; l'articolo 2, che riguarda le disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usato; l'articolo 3, che riguarda le disposizioni fiscali; l'articolo 4, relativo alla tutela del consumatore. L'articolo 7, infine, riguarda la promozione del settore orafa nazionale.

Nello specifico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafa-argentero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro e di materiale gemmologico con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti operanti nel settore.

La senatrice [PELINO](#) (*PdL*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge n. 683 che prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

Passando ad esaminare l'articolato, rileva che l'articolo 1 determina le categorie dei materiali utilizzati nella produzione dei gioielli, monili e oggettistica in genere.

L'articolo 2 specifica le caratteristiche del materiale gemmologico che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato.

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sottoposti i materiali gemmologici.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una specifica denominazione (ad esempio: naturale, trattato, sintetico di coltura e artificiale).

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazione indicate dalla legge.

L'articolo 6 concerne la responsabilità degli operatori circa il rilascio delle dichiarazioni concernenti le caratteristiche dei prodotti.

L'articolo 7 regola i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni dei materiali gemmologici, mentre l'articolo 8 introduce sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo.

L'articolo 9, infine, è dedicato al tema dell'informazione del consumatore.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) interviene per annunciare la presentazione di un disegno di legge, a prima firma del senatore Bencini, sulla medesima materia, che auspica possa essere trattato congiuntamente a quelli in esame.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) preannuncia che sta per essere riproposto dal Gruppo parlamentare Lega Nord un disegno di legge, sulla medesima materia, che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e che quindi auspica possa essere valutato congiuntamente a quelli all'ordine del giorno.

La presidente [PELINO](#) assicura che i richiamati disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno per un esame compiuto non appena assegnati alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI STABILITÀ E DI BILANCIO

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) rappresenta alla Presidenza l'opportunità di avere un tempo congruo a disposizione per l'esame dei due disegni di legge, richiamandosi all'articolo 126, comma 9, del Regolamento del Senato.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che i tempi per l'esame dei provvedimenti nelle Commissioni consultive sono stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e quindi ogni proposta dovrà essere ricondotta nella sede propria.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) ringrazia la Presidenza per l'attenzione e annuncia che una specifica proposta potrà essere avanzata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale ([n. 34](#))

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore [LANGELLA](#) (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante il programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di compiti di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2013, con riguardo, quindi, al sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale quale risorsa strategica per recuperare competitività, creare nuovo lavoro ad alta qualificazione e attivare un circuito virtuoso tra sistema universitario e imprese, anche attraverso l'utilizzo del Fondo crescita sostenibile.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, tra le linee di intervento di tali attività di studio e ricerca: la valorizzazione e il riciclo di rifiuti e materie prime seconde, con particolare riferimento alle dinamiche legate alle esportazioni di rottami metallici e veicoli; lo sviluppo di tecnologie per i trasporti (mobilità

sostenibile); il supporto e l'assistenza tecnica al settore chimico.

L'insieme di tali attività comporterà un impegno pari a circa 240.000 euro.

Il provvedimento contiene, infine, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2012.

Non essendovi particolari rilievi propone di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo di presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca.

Il senatore [PETROCELLI](#) (M5S) segnala la necessità di una rendicontazione più dettagliata delle spese relative all'anno 2012.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD) esprime perplessità sull'utilità di un'autorizzazione di spesa a valere sul 2013 che interviene ormai ad anno pressoché finito.

Il relatore [LANGELLA](#) (PdL) prende atto delle osservazioni espresse dai colleghi, che peraltro erano già presenti nella propria relazione e formula uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo: auspicando l'espressione di un parere favorevole, segnala l'opportunità di considerare, nel caso in cui ci sia la possibilità di modificare il testo, anche l'inserimento di una norma specifica che possa modificare la regolamentazione dell'offerta pubblica di acquisto di azioni (OPA) nel caso di società quotate a capitale diffuso, laddove ne venga assunto il controllo di fatto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, è posticipata alle ore 15,30, e che l'ordine del giorno della seduta potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 34**

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto delle singole attività di ricerca;

si chiede al Governo, di presentare il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2014, entro il primo trimestre dell'anno;

si segnala infine la necessità di acquisire una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per i programmi relativi all'anno 2012.

1.4.2.8.2. 10ª(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) richiama l'attenzione sull'ipotesi di inserire, nella proposta di parere da rendere alle Commissioni di merito, una osservazione volta a sottolineare la necessità di individuare le forme appropriate che consentano la detraibilità delle spese sostenute per il pagamento dell'IMU gravante sugli immobili strumentali alle attività d'impresa.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda che a tale riguardo è stata prevista dal Governo, nel disegno di legge di stabilità per il 2014, un'ulteriore detrazione del 20 per cento per le imprese, proprio per venire incontro a tale tipo di esigenza.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, allegata al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata.

[\(1121\)](#) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

[\(1120\)](#) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Ricorda che l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge finanziari si concluderà con la votazione di due rapporti: uno riguardante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge di stabilità; l'altro, lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza della Commissione industria, commercio, turismo. A tale proposito, ricorda altresì che i predetti rapporti (nonché eventuali rapporti di minoranza), dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro la giornata di martedì 29 ottobre, così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 28 ottobre prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, onde procedere, nella prima seduta utile, alla votazione dei medesimi nonché dei rapporti. Ricorda infine che sono proponibili in questa sede emendamenti (di carattere compensativo) alle tabelle di competenza in esame (n. 3 e n. 13, limitatamente alle parti di competenza), mentre emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere presentati presso la Commissione bilancio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore [ASTORRE](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge di stabilità, ricordando che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di competenza. Il disegno di legge reca all'articolo 3 un incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione: ai quasi 30 miliardi di euro dei fondi strutturali europei destinati all'Italia nel periodo 2014-2020, si aggiungono 24 miliardi di euro come quota di compartecipazione nazionale. La ripartizione di detti fondi è in ragione dell'80 per cento per le aree del Mezzogiorno e del 20 per cento per le aree del Centro-Nord. Al comma 6 si autorizzano spese per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati tesi al rafforzamento della struttura

produttiva italiana, quali i contratti di sviluppo nel settore industriale o quelli in ambito turistico. Al comma 8 viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, legato a specifici programmi di inserimento nei mercati. Al comma 9 vengono quindi riassegnati al Ministero dello sviluppo economico i fondi legati alle imprese operanti nel settore aeronautico, fondi che non sono stati utilizzati da tali imprese e che sono riassegnati per la medesima destinazione.

Per l'avvio di un Programma aeronavale di emergenza, è previsto al comma 13 un piano di contributi ventennali mirati a consolidare l'industria nazionale navalmeccanica e la cantieristica ad alta tecnologia. Al comma 14 sono stanziati fondi per il completamento del programma TETRA, che assicura le radiocomunicazioni digitali tra le Forze di polizia: argomento questo di cui la Commissione si è occupata recentemente con riferimento ad alcune aziende del gruppo Finmeccanica.

Infine il comma 15 estende alle grandi imprese la possibilità di finanziamento in via indiretta da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP) prevista, dalla legge n. 33 del 2009, a favore delle sole piccole e medie imprese (PMI). Ricorda che si tratta della possibilità per CDP di utilizzare la provvista del risparmio postale per operazioni di finanziamento a favore delle PMI operate da istituti di credito.

Passando quindi all'articolo 6, che concerne misure fiscali per il lavoro e le imprese, il relatore segnala in particolare il comma 2, che reca una riduzione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per circa 3,3 miliardi di euro in tre anni. Segnala poi il comma 7, che proroga di un biennio la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, attraverso una rimodulazione decrescente delle detrazioni che dal 65 per cento scendono al 50, nel caso delle spese sostenute nel corso del 2015.

Alle imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, è riconosciuta, con i commi da 8 a 15, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, sia strumentali sia non strumentali. Al comma 19 sono previste misure che consentiranno alle banche di ripartire la deducibilità delle perdite sui crediti per cinque anni invece che sugli attuali diciotto. In questo modo sarà possibile per gli intermediari dedurre dal reddito imponibile più velocemente le svalutazioni.

Proseguendo nell'esame delle parti di competenza della Commissione, segnala ancora i commi 25 e 26 dell'articolo 10, che contengono disposizioni per il riordino della società Promuovi Italia: il fine è quello di contenere le spese di funzionamento producendo al contempo un miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficienza complessiva. Con lo spostamento del Dipartimento del turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dei beni e delle attività culturali si è previsto anche il trasferimento delle attività serventi, pur nella possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Il comma 36 riduce poi le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private per circa 60 milioni di euro per il 2014, 58 per il 2015 e poco meno di 59 per il 2016. La riduzione media è valutabile intorno al 10 per cento degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate.

Gli articoli da 19 a 22 riguardano infine l'introduzione del nuovo tributo sui servizi comunali denominato TRISE, che comprende sia la gestione dello smaltimento dei rifiuti sia l'erogazione dei servizi indivisibili da parte dei Comuni. La quota relativa ai rifiuti sarà calcolata in relazione al possesso o alla detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il relatore ricorda altresì che nella nota integrativa alla Tabella di riferimento del Ministero dello sviluppo economico sono evidenziate le ricadute positive della Strategia energetica nazionale e dell'Agenda digitale, nonché del piano nazionale della banda ultralarga, che consentirà di spendere immediatamente i fondi FESR. Si tratta di fondi su cui ha un buon effetto anche la disciplina del cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea, di cui all'articolo 8 del disegno di legge di stabilità, che opera a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

La senatrice [PELINO](#) (*PdL*), relatrice, si sofferma brevemente sul disegno di legge n. 1121, relativamente alle parti di competenza della Commissione, e sottolinea che le osservazioni che saranno formulate nel corso del dibattito potranno essere utilmente inserite nel rapporto, ma ancor meglio potranno sostanziare appositi emendamenti da presentare alla Commissione bilancio.

Si apre la discussione.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) rinnova preliminarmente la richiesta alla Presidenza di disporre dei dieci giorni previsti dal Regolamento per l'esame dei documenti di bilancio, di cui all'articolo 126, comma 9.

Il presidente [MUCCHETTI](#) ricorda che ogni osservazione riguardo alla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei capigruppo deve essere posta necessariamente in tale sede.

Il senatore [BOCCA](#) (*PdL*) interviene sulla defiscalizzazione dell'IRAP per le imprese ricordando che alcuni settori, come quello del turismo, vedono una cospicua presenza di contratti stagionali e che pertanto non possono essere considerati contratti "precari". Di qui la necessità di considerare anche tali contratti al pari di quelli a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite sui crediti delle banche, non condivide la scelta di concedere ulteriori agevolazioni al sistema bancario, che già ha abbondantemente beneficiato dal mancato trasferimento alle imprese dei vantaggi connessi al basso costo del denaro.

La senatrice [EABBRI](#) (*PD*) concorda sull'osservazione riguardante la deducibilità dell'IRAP e propone, con riguardo alla disposizione concernente le banche, di vincolare gli effetti del beneficio ad una sua redistribuzione a favore del sistema economico.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (*SCpI*) interviene sulla disposizione riguardante il sistema bancario paventando il rischio che essa possa nascondere un interesse a far fallire le imprese in difficoltà. Si dichiara quindi d'accordo a porre l'accento sui contratti stagionali e propone lo stanziamento di un apposito fondo per una diversa progettualità volta a favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

Il senatore [GIROTTO](#) (*M5S*), dopo essersi espresso a favore di un intervento a favore del sistema bancario nel senso auspicato dai colleghi, si riferisce alla disposizione contenuta nell'articolo 6 con espresso riguardo all'ecobonus, proponendo una sua estensione temporale fino al 2020 ed una sua fruibilità anche da parte delle persone giuridiche. Annuncia al riguardo specifici emendamenti che intende presentare presso la Commissione bilancio.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) esprime perplessità riguardo all'estensione alle grandi imprese dell'intervento della Cassa depositi e prestiti; esprime perplessità anche riguardo alla riduzione dei contributi Inail, mentre ritiene che deve essere contrastato il potere eccessivo delle banche, anche eliminando ogni ulteriore agevolazione. Si sofferma quindi sulla introduzione della nuova tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili, come la Trise, che ancora una volta, in modo antiquato, fa riferimento alle rendite catastali degli immobili.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*) interviene a proposito del sistema bancario per proporre di condizionare gli effetti positivi della disposizione recata dal disegno di legge in titolo alla ricapitalizzazione delle banche stesse. Ritiene altresì che l'estensione dell'intervento della Cassa

depositi e prestiti alle grandi imprese, sottoposto pur sempre a valutazione caso per caso, serve a risolvere alcune situazioni di crisi cui è legato l'interesse nazionale.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma lo spirito della norma riguardante il sistema bancario, che è quello di liberare risorse per l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Per quanto concerne il turismo, accoglie l'indicazione volta a considerare la rilevanza anche dei contratti a tempo determinato, mentre per quanto concerne l'internazionalizzazione richiama l'attenzione anche sulla lotta alla contraffazione, se si vuole adeguatamente sostenere e tutelare la produzione artigianale e di qualità italiana.

Non essendoci altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di individuare delle forme che consentano la detraibilità delle spese sostenute per il pagamento dell'IMU gravante sugli immobili strumentali all'attività d'impresa.

1.4.2.9. 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 11ª(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
33ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa e Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,** approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [Rita GHEDINI](#) (PD), illustra il contenuto del decreto-legge n. 102, già ampiamente discusso dalla Camera dei deputati e oggetto di dibattito politico e pubblico. Precisa che l'imminente data di scadenza del decreto-legge impone tempi di esame assai ristretti. Si sofferma in primo luogo sull'articolo 10, il cui comma 1 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Dal confronto intervenuto in Conferenza delle Regioni il 26 settembre scorso sulla base dell'andamento degli ultimi anni e di quello del primo semestre dell'anno in corso, le stime per la chiusura del 2013 evidenzerebbero che il fabbisogno per quest'ultima annualità potrebbe ammontare ad una cifra complessiva di circa 3.000.000.000 e che lo stanziamento previsto dal decreto potrebbe consentire l'autorizzazione delle richieste riferite in linea di massima ai mesi di giugno-settembre scorsi, con differenze significative tra

Regioni. Ricorda, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro (non ancora emanato) la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga. Il decreto riveste particolare rilevanza, assunto che nel corso degli anni di utilizzo dello strumento la tipologia di destinatari risulta, in ragione del protrarsi della crisi, significativamente mutata, spostandosi da lavoratori ed imprese di settori non coperti da contribuzione contro il rischio di discontinuità produttiva, a settori dotati di strumenti ordinari, ma resi insufficienti dal perdurare della crisi e delle sue conseguenze sulla tenuta produttiva. Segnala poi che l'articolo 7 comma 1 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 reca un incremento delle dotazioni finanziarie previste per l'istituto pari a 600 milioni; ulteriori 40 milioni sono destinati ai contratti di solidarietà e 40 milioni al finanziamento oltre i 24 mesi della CIGS per cessazione attività.

Il successivo comma 2 dell'articolo 10 modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello. Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente e che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il mese di febbraio.

Il successivo articolo 11 prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti, cosiddetti "salvaguardati", per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle "finestre". Tale contingente è destinato ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, ovvero in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai fini in esame, si richiede che il soggetto, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia conseguito un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500 ed abbia un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che gli permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il beneficio è concesso, su domanda, entro il limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per il 2014, di 164 milioni per il 2015, di 124 milioni per il 2016, di 85 milioni per il 2017, di 47 milioni per il 2018 e di 12 milioni per il 2019 (comma 2). L'INPS provvede al monitoraggio delle domande, ai fini del rispetto del limite numerico. Le domande sono presentate ed esaminate secondo la procedura di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012, come modificata dal decreto ministeriale 22 aprile 2013; tale procedura contempla la presentazione della domanda presso la competente direzione territoriale del lavoro e l'esame da parte della specifica commissione. La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. In base ad una norma inserita dalla Camera, l'INPS provvede altresì a pubblicare sul proprio sito *internet*, in forma aggregata ai fini della tutela dei dati personali, gli elementi informativi raccolti in sede di monitoraggio, con l'indicazione sia dei dati relativi alle domande accolte e a quelle respinte sia delle relative motivazioni.

Il comma 3 dispone che al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia, siano conferiti i risparmi di spesa complessivamente conseguiti mediante l'adozione dei regolamenti di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali fossero previsti requisiti diversi da quelli generali. Il comma dispone, in particolare, che tali risparmi siano destinati all'adozione di ulteriori contingenti, con riferimento anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e siano conferite le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale, relativamente all'attuazione del contingente di cui all'articolo 11.

Il successivo articolo 11-*bis*, inserito dalla Camera, prevede la costituzione di un altro contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina pensionistica previgente. Tale contingente è destinato

(comma 1) ai lavoratori dipendenti che nel corso dell'anno 2011 fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, o che nel medesimo anno abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. Tali lavoratori possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

La relatrice si sofferma infine sulle altre disposizioni di competenza contenute all'articolo 6, comma 2, che incrementa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e comma 3, che modifica la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori - Fondo in cui è posta la priorità per i nuclei familiari i cui componenti non risultino occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -.

Il sottosegretario DELL'ARINGA invita la Commissione a garantire un *iter* veloce del provvedimento, atteso che le due principali materie di competenza della Commissione sulle quali esso interviene, vale a dire il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga e l'annoso tema dei lavoratori salvaguardati, sono oggetto di un processo legislativo continuo, che proseguirà anche con il disegno di legge di stabilità. Queste ragioni militano a favore di una rapida conclusione dell'esame, al fine di venire incontro alle attese dei soggetti interessati e per dedicarsi agli ulteriori adempimenti che si renderanno necessari a partire dai primi mesi del prossimo anno, sia in tema di pensioni che di ammortizzatori sociali. Annuncia che, atteso il ritardo che si registra con riferimento alla predisposizione del decreto ministeriale contenente i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, la Conferenza delle regioni ha già deciso i criteri di riparto delle risorse, sollecitandone l'immediata assegnazione. Questo pacchetto di misure dovrebbe dunque rappresentare la premessa per un quadro di funzionamento degli ammortizzatori sociali in deroga meno problematico di quanto accaduto nel 2013 e in grado di offrire sul tema orizzonti certi.

Il presidente [SACCONI](#), nell'auspicare che la Commissione condivida la richiesta del Governo in direzione di un rapido *iter* del provvedimento in esame, osserva che, ai fini dell'utilizzo delle risorse destinate alla Cassa integrazione in deroga, la mancata adozione del decreto ministeriale impedisce l'erogazione, e che nessuna anticipazione è possibile, in assenza di una previa definizione dei criteri in base ai quali essa può essere effettuata. Il decreto interministeriale andrà peraltro sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ciò che a maggior ragione impedisce l'anticipazione delle risorse.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S), pur prendendo atto dell'imminente scadenza del decreto, ritiene che l'urgenza non possa andare a discapito di un adeguato esame parlamentare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [Rita GHEDINI](#) (PD) illustra una proposta di parere, di segno favorevole.

Il sottosegretario DELL'ARINGA, nel confermare che le Commissioni parlamentari saranno chiamate ad esprimere il parere sul decreto interministeriale, segnala che i Ministri competenti ne hanno concordato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014, per ragioni di opportunità, e altresì su sollecitazione delle stesse regioni. Il criterio fondamentale da rispettare è quello finanziario, giacché si tratta di

misure da utilizzare per motivi di emergenza e il vincolo forte è quello di bilancio, e sui criteri esistono accordi già sottoscritti dalle regioni. Questa tempistica, pur molto ristretta, consentirà di intervenire efficacemente di fronte a preannunciate crisi aziendali gravi, che coinvolgeranno grandi imprese e delle quali già esiste contezza.

Il presidente [SACCONI](#) ritiene che una tempistica così disegnata in ordine alla fissazione dei criteri finisca con lo spogliare il Parlamento delle proprie competenze. Dissente inoltre dall'atteggiamento del Governo che, appellandosi ad un'interpretazione formalistica del provvedimento, ritiene che le risorse possano essere erogate senza la previa fissazione dei criteri. Rammenta che sul tema si sono registrate due anomalie, riconducibili all'uso improprio della mobilità in deroga, in particolare in una regione, che ha utilizzato l'80 per cento circa delle risorse per questo fine, e al tempo di erogazione; a quest'ultimo riguardo, ricorda la lunghezza temporale della fruizione del sussidio da parte di alcuni lavoratori, in aperto contrasto con l'assoluta eccezionalità dell'istituto. Si riserva di verificare se le modalità operative anticipate dal sottosegretario Dell'Aringa non risultino in contrasto con la disposizione di legge. Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva, col voto contrario del senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*) e l'astensione dei senatori [BENCINI](#) (*M5S*), [CATALEO](#) (*M5S*), [PAGLINI](#) (*M5S*) e [PUGLIA](#) (*M5S*).

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore [BERGER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea che il tema della semplificazione è assai delicato ed importante. In questo senso avrebbe ritenuto di trasfondere nella propria proposta di parere le osservazioni già avanzate in sede di illustrazione del provvedimento, riferite alla possibilità di utilizzare questo vettore legislativo per operare in modo organico e promuovere semplificazioni relative ad una serie di adempimenti in tema di lavoro e di *welfare*. Negli ultimi anni si sono succedute diverse iniziative di riforma, non sempre con esito fausto, come è dimostrato dalle vicende della legge n. 92 sul mercato del lavoro. Anche per queste ragioni riteneva che l'esame del disegno di legge potesse rappresentare l'occasione per suggerire alla Commissione di merito specifici interventi a carattere semplificatorio, destinati a sollevare le aziende da adempimenti eccessivamente onerosi, fermo restando il rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Esprime perciò amarezza e disagio per aver dovuto constatare rigidità ed indisponibilità, sia da alcune parti politiche che da parte dello stesso Governo. Nell'insistere in ordine alla opportunità di completare il disegno semplificatorio, rimuovendo obblighi inutilmente costosi, a tutto vantaggio sia dei lavoratori che dei datori di lavoro, invita nuovamente il Governo a riflettere sulle proposte da lui avanzate. Al fine di consentire il conseguimento di un consenso da parte della Commissione, dà conto di una proposta di parere favorevole al disegno di legge, pubblicata in allegato al resoconto, contenente almeno un riferimento generale alla opportunità di un intervento a carattere organico

Il presidente [SACCONI](#) esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore, di cui condivide pienamente molte delle osservazioni avanzate. Ritiene che la bozza di parere rappresenti il minimo comun denominatore sul quale la Commissione può convenire.

Anche il senatore [ICHINO](#) (*SCpI*) condivide le proposte e le esigenze avanzate dal relatore Berger in sede di illustrazione del provvedimento. Reputa che il dissenso possa essere superato dal testo da lui proposto, che giudica tutt'altro che banale o generico. In particolare, sottolinea il riferimento alla necessità che la normativa nazionale in materia di lavoro si adegui ai criteri indicati nel *Decalogue for Smart Regulation*, al fine di garantire che le iniziative legislative risultino dotate della idonea copertura non solo sotto il profilo finanziario e amministrativo, ma altresì sotto quello conoscitivo.

La senatrice [MUSSOLINI](#) (*PdL*) esprime particolare apprezzamento per lo sforzo di mediazione compiuto dal senatore Berger e condivide l'importanza del parere così come strutturato, anche con riferimento alla necessità della trasparenza e della chiarezza delle disposizioni legislative.

La senatrice [GATTI](#) (*PD*) annuncia che voterà a favore del parere, nel convincimento della necessità di adottare misure di semplificazione, senza tuttavia abbassare il livello delle tutele a favore dei lavoratori.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*) osserva che la semplificazione degli adempimenti è cosa diversa dalla riduzione delle tutele e dei livelli di sicurezza. Ritiene che ancora una volta la Commissione abbia condotto su un tema di grande delicatezza un dibattito fittizio ed avulso dalla realtà, auspicando che in materia si possa presto svolgere invece un confronto chiaro e scevro da preconcetti.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) sottolinea che il suo Gruppo è sempre favorevole alla filosofia delle semplificazioni, in particolare a favore delle imprese e dell'economia. Nel caso di specie, egli ritiene tuttavia che il provvedimento presenti forti carenze. Per queste ragioni, la sua parte ha proposto emendamenti in sede di Commissione di merito e, in questa sede, si asterrà dal voto.

La sottosegretaria SANTELLI formula apprezzamento per il relatore e per lo sforzo da lui profuso per stilare un testo che raccogliesse il consenso della Commissione. Il tema della semplificazione è costantemente all'attenzione del Governo, anche in vista di nuove evoluzioni legislative. Esprime il convincimento che l'accavallarsi oneri ed obblighi non costituisca di per sé una salvaguardia efficace.

Il [PRESIDENTE](#) mette quindi ai voti la proposta di parere proposta dal relatore che, contrario il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SEL*) e astenuti i senatori [BENCINI](#) (*M5S*), [CATALEO](#) (*M5S*), [PAGLINI](#) (*M5S*) e [PUGLIA](#) (*M5S*), è approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni Stati membri ([n. COM \(2013\) 560 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 27)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre scorso.

Il presidente [SACCONI](#), in sostituzione del relatore designato, senatore Piccinelli, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dà lettura di una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento intende eliminare onerosi passaggi burocratici e amministrativi, al fine di semplificare il rapporto con lo Stato dei cittadini e delle imprese, rilevata la necessità di un intervento a carattere organico a carattere semplificatorio anche con riferimento ad alcuni adempimenti onerosi a carico delle aziende, nel pieno rispetto della salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, ritiene che la semplificazione della legislazione in materia di lavoro e Welfare debba passare prioritariamente attraverso l'attuazione del progetto, fatto proprio dal Governo con il documento *Destinazione Italia*, di un testo unico semplificato della disciplina legislativa della materia; auspica conseguentemente l'adeguamento nei tempi più brevi della normativa nazionale in materia di lavoro ai criteri indicati nel *Decalogue for Smart Regulation*, adottato dall'Unione Europea a Stoccolma nel novembre 2009. Con queste premesse ed auspici, formula, per quanto di propria competenza, un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 560 definitivo
(Doc. XVIII, n. 27)

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo per alcuni stati membri (COM (2013) 560 final),
premesso che la proposta in esame introduce modifiche al regolamento che regola il funzionamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione, per agli aspetti riguardanti la dotazione finanziaria del Fondo sociale europeo destinata ad Italia, Francia e Spagna;
considerato che l'aumento degli impegni di bilancio ivi previsti, stabiliti nel corso del recente Consiglio europeo del 27 e 28 giugno scorsi, supporterà programmi già operativi nel campo della lotta alla disoccupazione giovanile;
valutata la necessità di una rapida approvazione delle proposta di modifica, poiché la dotazione finanziaria supplementare si inserisce nel quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
si esprime in senso favorevole, malgrado la proposta risulti incompleta poiché non adeguatamente individuata la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che, in base all'articolo 5, protocollo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è obbligatoria.

1.4.2.10. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.10.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 53 (pom.) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
53ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riferisce le decisioni sulla programmazione dei lavori adottate in sede di Ufficio di Presidenza, nella riunione di mercoledì scorso.

E' stato concordato di dedicare la seduta antimeridiana odierna, anzitutto, all'esame dell'atto comunitario n. 619, in materia di sostanze psicoattive. In secondo luogo, si svolgerà la prevista audizione del Ministro della salute, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Infine, sarà avviato l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1107](#), di conversione del decreto-legge sull'IMU, già in esame in Assemblea a partire dalla giornata di domani.

I lavori odierni della Commissione potranno contemplare una seduta ulteriore, a conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, eventualmente dedicata a completare l'esame del citato disegno di legge di conversione del decreto in materia di IMU.

Nel corso della settimana, la Commissione sarà chiamata a concentrare i propri lavori sull'esame della manovra finanziaria (ddl di stabilità e ddl di bilancio), considerato che la sessione di bilancio sta per avere formalmente inizio.

E' stato convenuto, inoltre, che una volta esaurito l'esame dei documenti di bilancio - a partire, quindi, dalle sedute della prossima settimana - sarà data particolare priorità alle attività dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, aggiungendo alla platea delle personalità da sentire il nuovo Commissario speciale per la revisione della spesa pubblica (*spending*

review).

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive [\(n. COM \(2013\) 619 definitivo\)](#)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre 2013.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, la [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Rizzotti ad illustrare lo schema di risoluzione predisposto in relazione all'Atto in esame.

La relatrice [RIZZOTTI](#) (PdL) dà lettura di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel cui ambito sono espressi avvisi non favorevoli per ciò che concerne il rispetto del principio di proporzionalità ed il merito della proposta di regolamento; e un avviso solo parzialmente favorevole quanto al rispetto del principio di sussidiarietà.

Soggiunge che, dalle informazioni in suo possesso, numerosi altri Paesi membri hanno ravvisato profili critici tali da far apparire opportuna una rimeditazione complessiva della proposta di regolamento.

La senatrice [DIRINDIN](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, fa presente che nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere posta in particolare evidenza la necessità di prestare la massima attenzione agli aspetti legati alla tutela della salute. Manifesta perplessità in relazione ai ripetuti richiami, a suo avviso formulati in termini eccessivi, al rispetto della sfera di autonomia legislativa dei singoli Paesi membri, ritenendo che dovrebbe piuttosto evidenziarsi l'opportunità di giungere alla definizione di una normativa europea ampiamente condivisa e tale da contemperare le esigenze di corretto funzionamento del mercato con quelle, preminenti, di sicurezza e protezione della salute.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD), nell'associarsi ai ringraziamenti alla relatrice, chiede di sapere quale sia la posizione assunta dal Governo in ordine all'atto comunitario in esame.

La [PRESIDENTE](#) fa presente che sono state acquisite, nel corso dell'istruttoria, le note predisposte dai Ministeri competenti.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL) ritiene del tutto condivisibile l'impostazione che la

relatrice ha inteso dare allo schema di risoluzione, dalla quale emerge la volontà di far prevalere le esigenze di tutela della persona su quelle, pur rilevanti ma non certamente preminenti, di sostegno al corretto dispiegarsi del commercio e dell'industria nell'ambito del mercato interno. Esprime l'avviso che la proposta in esame, con l'improvvida scelta di adottare un approccio gradualistico nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze psicoattive, con ricadute anche sulle attività di contrasto, si riveli a ben vedere non armonica rispetto alle linee evolutive delle legislazioni, sia nazionali che di livello sovranazionale, in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nota con preoccupazione che, in base alla normativa prefigurata dal legislatore europeo, sarebbe precluso ogni intervento in relazione al traffico di sostanze ascrivibili alla classe di "rischio basso", mentre a suo avviso è necessario poter intervenire in relazione ad ogni sostanza della quale non sia accertata la assoluta sicurezza.

La senatrice [BIANCONI](#) (*GAL*) premette di avere molto apprezzato l'equilibrio con cui la relatrice ha curato la predisposizione dello schema di risoluzione, ponendo in evidenza la necessità di accordare la priorità alle esigenze di tutela della salute rispetto a quelle di carattere commerciale, necessità che sarebbe a suo avviso meritevole perfino di ulteriore sottolineatura. Condivide le perplessità già espresse in relazione alla scelta del legislatore europeo di introdurre una graduazione nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze, anche per i già rilevati effetti sulle attività di contrasto a livello nazionale. Osserva che, nell'ambito della risoluzione, occorrerebbe invitare l'Unione europea a potenziare le attività di controllo sulle attività di *e-commerce* e di importazione da Paesi terzi delle nuove sostanze, lasciando ai Paesi membri un'adeguata discrezionalità in ordine alle politiche in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, in armonia con il principio di sussidiarietà.

La senatrice [MATTESINI](#) (*PD*), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto in merito ad un testo di particolare complessità, ritiene di associarsi ai rilievi già mossi dalla senatrice Dirindin riguardo alla formulazione eccessivamente perentoria dei riferimenti, contenuti nello schema di risoluzione, all'autonomia legislativa degli Stati membri. Nel dichiarare condivisibile la *ratio* della proposta di regolamento in esame, ossia rendere più celeri i controlli sulle nuove sostanze psicoattive, esprime l'opinione che sia necessario un supplemento di riflessione in ordine alla evocata classe di "rischio basso", con riguardo alla esigenza di prendere in considerazione tutti gli aspetti di tutela della salute, anche quelli legati alle malattie trasmissibili per via sessuale e alle problematiche sociali connesse all'assunzione di sostanze.

La [PRESIDENTE](#), preso atto della complessità delle tematiche sottese alla proposta di regolamento, e della pluralità di visioni emerse nel corso della discussione sullo schema di risoluzione, propone di rinviare il seguito della trattazione, così da consentire i necessari approfondimenti. A tale riguardo, fa presente che il termine assegnato dal Presidente del Senato per la conclusione dell'esame, in scadenza il prossimo 24 ottobre, non riveste carattere perentorio; inoltre il tempo a disposizione per lo svolgimento del controllo parlamentare sull'applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi della vigente normativa europea, si compirà solo il prossimo 13 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio.)

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 13 opera varie modifiche alle recenti norme in materia di anticipazioni finanziarie in favore di enti territoriali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili. Riguardo ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo dispone un incremento, per il 2013, pari a circa 2.505,2 milioni di euro, della dotazione finanziaria relativa alle suddette anticipazioni, con corrispondente riduzione, in identica misura, della dotazione relativa al 2014 (comma 1). Inoltre, provvede (comma 8) ad un incremento della dotazione finanziaria complessiva per il 2014, relativa sia alle anticipazioni in favore degli enti locali sia a quelle in favore delle regioni; il riparto di tale incremento - pari complessivamente a circa 7.218,6 milioni di euro per il 2014 - è demandato ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2014 (comma 9); tale decreto ministeriale definisce anche i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle regioni ed agli enti locali delle risorse in oggetto. Con riferimento ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo ha ammesso (commi 6 e 7) che le regioni presentassero, entro il 15 settembre scorso, domanda di accesso anticipato ad una quota parte delle risorse già stanziata per il 2014 (risorse di cui al precedente comma 1). Dall'accesso anticipato consegue l'obbligo di pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti in un apposito piano dei pagamenti.

L'articolo 2, comma 3, introduce, a decorrere dal 2014, una nuova fattispecie di esenzione dall'IMU. Tale fattispecie riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica, impiegati da parte di enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge, il comma 3, lettera a), dell'articolo 15 dispone, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, una riduzione, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013, delle spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi degli stati di previsione dei vari Ministeri; in base all'allegato 2, la riduzione relativa allo stato di previsione del Ministero della salute è pari a 6,96 milioni di euro per i consumi intermedi e a 0,04 milioni per gli investimenti fissi lordi. La riduzione è operata in rapporto alla dotazione di ciascun capitolo; per documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

La lettera c-bis) dello stesso articolo 15, comma 3 - introdotta dalla Camera dei deputati - prevede una riduzione lineare per l'anno 2013 - nella misura complessiva di 18,5 milioni di euro - delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente di ciascun stato di previsione, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni di spesa «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» ed «Istruzione universitaria».

La senatrice [BIANCONI](#) (*GAL*) osserva che anche l'articolo 14 del decreto-legge reca norme che possono essere di interesse per la Commissione, e chiede pertanto che possa farsi luogo ad una integrazione della relazione.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di integrare la propria esposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La [PRESIDENTE](#) dispone quindi una breve sospensione dei lavori, in attesa del Ministro della salute.

La seduta sospesa alle ore 12,30 riprende alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Ministro della salute.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 ottobre 2013.

La [PRESIDENTE](#) rivolge un saluto al Ministro della salute.

Il ministro Beatrice LORENZIN premette che il tema della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale ha visto recentemente riconosciuta la propria centralità, anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. In riferimento all'imminente avvio della sessione di bilancio, fa presente che il disegno di legge di stabilità non introduce ulteriori costrizioni alle risorse del fondo sanitario nazionale, poiché è stato compreso che il sistema non avrebbe potuto sostenere ulteriori decurtazioni di risorse. Saggiunge, tuttavia, che la mancata previsione di nuove riduzioni non influisce sugli effetti, già in atto o in procinto di determinarsi, discendenti dalle misure di *spending review* precedentemente adottate.

Osserva che sarà decisivo, in riferimento alle problematiche della sostenibilità, il confronto con le regioni ai fini della definizione di un nuovo Patto della salute, da stipulare auspicabilmente prima della fine dell'anno. Occorre infatti, a suo avviso, una programmazione sanitaria adottata attraverso la leale collaborazione di tutti i livelli di governo, che permetta di superare i limiti di *governance* del sistema discendenti dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione adottata nel 2001.

Tra i temi da affrontare, menziona la definizione dei costi *standard*, da intendersi non come tagli ma come misure di razionalizzazione della spesa; la riorganizzazione della rete ospedaliera e l'ammodernamento delle strutture; la configurazione di un nuovo sistema di *health*; la rimodulazione dell'offerta assistenziale in correlazione alla crescente longevità della popolazione, che richiede maggiore attenzione alla cronicità, all'assistenza domiciliare, alla prevenzione e alla presa in carico integrata con il territorio, nell'ottica della deospedalizzazione. Considera necessario che i risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione siano reinvestiti nel Servizio sanitario nazionale, così da garantire una sostenibilità di lungo periodo.

Esprime l'avviso che, in tema di *governance* del sistema, non sarà possibile eludere un ripensamento del titolo V, non in un'ottica di stravolgimento ma di correzione, nell'ambito della riforma costituzionale che potrebbe essere approvata nella legislatura in corso.

Ritiene che anche le sfide poste dalla medicina transfrontaliera andranno affrontate con la giusta consapevolezza e un adeguato livello di attenzione, in quanto esse porranno questioni di competitività di sistema.

Dichiara che, nell'ambito delle politiche per la sostenibilità del sistema, saranno adottate iniziative per potenziare la trasparenza del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'implementazione del "Piano nazionale esiti", che verrà trasformato in una sorta di *open data* al servizio dell'utenza e della stessa amministrazione della sanità. Saranno inoltre messi in campo strumenti per misurare il grado di soddisfazione dei pazienti, in un'ottica di *customer satisfaction*.

Quanto alle problematiche legate al blocco del *turn over* del personale sanitario, ritiene si debba valutare un intervento per alleviare le sofferenze del sistema e degli stessi operatori, soprattutto in relazione alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo finanziario. A tale riguardo, prefigura la necessità di realizzare una stima del fabbisogno di personale sanitario, che riguardi un periodo decennale e possa costituire la base per ponderate scelte politiche da parte dei diversi livelli di governo interessati.

Rileva che occorrerà svolgere un'approfondita riflessione anche sull'assistenza alle persone non autosufficienti e sulla spesa nel settore farmaceutico, considerato che la disponibilità di nuovi farmaci, al contempo efficaci e costosi, potrà in futuro assorbire ingenti risorse in relazione all'esigenza di garantire l'accesso universale alle cure.

Conclude auspicando che possano essere individuati, con il concorso di idee di tutti gli attori istituzionali e politici, strumenti di reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dell'offerta assistenziale garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (M5S), nel dare atto al Ministro di aver assunto un atteggiamento

costruttivo, e dopo aver svolto una serie di considerazioni sulle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, chiede di sapere come verrà configurato il sistema di *open data* prefigurato dal Ministro ai fini della trasparenza del Servizio sanitario nazionale, e chiede inoltre quale sia la finalità dell'intervento, che secondo indiscrezioni sarebbe contenuto nel disegno di legge di stabilità, volto a ridurre il numero di anni per la specializzazione in medicina.

Il MINISTRO fa presente di essere già intervenuta per escludere dal disegno di legge di stabilità la norma cui è stato fatto testè riferimento.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*) premette di avere particolarmente apprezzato l'attitudine del Ministro a valorizzare gli indirizzi parlamentari in tema di politiche sanitarie, volti a sottolineare come il sistema sanitario nazionale rappresenti un valore e non già un mero fattore di costo. Chiede in particolare ulteriori elementi di delucidazione sulle problematiche sottese alle liste d'attesa, alle mobilità passive extraregionali, alla spesa sanitaria sostenuta direttamente dall'utenza, al blocco del *turn over* nelle regioni sottoposte a commissariamento. Conclude auspicando che nella definizione del patto per la salute l'interlocuzione non avvenga unicamente tra Governo e regioni, ma sia tenuta in adeguata considerazione la posizione del Parlamento, che sarebbe opportuno fosse espressa nell'ambito delle Commissioni dotate di competenza specifica in materia.

La senatrice [DIRINDIN](#) (*PD*), rivolto un ringraziamento al Ministro, pone quesiti specifici in ordine alla disponibilità delle risorse già legate alle misure sui *ticket*; all'attuazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari; alla vicenda Stamina; alla dotazione del fondo per le non autosufficienze; alla definizione dei costi *standard*; al significato dell'apposito fondo per la *spending review* previsto nell'ambito della manovra finanziaria.

La senatrice [BIANCONI](#) (*GAL*) si rallegra per la ritrovata centralità del Ministero della salute nella definizione delle politiche di settore e per il fatto che sia in corso di definizione il Patto per la salute. Domanda quali misure possano essere adottate per potenziare i finanziamenti a favore della prevenzione. Esprime l'avviso che sia opportuna una sollecita definizione dei costi *standard* in sanità, sia come strumento di razionalizzazione che come messaggio di attenzione per il contrasto agli sprechi di risorse. Condivide gli auspici già formulati per un ripensamento della riforma del Titolo V della Costituzione e segnala l'opportunità di una valutazione di impatto della medicina transfrontaliera sul Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [SILVESTRO](#) (*PD*), nell'unirsi alle parole di apprezzamento nei riguardi del Ministro, condivide il prospettato potenziamento della trasparenza nel Servizio sanitario nazionale e la valutazione circa la necessità di superare le problematiche connesse al blocco del *turn over*. Pone quindi quesiti specifici in tema di strumenti di verifica sull'operato delle regioni, sull'opportunità di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) riferimenti a presenze minime di personale e sulla possibilità di intervenire in tempi rapidi almeno sulla parte normativa dei contratti del settore.

La senatrice [PETRAGLIA](#) (*Misto-SEL*), nel prendere atto che la manovra finanziaria non prevede ulteriori decurtazioni al fondo sanitario nazionale, chiede una riflessione sulla sostenibilità del sistema in relazione alle restrizioni precedentemente introdotte. Domanda inoltre quali accorgimenti siano ipotizzabili per impedire che misure in materia di *ticket* possano svantaggiare in termini competitivi le prestazioni sanitarie erogate in regime pubblicistico. Chiede infine quale sia l'ammontare delle risorse disponibili, nell'immediato, per il sostegno delle persone non autosufficienti.

La senatrice [SIMEONI](#) (*M5S*) esprime l'opinione che debba essere prestata particolare

attenzione alla lotta contro gli sprechi di risorse nel settore sanitario.

Il MINISTRO fa presente che la normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è in corso di esecuzione e che è imminente la presentazione di apposita relazione al Parlamento.

Comunica che, in relazione alla definizione del Patto per la salute, sarà sua cura coinvolgere, in tutti i modi consentiti, i competenti organi parlamentari.

Ritiene maturo il tempo per una riflessione sui problemi di *governance* del settore sanitario e per un bilancio della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, quale preludio alla introduzione di eventuali correttivi.

Osserva che le problematiche legate alle liste di attesa dipendono anche dall'applicazione della normativa in materia di *intramoenia*, e da carenze organizzative presenti in misura diversa nelle realtà territoriali, come testimoniato dalle differenze riscontrabili non solo tra regione e regione, ma anche tra singole aziende in ambito infraregionale.

Riferisce che eventuali misure in materia di *ticket* sono tuttora in fase di studio e nessuna delle ipotesi in esame appare in assoluto preferibile alle altre: sarà decisivo, a tale riguardo, il risultato delle analisi di impatto sugli utenti.

Esprime l'avviso che gli auspici per un potenziamento delle risorse a favore delle persone non autosufficienti siano meritevoli di attenzione e accoglimento, anche individuando nuove forme di finanziamento.

Quanto alla vicenda Stamina, assicura che è stato fatto tutto il possibile per assicurare un'applicazione corretta della legge, ma gli esiti della sperimentazione sono stati non confortanti ed ultimativi: il protocollo è stato giudicato non suscettibile di implementazione in quanto incompleto, e la stessa Avvocatura dello Stato ha ritenuto non superabile tale parere scientifico. Saggiunge che dalla vicenda può essere tratto il convincimento che sia del tutto inopportuno, e da evitare in futuro, qualsiasi forma di trattamento di carattere politico di questioni che hanno natura eminentemente scientifica.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il Ministro per l'ampia esposizione e le risposte fornite, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 619 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive ([COM \(2013\) 619 def.](#));

preso atto che la base giuridica indicata dalla istituzione europea proponente è l'articolo 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in tema di instaurazione e funzionamento del mercato interno;

preso atto che il fine dichiarato della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto concerne l'uso "lecito" delle nuove sostanze psicoattive, riducendo gli

ostacoli al commercio, prevenendo il sorgere di tali ostacoli e aumentando la certezza del diritto per gli operatori economici, e riducendo inoltre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie a una più rapida, più efficace e più proporzionata azione dell'UE;

osservato che l'espressione "uso lecito" è equivoca e suscettibile di una pluralità di interpretazioni ed applicazioni, e che comunque anche l'utilizzo voluttuario o ricreazionale delle sostanze non potrebbe essere esente da qualsivoglia forma di controllo e garanzia per il consumatore;

preso atto che, ad avviso della istituzione europea proponente, gli Stati membri, da soli, non sono in grado di ridurre i problemi causati dalla diffusione nel mercato interno di nuove sostanze psicoattive dannose; e, inoltre, azioni nazionali prive di coordinamento rischiano di produrre effetti negativi a catena;

preso atto che l'emanando regolamento andrebbe a sostituire l'attuale fonte di regolazione della materia, la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, ritenuta non più adeguata "vista la portata e la complessità del problema"; e che l'iniziativa normativa *de qua* è connessa a una proposta di direttiva riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

sottolineato che, tra le disposizioni oggetto di abrogazione della succitata decisione 2005/387/GAI del Consiglio, figura il punto 3 dell'articolo 9, a mente del quale non è precluso ad uno Stato membro di mantenere o introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata; e che tale circostanza implica un eccesso di centralizzazione delle politiche in materia in capo alle istituzioni comunitarie;

rilevato che l'atto esaminato, avendo natura di regolamento, mira a introdurre norme vincolanti, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, che andrebbero a impattare in maniera non trascurabile sulle vigenti legislazioni nazionali in materia di stupefacenti, ledendo l'autonomia degli Stati membri;

rilevato che le norme in questione riguarderebbero, in particolare, solo le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni a livello europeo;

rilevato che la proposta, essendo caratterizzata dalla previsione di classi differenti di livelli di rischio cui ascrivere le varie sostanze, può favorire la diffusione delle sostanze classificate secondo il livello di rischio "basso" o "moderato", sottraendo peraltro alla sanzione penale le attività di traffico ad esse relative;

considerato che, in relazione a sostanze psicoattive di tipo nuovo, mancano evidenze scientifiche consolidate che permettano di raggiungere conclusioni certe in ordine alla graduazione di pericolosità;

evidenziato che sarebbe preferibile sostituire la previsione delle differenti classi di rischio con un criterio più prudenziale e di carattere dicotomico, che discrimini le sostanze in base alla presenza o assenza di rischi, anziché in base a una graduazione degli stessi;

osservato che il TFUE prevede espressamente che le proposte avanzate ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, assicurino un elevato livello in materia di sanità, sicurezza e protezione dei consumatori;

rilevato che la scelta di operare una graduazione della pericolosità delle nuove sostanze appare di problematica compatibilità con la necessità di assicurare i summenzionati livelli di tutela;

esprime avviso:

non favorevole, per quanto attiene al merito, dal momento che diversi aspetti della proposta appaiono non condivisibili, e segnatamente:

- a) la previsione di differenti classi di rischio, in luogo di un criterio discrezionale di carattere dicotomico, basato sull'alternativa secca assenza/presenza di rischi;
- b) la preclusione all'adozione di misure restrittive, in relazione alle nuove sostanze psicoattive che presentino "bassi rischi" sociali di salute e sicurezza;
- c) la mancata previsione di un preventivo accertamento di sicurezza, con onere di prova a carico del

proponente, per la messa in commercio di sostanze psicoattive da adibire a uso umano;

d) la mancata previsione di una preventiva autorizzazione o registrazione per l'uso industriale o di ricerca scientifica delle nuove sostanze, finalizzata a prevenire il rischio per la salute pubblica legato a un eventuale consumo umano di tipo fraudolento;

solo parzialmente favorevole, in punto di rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che: da una parte, la UE è il livello istituzionale che meglio può curare, nel settore *de quo*, la tutela del corretto funzionamento del mercato interno, evitando che misure difformi adottate a livello nazionale si traducano in un ostacolo al commercio e allo sviluppo di possibili usi industriali delle sostanze; dall'altra, laddove la proposta si ingerisce nella sfera di autonomia dei singoli Stati membri in materia di politiche sugli stupefacenti, appare avocare a sé un tema che dovrebbe essere demandato alle scelte discrezionali dei legislatori nazionali;

non favorevole, in punto di rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che la proposta reca misure che vanno al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate, attraverso norme regolamentari che, per come configurate, andrebbero a impattare in maniera rilevante sulle legislazioni nazionali in materia di sostanze stupefacenti.

1.4.2.11. 12^ (Igiene e sanita')

1.4.2.11.1. 12ª(Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (ant.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)

**MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
54ª Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **[LANIECE](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i contenuti dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che dispone in tema di definizione agevolata di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Saggiunge che la norma risulta applicabile, in particolare, al contenzioso pendente innanzi alla Corte dei conti in relazione a fatti attribuiti ai concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, ragione per cui è individuabile un collegamento, sia pure indiretto, con la tematica delle ludopatie.

La **[PRESIDENTE](#)** fa rilevare incidentalmente l'opportunità di inquadrare le cosiddette ludopatie nell'ambito delle dipendenze patologiche. Quindi, non essendovi richieste di intervento in

sede di discussione generale, invita il relatore a sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il relatore propone di formulare sul testo in esame, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (*PdL*), d'accordo con la proposta di esprimere un parere favorevole, chiede di valutare la possibilità di inserire una indicazione in merito all'utilizzazione delle risorse derivanti dalla definizione del contenzioso, che a suo avviso dovrebbero essere destinate al fondo sanitario nazionale e, in particolare, al finanziamento delle iniziative per la cura delle dipendenze.

La senatrice [BIANCONI](#) (*GAL*) si associa alla richiesta appena avanzata.

La [PRESIDENTE](#) esprime l'avviso che, in conformità alle richieste formulate, possa farsi luogo all'inserimento, nel parere, di una specifica osservazione volta ad indirizzare la destinazione delle risorse alla cura delle dipendenze da gioco.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene di accogliere la proposta di integrazione del parere.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la [PRESIDENTE](#) accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione il parere, nel testo risultante dalla modificazione testé apportata, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che potrà essere convocata una seduta alle ore 15, al fine di avviare l'esame congiunto dei disegni di legge di bilancio e di stabilità.

Rammenta che il termine per la formulazione del rapporto alla Commissione bilancio è stato stabilito per il prossimo martedì 29 ottobre, salvo diverse indicazioni. Esprime l'avviso che sia opportuno prevedere sin da ora due ulteriori sedute nella giornata di domani, e se necessario la prosecuzione dell'esame dei documenti di bilancio anche nel corso della prossima settimana. Fa presente che il termine per la presentazione in Commissione di emendamenti al disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno sarà convenuto una volta avviato l'esame dei testi.

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*) ritiene di dover sottolineare la necessità di disporre di tempo adeguato per l'esame di documenti della massima importanza, quali quelli di bilancio.

La [PRESIDENTE](#) conferma che, nel rispetto del termine per la trasmissione del rapporto, la cui

fissazione non è nella disponibilità della Presidenza della Commissione, sarà programmato un numero congruo di sedute per l'approfondimento dei testi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107**

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,
esprime un parere favorevole, con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14 del decreto-legge siano destinate al finanziamento di servizi e iniziative volti alla cura
e alla prevenzione delle dipendenze patologiche da gioco.

1.4.2.12. 13^ (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.12.1. 13^a(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
11^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[DLBIAGIO](#)

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 5 a e 6a riunite:

[\(1107\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole con osservazioni.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1107
XVII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici

Titolo breve: *Decreto-legge n. 102, IMU*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 130 \(ant.\)](#)

23 ottobre 2013

Dibattito connesso

Sull'ordine dei lavori

[N. 131 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2013

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 132 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2013

Trattazione articoli

(Repliche dei relatori e del Governo). Esame art. da 1 a 15 del decreto-legge (respinti emendamenti; accolti odg).

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 175, contrari 55, astenuti 17, votanti 247, presenti 248.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 130 (ant.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 133 del 29 ottobre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Sul processo verbale

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(813-B) Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali (*Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 9,36**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 16 ottobre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FINOCCHIARO, relatrice. Signor Presidente, colleghi, la lunga discussione generale che ha avuto luogo la settimana scorsa, la molteplicità degli argomenti adoperati dai colleghi, le forti, talvolta radicali, critiche che sono state rivolte al testo e più complessivamente al percorso delle riforme e i dissensi manifestati in quest'Aula conducono alla necessità di una replica che tenga conto dell'importanza di questi rilievi critici e dia anche conto di una lettura del testo che richiede, a mio avviso, un tornare con molta forza sui fatti, essendo la forza dei fatti la guida cui dobbiamo guardare.

La discussione generale che si è svolta merita ? come dicevo ? una replica puntuale. Vorrei partire dalla prima e più radicale delle critiche che certamente sono state rivolte alla legge costituzionale, ma più complessivamente al percorso delle riforme già più volte discusso in quest'Aula. La critica è squisitamente politica ed è quella che investe la stessa legittimazione del Parlamento, Camera e Senato. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, o liberate l'emiciclo o sospendo la seduta. Vale per tutti.

FINOCCHIARO, relatrice. Grazie, Presidente. Dicevo: la prima e più radicale delle critiche è quella che investe la stessa legittimazione del Parlamento nell'affrontare un percorso di riforma costituzionale che viene avvertito come improprio rispetto a un Parlamento eletto con una legge che si pretende essere incostituzionale.

Ovviamente non di questo devo parlare. Anch'io ritengo che la legge elettorale sulla base della quale le Camere sono state elette ed insediate presenti criticità molto forti, che certamente sono degne di una censura di costituzionalità, ma credo che l'argomento sia inutilizzabile, e per più ragioni. Innanzitutto, perché le Camere, sia pure elette sulla base di quella legge, sono legittime, e ogni giorno lo dimostriamo: dovremmo altrimenti ritenere che ciascuno dei nostri atti sia viziato da invalidità. Devo riconoscere però che il fervore, l'ardore e la passione con la quale alcuni colleghi hanno sostenuto questa tesi, probabilmente testimonia, in maniera più solare di ogni altra dimostrazione, che questo Parlamento ha invece in sé tutta la forza, la volontà e la determinazione per incidere sul procedimento legislativo e contribuire ad arricchire il Paese di nuove riforme costituzionali. Si tratta dunque di un argomento che è certamente suggestivo dal punto di vista politico, ma che allo stesso tempo non può avere nessun rilievo per quanto riguarda il nostro lavoro.

Un altro argomento molto usato dai colleghi è quello che riguarda una sorta di spodestamento del Parlamento, che avverrebbe qualora questa legge costituzionale venisse approvata definitivamente e fosse definitivamente approvato questo percorso in riforma parziale, puntuale, circoscritta, occasionale, dell'articolo 138. Questa è francamente un'obiezione alla quale non ritengo di dover dedicare molto tempo. A me pare al contrario che, anche rispetto all'idea iniziale annunciata dal presidente Letta in questa sede durante le dichiarazioni programmatiche in fase di primo voto di fiducia, noi ci troviamo oggi di fronte a un organo squisitamente parlamentare, il Comitato parlamentare, costituito da 42 parlamentari (deputati e senatori), che celebra la potestà del Parlamento nell'affrontare le riforme.

Come ricorderete, l'ipotesi iniziale era quella di una Convenzione, cioè di un organo costituito da "laici" e parlamentari. Quell'obiezione, pure così autorevolmente rappresentata dal presidente Letta qui, è stata abbandonata, e oggi il Comitato - anche questa è una profonda differenza rispetto alla prima prospettazione che pensava che quella Convenzione dovesse agire con i poteri redigenti - in sede referente compie l'attività istruttoria.

Dicevo, un Comitato composto da deputati e senatori. Qualche collega ha osservato che il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda la composizione del Comitato, risulta particolarmente oscuro. Vorrei invitare chi ha fatto l'osservazione a rileggere quel comma sulla base delle seguenti considerazioni. Noi avevamo due esigenze (le aveva ovviamente il proponente, in questo caso il Governo, ma le ha avute la Commissione, e anche l'Assemblea durante la discussione che ha accompagnato sia alla Camera che al Senato la prima lettura di questo testo). La prima esigenza era quella che il Comitato fosse costituito in modo da sterilizzare il premio di maggioranza, che alla Camera ha visto comporre quel ramo del Parlamento sulla base di una maggioranza del 55 per cento attribuita alla coalizione PD-SEL. È ovvio che se noi avessimo dovuto costituire il Comitato non soltanto trovandoci in presenza di una sproporzione numerica tra Camera e Senato, con 630 deputati a fronte di 315 senatori, ma per di più con una composizione della Camera fortemente alterata dal premio di maggioranza, noi avremmo costituito un Comitato non realmente rappresentativo delle forze politiche, e non realmente rappresentativo dei due rami del Parlamento.

È un profilo, quest'ultimo, peraltro particolarmente delicato, se abbiamo riguardo al fatto che tra le riforme c'è l'abolizione del bicameralismo perfetto, e ci saremmo trovati quindi di fronte alla precostituzione di una maggioranza, per così dire, potenzialmente ostile al mantenimento del Senato o ad una costruzione del Senato che ne serbasse l'autorevolezza e le funzioni sia pure mutate, ma importanti nel quadro istituzionale che andiamo a disegnare. Quindi credo che la scelta operata con la legge costituzionale sia una scelta di garanzia per tutte le forze politiche, e anche per la rappresentanza dei due rami del Parlamento. In questo senso, chiedo ai colleghi di rimeditare quella osservazione.

Non mi soffermo sulla questione che il Comitato parlamentare spodesterebbe il Parlamento, perché francamente non la comprendo fino in fondo, nel senso che al Comitato parlamentare è attribuita la funzione istruttoria. Le Camere, le Assemblee restano sovrane nell'esame del testo perché - lo ripeto - si agisce in sede referente. E vorrei dire di più: la scelta del Regolamento della Camera come ordinatore dei nostri lavori mi pare essere addirittura più garantista della possibile adozione del Regolamento del Senato, e consentirà un esame dei testi in Aula nella quale la sovranità dell'Assemblea avrà ogni modo per espandersi.

Non voglio rifarmi a precedenti troppo autorevoli, ma vorrei ricordare che sostanzialmente questo Comitato parlamentare ha gli stessi poteri che ebbe la Commissione dei Settantacinque al tempo della Costituente. Così come vorrei dire che è improprio dire che facciamo per la prima volta uno strappo all'articolo 138 della Costituzione: normalmente, ogniquale volta ci si è accinti a una riforma costituzionale (la Bicamerale, la Commissione De Mita-Iotti) si è dato luogo a un organo istruttorio che fosse altro che le Commissioni di Camera e Senato. Oggi, direi, tanto più abbiamo dovuto farlo per correggere quelle disproporzionalità e quindi quei difetti di garanzia nei confronti di alcune forze politiche che sarebbero derivati dall'affidare esclusivamente alle Commissioni il lavoro istruttorio.

Vorrei anche segnalare - e credo sia giusto segnalarlo, perché è giusto che tutti i colleghi ne abbiano

contezza - che si è avuta molta cura, nella redazione del testo, nell'assicurare la pubblicità dei lavori, che è assicurata nella maggiore espansione possibile delle forme di pubblicità conosciute, e anche oltre. Infatti, ricordo che proprio su suggerimento del Gruppo Movimento 5 Stelle, anche per la fase parlamentare, e non solo per quella istruttoria, come ha ricordato il Ministro l'altra volta, è stata attivata una piattaforma *on line* che consenta uno scambio di opinioni e di informazioni continuo fra i parlamentari che vogliano cimentarsi con questo, in primo luogo i componenti del Comitato, e i cittadini.

Vorrei ancora ricordare che il voto è stato scelto debba avvenire sempre con la modalità del voto palese.

Mi sembrano poi disancorate dal testo le osservazioni che riguardano la delimitazione delle materie oggetto del Comitato. Tanto per essere chiarissimi, poiché questo è stato un punto di imputazione (lo definirei così) in molti interventi dei colleghi, la materia della magistratura e della giurisdizione è esclusa dal testo. Ripeto: è esclusa dal testo. Noi esaminiamo soltanto le questioni che vanno sotto la definizione - probabilmente un po' approssimativa, tanto che abbiamo specificato nel testo il numero dei titoli per essere più precisi - della forma di Stato, della forma di governo e dei rapporti tra lo Stato e le autonomie, a cominciare dalle Regioni.

C'è un punto che occorre dipanare, e sul quale vorrei essere molto chiara, perché sento ancora e ho sentito echi nella discussione di qualche equivoco e fraintendimento: la scelta operata è stata quella di dare luogo all'approvazione di singoli testi disciplinanti materie omogenee, e dunque un testo che riguardi probabilmente la riduzione del numero dei parlamentari e il bicameralismo, uno che riguardi la forma di governo ed uno che riguardi la forma di Stato. Lo voglio dire con assoluta chiarezza, per eliminare qualunque fraintendimento, perché questo è stato cura essenziale sin dalla prima redazione della legge costituzionale da parte del Governo e della Commissione affari costituzionali. Perché? Perché introduciamo, rafforzando l'articolo 138, non depauperandolo, la possibilità di un *referendum* alla fine del percorso delle riforme anche nel caso in cui l'Aula approvi il testo con la maggioranza dei due terzi. Lo dico a tutti i colleghi che hanno ricordato il *referendum* del 2006: se la riforma del 2005 fosse stata approvata con la maggioranza dei due terzi non avrebbe potuto essere sottoposta a *referendum* e la celebrazione della potestà del cittadino di abrogare una norma costituzionale approvata dal Parlamento non avrebbe potuto aver luogo.

Oggi abbiamo singoli testi che possono essere sottoposti a *referendum* anche nel caso in cui il Parlamento li abbia approvati con la maggioranza dei due terzi. Perché singoli testi? Per due ragioni essenziali: la prima è che per garantire la piena e compiuta espressione della volontà popolare devono essere testi singoli. Ciascuno di noi ricorda che nel *referendum* del 2006 venne bocciata una riforma che aveva in sé anche parti condivise, per esempio la riduzione del numero dei parlamentari, proprio perché si trattava di un testo unico e, dunque, il dissenso su una parte di quel testo travolse anche riforme costituzionali che venivano considerate positivamente da una larghissima maggioranza parlamentare e dei cittadini. Quindi, ripeto, singoli testi per assicurare al cittadino la possibilità di esprimere genuinamente la propria opinione su quel testo.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 9,51\)](#)

(Segue FINOCCHIARO, relatrice) Ma anche per un'altra ragione: veniamo da trenta anni di fallimenti, quindi suddividere in singoli testi le riforme ci dà la garanzia ulteriore, rispetto alla nostra volontà riformatrice, che se una questione tra le tre che verranno esaminate diventerà questione conflittuale, questa non arresterà il percorso delle altre riforme. Insisto su questo punto perché il rischio di avere un unico testo lo sento ancora circolare, e io credo che sia bene spazzare via questo argomento dal tavolo.

Dico di più: la scelta di suddividere per singoli testi, ovviamente, non solo è stata prevista già dal disegno di legge presentato dal Governo, non solo è stata oggetto di approfondimento da parte del ministro Quagliariello ogni volta che è venuto in Parlamento, non solo è stata un punto dibattuto e comunemente accettato in Commissione, ma è anche una previsione testuale, perché è ovvio che i singoli testi debbano essere, per questa ragione - come dice la legge - in sé autonomi e coerenti.

Cosa vuol dire coerenti? Vuol dire che ogni testo deve avere una propria coerenza interna e deve essere oggetto di una redazione accurata per essere in grado di inserirsi nel *puzzle* delle riforme complessive, salvaguardando quell'impianto costituzionale e quel delicato sistema di *checks and balances* che connota la nostra Costituzione. Su questo peraltro - tanto per aggiungere un altro argomento - all'insediamento della Commissione dei saggi, dell'organo di consulenza del Governo, ci si è molto soffermati. Io stessa ho impostato il discorso all'avvio della Commissione su questa questione.

Quindi, credo di poter assicurare compiutamente i colleghi: il percorso delle riforme vedrà la produzione di più testi. Peraltro, basta leggere le norme che riguardano l'esame in Aula e nel Comitato per rendersi conto che è tutto studiato perché si possano approvare, e separatamente, testi ciascuno dei quali in sé omogeneo e coerente e - direi - autosufficiente.

C'è un argomento che è stato ulteriormente adoperato, che riguarda i termini nel testo. Siamo chiari: i termini non sono perentori. Non c'è nessuna sanzione per l'inosservanza del termine. L'aver fatto riferimento a una scansione risponde a un'esigenza squisitamente politica, che è quella di darsi un tempo per le riforme, anche perché - non devo ricordarlo a nessuno - sia il presidente del Consiglio Letta sia il presidente della Repubblica Napolitano hanno collegato la loro permanenza nelle funzioni al fatto che il percorso costituente si faccia, ed entro tempi delimitati.

C'è un punto che viene ritenuto di rilievo. Francamente non vedo il rilievo, però ho il dovere di rassegnarlo comunque all'Aula. Si tratta del fatto che l'intervallo tra la prima e la seconda deliberazione non sia di tre mesi come previsto dall'articolo 138, ma sia di quarantacinque giorni.

Francamente, colleghi, di fronte a questo argomento non so che cosa dire. Credo sia assolutamente opportuno, dopo trent'anni di fallimenti e di riforme mancate, dare un certo ritmo - perdonatemi il termine forse non adeguato - ai nostri lavori. D'altronde, non vorrei commettere un errore, ma la Commissione dei Settantacinque ha lavorato in dieci mesi, come il ministro Quagliariello mi sta ora confermando.

In merito al *referendum*, non voglio insistere avendone già parlato. A rafforzamento della previsione odierna dell'articolo 138, sarà possibile proporre *referendum* anche nel caso in cui il testo venga approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri dei due rami del Parlamento. Rilevo in questo una così esplicita celebrazione della potestà del cittadino di chiedere il *referendum* e di proporre l'abrogazione delle singole parti delle riforme che francamente credo non debba essere proferita più alcuna parola al riguardo.

Un'ulteriore questione è stata sollevata dai colleghi, ed è l'ultima sulla quale mi soffermo; non stiamo riformando l'articolo 138 da qui all'eternità. La modifica serve a questa riforma. Mi permetto di dire che serve a questo Parlamento. Se non servisse a questo Parlamento, probabilmente non ci sarebbe stata alcuna ragione di deviare dall'articolo 138. Avremmo potuto soltanto incidere sulla norma che riguarda il *referendum*, ma non avremmo costituito il Comitato parlamentare paritario Camera e Senato. Al contrario, abbiamo avuto la necessità di farlo per una ragione di garanzia (torno a ripeterlo: per una questione di garanzia), perché altrimenti la Commissione della Camera e quella del Senato avrebbero avuto composizioni non squisitamente rappresentative della forza dei singoli Gruppi parlamentari. Vi faccio un esempio. Il Gruppo del PDL (ma potrei fare l'esempio di altri, a cominciare dal Gruppo del Movimento 5 Stelle) ha sette componenti nella Commissione affari costituzionali del Senato e sette componenti nella Commissione affari costituzionali della Camera. Si tratta dunque di una sproporzione nella rappresentanza delle forze politiche che ci ha condotto sul filo della garanzia della dignità di ciascuna forza politica rispetto alla loro squisita rappresentanza proporzionale alla costituzione del Comitato paritetico.

Spero di aver risolto i dubbi o le perplessità che i colleghi hanno manifestato.

Su un'ultima questione desidero soffermarmi, a dimostrazione che non si tratta di una modifica per l'eternità dell'articolo 138. Esiste una clausola che potremmo chiamare di dissolvenza. Mi riferisco all'articolo 7, secondo il quale con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate o in caso di scioglimento di una o entrambe le Camere il Comitato cessa dalle

proprie funzioni. Ripeto: cessa dalle proprie funzioni. Ancora una volta, credo che il tenersi ai fatti, ad una lettura spero piana di questa legge - abbiamo cercato di curare anche la sua immediata comprensibilità e interpretabilità - renda più di molte argomentazioni, che sono certamente legittime, e in qualche misura - lasciatemele definire in questo modo - nobili, perché rivelano un attaccamento alla Costituzione e ai valori costituzionali importante: valore, ricchezza, non fastidio, impaccio. Credo, però, che ogni sforzo sia stato compiuto per fare in modo che anche questa legge costituzionale sia essa stessa e per se stessa un momento di celebrazione di quei valori costituzionali (quelli peraltro della partecipazione e della uguale dignità di ciascuna forza politica, del ruolo e della centralità del Parlamento e del potere dei cittadini nei confronti delle leggi approvate dal Parlamento), sia essa stessa una conclamazione di questi valori e di questi principi costituzionali. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e GAL e del senatore Pagano).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme costituzionali, senatore Quagliariello.

***QUAGLIARIELLO,** *ministro per le riforme costituzionali.* Signora Presidente, signori senatori, vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento non formale a quanti hanno preso parte a un dibattito lungo e faticoso, che io ho seguito in condizioni di salute un po' critiche e che ho riletto successivamente per poter preparare questa replica.

Devo ringraziare tutti i colleghi perché, anche se il dibattito è stato lungo, le argomentazioni non sono quelle che si usano quando si fa ostruzionismo. Al contrario, tutti gli interventi, o gran parte di essi, avevano un loro contenuto e fornivano informazioni e indicazioni che ho tenuto presente nel replicare.

Una serie di critiche, avanzate soprattutto dai colleghi del Movimento 5 Stelle ma non solo, riguarda il tema delle garanzie dell'articolo 138.

In questa replica, per brevità, mi appoggerò su tre citazioni che vengono da persone che non hanno le mie idee né dal punto di vista politico, né dal punto di vista più prettamente costituzionale. Ritengo infatti che per ragioni di metodo quando si affronta questa materia bisogna innanzitutto leggere e meditare sulle parole e sulle argomentazioni dei propri avversari ed evidentemente trarne insegnamento e, laddove possibile, conforto.

Cito quanto ha scritto qualche mese fa uno dei maggiori costituzionalisti italiani, il professor Massimo Luciani, a proposito dell'articolo 138: «Due sono i principi fondamentali che l'articolo 138 contiene e che non possono essere violati: la tutela delle minoranze e l'attribuzione dell'ultima parola al popolo con il *referendum* costituzionale. Il disegno di legge tanto criticato non solo rispetta, ma conduce a sviluppo coerente quei due principi: da una parte tutela maggiormente le minoranze, perché costituisce un Comitato parlamentare composto in proporzione non solo dei seggi, ma dei voti ottenuti; dall'altra, consente il *referendum* costituzionale anche nell'ipotesi in cui si sia raggiunta o superata la maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione. La garanzia del voto popolare, dunque, di un voto che serve proprio ad aumentare le possibilità di difesa della Costituzione, è addirittura esaltata». Solo per questo avevo parlato di un rafforzamento delle garanzie dell'articolo 138 previsto in questa legge.

Molto ha detto già la presidente Finocchiaro, rischio di ripetermi, ma voglio comunque fino in fondo assolvere al mio compito.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato e il rispetto delle minoranze, la situazione che si è venuta a creare rendeva necessario questo intervento. Io non sono tra quanti hanno demonizzato l'attuale legge elettorale, così come nessuna legge elettorale, ritenendo che una legge elettorale è uno strumento e si rifà a un contesto storico e a un contesto istituzionale; ma è un fatto che l'attuale sistema di voto è nato quando in Italia c'era un bipolarismo tendenziale, con due poli che tendevano a superare la soglia del 45 per cento, quindi il premio di maggioranza assegnato alla Camera storicamente non è mai stato superiore al 10 per cento.

Questa volta, per gli stravolgimenti verificatisi nel corpo elettorale che hanno evidentemente premiato un movimento presentatosi per la prima volta alle elezioni e che hanno visto l'emergere di una quarta polarità, sebbene meno suffragata, ci siamo trovati di fronte al fatto che le due coalizioni storiche, quella di centrosinistra e quella di centrodestra, sono arrivate entrambe sotto il 30 per cento dei voti.

Di fatto è stato un segno di crisi, su cui entrambe le coalizioni hanno riflettuto (e, se non l'hanno fatto, farebbero bene a farlo). Questo risultato ha portato il premio di maggioranza ad assumere una dimensione molto più ampia: dal 29 per cento dei voti si è passati al 55 per cento dei seggi. Inoltre, a fronte di una differenza di soli 90.000 voti circa tra la prima e la seconda coalizione, in termini di rappresentanza parlamentare essa ha corrisposto all'assegnazione del triplo dei seggi alla Camera alla prima coalizione rispetto alla seconda. Dunque, nel momento nel quale stiamo parlando non di un potere costituente ma comunque di modifiche costituzionali, un riequilibrio era assolutamente necessario.

Così come, poiché sulla carta questo Governo ha una maggioranza superiore ai due terzi, era a mio avviso necessario dare la garanzia che il *referendum* si potesse svolgere anche nel caso in cui la riforma, anzi, le riforme che verranno approvate dovessero raggiungere e superare i due terzi dei voti dei parlamentari.

Perché parlo di riforme e non di riforma? Anche in questo caso mi appoggio a una citazione, quella di Valerio Onida, anch'egli uno dei maggiori costituzionalisti italiani, già Presidente della Corte costituzionale, che non può essere sospettato di avere simpatie per la mia parte politica e nemmeno per il modo in cui io interpreto il pensiero costituzionale. Valerio Onida afferma: «La cosa fondamentale, a mio parere, è che non si faccia una sola legge di revisione costituzionale onnicomprensiva, ma tante leggi distinte oggetto per oggetto. Nel caso di riforma unica, infatti, il rischio è che i cittadini si trovino di fronte a un "prendere o lasciare", alla scelta tra nessuna riforma e una riforma che magari contiene aspetti positivi e altri negativi».

Cosa vogliamo dire? Che noi sicuramente procederemo alla riforma del bicameralismo, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla riforma del Titolo V e alla riforma della forma di governo; ma non ci sarà per il cittadino un ricatto del tipo: «se vuoi la riduzione dei parlamentari devi votare anche per questa forma di governo». Voglio essere del tutto esplicito, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi di SEL che sono tornati con insistenza su questa materia. Mi pare che le parole della presidente Finocchiaro vadano nella stessa direzione.

Un altro nucleo di critiche riguarda i tempi nonché l'esistenza stessa del Comitato. Consentitemi, anche in questo caso, una citazione non lunga: «Tutti i partiti, da tempo, unanimemente, sostengono la necessità delle riforme delle istituzioni. Ora non è più consentito attardarsi su disquisizioni anche eleganti ma altrettanto inconcludenti». Da qui, un «rispettoso ma fermo invito al Parlamento perché proceda alla nomina di una Commissione bicamerale con il compito di una globale e organica revisione della Carta costituzionale nell'articolazione delle diverse istituzioni». Non è il presidente Letta che parla; non è nemmeno il ministro Quagliariello e nemmeno la presidente Finocchiaro. La citazione è addirittura del 28 maggio 1992 e viene dal discorso d'insediamento davanti al Parlamento del presidente Oscar Luigi Scalfaro. Ora, mi sembra che nessuno in quest'Aula possa ritenere che Scalfaro non sia stato un custode della Costituzione e anche della sua lettera e della sua purezza; dunque la consapevolezza dell'importanza di quelle riforme era già presente nel 1992.

Vengo a un altro tema. Qui riprendo le critiche avanzate dal collega Mazzoni, espresse anche in un precedente intervento dal senatore Minzolini. Ringrazio entrambi, e soprattutto il collega Mazzoni, perché queste critiche sono a complemento di una comprensione dell'importanza delle riforme. Si tratta del fatto che, guardando alla storia d'Italia dal 1992 in poi, proprio da quando Oscar Luigi Scalfaro pronunciava quelle parole, non è possibile ritenere che le nostre istituzioni possano prendere la giusta strada senza che vi sia anche una riforma della giustizia. Questo mi sembra il nucleo delle argomentazioni del senatore Mazzoni.

Al riguardo vorrei avere parole chiare quanto quelle pronunciate dalla presidente Finocchiaro. La giustizia e le garanzie non rientrano tra i capitoli sui quali dovrà intervenire il Comitato; il Comitato parlamentare potrà intervenire su questi due capitoli qualora ciò si renda necessario alla luce dei mutamenti che verranno proposti negli altri Titoli della Costituzione: mi riferisco ad esempio ai raccordi necessari tra forma di governo e quanto previsto nel Titolo IV e nel Titolo VI. Tale soluzione è maturata qui, in Senato, e a questo proposito ringrazio i Capigruppo in 1a Commissione, il senatore

Bruno e la senatrice Lo Moro, nonché la presidente Finocchiaro, che hanno riportato un equilibrio nel testo.

Voglio però aggiungere una considerazione senza sfuggire al punto. Io sono della stessa idea formulata dal collega Mazzoni, e cioè che la giustizia sia l'altra faccia della medaglia. Noi, tuttavia, abbiamo già fatto una riforma costituzionale, quella dell'articolo 111, che deve essere ancora applicata. Se prendo il documento della commissione degli esperti istituita dal presidente Napolitano nell'aprile scorso e se considero quella commissione nella sua natura *bipartisan* addirittura con la partecipazione di un esponente molto vicino alla magistratura e al potere giudiziario in quanto presidente della Scuola della magistratura - mi riferisco al professor Onida - leggo che tra le riforme che si possono e si dovrebbero effettuare in questo campo vi sono (ne cito soltanto alcune e non tutte): limiti alla giurisprudenza creativa; misure per l'effettività delle garanzie nel procedimento penale; norme più stringenti per i presupposti di avvio e conclusione delle indagini e per la durata delle indagini preliminari; riforma delle intercettazioni (no alla "pesca a strascico" e limiti alla divulgazione); più stretto controllo giudiziario sui provvedimenti cautelari, soprattutto quando incidono sulle libertà personale; inappellabilità delle sentenze di assoluzione per le imputazioni di non elevata entità; misure deflattive del processo penale; misure contro il sovraffollamento carcerario; regole deontologiche più stringenti per i rapporti tra i magistrati e i mezzi di comunicazione; norme più stringenti per il fuori ruolo dei magistrati; limiti più stringenti alla candidabilità dei magistrati; sottrazione della struttura amministrativa del CSM alle correnti della magistratura. Mi fermo qui. Sono soltanto alcune delle riforme previste in quel documento. Credo sia un catalogo per cui sarebbe necessaria non una legislatura, ma molto di più. Nella gran parte, direi nella quasi totalità, tali riforme possono essere realizzate senza il ricorso all'articolo 138 e quindi attraverso la legge ordinaria.

Voglio dunque comunicare ai senatori che proprio per questo, con la collega Cancellieri stiamo istituendo un tavolo che porti ad una conferenza che guardi insieme il tema della riforma dello Stato e quello della riforma della giustizia e che impegni il Governo su alcune proposte presenti nel documento della commissione politico-istituzionale istituita dal presidente Napolitano, che lo stesso Capo dello Stato ha richiamato alla fine del suo messaggio alle Camere di qualche settimana fa.

Vengo a un aspetto più sostanziale, ripreso in alcuni interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle e anche dei colleghi di SEL. È stato affermato che, in realtà, questo tentativo di riforma non sarebbe la priorità del Paese in un momento di crisi economica così grave. Con una battuta efficace, in una di queste sedute, il collega Crimi ha detto: ma cosa diamo in pasto ai nostri concittadini? Riforme istituzionali a fine mese? Il collega Crimi ha così evidenziato la necessità di tener conto innanzitutto dei problemi legati a una drammatica crisi economica. Ebbene, colleghi, su questo voglio essere del tutto chiaro. Credo che in un momento come questo ci siano alcune cose che sicuramente si possono fare intervenendo nel breve periodo, ma credo anche che per portare il Paese fuori dalla crisi si abbia assolutamente bisogno di quelle riforme che si attendono da oltre trent'anni. Il fatto di avere un bicameralismo perfetto, con Camera e Senato che fanno le stesse cose e un sistema di *navette* come quello che conosciamo, è qualcosa di ormai intollerabile il cui costo economico non può essere sottaciuto. Non è un caso se il nostro Paese, per produrre una legge, ci mette un tempo esattamente doppio rispetto a quello medio di tutti gli altri Paesi dell'Europa. Ovviamente il tempo, in una situazione di questo tipo, è denaro.

E ancora. Quanto costa a questo Paese aver fatto una riforma - mi riferisco alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001 - che ha concesso alle Regioni in alcuni casi più di quanto abbiano fatto Stati federali come la Germania e il Canada, senza essersi posto il problema di avere una Camera di compensazione dove i legislatori regionali e nazionali si possano incontrare per non litigare? Quanto è costato, in termini di sovranità, il fatto che a decidere molto spesso sia stata la Corte costituzionale e non questo Parlamento? Quanto è costato, in termini economici, il fatto che il cittadino o l'imprenditore non abbiano saputo a quale legge dover fare riferimento, a volte per un anno e a volte per un tempo ancora maggiore, e abbiano preferito delocalizzare il proprio investimento, piuttosto che affrontare una situazione in cui non c'era certezza del diritto? Quanto è costata la mancanza di certezza

del diritto che la crisi delle nostre istituzioni ha provocato? Quanto costa il fatto che la stabilità media dei Governi sia di diciotto mesi, mentre negli altri Paesi in concorrenza con noi c'è una stabilità media di quattro, e spesso addirittura di cinque anni?

Guardate, credo che tutto ciò sia molto avvertito dai cittadini. Abbiamo commesso un errore nella scorsa legislatura e lo abbiamo pagato: ritenere che queste riforme, compresa quella della legge elettorale, fossero riforme sovrastrutturali e che i cittadini pensassero ad altro. Credo che lo abbiamo pagato, perché i cittadini hanno scorto in quella nostra inerzia e nella nostra incapacità di fare riforme una forma di egoismo della politica, di volontà di non mettersi in discussione e di continuare a parlare delle cose senza condurle in porto. Bisogna dare un segnale di cambiamento.

In questo senso, credo che sia un segnale certo non esaustivo, ma di interesse, il fatto che la consultazione pubblica sulle riforme abbia visto la chiusura di 203.061 questionari validati con la collaborazione dell'Istat (signor Presidente, le farò arrivare ovviamente al più presto i dati completi; è la prima volta che comunico questo dato, perché mi è stato inviato stamattina). Si tratta dunque, della consultazione pubblica più partecipata - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - non soltanto in Italia, ma in Europa.

C'è un ultimo aspetto su cui vorrei avere parole altrettanto chiare, perché è stato un tema richiamato: il rapporto tra legge elettorale e riforma costituzionale. Su questo mi rivolgo innanzitutto ai colleghi di SEL che hanno messo in discussione il fatto che tra la forma di governo e la legge elettorale ci sia in qualche modo un rapporto di organicità. Non si tratta certamente di un rapporto di causa ed effetto, ma è altrettanto certo che un rapporto c'è. Mi potrei appoggiare, in questo caso, ai classici: potrei citare Bagehot, per dire come il sistema di voto inglese costituisca una parte della forma di governo di quel Paese; o Duverger, che ci spiega per quale motivo il sistema a doppio turno di collegio sia una parte della forma di governo semipresidenziale in assenza della quale il sistema semipresidenziale non funziona. Ma al di là di questo, credo di dover far riferimento innanzitutto alla vicenda italiana. E proprio la vicenda italiana ci insegna come negli ultimi 25 anni il fatto di pensare di poter cambiare il nostro assetto istituzionale facendo riferimento solo alla legge elettorale sia stata un'illusione: un'illusione che in realtà si è ritorta contro quanti l'hanno nutrita. Non è un caso che coloro che l'hanno coltivata - a destra, a sinistra e al centro - abbiano sempre ottenuto delle vittorie di Pirro che al dunque ha visto sconfitti loro stessi e, in fondo, il Paese.

Credo che questa sia la ragione per la quale dobbiamo augurarci di non fare questa volta solo una riforma della legge elettorale, ma una riforma della legge elettorale che sia in qualche modo coordinata con una riforma organica delle nostre istituzioni. Se noi abbiamo presente questo obiettivo, se da quest'Aula verrà oggi un segnale forte in questo senso, anche le necessarie correzioni all'attuale legge elettorale, della quale tutti notano non soltanto le deviazioni costituzionali ma anche l'opposizione al buon senso, perderanno un po' della loro drammaticità. Diciamoci la verità: il dibattito diventa drammatico se pensiamo di andare a votare tra tre o quattro mesi con questa legge elettorale; ma se andremo a votare tra tre o quattro mesi allora vuol dire che ancora una volta le riforme non le faremo. Credo invece che il nostro obiettivo questa volta debba essere altro.

Ricordo che fin da giugno il Governo ha evidenziato la necessità di una *safety net*. E probabilmente, se fosse stato ascoltato allora, anche altri passaggi di questa legislatura avrebbero potuto essere differenti. Un Governo, infatti, deve stare in piedi fino a che serve al Paese; non deve stare in piedi perché manca una legge elettorale.

Aggiungo però a questo proposito un'altra considerazione. Quella della correzione dell'attuale legge elettorale materia strettamente parlamentare. Il Governo esorta le forze politiche, e lo fa con forza e dà tutto il supporto. Ma se anche questa volta si dovesse fallire, credo sia un obbligo per il Governo intervenire, con tutte le cautele, in questa materia e fare in modo che non sia la Corte costituzionale, con tutto il rispetto che si deve a un'istituzione di garanzia, a modificarci la legge elettorale. In tal caso si tratterebbe infatti di un'altra Caporetto per la politica, un'altra Caporetto per il Parlamento e questo non lo possiamo sopportare. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e GAL).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MAURO Giovanni (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signora Presidente, signor Ministro, senatrici, senatori, dopo il puntuale, preciso e approfondito intervento della relatrice, senatrice Finocchiaro, dopo l'intervento, chiarificatore per alcuni aspetti, ma anche molto politicamente garbato del ministro Quagliariello rispetto all'ampio dibattito che si è tenuto in quest'Aula, mi viene facile poter preannunciare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà rispetto al disegno di legge costituzionale in discussione stamani.

Ho apprezzato molto il garbo del ministro Quagliariello, perché ha voluto dare una lettura politica alle giornate di dibattito. Credo che la sua lettura politica si sia estesa anche al comportamento complessivo delle opposizioni su questo tema. *(Alcuni senatori si intrattengono ai banchi del Governo a parlare con il ministro Quagliariello).*

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi che stanno sostando nei banchi del Governo di non creare difficoltà per chi parla, e rivolgo lo stesso invito a tutta l'Assemblea. *(Il ministro Quagliariello si allontana dai banchi del Governo con alcuni senatori).*

MAURO Giovanni (GAL). Presidente, ho bisogno del Ministro in Aula per andare avanti.

PRESIDENTE. Ministro Quagliariello, la prego.

MAURO Giovanni (GAL). Dicevo che si è voluto dare una lettura assolutamente politica dell'atteggiamento tenuto (nell'altro ramo del Parlamento abbiamo assistito anche a forme eclatanti di manifestazioni sui tetti, e quant'altro), e a questa lettura vogliamo attenerci anche noi, seppure potrebbe sorgerci il sospetto che ci sia una parte di questo nostro Parlamento che magari ama che si conservi lo *status quo*, che si mantenga un'idea delle istituzioni come assolutamente ferme, assolutamente uguali; una parte che ama vedere le istituzioni interpretare forse il ruolo di un Paese per vecchi, che rimane stantio, e magari su questo fondare fortune elettorali. Mi auguro che non sia così.

Oggi arriviamo ad una lettura che viene data dal Governo: magari le posizioni che sono state assunte sono più figlie di un atteggiamento parlamentare, di chi è maggioranza e di chi non lo è, ma da domani - da quando le riforme potranno davvero ottenere l'avvio con la costituzione del Comitato, coadiuvato dall'ottimo lavoro svolto dal Governo in fase di preparazione, un Comitato che ha già lavorato dal punto di vista tecnico (e noi sappiamo che una Costituzione per essere efficace deve essere viva: deve cioè sapere interpretare ciò che c'è in termini di tensione, di organizzazione nel Paese, e a questo si è pure pensato con le consultazioni *online*) - sarà diverso. Quindi, ascoltando ciò che viene direttamente dai cittadini, grazie ai moderni sistemi di comunicazione e Internet, attraverso il lavoro fatto da tecnici molto preparati, che ci hanno dato e ci daranno il supporto di ingegneria costituzionale necessario a realizzare una riforma, attraverso un Comitato dei 42 realmente rappresentativo di tutte le forze politiche e di entrambi i rami del Parlamento, abbiamo un'occasione storica: abbiamo l'occasione buona per riformare questa nostra Costituzione.

Quante volte ci siamo detti che la legislazione ordinaria in tema di Regioni - il nostro è un regionalismo malato, abnorme - ha bisogno di essere corretta? Quante volte è intervenuta la legge ordinaria per modificare uno stato di fatto che non è previsto nell'attuale Costituzione? Da quando sono nate queste benedette (per non dire altro) Regioni abbiamo avuto un incremento della spesa pubblica vertiginoso, non abbiamo avuto corrispondenza tra spesa e servizi forniti ai cittadini.

Quante volte ci siamo detti che abbiamo bisogno di rivedere questo assetto del Paese? Oggi ne abbiamo l'occasione e io mi auguro che tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di minoranza, che il Parlamento tutto partecipi con le proprie idee e anche con proprie diversificazioni, che potranno vedere anche trasversalismi tra posizioni di chi oggi è maggioranza e di chi è minoranza, e viceversa, perché dobbiamo avere l'obiettivo del meglio possibile, del riuscire a dare veste costituzionale a ciò che oggi il Paese avverte come urgenza.

È vero, ministro Quagliariello: forse non sono soldi contanti quelli delle norme di modifica costituzionale, ma sicuramente l'organizzazione di un Paese, anche nelle assise internazionali, nei

momenti in cui si decidono le economie internazionali, è parte fondamentale della credibilità di quel Paese e del proprio sistema; è parte fondamentale del convincimento che un Paese, rispetto ad un altro, è più vocato agli investimenti o alla crescita.

Noi oggi dobbiamo dare risposte dirette ai cittadini.

Voglio raccontarvi un caso che si sta verificando nella Regione Sicilia, dove si è sognato di voler anticipare una chiusura delle Province, senza saper offrire soluzioni alternative: noi abbiamo le famiglie dei disabili che non sanno a chi rivolgersi; è un momento di confusione. Lei, signor Ministro, citava prima il professor Onida, che mi permetto di citare anch'io per questo aspetto: l'organizzazione delle istituzioni rispetto alle esigenze dei cittadini. È un aspetto fondamentale: uno Stato risponde al popolo e al cittadino sovrano; i suoi bisogni e l'organizzazione dello Stato per la risposta ai suoi bisogni sono la nostra regola imperativa. Ora ne abbiamo l'occasione, e per questo riteniamo di aderirvi con entusiasmo. È un entusiasmo con cui vogliamo contagiare tutti i settori di questo emiciclo, perché siamo nel luogo dove poter far valere questi bisogni. So che la mia idea di organizzazione del territorio è diversa da quella che esprime in varie occasioni il Ministro, o che esprimono altri colleghi del Parlamento, ma è questo il bello della partecipazione e del luogo della democrazia. Pertanto, cessato questo momento di contrapposizione, che abbiamo voluto definire di tipo politico, armiamoci con le armi delle nostre idee e delle nostre relazioni con il territorio, perché non possiamo fallire questo appuntamento con la storia. Oggi viviamo la possibilità di un appuntamento che non può fallire, e non lo dico soltanto da esponente di un Gruppo legato da un vincolo di maggioranza al Governo che ci sta proponendo questo percorso: lo dico da cittadino e da parlamentare, e lo dico con una convinzione straordinaria, perché ci sono dei doveri morali che devono essere anteposti ai doveri politici e partitici. Ci sono dei momenti in cui la storia ci chiama ad assumere atteggiamenti davvero importanti e coraggiosi.

Ritengo, signor Presidente, che questo sia uno di quei momenti in cui una democrazia e uno Stato si interroga su ciò che vuole fare per il futuro e per le nuove generazioni e su quello che si vuole dare in termini di prospettiva e di sogno. Se non costruiamo oggi l'utopia della trasformazione di un sistema che davvero è diventato per vecchi, che davvero è diventato senza prospettiva, passeremo come coloro che hanno perso l'opportunità più grande che ci poteva essere.

Per cui una maggioranza di larghe intese non può che essere la culla dove far nascere queste grandi prospettive. E debbo dirle, signor Ministro, che così deve essere: le prospettive delle larghe intese dovrebbero essere soprattutto queste - lo dico sapendo forse di sostenere una tesi poco lucida - molto più importanti delle finanziarie che riusciremo a fare, molto più importanti delle modifiche o dei raccordi con l'Europa e con il Mediterraneo e molto più importanti di ciò che sapremo essere come protagonisti. Questa culla della riforma costituzionale sarà il metro dell'importanza di aver avuto il coraggio di fare delle larghe intese.

Perché c'è voluto coraggio. A chi parla di paura del Parlamento di ritornare al voto, a chi parla di calcoli, più o meno diretti o indiretti, di singoli o di Gruppi parlamentari, oggi abbiamo l'opportunità di rispondere in maniera alta e con una politica alta, dicendo che noi saremo il Parlamento che darà al futuro della nostra Nazione strumenti, armi, capacità di partecipazione e un nuovo protagonismo nella storia d'Europa e del mondo: una storia importante nel passato dell'Italia, ma che immaginiamo importante anche nel futuro del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo GAL e del senatore Naccarato. Congratulazioni).*

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, condividiamo con lei l'opinione che il tema delle riforme istituzionali costituisca il punto centrale di questa legislatura: le forze politiche hanno la responsabilità di essere protagoniste o di subire le conseguenze di un'ulteriore e sempre più grave incapacità di individuare e sostenere un processo riformatore.

L'istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali avverrà in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, al fine di ottenere la conclusione dell'esame parlamentare dei disegni di legge di riforma entro diciotto mesi dall'avvio della loro discussione. L'adesione ad una procedura straordinaria, *una tantum*, rispetto all'articolo 138 ha in sé l'auspicio, se non l'obbligo, di individuare degli indirizzi di riforma che risultino condivisi e non espressi a maggioranza sulla base di schieramenti contrapposti.

Due aspetti, a nostro giudizio, concorrono a sostenere tale prospettiva: la garanzia, contestuale alle procedure in deroga, di sottoporre i disegni di legge di revisione costituzionale ad uno o più *referendum* confermativi, al di là della maggioranza che approverà le riforme, e dunque di fatto obbligatori; la composizione del Comitato bicamerale è certamente rappresentativa di tutti i Gruppi parlamentari e, come da noi richiesto, assicura anche la presenza delle minoranze linguistiche nonché del Gruppo per le Autonomie.

I punti essenziali della futura riforma devono, a nostro parere, esseri i seguenti: la riduzione significativa del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo paritario con le sue implicazioni per la forma di governo, con la trasformazione del Senato in Camera delle Regioni; il rafforzamento della centralità del Parlamento.

Se è evidente la necessità di superare il bicameralismo paritario con l'individuazione del rapporto di fiducia monocamerale con il Governo, ciò non esaurisce il discorso perché, come ha sostenuto anche il senatore Palermo nel suo intervento, la scelta del bicameralismo differenziato imporrà una decisione fondamentale sulla natura del Senato: se essere elettivo, e dunque con la prevalenza del criterio politico sulla funzione di rappresentanza delle autonomie regionali e territoriali o se essere territoriale e, conseguentemente, non elettivo. È una scelta che saremo chiamati a compiere. Personalmente sono per il modello del *Bundesrat*, quindi per una rappresentanza vera e diretta delle autonomie, che non potrebbe essere invece garantita con l'elezione diretta, ancorché contestuale con le elezioni regionali dei senatori.

Con l'introduzione della fiducia monocamerale si avrà una semplificazione del processo decisionale, sia che si opti per una razionalizzazione della forma di governo parlamentare esistente o se si pensi a un Governo parlamentare del Primo Ministro, sia che invece si adotti un modello semipresidenziale.

Dalla prospettiva delle autonomie speciali e regionali riteniamo che la revisione della forma di Stato non potrà in alcun caso ricondurre a una nuova forma di centralismo, perché al contrario la riforma del Titolo V dovrà veder potenziare l'impianto federale. Non occorrono nuove clausole di supremazia dello Stato rispetto alle Regioni, giacché la giurisprudenza costituzionale ha già ampiamente salvaguardato gli interessi unitari, purtroppo anche diminuendo alcune competenze regionali come quelle sulle materie trasversali e l'estensione, a mio parere, spesso eccessiva del concetto dell'ordinamento civile.

È certamente vero che l'attuale sistema di riparto fra Stato, autonomie regionali e autonomie speciali abbia determinato un forte contenzioso costituzionale con le autonomie; in accordo con l'attuale Governo abbiamo però intenzione di affrontare e ridurre tale impressionante contenzioso. Ciò non significa che la questione delle competenze concorrenti possa essere affrontata in modo unilaterale. Se si ipotizza che le competenze concorrenti, ad esempio per le grandi reti di trasporto, debbano tornare esclusivamente allo Stato, occorre nel contempo rafforzare e non eliminare le competenze delle Regioni, ad esempio in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio.

Come sostenuto anche dal collega Laniece, l'ipotesi di inserimento di una clausola di salvaguardia statale in merito alle competenze legislative regionali è materia che preoccupa fortemente le autonomie speciali, in considerazione delle loro prerogative tutelate dalla Costituzione e da accordi internazionali, perché non riteniamo che una tale clausola generale, una clausola a nostro parere di gomma, che per la sua indeterminatezza sarà nuovamente fonte di conflitti costituzionali, possa essere la via per una riduzione delle sovrapposizioni delle competenze.

In questo contesto, e nella previsione di una revisione della forma di Stato e dunque del Titolo V, è bene comprendere che la salvaguardia delle competenze e dei poteri delle Regioni speciali e delle

Province autonome è materia che riteniamo di vitale importanza. Ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché non venga introdotta una riforma ispirata ad una sorta di neocentralismo.

In ogni caso riproporremo un'analoga clausola di salvaguardia, come stabilita a suo tempo all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per evitare che le competenze esercitate dalle Regioni speciali sin dal 1948 vengano pregiudicate dalla presente riforma.

Condividiamo, come ha affermato il collega Bressa alla Camera, che «compito della riforma è unire Stato e autonomie in un rapporto nel quale le competenze di ciascuno non diminuiscano ma rafforzino le potenzialità dell'altro». Auspichiamo quindi che, una volta concluso l'*iter* parlamentare e istituito il Comitato, si proceda con la massima urgenza nel percorso riformatore.

Per le ragioni che ho espresso ribadiamo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Tonini e Verducci. Congratulazioni).*

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, colleghi, come vedete, ho qui sul mio banco alcuni dei tanti volumi dei lavori dell'Assemblea costituente. Li ho voluti portare oggi non per omaggiare il Ministro, che immagino li conosca, ma perché non vorremmo che tra qualche decennio i nostri posteri, a fronte di quel lavoro approfondito, dovessero consultare poche pagine, un piccolo Bignami della revisione costituzionale. Credo inoltre sia necessario fare chiarezza, smentire alcune operazioni di propaganda che sono in corso e ripristinare alcune verità.

Anzitutto, signor Ministro, e mi rivolgo anche alla presidente Finocchiaro, lei sa bene, visto che poc'anzi ci ha attribuito altri ragionamenti, che per storia, per cultura e per formazione noi non apparteniamo al cosiddetto benaltrismo, cioè a quella corrente di pensiero che sostiene che non si debba discutere delle riforme costituzionali perché le priorità sono altre. Abbiamo infatti troppo rispetto per la Costituzione, soprattutto per la prima parte di essa, per non capire quanto le questioni siano strettamente connesse.

Noi abbiamo posto due questioni, Ministro, su cui vorrei tornare: anzitutto, mettiamo radicalmente in discussione la scelta operata di derogare all'articolo 138 della Costituzione e non soltanto perché - e qui non deve sembrare un'affermazione retorica - riteniamo, come la maggior parte dei costituzionalisti, che quello sia un articolo di garanzia e di sicurezza, che prevede una procedura che mette a riparo la Costituzione da maggioranze fittizie e momentanee, ma anche perché pensiamo si sia scelta una strada di revisione, in deroga all'articolo 138, che è tortuosa e, a mio avviso, neanche lascia ben sperare sul raggiungimento di alcuni obiettivi. E a giustificazione della deroga all'articolo 138 della Costituzione è stata posta la questione del rispetto delle minoranze, affermando che si deroga all'articolo 138 della Costituzione per garantire maggiormente le minoranze. Questo argomento non sta assolutamente in piedi, caro Ministro e cara presidente Finocchiaro, anche perché non ce l'ordinava certo nessuno di dover costituire un Comitato.

Lei ha detto che dobbiamo derogare all'articolo 138 della Costituzione per il rispetto delle minoranze, perché questo Parlamento è figlio di una legge distorsiva dal punto di vista elettorale. E qui torna una questione che abbiamo posto in modo ossessivo in Aula pubblicamente, a lei personalmente, signor Ministro, e al Presidente del Consiglio. Mi riferisco alla questione, per noi prioritaria e assoluta, di cambiare la legge elettorale e di abrogare il «porcellum». Ora, siccome non si è stati capaci di fare questo e ancora una volta si sostiene che questo Parlamento è figlio di quella legge elettorale, ci approssimiamo (perché ci approssimiamo) - e puntiamo il dito sulla Costituzione dicendo che bisogna cambiare la nostra Carta - a modificare la procedura prevista all'articolo 138.

Questo argomento, cioè il fatto di indicare sempre nella modifica della Costituzione la soluzione ai gravi problemi che esistono nella crisi della rappresentanza e nella crisi della politica, è l'altra questione che abbiamo posto già in sede di prima lettura del provvedimento e che adesso riproponiamo in seconda lettura. Noi pensiamo che sia una sorta di scorciatoia efficientistica (e l'argomento oggi è

ripreso anche da Rodotà su «la Repubblica») rispetto alle grandi questioni che abbiamo di fronte. C'è una crisi della politica, del sistema dei partiti, della rappresentanza, del rapporto tra cittadini e istituzioni, una cattiva politica che ha portato oggi alla situazione attuale.

Allora, l'ossessione compulsiva che attanaglia la classe politica di questo Paese sulle riforme costituzionali nasce dal fatto che, in realtà, ci si vuole autoassolvere come classe dirigente, si vuole assolvere la cattiva politica indicando la causa di tutti i mali nella Costituzione. Noi su questo non ci stiamo: lo dovete sapere! Questa è un'operazione di totale mistificazione. Come un'altra operazione di mistificazione che si sta portando avanti in questi giorni (e che lei, Ministro, ha riportato qui), è sostenere che, da una parte, ci sono i conservatori che non vogliono cambiare nulla e, dall'altra, gli innovatori. Oppure, ancora che noi, poiché difendiamo la Costituzione e la garanzia costituita dall'articolo 138 della Carta, siamo quelli che non vogliono assolutamente diminuire il numero dei parlamentari e approvare una serie di riforme.

Lei sa perfettamente, signor Ministro, che questo non è vero!

Quando noi abbiamo detto di non toccare l'articolo 138 abbiamo indicato una strada diversa, che era quella, sì, di alcune riforme condivise, non abbandonando però la garanzia dell'articolo 138, ma individuando esattamente quali erano le riforme che dovevamo fare. Sarebbe stata una possibilità maggiore per questo Parlamento. Invece, si è voluto lavorare in fretta e contrarre i tempi; è visto nel dibattito svoltosi la scorsa settimana, signor Ministro: un'Aula vuota. So di averla costretta a stare in Aula e me ne dispiaccio, visto che era malato, ma siamo stati qui da soli fino a tarda sera a discutere. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*). Perché? Per una compulsione efficientista. Ma pensate voi che questo sia il modo migliore per affrontare con serietà le riforme della Costituzione?

L'altra questione, signor Ministro, che abbiamo contestato e contesteremo attiene alla vastità e alla portata delle varie disposizioni della Parte II della Costituzione che voi intendete toccare, soprattutto per quanto attiene alla forma di governo. Anche qui mi lasci dire. Che cosa è il semipresidenzialismo che tanto si evoca o qualche altra cosa all'italiana che intravedo nei lavori e nelle discussioni dei vari saggi che lei ci ha consegnato? Che cosa è il semipresidenzialismo o il rafforzamento dei poteri ossessivi del Governo intorno ad un *Premier*, se non una ammissione implicita di impotenza della politica, la quale non è capace di fare altro che coagulare consenso; ma non su di sé o su un programma di Governo o su maggioranze coese: essa cerca di affidarsi a figure magari carismatiche (ancora una volta), senza capire quali sono oggi i problemi che abbiamo di fronte, legati ai pericoli del populismo. Anche in questo caso ritorna il semipresidenzialismo - un rafforzamento dei poteri del *Premier*, un Governo del *Premier* - come, di fatto, una implicita (anzi, esplicita) ammissione di impotenza da parte della politica.

Oltretutto, l'ampio elenco di tutte le parti e i titoli che debbono essere secondo voi modificati, nonché la procedura scelta che cosa ci fanno pensare? Ci portano a pensare che in realtà si sta quasi configurando - e non può che essere così, proprio per le scelte fatte da voi - una sorta di assedio alla Parte I della Costituzione: sì, un vero e proprio assedio. Lei sorride, Ministro, ma non c'è nulla da sorridere. Lei sa perfettamente - per questo dovrebbe rileggere tutti i lavori della Costituente - quanto sia strettamente connessa la Parte I con alcune disposizioni della Parte II. Presidente, i nostri Padri e le nostre Madri costituenti hanno previsto l'articolo 138, perché hanno intuito giustamente la possibilità di modifiche. Anch'io in questa sede potrei parlare di quanti aggiornamenti dei diritti, per esempio, sanciti nella Parte I dovrebbero essere fatti e dei nuovi diritti che dovrebbero essere costituzionalizzati. Ma quanto state facendo, addirittura le frasi scelte e da voi inserite nel testo del disegno di legge ci indicano che si sta configurando un vero e proprio assedio alla Parte I della Costituzione.

Arrivo a questo punto alla maggioranza dei due terzi, perché in questo caso c'entra. Noi facciamo un appello a tutti i colleghi senatori, lo stesso appello che vi stanno, tra l'altro, rivolgendo in questi giorni tante personalità della società civile del nostro Paese: non permettete che si raggiunga la maggioranza dei due terzi su questo disegno di legge, proprio perché quei due terzi nascevano da una legge elettorale proporzionale. Non fate raggiungere la maggioranza dei due terzi per dare la possibilità che la scelta scellerata di derogare all'articolo 138 della Costituzione possa essere sottoposta a *referendum*.

Guardate, è grave che al momento delle elezioni non sia previsto il giuramento sulla nostra Costituzione. Ma quando siamo stati eletti e proclamati, in realtà abbiamo giurato sulla Costituzione e sulla difesa della Costituzione. Per questo motivo vi chiediamo - è il nostro appello finale - di impedire che si raggiunga la maggioranza dei due terzi e di fare in modo che questa procedura scellerata di deroga all'articolo 138 possa essere sottoposta a *referendum* in nome della difesa della nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-GAP e M5S. I senatori del Gruppo Misto-SEL e Misto-GAP si alzano in piedi e mostrano la Costituzione).*

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, caro Ministro (anzi, caro mica tanto, visto i pasticci che come Governo state combinando), ho letto ed ascoltato con attenzione la relazione della Commissione dei saggi per le riforme. Quando ho finito, però, mi sono cascate le braccia, e anche qualcos'altro.

Sono profondamente deluso e ora le spiegherò il perché.

Anch'io ho avuto l'onore di far parte nel 2003 di un gruppo di saggi per le riforme costituzionali, ma ora devo evidenziare una serie di differenze: noi eravamo in quattro e non in 44 (non so se il 35+7+2 lo ha ricavato dallo Zecchino d'oro e dai «44 gatti in fila per tre col resto di due») *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*; abbiamo lavorato per una settimana e non per diversi mesi, come invece avete fatto voi; lo abbiamo fatto in una baita di montagna e non in un hotel a cinque stelle, come voi; ciascuno di noi, diversamente da voi, si è pagato in proprio le proprie spese, mentre i suoi, di saggi, sono andati, come si suol dire, a sbafo.

Forse i quattro saggi del Cadore non avevano titoli accademici così altisonanti, ma dopo una settimana sono scesi dai monti con un articolato vero e proprio che cambiava più di 50 articoli della Carta costituzionale. Un articolato che, mi preme sottolinearlo e ricordarlo, prevedeva già la riduzione del numero dei parlamentari, la fine del bicameralismo perfetto, il Senato federale, la modifica della forma di governo e della Corte costituzionale, la razionalizzazione del Titolo V e la devoluzione. Un testo che per quattro volte ha ottenuto il voto positivo dal Parlamento e bocciato solo da un *referendum* promosso, per mere finalità elettorali e propagandistiche, dalle stesse forze politiche che oggi richiedono non le riforme in senso lato, ma proprio quelle stesse riforme, perché le varie bozze Chiti o Violante sono identiche a quella riforma che noi avevamo approvato.

Cari compagni, tutto quello che oggi chiedete avrebbe potuto essere già in Costituzione dal 2006 se aveste anteposto gli interessi del Paese a quelli di partito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ma torniamo a noi, ministro Quagliariello: io qui di articolati non ne vedo, vedo solo un papocchio e non mi sembrava certo il caso di tirare in ballo né Machiavelli né tantomeno Tito Livio, come invece lei ha fatto in premessa.

La relazione che ha presentato non sarebbe adatta neppure a fare la relazione illustrativa di un progetto di legge costituzionale. Mi ricorda di più il manuale dell'apprendista stregone: ali di pipistrello, code di rospo, cima di rapa, pelo di cane, sale e pepe quanto basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ma se l'è riletta, signor Ministro, la relazione? Lei una volta ebbe a dire che dobbiamo decidere se prendere la strada per Parigi piuttosto che per Berlino, Madrid o Londra (se lo ricorderà, era un'audizione). La strada indicata dai saggi, invece, sembra dire: si può andare a destra, oppure a sinistra, ma anche in alto, oppure in basso e, come se non bastasse, ci sono poi le postille di Onida o le riserve di Tabellini, Ainis, Olivetti, Caravita, Cheli, Dogliani, che vorrebbero indicare strade completamente diverse. Alla faccia dell'unanimità da lei citata in premessa!

Caro Ministro, la sua relazione, il lavoro dei saggi e tutto il resto ci insegnano solo una cosa: come non fare le riforme costituzionali e come cancellare quel po' di federalismo oggi presente in Costituzione. Tranne per il fatto che non avete inserito il ritorno alla monarchia, il ritorno al centralismo c'è tutto: è la prima volta che qualcuno addirittura discute le Regioni a Statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Siamo decisamente partiti con il piede sbagliato e questa falsa partenza non la attribuisco solo a lei, ma anche a me stesso perché, sbagliando, avevo creduto alle parole del presidente Letta, e alle sue, quando decise di istituire un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali.

Pensavo fosse lo strumento giusto per fare le riforme bene e in tempi certi. Invece i mesi passano e, se va bene, il Comitato inizierà a lavorare non prima del gennaio del prossimo anno.

Oggi tutti noi dobbiamo riconoscere di avere sbagliato. Se fossimo partiti da subito a modificare la Costituzione attraverso la strada ordinaria dell'articolo 138, limitandoci al taglio del numero dei parlamentari e all'abolizione del bicameralismo perfetto, a dicembre avremmo portato a casa la prima parte della riforma e avremmo potuto finalmente scrivere la legge elettorale conseguente.

Non avendolo fatto, e avendo preso la strada del Comitato, ci siamo trovati in un vicolo cieco: ancora nessuna modifica costituzionale e, a Costituzione vigente, l'impossibilità di scrivere una vera legge elettorale.

In Commissione stiamo lavorando ad una legge elettorale di transizione, che consenta di andare al voto in caso di elezioni politiche anticipate in pendenza del pronunciamento della Corte costituzionale, e lei stesso ha auspicato l'approvazione della stessa in almeno un ramo del Parlamento entro il 3 dicembre, giorno fissato per il giudizio della Consulta.

Personalmente - ma come me la pensano diversi Presidenti emeriti della Consulta - ritengo che il ricorso sarà giudicato inammissibile proprio per le modalità con cui è stato presentato. Ma anche ammesso e non concesso che fosse dichiarato ammissibile, come potrebbe intervenire la Corte?

Prima ipotesi: dichiarare l'attuale legge incostituzionale *tout court*, ma questo vorrebbe dire lasciare il Paese privo di una legge obbligatoria come quella elettorale, visto che il Mattarellum non potrebbe tornare a rivivere automaticamente. Ma di più, se la legge venisse dichiarata incostituzionale, paradossalmente diventerebbero illegittimi i Parlamenti delle ultime tre legislature, le leggi che gli stessi hanno approvato e lo stesso Presidente della Repubblica eletto per due volte dai figli dell'attuale «porcellum».

Seconda ipotesi: potrebbe dichiarare incostituzionale solo il premio di maggioranza senza soglia, ma così facendo ci ritroveremmo una legge squisitamente proporzionale, cosa che spetterebbe solo alla politica e non certo alla Corte costituzionale decidere, e il ritorno alla Prima Repubblica.

Non solo: se fosse incostituzionale il premio, allora sarebbe incostituzionale anche quello previsto dalla legge per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che prevede, per la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, che con un solo voto in più venga eletto il sindaco con una maggioranza predeterminata, proprio in virtù del premio di maggioranza che fino ad oggi mai è stato contestato.

Dubito, poi, che qualcuno possa considerare incostituzionali le liste bloccate perché, se così fosse, lo sarebbero anche quelle del Mattarellum e delle tante leggi elettorali regionali.

È evidente che la legge elettorale non la si fa con la Corte costituzionale, ma la si fa con la volontà politica. Oggi questa volontà politica c'è, perlomeno a parole e in Commissione.

Le prime cose che ho preteso in quella sede sono state, in primo luogo, delle simulazioni, ovvero i risultati che si sarebbero prodotti applicando le varie leggi elettorali del mondo (quando applicabili) ai risultati delle elezioni politiche del febbraio 2013. Le ha fatte il Servizio studi e consiglio a tutti i colleghi di andare a leggersele, perché danno risultati sorprendenti.

In secondo luogo, ho chiesto una serie di audizioni di costituzionalisti non di parte, ovvero i Presidenti emeriti della Consulta, e di esperti in materia elettorale. Sia le simulazioni (tutte le simulazioni) che le audizioni hanno dimostrato che non esiste, a Costituzione vigente, una legge elettorale in grado di garantire la governabilità del Paese. (*Il ministro Quagliariello conversa con il senatore Formigoni*).

Vedo una riunione ai banchi del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Formigoni, la prego di lasciare ascoltare il Ministro. Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Non ci sono storie: finché l'elettorato attivo è diverso tra Camera e Senato e

finché il Senato esprime la fiducia, la governabilità e la stabilità di Governo non si possono realizzare se non per caso, con buona pace anche di quelli, tra cui il sindaco Renzi, che ci propone il doppio turno o il ballottaggio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Sono fanfaluche, perché il ballottaggio (o come lo si voglia chiamare) si dovrebbe fare sia alla Camera sia al Senato, per cui potremmo avere che alla Camera vince A e al Senato vince B o, peggio ancora, che alla Camera vanno al ballottaggio A e B e al Senato vanno C e D. Mi dite voi come si realizza la maggioranza di Governo? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Perché ho definito «porcata» la legge attuale? Ragazzi miei, vedendo quello che viene proposto, devo dire che si riesce anche a fare molto peggio della porcata, se andiamo avanti così! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Oggi la legge elettorale non è all'attenzione di quest'Aula, ma quello che ho detto fino ad ora deve servire per dare un indirizzo e un mandato al Comitato per le riforme: se è vero, come dite, che questa legislatura è destinata a durare non solo qualche mese, non dobbiamo partire riscrivendo tutta la Costituzione in un sol colpo, ma procedere a *step*.

Il primo di questi *step* deve limitarsi al taglio dei parlamentari, alla fine del bicameralismo perfetto e al Senato federale, che potrebbero essere approvati entro la primavera del 2014.

Il secondo *step* è la legge elettorale transitoria, da approvarsi entro l'estate 2014 come semplice paracadute.

Il terzo *step*, da realizzarsi entro la fine del 2014, riguarda le modifiche di tutto il resto della Costituzione, prevedendo, fra l'altro, la modifica della forma di governo, non escludendo il semipresidenzialismo, la razionalizzazione e l'attuazione del Titolo V (non la cancellazione, come vorreste voi), ivi compresi gli articoli 116, 117 e 119 che oggi esistono solo sulla carta, pretendendo anche una cosa: le Regioni più sviluppate hanno il sacrosanto diritto di vedersi attribuite tutte le funzioni e le risorse che oggi vengono attribuite alle Regioni a statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Solo dopo questi tre *step* si potrà finalmente scrivere la legge elettorale definitiva e conseguente, in grado di garantire la governabilità e la stabilità di Governo, la rappresentatività democratica e la possibilità di scelta da parte dell'elettore e dell'eletto.

Tutto questo percorso potrebbe concludersi entro la primavera del 2015. Diversamente, non ci sarà nessuna legge elettorale e, peggio ancora, nessuna riforma e, piaccia o non piaccia, torneremo a votare con il «porcellum».

La Lega, però, crede nelle riforme e nonostante i ritardi voterà a favore dell'istituzione del Comitato per le riforme. Ma non prendiamoci più in giro: o si parte e si lavora sul serio oppure andatevene a casa, e subito, perché di danni ne avete già fatti fin troppi, non solo al Paese, ma agli stessi partiti che costituiscono questa grande coalizione, che è talmente grande che sta determinando la disgregazione dei partiti che la costituiscono. Non è un caso che sia entrato in Aula solo ora un Capogruppo di maggioranza, e poi un altro; fino ad oggi le sedute sono brillate per presenza dei Capigruppo di opposizione e non di maggioranza. Ministro Quagliariello, l'hanno lasciata un po' solo! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Nonostante tutto, però, noi daremo il nostro voto e mi auguro che vi saranno quei 214 voti che sono necessari nella votazione che ci apprestiamo ad effettuare, perché diversamente ti saluto Comitato e ti saluto le riforme! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[MARAN](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN (SCpI). Signor Ministro, onorevoli colleghi, noi, tutti noi, non abbiamo mai pensato che basti riformare la Costituzione per risolvere i nostri gravi problemi. Trovo difficile, però, comprendere l'atteggiamento di quanti, come i colleghi del Gruppo M5S, hanno parlato di minacce autoritarie incombenti o tirano fuori la P2 tutte le volte che viene posto all'ordine del giorno il tema della riforma costituzionale in modo da dare ai Governi italiani quella stessa forza istituzionale che hanno i Governi

in tutte le altre democrazie europee. Trovo riduttivo affermare che la crisi attuale riguarda unicamente la «affidabilità» della classe politica e non le regole costituzionali ed elettorali.

Alle difficoltà del Paese non è estranea la debolezza delle nostre istituzioni. Non per caso incisivi processi di riforma hanno interessato da tempo tutte le grandi democrazie europee. In Germania la Costituzione è stata modificata più di 50 volte dal 1949; l'incisiva riforma del federalismo tedesco, approvata nel 2006 e diretta ad un miglioramento della capacità decisionale della Federazione e dei *Länder*, ha modificato 25 articoli della legge fondamentale.

Nel 2008 la Francia ha approvato il più importante progetto di riforma della Costituzione francese del 1958, un progetto che incide in modo significativo sulla dinamica dei poteri e dei contropoteri della V Repubblica; l'ha fatto dopo che il presidente Sarkozy ha istituito un Comitato di riflessione e di proposta sulla modernizzazione ed il riequilibrio delle istituzioni della V Repubblica francese, presieduto da Balladur, le cui conclusioni sono state quasi integralmente recepite nella riforma costituzionale. Insomma, si è trattato di una commissione di esperti, come del resto hanno fatto Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

Anche in Spagna è all'ordine del giorno la riforma della Costituzione (che compirà trentacinque anni a dicembre ed è la più longeva nella storia spagnola), perché il consenso territoriale si è incrinato e non si può intendere la democrazia spagnola senza il processo di decentramento politico che costituisce lo Stato autonomistico. Cito «El País»: la miglior difesa della Costituzione è la riforma della Costituzione.

Il fatto è che condividiamo gli stessi problemi: la differenza sta nella nostra inconcludenza, sta nella nostra impotenza a riformare. La differenza la fanno trent'anni di proposte non realizzate e di realizzazioni andate in una direzione sbagliata. Basterebbe ricordare la mancata abolizione delle Province. Basterebbe ricordare che la dimensione territoriale dei nostri Comuni è ancora quella del Medioevo: la distanza che si poteva percorrere a piedi sulle strade di allora nelle ore di luce.

In Danimarca hanno ridotto i comuni da 1.388 a 275, in Belgio da oltre 2.500 a meno di 600, nel Regno Unito da 1.830 autorità locali si è scesi a 486, e così in Germania. E potrei continuare. Siamo i soli in Europa ad aumentare gli organismi locali e provinciali anziché ridurli.

Trovo perciò incomprensibile il conservatorismo istituzionale che da anni paralizza qualunque tentativo di riforma. Ed è troppo facile, colleghi del Movimento 5 Stelle, ergersi a difensori ultimi delle promesse costituzionali e, nel frattempo, non fare nulla aspettando tempi migliori. È troppo facile lanciare sospetti e denigrare, senza dire nulla su come uscire dallo stato penoso del nostro sistema politico?istituzionale.

La presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi è solo la contraddizione più vistosa, che non ha eguali in altre democrazie parlamentari; un relitto di quando ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell'altro, senza contare che la nostra Repubblica è già profondamente cambiata, spesso in modo involontario e imprevisto e oggi risulta incompiuta, a metà, al punto che l'insieme di correzioni mirate alla "sgangherata" riforma del Titolo V varata nel 2001 (come l'ha definita il professor Barbera) riflette aspettative molto diffuse tra gli studiosi e di una parte significativa dell'opinione pubblica.

Inoltre, è da un pezzo che la *premiership* è diventata la vera e fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta (o come se diretta) il perno attorno a cui ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso. Non per caso tra i saggi, sul punto, si sono manifestate sensibilità diverse e due diversi auspici: c'è chi confida che i partiti siano in grado di superare l'attuale crisi e di tornare a collegare rappresentanza e Governo in un quadro che conservi gli elementi di flessibilità della forma parlamentare; c'è chi, invece, presuppone che i problemi possano risolversi con la creazione di istituzioni ad investitura popolare diretta, anche come presupposto della rigenerazione del sistema dei partiti.

Ovviamente ne discuteremo, ma sono passati vent'anni da quando i cittadini hanno risposto inequivocabilmente alla domanda alla base del *referendum* del 1993: sono i partiti o i cittadini a

scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? Questa è una domanda semplice semplice, che incontreremo di nuovo quando discuteremo della legge elettorale. Diciamoci la verità: è dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente sindaci, presidenti di Provincia e (poi) di Regione, e potrei continuare. Nel 2001 i nomi di Rutelli e di Berlusconi erano indicati sulla scheda elettorale. Con le primarie il centrosinistra sceglie ormai d'abitudine i candidati per le cariche monocratiche e con le primarie il PD ha addirittura scelto il segretario nazionale e i segretari regionali.

Ora Enrico Letta propone - giustamente - l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e, più in là, del Presidente degli Stati Uniti d'Europa. Perfino il presidente Napolitano, nella conversazione con Federico Rampini contenuta nel suo libro più recente «La via maestra», ha ipotizzato un presidente unico scelto a suffragio universale tra i candidati presentati dalle grandi famiglie dei partiti (pagina 60).

Fatemi capire: noi possiamo scegliere direttamente il governo nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni e vorremmo scegliere il governo dell'Europa, ma non possiamo scegliere quello nazionale. Perché? Perché c'è Berlusconi? Ma la politica non tornerà normale con l'uscita di scena di Berlusconi. Quello che è avvenuto in questo ventennio non è una parentesi antistorica, un'invasione degli Hyksos. Nel 1994 non si è prodotto un *vulnus* che attende di essere sanato, ma sono saltate gerarchie culturali durate mezzo secolo che non è più possibile ristabilire.

A modo suo, Berlusconi (e prima la Lega Nord) è l'espressione di un grande rivolgimento iniziato nel secolo scorso, che De Marchi ha chiamato «la rivolta dei produttori»: la sollevazione dei ceti produttivi (dipendenti, imprenditori, agricoltori, professionisti, commercianti) contro la truffa e lo sfruttamento di una classe politico-burocratica - uso le parole di De Marchi - che, spacciandosi per paladina dell'interesse generale, si appropria di una parte sempre più cospicua del loro reddito, riuscendo a vivere e ad arricchirsi nell'ozio, nella sicurezza e nel privilegio, alle spalle di chi lavora nella fatica e nell'insicurezza tipiche di ogni attività di mercato. Questa sollevazione, questa rivolta antiburocratica e antistatalista, che ora la crisi ha aggravato, è il filo rosso che collega la spinta populista attuale, la rivolta reaganiana in America, quella thatcheriana in Gran Bretagna, quella antisocialista in Germania, Belgio, Scandinavia e Francia e perfino, fatte salve le ovvie specificità, quella anticomunista all'Est.

Con questa cosa, nella versione di casa nostra, dobbiamo fare i conti. Come ha scritto malignamente Max Gallo, l'Italia è «la metafora d'Europa», ovvero la società in cui tutto si manifesta in modo caricaturale, esagerato ed eccessivo, ma non è un'anomalia. Le sue vicende - le nostre vicende - sono un capitolo della storia europea di questi anni e per rendersene conto basta dare un'occhiata a quel che succede in uno dei Paesi più civili del mondo, come l'Olanda. E chiunque voglia guidare il Paese non ha altra possibilità che quella di provare a conquistare quelle parti di elettorato che ora forse si renderanno disponibili con il mutare dei rapporti di forza nel centrodestra, facendo proprie le loro istanze, facendo proprie, cioè, quelle domande e quelle aspirazioni sul fisco, sulla giustizia e sulle libertà economiche che esse esprimono e che Berlusconi ha lasciato insoddisfatte.

Questo implica, da un lato, un'evoluzione delle culture politiche, un deciso cambio di mentalità, una svolta culturale in politica economica che favorisca la competitività, la lotta agli sprechi, la riduzione di una tassazione insopportabile; implica quella che noi di Scelta Civica abbiamo definito la riforma europea dell'Italia. E, dall'altro lato, richiede una riforma delle istituzioni che la favorisca.

Scelta Civica sosterrà questo sforzo, lo sforzo per arrivare al passo che, secondo Karl Popper, segna la modernità liberaldemocratica, ossia cambiare non la risposta, ma la domanda, e chiedersi non chi debba governare, ma come sia possibile costruire un meccanismo istituzionale che consenta di sostituire pacificamente i governanti quando li si ritenga inadatti. Insomma, un meccanismo che consenta di impedire che governanti cattivi e incompetenti facciano troppo danno.

Noi non dobbiamo temere il cambiamento. Quello che dobbiamo temere è un ennesimo fallimento. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD. Congratulazioni).*

[TAVERNA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato quanto ha detto e su un aspetto - e si ritenga fortunato - mi sono trovata in accordo. Lei, con forza e veemenza, ha chiesto quanto è costata la riforma del Titolo V del 2001 e quanto è costata alle imprese e ai cittadini. Però non si è posto una domanda; gliela faccio io: ma chi ha fatto quella riforma? Chi l'ha scritta? Chi l'ha approvata, chi l'ha promulgata? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Beh, siete stati voi. Siete sempre voi, signori. Sì, siete voi. Fra dieci anni avremo qualcun altro che ci verrà a dire: ma chi ha fatto la riforma del 2014? Chi l'ha approvata? Quanto è costata? Non sarete voi perché, se tutto va bene, sarete tutti a casa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Lei poi ha citato come esempio un noto costituzionalista. Io adesso le leggo qualche nome: Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, Alessandro Pace, Ferdinando Imposimato. Non so se vi dicono niente questi nomi, però non sono certo esponenti del Movimento 5 Stelle. Si tratta di insigni giuristi della nostra Nazione, giuristi attualmente tutti accomunati da una ferma convinzione: questa legge costituzionale proposta e spinta dalla maggioranza è a dir poco uno scempio. Una volta, signori, era comune il detto: fatta la legge, trovato l'inganno. In questo siete stati innovativi perché adesso abbiamo: fatto l'inganno, trovata la legge, e oltretutto è anche una legge costituzionale.

Vi ricordate cosa afferma il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione? «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo Parlamento - speriamo - dovrebbe rappresentare il popolo.

Senatori della maggioranza, in questo momento voi vi state domandando chi state rappresentando? E lo dico in particolare ai colleghi del PD. Sapete chi state rappresentando? Perché con questa deroga all'ultimo baluardo della Costituzione vi mostrate per quello che siete: siete semplicemente una classe politica che, nonostante si sia resa conto della palese ostilità della popolazione a questa modifica e alle sue conseguenze, persevera ostinatamente a volerla approvare, al solo fine di autolegittimare se stessa. E poco importa che sia una modifica con ogni probabilità di per se stessa incostituzionale: del resto, la Costituzione che volete a tutti i costi devastare la violate già tutti i santi giorni e l'unica voce a ricordarvelo, signori, è quella del Movimento 5 Stelle, nonostante continuiate a dire che sia poco propositivo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vi porto solo qualche esempio: sono gli articoli 1, 3, 32 e 34, gli articoli oggi tra i più violati della nostra Costituzione, e sono violati sia nel metodo che nel merito da Governi che da vent'anni perpetrano politiche contrarie al bene dei cittadini.

L'articolo 1: abbiamo uno dei tassi di disoccupazione più alti d'Europa e cosa avete fatto con gli ultimi Esecutivi per rendere effettivo il diritto al lavoro? La riforma, o meglio la controriforma Fornero e la sua tanto decantata flessibilità? Al contrario, la disoccupazione continua a crescere a livelli esponenziali e in fondo al *tunnel* della crisi non si vede nemmeno un bagliore di ripresa.

E cosa dovrebbe fare, invece, un Governo che voglia davvero promuovere il lavoro? Semplice: dovrebbe introdurre il reddito di cittadinanza (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non ne sentiamo parlare. Non ne volete parlare. Eppure queste sono proposte vere, effettive. In questo modo si può garantire ai disoccupati, vittime della vostra crisi, un introito provvisorio immediato, un introito dignitoso, senza che siano costretti a mercanteggiare miseramente al ribasso i propri sacrosanti diritti, per sopravvivere in qualche modo e garantire un futuro ai propri figli.

Magari qualche tecnico illuminato - abbiamo ancora qualche pezzo di lista civica - potrebbe spiegarci come conciliare i principi dell'articolo 1 e dell'articolo 4 con la modifica dell'articolo 81, impostaci dall'Unione europea: quel famigerato principio del pareggio di bilancio (ne parlate tutti, non sta bene a nessuno) che vieta l'indebitamento pubblico, salvo casi eccezionali, impedendoci di fare quelle politiche necessarie per sostenere l'occupazione nelle fasi di crisi. Keynes si starà rivoltando nella tomba.

L'articolo 32, la sanità; l'articolo 34: «La scuola è aperta a tutti (...) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (...)). (*Applausi dal Gruppo M5S*). Confrontando queste norme con la realtà che vediamo sotto i nostri occhi, mi sembra superfluo sottolineare che sono, forse, i due articoli più violati della nostra intera Carta costituzionale. Violati dai tagli lineari a scuola, università, ricerca, sanità: tagli lineari iniziati con Tremonti e Berlusconi e proseguiti con Monti.

Ogni volta, la stessa identica musica: non c'è copertura. Tradotto in parole povere: non ci sono soldi. Eppure, di contante sembra essercene a iosa per progetti faraonici e inutili come il TAV o autostrade da e verso il nulla, però con otto corsie, per finanziare guerre mascherate da operazioni di pace in Serbia, in Afghanistan e in Iraq. E qui dimentichiamo un altro articolo, l'articolo 11 della Costituzione, il quale sancisce che «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Insomma, i soldi ci sono per ferro, cemento e bombe; per il sociale, per la cultura, la nostra vera industria, non ci sono mai.

Ve lo diciamo in faccia, signori: i tagli fatti a queste parti della democrazia - è arrivata oggi la legge di stabilità - i tagli fatti alla sanità, ricerca e istruzione sono tagli antidemocratici e anticostituzionali: questa è la vera antipolitica. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Sono sacrifici che colpiscono solo i più deboli, le persone più svantaggiate, aumentando la forbice tra ricchi e poveri (probabilmente siete da una parte della forbice che non ci riguarda) (*Applausi dal Gruppo M5S*); aumentano la forbice tra sommersi e salvati; annientano i presupposti stessi del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, e senza di essi resta solamente un guscio vuoto.

E tutte queste mirabolanti riforme come avvengono il più delle volte, se non mediante la produzione industriale di decreti-legge? L'articolo 77 parla di ricorso di decreti-legge solo in «casi straordinari di necessità e urgenza». La Corte costituzionale - che lei stesso ha citato - l'ha ribadito svariate volte, ma i Governi che si sono alternati finora, incluso l'attuale, sono rimasti sordi ai suoi richiami, perché c'è sempre qualche disastro da evitare. Del resto, noi siamo in perpetua emergenza, vero? Allora, parliamo di giustizia, signori. Ricordiamo il lodo Schifani e il lodo Alfano; o meglio, il lodo Berlusconi 1 e 2. La sostanza non cambia: sono leggi approvate in fretta e furia, nonostante persino i muri sapessero che la Corte costituzionale le avrebbe poi giustamente annullate: l'una con una sentenza del 2004, la quale ha sottolineato il suo contrasto con sei articoli della Costituzione (un *record*); l'altra con una successiva sentenza del 2009.

Quindi, dopo aver fatto lavorare per riforme incostituzionali le ordinarie Commissioni affari costituzionali, adesso ne tiriamo su una, di per sé incostituzionale, per approvare leggi incostituzionali ancora più velocemente. Signori, alla vergogna non ponete mai fine, credetemi! E sarà un peccato che anche questa volta, come in passato, il presidente Napolitano probabilmente dimenticherà la facoltà che gli concede l'articolo 74. Lungi da me sostenere che ci sia un obbligo, da parte del Presidente, di rimandare al mittente leggi palesemente ingiuste e incostituzionali, porcherie inaudite per obbligare la maggioranza almeno all'onta di una nuova approvazione.

Dispiace però che spesso non abbia avuto questa sensibilità, questa volontà di opporsi inviando un messaggio fortissimo di censura, un segnale inequivocabile all'opinione pubblica, e abbia invece firmato senza porsi troppi problemi. Del resto, gli avvenimenti costituzionalmente singolari non sono mancati negli ultimi tempi: ce lo siamo dimenticato l'indegno teatrino al quale ci hanno fatto assistere alcuni colleghi parlamentari del PdL, i quali hanno occupato un tribunale, violando apertamente la fondamentale separazione dei poteri, garanzia di ogni democrazia sin dai tempi della Rivoluzione francese dichiarando, di fatto, guerra al potere giudiziario? (*Applausi dal Gruppo M5S*). Non è questa forse una pericolosissima interferenza con quanto disposto tanto dall'articolo 101 della Costituzione, vale a dire che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», quanto dall'articolo 104, cioè che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»?

Andiamo al punto che è l'articolo 138 della Costituzione e i giochini con i quali lo volete aggirare, dando ad una Commissione speciale di saggi graditi alle forze politiche il compito di indicare le innovazioni costituzionali e a un Comitato *ad hoc* il potere di redigere il testo delle modifiche che sarà poi approvato dai parlamentari, senza possibilità di apportare emendamenti. E tanto per cambiare,

nessuno, eccetto noi, parla di introdurre il *referendum* propositivo senza *quorum* e l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In una Costituzione rigida come la nostra la procedura per la revisione costituzionale è solo quella prevista dalla Costituzione stessa. Una legge costituzionale o è conforme all'articolo 138, oppure è difforme; non ci sono mezzi termini o sotterfugi. Diamo infatti il giusto nome a quello che questo Governo vorrebbe far passare in silenzio, sotto gli occhi nostri e della comunità internazionale: benvenuti in Italia, il Paese delle riforme incostituzionali.

Ma l'aspetto peggiore della vicenda è che sappiamo a malapena come, ma di certo non sappiamo cosa volete cambiare della Parte II della Costituzione: il tutto illudendo la popolazione, sbandierando ai quattro venti che questa è la via per risolvere la crisi economica che affligge il Paese. Non è vero, Ministro. Non è questa la via. È falso, perché da questa crisi si esce solo con le vere riforme, riducendo privilegi irragionevoli e indifendibili, contenendo gli sprechi della pubblica amministrazione. Ma questo non vi passa neanche per l'anticamera del cervello.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la invito a concludere.

TAVERNA (M5S). Sì, signora Presidente, ho quasi terminato. Mi associo a quanto già detto dalla rappresentante del Gruppo SEL: bastano 23 di voi per ridare al popolo la sua sovranità, per farlo esprimere con un *referendum* su questa deroga che vorreste far passare al buio, di nascosto.

Ve lo chiedo non da senatrice, ma da cittadina, ve lo chiedo con la voce delle piazze che voi non ascoltate: non permettete che questo Governo, nato da un inganno elettorale, vi tolga la voglia di guardarvi allo specchio la mattina. Sì, perché chi stravolge con leggerezza la Parte II della Costituzione rischia di negare anche la Parte I e i principi fondamentali della libertà e della dignità umana. Questa deroga spacciata da riforma fa paura a noi cittadini. Ma, come diceva qualche secolo fa Thomas Jefferson, «non sono i popoli a dover aver paura dei propri governi, ma i governi che devono aver paura dei propri popoli». *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome del Senato, un saluto agli studenti della scuola media di Montelibretti, in provincia di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B (ore 11,28)

BRUNO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (PdL). Signora Presidente, credo che il dibattito odierno debba essere circoscritto in poche battute, non fosse altro perché già abbiamo affrontato lo stesso testo. In quest'Aula c'è stato un voto favorevole e abbiamo registrato positivamente che anche la Camera dei deputati, senza modifiche, ha approvato il testo che istituisce il Comitato per le riforme costituzionali ed elettorali. Quindi, credo che potremmo limitarci a dare il nostro consenso, come già abbiamo fatto, con le stesse motivazioni.

Ringrazio il ministro Quagliariello e la presidente Finocchiaro per aver sviscerato molto meglio le questioni e avere rappresentato quale sia lo stato dell'arte dopo il voto di luglio che abbiamo avuto in quest'Aula. In effetti, abbiamo acquisito la documentazione che i saggi hanno elaborato, e debbo dire che il parere che è stato dato e il lavoro che ci è stato offerto serviranno da guida al Comitato dei 42.

Anche qui ci sono luci e ombre, perché non c'è una sola voce. D'altra parte non poteva essere

diversamente. Quindi, sta a noi, alla politica, dare quel colpo di reni che ci consentirà sicuramente di scegliere quali siano le riforme più adatte al Paese in questo momento storico e culturale. È un lavoro che sicuramente faremo e abbiamo voglia di fare. Credo che questo Parlamento sia animato veramente dalla buona volontà di giungere a conclusione di un lavoro.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,30)

(Segue BRUNO) Chiaramente, il Governo deve tenere: questo è l'auspicio dei partiti che oggi appoggiano questa maggioranza, e noi, Senato e Camera, faremo la nostra parte.

Mi sia consentito, ministro Quagliariello: lei, nella sua pregevole esposizione, ha detto una cosa che mi ha veramente fatto sobbalzare, quando ha parlato di legge elettorale. Non parlo di quella che interverrà dopo la modifica strutturale, ma di quella che stiamo discutendo ed elaborando in Commissione affari costituzionali del Senato.

Lei ha detto una cosa che io mi auguravo di non sentire, ossia che se poi il Parlamento non riesce, il Governo si farà carico di fare un decreto. Mi auguro che questo non avvenga, perché, se dovesse verificarsi un fatto di questo genere, io credo che noi non andremo a fare nessun tipo di modifica, perché la modifica per arrivare a buon fine deve necessariamente essere fatta, adesso, con i testi che abbiamo, e credo che ci siano tutti i presupposti affinché si possa addivenire a un testo che prevede quelle modifiche che la Corte costituzionale ha già sottolineato.

Sia io che la collega Lo Moro, correlatrice di questo provvedimento, stiamo lavorando ed elaborando un testo che raccolga il più possibile la volontà della stragrande maggioranza delle forze politiche che siedono in Commissione. Però, il fatto di dire che il Governo si può far carico di un decreto non lo condivido: io credo che debba poi essere il Parlamento ad affrontare e risolvere il problema. È un po' come il gatto che si morde la coda.

Credo che dobbiamo riuscirci in questa fase, e so che lei, che partecipa ai lavori, avrà registrato, come ha detto, che sicuramente arriveremo a destinazione. Ma il fatto di avere oggi affermato in quest'Aula che il Governo potrebbe anche pensare a un decreto mi fa pensare male. Forse il Ministro sa che c'è qualche forza politica che cerca, come si suol dire, di far saltare il tavolo? Forse c'è qualche personaggio politico, tra coloro che appoggiano questo Governo, che, facendo richieste di doppio turno e di voto di preferenza, gioca a far sì che il Parlamento non faccia nessuna riforma della legge elettorale odierna? Credo che su questo punto il Ministro debba essere più chiaro. Se sa che c'è, da qualsiasi parte politica, la volontà di non continuare l'attività seria che si sta facendo in queste ore nelle Aule delle Commissioni, credo sia giusto che in quest'Aula venga detto.

Anch'io ho registrato, durante la discussione dei nostri provvedimenti, che ci può essere qualche fuga in avanti, ed è chiaro che una fuga in avanti può portare a non fare nulla, ma poiché confido nelle parole che mi vengono dette dalla presidente Finocchiaro e dalla correlatrice Lo Moro, e mi fido, sono convinto, anche per il mandato che abbiamo ricevuto, che noi quei ritocchi che la Corte costituzionale ha evidenziato siamo in condizione di farli e offrirli alla valutazione di questa Assemblea. Solo in questi termini noi stiamo lavorando.

Mi auguro pertanto, e approfitto di quest'occasione per ribadirlo, che si possa nel più breve tempo possibile offrire un testo: un testo che non parla però né di doppio turno né di preferenze, perché mi pare che nessuna delle forze politiche vi abbia fatto riferimento in sede di discussione del provvedimento. Quindi, se c'è qualche forza politica che la pensa diversamente, credo che sia opportuno e giusto che lo dica. Se così non fosse, rischiamo di andare avanti e di arrivare alla fatidica data del 3 dicembre, quando la Corte costituzionale dovrà valutare l'ammissibilità e forse anche il merito di questa legge, con tutti i rischi che questo Parlamento non può correre.

Da parte nostra ci sarà sicuramente nel più breve tempo possibile un testo su cui ci dobbiamo confrontare. Mi auguro che il lavoro che il Governo può svolgere in questa fase tenga nel perimetro le decisioni che dobbiamo prendere. Non oltre. Perché noi in questa fase dobbiamo solo ed esclusivamente ritoccare una legge che già esiste e riportarla nell'alveo della costituzionalità, facendo tesoro dei rilievi che la Corte costituzionale in più occasioni ha già manifestato.

Ho tenuto a fare questa sottolineatura - e mi spiace se ho preso un po' di tempo - perché, come ho detto, sul testo che oggi andiamo ad approvare non dobbiamo aggiungere nulla alle dichiarazioni che già abbiamo fatto e che confermiamo in ogni loro parte. Il nostro voto quindi sarà sicuramente favorevole, mi auguro con le maggioranze che la Costituzione richiede. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico rinoverà tra poco, in sede di seconda deliberazione del Senato, il suo voto favorevole alla proposta di legge costituzionale per l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

Lo farà con la serena coscienza di corrispondere in questo modo ad un bisogno profondo e ormai anche antico del nostro Paese, nel rispetto pieno della lettera e dello spirito della nostra Carta costituzionale.

È stata più volte e assai opportunamente citata, nel corso di questo dibattito, la bellissima chiusura del discorso di Piero Calamandrei agli studenti di Milano, il 26 gennaio del 1955: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione». *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sono parole di straordinaria forza e bellezza. Perché ci ricordano, come dice lo stesso Calamandrei in quel medesimo discorso, che la nostra Costituzione «non è una Carta morta», non è, verrebbe da dire, un testo che possa essere compreso astraendolo, sradicandolo, strappandolo al drammatico, luttuoso e insieme luminoso, contesto che l'ha generato.

La nostra non è una Carta morta, è una Costituzione vivente, perché partecipa della vita del popolo italiano, delle sue tragedie e dei suoi progressi, delle sue angosce e delle sue speranze. Perché è parte integrante della sua storia. E dunque vive con essa, rinasce e si rinnova di continuo, insieme alle generazioni che si succedono nel nostro Paese.

La nostra, si potrebbe dire, è una Carta vivente, proprio perché non è una Carta perfetta, ma una Carta perfettibile. Del resto, così è la democrazia: nessun sistema democratico è perfetto. Mentre caratteristica di ogni sistema democratico, e solo di ogni sistema democratico, è la sua perfettibilità, la sua capacità di cambiare, di imparare dai propri errori, di evolvere con il popolo e nella coscienza del popolo.

I Padri costituenti erano pienamente consapevoli della perfettibilità della Costituzione. C'è un documento straordinario che riporta in modo vivo questa lucida consapevolezza: è la lunga intervista rilasciata nel 1984, a quasi quarant'anni dalla Costituente, da Giuseppe Dossetti e Giuseppe Lazzati, a due intervistatori di eccezione, Pietro Scoppola e Leopoldo Elia.

«Io sono convinto» dice Lazzati «che il messaggio, forse sollecitato, guidato dal gruppo che era probabilmente il più preparato,» - quello dei professorini - «è entrato nella Costituzione: la prima parte, i principi, senza dubbio... solo che ancora adesso è da far diventare programma per un Governo che voglia governare. È nella pratica di governo che la Costituzione non è entrata: è restata nel cassetto. Senza dire che alcune cose di cui si parla oggi,» siamo nel 1984 «non per la prima parte, ma per le parti che riguardano precisamente le strutture istituzionali e via di seguito, erano state proposte da noi. Noi avevamo fatto serie obiezioni al bicameralismo... ma non passarono».

E poco oltre, ecco le parole di Dossetti, in piena sintonia con Lazzati: «Bisogna dire che nella parte strutturale la seconda Commissione è mancata». E ancora: "Sì, i principi va bene, ma invece noi non abbiamo operato nella parte strutturale, che è stata quella che è stata, e di cui vedevamo l'insufficienza o i problemi". "Quali problemi?", gli chiedono. Dossetti risponde pronto: "Il bicameralismo e un garantismo eccessivo", riguardo alla forma di governo. Ma quale fu la causa di questi eccessi di garantismo - come li chiamavano loro - che fecero scartare a De Gasperi qualunque forma di governo

forte, il presidenzialismo propugnato da Calamandrei e perfino il cancellierato? Dossetti risponde: "Perché ancora si era sotto l'ossessione del passaggio alla maggioranza del Partito Comunista". E da parte di Togliatti c'era una preoccupazione speculare: "Si cumulano i due garantismi - spiega Dossetti - e producono la seconda parte della Costituzione... tutti e due per eccesso di paura dell'altro". "Sono stati i politici - conferma Lazzati - che hanno voluto questo ipergarantismo, respingendo le proposte dei giuristi (come Mortati, o Calamandrei) che volevano rafforzare l'Esecutivo".

Eccolo, dunque, il contesto che ha dato vita al testo, colleghi. Un contesto drammatico, nel quale le speranze suscitate dalla Liberazione si sono mescolate con le diffidenze, i timori, le paure portate dalla incipiente guerra fredda. De Gasperi, Togliatti e gli altri *leader* politici della neonata Repubblica hanno dato vita ad una Costituzione che ha garantito la convivenza pacifica e ha saputo gestire le tremende tensioni della contrapposizione tra i blocchi. Ma al prezzo, un prezzo molto alto, della debolezza dei governi e in definitiva della politica stessa, in paradossale contrasto con le ambizioni riformatrici della Parte I della Carta.

Questa è la nostra storia, la storia di una democrazia difficile. È una storia, la nostra, che non può essere rinnegata, né rimossa, né liquidata in modo sommario. Va assunta, e insieme, dialetticamente, superata. Noi abbiamo il dovere di andare oltre: consapevoli del nostro passato, ma preoccupati dell'avvenire del nostro Paese.

Per questo oggi dire che la Costituzione va attuata e dire che va riformata è dire la stessa cosa. E non si può dire l'una cosa senza l'altra. Solo una Costituzione sapientemente e coraggiosamente riformata, in quella che Dossetti e Lazzati chiamano «la parte strutturale», può essere attuata in quella parte di principi che ancora attende di essere tirata fuori dal cassetto, di «diventare programma per un Governo che voglia governare».

Si è detto giustamente, nel corso di questo dibattito, che la nostra è una Costituzione rigida, quanto alle procedure di revisione. È vero, la nostra è una Costituzione rigida, per fortuna. Ma la nostra, dice sempre Calamandrei nel celebrato discorso di Milano, «non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire». Aprire al popolo italiano le vie verso l'avvenire e farlo nella e con la Costituzione: questo è oggi il nostro compito. Un compito arduo e insieme ineludibile. Tanto più in uno scenario internazionale - l'hanno detto altri colleghi - segnato dal crescente, diffuso affanno di tutti i sistemi democratici, su entrambe le sponde dell'Atlantico, dal persistente ritardo nel compimento della transizione democratica dei grandi Paesi emergenti e dal preoccupante stallo, mentre proliferano i populismi, del processo di integrazione politica dell'Unione europea.

La relazione, ampia e profonda, del ministro Quagliariello, basata sul grande e proficuo lavoro della Commissione di esperti nominato dal Governo, ci ha offerto un filo d'Arianna, che può consentirci di non smarrire l'orientamento, nel labirinto delle tante tesi contrapposte. Sia sulla forma di governo, con la preferenza per il governo del Primo Ministro, sia sulla legge elettorale coerente con questa scelta, il doppio turno di lista o di coalizione nazionale, sia sul superamento del bicameralismo e la connessa, drastica riduzione dei parlamentari, sia sulla revisione solidamente autonomistica e non neocentralistica del Titolo V, la relazione Quagliariello offre indicazioni aperte, ma non per questo meno forti e convincenti. Indicazioni che convergono nella proposta, alla quale il Partito Democratico è incline, vorrei dire per "informazione cromosomica", di un bipolarismo rinnovato e riformato, finalmente convergente e costruttivo, basato sulla competizione tra proposte di governo, in un quadro istituzionale più forte e incisivo, anche perché più leggero e discreto.

Sono indicazioni che vanno ora tradotte nella proposta di uno o, forse meglio, più articolati - come chiarito nel dibattito - da sottoporre al più presto al Comitato parlamentare che, con il voto di oggi, andiamo ad istituire, e poi all'esame delle Aule parlamentari e al giudizio finale del popolo sovrano.

Si è molto polemizzato, in quest'Aula, nelle piazze e sui *media*, contro questa deroga alla procedura prevista dall'articolo 138. Esprimere riserve, preoccupazioni o anche dissenso nei riguardi di questa scelta - lo dico ai colleghi dell'opposizione - è non solo legittimo, ma può essere ed è stato certamente anche utile. Io stesso, nel Gruppo, avevo espresso dubbi e perplessità sull'opportunità di intraprendere

questa via, purché - colleghi - non accada che la *vis polemica* ci faccia perdere il senso della misura e la misura del senso di ciò che in effetti stiamo facendo. «*Jede drastische These ist falsch*», diceva Adorno: ogni forzatura dialettica, ogni estremizzazione unilaterale finisce per falsificare la tesi che si vorrebbe sostenere.

Non possiamo dunque ignorare alcune semplici verità. In primo luogo, tra pochi istanti voteremo una deroga e non una modifica dell'articolo 138: una deroga come sono state le leggi istitutive delle tante Bicamerali che hanno cercato, purtroppo senza successo, il passaggio stretto della riforma. Dunque, *nihil novum*.

In secondo luogo, la deroga non scalfisce le garanzie essenziali dell'articolo 138: non la sede referente, non i *quorum*, non la doppia deliberazione, né il *referendum*.

In terzo luogo, la deroga contiene più elementi di rafforzamento delle garanzie della rigidità della Costituzione che elementi di attenuazione. È vero: viene snellita la fase referente e vengono ridotti i tempi tra le due deliberazioni, ma viene sterilizzato il premio di maggioranza alla Camera nella definizione della composizione del Comitato; viene esplicitamente prevista la possibilità di produrre ed approvare separatamente più disegni di legge e viene stabilito, fin d'ora che, qualunque sia il *quorum* dell'approvazione finale, sia comunque possibile chiedere la conferma del voto popolare.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della legge costituzionale al nostro esame e si accinge a dare il suo contributo più convinto e impegnato, con mente aperta e spirito di collaborazione, con tutte le forze rappresentate in Parlamento, a questo nuovo tentativo di riformare la Parte II della Costituzione, nell'esclusivo intento di rendere meno ardua la compiuta attuazione della Parte I.

Lavoreremo raccogliendo e facendo nostra l'esortazione, antica e modernissima, del grande Ambrogio, a «*Nova semper quaerere et parta custodire*»: a cercare, ad anelare il nuovo, il cambiamento, il futuro, e a custodire gelosamente e con sapienza quanto di prezioso ci è stato consegnato dalla storia. (Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Congratulazioni).

[MINZOLINI](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINZOLINI (PdL). Signor Presidente, caro Ministro, come lei sa, nel voto sull'istituzione del Comitato per le riforme, il sottoscritto si astenne. All'epoca motivai quella decisione spiegando che, rispetto alla centralità della crisi del sistema giudiziario nella vita di questo Paese, la scelta di caratterizzare la stagione riformatrice con un compromesso al ribasso sull'argomento, convenendo addirittura di non parlarne proprio, non mi convinceva. Quanto è avvenuto nei mesi successivi stride - eccome stride - con quel compromesso a ribasso: si sta compiendo - come lei sa - l'estromissione per via giudiziaria del *leader* del centrodestra dalle Aule parlamentari. C'è la proposta del Capo dello Stato di un'amnistia e di un indulto per risolvere il problema dell'affollamento delle carceri: un problema che non può non avere le sue radici nelle contraddizioni del nostro sistema giudiziario.

Non parliamo poi del proliferare dei casi di mala giustizia: uno per tutti la vicenda del fondatore di Fastweb, tenuto in carcere con accuse che poi si sono rivelate false; una vicenda questa che non è certo un bel biglietto da visita per chi chiede ad imprenditori e gruppi stranieri di investire nel nostro Paese.

Ebbene, una situazione così scabrosa questo Governo la risolve con la promessa che si agirà in futuro per legge ordinaria, per cui si riformerà la Costituzione in tutte le sue parti, ma non si toccherà il capitolo giustizia, quello che da venti anni condiziona questo Paese. Per questo Governo l'equilibrio tra i poteri dello Stato previsto dalla nostra Costituzione, e che da venti anni è messo in discussione dal protagonismo di una certa magistratura, è problema di poco conto. O meglio, si risolverà con legge ordinaria, dimenticando che ogni volta che si è legiferato su questi argomenti per via ordinaria è nata una *querelle* sulla costituzionalità di questo o quel provvedimento. Insomma, ogni sforzo è finito con un nulla di fatto di fronte alla Consulta.

La verità è che questa classe politica dimostra di essere inerme nei confronti di quello che ogni giorno dimostra di essere il potere forte, come scrive oggi Ostellino sul «Corriere della Sera», in quel

guazzabuglio creato dalla sclerosi del nostro ordinamento: la magistratura. E in questa situazione non mi sembra una grande idea non riaffermare in qualche modo il principio dell'equilibrio dei poteri nella riforma della nostra Costituzione. È un'idea che, secondo il mio modesto parere, non è dettata dall'astuzia politica, quanto dalla paura. Non è il tratto di un'azione politica improntata alla saggezza o alla prudenza, quanto all'ipocrisia. È nei fatti una sorta di resa. E questo, ripeto, stride, eccome stride, specie con la natura del Governo di cui lei fa parte.

Vede, anch'io penso che ci sia bisogno di un Governo di larghe intese, che duri non fino al 2015, ma anche fino al 2018, a patto che riformi profondamente il Paese.

Ma un Governo del genere deve avere un programma ambizioso sia sulle riforme costituzionali, compresa la giustizia, sia sull'economia, in modo da far ripartire l'Italia. Se così non è, e al momento non mi sembra che lo sia, rischia di fare più danni che altro. Noi siamo di fronte ad un grande pericolo. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Minzolini.

MINZOLINI *(PdL)*. Il Governo dei tecnici, che pure fece diverse riforme, anche se per me in molti casi sbagliate, ha già creato un problema di non poco conto. Se lei parla ancora di un Governo dei tecnici rischia di essere linciato nelle piazze. Ora se un Governo di larghe intese, il Governo che per antonomasia dovrebbe affrontare l'emergenza, si comporta come se fosse un Governo qualunque, un Governo senza un progetto ambizioso, incapace di dettare una linea economica coraggiosa e di riformare il Paese profondamente... *(Commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Minzolini, per cortesia, concluda, altrimenti rischia di parlare più lei di quanto abbia parlato il presidente Bruno nella sua dichiarazione di voto a nome del Gruppo.

MINZOLINI *(PdL)*. Sarebbe la prova che abbiamo una politica con la «p» minuscola che non è capace di fare politiche con la «P» maiuscola; che abbiamo messo in piedi un Governo di larghe intese per fare del piccolo cabotaggio. In questo modo apriremmo davvero la strada all'antipolitica che è già alle porte. E dato che io non ho nessuno voglia di essere complice di un simile epilogo e anche per un minimo di coerenza, ho deciso di astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento perché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, mi costa molta fatica e travaglio non poter confermare il voto a favore che ho dato in prima lettura a questo provvedimento, eppure io non penso che le modifiche all'articolo 138 siano tali da rappresentare un grimaldello, un piede di porco per scassinare la Costituzione e riconosco ancora oggi alla Commissione affari costituzionali di aver fatto un ottimo lavoro, come ha detto la senatrice Finocchiaro, e riconosco anche che i saggi del Governo (ho ascoltato con attenzione la relazione del ministro Quagliariello) hanno lavorato bene.

Ma il punto è un altro. Per fare una riforma importante come quella della forma di Stato e di governo sarebbero necessarie due condizioni: un vasto sostegno nella società e un'ispirazione comune nel Parlamento. Nella società, colleghi, questo sostegno non c'è. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. Oltre al no di una forza politica (parlo del Movimento 5 Stelle) che è stata la sorpresa delle elezioni di febbraio, è nato un movimento di costituzionalisti, sindacalisti, associazioni di volontariato, che è contrario alla modifica della Costituzione.

E poi c'è anche una posizione di destra, l'avete ascoltata nelle parole del senatore Minzolini, che vuole invertire l'ordine delle priorità e introdurre come centrale il cambiamento del rapporto fra magistratura e potere politico: questa è la richiesta che viene avanzata continuamente della destra.

Ma ancora più grave è la mancanza in questo Parlamento dell'ispirazione comune. Parliamo di politica, colleghi: dal 1° agosto, da quando il senatore Berlusconi è stato colpito da una sentenza definitiva per frode fiscale, è cominciato quello che a me sembra un attacco allo Stato di diritto, con la richiesta di ribaltare una sentenza definitiva. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. È un attacco alla stessa

natura liberale della nostra democrazia, con la pretesa che il giudice non possa esercitare il controllo di legalità su un comune cittadino come sull'eletto del popolo.

Con questi quarti di luna, che hanno portato ancora ieri il PdL a minacciare l'Aventino perché è stata nominata Presidente della Commissione antimafia una persona per bene e un dirigente politico come Rosy Bindi, non c'è l'ispirazione comune per poter porre mano a una riforma di fondo della nostra Costituzione. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

Avviare, allora, l'iter riformatore significherebbe soltanto mentire al Paese, legare la permanenza di questo Governo e il non chiarimento tra le forze politiche di maggioranza a un progetto riformatore che si sa già oggi che non sarà portato fino in fondo. *(Proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente).*

Io non sono disponibile a dire ai miei elettori una cosa in cui non credo più. Perciò oggi, sia pure con travaglio, non parteciperò al voto. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL).*

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto e le do la parola.

Colleghi, non stiamo dibattendo dell'universo mondo, ma stiamo parlando dell'istituzione di un Comitato per le riforme costituzionali. *(Applausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Bulgarelli e Lezzi).*

Pertanto, a chiunque si allontani dall'argomento, ai sensi del nostro Regolamento, verrà tolta la parola. *(Il senatore Falanga parla al telefono).*

Senatore Falanga, è vero che «una telefonata allunga la vita», ma se vuole dissentire lo faccia ora o non parli mai più. *(Ilarità dal Gruppo M5S).*

[FALANGA](#) *(PdL)*. Signor Presidente, ero distratto.

Ministro Quagliariello, nell'ambito di una attenzione alla nostra Carta costituzionale, non è possibile trascurare la giustizia.

Vede, io credo che con legge ordinaria non sia possibile realizzare quella riforma che si rende necessaria in questo particolare momento del nostro Paese. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 104 della Costituzione, quello che disciplina la composizione del Consiglio superiore della magistratura. Vediamo che, in base a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 104, fanno parte di diritto del CSM il primo presidente della Corte di cassazione (magistrato) e il procuratore generale presso la Corte di cassazione (magistrato) e che, in base al comma successivo, si prevede che due terzi dei componenti siano eletti dai giudici (magistrati) e un terzo sia eletto dal Parlamento. Come si può ben immaginare, è a stragrande maggioranza espressione della magistratura la composizione di un organo che dovrebbe, in qualche modo, intervenire anche in tema di procedimenti disciplinari.

Questi principi devono essere ritoccati, così come deve essere ritoccato l'articolo 112 della Costituzione sulla obbligatorietà dell'azione penale.

Non si può pensare, ora, ad una riforma della magistratura trascurando di inserire questi temi. Mi ricordo che il ministro Mastella tentò una modifica con legge ordinaria che poi non fu approvata definitivamente, e in ogni caso non avrebbe sortito gli effetti sperati. Noi dobbiamo realizzare un equilibrio giusto tra i poteri dello Stato.

In questo clima, con questa posizione, così diversa, tra i poteri dello Stato, noi continueremo a vivere in un Paese che non si può definire effettivamente democratico.

Per questa ragione non voterò contro, ma mi asterrò dal votare questo provvedimento.

Sulla scomparsa di Alberto Musy

[CASINI](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiederei un attimo di attenzione.

Questa notte, dopo lunghi mesi di agonia, è scomparso l'avvocato Alberto Musy, consigliere comunale di Torino, che in una mattinata del marzo 2012 subì un terribile agguato, dopo aver accompagnato le figlie piccole a scuola.

È stato un grande avvocato, un costituzionalista, un esemplare cittadino, un amministratore pubblico spinto solo da un autentico spirito di servizio verso la sua città, Torino, che in questi lunghi mesi non ha mai smesso di ricordarlo e di essere vicino alla sua famiglia.

Vorrei esprimere alla moglie, Angelica, alle figlie, esemplarmente vicine in tutto questo tempo al marito e al padre, e anche al sindaco di Torino i sentimenti di vicinanza di tutti noi. È giusto che l'Italia e il Senato onorino i loro figli migliori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Casini. Ovviamente la Presidenza si associa al cordoglio che lei ha espresso. Siamo tristi per la notizia che ci è stata testé comunicata.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B (ore 12,01)

PALMA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Ricordo che nella votazione è richiesta una maggioranza qualificata.

PALMA (*PdL*). Signor Presidente, so perfettamente che questa è la seconda lettura in Senato del provvedimento oggi in esame; so anche che dalla prima lettura ad oggi sono accadute diverse cose e non quelle che appartengono alla cronaca, in parte richiamate dal senatore Mineo.

È accaduto un fatto importante. Mi riferisco al messaggio del Presidente della Repubblica, che si incentra sul malessere della giustizia penale e si correla a diversi e molteplici interventi che egli stesso, in sedi ufficiali, ha svolto richiedendo a gran voce una riforma della giustizia. Ricordo, ad esempio, che poche ore dopo un fatto di cronaca il Presidente della Repubblica ebbe ad intervenire ed ebbe - per l'appunto - a chiedere una riforma della giustizia in ordine alla quale egli riteneva che allora vi fossero le condizioni.

Come tutti sappiamo, la riforma della giustizia è fuori dalla ipotesi di riforma costituzionale. La riforma costituzionale riguarda l'architettura dello Stato, ma non riguarda - ahimè - una parte importante di questa architettura, che è - per l'appunto - la magistratura.

Personalmente non condivido le parole di chi, prestatò al diritto, afferma che è possibile percorrere la strada di una riforma al di fuori dell'architettura costituzionale. Ciò non è vero. Richiamava poc'anzi il senatore Falanga, ad esempio, la composizione del Consiglio superiore della magistratura che trova nella Costituzione l'origine della sua legge ordinaria, così come nella Costituzione è prevista la composizione della Corte costituzionale e le modalità di elezione, come nella Carta costituzionale è prevista la separazione delle carriere e così come ancora nella Carta costituzionale per certi versi è prevista anche, se si vuole, una valutazione diversa circa la responsabilità dei magistrati.

Credo non si possa procedere ad una riforma che tutti noi auspichiamo tralasciando un tema importante come quello della giustizia, che - come giustamente richiamato dal senatore Minzolini - è parte integrante di questa architettura proprio in ragione della necessità di assicurare l'equilibrio dei poteri.

Senatore Mineo, senza alcuna strumentalizzazione, sottolineo che i fatti di cronaca interessano lei ed interessano noi molto di meno quando si parla di una riforma costituzionale.

Per tale ragione, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giusto per puntualizzare e per poter votare serenamente, sottolineo che il Comitato parlamentare che abbiamo istituito non si occuperà del Titolo IV della Costituzione;

ciò però non determina che la Commissione sia stata spogliata della titolarità di affrontare modifiche che riguardino tutte le altre Parti della Costituzione attraverso la strada ordinaria.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale è approvato se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Pertanto, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 813-B, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale n. 813-B, nel suo complesso.

I senatori favorevoli risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	289
Senatori votanti	288
Maggioranza assoluta dei componenti	161
Favorevoli	218
Contrari	58
Astenuti	12

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei componenti. (v. Allegato B). *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI, GAL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Commenti dei senatori del Gruppo Misto-SEL, che sventolano bandiere dell'Italia).*

Il quorum dei due terzi previsto dalla Costituzione era 214, e dunque è stato superato.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 12,08)

Stralcio degli articoli 6 (comma 25), 10 (commi 4, 9, 10, 38, 39 e 40) e 11 (comma 7) del disegno di legge n. 1120

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1120 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2014)».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2014, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di stabilità appare nel complesso in linea con le prescrizioni dell'articolo 11, comma 6, alinea e lettera i), della legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero con il divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, di cui chiedo al senatore Segretario di dare lettura. *(Brusio)*.

Colleghi, queste parti verranno stralciate, quindi credo che abbiano una certa rilevanza. Capisco che in questo momento tutti si sentano padri, madri, zii e zie costituenti, ma è altrettanto importante la legge di stabilità. Pertanto, i colleghi che intendono gioire per l'approvazione della legge che prevede l'istituzione del Comitato per le riforme possono farlo fuori dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prego, senatore Segretario.

[BARANI](#), segretario. «L'articolo 6, comma 25, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi di impresa;

l'articolo 10, comma 4, in materia di pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale;

l'articolo 10, commi 9 e 10, in materia di autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

l'articolo 10, commi da 38 a 40, in materia di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

l'articolo 11, comma 7, in materia di ripartizione dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni».

[PRESIDENTE](#). La Presidenza dispone pertanto lo stralcio di tutte le citate disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Deferisco pertanto i disegni di legge nn. 1120 (legge di stabilità per il 2014) e 1121 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016) alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Le Commissioni sono pertanto sin da ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame dei documenti di bilancio.

Sull'ordine dei lavori

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, poiché le Commissioni riunite 5a e 6a non hanno ancora concluso l'esame in sede referente, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'IMU è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle mozioni nn. 149 (testo 2) e 163 sul processo di democratizzazione in Myanmar (ore 12,12)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00149 (testo 2), presentata dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori, e 1-00163, presentata dal senatore Stucchi e da altri senatori, sul processo di democratizzazione in Myanmar. *(Brusio)*.

Visto però l'andamento e il disordine dei lavori, sospendo la seduta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

(*La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,21*). (*Brusio*).

La seduta è ripresa.

Colleghi, per cortesia, vi invito per l'ennesima volta a liberare l'emiciclo.

Ha facoltà di parlare la senatrice Ghedini Rita per illustrare la mozione n. 149 (testo 2).

GHEDINI Rita (PD). Signor Presidente, credo che questa interruzione, volta ad ottenere il silenzio, sia servita anche a sgombrare l'Aula. In realtà me ne dispiaccio un po', perché avrei voluto che le riflessioni che vogliamo fare qui oggi, con questa mozione e con l'altra che è stata presentata dai colleghi della Lega Nord, servano a dare continuità a un impegno che il Senato della Repubblica italiana ha mantenuto nel corso degli anni, nell'accompagnare il percorso del Myanmar, prima Birmania, alla piena democratizzazione.

Il nostro Senato è intervenuto più volte nel corso degli ultimi anni con atti parlamentari, sia in Commissione diritti umani che nell'Aula. Mi piace ricordare qui gli interventi appassionati della senatrice Soliani, che ci ha chiamato tutti alla responsabilità sul processo di democratizzazione in Birmania. Il Senato attraverso questi interventi ha preso posizione più volte sulla grave violazione dei diritti umani in quel Paese e sulle condizioni di vita e di privazione della libertà della premio Nobel Aung San Suu Kyi, nonché sulla necessità della sua liberazione e della scarcerazione di tutti i prigionieri politici. Conservo ancora il nastro rosso che tutti noi abbiamo indossato in uno dei momenti più drammatici di quel processo, invocando la liberazione di San Suu Kyi.

Oggi, quindi, presentiamo questa mozione in un momento di svolta per la politica di quel Paese, di cui Aung San Suu Kyi è stata motore e simbolo. Oggi San Suu Kyi è in Parlamento, eletta nell'aprile del 2012, quando il suo partito, nelle elezioni suppletive, ha ottenuto 43 dei 45 seggi elettorali resi disponibili. E proprio in questi giorni ha avviato un viaggio in Europa che si somma agli incontri cui hanno preso parte i rappresentanti del nuovo Governo birmano negli ultimi mesi e già a partire dal 2012. Voglio ricordare che anche oggi è in corso un importantissimo convegno, organizzato dal nostro Ministero degli affari esteri, con la presenza del Ministro degli affari esteri birmano.

Si stanno mettendo in fila azioni, avvenimenti, segni che danno sostanza, concretezza al processo di democratizzazione che ha avviato il nuovo presidente Thein Sein, alla guida di un Governo formalmente civile che si è reso protagonista di aperture importanti, con la scarcerazione di circa 400 prigionieri politici, l'allentamento della censura sui mezzi di comunicazione, la sottoscrizione di accordi con i gruppi armati delle minoranze etniche e l'annuncio di tregue con i movimenti insurrezionalisti, con cui ancora, purtroppo, è in corso la lotta armata.

Si è quindi innescato un processo virtuoso che vorremmo accompagnare. L'Europa ha già risposto a questo processo. Il 22 aprile di quest'anno sono state cancellate tutte le sanzioni, in particolare quelle economiche, nei confronti del Myanmar. È stato mantenuto solo l'embargo sulle armi. Sono state cancellate le sanzioni da parte del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea ed è stata ripristinato il sistema delle tariffe preferenziali, e cioè l'abbassamento dei dazi per l'*export* dalla Birmania all'Unione europea.

Dicevo, processo di transizione avviato ed importante, che rappresenta una prospettiva di confronto per uno sviluppo di relazioni pienamente positive sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista economico.

Ciò nonostante, non possiamo sottacere che permangono in quel Paese gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di alcuni gruppi etnici e che permangono ancora gravi violazioni dei diritti di cittadinanza, una fra tutte il reclutamento forzato dei bambini soldato. La Birmania arruola il decimo esercito del mondo e impegna nella difesa ancora il 40 per cento della propria spesa nazionale, contro il 28 per cento impegnato nella spesa per istruzione e sanità; e ci sono ancora 43 carceri destinate a prigionieri politici e circa 50 campi di detenzione, dove gli internati sono ancora costretti ai lavori forzati.

La condizione dei bambini birmani è di grande debolezza e fragilità; inoltre, secondo i dati UNICEF il

10 per cento della popolazione infantile non arriva ai cinque anni. Il 95 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il PIL *pro capite* è meno della metà di quello dei Paesi confinanti, comunque non floridi, come il Bangladesh o la Cambogia. Questi dati confermano che il sostegno internazionale alle tappe di questo processo riformatore è indispensabile.

Il consolidamento della riforma democratica in Birmania è un fattore decisivo anche per lo sviluppo armonico di tutti i Paesi di quell'area e il conseguimento di obiettivi comuni di salvaguardia dei diritti umani e della pace. L'evoluzione democratica della Birmania, il rispetto dei diritti umani, la liberazione di tutti i prigionieri politici, il superamento dei conflitti etnici devono essere considerati come premessa necessaria e integrante dello sviluppo economico e sociale di quel Paese.

Nel 2014 la Birmania assumerà la presidenza dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia sud-orientale: questo accresce notevolmente la sua responsabilità e anche le criticità che attorno a questo ruolo guida si addensano. Ricordo, per citare solo una di tali criticità, che la maggior parte dei Paesi componenti l'ASEAN sono a maggioranza musulmana e in Myanmar sono ancora violentissimi i conflitti fra etnie, in particolare il conflitto con la popolazione di religione musulmana.

Abbiamo quindi necessità che l'apertura alla comunità internazionale e al mercato mondiale avvenga in un clima che consenta un pieno sviluppo dell'economia locale insieme al pieno sviluppo dei diritti umani e delle libertà democratiche. Crediamo che la comunità internazionale debba giocare in questa transizione un ruolo di primo piano, agendo affinché il cambiamento derivante dall'apertura al libero mercato poggi su riforme economiche, sociali e costituzionali rispettose dei diritti civili che in ogni democrazia sono alla base dello sviluppo economico.

Il Governo italiano si è dimostrato molto attivo e pensiamo che questo impegno sia assolutamente fondamentale per garantire - lo ricordo - scambi sempre più intensi e di soddisfazione per entrambi i Paesi, ma anche per il completamento della transizione democratica che ha al suo fondamento una necessaria revisione costituzionale.

Oggi la Carta costituzionale approvata dai militari nel 2008, la cui revisione è oggetto di discussione politica e parlamentare, presenta alcune forti criticità, fra cui l'assegnazione del 25 per cento dei seggi dell'Assemblea dell'Unione e della Camera delle nazionalità ai militari e l'esclusione della possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali dei cittadini che siano sposati con persone o abbiano figli con cittadinanza straniera. Tale previsione rappresenta a tutti gli effetti una discriminazione inaccettabile ed è certamente anche una discriminazione *ad personam*, poiché Aung San Suu Kyi era sposata con un cittadino britannico e i figli hanno anche la nazionalità britannica.

Concludo rapidamente, Presidente. Credo di aver chiarito, effettuando questo *excursus*, quali sono le necessità su cui chiediamo che l'Italia e l'intera Unione europea portino il loro pieno appoggio ed impegno.

Vorrei citare, per finire, una frase di Aung San Suu Kyi che è divenuta il simbolo di molte donne impegnate nella battaglia per la democrazia in tutto il mondo. Aung San Suu Kyi, nel 1997, auspicando ciò che pare stia avvenendo, ha chiesto agli altri Paesi, in particolare ai Paesi europei: «Usate la vostra forza, la vostra libertà per favorire la nostra». Credo che su questo possiamo impegnarci. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S e dei senatori Berger e Giannini*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Stucchi, per illustrare la mozione n. 163.

STUCCHI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo presentato come Gruppo una mozione che, per quanto riguarda le premesse e soprattutto la volontà contenuta nel dispositivo finale, è simile a quella illustrata dalla senatrice Ghedini. Tuttavia, riteniamo opportuno sottolineare alcuni fatti che differenziano un po' le priorità che riteniamo doveroso evidenziare nel dibattito su un tema così importante come quello oggi al nostro esame, anche se al Paese può apparire lontana l'ex Birmania, il Myanmar. È un tema importante, perché tratta di questioni legate alla essenza stessa del confronto democratico e quindi di quelle regole del vivere comune, del vivere rispettando e rispettandosi tra popolazioni, che dovrebbero essere condivise in tutto il mondo e sempre difese.

Come ho detto, le premesse sono condivisibili e condivise con la mozione poc'anzi illustrata, però, a

differenza della senatrice Ghedini, nel dispositivo finale noi facciamo riferimento anche ad un fattore importante, quello del processo di autodeterminazione, cioè che ci sia la possibilità per quella realtà statuale di dotarsi comunque di un regime scelto autonomamente per quanto riguarda la propria Costituzione ed i propri organismi interni, e quindi anche quel processo di sovranità legislativa che deve naturalmente evolvere orientandosi verso lidi più vicini alla concezione occidentale della democrazia e della partecipazione popolare alle scelte fondamentali della vita di un Paese.

È stato evidenziato come in Myanmar, ahimè, determinate scelte operate con la modifica costituzionale di pochi anni fa hanno portato, non ad una legge *ad personam*, bensì ad una Costituzione *contra personam*, volta a impedire ad un soggetto di partecipare alle elezioni presidenziali solo per il fatto di avere figli nati da un *partner* che non era cittadino della ex Birmania. Questo è inaccettabile.

Crediamo che il processo attualmente in corso, di cui sottolineiamo in modo positivo determinati aspetti, come il fatto che è stata allentata la censura e quindi è cresciuta la libertà di stampa o la partecipazione del partito di Aung San Suu Kyi alle ultime elezioni, che tra l'altro, ha ottenuto un larghissimo consenso che gli ha permesso di andarsi ad innestare all'interno delle assemblee democratiche di quel Paese (sarebbe meglio dire assemblee elettive, perché forse il termine democratiche è un po' troppo forte trattandosi di un Paese che ha un processo ancora in corso verso la democrazia) importante. Sono sicuramente passi rilevanti.

Abbiamo ricordato anche la liberazione - l'abbiamo scritto nelle nostre premesse - dei 200 prigionieri politici, e ricordo la stessa costituzione della Commissione nazionale per i diritti civili: sono passi di cui non possiamo celare l'importanza, ma non possono però essere ritenuti esaustivi; sono segnali che vanno notati e rilevati, presi ed osservati con attenzione, ma bisogna chiedere di fare di più. La comunità internazionale può fare di più, come del resto è stato fatto varie volte anche in queste Aule parlamentari (è stata ricordata la battaglia della senatrice Soliani su tale questione). Noi, come rappresentanti, all'interno di quest'Aula, dei cittadini che credono nei valori della democrazia, dobbiamo sempre lottare per qualsiasi realtà statuale si stia parlando, anche lontana, come l'ex Birmania o Myanmar, per far capire a tutti che in tutto il mondo deve esserci la condivisione dei valori cui accennavo prima: la democrazia e la possibilità di far decidere direttamente ai cittadini chi deve governare, e non la dittatura militare, che invece conosciamo e che, ahimè, non solo in quel Paese, ma anche in altre realtà del mondo, ancora oggi è ben presente e ha poteri sicuramente molto pesanti e importanti, anche in aree dove vi sono particolari interessi di tipo economico. In quelle zone magari questi dittatori sono coloro che traggono benefici dallo sfruttamento di determinate materie prime molto ricercate. Tutto ciò che si ricava dalla vendita e dalla commercializzazione di tali materie non va ai legittimi proprietari, cioè i cittadini di quei territori, di quei Paesi, ma spesso finisce nelle tasche dei loro governanti e dei loro dittatori.

Tornando al discorso della ex Birmania credo sia opportuno rilevare come, sostanzialmente, il testo delle due mozioni sia quasi sovrapponibile. Mi auguro, dunque, che si possa addivenire ad un testo unitario da votare tutti assieme, perché la tematica è sicuramente importante, e rappresenta, se vogliamo, la cartina di tornasole di tante altre realtà, che possono essere del Sud America o di altre parti del mondo che vivono situazioni delicate.

Come europei e come cittadini italiani che hanno una storia alle spalle in termini di democrazia ben consolidata abbiamo un dovere: quello di ricordare a tutti quanto siano importanti questi valori. Spesso non riusciamo a farlo in modo adeguato. Magari si rincorrono le problematiche in modo un po' sconsiderato. Sulla ex Birmania questo non è successo. Devo sottolineare in quest'Aula che effettivamente l'impegno che c'è stato nei vari anni è stato testimoniato da un'attenzione costante e continua. È un fattore importante che non può essere dimenticato e ignorato, perché se anche altri contesti internazionali avessero avuto lo stesso grado di "attenzione" da parte delle nostre Aule parlamentari probabilmente anche i nostri concittadini oggi sarebbero più consapevoli di quello che accade in Paesi magari sconosciuti o quasi del mondo, Paesi che hanno bisogno comunque di un sostegno, di un'attenzione a livello internazionale, che necessitano di qualcuno che accenda la

lampadina e dica che in quelle zone esistono dei problemi e che la situazione deve essere risolta, perché certe privazioni che vengono inferte alla libertà dei cittadini non sono più accettabili.

Quindi, di fronte ad una prospettiva di questo tipo, e con l'auspicio naturalmente che si possa addivenire in tempi brevi ad un miglioramento della situazione nel Myanmar e in tutte le altre aree che oggi soffrono, abbiamo presentato la nostra mozione e naturalmente auspichiamo si pervenga ad un testo condiviso su cui possa convergere il voto di tutta l'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Data l'ora, e non volendo sospendere a metà il dibattito, rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

STEFANO (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo e in particolare, attraverso la Presidenza, i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico a dare una risposta ad un'interrogazione (Atto Senato [3-00234](#)) da me presentata, in quest'Aula, lo scorso 15 luglio, riguardante la vicenda del Monte dei Paschi di Siena.

A seguito dei miei reiterati, ma tuttora inevasi, solleciti inviati al Ministro per i rapporti con il Parlamento riguardo ad un problema che investe migliaia di lavoratori in bilico tra licenziamenti ed esternalizzazioni, attraverso la Presidenza e quest'Aula chiedo al Governo di dare una risposta, in forza anche del concorso di denaro pubblico rappresentato dai famosi Monti-*bond*, utilizzati al fine di evitare il fallimento di un istituto di credito che oggi annuncia, attraverso la stampa, di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro, non solo nella mia Regione ma in tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Sarà nostro dovere sollecitare il Governo in questo senso.

Sul premio Acqui Storia

BORIOLI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, svolgo questo mio breve intervento per richiamare l'attenzione dell'Aula su un accadimento dello scorso fine settimana in provincia di Alessandria, precisamente ad Acqui Terme con l'edizione annuale del premio Acqui Storia.

Quello di Acqui Storia - credo sia noto a molti colleghi - è uno dei premi più prestigiosi di storia contemporanea, istituito alla fine degli anni Sessanta per ricordare l'eccidio della 33a Divisione di fanteria che dalla cittadina termale prende il nome, trucidata a Cefalonia e a Corfù. Oltretutto, di quell'eccidio, nel settembre di quest'anno, ricorreva il 70° anniversario.

Nel corso dell'ormai pluridecennale storia che vanta alle proprie spalle il premio Acqui Storia, sono state premiate personalità del mondo e della ricerca storica di diversa estrazione culturale, dando sempre corso ad un pluralismo che in qualche modo è una espressione di assoluta qualità. Quanto è successo quest'anno, però, è molto grave: il premio Acqui Storia, proprio in occasione del 70° anniversario, non solo si è svolto senza nemmeno che le istituzioni pubbliche, che ad esso danno vita, abbiano fatto un minimo riferimento al ricordo dell'eccidio in cui caddero circa 10.000 fanti ed ufficiali italiani - e che il presidente Ciampi ha definito il primo atto della Resistenza - ma addirittura, attraverso un programma, in una sua parte significativa, ha avuto in realtà il sapore, non già di mettere a confronto il libero dibattito delle idee delle ricostruzioni storiografiche, ma di smantellare e scalfire in profondità, alla radice, il nucleo fondamentale di una verità storica che ha affidato a quella vicenda e alla liberazione italiana l'elemento costitutivo e fondativo della nostra democrazia.

Ho già scritto una lettera al Presidente della Repubblica e alla Presidenza del Senato - quel premio si

fregia dell'adesione del Senato della Repubblica - perché credo non si possa consentire, fermo restando il rispetto delle opinioni di tutti, che occasioni come quella, che dovrebbero servire a celebrare e a ricordare la memoria costitutiva della nostra democrazia, servano invece a riscrivere e a stravolgere la storia. È un fatto molto grave che desidero segnalare all'Aula e che anticipo poi compendierò in una lettera che sarà inviata anche alla Presidenza. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Laniece).*

PRESIDENTE. Sarà mio dovere segnalare quanto da lei riferito alla Presidenza.

Sull'iter parlamentare del disegno di legge n. 580

FALANGA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, circa venti giorni fa, in quest'Aula, è iniziato l'esame del disegno di legge n. 580, che regola la procedura degli abbattimenti degli immobili costruiti senza concessione edilizia. È stata svolta la relazione da parte del relatore, ma poi di questo provvedimento non si è avuta più alcuna notizia.

In Campania, in queste ore, si sta procedendo all'abbattimento di cinque case abusive. Le sentenze vanno indubbiamente eseguite, non si pone in discussione la loro esecutività, ma la proposta di legge in questione si limita semplicemente ad evitare che, mentre stamattina si abbatte la casa di un pensionato settantacinquenne (una casetta prefabbricata di 75 metri quadrati), si lascia poi in piedi l'ecomostro costruito abusivamente da una società che chissà con quali fondi ha realizzato quegli immobili.

Il disegno di legge da me presentato, e che è stato già licenziato dalla Commissione giustizia del Senato ed è arrivato in Aula, si limita semplicemente a regolamentare e a graduare gli interventi: prima si abbatte l'immobile costruito da soggetti legati alla criminalità organizzata (e quindi presumibilmente con proventi illeciti), poi si abbattano le seconde case (ad esempio, quelle costruite al Vesuvio per andare a fare i picnic), e poi dopo certamente si abatterà anche la casa del cittadino che vive lì con la sua famiglia, che se l'è costruita con i propri risparmi. Questo è quanto prevede tale disegno di legge, di cui, dopo la relazione, non si è avuta più alcuna notizia.

Il mio intervento è volto a stimolare e a sollecitare le sensibilità dei senatori che compongono la Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare e far tornare in Aula questo giusto provvedimento, al fine di evitare ciò che questa mattina malauguratamente si sta verificando, cioè che si abbatte la casa di un singolo cittadino operaio e si lascia in piedi la piscina del *grand hotel* costruita abusivamente.

Insisto quindi perché la Conferenza dei Capigruppo per la prossima settimana, tra una mozione e l'altra, inserisca nel calendario dei lavori questo piccolo provvedimento, che peraltro è stato approvato dalla Commissione giustizia quasi all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la invito ovviamente a segnalare anche al suo Capogruppo questa necessità. Ho qualche perplessità rispetto ai tempi, perché avendo appena dichiarata aperta la sessione di bilancio, non so se la sua richiesta sarà compatibile con le norme previste dal nostro Regolamento.

Sull'esercizio della funzione di controllo delle Camere sulla finanza pubblica

BULGARELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signor Presidente, volevo solo cogliere l'occasione per ricordare che la legge costituzionale n. 1 del 2012, all'articolo 5, comma 4, ha stabilito che le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica. Questa norma però non è stata ancora attuata, nel senso che non sono stati modificati i Regolamenti, e sono passati ormai quasi due anni dall'approvazione di questa che è una legge costituzionale.

Volevo quindi sollecitare, se è possibile, la convocazione della Giunta per dare attuazione a questa legge, perché ci deve essere una modifica del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, a tale riguardo la informo che nell'ultima riunione della Giunta per il Regolamento è stato affrontato, anche in quella sede, l'argomento, che è sollecitato da numerosi suoi membri, proprio per le finalità che lei stessa ha esposto.

Sui recenti eventi alluvionali in Toscana

MARCUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, nei giorni scorsi, in particolare nella nottata fra domenica e lunedì scorsi, nei Comuni della Valle del Serchio, in Garfagnana, in particolare nei Comuni di Barga, Galliciano, Molazzana e Fabbriche di Vallico, ma anche nella Provincia di Pistoia e nella Provincia di Siena, oltre che nella Provincia di Lucca, ci sono stati dei gravissimi danni alluvionali dovuti ad una pioggia che è stata definita una bomba d'acqua: 340 millimetri caduti in poche ore. I danni alle infrastrutture ed alle abitazioni sono stati gravissimi, con molti sfollati e molte famiglie rimaste fuori dalle loro case e che necessitano immediati aiuti. La Regione Toscana ha già dichiarato lo stato di emergenza regionale. Abbiamo bisogno di uno sblocco immediato dei fondi della Protezione civile, che sono già stati stanziati, e che siano messi a disposizione dei fondi per queste emergenze nella futura legge di stabilità, che oggi pomeriggio cominceremo a discutere. Inoltre, sottolineo alla Presidenza l'esigenza di un'azione che porti all'esclusione dal Patto di stabilità almeno degli interventi di messa in sicurezza per gli eventi sismici e idrogeologici.

Ci tenevo ad informare l'Assemblea e la Presidenza. Naturalmente, lavoreremo insieme a tutti i colleghi della Toscana e a tutti i colleghi che hanno a cuore questo tipo di situazioni così gravi, nell'interesse di questi territori e del Paese intero, affinché questi provvedimenti si possano adottare in tempi rapidi e con incisività rispetto alle attese del territorio e dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Presidente Marcucci, sarà nostro dovere segnalare il caso da lei sollevato anche al Governo, che credo sia il soggetto che deve affrontare questi argomenti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,52)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*)

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali **(813-B)**

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione del Comitato parlamentare)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per

gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Oltre ai componenti nominati fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

6. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta.

7. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2.

(Competenze e lavori del Comitato)

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente i conseguenti progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere.

2. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, anche le modificazioni, strettamente connesse, ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori. Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1.

4. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Salvo quanto previsto dal primo periodo, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

5. I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell'esame.

6. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 3, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.

7. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 6, sui quali si pronuncia il Comitato.

8. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma 1.

10. Il Comitato dispone, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a settantadue ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, esaminati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

(Referendum)

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a *referendum* popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al *referendum* siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6.

(Ambito di applicazione del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme previste dalla Costituzione.

Art. 7.

(Cessazione delle funzioni del Comitato)

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

(*) Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

MOZIONI

Mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar

(1-00149) (testo 2) (03 ottobre 2013)

[GHEDINLRita](#), [EEDELI](#), [TONINI](#), [FATTORINI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#), [LAI](#), [LUCHERINI](#), [MICHELONI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUSSO](#), [GINETTI](#), [FISSORE](#), [PEZZOPANE](#), [SERRA](#), [SPILABOTTE](#), [LO GIUDICE](#), [MAZZONI](#). -

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati, ha, negli anni precedenti, seguito con costante attenzione la situazione del Myanmar;

l'Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il suo sostegno sia attraverso le iniziative di associazioni, istituzioni locali e società civile, sia attraverso la costituzione dell'associazione parlamentare «Amici della Birmania» dalla XIV Legislatura, e i contatti diretti che l'associazione ha avuto con Aung San Suu Kyi e la realtà sociale e politica del Paese;

numerosi e significativi sono stati i pronunciamenti del Parlamento italiano per la difesa dei diritti umani in Myanmar, la liberazione dei prigionieri politici a cominciare da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, per lunghi anni agli arresti domiciliari, e l'avvio di un processo di transizione verso la democrazia;

dopo la liberazione di Aung San Suu Kyi il 13 novembre 2010 e la sua elezione al Parlamento del Myanmar il 1° aprile 2012 si è concretamente avviato il processo di transizione democratica e di

riconciliazione nazionale che vede protagonisti il Capo del Governo, Thein Sein, e la *leader* della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi, oggi capo dell'opposizione in Parlamento;

il Capo del Governo del Myanmar ha effettuato una visita in Italia nel marzo 2013, incontrando, tra gli altri, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri, avviando rapporti di collaborazione economica e politica tra l'Italia e la Birmania;

è prevista una visita in Italia di Aung San Suu Kyi, essendo già stata invitata da diverse istituzioni, in particolare dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dalla Camera, da diversi Dicasteri, dai sindaci di diverse città di cui è cittadina onoraria, dalle università di Bologna e di Modena-Reggio Emilia e da altri enti culturali;

l'avvenuta apertura del Myanmar alla comunità internazionale e al mercato mondiale, anche attraverso il superamento delle sanzioni economiche in rapporto ai progressi in atto sul tema dei diritti umani e delle libertà democratiche, è stata ed è attentamente seguita dall'Unione europea, di cui l'Italia è componente fondamentale;

la collaborazione politica, economica e sociale tra l'Italia e il Myanmar corrisponde all'interesse di entrambi i popoli e si inserisce nell'ambito dei rapporti tra l'Europa e l'Asia che aprono prospettive nuove per il futuro del mondo;

il consolidamento della riforma democratica nel Paese è fattore decisivo per lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Myanmar, e, dunque, tra l'Italia e il Myanmar, nell'ambito delle relazioni internazionali per l'armonico sviluppo dei Paesi nel mondo globale, il progresso civile delle nazioni e il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia dei diritti umani e della pace;

l'evoluzione democratica del Myanmar, il rispetto dei diritti umani, la liberazione di tutti i prigionieri politici e il superamento dei conflitti etnici devono essere considerati parte integrante dello sviluppo economico e sociale della Birmania;

nel 2014 è prevista da parte del Myanmar l'assunzione della presidenza dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del sud orientale (ASEAN), e ciò non può che accrescere l'esposizione e la responsabilità internazionale del Paese asiatico, che sta vivendo una vera e propria fase costituente;

nel marzo 2013 il Parlamento del Myanmar ha approvato una procedura di riesame della Costituzione istituendo una commissione di esperti giuridici e intellettuali per la revisione della Costituzione, scritta e approvata nel 2008 dall'allora giunta militare e sottoposta a *referendum* una settimana dopo il passaggio del ciclone Nargis, che causò 138.000 tra morti e dispersi;

la Costituzione in vigore nel Myanmar, la cui revisione è oggetto di discussione politica e parlamentare, presenta elementi di forte criticità democratica, tra i quali la discriminazione sulle candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza dell'Unione, l'assegnazione del 25 per cento dei posti ai militari nell'Assemblea dell'Unione e nella Camera delle nazionalità, norme restrittive per l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione stessa;

in particolare, la Costituzione, al capitolo 3, punto *f*, stabilisce che cittadini sposati con stranieri o con figli con cittadinanza straniera non possono diventare Presidente, impedendo di fatto ad Aung San Suu Kyi, *leader* della principale forza di opposizione, la quale ha peraltro manifestato l'intenzione di candidarsi alla Presidenza dell'Unione nelle prossime elezioni politiche previste nel 2015, di partecipare alla corsa per le presidenziali (i due figli della donna e suo marito Michael Aris, morto nel 1999, sono infatti britannici);

nel processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar è necessario che siano sostenute tutte le forze che credono nella democrazia, avendo anche presenti i rischi di inversione del cammino democratico che sempre si accompagnano alle grandi scelte di cambiamento;

durante la celebrazione del giubileo d'argento dell'8 agosto 1988, avvenuta a Yangon il 6 e 7 agosto 2013, è stata approvata una dichiarazione delle forze etniche e democratiche nella quale si dichiara: «1) Crediamo fortemente che ci sia bisogno di stabilire uno Stato federale democratico con autodeterminazione e uguaglianza (...) 2) La Costituzione del 2008 non garantisce uno Stato democratico federale. Quindi crediamo fortemente che la Costituzione del 2008 vada emendata o che venga stilata una nuova Costituzione»;

si interpreta la volontà del popolo italiano per l'intensificazione degli scambi e della collaborazione economica, sociale, culturale e politica con il popolo del Myanmar, su una base di comune condivisione dei valori della democrazia;

si auspica che il Parlamento italiano esprima il proprio sostegno affinché si acceleri il percorso di transizione del Myanmar, di modo che al più presto le sue frontiere si aprano al rispetto autentico dei diritti umani e dei principi democratici,

impegna il Governo a garantire costante determinazione in ogni sede, europea e internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myanmar, per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all'ulteriore positiva evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015.

(1-00163) (16 ottobre 2013)

[STUCCHI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premessi che:

la situazione politica del Myanmar è stata negli ultimi anni oggetto di attenzione e di approfondimento da parte del Parlamento attraverso il lavoro delle Commissioni Esteri, ad iniziative *bipartisan* da parte dei parlamentari e al dibattito partecipato da parte dei due rami del Parlamento; la situazione birmana ha anche coinvolto il Paese a tutti i livelli, da quello governativo, a quello associazionistico, della società civile, degli enti locali;

sono stati approvati da parte del Parlamento, all'unanimità, atti di impegno al Governo a prendere iniziative nelle sedi internazionali, in particolare alle Nazioni Unite e attraverso contatti con i Paesi del sud est asiatico, per sostenere la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici nonché l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia attraverso un processo costituzionale concordato con l'opposizione;

la costituzione dalla ex Birmania, approvata nel 2008, presentava aspetti dittatoriali, prevedendo una riserva di seggi parlamentari e di cariche ministeriali per i militari ed impediva a chiunque avesse parenti di nazionalità estera di candidarsi alla presidenza. La norma fu subito giudicata *contra personam*, ovvero contro Aung San Suu Kyi, vedova di un inglese e con due figli della stessa nazionalità;

nelle elezioni svoltesi nel novembre 2010 non si è presentata la Lega nazionale democratica (LND) di Aung San Suu Kyi, critica sulla legge elettorale emersa dalla nuova costituzione;

dopo le elezioni il Governo del novembre 2010 è iniziato un processo, per quanto timido, di cambiamento: Aung San Suu Kyi, da tempo agli arresti domiciliari, è stata rilasciata, è stata istituita una commissione nazionale per i diritti civili, sono stati liberati 200 prigionieri politici, è stata in parte allentata la censura sulla stampa;

da parte della comunità internazionale queste riforme sono state incoraggiate e sostenute anche attraverso un mutato atteggiamento: il Myanmar è stato scelto come Paese ospitante per il congresso degli Stati dell'ASEAN del 2014. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha visitato il Paese nel dicembre 2011 incontrando sia il Presidente birmano Thein Sein che Aung San Suu Kyi;

il 10 aprile 2012 si sono tenute delle elezioni suppletive che hanno visto l'ingresso della Lega nazionale democratica e della stessa Aung San Suu Kyi in Parlamento. La LND ha ottenuto 43 dei 45 seggi disponibili. Per l'occasione è stato consentito il monitoraggio ufficiale del voto da parte di rappresentanti della comunità internazionale;

a giugno 2013 Aung San Suu Kyi ha reso noto il desiderio di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2015. Per la sua candidatura però sarebbe necessaria una modifica costituzionale;

è indispensabile proseguire il sostegno internazionale al processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar,

impegna il Governo, fermo restando il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità legislativa

di ogni Paese, a seguire il processo di evoluzione del Myanmar facendosi portavoce, insieme agli altri *partner* internazionali, dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di Aung San Suu Kyi e di ogni altro cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali, riconoscendo peraltro come legittimo qualunque risultato dovesse legittimamente essere sancito dalle prossime elezioni del 2015 .

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso del senatore Minzolini sul disegno di legge costituzionale n. 813-B

Come lei sa, caro Ministro, mesi fa nel voto sull'istituzione del Comitato per le riforme, il sottoscritto si astenne. Motivai all'epoca quella decisione spiegando che rispetto alla centralità della crisi del sistema giudiziario nella vita di questo Paese, la scelta di caratterizzare la stagione riformatrice con un compromesso al ribasso sull'argomento, convenendo addirittura di non parlarne proprio, non mi convinceva. Quanto è avvenuto nei mesi successivi stride, eccome stride, con quel compromesso a ribasso: si sta compiendo, come lei sa, l'estromissione per via giudiziaria del *leader* del centrodestra dalle Aule parlamentari; c'è la proposta del Capo dello Stato di un'amnistia e di un indulto per risolvere il problema dell'affollamento delle carceri, un problema che non può non avere le sue radici nelle contraddizioni del nostro sistema giudiziario; per non parlare del proliferare dei casi di malagiustizia. Uno per tutti la vicenda del fondatore di Fastweb, tenuto in carcere con accuse che poi si sono rivelate false. Una vicenda che non è certo un bel biglietto da visita per chi chiede a imprenditori e gruppi stranieri di investire nel nostro Paese.

Ebbene una situazione così scabrosa questo Governo la risolve con la promessa che si agirà in futuro per legge ordinaria. Per cui si riformerà la Costituzione in tutte le sue parti, ma non si toccherà il capitolo giustizia, quello che da venti anni condiziona questo Paese. Per questo Governo, l'equilibrio tra i poteri dello Stato, previsto dalla nostra Costituzione e che da venti anni è messo in discussione dal protagonismo di una certa magistratura, è problema di poco conto. O meglio, si risolverà con legge ordinaria, dimenticando che ogni volta che si è legiferato su questi argomenti per via ordinaria, è nata una *querelle* sulla costituzionalità di questo o quel provvedimento. Insomma, ogni sforzo è finito con un nulla di fatto di fronte alla Consulta.

La verità è che questa classe politica dimostra di essere inerme nei confronti di quello che ogni giorno dimostra di essere il potere forte, come scrive oggi Ostellino sul «Corriere della Sera», in quel guazzabuglio creato dalla sclerosi del nostro ordinamento: cioè la magistratura. E in questa situazione non mi sembra una grande idea non riaffermare in qualche modo il principio dell'equilibrio dei poteri nella riforma della nostra Costituzione. È un'idea che, secondo il mio modesto parere, non è dettata dall'astuzia politica, quanto dalla paura. Non è il tratto di un'azione politica improntata alla saggezza o alla prudenza, quanto all'ipocrisia. È nei fatti una sorta di resa. E questo, ripeto, stride, eccome stride, specie con la natura del Governo di cui lei fa parte. Vede anch'io penso che ci sia bisogno di un Governo di larghe intese. Che duri non fino al 2015, ma anche fino al 2018, a patto che riformi profondamente il Paese.

Ma un Governo del genere deve avere un programma ambizioso sia sulle riforme costituzionali, compresa la giustizia, sia sull'economia in modo da far ripartire l'Italia. Se così non è, e al momento non mi sembra che lo sia, rischia di fare più danni che altro. Noi siamo di fronte a un grande rischio: il Governo dei tecnici, che pure fece diverse riforme, anche se per me in molti casi sbagliate, ha già creato un problema di non poco conto. Se lei parla ancora di un Governo dei tecnici rischia di essere linciato nelle piazze. Ora se un governo di larghe intese, il governo che per antonomasia dovrebbe affrontare l'emergenza, si comporta come se fosse un governo qualunque, un Governo senza un progetto ambizioso, incapace di dettare una linea economica coraggiosa e di riformare il Paese profondamente, senza tralasciare di risolvere, appunto, le contraddizioni del suo sistema giudiziario, nell'immaginario dell'opinione pubblica la politica dimostrerebbe drammaticamente di essere impotente.

Sarebbe la prova che abbiamo una politica con la «p» minuscola che non è capace di fare politiche con la «P» maiuscola. Che abbiamo messo in piedi un Governo di larghe intese, per fare del piccolo cabotaggio. In questo modo apriremmo davvero la strada all'antipolitica che è già alle porte. E dato che io non ho nessuno voglia di essere complice di un simile epilogo e anche per un minimo di coerenza, ho deciso di astenermi su questo voto.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Ciampi, Conti, De Pietro, De Pin, De Poli, Ferrara Elena, Filippi, Galimberti, Gasparri, Guerra, Monti, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 15 ottobre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2012 (*Doc. XXIV*, n. 10).

Detto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi di impresa (1120-BIS)
(presentato in data 23/10/2013)

Derivante da stralcio art. 6, comma 25 del DDL S.1120;

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Disposizioni in materia di pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (1120-TER)
(presentato in data 23/10/2013)

Derivante da stralcio art. 10, comma 4 del DDL S.1120;

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Disposizioni in materia di autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (1120-QUATER)
(presentato in data 23/10/2013)

Derivante da stralcio art. 10, commi 9 e 10 del DDL S.1120;

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Disposizioni in materia di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (1120-QUINQUIES)
(presentato in data 23/10/2013)

Derivante da stralcio art. 10, commi da 38 a 40 del DDL S.1120;

Ministro economia e finanze

(Governo Letta-I)

Disposizioni in materia di ripartizione dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni (1120-SEXIES)
(presentato in data 23/10/2013)

Derivante da stralcio art. 11, comma 7 del DDL S.1120.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fattorini Emma ed altri

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani (865)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Calderoli Roberto

Soppressione di enti intermedi (928)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 23/10/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Regione Sardegna

Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (1080)

(assegnato in data 23/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Poli Antonio

Modifiche al codice penale, all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per contrastare il possesso illegale di armi, strumenti da taglio e coltelli (507)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 23/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Poli Antonio

Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale (514)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 23/10/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Nencini Riccardo

Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali intellettuali (892)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/10/2013);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (1078)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/10/2013);

5ª Commissione permanente Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2013);

5ª Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea);

(assegnato in data 23/10/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. De Poli Antonio

Delega al Governo e altre disposizioni concernenti l'esercizio del microcredito e misure per la sua promozione e diffusione (518)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Mussini Maria ed altri

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (895)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. De Pin Paola ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena (1020)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 23/10/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Tomaselli Salvatore ed altri

Norme per la disciplina degli incubatori scolastici d'impresa (808)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 23/10/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Laniece Albert

Disposizioni in materia di telemedicina (908)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 23/10/2013);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. De Poli Antonio

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (501)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 23/10/2013);

Commissioni 2° e 6° riunite

sen. Giarrusso Mario Michele ed altri

Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo (850)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5°

(Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 23/10/2013);

Commissioni 2° e 12° riunite

sen. Barani Lucio

Misure per la tutela del diritto alla salute e della libertà di cura. Modifiche al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (901)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 23/10/2013);

Commissioni 6° e 12° riunite

sen. Simeoni Ivana ed altri

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei minori e le fasce a rischio (873)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 23/10/2013);

Commissioni 10° e 13° riunite

sen. Di Biagio Aldo, Sen. Dalla Zuanna Gianpiero

Disposizioni per la semplificazione e la trasparenza delle procedure in materia ambientale e per l'attuazione della delibera CIPE dell'8 marzo 2013 di aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di "decarbonizzazione" dell'economia del paese (1045)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/10/2013).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Zuanna, De Petris, Uras, Cervellini, Di Biagio, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Mastrangeli, Merloni, Maran, D'Onghia, Di Maggio e Della Vedova hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00156 della senatrice Fattori ed altri.

La senatrice Bottici ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00168 della senatrice Serra ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bottici ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00438 del senatore Maurizio Romani ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01019 del senatore Pepe ed altri.

I senatori Nugnes, Cioffi e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01023 della senatrice Catalfo ed altri.

Mozioni

[MANCONI](#), [ALICATA](#), [AMATI](#), [CHIAVAROLI](#), [CONTE](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DONNO](#), [FATTORINI](#), [FERRARA Elena](#), [GOTOR](#), [LO GIUDICE](#), [MAZZONI](#), [PALERMO](#), [ROMANO](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [GHEDINIRita](#), [BATTISTA](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BORIOLI](#), [CAPACCHIONE](#), [CAPPELLETTI](#), [CARRARO](#), [CASTALDI](#), [CERONI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#), [CRIMI](#), [CUCCA](#), [D'ALI'](#), [D'ADDA](#), [DEL BARBA](#), [DI GIORGI](#), [ENDRIZZI](#), [ESPOSITO Giuseppe](#), [FABBRI](#), [FEDELI](#), [FISSORE](#), [FORMIGONI](#), [GAETTI](#), [GIACOBBE](#), [GIROTTA](#), [GUALDANI](#), [IURLARO](#), [LAI](#), [LEZZI](#), [LIUZZI](#), [LONGO Eva](#), [LUCHERINI](#), [LUCIDI](#), [MANASSERO](#), [MANCUSO](#), [MARIN](#), [MANDELLI](#), [MANGILI](#), [MARGIOTTA](#), [MARTON](#), [MATTESINI](#), [MINEO](#), [MINZOLINI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PAGLIARI](#), [PAGNONCELLI](#), [PEGORER](#), [PELINO](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLIA](#), [PUGLISI](#), [RAZZI](#), [ROSSI Luciano](#), [SAGGESE](#), [SCALIA](#), [SCIBONA](#), [SCOMA](#), [SOLLO](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#), [VATTUONE](#), [ZUEFFADA](#), [ORRU'](#) - Il Senato,

premessi che:

nel corso del 2012 circa 500 migranti provenienti dall'Africa hanno perso la vita nel mare Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere le coste dell'Italia e dell'Europa. Nel corso del 2011, le vittime sono state oltre 2.000, vale a dire 5 o 6 persone al giorno. Dal 1988 sono circa 19.000, più di due al giorno, le persone disperse o il cui corpo è stato ritrovato privo di vita;

nei primi mesi del 2013 sono stati registrati almeno 200 morti e 1.408 dispersi; tale drammatico dato è destinato purtroppo a salire dopo il tragico ultimo naufragio a Lampedusa e il drammatico recupero di 13 corpi senza vita spiagge del ragusano di appena una settimana fa;

la tragedia di Lampedusa mostra con grande evidenza la necessità di rivedere la normativa in materia di immigrazione e l'urgenza di un deciso impegno dell'intera comunità internazionale nonché di un intervento più efficace e diretto dell'Unione europea;

solo pochi giorni fa il Consiglio d'Europa ha nuovamente condannato l'Italia sulle politiche relative all'immigrazione giudicando negativamente le misure adottate negli ultimi anni per gestire i flussi migratori;

premessi inoltre che:

il diritto di asilo è sancito solennemente dalla Costituzione italiana;

il riconoscimento dello *status* di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata nel 1954, e con la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea;

la Carta europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto d'asilo con riferimento ai principi e gli *standard* della Convenzione di Ginevra e del protocollo del 1967;

nel febbraio 2010, l'Italia è stata oggetto del meccanismo di "esame periodico universale" del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite; gli elementi di criticità del sistema italiano in materia di asilo sono stati evidenziati tra le 92 raccomandazioni rivolte all'Italia; peraltro, il prossimo esame periodico per Italia avrà luogo nel 2014;

la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato in più occasioni l'Italia per violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo in materia d'asilo;

dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo pendono oltre 1.000 casi da un lato contro Belgio, Paesi bassi, Finlandia e Francia in quanto Paesi di invio; dall'altro contro Grecia e Italia in quanto Paesi di destinazione, con riferimento all'applicazione del regolamento "Dublino II", il che mette in evidenza come sia urgente procedere ad una rivisitazione delle politiche d'asilo dei Paesi dell'Unione europea;

tenuto conto che:

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, nel corso della XVI Legislatura, si è occupata attivamente della questione immigrazione in particolare, approvando all'unanimità (il 6 marzo 2012) un rapporto dedicato all'accoglienza e al trattenimento dei migranti nel nostro Paese;

il 24 settembre 2013, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha ascoltato in audizione il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, la quale ha evidenziato l'estrema gravità ed emergenza della situazione dell'isola, sottolineando tra l'altro che più dell'80 per cento delle persone giunte negli ultimi 5 anni hanno ottenuto poi lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale, che attualmente i migranti provengono quasi esclusivamente dall'Africa subsahariana e dalla Siria e, cosa ancor più preoccupante, che si tratta soprattutto di famiglie, donne e minori non accompagnati.

il sindaco Nicolini ha inoltre segnalato che i migranti sbarcati nell'isola si rifiutano di farsi identificare attraverso le impronte digitali poiché questo implicherebbe un obbligo a fare richiesta di asilo in Italia, secondo quanto stabilisce il regolamento di Dublino, mentre la maggior parte di loro aspirerebbe a proseguire verso altre destinazioni ove spesso già si trovano persone a loro congiunte;

per azzerare o almeno limitare il numero delle vittime, è indispensabile che siano accelerati e portati a buon fine i negoziati per istituire, nei Paesi di partenza dei migranti ed in quelli di transito, presidi

presso i quali possa essere presentata domanda di asilo e che consentano l'organizzazione di viaggi regolari sottratti al mercato illegale gestito dai trafficanti di esseri umani; tali presidi potrebbero essere posti sotto l'egida dell'UNHCR con l'eventuale partecipazione di altre istituzioni internazionali, impegna il Governo:

- 1) ad adoperarsi presso l'Unione europea e in ambito internazionale per l'adozione di decisioni urgenti volte ad assicurare, in condivisione degli oneri, quella protezione umanitaria cui i profughi provenienti dalle zone di guerra ormai endemica, come nel caso dei Paesi del Corno d'Africa, ad esempio Etiopia, Eritrea, Somalia, nonché la Siria, attualmente, hanno diritto;
- 2) a chiedere all'Unione europea il superamento del regolamento di Dublino e più in generale un riorientamento in chiave umanitaria dell'attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);
- 3) a lavorare nell'ambito dell'Unione europea affinché il Sistema di sorveglianza delle frontiere esterne (EUROSUR) che prenderà avvio alla fine del 2013, costituisca uno strumento realmente efficace per l'individuazione e il soccorso delle imbarcazioni con migranti a bordo;
- 4) a rafforzare i piani di azione di tutela dei diritti umani e di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo in Paesi terzi fortemente interessati dal transito di migranti verso l'Unione europea, piani già previsti dal programma di Stoccolma;
- 5) a favorire il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall'alto Commissariato ONU per i rifugiati, con la collaborazione dei Paesi di transito, come ad esempio Libia e Egitto, per attrezzare sulle coste africane presidi nei quali sia possibile ricevere ed esaminare le domande di asilo e all'interno dei quali poter fornire assistenza umanitaria;
- 6) ad impegnarsi concretamente e a investire maggiori risorse anche in uomini e mezzi, d'intesa con gli altri Paesi europei, in un'efficace e capillare azione preventiva e di contrasto rispetto ad ogni attività criminale legata al transito marittimo e via terra della popolazione migrante;
- 7) ad aprire corridoi umanitari e garantire alle persone in fuga da situazioni di conflitto viaggi sicuri e accoglienza in un quadro di condivisione degli oneri da parte dei Paesi dell'Unione europea;
- 8) a procedere ad una rapida ricognizione dell'identità e dello *status* dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo priorità e tutela ai richiedenti asilo politico e ai profughi di guerra; la concessione del permesso temporaneo, come previsto dalla testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rappresenta anche una garanzia per meglio gestire la presenza di immigrati in territorio italiano;
- 9) a garantire il rinnovo del progetto "Praesidium" assicurando ad esso piena continuità operativa in modo che costituisca una soluzione strutturale e non emergenziale.

(1-00169p. a.)

[BORIOLI](#), [ZANDA](#), [FILIPPI](#), [GATTI](#), [ALBANO](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [BUEMI](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CASSON](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [ESPOSITO Stefano](#), [FABBRI](#), [FAVERO](#), [FEDELI](#), [FERRARA Elena](#), [FILIPPIN](#), [FORNARO](#), [GHEDINI Rita](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LO GIUDICE](#), [LO MORO](#), [LUCHERINI](#), [MANASSERO](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO Mauro Maria](#), [MATTESINI](#), [MICHELONI](#), [MIGLIAVACCA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PIGNEDOLI](#), [PIZZETTI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [RANUCCI](#), [RICCHIUTI](#), [ROSSI Gianluca](#), [RUSSO](#), [SAGGESE](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [TOCCI](#), [TOMASELLI](#), [TONINI](#), [TRONTI](#), [VACCARI](#), [VALENTINI](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'attività di vigilanza sul sistema delle concessioni autostradali, e in particolare l'attività di controllo sull'adempimento da parte dei concessionari degli obblighi contemplati dagli atti convenzionali, sul pieno e puntuale rispetto degli impegni previsti dai piani finanziari, è fondamentale per verificare il corretto e trasparente svolgersi del rapporto tra soggetto concedente e concessionario e il pieno

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di interesse generale, propri dell'autorità concedente; nel nostro Paese, la piena ed effettiva apertura a logiche di mercato del sistema delle concessioni autostradali, in grado di tutelare in primo luogo gli utenti sul versante di un efficace e congruo equilibrio tra le tariffe di pedaggio applicate e la qualità del servizio offerto, è ancora lontano dall'essere realizzato; permane infatti una situazione di stallo del sistema a causa della "lunga durata" delle concessioni in atto e dalla vischiosità delle relazioni nel tempo costituitesi intorno a pochissimi operatori;

la mancata apertura del mercato e la debole attività di vigilanza esercitata sul settore delle concessioni autostradali hanno favorito l'affermarsi nel corso degli ultimi anni di posizioni di oligopolio che hanno esposto i cittadini-utenti a un meccanismo opaco quanto alla tutela del diritto alla mobilità e al pagamento di un prezzo da più parti ritenuto non equo rispetto alla qualità del servizio ricevuto;

l'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, proprio per approfondire le molteplici disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e per addivenire, anche in sede normativa, alla migliore, più trasparente ed efficace funzionalità delle concessioni, nonché per trovare più incisive e appropriate forme di intervento del capitale privato nei programmi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale di cui il Paese necessita per rilanciare la propria competitività, ha avviato nell'attuale XVII Legislatura un'inchiesta specifica sul tema delle concessioni. Tale complessa situazione, tuttavia, può essere risolta, nell'interesse delle parti, soltanto attraverso l'avvio di una vera ed efficace attività di vigilanza sul settore;

considerato che:

risulta del tutto incomprensibile, oltre che contraria all'interesse pubblico, la mancata soluzione della questione apertasi con lo scioglimento dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), al tempo insediata nell'ambito ANAS SpA, istituzionalmente deputato a verificare l'esatto adempimento, da parte delle società concessionarie autostradali, degli obblighi previsti dalle convenzioni di concessione e dagli annessi piani economico-finanziari;

la mancata costituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente archiviata per effetto dell'articolo 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha lasciato irrisolto e per certi versi aggravato il problema della vigilanza sul settore delle concessioni autostradali e previsto il passaggio, in forza della stessa norma, del personale in precedenza addetto all'IVCA da ANAS SpA alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tale passaggio è avvenuto in data 1° ottobre 2012. Da allora, di fatto, il personale ex IVCA, pari a 120 unità di indubbia qualificazione e spessore professionale, si trova in condizione di sostanziale non utilizzo, in posizione contrattuale non risolta rispetto alla precedente collocazione e alle connesse posizioni giuridica ed economica, e sottratto a quelle che dovrebbero essere le funzioni operative proprie;

la stessa Corte dei conti, nel contesto della "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS SpA per l'esercizio 2011", nel verbale dell'adunanza del 14 maggio 2013, ha evidenziato gli effetti della mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per l'inquadramento del personale ex IVCA, trasferito da ANAS SpA al Ministero, con i conseguenti riflessi negativi sull'operatività della stessa struttura di vigilanza da attivarsi nell'ambito ministeriale; inoltre, dopo aver enumerato e specificato le diverse tipologie di attività ispettive svolte da IVCA sulle società concessionarie autostradali, ha sottolineato la sostanziale cessazione di ogni attività ispettiva, a far data dal 1° ottobre 2012, in ragione dei mancati adempimenti previsti per l'inquadramento del personale nell'ambito della prevista nuova "struttura" di vigilanza da insediarsi presso il Ministero;

il risultato di questa lunga serie di mancati adempimenti è che, a tutt'oggi, l'attività di vigilanza sul delicatissimo settore delle concessioni autostradali risulta di fatto sospesa, con grave nocumento dei diritti dell'utenza, delle legittime aspettative professionali del personale trasferito, delle stesse risorse

pubbliche messe in gioco nei rapporti convenzionali con le diverse società titolari delle concessioni; allo scopo di porre rimedio a questa dirompente *vacatio*, sono stati presentati in Parlamento diversi atti di sindacato ispettivo e proposte normative, finalizzate a riattivare una funzione essenziale per il buon funzionamento della rete autostradale, nonché emendamenti a vari provvedimenti, non accolti e trasformati, su proposta del Governo, accettata dai proponenti, in ordini del giorno; il perdurare di una situazione di stallo nel settore delle concessioni autostradali è ingiustificata e lesiva delle prerogative e dei doveri di vigilanza e controllo che le competenti autorità pubbliche sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati che gestiscono in concessione così rilevanti servizi di natura pubblica, impegna il Governo:

- 1) a trasferire entro il più breve termine possibile le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali, assegnate alla struttura di vigilanza presso il Ministero, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 e mai operativamente attivate, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- 2) a provvedere al contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza alla medesima Autorità, individuando attraverso il concerto dei Ministeri competenti tanto le unità di personale necessarie, quanto le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, avendo cura che l'inquadramento del personale sia disciplinato in conformità con i contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione;
- 3) a rendere note al Parlamento le tappe di attuazione di quanto previsto dal presente atto di indirizzo, al fine di riattivare con la massima urgenza l'indispensabile funzione di vigilanza sulle concessioni autostradali;
- 4) a riferire al Parlamento circa gli esiti delle attività ispettive e di vigilanza eventualmente e diversamente svolte dal Ministero sulle stesse concessioni autostradali a decorrere dal 1° ottobre 2012 sino ad oggi.

(1-00170p. a.)

[DE POLI](#), [D'ONGHIA](#), [DI MAGGIO](#), [ICHINO](#), [OLIVERO](#), [MARAN](#), [LANZILLOTTA](#), [GIANNINI](#), [ROMANO](#), [ALBERTINI](#), [MARINO Luigi](#), [MERLONI](#), [SUSTA](#), [MALAN](#), [DELLA VEDOVA](#), [DALLA ZUANNA](#) - Il Senato,

premessi che:

il fenomeno della presenza di minori stranieri non accompagnati in Italia si pone, per le caratteristiche e le dimensioni che ha assunto, come emblematico, con aspetti di drammatica urgenza. Diversi sono le fasce d'età ed i Paesi di provenienza, eterogenee le motivazioni che inducono a tentare l'avventura migratoria: minacce per la vita; dislocazioni territoriali forzate; condizioni di precarietà economica e sociale o di vero e proprio sfruttamento; maltrattamenti in ambito familiare; perdita dei parenti adulti; spirito di avventura che spinge all'"esplorazione" di contesti nuovi; volontà di accedere ai prodotti di un mercato che spesso volte dista solo poche decine di chilometri dal Paese d'origine; progetto condiviso con i genitori, come nel caso dei "messaggeri economici" o "anchor children"; istigazione o costrizione da parte di organizzazioni criminali. Altrettanto diversificati si presentano dunque i bisogni individuali della molteplicità di soggetti presenti all'interno del territorio nazionale;

circa 7.000 persone (quasi 2 al giorno) sono morte negli ultimi 10 anni nell'attraversamento del canale di Sicilia, in cerca di asilo: tra le vittime, decine e decine di bambini morti in mare sui barconi della speranza. Le indagini sull'identità e sulla situazione del minore in Italia e nel Paese di origine costituiscono un aspetto centrale al fine del perseguimento del superiore interesse del minore, e in particolare ai fini di una valutazione in ordine all'interesse del minore a restare sul territorio italiano ovvero ad essere rimpatriato. È importante che le indagini siano efficaci e tempestive, in modo da consentire una decisione ben fondata in tempi rapidi, riducendo al minimo il periodo di incertezza sul proprio futuro che può provocare gravi danni al minore;

è assolutamente necessario dare un concreto sostegno ai minori sbarcati a Lampedusa, sia quelli

scampati al tragico naufragio del 3 ottobre 2013, che quelli arrivati sull'isola dopo altrettanto terribili viaggi: lo ha fortemente richiesto il Santo Padre, per dare un deciso segnale sulla necessità di concentrarsi sui più piccoli. Nella stessa direzione si muovono anche le principali associazioni umanitarie presenti nel nostro Paese, da Save the children, alla Caritas e molte altre ancora; molti sono spesso minori non accompagnati e hanno in media dagli 11 ai 16 anni. Le famiglie fanno sacrifici per il loro futuro, con i risparmi accumulati in una vita: agli scafisti senza scrupoli pagano 1.800 dollari per ogni ragazzo affidato a quei barconi, strumenti delle mafie che lucrano sul traffico umano;

il Parlamento e il Governo nel 1998 hanno apportato alcune modifiche sulla condizione giuridica del "minore straniero non accompagnato", per meglio disciplinare le diverse problematiche dell'affidamento, della tutela, dell'accoglienza del minore. Nella varia normativa internazionale vale la pena tener presente: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York nel 1989, la Convenzione di Lussemburgo del 1980, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli 1996, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 2003. La nostra Costituzione prevede varie disposizioni che possono essere considerate una forma di tutela concreta per i minori stranieri non accompagnati: nello specifico, gli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37. A questi si aggiungono l'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 343 e l'articolo 403 del codice civile che dispongono interventi urgenti di protezione per i minori. A questa normativa va aggiunta la circolare del Ministero dell'interno del 23 dicembre 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1999, n. 535, la circolare del Ministero dell'interno del 16 marzo 2000 e una nota del Comitato per i minori stranieri del 2002;

a questi bambini, minorenni stranieri non accompagnati, va garantito il diritto all'istruzione, sia che siano titolari del permesso di soggiorno o meno, perché, in base all'ordinamento vigente, sono anch'essi soggetti all'obbligo scolastico ed hanno il diritto di essere iscritti a scuola; va inoltre garantito loro il diritto alla salute e quindi alle cure necessarie per far fronte a tutte le patologie che dovessero contrarre;

i bambini hanno una forte capacità di resistenza, ma bisogna guidarli con attenzione in un percorso di recupero, soprattutto in un contesto in cui sono privati dei luoghi e delle attività che, in quanto routinarie, rappresentano delle certezze. Hanno compiuto viaggi durissimi, alcuni di loro hanno perso i propri cari nei drammatici naufragi e ora sono costretti a vivere in un centro in condizioni disastrose; l'accoglienza in famiglia non è e non deve essere solo questione di generosità. La legge n. 184 del 1983, come modificata dall'art. 149 del 2001, stabilisce che "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento" (art. 1, comma 5);

la situazione a Lampedusa è al collasso, ed è chiaro che, in simili circostanze, il primo obiettivo è quello di trasferire i piccoli profughi in ambienti più idonei: si spiega così la scelta di queste ultime ore delle autorità competenti a inserire 6 minori sotto i 3 anni in comunità educative, anziché in famiglie che si erano rese disponibili;

ma l'auspicio è che il soggiorno in tali strutture sia una soluzione tampone di brevissima durata, perché i danni che ne avrebbero i minori coinvolti sarebbero ulteriori traumi difficili da superare;

sono proprio costoro le vittime principali del dramma vissuto dai migranti. Ecco perché bisogna uscire dalla logica dell'emergenza e trasferirli in strutture meno precarie dei primi centri di accoglienza, in modo che possano ritrovare il sorriso e la voglia di giocare;

a metà ottobre, su 1.151 persone presenti nel centro di Lampedusa, 31 avevano tra uno e 4 anni, 78 tra i 5 e i 14 anni, 453 tra i 15 e i 24 anni. Secondo i dati di Save the children, tra i 30.000 migranti arrivati in Italia nei primi 9 mesi dell'anno, ben 5.800 erano minori,

impegna il Governo:

1) a facilitare l'adozione di questi bambini da parte delle coppie dichiarate idonee all'adozione

internazionale;

2) a introdurre l'istituto dell'affidamento familiare internazionale, finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita del minore straniero, nonché ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia;

3) a predisporre una banca dati nazionale con l'elenco delle famiglie pronte all'affido, nonché delle disponibilità delle case famiglia;

4) ad istituire una *task force* in grado di coordinare e gestire lo sforzo delle associazioni, del volontariato, della società civile nell'emergenza attuale, coordinandosi con tutte le realtà territoriali italiane già attive;

5) a monitorare i minori in stato di abbandono, al fine di evitare che diventino vittime della tratta, nonché favorire il rimpatrio assistito nel Paese d'origine (ove sia scelto e possibile);

6) a promuovere e sostenere una rete di famiglie volontarie, pronte a offrire ospitalità e ad accogliere, ove possibile, in affido, i bambini orfani e quelli non accompagnati.

(1-00171)

Interrogazioni

[ROMANI Maurizio](#), [TAVERNA](#), [SIMEONI](#), [RIZZOTTI](#), [PETRAGLIA](#), [LANIECE](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

gli interventi chirurgici svolti dal professor Acampora presso la clinica "Villa Erbosca" di Bologna e la clinica "Villa Azzurra" di Terracina (Latina), in seguito alla diagnosi di instabilità lombare e volti all'applicazione nei pazienti di un fissatore interspinoso a memoria di forma denominato "Lumbafix", non avrebbero risolto molte delle patologie lombari esistenti mentre, al contrario, avrebbero in alcuni casi provocato gravi danni derivati dalla rottura e dalla deformazione delle protesi;

il Lumbafix è prodotto dalla Nitillium Srl, di cui è amministratore unico la moglie del chirurgo Acampora e di cui risultano soci e azionisti i figli;

nonostante il verificarsi recidivo della rottura e della deformazione del dispositivo medico da lui applicato, il professor Acampora non ha provveduto a segnalare la circostanza al Ministero della salute;

alcune vittime hanno intrapreso le opportune iniziative giudiziarie presso le procure competenti;

nel corso delle indagini, i Carabinieri del NAS (Nuclei antisofisticazioni e sanità) hanno registrato un'elevata percentuale di fallimento, tanto che alcuni pazienti sono stati operati più volte, ma sempre con l'inserimento del medesimo dispositivo difettoso;

il 1° luglio 2013 il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna ha iscritto nel registro delle notizie di reato Sergio Acampora perché, per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e specifica (violazione delle regole della buona arte medica), ha causato lesioni personali gravi nei pazienti. Ritenendo che vi fosse il concreto pericolo che i reati potessero essere reiterati dallo stesso chirurgo o da colleghi ignari della pericolosità del dispositivo, è stato chiesto il sequestro preventivo di tutti i fissatori interspinosi presenti sul territorio nazionale;

in data 3 ottobre il Sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda, nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 3-00371 presentato dalla senatrice Rizzotti, ha ammesso come il Ministero non abbia mai ricevuto notizie in ordine al malfunzionamento delle protesi suggerendo ai pazienti di rivolgersi ad una struttura con un'adeguata esperienza nell'espianto di protesi di questo genere, individuando questa struttura nell'ospedale militare Celio di Roma;

in seguito ai suggerimenti del Sottosegretario, risulta agli interroganti che un gruppo composto da 7 pazienti si sia recato nella giornata del 16 ottobre presso il policlinico militare Celio per verificare le possibilità di cura. Ricevuti dal generale D'Anna questi ha tenuto a precisare che il policlinico militare Celio di Roma, in quanto struttura sanitaria militare, deve ricevere disposizioni direttamente dal Ministero della difesa e che l'indicazione di quella struttura da parte del sottosegretario Fadda sarebbe da considerarsi errata,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo di competenza intenda assumere al fine di assicurare ai cittadini coinvolti le terapie necessarie;

quali azioni urgenti intenda porre in essere per individuare le strutture adeguate per le operazioni di espianto delle protesi difettose, al fine di garantire a tutti i pazienti le cure adeguate.

(3-00442)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#), [BERTOROTTA](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [PEPE](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [CIAMPOLILLO](#), [BLUNDO](#), [SCIBONA](#), [MOLINARI](#), [GAETTI](#), [DE PIN](#), [DE PIETRO](#), [PETROCELLI](#), [MORRA](#), [BUCCARELLA](#), [ORELLANA](#), [CASALETTO](#), [MONTEVECCHI](#), [BENCINI](#), [ROMANI Maurizio](#), [TAVERNA](#), [MUSSINI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(4-01035)

(Già 3-00152)

[STUCCHI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la vigilanza privata è l'attività di uomini e mezzi che operano per la sicurezza di beni e/o enti pubblici o privati, e non estende la propria tutela alle persone, funzione di esclusiva competenza delle forze di polizia;

una prima regolamentazione all'attività di vigilanza privata fu quella relativa alle guardie particolari giurate, con la legge 21 dicembre 1890 n. 7321 che all'art. 45 stabiliva: "I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal Prefetto e prestare giuramento innanzi al Pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria";

le disposizioni legislative principali, pur con successive modifiche e chiarimenti, che regolano ancora oggi la vita ed i rapporti giuridici dei moderni istituti di vigilanza privata italiani e delle guardie giurate sono: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 133 a 141); il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge n. 508 del 1936 (artt. 1 a 6); il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge n. 526 del 1937 (artt. 1 a 6); il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (artt. 249 a 260); la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europea, C - 465/05 del 13 dicembre 2007; il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, che ha modificato l'art. 138 del testo unico, per cui ora anche la guardia particolare giurata, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio" (art. 4); il decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010;

nonostante gli interventi legislativi, anche recenti, sono segnalate lacune nell'osservanza degli stessi; i servizi tipici offerti dagli istituti di vigilanza consistono principalmente nel piantonamento, servizio ispettivo, trasporto valori, custodia beni e valori, localizzazione satellitare, teleallarme, telesoccorso e videosorveglianza;

gli agenti addetti all'attività di vigilanza privata, pur non essendo obbligati, vivono spesso situazioni di pericolo, rischiando la vita;

in Italia sono oltre 200 le guardie giurate morte in servizio, nella maggior parte dei casi uccise durante rapine e furti, secondo quanto emerge da una ricerca dell'Ugl i cui dati sono stati resi noti nello scorso maggio 2013 in occasione della "giornata nazionale della guardia giurata", categoria in cui operano oltre 30.000 uomini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare l'attuazione delle normative vigenti su tutto il territorio nazionale da parte degli organismi preposti;

se non ritenga opportuno e doveroso riconoscere alla categoria degli addetti all'attività di vigilanza un qualificato e concreto elemento di distinzione da altre categorie di operatori, impiegati nelle "imprese

di servizi", attribuendo la giusta posizione professionale a chi coadiuva le forze dell'ordine nella lotta alla criminalità per garantire la sicurezza pubblica.

(4-01036)

[CASSANO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

organi di stampa riportano la notizia di una giovane donna di 26 anni salernitana di Casal Velino, incinta e ammalata di tumore al cervello;

circa 3 mesi fa la donna accusava un forte mal di testa, ma si trattava di un'emorragia celebrale. Salvata grazie alla tempestività dei medici, ha scoperto di avere un cancro al cervello e ha deciso di rifiutare qualsiasi tipo di cura che avrebbe compromesso la nascita della bambina portata in grembo con il conseguente aborto del feto;

la donna nei giorni scorsi si è recata presso la clinica «Mater Dei» di Bari, unica struttura del Sud con l'apparecchiatura di radiocirurgia cerebrale «Cyber knife», che da oltre un anno e mezzo attende l'autorizzazione da parte della Regione Puglia. L'apparecchio, costituito da un acceleratore lineare miniaturizzato montato su un braccio mobile robotizzato, localizza con estrema precisione la sede del tumore, orientando il fascio di radiazioni, riducendo in maniera significativa l'irradiazione dei tessuti sani. La spesa complessiva della procedura terapeutica, che potrebbe salvare mamma e figlia, si aggira intorno ai 8.500 euro;

anche la Regione Puglia sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della giovane salernitana e si dichiara fin d'ora disponibile a rispondere positivamente alla richiesta di utilizzo del macchinario, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno prodotto questo ritardo, se si tratti di inadempienza, e se non ritenga inaccettabile, tenuto conto che la salute è un diritto costituzionale, che persone seriamente malate debbano aspettare mesi per sottoporsi alle necessarie cure, rischiando, se non curate tempestivamente, che la malattia si acutizzi;

quali urgenti provvedimenti intenda intraprendere per sbloccare immediatamente l'assurda situazione burocratica che impedisce ad una giovane donna affetta da tumore al cervello di usufruire della tecnica «Cyber knife».

(4-01037)

[NUGNES](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MOLINARI](#), [SCIBONA](#), [BENCINI](#), [BLUNDO](#), [FUCKSIA](#), [PUGLIA](#), [BATTISTA](#), [SERRA](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [MORONESE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, tra gli altri, alcuni politici, nonché componenti del precedente Governo, giornalisti e sindacalisti abbiano in uso auto blu e scorte senza che risultino ancora particolari esigenze di sicurezza;

in particolare il quotidiano "il Tempo" in data 20 settembre 2013 ha pubblicato l'elenco, aggiornato ai primi di settembre, delle personalità che attualmente usufruiscono della scorta nella capitale;

solo a Roma le personalità che vengono accompagnate dalla scorta sarebbero 225 e tra costoro anche persone che non ricoprono più cariche pubbliche;

l'assegnazione delle auto e relativa scorta fanno riferimento a diversi livelli di gravità di rischio: il primo livello prevede l'assegnazione di 2 o 3 auto blindate con 3 agenti; il secondo livello di 2 auto blindate con 3 agenti ciascuna; il terzo livello un'auto blindata con 2 agenti; il quarto livello un'auto non blindata con 1-2 agenti;

il dato ricostruito dai sindacati di pubblica sicurezza in un rapporto del 2012 parla di una spesa attorno ai 250 milioni di euro all'anno, ma si tratta di una cifra approssimativa, anche perché non tiene conto dei soldi impiegati per l'acquisto delle auto blindate. Da alcune fonti si deduce che sono circa 700 automobili dal costo oscillante tra i 120 e i 180.000 euro ciascuna, tra il prezzo di listino del modello e i lavori di blindatura. C'è poi il capitolo che riguarda gli uomini impegnati in questo lavoro: si tratta di circa 2.500 al giorno, divisi tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e servizi segreti, senza contare gli operatori delle polizie municipali e provinciali assegnati alla scorta di

numerosi sindaci;

il vero problema, secondo Claudio Giardullo, segretario nazionale del sindacato Silp-Cgil (dichiarazioni riportate nell'articolo "Arrivano i tagli alle scorte, ma è polemica", tratto dal sito della "Polizia democratica", e da "Lettera 43" del 5 gennaio 2012, "Scorta a tutti i costi") non è tanto «l'assegnazione della scorta», che «avviene attraverso una valutazione della gravità e dell'attualità del rischio e non v'è dubbio che, quando l'assegnazione avviene, una necessità esiste. Ma il vero problema riguarda la revoca, ovvero il momento in cui questo rischio cessa e si dovrebbe procedere all'interruzione del servizio, perché il pericolo non esiste più o perché la persona ha cambiato incarico». Secondo quanto afferma Giardullo, a questo punto interviene «un meccanismo di resistenza da parte della persona scortata e dell'istituzione alla quale essa appartiene, così spesso si prosegue in un servizio che non ha più ragione di esistere». Aggiunge che un altro problema «soprattutto a Roma, è poi quello dell'assegnazione delle scorte straordinarie. Avviene con persone che nella loro città godono di un livello di tutela più basso, ma quando giungono nella capitale si vedono garantire un servizio di scorta con auto blindata, due o tre uomini, i quali vengono inevitabilmente sottratti per la giornata al controllo del territorio e per lo più vengono presi dalle volanti». Questo, spiega Giardullo, è il buco nero: «perché è impossibile quantificare una spesa così oscillante e perché sottrae personale al lavoro quotidiano di ordine pubblico»;

secondo il sindacalista le manovre dei Governi che si sono succeduti hanno ridotto drasticamente le risorse destinate alle forze di polizia, mentre l'assegnazione delle scorte continua ad essere un problema. Il meccanismo tecnico è molto chiaro, ma è la gestione politica a non esserlo altrettanto, considerato che, se il meccanismo fosse virtuoso e le scorte venissero revocate quando non servono più, allora, invece dello spreco, ci sarebbe il risparmio. Ma così non avviene e questo fenomeno si inserisce in un settore già provato dai tagli;

considerato che a parere degli interroganti appare lecito domandarsi se nasca da una vera esigenza lo schierare quotidianamente questo numero elevato di forze dell'ordine, che sarebbero utilissime in commissariati e caserme di frontiera, oppure se si tratta di fare un favore a questo o quel personaggio che non vuole rinunciare ad un prezioso *status symbol*,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dagli organi di stampa;

quante siano le unità di personale delle forze dell'ordine adibite alla scorta attualmente assegnate ai tutelati e quali siano le ragioni che giustificano tale assegnazione;

se il Governo non ritenga opportuno, anche al fine di indirizzare quelle risorse al presidio della legalità, effettuare una ricognizione di tutte le scorte, in modo da arrivare ad una drastica riduzione del numero delle assegnazioni, in particolare per coloro che, a parere degli interroganti, sono "fantasmi" della politica, dell'economia, del giornalismo, eccetera, che utilizzano le scorte anche come *status symbol* e che non hanno mai posseduto o sicuramente non possiedono attualmente i requisiti richiesti per l'attribuzione;

quali provvedimenti urgenti intenda assumere, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché nelle logiche dell'attività di revisione della spesa pubblica, al fine di limitare drasticamente la dotazione e l'utilizzo delle autovetture di servizio e relative scorte, garantendo che le misure tese ad assicurare la tutela e la protezione delle personalità pubbliche vengano assunte nei confronti di soggetti realmente esposti ad effettive situazioni di rischio ed unicamente per il tempo strettamente necessario, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

(4-01038)

[ROSSI Maurizio](#) - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

all'ordine del giorno della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi vi è la discussione sul contratto di servizio tra il Ministro dello sviluppo economico e la Rai 2013-2015;

durante l'audizione di giovedì 1° agosto 2013 il viceministro Catricalà ha dichiarato con chiarezza che

"non esiste, al di là di qualche isolata interpretazione, la possibilità di un rinnovo automatico, non previsto neppure dall'attuale convenzione", precisando che " proprio per questo occorre avere le idee chiare per tempo sul da farsi perché il Parlamento dovrà decidere, anche con una norma di due righe di semplice proroga o, diversamente, con un'articolata legge di riforma del servizio pubblico, cosa si dovrà fare a partire dal 7 maggio 2016. Altrimenti sarà il caos, con la Corte dei conti che potrebbe intervenire in caso di attribuzione di soldi pubblici (il canone) a un soggetto privo di titolo";

dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale, Luigi Gubitosi, durante le sue audizioni e leggendo il piano industriale Rai 2013-2015, si evince che l'azienda sta effettuando investimenti tecnologici di medio e lungo periodo e assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, oltre a nomine di dirigenti e promozioni interne, che espongono la Rai a costi di gestione, ammortamenti, pagamenti che travalicano la data di fine convenzione;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la Rai non può sapere quali saranno le modalità di riassegnazione del servizio pubblico di informazione, e se sarà una procedura ad evidenza pubblica, nell'interesse dei cittadini che devono ricevere il miglior servizio pubblico al costo inferiore;

la Rai non può sapere se - a partire dal 6 maggio 2016 - otterrà ancora la gestione del servizio pubblico di informazione in modo totale, parziale, e con quale oggetto, con quanti canali a disposizione (uno o gli attuali 14 canali televisivi, 3 canali radiofonici e 3 *webradio*), se utilizzando una frequenza o le attuali 5;

la Rai non può sapere se avrà ancora il servizio radiofonico che oggi evidenzia una perdita di 80 milioni di euro all'anno, a quanto ammonterà il canone o se potrà continuare anche a vendere pubblicità nei programmi già finanziati con l'aiuto di Stato, e numerose altre incognite;

visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del Contratto di servizio, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico;

considerato infine che la convenzione tra la Rai e il Ministero per la concessione in esclusiva del servizio pubblico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 ha durata ventennale, ed è pertanto in scadenza nel 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste circostanze e se non ritenga per lo meno inopportuno che si proceda ad investimenti che, pur inseriti nel piano industriale 2013-2015, generano forti ammortamenti negli anni successivi alla scadenza della convenzione;

quale sia la sua posizione a fronte di assunzioni che graverebbero ulteriormente sui costi di un'azienda con già oltre 13.000 tra dipendenti e giornalisti.

(4-01039)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00442, del senatore Maurizio Romani, sull'espianto di protesi difettose impiantate in cliniche a Bologna e Terracina (Latina).

1.5.2.2. Seduta n. 131 (pom.) del 23/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

131a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 134 del 5 novembre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dà lettura del processo verbale.

BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,36*).

Seguito della discussione delle mozioni n. 149 (testo 2) e 163 sul processo di democratizzazione in Myanmar (ore 16,36)

Approvazione dell'ordine del giorno G1. Ritiro delle mozioni nn. 149 (testo 2) e 163

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00149](#) (testo 2), presentata dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori, e [1-00163](#), presentata dal senatore Stucchi e da altri senatori, sul processo di democratizzazione in Myanmar.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state illustrate entrambe le mozioni.

Dichiaro aperta la discussione. (*Brusio*). Pregherei in anticipo i senatori di limitare il brusio, perché altrimenti per gli oratori diventa assolutamente impossibile svolgere i loro interventi.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, il processo di integrazione europea nasce dopo il secondo conflitto mondiale, e tra i suoi scopi c'è quello di garantire la pace e lo sviluppo ai Paesi che escono dalla guerra e che sono bisognosi di una certa ripresa economica. Tra i vari organismi che nascono allo scopo forse il più importante è l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che oggi raggruppa 57 Paesi e persegue la cooperazione e la sicurezza di questi Stati. Tutto il mondo occidentale è impegnato a garantire maggiori aree di democrazia e ad allargare il proprio modello di sviluppo; ciò significa garantire pace e prosperità per ogni Paese.

Noi oggi parliamo di una Repubblica che nasce nel 1948, la Birmania, ora denominata Myanmar, che ha visto ben poco di sistemi democratici nella sua relativamente breve vita di Repubblica. Al di là del colpo di Stato del 1988, quando i militari presero totalmente il potere, la vita di questo Paese è un'alternanza, se non di guerre civili, di tentativi di recuperare il Paese alla democrazia.

Il mondo si sveglia e si accorge della Birmania nel 1990 quando la Lega nazionale democratica - a noi simpatica per il suo nome - vince le elezioni. La giunta militare deteneva già il potere e governava il Paese e, quindi, l'esercito non accettò il risultato delle elezioni e con pretesti arrestò i dirigenti di quel partito. A questo punto il mondo conosce il presidente della Lega nazionale democratica, Aung San Suu Kyi che, incarcerata nel 1990, l'anno successivo riceve addirittura il premio Nobel per la pace.

La vita va avanti a singhiozzo, tra arresti, liberazioni e nuovi arresti, fino al 2010, quando il premio Nobel Aung San Suu Kyi vede finalmente la sua liberazione definitiva. Vi sono però ancora molti esuli nei campi profughi, ai confini con la Thailandia, e le stesse elezioni del 2010, con una

Costituzione elaborata dal Governo militare, che assegna agli ufficiali nominati dall'esercito il 25 per cento dei seggi parlamentari, mentre soltanto il 75 per cento dei seggi viene attribuito a seguito di elezioni, vedono un'infinità di brogli. Vengono infatti definite elezioni farsa e la stessa Lega nazionale democratica non partecipa ad esse.

Il mondo a questo punto accende i riflettori su quest'area geografica e qualcosa muta: si vede qualche piccola riforma verso la democrazia, il sistema si trasforma da ciò che era in un'economia mista, vengono liberati i prigionieri politici e l'America stessa, dopo cinquant'anni, riprende le relazioni diplomatiche, fino a che nel 2011 si svolge la visita ufficiale del segretario di Stato Hillary Clinton, con un riconoscimento di fatto del Paese e dei passi che esso sta facendo. Vengono promesse nuove elezioni, che si tengono nel 2012, ma la maggioranza dei seggi è stranamente ancora in mano ai militari, nominati dalla giunta militare, e solo una piccola parte (45 seggi) è a disposizione delle opposizioni; di questi, la Lega nazionale per la democrazia se ne aggiudica addirittura 43. Se vogliamo guardare a questa situazione con un occhio positivo possiamo dire che alcuni passi importanti sono stati fatti, se pensiamo che passiamo dalle esecuzioni capitali del 1993 al fatto che oggi, invece, si parla di abolizione della pena di morte dai codici di quel Paese.

L'esercito è il punto di forza di quel Paese: esso è il decimo esercito al mondo, nonostante la Birmania non sia la decima potenza economica mondiale, e la maggioranza dei Ministeri è tuttora diretta da ufficiali militari. L'ONU si occupa della Birmania a partire dal 2005, anche perché valuta che per quarantanove anni consecutivi vi è stata sostanzialmente una dittatura militare. Anche se la Costituzione attuale prevede che i militari possono avere soltanto il 25 per cento dei seggi del Parlamento, oggi gli ufficiali dell'esercito occupano il 77 per cento dei seggi parlamentari.

L'Unione europea ha rotto i rapporti ufficiali e intrattiene relazioni soltanto per quanto riguarda gli aiuti umanitari. La UE ha pensato una cosa, ma l'ha pensata male: ha nominato l'onorevole Fassino inviato speciale per la Birmania (*Applausi del senatore Consiglio*). Tale mediazione - ahimé - è fallita miseramente e la stessa opposizione birmana ha chiesto il ritiro del nostro inviato ritenendo che egli abbia svolto un'azione del tutto negativa: sono stati redatti troppi articoli caustici, per loro c'è stata un'*overdose* mediatica. A loro avviso, quest'uomo ha passato troppi mesi a fare soltanto proclami e conferenze stampa; dicono che bisogna finirla con la diplomazia del megafono, perché queste continue interviste ai *media* e l'uso di abbondante retorica non hanno fatto che irrigidire il regime nei confronti delle opposizioni.

Pertanto, la strada da adottare è un'altra e tutta la nostra diplomazia insieme a quella internazionale, se ne deve fare carico per la stabilità di tutte le aree. Noi viviamo in un'area abbastanza calda o bollente, visto che possiamo parlare del Mediterraneo, con un Medio Oriente sempre pronto a esplodere. Ebbene, più aree di distensione (e in questo caso parliamo di un'area ancora più a oriente) potremo avere sul globo, sicuramente migliori saranno le relazioni tra le varie Nazioni e certamente sarà garantita una condizione di maggiore benessere e sviluppo per tutte le popolazioni. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*M5S*). Signora Presidente, quella della Birmania è una situazione complessa che ci permette di fare delle riflessioni che vanno ben oltre la sua geografia; possiamo infatti guardare alle dinamiche di questo Paese per osservare dei meccanismi che, abbiamo visto, riguardano anche altre realtà e che possono indurre anche considerazioni di ordine generale sul rapporto tra economia, ambiente e uomo nella dimensione globale nella quale ormai siamo certi di vivere.

In Birmania ci sono interessi di natura geopolitica, perché la sua posizione geografica oggi è sempre più cruciale, in quanto l'Occidente deve attrezzarsi per poter reagire alla crescita incredibile di Cina e India, per fronteggiare le cosiddette tigri asiatiche.

Ci sono interessi economici, che sono stati più e più volte richiamati, quando si parla del processo di democratizzazione in Birmania. Ci sono risorse: idrocarburi, legname pregiato, prodotti ittici. Non ultimo, la Birmania si configura come un nuovo mercato da conquistare e un terreno per nuovi investimenti. Di fatto, è un Paese che si sta mostrando molto dinamico sotto il profilo economico. Non

starò qui a ricordare cifre che possono essere facilmente reperite in rete e non vi annoierò; sono comunque cifre molto interessanti. E sono talmente interessanti che non è un caso che questo Paese abbia attirato l'attenzione di numerose aziende, in particolare italiane, dei settori *oil & gas*, agricoltura, meccanizzazione agricola, *food processing*, materiali lapidei, costruzioni, tessile, *packaging*, materiali industriali, turismo e pesca. E non è un caso che ciò abbia dato ispirazione a progetti di sviluppo di collaborazione e di investimento.

Di fatto, noi sappiamo bene che la possibilità di realizzare rapporti economici e commerciali è stata liberata dalla sospensione, e poi dalla revoca, delle sanzioni dell'Unione europea, sanzioni che sono state revocate alla luce di una maggiore attenzione ai diritti umani e alle libertà democratiche. E così arriviamo al punto.

Il punto è quale rapporto c'è tra il processo di democratizzazione (avviato sicuramente, ma ancora molto fragile) e la possibilità di una collaborazione economica e politica. Tint Swe, che è il rappresentante della Lega nazionale per la democrazia in esilio in India, ha sottolineato il sospetto che alla base della scelta dell'Unione europea di rimuovere le sanzioni vi siano state in gran parte ragioni politiche, ma che essa sia stata alimentata da interessi economici.

Allora, questi sono i nostri timori: come già successo altrove in questo mondo globalizzato, noi vediamo un Paese ricco di bellezze naturali e di cultura, che è però minacciato dalla sua stessa ricchezza. Altrove troppe volte abbiamo visto che gli investimenti esteri si sono tradotti nella devastazione ambientale; troppe volte si sono concretizzati in profitto per pochi, senza che i benefici siano stati distribuiti in modo equo. Grandi dighe, progetti sconfinati, gasdotti che attraversano in lungo e in largo questo Paese: saranno valutati con attenzione gli impatti ambientali? Le popolazioni locali verranno cacciate dai terreni interessati a questi progetti? Sarà ancora praticato il lavoro forzato?

Queste e tante altre domande ci vengono in mente, e non sono domande oziose, perché noi sappiamo bene che, nonostante la liberazione di prigionieri politici, nonostante la liberazione del premio Nobel Aung San Suu Kyi e la sua elezione in Parlamento, nonostante l'apertura a una revisione dei contenuti liberticidi della Costituzione del 2008, la popolazione tuttavia rimane molto povera e il potere economico è nelle mani di alcuni miliardari, che sono poi i militari dell'esercito e la loro cricca di affiliati. Rimangono ancora aperte questioni molto gravi, relative al rispetto dei diritti umani e al superamento di conflitti etnici. In sostanza, la competizione tra militari e democrazia è tuttora ben viva. La Commissione nazionale sui diritti umani sembra non essere un organismo così indipendente. La corruzione è imperante. Trasparenza e tracciabilità in Birmania non hanno cittadinanza.

I cambiamenti di cui parliamo hanno risonanza soprattutto per l'altisonanza dei soggetti che coinvolgono, ma tali cambiamenti, come hanno fatto notare la collega Rita Ghedini e il collega Divina, sono più di superficie e non riguardano milioni di migranti e i cittadini. La legge marziale, di fatto, viene abbandonata gradualmente solo dopo che la base di quello stesso potere militare si è assicurata il controllo dei beni del paese.

Quello che noi chiediamo è che il Governo italiano, nell'appoggiare e sostenere, come chiesto nella mozione n. 1, la *leader* nel suo percorso di opposizione, scelga con cura le azioni e gli interlocutori, dimostrando di sapere subordinare gli interessi economici alla difesa dei valori umani, laddove necessario, e non il contrario.

Voglio concludere con due osservazioni, prima di tutto citando le parole della stessa Aung San Suu Kyi, pronunciate al Parlamento europeo a Strasburgo quando ha ritirato il premio Sacharov, che viene dato per la difesa dei diritti dell'uomo e della libertà di espressione. Il premio Nobel dice: «Spero che sarete nostri amici nel continuo sforzo per assicurare i diritti democratici. Abbiamo bisogno di istruzione, di sanità, delle libertà e del diritto di forgiare il nostro destino, di poter decidere cosa sia meglio per noi stessi. La libertà di pensiero è essenziale per il progresso umano. Se interrompiamo la libertà di pensiero, interrompiamo anche il progresso del nostro mondo».

La seconda osservazione è che sono particolarmente felice che Aung San Suu Kyi venga ospitata nella città di Parma, di cui è cittadina onoraria, dove incontrerà in particolare degli studenti. Questo accadrà per la prima volta in tutti i suoi *tour*. Ciò mi fa particolarmente piacere, perché se è vero che è

importante per i ragazzi incontrare i testimoni di questa durissima battaglia, deve anche essere ben chiaro che tutti i valori della libertà di pensiero e della democrazia non vanno mai considerati come valori acquisiti per sempre, ma devono essere sempre curati e coltivati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli allievi dell'Istituto tecnico statale «Cavour-Marconi-Pascal» di Perugia che sono in visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione della mozioni nn. 149 (testo 2) e 163 (ore 16,53)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corsini. Ne ha facoltà.

CORSINI (PD). Signora Presidente, mi sembra che i nostri colleghi, la senatrice Rita Ghedini e il senatore Stucchi, abbiano già esposto argomentazioni particolarmente preziose al fine di avvalorare le mozioni che oggi sono al centro della nostra valutazione e del nostro dibattito. Mi riprometto quindi di proporre semplicemente alcuni approfondimenti e spunti di riflessione.

Ci sono due contingenze particolarmente fauste, per quel che ci riguarda, in questi giorni. Lunedì, Aung San Suu Kyi sarà ospite del Senato italiano e successivamente, nel corso della sua presenza in Italia, visiterà alcune città italiane dalle quali ha ricevuto la cittadinanza onoraria. Possiamo quindi dire a buona ragione che questaleader è nostra concittadina.

La seconda contingenza è costituita dal fatto che finalmente, dopo ventitrè anni, quindi un lasso di tempo che dice della durata di una testimonianza e di una resistenza, Aung San Suu Kyi è riuscita a ritirare il premio Andrej Sacharov, che viene assegnato a personalità internazionali che si sono segnalate per la loro battaglia per la difesa dei diritti umani.

Desidero fare due considerazioni. Innanzitutto, che cosa è stata la Birmania in questi anni? Io credo che la risposta più consona stia nella definizione della categoria di dispotismo orientale: la Birmania è stata un Paese a dispotismo orientale, quindi sottoposta a un potere totalitario che ha fatto ricorso ai campi di detenzione, alla tortura e ai lavori forzati. Una dittatura militare, per di più assoluta: in questo sta la caratteristica orientale di tale regime.

La seconda considerazione è che Aung San Suu Kyi è stata protagonista di un pacifismo né imbelles né inerte. È stata esponente di un pacifismo operoso e attivo e, attraverso il ricorso alla strumentazione propria della battaglia democratica, è riuscita a imporre la propria personalità e ad inaugurare un processo di transizione democratica nel suo Paese. Credo che da questo derivi anche una lezione per noi: questo ci consente di acquisire la consapevolezza che nel nuovo secolo la democrazia sarà planetaria o non sarà.

Credo che il caso birmano sotto questo profilo sia decisamente emblematico, un caso rispetto al quale le nostre Assemblee parlamentari hanno mantenuto alta la guardia e l'attenzione e, grazie soprattutto alla diplomazia parlamentare, è stato possibile sostenere la battaglia che Aung San Suu Kyi ha condotto nel corso di questi anni con inflessibile e straordinaria coerenza.

Oggi noi siamo di fronte ad un processo di transizione democratica che lascia aperti molteplici interrogativi: lascia aperto innanzitutto l'interrogativo in ordine al processo di revisione costituzionale che è in corso. Questo credo costituisca il riferimento e il luogo di attenzione privilegiato al quale dobbiamo guardare: una riconciliazione nazionale che consenta la riscrittura di un testo costituzionale come quello che era stato approvato con un plebiscito, non certo con una consultazione democratica referendaria, nel 2008 e che comunque ancora riserva uno spazio privilegiato ad un dominio militare che è privo del necessario consenso democratico. Il processo di revisione costituzionale deve spezzare e rimuovere la norma *contra personam* che fu promulgata proprio per impedire ad Aung San Suu Kyi di assurgere al ruolo di protagonista della vita pubblica del suo Paese che le compete in ragione dell'autorevolezza che ha saputo acquisire e del consenso di cui gode.

La Birmania ha oggi di fronte un secondo problema che mi pare cruciale per il suo sviluppo e per la sua crescita democratica e civile. Come è noto, la Birmania è attraversata da conflitti etnici che presentano una forte caratterizzazione religiosa. Da questo punto di vista, la Birmania è un banco di prova sul quale si possono misurare valori fondamentali e non negoziabili, quali la coesistenza pacifica dei credi religiosi, la tolleranza, il dialogo e la possibilità di confrontarsi pacificamente.

La Birmania è alle prese con un altro problema: l'affermazione della democrazia in un'area particolarmente travagliata. Com'è noto, nel 2014 è prevista da parte di Myanmar l'assunzione della presidenza dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia Sud-Orientale. Questo evidentemente non può che caricare questo Paese e il suo Governo di un di più, di un onere di responsabilità nel momento in cui peraltro esso sta attraversando una fase costituente di straordinario rilievo.

Assume, dunque, un particolare significato l'iniziativa che questo Senato oggi sta portando a compimento. Proprio in relazione alla strategia finalizzata all'affermazione di una democrazia planetaria, è fondamentale l'impegno che il popolo italiano, attraverso questa Assemblea, è in grado di promuovere affinché si acceleri il processo di transizione, in modo che al più presto le frontiere di questo Paese si aprano al rispetto autentico dei diritti umani e dei principi democratici.

Sono oggi alla nostra discussione due mozioni. A me pare che i testi che vengono presentati possano lasciare lo spazio per un ordine del giorno condiviso. Credo che questo rafforzerebbe il senso del nostro impegno e offrirebbe alla nostra autorevolissima ospite, lunedì pomeriggio, il segno di un'ampia attenzione e di una disponibilità che converge verso un obiettivo che tutti possiamo condividere. Concludo, quindi, questo mio breve intervento con questo fermo appello. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Morra e Mussini).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico che è stato presentato un ordine del giorno sottoscritto dai firmatari delle mozioni n. 149 (testo 2) e n. 163, che sono state conseguentemente ritirate. Il relativo testo è in distribuzione.

Ha chiesto di parlare la senatrice Rita Ghedini per illustrare l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, intervengo solo un minuto, per dire al senatore Corsini, che aveva auspicato l'unificazione dei dispositivi, che abbiamo effettivamente provveduto ad unificare in un unico ordine del giorno i dispositivi contenuti nelle due mozioni, avendo registrato - credo - non solo la congruenza delle premesse delle due mozioni, ma - mi pare di poterlo dire, e spero che questo sarà confermato dal voto - anche un'ampia convergenza nella discussione che è intervenuta.

L'ordine del giorno - dicevo - richiama i due dispositivi e quindi impegna il Governo a garantire costante determinazione in ogni sede, europea ed internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myanmar, per assicurare la prosecuzione dell'evoluzione del processo democratico in quel Paese e perché sia fatto ogni sforzo, nel rispetto dell'autodeterminazione dei cittadini birmani, affinché vengano apportate quelle modifiche alla Costituzione che permettano a tutte le cittadine e a tutti i cittadini birmani di candidarsi alle elezioni presidenziali nel prossimo 2015.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo di esprimere il parere sull'ordine del giorno presentato.

DASSU', vice ministro degli affari esteri. Signora Presidente, vorrei ringraziare molto il Senato, in particolare la senatrice Ghedini e i senatori Stucchi e Divina, per questo lavoro sul caso di Myanmar, che viene discusso in un momento molto particolare. Com'è stato ricordato, abbiamo in Italia oggi la visita del ministro degli esteri birmano Wunna Maung Lwin, che ha incontrato il ministro degli affari esteri Bonino e che ha aperto, con la stessa ministro Bonino, un seminario alla Farnesina su «Myanmar. Nuova frontiera asiatica». E soprattutto, come giustamente avete già ricordato, aspettiamo la visita di San Suu Kyi, premio Nobel per la pace ed oppositore del Governo birmano, da lunedì in Italia e a Roma per alcuni incontri, anche con il Ministro degli esteri (ci sarà una colazione con il ministro degli affari esteri Bonino).

Lasciatemi solo aggiungere due o tre punti molto rapidamente. Il primo è che entrambi i relatori hanno riconosciuto che l'Italia ha svolto, in questa vicenda di Myanmar, un ruolo importante, con un dialogo

costruttivo ma critico. Io credo che questa sia stata una linea pagante, che ha portato l'Unione europea ad assumere una posizione simile. Come avete ricordato, nel 2013 l'Unione europea ha deciso di sospendere le sanzioni, al di là dell'*embargo* militare, e vi ricordo che San Suu Kyi è stata favorevole a questa linea. Quindi, l'Italia ha una continuità di politica; questo è uno dei terreni su cui possiamo rivendicare un risultato positivo.

I progressi dal 2011 in poi, come avete detto, sono stati molto rilevanti: la liberazione di 850 prigionieri politici, le elezioni, i primi grandi accordi (ad esempio, l'accordo con l'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato). Parlavo oggi a colazione con il Ministro degli esteri birmano, il quale mi ha detto che sul fenomeno molto grave - che lei ricordava, senatrice Ghedini - dei *child soldiers*, cioè dei bambini soldato, Myanmar ha firmato un piano d'azione con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite, di cui seguiremo l'attuazione.

Quindi ci sono stati indubbiamente dei progressi. Ma ci sono anche i limiti che voi avete ricordato e che possiamo certamente riassumere: vanno liberati tutti i prigionieri politici, ci deve essere una completa pacificazione con le minoranze etniche, c'è un problema di trattamento violento della minoranza musulmana e c'è il problema dell'evoluzione della Costituzione, oltre ai problemi che lei ha ricordato, senatrice Mussini, degli *standard* di vita e delle condizioni economiche e sociali di un Paese che sta solo adesso aprendosi all'economia di mercato.

Affermo questo per dire che si tratta di una discussione importante, perché il Myanmar è un Paese che ha un'importanza maggiore di quel che pensiamo, al di là del caso San Suu Kyi: al Myanmar è stata infatti conferita per il 2014 la Presidenza dell'Associazione dei Paesi del Sud-est asiatico (ASEAN), vale a dire di un'area che diventerà integrata e che avrà un mercato interno di 500 milioni di persone.

È dunque un Paese importante per la sua posizione geopolitica - com'è stato ricordato, è sempre stata in qualche modo schiacciata tra Cina e India - oltre che, come ho già detto, per il fatto che assumerà la Presidenza dell'ASEAN, cioè di uno dei grandi mercati in crescita. Myanmar rappresenta, inoltre, un caso in un certo senso paradigmatico del modo in cui si può riuscire dall'esterno ad influire sull'evoluzione democratica di Paesi che democratici non erano.

Mi pare, quindi, che la discussione che abbiamo svolto sia stata interessante anche per questo, portandoci a dibattere insieme sul modo in cui un Paese come il nostro, che fa parte dell'Unione europea, possa riuscire, con un atteggiamento costante negli anni, ad influire in qualche modo sull'evoluzione di un Paese così difficile come è in effetti il Myanmar.

Un ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi è quello relativo agli interessi economici, che ovviamente ci sono, come ci sono in qualunque politica estera che ha l'obiettivo di combinare dei valori - che noi abbiamo sempre portato avanti - ma anche degli interessi. Effettivamente oggi alla Farnesina c'erano i grandi gruppi italiani: vedremo se ci sarà un'apertura economica vera e se ci sarà, per così dire, una responsabilità sociale di impresa. Paolo Scaroni oggi ha parlato proprio di questo, sottolineando un punto importante.

Infine, ho sentito fare un rilievo molto critico sull'operato di Piero Fassino che, come sapete, è stato inviato speciale dell'Unione europea dal 2007 al 2011. Vorrei solo dire questo: storicamente abbiamo poche persone che hanno avuto incarichi internazionali di rilievo. Piero Fassino - ne parlavo oggi con il Ministro degli esteri birmano - è considerato dai birmani un ottimo inviato speciale, cosa che mi sembra abbastanza interessante. Il Ministro degli esteri birmano è stato ambasciatore a Ginevra ed è in quella occasione che ha conosciuto Piero Fassino come inviato speciale dell'Unione europea. Fassino, d'altra parte, ha avuto in molti casi riconoscimenti da parte della stessa San Suu Kyi. Non vedo dunque il motivo per cui proprio noi, che abbiamo pochi rappresentanti internazionali, dobbiamo misconoscere il lavoro che hanno fatto. È un modo per danneggiare la reputazione del nostro Paese, a livello nazionale e all'estero. (*Applausi dal Gruppo PD*). Devo dire molto sinceramente, e senza alcuno spirito di polemica, che ciò non conviene a nessuno di noi.

Questo è un bel giorno, in cui il lavoro del Senato e del Governo hanno coinciso, e di questo sono contenta: speriamo che tutto questo serva, e che serva all'evoluzione democratica del Myanmar fino al 2015.

È con questo spirito che, a nome del Governo e in particolare della ministro Bonino, accolgo l'ordine del giorno G1. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, siamo arrivati a questa conclusione perché ci sembrava l'esito naturale. Il quadro storico delle nostre due mozioni era infatti lo stesso, anche perché la foto del Paese è quella che è, e collimava: per questo ci siamo concentrati sul dispositivo e, insieme al Partito Democratico, noi della Lega abbiamo individuato i due punti sostanziali da sottoporre al voto dell'Assemblea del Senato.

Quello che diciamo è sostanzialmente di continuare con questa attività, in tutte le sedi europee ed internazionali, per assicurare questa continuità e sostegno all'evoluzione del processo democratico in Birmania, al quale, seppur deficitario, dobbiamo guardare in prospettiva, perché dei timidi passi in effetti sono stati compiuti, si sono già realizzati.

Per quanto ci riguarda, abbiamo chiesto di aggiungere quello su cui premono peraltro anche tutti i nostri *partner* internazionali, vale a dire il riconoscimento del diritto reale di ogni cittadino o cittadina birmani a potersi candidare alle elezioni presidenziali, visto che l'attuale Costituzione, elaborata dalla giunta militare, sembra abbia effettivamente introdotto una norma *ad personam* in senso contrario, si potrebbe dire *contra personam*, in quanto un cittadino birmano che avesse rapporti parentali con un cittadino straniero non sarebbe candidabile alla carica di Presidente della Nazione.

Aung San Suu Kyi, presidente del maggiore partito organizzato, che democraticamente potrebbe vincere le elezioni, si troverebbe impedita a candidarsi in quanto vedova di un cittadino di nazionalità inglese e con due figli con un cognome riconducibile alla nazionalità del padre. Dobbiamo premere affinché questo aspetto venga espunto dalle norme della Costituzione militare attualmente in vigore.

Vorrei rassicurare i colleghi del Movimento 5 Stelle circa il loro timore a votare per un ordine del giorno che stimola tutti gli organismi internazionali ad allargare la sfera dell'influenza democratica in Paesi che oggi non lo sono. Non riesco a capire quale malaffare dovrebbe essere sottinteso, ancorché i Paesi democratici decidessero di allacciare rapporti commerciali con questi Paesi. Se ci sarà più democrazia nel Myanmar ne conseguirà una migliore qualità della vita per quelle persone, e soprattutto migliori prospettive per il benessere futuro degli stessi birmani. Vi invito pertanto a rivedere le vostre posizioni, perché, come Lega, non vediamo alcun sottinteso economico o di sfruttamento di questi Paesi.

Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole all'ordine del giorno, che racchiude il senso e la volontà delle due mozioni originarie. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

GIANNINI (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signora Presidente, gentile Vice Ministro, onorevoli colleghi, la complessità degli ultimi trent'anni di storia birmana è riflessa anche nel nome. La giunta militare, al potere alla fine degli anni '80, decretò per legge (con l'*Adaptation of Expressions Law* del 1989) l'adattamento fonetico del toponimo *Myanma* al nuovo uso all'esterno del Paese. Il termine, tradizionalmente usato in birmano dentro il Paese, accanto al più colloquiale *Burma*, fu modificato con l'aggiunta di una "r" finale per facilitarne la pronuncia anglosassone e con l'intento, riuscito, di diffondere e di imporre una definizione nuova, presentandola come tratto di modernità e di apertura.

Non è un semplice dettaglio di storia linguistica, perché quando i Governi intervengono sulla lingua per decreto è in atto un processo di consolidamento della dittatura e di azzeramento dei più elementari sintomi di democrazia.

Inoltre, quando la comunità internazionale non coglie - come in questo caso - la sfumatura politica di tali misure significa che essa cede inconsapevolmente all'arroganza del regime, sia pure espressa nella sua forma più sottile.

Ma oggi il Senato della Repubblica italiana, a maggior ragione, con un ordine del giorno congiunto, testimonia di volersi assumere piena responsabilità politica nell'azione di sostegno al lento e progressivo processo di transizione della Birmania verso uno Stato di democrazia, autenticamente aperta al resto del mondo e finalmente rispettosa fino in fondo dei diritti umani fondamentali.

C'è piena sintonia, credo, fra questo impegno parlamentare e il sentimento diffuso nel nostro Paese. L'Italia ha seguito infatti con vicinanza e passione le sorti recenti della Birmania - sorti tormentate emerse negli interventi che mi hanno preceduto - fuori e dentro le sedi istituzionali e politiche; a partire almeno dalla mozione Boniver del dicembre del 2008 che denunciava, elencandole, le numerose prove di trasgressione dei diritti fondamentali.

Ora, Vice Ministro, quanto ci ha detto ci conforta perché alcune di quelle violazioni sembrano avviate verso un processo di superamento, in particolare il reclutamento dei bambini soldato, regolarmente impiegati nelle numerose e mai sopite guerriglie interne, soprattutto nelle zone di frontiera; ma penso anche al ricorso alla tortura e al regime di lavori forzati per i detenuti politici, aspetti su cui dobbiamo avere garanzie assolute e definitive.

Prima e più grave prova, naturalmente, di questa distanza della Birmania dalla condizione di democrazia piena è la lunga detenzione agli arresti domiciliari della sua *leader* Aung San Suu Kyi, che avremo l'onore di ospitare tra pochi giorni in Parlamento.

A distanza di alcuni anni, possiamo affermare che quella linea di denuncia espressa dal Parlamento italiano, confermata e rafforzata nelle sedi internazionali dalle dichiarazioni di Piero Fassino, è risultata vincente. Il quadro è finalmente mutato, non solo perché in Parlamento siedono 40 deputati del *National league for democracy*, accanto alla loro *leader* dal 2012, ma anche perché il Governo sta dando segnali di cambiamento. Cito alcuni episodi che mi paiono molto significativi: sul piano istituzionale, l'accettazione di inviare i parlamentari in India e in altri Paesi per una sorta di formazione alle regole istituzionali e politiche; sul piano della stampa e dei mezzi di comunicazione, l'eliminazione della censura preventiva e la pubblicazione del settimanale «Myanmar Time», i cui *standard* si avvicinano a quelli internazionali; sul piano politico, infine, l'avvio di trattative con tutte le minoranze in rivolta ai confini (come lei ci ha confermato), e stringendo accordi con alcune di esse.

Nel dichiarare il nostro voto pienamente favorevole all'ordine del giorno, vorrei dire che le tracce più sensibili del rinnovamento vengono dalla società civile, che fino a ieri era rimasta completamente isolata ed estromessa da quel processo di sviluppo del Sud-Est asiatico che ha nel Vietnam forse il caso più eclatante.

Il Paese si è aperto ai turisti stranieri (e gli italiani rappresentano una componente molto importante). I turisti viaggiano ovunque e interagiscono con la popolazione locale, che è raddoppiata negli ultimi trent'anni (oggi i birmani sono circa 60 milioni) ed è composta al 50 per cento di giovani sotto i trent'anni. Questo 50 per cento di giovani è affamato di istruzione, di mobilità internazionale (lo dico anche per esperienza personale e diretta), di lavoro qualificato, e certamente non è più rassegnato alla coltivazione del riso o ad altre attività tradizionali che garantivano loro una misera forma di sostentamento.

L'Italia potrà giocare un ruolo molto importante nel contesto europeo, perché la cooperazione culturale ed economica diventi l'efficace cornice di *soft power* in questa fase costituente della storia birmana. Ne sono strumenti essenziali - li elenco rapidamente - gli investimenti economici per favorire il processo di industrializzazione del Paese, l'intensificazione dei contatti con gli organismi internazionali (la presidenza dell'ASEAN nel 2014 è un esempio concreto) e soprattutto - mi permetto di insistere - l'avvio di una rete sistematica di rapporti con università ed istituzioni di ricerca e di formazione europee.

Il *British Council* aveva una sede a Rangoon da molti anni, per ovvii motivi di filiazione storica, quindi sta recuperando l'*education* nella formazione dell'inglese, che la nuova generazione di birmani aveva completamente smarrito.

Ci è stata chiesta quest'anno l'attivazione di un corso di lingua e cultura italiana. Voglio porre la

questione alla sua attenzione, Vice Ministro, perché può diventare un elemento di penetrazione molto importante, anche sul piano politico; mi auguro che questo progetto possa proseguire.

Quindi oggi la Birmania ha bisogno di contatti internazionali, solidi e garantiti da questo azzeramento della trasgressione dei diritti fondamentali che la caratterizzava fino a poco tempo fa, e di giovani birmani che conoscano le lingue e le altre culture, e che abbiano una legittima aspettativa che questa loro evoluzione porti lavoro, progresso e modernità, e quindi democrazia.

Su questa base, dichiaro il voto favorevole all'ordine del giorno G1 e ringrazio la collega Ghedini per lo straordinario lavoro svolto. (*Applausi dai Gruppi SCpI e PD*).

[ORELLANA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Signora Presidente, colleghi, chiarisco subito che il nostro voto sull'ordine del giorno a prima firma dei colleghi Rita Ghedini e Stucchi non potrà che essere favorevole.

Il Movimento 5 Stelle accoglie sempre positivamente tutto ciò che miri a promuovere l'avvio di virtuosi processi di democratizzazione ed è appunto questo il percorso che il Myanmar sembra aver intrapreso e che non può certo passare inosservato. Diversi sono i segnali che, a partire dalla liberazione del premio Nobel Aung San Suu Kyi, storica oppositrice del regime, avvenuta nel novembre del 2010, hanno cominciato a caratterizzare la politica interna ed esterna di quel Paese. Meritano particolare attenzione eventi come l'ottenimento della presidenza dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico per il 2014, il rilascio di numerosi prigionieri politici, l'annullamento di grandi progetti infrastrutturali, come la costruzione della diga sull'Irrawaddy, invisibili alla maggioranza della popolazione (che forse si debba anche noi, in Italia, prendere spunto del Myanmar?), l'allentamento della censura sulla stampa e l'aver permesso, lo scorso aprile, la candidatura alle elezioni parlamentari del premio Nobel.

Sono tutti segnali sicuramente incoraggianti ed è di secondaria importanza ricordare come questi siano probabilmente derivati da una serie di dinamiche economiche di livello internazionale: da una parte, la riduzione delle sanzioni da parte delle potenze occidentali, dall'altra, le grandi potenzialità economiche della Birmania, ricca soprattutto, nelle zone controllate dalle diverse etnie, di petrolio, gas e legname. Tuttavia, come riportato da alcune fonti, sia locali che internazionali, a livello interno la portata dell'apertura democratica del presidente Thein Sein deve essere rivalutata, o meglio ridimensionata, alla luce di una serie di elementi: le promesse riformiste, portate avanti in particolare nell'ultimo biennio, rappresentano nel breve periodo un sicuro avanzamento sul piano della democratizzazione, ma allo stesso tempo finiranno per scontrarsi con l'ossatura del regime, con la sua intima essenza.

La Carta costituzionale del 2008, che ne costituisce l'impalcatura, garantisce ai militari il 25 per cento dei seggi parlamentari e affida loro il potere di veto su qualsiasi riforma costituzionale, mentre il partito al potere, l'*Union solidarity and development party*, assicura il controllo indiretto dell'esercito sul Governo. In quest'ottica l'importanza delle misure degli ultimi giorni deve essere ridimensionata. I passi compiuti appaiono così minime concessioni e tributi politici alla pressione riformista esercitata dalla Lega democratica del premio Nobel e soprattutto dagli Stati Uniti.

In un articolo recente, del 30 luglio scorso, apparso sul quotidiano «la Repubblica», un attivista per i diritti umani in Birmania, Teht Oo, ci ricorda che esistono «leggi repressive, che permettono di mettere i prigionieri politici in carcere e che sono ancora in vigore» ed è dunque necessario «fermare gli arresti e far cadere le accuse verso coloro che si battono per i diritti dei cittadini». Attualmente, secondo quanto riferito dal Governo birmano, il numero dei prigionieri politici rimasti in carcere è di circa un centinaio.

C'è poi l'irrisolta questione delle fratture etniche che dilanano il Paese sin dalle sue origini. La natura multietnica del Myanmar era stata sancita sin dalla Costituzione birmana del 1948, ma il regime degli ultimi decenni non ha favorito una serena convivenza dei popoli all'interno dello Stato birmano. Il cessate il fuoco stabilito mesi fa dal Governo centrale nei riguardi della *Shan State Army* e della *Karen National Liberation Army*, che è il braccio armato del partito della *Karen National Union*, non può che

essere considerato un notevole passo avanti sul piano della stabilizzazione.

Queste organizzazioni paramilitari lottano da anni, rispettivamente, per l'indipendenza del popolo Shan e del popolo Karen. Tuttavia è bene ricordare come, secondo numerose organizzazioni non governative come *Act for Peace*, che fa parte di un consorzio di associazioni umanitarie impegnate nell'assistenza ai profughi, al confine fra Thailandia e Myanmar, «il pugno di ferro militare sulle minoranze etniche prosegue, con immane sofferenza e sfollamento per migliaia di persone».

Dal 2010 il Governo birmano ha costretto 17 gruppi etnici armati a deporre le armi. L'obiettivo era quello di usare l'esercito regolare come *border guard forces*, in modo da esercitare su di loro un più stretto controllo. Tale strategia non ha sempre funzionato e in casi come quello della *Kachin Independence Organization* (KIO) i ribelli hanno voltato le spalle alla giunta militare.

Nel giugno del 2011, dopo diciassette anni di cessate il fuoco, al confine con la Cina si registrano scontri a fuoco contro i Kachin. Anche qui, molto probabilmente, a dispetto della volontà degli abitanti della regione, si celano interessi economici che la Birmania vuole mantenere con il suo storico *partner* cinese. Nella dichiarazione congiunta rilasciata 10 ottobre scorso il Governo birmano e la KIO manifestano l'intenzione di voler depotenziare il conflitto. Tuttavia, al di là di tali lodevoli propositi, la tensione risulta ancora piuttosto alta.

Nella Birmania ormai folgorata dalle lusinghe della democraticità non mancano neanche gli scontri a carattere razziale e religioso. In un'area ad Ovest del Paese, al confine con il Bangladesh, le violenze tra la maggioranza buddista, che molti ritengono spalleggiata dalla Polizia locale, e la minoranza musulmana dei Rohingya hanno provocato centinaia di morti. Secondo le Nazioni Unite, i Rohingya sono una delle etnie più perseguitate al mondo, pur essendo composta da circa 800.000 persone.

In questo scenario con luci e ombre si colloca il ruolo che l'Occidente in generale e l'Italia in particolare possono avere nella vicenda birmana. Molti analisti economici già intravedono Myanmar come una possibile futura tigre asiatica (bassi salari, vicinanza geografica ad altri mercati, abbondanza di risorse naturali e altro ancora). L'Italia, come sistema Paese, ha giustamente intuito queste potenzialità. Una conferma indiretta a questo la possiamo vedere anche nella presenza all'incontro odierno alla Farnesina tra il ministro Bonino e l'omologo del Myanmar al quale hanno partecipato anche rappresentanti di Confindustria e dell'ENI. Questo è sicuramente un dato positivo, ma si rischia che il desiderio legittimo di sviluppo economico dimentichi o volutamente ignori i diritti civili, umani e politici del popolo birmano. In questo senso, ovvero per quanto concerne i diritti democratici, apprezziamo la richiesta specifica della mozione Stucchi affinché non venga impedita la candidatura alla Presidenza del premio Nobel Aung San Suu Kyi.

In tale area del Sud-Est asiatico purtroppo non sono casi isolati quelli di Nazioni a forte crescita economica, ma che palesano forti *deficit* democratici. Dobbiamo collaborare ed essere di stimolo perché ciò non accada anche in Myanmar.

Sì, signor Presidente e colleghi, in conclusione, ribadiamo il nostro favore all'ordine del giorno dei colleghi Ghedini e Stucchi, condividendone il lodevole intento, seppur vago. Tuttavia ci preme ribadire come la comunità internazionale debba, non solo, come è giusto, sostenere il processo di apertura ai valori democratici, ma anche vigilare su di esso. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Giannini*).

MAZZONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (PdL). Signora Presidente, il processo di democratizzazione in Myanmar ha fatto molti passi avanti negli ultimi anni, ma l'Occidente ha il dovere di tenere alta la guardia, perché la Costituzione rimasta in vigore presenta ancora elementi di forte criticità, tra i quali, come è già stato ricordato, la discriminazione sulle candidature alla Presidenza e alla Vice presidenza, l'assegnazione del 25 per cento dei posti ai militari nell'Assemblea dell'Unione e nella Camera delle nazionalità, oltre a norme restrittive per l'approvazione degli emendamenti. In particolare, la Costituzione, al capitolo 3, stabilisce che cittadini sposati con stranieri o con figli con cittadinanza straniera non possono diventare

Presidente, impedendo di fatto ad Aung San Suu Kyi, che ha già manifestato l'intenzione di candidarsi alla Presidenza dell'Unione nelle prossime elezioni politiche del 2015, di partecipare alla corsa per le presidenziali. «Sono la *leader* di un partito» - ha detto il premio Nobel per la pace dopo il trionfo della sua Lega Nazionale per la Democrazia alle elezioni suppletive - «e in quanto tale devo anche avere il coraggio di servire il mio Paese come Presidente». Una sfida forte, una sfida legittima, una sfida in nome della libertà e della democrazia.

Ora, da eroina della democrazia, San Suu Kyi è diventata l'ambasciatrice nel mondo del suo Paese, ma soprattutto del suo popolo, finalmente uscito da decenni di isolamento, con l'obiettivo primario di attrarre sul Myanmar attenzione e investimenti occidentali. A questo proposito, l'interscambio tra Italia e Myanmar è di circa 46 milioni di dollari e può aumentare soprattutto nel settore dell'energia, del turismo e dell'agricoltura.

L'ordine del giorno che il PdL si appresta a votare convintamente coglie bene la complessità della situazione nella ex Birmania, resa povera dalla repressione delle giunte militari, ma ricca di enormi risorse naturali, auspicando un rafforzamento della cooperazione tra Unione europea, Italia e Myanmar, legandola però strettamente ai necessari, ulteriori passi avanti nel processo di evoluzione democratica, nel rispetto dei diritti umani, nella liberazione di tutti i prigionieri politici e nel superamento dei conflitti etnici ancora esistenti.

Nonostante gli indubbi passi avanti compiuti, infatti, la situazione politica nella ex Birmania è ancora molto incerta. Innanzitutto i detentori del potere sono divisi: da una parte c'è chi vorrebbe sottrarre la Birmania al controllo soprattutto economico da parte della Cina e riavvicinarla agli Stati Uniti, per annullare in via definitiva le sanzioni che hanno colpito duramente il Paese, e chi invece punta a una continuità nella politica estera che porterebbe anche a un rallentamento delle riforme sul fronte interno. Comunque, la transizione verso libertà maggiori è stata finalmente avviata. Da quando sono andati al potere, nel marzo del 2011, gli ex generali che hanno formato il primo Governo birmano formalmente civile, dopo 49 anni di regime militare, hanno rilasciato quasi 700 prigionieri politici ed è stata abolita la censura diretta sui *media*, in vigore dall'agosto 1964. Sotto la spinta di Aung San Suu Kyi ci sono stati più passi in direzione della democrazia in questi mesi che negli ultimi 40 anni, anche se la strada da fare è ancora molta.

Il compito dell'Occidente in questa situazione è quello di favorire il processo di pacificazione interna e di chiedere con forza la scarcerazione di tutti i dissidenti entro la fine dell'anno, perché la persecuzione nei confronti delle opposizioni purtroppo continua. Quello verso la democrazia compiuta, insomma, non può essere ancora considerato un processo irreversibile. Siamo certamente in presenza di un grande fermento democratico, di un'apertura del Paese che soltanto due-tre anni fa sarebbe stata assolutamente inimmaginabile e che va aiutata, ricordando che un possibile colpo di Stato da parte di qualche fazione all'interno dell'esercito è sempre possibile.

Dobbiamo essere convintamente al fianco di Aung San Suu Kyi, che ha svolto e svolge un ruolo cruciale nella democratizzazione del Myanmar nonostante le critiche che le stanno piovendo addosso anche da settori del proprio movimento, che la accusano di essere scesa a patti con il regime.

Lo sviluppo della democrazia va necessariamente di pari passo con il libero mercato e l'Occidente anche su questo punto avrà un ruolo essenziale da svolgere, permettendo che il Myanmar eviti i problemi che invece altri Paesi asiatici hanno incontrato nel loro processo di sviluppo, a cominciare dall'inquinamento e dallo sfruttamento della manodopera a basso costo. San Suu Kyi ha recentemente rilanciato l'invito a effettuare nuovi investimenti in Birmania, un meccanismo che aiuterebbe notevolmente la Nazione nel suo nuovo processo di democratizzazione. Con questo ordine del giorno, che il Gruppo PdL voterà con convinzione, ci impegniamo a vigilare perché questo avvenga. (*Applausi dei senatori Formigoni e Razzi*).

Saluto ad una rappresentanza del Corpo dei Vigili del fuoco

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto una rappresentanza di volontari del Corpo dei Vigili del fuoco di Carano, in provincia di Trento. (*Applausi*).

Ripresa della discussione della mozioni nn. 149 (testo 2) e 163 (ore 17,34)

***FATTORINI (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORINI (PD). Signora Presidente, molti hanno già notato come tutti i Paesi, dagli Stati Uniti all'Unione europea agli Stati dell'Asia, guardino con grande attenzione alla transizione, alla nuova fase che si è aperta in Birmania, che è sempre di più un Paese strategico tra Cina, India e il Sud-Est asiatico e quindi la sua evoluzione può costituire un grande cambiamento non solo per quell'area.

È stato ricordato come nel 2014 la Birmania assumerà la presidenza dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia sudorientale (ASEAN), dunque tutti sono ben consapevoli di come l'evoluzione della Birmania sia importante, ma anche molto complicata. Questo lo hanno sottolineato tanti interventi molto interessanti che mi consentiranno di essere abbastanza breve. La situazione è complicata ed entusiasmante, ma non priva di rischi e le responsabilità che pesano sulle spalle del presidente Thein Sein e di Aung San Suu Kyi sono enormi. Mi riferisco a quelle connesse ad un inizio di democrazia che si apre - nel bene e nel male - allo sviluppo capitalistico, come ricordava la senatrice Mussini (quei rischi io li condivido) e come riprendeva la vice ministro Dassù quando parlava dell'importanza della responsabilità sociale degli investimenti del mercato libero.

In quest'ottica vanno anche considerate l'importanza e la specificità italiana per quanto riguarda la nostra lingua e la nostra cultura. Concordo con il riconoscimento del lavoro svolto dall'inviato speciale Piero Fassino, inviato nel 2007 dall'Unione europea.

Gli italiani sono sempre stati vicini al popolo birmano. Vorrei ricordare le numerose istituzioni locali, le associazioni culturali. Tra queste ricordo l'associazione «Amici della Birmania», che è nata intorno a iniziative del Senato. Vorrei ricordare altresì l'impegno della senatrice Soliani e il suo lavoro nella scorsa legislatura. Si tratta di risultati importanti che ora si vedono nell'invito e nella visita che farà Aung San Suu Kyi nei prossimi giorni non solo al Senato, ma a Parma e Reggio. Noi senatrici e senatori ne siamo molto contenti e appoggiamo la richiesta delle modifiche alla Costituzione, in particolare del suo capitolo tre, che impedisce l'elezione alla Presidenza a chi ha parenti, come nel caso di Aung San Suu Kyi, di cittadinanza straniera. Auspichiamo che si modifichi la quota del 25 per cento all'Assemblea e alla Camera, riservata ai militari. Siamo perciò d'accordo su questa impostazione sia di intervento sulla Costituzione sia di grande ampliamento dei rapporti diplomatici. Auspichiamo in tempi brevi una visita del nostro Ministro degli esteri a Rangoon.

In conclusione, vorrei declinare i ragionamenti che abbiamo ascoltato sinora in termini più ravvicinati e specifici rispetto alla straordinaria personalità di Aung San Suu Kyi, che il 28 ottobre sarà ospite al Senato, e proseguirà la sua visita a Reggio, dove incontrerà gli studenti, e a Parma, dove parteciperà ad una rappresentazione di un'opera di Verdi, al teatro Regio. Vorrei aggiungere alcune considerazioni finali sulla sua personalità che, a mio avviso, non sono state sufficientemente sottolineate, legandole ad un rapido ragionamento sui contributi che dalla sua personalità e da quel processo birmano arrivano come arricchimento alla nostra difficile situazione italiana ed europea. Un'idea di democrazia che è molto zoppicante e in difficoltà anche nei nostri Paesi occidentali e che la crisi economica, morale e politica mina sempre di più, facilitando o minacciando soluzioni che, se non sono antidemocratiche, sono quasi *post* democratiche.

Vorrei che l'aiuto che noi dobbiamo dare all'evoluzione di quel Paese, ampiamente ricordato negli interventi che mi hanno preceduto, ci ritorni sotto altre forme che, proprio perché così diverse dalle nostre, possono risultare potenzialmente arricchenti. Vorrei sintetizzare queste forme con un'immagine legata a questa donna, all'identificazione di una donna con il suo popolo e con la democrazia, una democrazia - per dirla con la teoria delle emozioni di Nussbaum - che è vissuta da lei come emozione

incarnata in un popolo, richiamando quindi un concetto collettivo, ma anche nelle emozioni di sentimenti intimi familiari.

L'importanza, per esempio, che ha avuto nella sua biografia il padre ucciso, assassinato nel 1947. Il ricordo e la testimonianza dei vecchi della sua etnia (come è stato ricordato, le etnie sono fondamentali in Birmania) degli scontri, che hanno radici religiose. Il rapporto e il conflitto pazzesco tra buddisti e musulmani. Il bisogno di *Aung San Suu Kyi*, anche nell'abbigliamento, di coordinare, rappresentare e intrecciare le varie etnie. Etnie che hanno visto 40 anni di dittatura, come sappiamo.

Una donna dall'aspetto fragile e delicato, che siamo stati abituati a vedere con i fiori tra i capelli, che hanno un profondo significato simbolico in quella cultura, con questa orientalizzazione che noi donne occidentali amiamo tanto, e che racchiude tanta forza proprio perché (e questo era il messaggio che ci mandava) esprimeva una grande interiorità e una profonda spiritualità.

Non solo, quindi, una donna prestata alla democrazia, al servizio della democrazia, ma identificatasi con essa e con una forza che, lo ripeto, paradossalmente nasce più da una dimensione di fragilità che non da una onnipotenza. Quindi, una accezione profondamente orientale così diversa da noi, che può rappresentare un elemento di grande arricchimento nella nostra crisi così grave di identificazione di valori morali e culturali.

Questa idea orientale che lei sintetizzava molto bene quando, ottenendo il premio Nobel nel 1991, diceva: «Dobbiamo sempre ricordarci che l'umanità è una sola». Io vorrei concludere con questa frase, perché noi daremo (anzi, speriamo di dare), ma io vorrei anche ricordare quanto possiamo prendere da quella tradizione.

E in occasione della sua venuta io vorrei sottolineare queste caratteristiche come omaggio alla sua personalità. Lei resta un esempio per le nostre democrazie così stanche, estenuate, affaticate e indebolite. Democrazie che, molto spesso, conoscono più le banalità che non gli eroismi.

Aung San Suu Kyi, infatti, vive la democrazia nella sua radicalità, come una scelta che nasce da questa complessità di cultura, da cui noi possiamo imparare molto, che nasce dalla concentrazione più che dalla dissipazione, dal sacrificio più che dal privilegio, dal rigore più che dal lassismo, dalla dignità più che dalla volgarità.

Per tutte queste ragioni, esprimo un voto favorevole, e con particolare convinzione, all'ordine del giorno comune, al quale ha lavorato così bene la relatrice Rita Ghedini. (*Applausi dai Gruppi PD e SCpI e della senatrice Mussini*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo se conferma il parere sull'ordine del giorno presentato.

DASSU, *vice ministro degli affari esteri*. Signora Presidente, confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1, presentato dai senatori Ghedini Rita e Stucchi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge:

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 17,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1107, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Ceroni e Fornaro, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceroni.

CERONI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, si compone di 16 articoli. Oltre alle disposizioni che riguardano l'IMU, il provvedimento contiene anche altre importanti norme.

Richiamo in proposito: la riapertura delle linee di credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie; le modifiche della disciplina dei sistemi contabili e dei termini per l'adozione dei bilanci di previsione degli enti locali; il rifinanziamento della cassa integrazione; l'aumento delle risorse per far fronte alla questione dei cosiddetti esodati; lo sblocco di ulteriori 7,2 miliardi di euro nel 2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; la definizione agevolata in appello dei giudizi in materia di responsabilità erariale.

Al riguardo, non posso, da sindaco, non sottolineare il disagio nel quale si trovano ad operare gli enti locali, non solo per il taglio continuo dei trasferimenti, molto pesante e operato in misura drastica dal Governo Monti, ma anche per le incertezze normative alle quali sono sottoposti.

Il bilancio di previsione rappresenta lo strumento di programmazione dell'attività dell'ente locale e non può essere approvato a esercizio praticamente concluso perché non si ha contezza dei trasferimenti sui quali fare affidamento. In questa maniera si portano gli enti locali al dissesto.

Ciò detto, lascio al collega Fornaro il compito di illustrare più dettagliatamente gli altri articoli. Mi limito nel mio intervento a svolgere alcune considerazioni generali sulle questioni di politica tributaria che ci vengono suscitate da questo decreto.

Il presente decreto dispone, dopo un lungo tira e molla, la soppressione della prima rata dell'IMU sull'abitazione principale e sui terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole per l'anno 2013, termine che era stato così prorogato dal decreto-legge n. 54. Certamente questo è un passo avanti, tuttavia è necessario far rilevare come sia necessario, in questo particolare momento, procedere a una riforma generale della tassazione immobiliare, così com'era stato auspicato nel decreto-legge n. 54 del 2013 e come sarebbe giusto per mettere più ordine e rendere più chiara e comprensibile a tutti la tassazione del patrimonio immobiliare.

Il provvedimento purtroppo sposta in avanti il conflitto che si è creato tra i due maggiori partiti al Governo: il PdL, favorevole all'abolizione dell'IMU almeno sulla prima casa e sui fabbricati agricoli, e il PD, contrario a questa scelta.

L'abolizione dell'IMU sulla prima casa e sui fabbricati funzionali alle attività agricole, nonché sui fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice per la vendita, le agevolazioni sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta sono state scelte qualificanti il nostro programma elettorale e, a quanto mi dicono, parte degli accordi che hanno portato alla formazione del Governo di larghe intese.

Le famiglie italiane per l'80 per cento hanno in proprietà la casa in cui abitano: la casa è il pilastro su cui le famiglie devono fondare la sicurezza del loro futuro. Preservarla quindi è un dovere morale di tutti noi, perché chi la casa non ce l'ha protesta e manifesta il proprio disagio e le sue difficoltà (abbiamo visto che cosa è successo sabato scorso e in questi giorni).

Il possesso di una casa incide fortemente sulla qualità della vita di tutti i cittadini. A beneficiarne per primo è lo Stato, che non deve provvedere alla sistemazione di coloro che un tetto non ce l'hanno e va a beneficio dell'economia generale del Paese, perché l'edilizia è un settore trainante, intorno al quale ruotano oltre 37 attività artigianali.

Non si ha difficoltà a riconoscere che l'introduzione dell'IMU nel 2012 ha innescato un circolo vizioso fatto di pessimismo, di riduzione del valore degli immobili, di minore ricchezza, di caduta del reddito, di crollo dei consumi, di disoccupazione nell'edilizia e nei settori collegati. L'esperienza vissuta avrebbe consigliato, per buon senso, un provvedimento organico, ragionato e ponderato sulle proprietà immobiliari, perché ci sono tante questioni che necessitano di essere affrontate in maniera chiara, equilibrata e risolutiva per dare certezza a più lunga scadenza.

Non servono provvedimenti tampone e a pioggia. Non mi pare questo il modo giusto di procedere. L'abolizione della prima rata IMU, le altre norme di cui ho parlato e le modifiche alla tassazione IRPEF sono in questo provvedimento. La riforma del catasto è in discussione nel provvedimento di delega fiscale. La tassa rifiuti e servizi (TRISE), composta dalla tariffa rifiuti (TARI) e dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI), le detrazioni fiscali per la ristrutturazione e gli interventi di risparmio energetico sono contenute nella legge di stabilità. Siamo di fronte a provvedimenti tampone che certamente non fanno bene a questo settore e credo che serva un testo unico sulla casa.

Nella legge di stabilità, all'esame della Commissione bilancio, viene istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti: la prima denominata TARI, che deve assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; la seconda, denominata TASI, è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. Il soggetto attivo è il Comune sul quale insiste la superficie dell'immobile.

Il presupposto della TARI è il possesso a qualsiasi titolo e uso di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani. È inutile ricordare le giravolte effettuate sul nome e nella metodologia di calcolo di questo tributo (TARSU, TIA, TARES e ora TARI), che quest'anno sconta un balzello aggiuntivo iniquo, ingiusto e incomprensibile di 0,30 euro per metro quadro di superficie, da trasferire - non si capisce perché - allo Stato. Le modifiche contenute nel provvedimento avvengono fuori tempo massimo, dopo che i Comuni hanno compilato i bollettini di acconto TARES, modificato i programmi informatici, eseguito calcoli impossibili. Adesso si può tornare alla TARSU, vanificando tutto il lavoro fatto finora, e l'anno prossimo ci sarà un'ulteriore modifica per la TARI.

Nella relazione tecnica allegata alla legge di stabilità, il nuovo tributo, con aliquota dell'1 per mille, porterà ai Comuni 3.764 milioni di euro, invece dei 3.331 milioni garantiti dalla vecchia IMU sull'abitazione principale con aliquota al 4 per mille. I conti ufficiali della Ragioneria dello Stato sono basati sull'aliquota base dell'1 per mille, ma i tetti massimi che i Comuni potranno applicare sono molto più in alto.

Sull'abitazione principale, ad esempio, il tributo sui servizi indivisibili può arrivare fino al 2,5 per mille, mentre sugli altri immobili IMU più TASI non potranno sfondare quota 11,6 per mille (cioè 10,6 per mille come massimo stabilito per l'IMU e 1 per mille di aliquota base per la TASI). Secondo il censimento condotto dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), l'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale si è collocata mediamente al 9,3 per mille. Per arrivare all'11,6 (il tetto massimo stabilito per la somma delle due imposte) mancano ancora 2,3 punti. Ciò significa che la TASI può crescere in media 2,4 volte rispetto al livello minimo *standard* dell'1. Tra il 2,5 per le abitazioni principali e il 2,3 su tutto il resto, potrà essere aumentata in media del 2,4. Ciò farebbe passare l'entrata dai 3,7 miliardi a 9 miliardi con l'aliquota al massimo.

È del tutto pacifico che la pressione fiscale sul mattone non è destinata a diminuire con l'addio dell'IMU. Certo, cambia leggermente la distribuzione del carico, ma è del tutto evidente che la nuova tassazione prevista nella legge di stabilità determinerà un aumento del carico fiscale sul patrimonio immobiliare; un aumento rafforzato dalla riforma del catasto, la quale determinerà l'aumento anche degli estimi catastali (che è chiaro ci sarà), nonché l'aumento dei costi di manutenzione.

Di scarso rilievo è la possibilità che i Comuni hanno di azzerare, per alcune categorie sociali, la TASI, mentre sottolineo che alla fine i bilanci comunali in dissesto faranno applicare tutto in aumento.

Ecco, io credo che l'«ok» al provvedimento sia obbligatorio, perché ci sono tante altre cose che debbono essere fatte. Ma la questione della tassazione degli immobili, e soprattutto dell'abitazione principale, è solo rinviata e sarà elemento di forte rottura nella legge di stabilità, perché non è pensabile che noi possiamo portare in giro i cittadini con i quali abbiamo preso impegni in campagna elettorale. *(Applausi del senatore Rossi Luciano).*

PRESIDENTE. Abbiamo anticipato una discussione che svolgeremo tra qualche settimana.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fornaro.

FORNARO, relatore. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, quello di cui discutiamo oggi è un passaggio (lo ha detto con chiarezza il Presidente del Consiglio anche in quest'Aula): è il superamento dell'IMU sulla prima casa e il passaggio a un sistema di *service tax*, definito poi nella legge di stabilità «TRISE», su cui ci sarà modo di ritornare e di confrontarci.

Questo decreto interviene su diverse fattispecie. Ovviamente la principale - come dicevo prima - è quella dell'IMU. L'articolo 1 prevede - come tutti noi sappiamo e abbiamo anche provato, essendo a nostra volta anche contribuenti - che non è più dovuta la prima rata sull'imposta municipale sperimentale IMU, rata che era stata sospesa dal decreto-legge n. 54 del 2013. Questo decreto, anche con il lavoro della Camera, introduce però ulteriori fattispecie di esenzioni e agevolazioni, che credo sia giusto sottolineare, perché hanno una significativa rilevanza e dimostrano anche una capacità di ascolto dell'Esecutivo nei confronti delle istanze che sono arrivate da diversi settori produttivi e anche dalle amministrazioni locali. Sono infatti esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e lo saranno dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Vengono altresì equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede un'applicazione della detrazione di imposta nella misura prevista per l'abitazione principale. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 2014, degli immobili destinati alla ricerca scientifica e - questo è un altro aspetto che va sottolineato - non sono più richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché da personale appartenente alla carriera prefettizia.

È stato poi introdotto, all'articolo 2-*bis*, un elemento importante, anche in questo caso rispondendo a un'esigenza e a una richiesta giusta. Mi riferisco all'equiparazione all'abitazione principale delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, escluse le abitazioni di pregio (ricordo che le abitazioni di pregio sono escluse dall'esenzione sulla prima rata dell'IMU), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Sostanzialmente, questo è il quadro in cui ci si muove sull'IMU, attenuando, su una serie di categorie, gli effetti riguardanti questa tassazione e - come dicevo all'inizio - prevedendone il non pagamento per quanto riguarda l'abitazione principale.

Ci sono poi altre misure importanti, sempre relative alla casa: si interviene diminuendo la cedolare secca per i contratti d'affitto a canone concordato dal 19 al 15 per cento, al fine di favorire la riemersione del sommerso in questo settore; c'è un importante intervento, anche quantitativo, per favorire l'acquisto della prima casa da parte dei giovani; c'è un incremento del fondo di solidarietà per la morosità incolpevole; c'è l'intervento della Cassa depositi e prestiti sul sistema bancario per far riprendere il volano dei mutui.

Altro capitolo importante del decreto è quello riguardante la finanza locale. Si interviene sulla TARES, raccogliendo una richiesta che arrivava dall'ANCI, mettendo così i Comuni in condizione di poter

scegliere eventualmente anche di continuare ad applicare la TARSU sulla base dei regolamenti del 2012. Tuttavia, all'articolo 3 - particolare importante - si rimborsa ai Comuni la prima rata, cosa che potrebbe sembrare assolutamente normale e dovuta. Ricordo, però, che questa tempestività non c'è stata quando è stata cancellata l'ICI sulla prima casa. Oggi i Comuni hanno quindi sostanzialmente già in cassa questi importi.

Per cercare di aiutare i Comuni in una fase complicata si interviene anche con un anticipo della liquidità sul Fondo di solidarietà comunale per 2,5 miliardi, e in questo quadro di incertezza si dà ovviamente la possibilità ai Comuni di arrivare ad approvare i bilanci di previsione al 30 novembre. Si tratta sicuramente di una situazione eccezionale. La speranza è che nel 2014, avendo impostato correttamente la *service tax* e il sistema delle entrate comunali, si possa tornare ad una scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione che li renda effettivamente tali, perché approvare un bilancio di previsione il 30 novembre è quasi una contraddizione in termini.

Va inoltre ricordato che viene mantenuto un impegno assunto in quest'Aula dal ministro Saccomanni, quello cioè di mettere a disposizione per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione ulteriori 7,5 miliardi di euro.

Nel provvedimento c'è anche una componente di carattere sociale: sono infatti rifinanziati altri 500 milioni per la cassa integrazione in deroga su richiesta delle Regioni - e questa è un'ulteriore *tranche* - e si interviene sugli esodati.

Per quanto riguarda in particolare gli esodati, c'è un primo contingente di 6.500 persone, esodate sostanzialmente per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nella fase di avvio della cosiddetta legge Fornero - e qui parliamo di un intervento che vale 150 milioni sul bilancio del 2014 - e c'è un altro contingente di 2.500 unità, aggiunto durante l'esame alla Camera dei deputati, comprendente persone che erano in congedo al momento dell'attuazione della norma per assistere familiari in gravi e gravissime condizioni. Questo è fondamentalmente il quadro entro cui ci muoviamo.

In ultimo, voglio precisare una questione sulla quale non voglio sottrarmi, perché credo che l'esame di questo provvedimento sia anche l'occasione per fare un po' di chiarezza al riguardo. C'è stata e ci sarà ovviamente anche in quest'Aula una discussione sull'articolo 14, che in buona sostanza interviene nel contenzioso amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti, riprendendo una norma che era già contenuta nella legge finanziaria del 2006. Sostanzialmente si va ad agevolare la possibilità di chiudere questi contenziosi con il pagamento di un 25 per cento del danno erariale stabilito da una sentenza di primo grado, percentuale, che può anche ridursi al 20 ove si dimostri l'avvenuto pagamento entro una certa data del mese di novembre.

È una norma che sarebbe bastato definire sulla base di quella che è in questo momento l'entità complessiva del contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, vale a dire più di 3 miliardi di euro. Nella relazione tecnica si specifica la questione relativa ai giochi. Invito davvero i colleghi a dare un'occhiata alle Schede di lettura, alle pagine 104 e 105, perché aiuta moltissimo a capire come si è arrivati a questa scelta del Governo e da dove si partiva.

Ho letto in più di un'occasione, anche durante l'ultima campagna elettorale, moltissimi articoli e *post* attorno alla presenza fantomatica di 98 miliardi di euro che lo Stato non voleva portare a casa per chissà quali interessi reconditi. Le cose stanno in maniera diversa. Nel 2007 il procuratore regionale del Lazio citò in giudizio dieci concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete. Sostanzialmente evidenziò una serie di inadempienze per cui calcolò per ogni giorno di ritardo dell'avviamento nel collegamento una serie di penali che arrivavano alla cifra, straordinariamente grande, di 98 miliardi di euro. Questa cifra riguardava inadempimenti contestati ai concessionari nella fase di *start up* tra il 2004 e il 2005. Tale cifra però, con una sentenza della Corte dei conti del 2012, veniva ridotta successivamente a 2,5 miliardi di euro. È su questo contenzioso presente che interviene la norma, che dà sostanzialmente la possibilità, qualora ce ne siano le condizioni, di arrivare al 25 per cento di questa cifra oppure al 20. Ho ritenuto di approfondire questo elemento perché credo sia giusto in questa sede fare un po' di chiarezza attorno ad esso.

Concludo con un ringraziamento ai colleghi delle Commissioni, invitando e dando la disponibilità,

condivisa anche dal collega correlatore e dal Governo, sulla possibilità di trasformare in ordini del giorno alcuni emendamenti. Infatti, come tutti sanno, il decreto al nostro esame è sostanzialmente, diciamo così, blindato e quindi non c'è stata la possibilità di accogliere nessun emendamento. Il rischio altrimenti - lo dico banalmente - era che la prossima settimana gli italiani dovessero andar a pagare la prima rata dell'IMU.

Confermo questa disponibilità e credo comunque che oggi si faccia un passo avanti verso l'obiettivo più generale della ridefinizione della tassazione immobiliare, su cui, lo ricordo, la Commissione finanze ha svolto un egregio lavoro nei mesi scorsi. Ci sono molti spunti, alcuni dei quali contenuti nella legge di stabilità che è sicuramente migliorabile sul principio dell'equità, applicando un principio generale caro al mio Gruppo in base al quale - mi sia consentita questa battuta - chi ha di più deve dare di più. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fravezzi).*

Su un messaggio intimidatorio inviato ad alcuni componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi è stata recapitata nella mia casella di posta del Senato una lettera anonima. Recava la foto di tutti i 15 colleghi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato che avevano votato la decadenza del senatore Berlusconi. Sotto le foto di ciascuno di questi colleghi c'era scritto: «Chi vive per l'odio e il pregiudizio di odio perisce. State pronti che da questa fine non vi salva nemmeno il Padre Eterno.». Sotto questa frase c'era la foto storica di Piazzale Loreto con i corpi del duce, di Claretta Petacci e Bombacci appesi a testa in giù.

Credo che il fatto si commenti da sé, a dimostrazione del clima di barbarie in cui sta precipitando il nostro Paese.

[PRESIDENTE](#). È un fatto grave e mi auguro che il responsabile possa essere identificato dalla Polizia postale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1107](#) (ore 18,09)

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

[BOTTICI](#) (M5S). Signora Presidente, questo è l'ennesimo provvedimento *omnibus*, l'ennesimo polpettone che secondo alcuni racchiude una molteplicità di materie slegate tra loro e prive di un filo conduttore. Personalmente ritengo di aver individuato in questo disegno di legge, e in molti altri, dei denominatori comuni, e questi denominatori comuni si chiamano ipocrisia e opacità.

Questo provvedimento altro non è che fumo negli occhi per i cittadini, a cui si vuol far credere di aver abolito una tassa, l'IMU, certo iniqua; ma - ahimè! - non è così; e non lo è perché, in realtà, l'unica cosa che si cambierà con la nuova legge di stabilità è solo ed esclusivamente il nome *(Applausi dal Gruppo M5S)*: si passerà da IMU a TASI e sarà tutto un gioco di aliquote. Prima l'aliquota massima era il 6 per mille: diventerà il 2,5. Prima esistevano le detrazioni prima casa e figli a carico: non esisteranno più. Avete idea di cosa significhi per chi non arriva a fine mese anche solo rinunciare a 50 euro per ogni figlio? Se la matematica non è un'opinione, questo si chiama imbroglio. Senza considerare - e qui viene il bello - che spetterà poi ai Comuni stabilire quale aliquota applicare con un margine dall'1 al 2,5 per mille e introdurre, a loro discrezione, agevolazioni o esenzioni per fasce di

reddito. Vi chiedo: secondo voi i Comuni, la cui gran parte versa in gravi difficoltà, sceglieranno di far pagare il minimo ai propri residenti? Io credo proprio di no. Glielo dite voi che li state prendendo in giro? Noi stiamo cercando di impedirvelo con ogni proposta emendativa, ma voi ne fate ogni volta carta straccia!

Sembra che lo facciate di proposito a produrre leggi mal scritte e fatte apposta per non funzionare, solo perché siete incapaci di decidere, e allora fate finta di decidere. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Diceva Seneca: la legge dev'essere breve, affinché possa comprenderla pure l'inesperto; ma voi volete proprio il contrario, cioè che il cittadino non capisca nulla, ed è per questa ragione che ad ogni norma varata segue poi una deroga. E sono 63.000 le norme di deroga che mettono in dubbio la residua sopravvivenza della regola, ci ricordava Ainis in un suo editoriale.

Vi piace inserire di tutto e di più nei provvedimenti: ha fatto storia la legge sulle droghe infilata in fretta e furia nel decreto olimpiadi nel mese di agosto 2006. Ma anche oggi, in questo provvedimento sull'IMU, avete pensato bene di infilarci i condoni per i gestori delle *slot machine* (ce lo stava ricordando prima il relatore), concedendo uno sconticino fino all'80 per cento alle dieci società concessionarie, le quali avrebbero dovuto pagare all'erario un risarcimento di circa due miliardi e mezzo, non gli 89. Ci eravamo già adeguati a prenderne meno; ora se la caveranno con 500 milioni, ossia nulla.

Un altro aspetto contenuto in questo decreto, che a mio avviso potrebbe celare dei rischi enormi per il bilancio dello Stato, è che la Cassa depositi e prestiti possa acquistare obbligazioni bancarie garantite da mutui ipotecari. Mi torna in mente il caso delle società statunitensi che sono andate in *default*; speriamo bene almeno noi.

Poi si fa riferimento all'INPS, ma non si mette pienamente mano alla recente riforma Fornero, che ha continuato ad ignorare alcune categorie di lavoratori...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice Bottici.

BOTTICI (*M5S*). Vi dicono qualcosa i contributi silenti? Credo di no. Ho presentato diversi atti tra cui un'interrogazione e anche un emendamento. Il direttore generale dell'INPS Mauro Nori ha dichiarato che sono diversi milioni i lavoratori interessati da questo problema, ma anche oggi in Commissione non se ne è tenuto conto.

Concludendo, oggi in Commissione, il Governo, senza neppure leggerlo, ha cassato l'ordine del giorno che chiedeva di assumere provvedimenti, perché se l'INPS dovesse restituire questi contributi andrebbe in *default*: in tal caso ci sono persone che stanno versando i contributi e che non prenderanno mai la pensione. Se dunque questo decreto è blindato, avremmo potuto impiegare meglio il nostro tempo, non fare una farsa oggi e cercare reali soluzioni per i cittadini. Lo sappiamo che non possiamo cambiare nulla (*Applausi dal Gruppo M5S*), però non prendiamoci più in giro. I cittadini fuori hanno fame: dobbiamo cercare di salvarli. (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE Senatrice Bottici, il tempo a sua disposizione è terminato.

È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, in principio era la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la celeberrima TARSU, poi - ma solo come scelta opzionale - venne introdotta la cosiddetta tariffa Ronchi, più conosciuta come TIA1. Nel 2006 seguì il codice ambientale, che istituì la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ovvero la cosiddetta TIA2. Peccato che il principio del «paghi in base alla quantità dei rifiuti prodotti» determinava un aumento del fenomeno dell'abbandono dell'immondizia. D'altronde siamo in Italia, non in Svizzera o in Tirolo, per cui oltre l'80 per cento dei Comuni preferì rimanere con la vecchia TARSU. Nel dicembre del 2011, infine, il Governo Monti, allora tanto acclamato e lodato dalla cosiddetta «migliore stampa» e dai mercati finanziari internazionali, introdusse la TARES, con decorrenza 2013.

L'obiettivo era quello di fare chiarezza e univocità su un tema - quello del servizio dei rifiuti - dove di chiaro e di stabile non c'è proprio nulla. Risultato: un fallimento totale. Sì, perché se il tributo sui rifiuti dovesse metaforicamente diventare il protagonista di un film, esso non potrebbe che essere un

film *horror*, in cui l'omicida è lo Stato e le vittime sono le povere famiglie e le imprese, molte delle quali, dal 1° ottobre, stanno facendo i conti anche con il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), un sistema nato vecchio, costoso, che fa perdere tempo e che nemmeno funziona.

Potete voi forse pensare a qualcosa di più caotico o delirante della situazione che si è venuta a creare nel nostro Paese, per ciò che riguarda proprio il tributo sui rifiuti? Direi proprio di no.

Tale tributo, lo ricordo, è stato congegnato dal precedente Governo nello stesso provvedimento, cosiddetto salva Italia, che ha sancito l'entrata in vigore dell'IMU, che ha reintrodotto dopo tre anni l'imposta sulla prima casa e che ha più che raddoppiato il prelievo sul restante patrimonio immobiliare, in particolare su capannoni e officine, che dovrebbero invece rappresentare, per le attività economiche, un bene strumentale necessario per produrre ricchezza e posti di lavoro.

La TARES e l'IMU sono due tributi per definizione di natura locale, ma solo a parole, perché concepiti per permettere allo Stato centrale di risanare le disastrose casse pubbliche, imponendo ai sindaci di fare gli esattori, costringendoli a subire le ire dei contribuenti. Si tratta di due tributi che, accompagnati ai tagli ingenti dei trasferimenti agli enti locali, sono responsabili del crollo dei consumi, della crisi del mercato immobiliare e del peggioramento della già complessa situazione finanziaria delle aziende. Essi sono responsabili anche del pesante aumento della tassazione locale, che la cosiddetta migliore stampa individua nel 500 per cento, ma solo per gettare fango e bocciare il federalismo fiscale, che in realtà non è ancora decollato.

Chi vive e ascolta il Paese reale - sono sempre più convinto che si tratti di una esigua minoranza dentro il Parlamento - aveva subito capito che l'applicazione della TARES avrebbe creato seri problemi anche applicativi: un'enorme mole di lavoro degli uffici tributi dei Comuni, costretti a districarsi con parametri illogici; la creazione di maggiori tasse per le famiglie numerose, per gli esercizi commerciali, per i bar, i ristoranti, i fioristi, i fruttivendoli e per tutte le aziende, in generale, che già stanno pesantemente pagando la crisi economica presente nel Paese.

Eppure a giugno il cosiddetto decreto sblocca debiti della pubblica amministrazione, intervenendo sulla TARES, rappresentava l'occasione migliore per congelare tutto, al limite confermando solo il contributo dei servizi indivisibili, pari ad un miliardo di euro di ossigeno alle casse statali, ma rinviando la TARES al 2014 consentendo così ai Comuni, per il corrente anno, di riproporre il sistema vigente nel 2012. Era allora già noto l'intendimento del Governo di voler passare dal 2014 ad una revisione della fiscalità del patrimonio immobiliare. La Lega Nord presentò, sia alla Camera sia al Senato, emendamenti in tal senso, ma furono bocciati nella totale indifferenza.

Ora, a distanza di mesi, solo dopo aver raccolto le vibranti proteste degli utenti/elettori, la maggioranza alla Camera, introducendo degli emendamenti con una mirabile piroetta, consente di fatto di riproporre la disciplina TARSU del 2012, confermando «soltanto» la piccola maggiorazione per pagare i servizi indivisibili: 30 centesimi per ogni metro quadrato di immobile, che cittadini e imprese dovranno pagare all'Erario a fine anno con l'odiato F24. Colleghi! Ma ci rendiamo conto che ormai siamo alla fine dell'anno e che molte amministrazioni comunali, certamente quelle virtuose, hanno già da tempo deliberato la TARES e spedito i bollettini di pagamento con gli importi degli acconti e del conguaglio di fine anno?

Ecco, molti sindaci, se li avete sentiti, si sentono ancora una volta presi in giro. Lo sapete che in molti Comuni i cittadini hanno già pagato l'acconto? Questa è la dimostrazione che Governo e Parlamento sono lontani dal Paese reale, dalle prime linee costituite da sindaci, molti dei quali da tempo non solo hanno deliberato la TARES ma anche il bilancio, senza aspettare il 30 novembre e la quantificazione dei trasferimenti statali, perché, diversamente, con l'esercizio provvisorio non riuscirebbero a dare efficacemente risposte alla propria comunità.

I Comuni che dunque potranno riproporre il tributo 2012 saranno pochi. Certamente quelli che tirano a campare, a cui magari poco importa se i propri cittadini pagano il servizio, come ad esempio succede in diversi Comuni del Sud, dove meno del 50 per cento dei costi dei costi viene recuperato dalle utenze, mentre il restante ricade sulla collettività. La maggior parte dei Comuni risultano dunque ancora beffati. Per i cittadini, comunque, non fosse sufficiente l'aumento della aliquota IVA né

bastassero l'IMU e gli aumenti delle accise della benzina o quelle accise dal profilo culturale degli alcolici per finanziare gli Uffici di Renzi o il MAXXI della Melandri, arriva, a fine anno anche l'obolo TARES per pagare il servizio rifiuti. È un panettone davvero amaro quello che preparate per gli italiani, praticamente indigesto (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), e se il panettone sarà amaro, la befana porterà il carbone nero: si chiamerà TRISE, nel più ampio contenitore della legge di stabilità, che significa più tasse rispetto al 2013, come attestato anche oggi da «Il Sole 24 Ore».

L'Italia dunque si conferma un Paese incivile perché ingannevolmente fa scomparire le tasse per farle riemergere più pesanti sotto altro nome. D'altro canto, avete notizia di un Paese civile in cui i bilanci previsionali si fanno al 30 novembre dell'anno in corso, dunque solo per un dodicesimo dell'esercizio, quando le società serie, ed i Comuni vi andrebbero equiparati, dovrebbero approvarlo al massimo entro dicembre dell'anno prima? Avete notizia di un Paese civile in cui Comuni, Province e Regioni hanno ingenti risorse da investire, lavoro da dare alle imprese in crisi economica, ma non possono farlo per il Patto di stabilità? Avete notizia di un Paese civile con tassazione immobiliare alle stelle, quando alcune sue città hanno il 40 per cento e oltre di case abusive e il 100 per cento di abitazioni senza il contatore dell'acqua?

Il provvedimento in esame qui oggi, nella sostanza, non modifica minimamente la trama del film che da decenni l'Italia proietta, quello cioè di un Paese in cui a pagare sono sempre i soliti, un Paese a due velocità, con un Nord che produce e un Sud che arranca. Un Paese che introduce una tassa, come l'IMU, per poi modificarla molte volte, come per esempio è successo per le esenzioni delle attività agricole e delle case-magazzino, oppure dei capannoni, le famose categorie catastali D, i cui proventi nel 2013 vanno tutti allo Stato per l'istituzione di un fondo di solidarietà ai Comuni, i cui criteri di distribuzione - attenzione - certamente riserveranno amare sorprese soprattutto per i Comuni del Nord.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 18,25\)](#)

(Segue ARRIGONI). Abbiamo un Governo che elimina la prima rata dell'IMU, senza avere certezza della necessaria copertura, come i 600 milioni che dovrebbero arrivare dai concessionari delle sale gioco. Una previsione assolutamente infondata perché è molto probabile che i concessionari resistano in giudizio e non accettino la transazione, e se lo faranno sarà per una percentuale del 20 per cento; quindi, come copriamo i 120 milioni di euro che verranno a mancare? Scommettiamo che scatteranno le clausole di salvaguardia, che consisteranno ancora una volta nell'ennesimo aumento dell'IRES e dell'IRAP, con buona pace delle imprese?

Abbiamo un Governo, poi, che promette di eliminare anche la seconda rata IMU sulla prima casa senza spiegare a nessuno quando e come questo avverrà. Le famiglie che hanno cancellato la parola IMU dal vocabolario, spinte a fine agosto dall'entusiasmo di qualche Ministro, quando potranno sapere se questa è eliminata o no? E cosa diciamo ai proprietari di capannoni che erano stati illusi dal Governo sulla possibilità di dedurre il 50 per cento dell'IMU applicata ai propri capannoni dai redditi di impresa, salvo scoprire l'indomani leggendo il testo del decreto-legge che tale previsione era saltata? Colleghi, stiamo per convertire un decreto-legge nella cui relazione, che riporta la data di oggi e cioè del 23 ottobre, il Ministero dell'economia e delle finanze afferma che l'equiparazione alla prima casa dell'unità immobiliare concessa in comodato d'uso ai parenti di primo grado (facoltà che potranno esercitare i Comuni) presenta forti aspetti di criticità in ordine ai contributi concessi dallo Stato quale ristoro ai Comuni per il minor gettito, pari a 18,5 milioni di euro. Signori del Governo, non è questo il momento per rimuovere questa criticità? Cosa aspettiamo?

In conclusione, un decreto-legge che porta con sé l'eliminazione della prima rata dell'IMU è da salutare positivamente, ma questo decreto farà sì che tra i cittadini e le imprese regnerà ancora molta incertezza. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencini. Ne ha facoltà.

[NENCINI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo sottolineare tre aspetti del decreto-legge, ma facendo una premessa. Sappiamo che il decreto-legge è blindato, e quindi diciamo che non potrà essere oggetto di interventi emendativi; non vorrei però che

venisse assunta come responsabilità dell'Aula una tempistica che a noi viene consegnata. Lo sottolineo perché se decreti-legge straordinariamente rilevanti come questo, non marginali, vengono portati al Senato definitivamente blindati, questo sarà relegato ad un ruolo di passacarte. (*Applausi del senatore Candiani*). Dubito che questa rientri tra le funzioni per le quali il Senato è chiamato a legiferare, soprattutto quando si parla di questioni di tale rilevanza.

Le tre sottolineature. In ordine all'IMU, la mia opinione, vecchia, non antica, è che le case di prima ed unica proprietà, figlie del risparmio delle famiglie, non debbano essere soggette a nessuna forma di tassazione. Non è vero il giudizio per il quale altrove nel mondo la casa è soggetta quasi ovunque a tassazione: non è valido per l'Italia, e noi dovremmo smetterla di prendere di volta in volta esempi a seconda di ciò che ci torna comodo, perché ogni Paese ha forme di risparmio diverse. In Italia il 75 per cento della popolazione è proprietaria dell'abitazione: l'abitazione è un bene rifugio. Se vivessimo negli Stati Uniti o nei Paesi scandinavi utilizzeremmo forme di risparmio diverse. Non a caso, siamo l'unico Paese al mondo che conserva in maniera stretta un proverbio che in nessun altro Paese europeo esiste. Il proverbio, che ormai in Italia andrà in disuso, è il seguente: moglie e buoi dei Paesi tuoi. Dietro a questo proverbio si conserva non un detto popolare generico, ma il risparmio legato alla casa, perché in Italia, fino alla generazione scorsa, si viveva in un territorio, si nasceva in quel territorio, si trovava lavoro in quel territorio e ci si sposava, per l'appunto, in quel territorio.

Aggiungo che il *vulnus* all'interno di questo criterio è stato introdotto perché non è stato previsto un parametro misuratore della ricchezza, e qui siamo venuti meno ad un criterio fondamentale previsto in Costituzione. Oggi abbiamo pensionati che percepiscono la pensione minima e che hanno un alloggio di due o tre stanze di proprietà ai quali, giustamente, non facciamo pagare l'IMU, ma non la facciamo pagare nemmeno a chi si trova in una condizione di ricchezza completamente diversa. Lì sta l'errore. L'errore è aver ceduto politicamente a chi ha imposto una misura iniqua che ha un peso di ritorno, ad esempio, sulle amministrazioni locali. I sindaci che utilizzano l'IMU per coprire i servizi primari destinati alla persona si troveranno in difficoltà. Avviandomi a concludere, la mia opinione è la seguente: non possiamo lasciare «in mutande» i sindaci di più di 8.000 Comuni italiani. Ho visto che sono previste misure per circa due miliardi di euro di interventi dello Stato in sostituzione del mancato introito derivante dall'IMU, ma noi dovremmo fare il contrario di ciò che ha fatto il Governo precedente, cioè esigere e giuridicamente sostenere come giusta la posizione che i 4 miliardi di ICI condonati al Vaticano per attività non di tipo caritatevole e solidaristico vengano ripresi e conferiti ai Comuni perché coprano i servizi alla persona.

L'ultima questione che vorrei porre riguarda l'articolo 6, dove si parla di rilancio del mercato della casa. Avessi potuto presentare un emendamento suscettibile di approvazione, avrei scritto che all'interno di quell'articolo avrebbero dovuto essere previste misure che riguardavano l'apertura del mercato della casa alle giovani coppie - tutte le giovani coppie, di diversa entità - richiamando la Carta di Nizza del 2000, dove si parla di pluralità delle famiglie, perché è solo conferendo loro mutui agevolati e la possibilità di ricorrere all'acquisto che si può mettere di nuovo in movimento il mercato immobiliare italiano.

In conclusione, il decreto-legge in esame avrebbe dovuto - ma non lo ha fatto - sposare immediatamente il criterio di spostare la fiscalità dal lavoro e dalla produzione alla rendita; è stata una straordinaria occasione perduta. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, distinti colleghi, membri del Governo, Mariano Rumor, Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini, Ciriaco De Mita, Lamberto Dini e Silvio Berlusconi: sono sei Presidenti del Consiglio che in quarant'anni hanno piazzato ben 15 condoni (sanatoria fiscale, condono valutario, maxicondono fiscale, sanatoria edilizia, condono sulle tasse sui rifiuti, sulle irregolarità tributarie e formali, sanatoria immobiliare, condono tombale, condono edilizio, concordato fiscale, sanatoria per le scritture contabili e infine lo scudo fiscale). Se ho dimenticato qualcosa, aiutatemi voi, che in buon parte eravate qui e le avete anche votate. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Giulio Tremonti nel 2003 fece addirittura la doppietta - condono edilizio e fiscale insieme - ma egli stesso in passato aveva

dichiarato che in Sud America il condono fiscale si fa dopo il colpo di Stato; in Italia, prima delle elezioni.

Ora al presidente Letta non basta più il *club* Bilderberg, vuole anche la tessera del *club* dei condoni e, ricattato dal pregiudicato Berlusconi che vuole abolire l'IMU sulla prima casa, incapace di attuare i tagli e i risparmi che abbiamo proposto e indicato, ne approfitta per calarci un condono per le società che non hanno collegato le *slot machine* al sistema di controllo dei Monopoli di Stato, cosicché per anni le somme giocate in migliaia di macchinette non vennero nemmeno rilevate. Le sanzioni erano chiare (50 euro per ogni ora di violazione, in tutto 98 miliardi), ma la Corte dei conti ricalcolò la sanzione sulla base del danno presunto e abbassò l'importo a 2,5 miliardi. Con il decreto-legge in esame il Governo Letta ha offerto alle società la possibilità di risolvere la questione con 600 milioni, il 25 per cento del dovuto. La stampa lo ha subito identificato come condono *slot* e la stessa relazione tecnica del Servizio del bilancio afferma che il giudizio più rilevante è quello a carico dei concessionari delle *slot machine*. Io lo dissi già a inizio settembre: questa è una norma "ad societatem", cucita su misura per le *lobby* del gioco d'azzardo. Aggiunsi altresì quello che recentemente è stato confermato anche dal presidente Monti, cioè che il Governo è sotto scacco di Berlusconi, e dissi quindi che le società hanno annunciato che non intendono pagare e vorranno certamente in cambio qualcosa in più. La trattativa è stata confermata dal sottosegretario Baretta - che vedo qui sotto - e, mentre la Corte dei conti raccomandava almeno di elevare al 30 per cento la quota da richiedere, il 15 ottobre alla Camera è stato votato il comma 2-bis, dell'articolo 14, che abbassa ancora la richiesta al 20 per cento, a patto che entro quello stesso giorno le società avessero presentato le domande e dimostrassero di avere anche già pagato quel 20 per cento. Ma chi paga anticipatamente milioni di euro prima di sapere se il decreto verrà approvato e prima ancora che la domanda venga accolta? Chi paga il 20 per cento, anziché il 25 per cento prima di sapere che sarebbe stato votato quell'emendamento? A me sembra chiaro che ha parlato direttamente con il sarto e si è fatto cucire l'abitino su misura. A questo punto, come cittadino, chiedo: se passo con il rosso, pago solo in base al danno presunto? E me la cavo con Equitalia, chiedendo al Ministro un incontro diretto per poter concordare una somma inferiore?

È odioso che questo mercato costi, in termini sanitari, sociali e di perdite fiscali, somme ben superiori al gettito che offre. È odioso che tolga ossigeno alle aziende, penalizzando l'occupazione e le imprese...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, concluda il suo intervento; eventualmente può consegnare il testo agli Uffici.

ENDRIZZI (M5S). Non possiamo accettare però che si faccia tutto questo a vantaggio delle *lobby* del gioco d'azzardo che finanziano la politica e non possiamo accettare che già sia stato studiato l'*escamotage* qualora queste società, forti del potere che hanno, si rifiutino di pagare, alzando gli acconti IRAP e IRES. Questo è il rispetto che si porta alle imprese? Noi non ci stiamo. Abbiamo rinunciato... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, ha esaurito il tempo a sua disposizione. Le abbiamo dato anche del tempo in più.

È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, sono qui perché abbiamo avuto una piccola discussione in Commissione, molto interessante: abbiamo esaminato gli emendamenti a raffica di mitra, un colpo dopo l'altro, in modo automatico e senza alcuna riflessione. Questo provvedimento è infatti arrivato al Senato per essere approvato senza modifiche e, possibilmente, anche senza accogliere degli indirizzi che, a mio avviso, sarebbe invece utile accogliere anche da parte del Governo.

Si tratta di un provvedimento sul quale si chiede una sostanziale fiducia: non presentate emendamenti perché tanto non ve li accogliamo; non ponete la fiducia formale, ma, in sostanza, è come se la presentaste.

Mi sono riservato, tra tutti gli emendamenti che abbiamo presentato, di suggerire la trasformazione di

un emendamento in ordine del giorno. Tale emendamento riguardava la clausola di salvaguardia. Com'è noto, siccome siamo incerti sull'esito di questo provvedimento, soprattutto per quanto attiene il rispetto dei saldi, il Governo ha individuato una modalità attraverso cui garantire questo rispetto con una clausola di salvaguardia. Ho avuto modo di dire in Commissione, e credo che sia utile ripeterlo in Aula, che la clausola di salvaguardia, introdotta dall'articolo 15, prevede che si vadano a recuperare le risorse attraverso l'aumento di acconti IRES e IRAP e attraverso l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE.

L'IRAP, come lei mi insegna, signor Presidente, e come mi insegna anche il Governo, è una delle tasse considerate più inique dal sistema produttivo - dalle imprese, dai lavoratori e dal sindacato - perché è una di quelle che concorre a una pressione fiscale consistente proprio sulle imprese e sul lavoro.

Tratto di quest'argomento, piuttosto che del resto, perché il nostro emendamento suggeriva una copertura diversa: l'incremento dell'imposizione fiscale sulle rendite. Questa è la differenza di filosofia tra una maggioranza amplissima, che dovrebbe fare i provvedimenti di cui ha bisogno il Paese, e una minoranza residuale, che non ha neppure la forza di far accettare un ordine del giorno su un argomento come questo, con il quale invitare il Governo «a valutare la possibilità», eccetera. Neanche questo è stato accolto in Commissione, e io non ho neanche protestato. Ho accettato questa sentenza perché evidenzia una contraddizione nella politica della maggioranza e del Governo: da una parte, si incontrano le parti sociali, ci si vanta di avere aggredito il cuneo fiscale, di avere nella prospettiva l'idea di ridurre le tasse sulle imprese e sul lavoro e di rilanciare l'economia e, dall'altra, si scrive l'esatto contrario! Se poi l'opposizione gli rappresenta un dubbio su quella politica, cioè sulla politica che ha promesso il Governo, il Governo risponde: «Io non ti accolgo neppure l'ordine del giorno», cioè un invito «a valutare la possibilità».

Ecco, senatori, il problema di questo nostro Paese: trovare le coerenze, non rispetto a quanto gli altri ci vogliono imporre, ma rispetto a quanto noi diciamo e promettiamo al Paese, alle imprese e ai lavoratori.

Avrei fatto anche un'altra cosa rispetto all'IMU. Io non sono uno di quelli che pensano che non bisogna pagare una piccola patrimoniale sulla casa se si hanno i soldi per farlo, in una situazione come questa, dove la crisi del Paese è importante e dove il settore delle costruzioni - badate bene - è uno di quelli che paga il prezzo maggiore. Ci sono tassi di disoccupazione che si sono realizzati in quel settore che sono importantissimi. C'è un crollo dei prezzi nel mercato degli immobili. Chi ha investito una parte di pensione sulla casa del figlio, convinto di avere anche salvaguardato il valore di quello che aveva guadagnato lavorando, dei soldi che aveva raccolto con il lavoro della propria vita, oggi scopre che quell'immobile che ha pagato 100 vale 70, e ha una perdita di valore. Io avrei allora fatto un'operazione leggermente contraria: avrei rastrellato i soldi che l'IMU ci consentiva di rastrellare per invitare i Comuni a fare investimenti per fare recupero edilizio pubblico, ma anche privato, cioè per rendere più belle le nostre città valorizzando anche gli esterni delle nostre abitazioni; per mettere insieme a lavorare imprese artigiane, fare prezzari condivisi, per rendere più visibile e più apprezzabile il paesaggio urbano.

Invece cosa abbiamo fatto? A chi aveva i soldi, abbiamo restituito i soldi; a chi non aveva lavoro, non abbiamo costruito una condizione per poter lavorare; a chi aspira ad avere lavoro, abbiamo detto che se non funziona questo sistema andiamo ad aumentare l'IRAP, così graviamo ancora di più fiscalmente le imprese e l'occupazione.

Questo provvedimento è sbagliato perché è così. Poi ci possiamo trovare altre misure di superficie, che pure si trovano nelle singole disposizioni, nelle singole norme, ma la filosofia che questo provvedimento esprime è contraddittoria rispetto alla politica che il Governo vorrebbe portare avanti e che anzi annuncia come la filosofia della manovra di bilancio e della legge di stabilità. Perché basta poco, una piccola contraddizione su un percorso promesso per far cadere la credibilità di chi rappresenta quel percorso.

Mi sarei accontentato di un ordine del giorno con un impegno a valutare, se possibile, un intervento, ma ovviamente non lo presenterò, perché non voglio dare al Governo neppure l'occasione di rimediare

all'errore fatto in Commissione. Voglio infatti che su questa questione tutti quanti noi riflettiamo.

Accetto invece il suggerimento che è venuto da un Ministro in rappresentanza del Governo in Commissione bilancio di fare un ragionamento sulle coperture per la legge di stabilità: solo se individueremo le coperture con coerenza rispetto agli obiettivi della manovra, questo Parlamento e anche il Governo saranno credibili nei confronti del Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, Sottosegretario, in questi mesi abbiamo più volte chiesto al Governo di intervenire con decisione e celerità per salvaguardare tutti quei lavoratori che al momento dell'adozione della recente riforma pensionistica erano prossimi al raggiungimento dei requisiti per la pensione ed erano fuoriusciti o stavano per fuoriuscire dal mercato del lavoro. Abbiamo anche chiesto il numero preciso di questi cittadini chiamati esodati, suddivisi per le diverse categorie, e non mettiamo in dubbio gli sforzi che l'INPS e le Direzioni territoriali del lavoro hanno fatto e continuano a fare per fornirci, un giorno, forse prossimo venturo, tali dati. Non possiamo altresì dimenticare che ad inizio legislatura il ministro Giovannini aveva indicato in una settimana o quindici giorni il tempo necessario per fornirci i dati richiesti. Non possiamo neppure negare che in una vicenda come quella degli esodati il fattore numerico sia fondamentale per poter valutare la bontà o meno di provvedimenti di salvaguardia come quelli previsti dagli articoli 11 e 11-*bis* di questo decreto, nel momento in cui i benefici vengono concessi entro dei limiti massimi per soggetti salvaguardati.

Con la riforma Fornero della previdenza, pensata per fare cassa, non è stata dettata una vera disciplina transitoria, così si procede con provvedimenti tampone, dilazionati nel tempo, assolutamente insufficienti e non risolutivi per affrontare la situazione di persone verso le quali, citando il presidente del Consiglio Letta nel suo discorso alle Camere per la richiesta della fiducia, la comunità nazionale «ha rotto un patto».

Se è vero quanto dichiarato dal sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, il professor Carlo Dell'Aringa, che bisogna prendere atto con realismo che con la riforma Fornero «si è aperta una falla sociale spaventosa», ci risulta incomprensibile la lentezza con la quale il Governo sta procedendo nell'affrontare un dramma vissuto da centinaia di migliaia di famiglie italiane. È incredibile, a due anni dalla riforma pensionistica, ritrovarsi a commentare ancora un provvedimento che non risolve in maniera definitiva quella che il candidato al secondo posto del PD, Cuperlo, ha definito giustamente una vergogna.

Il Ministro sostiene che si è intervenuti a tutela della categoria caratterizzata da maggiore fragilità. Ma tanti altri lavoratori - altrettanto, se non più fragili - restano ancora inascoltati; come coloro che hanno avuto la malasorte di essere licenziati magari in una piccola azienda, senza poter usufruire di cassa integrazione o mobilità, senza incentivi alla fuoriuscita, senza scivoli per il pensionamento o senza risorse finanziarie per pagarsi contributi volontari e che si ritrovano impossibilitati ad essere salvaguardati, perché non possono soddisfare il requisito di contribuzione minima previsto per la pensione di anzianità.

A ben guardare, le salvaguardie finora partorite erano state in larghissima parte destinate a categorie che hanno potuto già legittimamente godere di ammortizzatori sociali, di contribuzione figurativa, di incentivi aziendali con i quali molti lavoratori hanno avuto garantito non solo un reddito minimo fino al pensionamento, ma si sono potuti pagare in alcuni casi la contribuzione mancante con versamenti volontari e maturare in tal modo i requisiti richiesti per la pensione di anzianità.

Diventa, quindi, incomprensibile dove stia l'equità della normativa previdenziale laddove la pensione non sia esigibile nello stesso modo da tutti coloro che hanno i medesimi requisiti anagrafici e contributivi, ma sia subordinata alla dimensione aziendale attraverso una normativa di carattere privilegiato. Sappiamo bene che l'equità non è stata certo il parametro di riferimento delle riforme pensionistiche che in questi anni hanno stravolto le aspettative economiche di coloro che oggi lavorano e non godono e non godranno delle pensioni calcolate secondo il vecchio metodo retributivo.

La crisi si è abbattuta come una scure su questa già iniqua transizione tra il vecchio metodo di calcolo,

più vantaggioso, e il nuovo metodo contributivo, rendendo necessaria e urgente una migliore distribuzione dei sacrifici da sostenere tra le generazioni. Non possono essere solo i giovani e i lavoratori che non hanno ancora acquisito il diritto alla pensione a pagare, nella sostanza, i costi della riforma e della crisi del debito. Considerati l'allungamento dell'età pensionabile, il minor *turnover*, il minor lavoro e i minori contributi e la consapevolezza di pagare una pletora di garantiti e intoccabili, come sia possibile che i giovani non abbiano già preso i forconi sarà tema di dibattito degli storici del futuro, ma è anche una domanda che si pongono già in tanti.

Se davvero la Costituzione, a quanto pare, non ci permette di intervenire sui privilegi delle pensioni d'oro (ma non solo), c'è un'unica soluzione: cambiare la Costituzione. Come è stato fatto per inserire il pareggio di bilancio, potrà esser fatto per facilitare interventi di equità tra le generazioni.

Noi comprendiamo la difficoltà, anche tecnica, di agire per singoli provvedimenti tampone, cercando di far tornare conti che non si possono conciliare con l'esigenza di una riforma pensionistica equa. Ma questa difficoltà deriva anche da un sistema di ammortizzatori sociali oramai obsoleto e iniquo e dalla mancanza di volontà di intervenire sui tanti privilegi che il sistema politico ha partorito. Non c'è bisogno di controriforme, c'è bisogno di abolire provvedimenti iniqui, provvedimenti bancomat ai danni dei cittadini, come la manovra Fornero, riformare il sistema degli ammortizzatori sociali e salvaguardare l'equità e la dignità di tutti i cittadini. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Onghia. Ne ha facoltà.

D'ONGHIA (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, questo dell'IMU per noi di Scelta Civica è stato, anche in campagna elettorale, un argomento molto importante. Come tutti voi sapete, non eravamo d'accordo ad eliminare l'IMU su tutte le prime case: secondo noi, questo discorso andava fatto in maniera diversa e andavano considerate tante cose. Comunque, va bene, se le coperture ci sono, e noi saremo attenti a questo, affinché non diventi un'illusione destinata a portare tasse più elevate.

Le scelte relative all'IMU sulla prima casa vanno bene, però dobbiamo fare chiarezza, perché anche nella nuova legge di stabilità ancora non si sa come la cosa sarà portata avanti e come questo discorso diventerà stabile, affinché le famiglie e le imprese possano fare i loro conti anche prima di comprare una casa, sapendo se devono fare dei sacrifici e se è giusto farli per loro e i propri figli. Abbiamo presentato alla Camera, dove è stato approvato, e al Senato un ordine del giorno in cui si chiede di escludere sin d'ora la possibilità di aumentare altre tasse per coprire questa tassa. Per noi questo è molto importante, altrimenti veramente cadiamo nell'illusionismo fiscale, e questa è una cosa che non fa bene al nostro Paese e non fa bene agli investitori che devono arrivare qui.

Per quanto riguarda le imprese, la questione dell'imposta sui fabbricati è importantissima: i fabbricati delle imprese in questo momento non sono tutelati. Il fatto di non poter detrarre questa imposta dai redditi crea ancora più difficoltà alle imprese, che in questo momento hanno addirittura i capannoni che devono servire al lavoro vuoti. Quindi è inutile che noi parliamo di lavoro nel nostro Paese, se poi continuiamo a tartassare le imprese. I capannoni non servono per divertirsi, servono per lavorare; quindi sarebbe giusto poter almeno detrarre questa tassa così importante dai redditi e questo invece non viene fatto.

La questione che ci preoccupa è quella delle coperture, in virtù delle quali si prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'imposta sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita. Tali coperture vengono indicate alle lettere *e*) e *f*) del comma 3 dell'articolo 15: se queste coperture non ci saranno, noi andremo ancora una volta a colpire le imprese con acconti superiori sull'IRES e sull'IRAP. Sarebbe quindi importante che queste coperture fossero trovate, ma sicuramente non ci sembra giusto che le stesse siano legate ad una volontà di pagamento di chi ha evaso, perché questo non è giusto nei confronti dei cittadini perbene, che continuano a pagare le tasse, a fare sacrifici e a lavorare in questo Paese. Sarebbe quindi importante far pagare gli evasori. Ricordo, a questo proposito, il condono che è stato fatto nei confronti di chi con le *slot machine* si è arricchito, anche a danno dei poveri cittadini che nelle *slot machine* hanno la percezione di poter riguadagnare un posto all'interno della società. Quindi è importante che il Governo cerchi la copertura in queste disposizioni e non in altre, non in quelle che

poi vanno sempre a colpire le imprese.

Sarebbe anche importante capire perché nella legge di stabilità si sta pensando solo ad un 20 per cento di detrazione. Questa è una somma che ? come voi sapete ? non crea; è una somma che deve essere detratta dalla ricchezza, perché la legge è molto chiara: tutto quello che è un costo per l'impresa, le tasse e tutto quello che va a decurtare la ricchezza dell'impresa deve essere possibile detrarlo. Quindi è importante che il Governo, nella legge di stabilità che stiamo verificando in questi giorni, trovi le risorse per la detassazione non del 20 per cento, bensì del 100 per cento di questa che è una tassa che comunque va pagata e che quindi deve essere decurtata dal reddito di impresa. Quindi, è importante per le famiglie, ma è anche importante per le imprese, se vogliamo che il lavoro in questo nostro Paese diventi veramente una parte importante e se vogliamo che gli imprenditori non si scoraggino e non vadano via, perché poi alla fine, scoraggiando gli imprenditori, non potremo più creare lavoro, perché quello lo creano solo loro. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Berger. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Anitori. Ne ha facoltà.

[ANITORI](#) (Misto-GAP). Signor Presidente, è con un po' di rammarico che noi di GAP voteremo contro questo decreto, anche se contiene alcune norme a mio parere condivisibili.

Mi riferisco anzitutto all'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività di ricerca scientifica che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. È previsto inoltre l'incremento della dotazione finanziaria per ripianare i debiti dei servizi sanitari regionali e l'ulteriore incremento della dotazione finanziaria complessiva delle anticipazioni in favore degli enti locali e delle Regioni.

Infine, c'è l'esclusione dalla riduzione lineare per l'anno 2013 delle dotazioni finanziarie disponibili per ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria.

Nonostante ciò, voteremo contro questo decreto, perché ci appare comunque come una semplice trasposizione di acronimi. Non è stato infatti operato e realizzato un effettivo taglio che incida in maniera rilevante sulle tasche degli italiani. Inoltre, sono rimasti ancora una volta esenti da tassazione gli innumerevoli immobili delle confessioni religiose, utilizzati spesso per scopi di lucro. Non possiamo permettere, in un'epoca di crisi come quella attuale, un taglio di questo tipo.

Per questa serie di ragioni, il voto della nostra componente del Gruppo Misto sul provvedimento sarà contrario. *(Applausi della senatrice Petraglia).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, perché interessarsi, anzi avere a cuore le condizioni di vita del proprio popolo? Perché? Lascio alla sensibilità di ciascuno la risposta, anche se, vi confesso, mi piacerebbe leggere la risposta di alcuni... o forse no, forse è meglio di no.

Le condizioni di vita dei propri cittadini rientrano nel concetto più grande di sistema delle politiche sociali, dove ciascun membro ha diritto alla cittadinanza sociale, ossia tutti sono uguali in rapporto ai diritti e doveri dei quali ogni essere umano è dotato (anzi, dovrebbe essere dotato).

Da qui discende il principio di uguaglianza e contemporaneamente la condizione di cittadino appartenente ad una comunità. Ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva e qualcuno, concorrendo più degli altri, potrebbe forse sentirsi più appartenente alla comunità rispetto ad un altro avente una minore capacità di contribuire, o addirittura potrebbe sentirsi più uguale degli altri.

Non vedo sorridere. Eppure, se analizziamo bene proprio quest'ultimo concetto, lo ritroviamo nelle parole di qualche condannato penalmente per evasione fiscale: ho contribuito talmente tanto! Ed io aggiungerei: e magari la legge per te dovrebbe essere più uguale che per gli altri, eh?

Se passa tale infausto principio, decade tutto l'apparato dei diritti fondamentali di uguaglianza. Lo Stato sociale, la sicurezza sociale, la promanazione dei principi di uguaglianza, l'aiuto a chi ha bisogno, a chi sta ancora indietro è ciò che una comunità deve avere a mente, a cui deve aspirare. Uno Stato che continua a togliere ai deboli per dare ai forti non è una comunità, ma uno Stato-casta partitocratico, non una comunità.

Nella scorsa legislatura PdL, PD, UDC hanno commesso il più grande e scellerato errore che la storia dell'Italia abbia visto: l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio, più conosciuto con l'anglicismo *fiscal compact*.

Non siamo i soli ad affermarlo. Prima di noi ci sono state alcune «personcine» come Arrow, premio Nobel per l'economia nel 1972; Diamond, economista specializzato in politiche di sicurezza sociale; Sharp, premio Nobel per l'economia nel 1990; Maskin, premio Nobel per l'economia nel 2007; Solow, premio Nobel per l'economia nel 1987; infine Krugman, premio Nobel per l'economia nel 2008, il quale segnalava, inoltre, che l'inserimento in Costituzione del vincolo del pareggio di bilancio può portare alla dissoluzione dello Stato sociale.

Ci stiamo allontanando dal principio di eguaglianza, e di gran lunga! E allora, perché avere a cuore le condizioni di vita del proprio popolo? Perché, *in primis*, è scritto nelle leggi della natura. E poi, è dovere di uno Stato diventare comunità e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana.

Avete fatto dell'altro: una riforma pensionistica senza anima! Ed ora vi tocca fare rattoppi malmessi. Nel provvedimento viene finalmente rifinanziata la cassa integrazione in deroga. Bene, più che bene! Ma una cosa non è stata detta: qui fuori ci sono migliaia di famiglie, di lavoratori che ancora aspettano di vedersi pagate le quote di cassa integrazione in deroga dei mesi precedenti. Il Governo, il Ministero del lavoro e quello dell'economia non hanno ancora emesso i dovuti decreti... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Può concludere la frase, senatore Puglia.

PUGLIA (*M5S*). Quindi, il Ministro del lavoro e il Ministro dell'economia non hanno ancora emesso i dovuti decreti attuativi che servono per attuare le vecchie CIG in deroga.

Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto stenografico della seduta odierna. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut*)

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, l'avverto fin da ora che l'ultima frase non ha né punti né virgole, per cui probabilmente non riuscirò a concluderla.

PRESIDENTE. Cominci dalla prima e poi arriveremo all'ultima.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). *Nomen omen*: un nome un destino, signor Presidente. La massima latina, pur dopo tanti secoli, è ancora sempre valida, e forse mai come su questo provvedimento, gli si addice molto. Mi riferisco al decreto IMU, imposta municipale unica, decreto effettivamente blindato: nessun emendamento, molto bene; nessun ordine del giorno probabilmente, nuovamente molto bene.

Cosa c'è di più locale di un tributo per il proprio municipio? Credo assolutamente nulla. Peccato che ancora una volta lo Stato italiano mascheri dietro belle parole e lodevoli intenzioni l'ennesima gabbella centralista.

Qualcuno dell'Esecutivo ha dichiarato che l'IMU è stata ereditata dal Governo precedente: giusto, era una famiglia allargata prima, e la successione, come voi mi insegnate, è avvenuta ad un'altra famiglia, sempre allargata. (*Applausi della senatrice Fucksia*). L'eredità può essere anche rifiutata. Non l'avete fatto. O meglio, l'eredità non può essere rifiutata solo parzialmente e quindi avete dovuto accettare *in toto* sia gli onori che gli oneri, le gioie e i dolori, che probabilmente non avete tenuto per voi, ma che saranno riversati sui cittadini. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Fucksia*). Ma proprio come il precedente Governo, i cui superstiti oggi, al canto del gallo, si stanno sbracciando per rinnegarlo, noi oggi siamo a discutere di un provvedimento che, secondo voi, dovrebbe superare per sempre gli errori introdotti dal precedente Esecutivo, il Governo Monti.

Dopo venti mesi di rinvii, compensazioni, decreti-leggi, circolari interpretative, sospensioni e posticipi, il Governo presenta un decreto che abroga l'IMU sulle prime abitazioni. Bene direi, molto bene, è una buona notizia, Presidente!

Nel 2014, è certo, l'IMU non peserà più nelle tasche dei cittadini italiani. Siamo tutti contenti, PdL, Scelta Civica e soprattutto il PD, che vede il suo Governo riuscire dove gli altri si erano cimentati senza nessun risultato. Bel mistero, mistero dei misteri! Ci siamo anche chiesti come avranno fatto. Se lo saranno chiesti a casa quelli che hanno letto i giornali in questi giorni. Come hanno potuto essere così accorti, bravi e lungimiranti?

Eppure, la vita delle amministrazioni locali dipende da queste tasse. Meglio ancora, non dipendeva da queste tasse ma si è riusciti ad innescare un meccanismo poco virtuoso in modo tale che tutti i sindaci facciano brutta figura con i propri elettori. E qui il genio italico dà il meglio di se stesso.

Nel 2014 la tassa IMU (imposta municipale unica) scomparirà e con lei scompariranno la TARES, la TARSU e l'addizionale IRPEF. Bene di nuovo, signor Presidente, molto bene! Il tutto, però, verrà sostituito da una sola tassa, magari dal nome inglese, più ammiccante e moderno, che avvicenderà tutti questi acronimi. Avrà un nome diverso ma sarà comunque una tassa, una tassa che sarà la sommatoria di quelle precedenti e il cui totale, ovviamente, sarà arrotondato per eccesso.

I Comuni quest'anno dovranno predisporre il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed i sindaci hanno iniziato a giocare i numeri al lotto per indovinare a quanto ammonteranno le risorse che avranno a disposizione. A questo punto, signor Presidente, c'è da diventare matti a redigere il bilancio preventivo a fine anno; anzi, signor Presidente, facciamolo contestualmente a quello consuntivo: sarà un ottimo sistema per dire che si è stati bravi e per evitare almeno le variazioni di bilancio, così non rompiamo le scatole ai dipendenti comunali. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Mentre noi discutiamo di come voi vorreste rivedere la tassazione locale, l'Agenzia delle entrate ci fornisce dati estremamente interessanti circa il suo studio sugli edifici fantasma: oltre due milioni di immobili assolutamente sconosciuti all'erario, che non hanno mai pagato, che non pagano e mai pagheranno tasse. Ha senso parlare di riforma dell'imposizione immobiliare quando lo Stato nemmeno è a conoscenza di intere città che scappano dal tributo? Ha senso parlare di aumenti, detrazioni e aliquote a chi ha costruito abusivamente magari una bella casetta sul lungomare? È bellissimo avere una casa sul lungomare, Presidente!

Mi riferisco adesso non a lei, Presidente, ma al presidente Letta, che - come diceva qualcuno alla Camera - è il Presidente che non c'è: lei ha dichiarato che il decreto sull'IMU non sarà il decreto dei miracoli. Signor Presidente, non ne faccia più di questi miracoli! Ne facciamo tranquillamente a meno. Non vorrei che diventasse magari anche santo!

Signor presidente Letta, lei non trovava i soldi per coprire l'IMU, ma ad una maxievasione fiscale ha risposto con un maxicondono. Mi riferisco a quel megacondono riservato ai gestori delle macchinette mangiasoldi definite da qualcuno «elementi meccanici che stanno appestando questo Paese»; condono neppure troppo mascherato all'interno del decreto che ha permesso la stessa cancellazione dell'IMU. Due miliardi scontati da questo Esecutivo! Poi dividetevi la colpa; io non so.

Intanto i cittadini stanno usando i loro stipendi e i loro risparmi per pagare, loro, le tasse, senza poterli spendere nel virtuoso circolo dell'economia reale: un crollo dei consumi che ogni giorno sta causando la chiusura di aziende, attività commerciali, attività produttive e negozi.

Poi, in soccorso di tutti noi per fortuna arriva l'ISTAT. Secondo l'ISTAT, signor Presidente, nel 2012 il potere d'acquisto delle famiglie italiane è calato del 4,7 per cento (sì, sempre il Presidente che sta sotto di lei!), ma qualcuno sostiene che il dato sia molto più alto. A luglio del 2013 l'indice della produzione industriale è notevolmente diminuito: è diminuito di più dell'uno per cento. Eppure, noi abbiamo suggerito molte volte ai vari Esecutivi come reperire le risorse: attuazione del federalismo fiscale, applicazione dei costi *standard*, rilancio dell'economia con attenzione alle piccole e medie imprese, smagrimento dei costi dello Stato. 804 miliardi e non siamo riusciti nemmeno questa volta a trovare qualche miliardo per le piccole e medie imprese.

Altre soluzioni meno praticabili vengono dettate da tutti: da destra, da sinistra, dal centro e ora anche dal firmamento qui alla mia destra, i colleghi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* E mentre tutti pensano di avere idee innovative da proporre, lo Stato, che non riesce ad incassare il

dovuto da parte degli evasori totali o parziali, che fa? Una cosa bellissima: questa volta siamo riusciti a non aumentare il costo della benzina o degli alcolici o dei tabacchi, ma abbiamo aumentato il moltiplicatore degli immobili in categoria D da 60 a 65. Le somme ricavate, chiaramente, non sono destinate ai Comuni, ci mancherebbe altro, non saprebbero cosa farsene! Sono destinate allo Stato. I Comuni non hanno la possibilità nemmeno di aggiustare qualche strada, qualche marciapiede, cambiare magari anche le lampadine dell'illuminazione pubblica. Altro che fare amministrazione!

Ricordo ai non addetti ai lavori che gli immobili in categoria D sono i capannoni, che, guarda caso, per la stragrande maggioranza sono presenti al Nord: peraltro vorrei dire a tutti, anche a chi al Nord viene solo qualche volta per sciare, che molti capannoni sono vuoti e dunque si pone anche questo problema. Guarda caso, dunque, questa decisione si trasformerà in una tassa che colpirà ancora una volta il Nord. *(Richiami del Presidente).*

Concludo, signor Presidente. Chiaramente la leva fiscale è in mano ai Comuni, che potranno alzare o diminuire le aliquote. Bel sistema, signor Presidente, di sfuggire alle vostre responsabilità! Bel sistema da parte di questo Governo di scaricare sui sindaci e sugli amministratori locali le vostre responsabilità!

Signor Presidente - e con questo concludo - il prolungato periodo di crisi ci ha da molto tempo abituati a badare più al contenuto che all'involucro. Signor Presidente, come Gruppo Lega Nord e Autonomie diffidiamo della bella carta argentata, ma quando c'è un pacco - e qui di pacco si tratta - dentro c'è sempre una sorpresa, e non sempre le sorprese sono piacevoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Puglia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Senatore, vale anche per lei il detto *nomen omen*, visto che ha dato un «consiglio» al Governo.

È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

[BERTOROTTA](#) (M5S). Signor Presidente, gentili colleghi, signor Sottosegretario, il decreto sulla cui conversione in legge ci accingiamo a votare, a conferma della prassi che ormai si è consolidata in questo Parlamento, è veramente caratterizzato dalla necessità e dall'urgenza. Eh sì, questo decreto è fondamentalmente caratterizzato, dalla necessità di dimostrare che le promesse elettorali non sono le bandiere da sventolare per ottenere voti (mai sia!), ma le bandiere da issare per il bene dei cittadini. Inoltre, questo decreto-legge è nato dall'urgenza di eliminare l'IMU perché è un'imposta insopportabile per i cittadini, oltre che ingiusta.

Signori miei, ma la vogliamo smettere di prendere in giro 60 milioni di cittadini italiani? A me sembra che il teatrino in cui voi della maggioranza state facendo le vostre belle sceneggiate sia al limite con il *burlesque*. Mi spiego meglio: intanto anche oggi il Movimento 5 Stelle denuncia questo modo di fare politica e soprattutto questo modo di propinare le leggi. Questo provvedimento è l'ennesimo minestrone: peccato che nessuno di voi abbia voluto condirlo con un po' di buon senso o addirittura con un po' di fantasia. Siamo sempre più sconcertati dinanzi ad articoli fatti male, ma che dimostrano la superficialità di questo Governo nell'affrontare certi argomenti. Siamo stanchi, come minoranza, di sgolarci senza ottenere risultati, eppure non possiamo non farlo: gli italiani devono sapere cosa combinate fra Palazzo Chigi e Palazzo Grazioli.

Vi ricordo che avete voluto inserire in questo decreto argomenti come gli ammortizzatori sociali in deroga e perfino le pensioni. Perché non avete inserito pure le nuove regole del Risiko e della battaglia navale? *(Applausi dal Gruppo M5S).* In fondo, capire quello che combinate è semplice: basta prendere la Costituzione e si comprende che fate di tutto per disattenderla. Provvedimenti come quello che stiamo trattando dovrebbero avere alla base i principi dettati dai nostri costituenti, ma evidentemente non siete così costituzionalisti come volete apparire. Purtroppo siete dei semplici politici costituzionalizzati.

Io non mi stanco di richiamare la Costituzione perché credo sia l'unica via maestra per uscire da questo inghippo. L'articolo 53, al primo comma, stabilisce che: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». Qualcuno di voi del Governo lo sa spiegare? Lo

sapete cosa significa questo?

Significa, ad esempio, che le esenzioni e le agevolazioni in materia di IMU non possono applicarsi a chi possiede una casa di 1.000 metri quadrati, con pertinenze di un certo livello. Significa, ad esempio, che ad un proprietario di un immobile locato che abbia deciso di aderire ad un regime fiscale particolare come quello derivante dalla cedolare secca non si può applicare un'ulteriore riduzione dell'aliquota. Significa ancora che non si può più tollerare che il cittadino onesto di un Comune virtuoso paghi una TARES senza ricevere, di contro, dei servizi degni di essere considerati tali.

A quest'ultimo proposito, mi permetto di fare una semplice parentesi da siciliana che vede come vanno veramente le cose nei nostri territori. La gestione dei rifiuti non può più essere demandata ad enti terzi, che, tra gli altri mille difetti, ne hanno uno di un certo calibro, ovvero che spesso sono coinvolti con gli affari della malavita. Dobbiamo spingere i Comuni a gestire questi servizi, così da potere risparmiare e dare lavoro vero. In fondo signori, la TARES, la TRISE, la TARE, la TASI, la TIA - chiamatela come volete, pure «TISANA» se vi piace - graveranno sempre su noi cittadini, sui nostri parenti, su di noi, perché fino a prova contraria io la pago, eccome se la pago, non so voi. Sinceramente non credo sia più accettabile imporre questi tributi senza fornire un serio servizio di raccolta, di pulizia, insomma di gestione dei rifiuti!

Ma torniamo all'IMU, tanto amata e tanto odiata. Vorrei in questa sede segnalare un dubbio che ha avanzato un sindaco con riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge. Per chi non lo ricordasse, questo articolo prevede: «Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze». Giustamente questo primo cittadino mi scrive: «I Comuni che al 30 giugno 2013 hanno fatto la manovra tributaria, hanno considerato anche l'entrata dell'IMU sull'abitazione principale perché allora si sapeva solo che era stata posticipata, ma non abolita». Ed aggiunge: «Ora sappiamo che il ristoro che darà il Ministero dell'economia e delle finanze si basa sul gettito IMU 2012, probabilmente riferendosi all'aliquota *standard* dello 0,40».

La domanda che si pone e che io, da portavoce quale sono, volentieri giro al nostro caro Governo tributario è la seguente: perché in sede di ripartizione dei 2,3 miliardi di euro di minor gettito IMU, almeno in parte,...

PRESIDENTE. Senatrice Bertorotta, deve concludere.

BERTOROTTA (M5S). ...non considerate le manovre tributarie fatte dai Comuni fino al 30 giugno 2013, prima cioè della notizia che l'IMU sulla prima casa venisse abolita?

Concludo con una mia proposta: finiamola di varare provvedimenti temporanei che tappano solo i buchi per la convenienza di turno e di essere i «bollinatori» dei provvedimenti del Governo. Abbiamo il dovere di riprenderci il ruolo di legislatori.

Signor Presidente, chiedo di allegare al Resoconto stenografico della seduta odierna la parte finale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

[CARRARO \(PdL\)](#). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, innanzitutto vorrei segnalare una questione procedurale. Pochi giorni fa il Senato ha approvato il decreto-legge sul femminicidio senza quasi leggerlo. Questo perché ci era arrivato in ritardo; dunque, o lo convertivamo in due giorni oppure sarebbe decaduto. Il valore etico del provvedimento ha fatto sì che trangugiassimo l'amaro calice di fare le cose in tutta fretta. I Capigruppo e la Presidente della Commissione affari costituzionali hanno spiegato che era un sistema inaccettabile.

Oggi i giorni sono pochi di più, ma siamo esattamente nella stessa situazione: o facciamo decadere il decreto, e obblighiamo i cittadini che ormai pensavano di non pagarla più a pagare questa tassa,

oppure accettiamo il provvedimento così com'è.

Signor Sottosegretario, la ringrazio per la sua presenza e la prego di riferire al Ministro per i rapporti con il Parlamento che il Senato non accetta più questo sistema, perché è vero che noi oggi abbiamo votato per l'istituzione di un Comitato in previsione di una riforma della Costituzione, ma così sembra che il bicameralismo la Camera l'abbia già abrogato, nel senso che, se esamina in prima lettura il provvedimento, lo tiene per così tanti giorni che noi alla fine non possiamo far altro che ratificare quello che la stessa Camera ha fatto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Inoltre, prego il Presidente di turno di riferirlo al Presidente del Senato, perché è un sistema inaccettabile.

Approviamo il provvedimento perché è meglio così, anche se contiene degli errori. Per esempio, all'articolo 6, comma 5, è previsto che oltre al magistrato, che ha la facoltà di decidere i tempi dell'attuazione dello sfratto per morosità, oltre all'ufficiale giudiziario, che si prende i suoi tempi, adesso anche le prefetture adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto. Chi affitta la casa, tra l'altro, paga l'IMU, per cui non possiamo mettere in discussione lo Stato di diritto.

Vorrei ricordare che a metà dicembre scade la seconda rata dell'IMU. Siccome allora mancheranno dieci giorni al Natale, credo dovremmo saper dire ai cittadini che cosa dovranno fare in quei giorni. Tra l'altro, proprio in quei giorni qualcuno riceverà la tredicesima mensilità (già in gran parte impegnata), qualcun altro non la riceverà; credo sia giusto che siano informati con una certa rapidità per sapere se dovranno pagare o no.

Esaminando la legge di stabilità, già da oggi all'esame delle Commissioni, si discuterà della nuova imposta sugli immobili e troveremo le soluzioni.

Credo che dal dibattito, seppur rapido, che si è svolto oggi in Aula almeno una nota vada recepita: è indispensabile che il Senato prima e la Camera poi stabiliscano una tassazione sugli immobili che duri qualche anno; non possiamo sottoporre i cittadini alla schizofrenia di provvedimenti che cambiano troppo rapidamente.

Speriamo che tra maggioranza ed opposizione possa svolgersi un dialogo serio, concreto e che si possano trovare soluzioni che siano basate sul principio dell'equità e sulla realtà italiana, che è peculiare. La casa rappresenta per gli italiani quello che non rappresenta per altri Paesi europei con i quali ci confrontiamo; è un dato di fatto che socialmente si è consolidato nella storia del nostro Paese e del quale non si può non tener conto quando si va a tassare la casa. Dobbiamo poi trovare soluzioni che - ripeto - durino negli anni e che diano ai Comuni una certa autonomia. Certamente le imposte vanno lasciate ai Comuni, ma non possiamo neppure pensare che i Comuni gestiti in modo dissennato possano gravare sui cittadini in modo assolutamente indiscriminato perché, essendo una Nazione, garantire una certa uniformità penso sia doveroso. *(Applausi dai Gruppi PdL e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantini. Ne ha facoltà.

[CANTINI](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-legge che in quest'Aula ci apprestiamo a convertire in legge ha senza dubbio degli elementi di criticità, ma - permettetemi di dirlo - anche alcuni elementi importanti, soprattutto per quanti ci ascoltano fuori da quest'Aula. Il rifinanziamento con 500 milioni di euro per il 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga, ripartiti tra le Regioni e collegati anche a politiche attive e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione, non sono infatti solo lettere scritte in una legge, ma fondi reali che arrivano ai lavoratori ora in forte difficoltà.

Riguardano, quindi, la storia di famiglie, di persone che aspettano questi fondi, e che, in alcuni casi, non hanno ricevuto tali indennità da molti mesi e perciò sono senza una parte insostituibile del reddito.

Così come non sono solo parole, ma elementi costitutivi dell'Italia che vogliamo, i fondi destinati alla casa e alle politiche abitative previste dall'articolo 6. Tra questi sottolineo l'intervento della Cassa depositi e prestiti che consente di abbattere i tassi d'interesse a vantaggio dei mutuatari, o il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa per 20 milioni di euro; si tratta di un fondo che consente, in caso di perdita del lavoro, di morte o di invalidità, di poter

sospendere il pagamento del mutuo per 18 mesi, senza alcuna spesa aggiuntiva, per le quote di interessi che altrimenti sarebbero dovute. Vorrei ancora citare i 10 milioni in più che il decreto-legge in esame inserisce sul Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e che estende la platea dei beneficiari ai giovani al di sotto dei 35 anni che abbiano un lavoro atipico. Vanno anche nella medesima direzione di aiuto e tutela di coloro che attualmente si trovano in difficoltà, ma che, se non sostenuti, si troverebbero a precipitare nella povertà più assoluta, i soldi destinati al rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, o l'istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Sono tutti provvedimenti importanti che riguardano la quotidianità delle persone, la casa, il lavoro e che rispondono ad alcune vecchie e nuove situazioni di debolezza sociale. Ritengo che di questo debbano tener conto tutti i senatori, di qualunque partito o area politica facciano parte.

Sempre nel provvedimento in esame sono importanti i fondi destinati alle imprese; infatti, l'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse già stabilite nel Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi immediatamente esigibili, risorse stanziare dal decreto-legge n. 35 del 2013. In particolare, il Fondo viene incrementato di ulteriori 7,2 miliardi per il 2013 e, stante la situazione di crisi, è giusto che le aziende possano incassare nel minor tempo possibile.

Passando a trattare brevemente il tema dell'IMU, la decisione di sospendere tale imposta, seppure ritengo non sia per intero da considerare una misura di equità come quelle finora elencate, tuttavia a mio avviso rientra nella più generale revisione dei tributi in materia locale che si farà soprattutto a partire dalla legge di stabilità.

Dopo tutti gli aspetti positivi che ho elencato, come ex sindaco e amministratore locale voglio evidenziare un problema legato all'incertezza normativa riguardante le imposte sui rifiuti. Infatti, mentre in questo provvedimento si prevede un'imposta sui rifiuti basata sul principio europeo di chi inquina paga, sancito anche dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, istituendo giustamente alcuni criteri, come la commisurazione della tariffa sulla base della quantità e qualità di rifiuti prodotti, in relazione ai diversi usi e alle diverse tipologie delle attività svolte, e permettendo esenzioni anche sulla base dell'ISEE, con il disegno di legge di stabilità che oggi abbiamo iniziato ad esaminare in Senato, si delinea un modello nuovo di tassa sui rifiuti (la TARI) che, ad una prima lettura non approfondita, sembra più collegata alla superficie dell'immobile piuttosto che al principio di chi inquina paga. Questo problema è stato sollevato anche dall'ANCI e avremo modo di parlarne.

Credo che se fosse così saremmo di nuovo di fronte a due normative in contrasto tra loro che si succedono in un tempo molto breve, creando confusione nelle amministrazioni, nelle chiusure dei bilanci dei Comuni già pesantemente colpiti dai tagli degli ultimi anni e dall'aumento dei bisogni sociali determinati da questa lunga crisi economica. La conseguenza è una confusione ulteriore per il cittadino e per le imprese, che in materia di rifiuti ancora non vedono una direttiva univoca e devono adeguarsi continuamente a modalità e procedure di riscossione diverse, comportando anche un appesantimento burocratico.

Gli effetti del decreto-legge sull'IMU in conversione che esaminiamo oggi, relativi all'eliminazione della prima rata del tributo, di fatto intervengono (come ha detto anche il collega Carraro) a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei Comuni, i quali nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto e, se il rimborso individuato dalla norma per compensare le mancate entrate dell'IMU non fosse in linea con le previsioni attese, si creerebbe una situazione di difficoltà aggiuntiva nei Comuni.

Per questo, con molti senatori del Partito Democratico abbiamo chiesto con un ordine del giorno, che proprio oggi è stato approvato in Commissione, di adottare ogni iniziativa affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo Comune sia determinata in misura non inferiore alle entrate IMU previste.

Credo si debba considerare sostanzialmente positivo questo provvedimento per le tante misure di

sostegno per il lavoratore e le imprese, con l'auspicio che nella discussione sulla legge di stabilità e nei provvedimenti che seguiranno si possano completare gli stanziamenti per gli interventi più urgenti ed anche avviare una stagione di riforme che abbiano alla base i principi dell'equità, del decentramento e, soprattutto, la semplificazione come elemento di modernizzazione del Paese e volano di sviluppo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Giuseppe (*PdL*). Signor Presidente, a nome del Gruppo del PdL, per l'armonizzazione dei nostri lavori vorrei chiedere a lei, sentendo anche gli altri Gruppi parlamentari, di concludere l'esame dell'Atto Senato n. 1107 domani senza soluzione di continuità, evitando di interrompere per il pranzo e proseguendo fino alla votazione finale.

PRESIDENTE. Mi pare che i Gruppi avessero manifestato una disponibilità al riguardo, che ritengo confermata dai cenni di assenso dei rappresentanti dei Gruppi presenti ora in Aula. Pertanto, domani mattina riprenderemo con le repliche dei relatori e del Governo, per passare quindi all'esame degli articoli e alle dichiarazioni di voto, proseguendo poi con gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Sull'omicidio di un giovane italiano in Inghilterra

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare un drammatico episodio che ha coinvolto un nostro giovane concittadino. Voglio esprimere il più profondo cordoglio da parte di tutto il Gruppo della Lega Nord alla famiglia del giovane Gioele Leotta di Nibionno, in provincia di Lecco, barbaramente ucciso, massacrato di botte da coetanei, nella contea di Kent, vicino a Londra, domenica notte, nel piccolo appartamento che aveva affittato con l'amico Alex Galbiati, vittima anch'esso del pestaggio, che è però fortunatamente oggi fuori pericolo.

Gioele era in Inghilterra da pochi giorni e faceva con entusiasmo il cameriere in un ristorante italiano. La sua è la storia - purtroppo tragicamente conclusasi - di migliaia di altri ragazzi giovanissimi che scappano da questo Paese per cercare opportunità. La fuga non riguarda solo ricercatori, laureati o, come si dice, cervelli; la crisi economica ha incrementato la fuga di manodopera che qui non è valorizzata ed è sottopagata. Qui, purtroppo, non avrebbero nessuna *chance* di mantenersi; parliamo del 40 per cento dei giovani sotto i 25 anni che non lavorano. Gioele era lecchese, una provincia che fino a cinque anni fa non sapeva nemmeno cosa fosse la disoccupazione.

Mi rivolgo al Governo, che al suo insediamento ci aveva regalato - e, soprattutto, aveva relegato a questi giovani - un sacco di belle parole e montagne di speranza. Letta ha detto che puntava tutto su di loro, che avrebbe fatto il possibile per incentivare l'occupazione giovanile; ad oggi non ci risulta nessuna iniziativa concreta per rilanciare l'economia e, quindi, creare nuovi posti di lavoro. Anche nella legge di stabilità rileviamo solo aumenti di tassazione e nessun taglio alla spesa pubblica improduttiva: un binomio devastante per la già morente economia italiana.

L'Esecutivo deve fare il possibile per non perdere intere generazioni di cittadini e restituire loro delle prospettive. Parliamo della dignità della persona. La dignità è un concetto indissolubilmente legato al

lavoro, soprattutto nella cultura del Nord; lavorare per i giovani significa indipendenza, libertà, dà loro la possibilità di rimanere lontani dall'illegalità, di costruirsi un futuro e permette ad un Paese di crescere. Se non diamo loro delle opportunità questo Paese muore. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 ottobre 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 19,42)*.

[Allegato A](#)

MOZIONI

Mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar

(1-00149) (testo 2) (03 ottobre 2013)

Ritirata

[GHEDINIRita](#), [FEDELI](#), [TONINI](#), [FATTORINI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#), [LAI](#), [LUCHERINI](#), [MICHELONI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUSSO](#), [GINETTI](#), [FISSORE](#), [PEZZOPANE](#), [SERRA](#), [SPILABOTTE](#), [LO GIUDICE](#), [MAZZONI](#). -

Il Senato,

premessi che:

il Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati, ha, negli anni precedenti, seguito con costante attenzione la situazione del Myanmar;

l'Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il suo sostegno sia attraverso le iniziative di associazioni, istituzioni locali e società civile, sia attraverso la costituzione dell'associazione parlamentare «Amici della Birmania» dalla XIV Legislatura, e i contatti diretti che l'associazione ha avuto con Aung San Suu Kyi e la realtà sociale e politica del Paese;

numerosi e significativi sono stati i pronunciamenti del Parlamento italiano per la difesa dei diritti umani in Myanmar, la liberazione dei prigionieri politici a cominciare da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, per lunghi anni agli arresti domiciliari, e l'avvio di un processo di transizione verso la democrazia;

dopo la liberazione di Aung San Suu Kyi il 13 novembre 2010 e la sua elezione al Parlamento del Myanmar il 1° aprile 2012 si è concretamente avviato il processo di transizione democratica e di riconciliazione nazionale che vede protagonisti il Capo del Governo, Thein Sein, e la *leader* della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi, oggi capo dell'opposizione in Parlamento;

il Capo del Governo del Myanmar ha effettuato una visita in Italia nel marzo 2013, incontrando, tra gli altri, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri, avviando rapporti di collaborazione economica e politica tra l'Italia e la Birmania;

è prevista una visita in Italia di Aung San Suu Kyi, essendo già stata invitata da diverse istituzioni, in particolare dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dalla Camera, da diversi Dicasteri, dai sindaci di diverse città di cui è cittadina onoraria, dalle università di Bologna e di Modena-Reggio Emilia e da altri enti culturali;

l'avvenuta apertura del Myanmar alla comunità internazionale e al mercato mondiale, anche

attraverso il superamento delle sanzioni economiche in rapporto ai progressi in atto sul tema dei diritti umani e delle libertà democratiche, è stata ed è attentamente seguita dall'Unione europea, di cui l'Italia è componente fondamentale;

la collaborazione politica, economica e sociale tra l'Italia e il Myanmar corrisponde all'interesse di entrambi i popoli e si inserisce nell'ambito dei rapporti tra l'Europa e l'Asia che aprono prospettive nuove per il futuro del mondo;

il consolidamento della riforma democratica nel Paese è fattore decisivo per lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Myanmar, e, dunque, tra l'Italia e il Myanmar, nell'ambito delle relazioni internazionali per l'armonico sviluppo dei Paesi nel mondo globale, il progresso civile delle nazioni e il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia dei diritti umani e della pace;

l'evoluzione democratica del Myanmar, il rispetto dei diritti umani, la liberazione di tutti i prigionieri politici e il superamento dei conflitti etnici devono essere considerati parte integrante dello sviluppo economico e sociale della Birmania;

nel 2014 è prevista da parte del Myanmar l'assunzione della presidenza dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del sud orientale (ASEAN), e ciò non può che accrescere l'esposizione e la responsabilità internazionale del Paese asiatico, che sta vivendo una vera e propria fase costituente;

nel marzo 2013 il Parlamento del Myanmar ha approvato una procedura di riesame della Costituzione istituendo una commissione di esperti giuridici e intellettuali per la revisione della Costituzione, scritta e approvata nel 2008 dall'allora giunta militare e sottoposta a *referendum* una settimana dopo il passaggio del ciclone Nargis, che causò 138.000 tra morti e dispersi;

la Costituzione in vigore nel Myanmar, la cui revisione è oggetto di discussione politica e parlamentare, presenta elementi di forte criticità democratica, tra i quali la discriminazione sulle candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza dell'Unione, l'assegnazione del 25 per cento dei posti ai militari nell'Assemblea dell'Unione e nella Camera delle nazionalità, norme restrittive per l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione stessa;

in particolare, la Costituzione, al capitolo 3, punto *f*, stabilisce che cittadini sposati con stranieri o con figli con cittadinanza straniera non possono diventare Presidente, impedendo di fatto ad Aung San Suu Kyi, *leader* della principale forza di opposizione, la quale ha peraltro manifestato l'intenzione di candidarsi alla Presidenza dell'Unione nelle prossime elezioni politiche previste nel 2015, di partecipare alla corsa per le presidenziali (i due figli della donna e suo marito Michael Aris, morto nel 1999, sono infatti britannici);

nel processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar è necessario che siano sostenute tutte le forze che credono nella democrazia, avendo anche presenti i rischi di inversione del cammino democratico che sempre si accompagnano alle grandi scelte di cambiamento;

durante la celebrazione del giubileo d'argento dell'8 agosto 1988, avvenuta a Yangon il 6 e 7 agosto 2013, è stata approvata una dichiarazione delle forze etniche e democratiche nella quale si dichiara: «1) Crediamo fortemente che ci sia bisogno di stabilire uno Stato federale democratico con autodeterminazione e uguaglianza (...) 2) La Costituzione del 2008 non garantisce uno Stato democratico federale. Quindi crediamo fortemente che la Costituzione del 2008 vada emendata o che venga stilata una nuova Costituzione»;

si interpreta la volontà del popolo italiano per l'intensificazione degli scambi e della collaborazione economica, sociale, culturale e politica con il popolo del Myanmar, su una base di comune condivisione dei valori della democrazia;

si auspica che il Parlamento italiano esprima il proprio sostegno affinché si acceleri il percorso di transizione del Myanmar, di modo che al più presto le sue frontiere si aprano al rispetto autentico dei diritti umani e dei principi democratici,

impegna il Governo a garantire costante determinazione in ogni sede, europea e internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myanmar, per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all'ulteriore positiva evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015.

(1-00163) (16 ottobre 2013)

Ritirata

[STUCCHI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#). -

Il Senato,

premessi che:

la situazione politica del Myanmar è stata negli ultimi anni oggetto di attenzione e di approfondimento da parte del Parlamento attraverso il lavoro delle Commissioni Esteri, ad iniziative *bipartisan* da parte dei parlamentari e al dibattito partecipato da parte dei due rami del Parlamento; la situazione birmana ha anche coinvolto il Paese a tutti i livelli, da quello governativo, a quello associazionistico, della società civile, degli enti locali;

sono stati approvati da parte del Parlamento, all'unanimità, atti di impegno al Governo a prendere iniziative nelle sedi internazionali, in particolare alle Nazioni Unite e attraverso contatti con i Paesi del sud est asiatico, per sostenere la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici nonché l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia attraverso un processo costituzionale concordato con l'opposizione;

la costituzione dalla ex Birmania, approvata nel 2008, presentava aspetti dittatoriali, prevedendo una riserva di seggi parlamentari e di cariche ministeriali per i militari ed impediva a chiunque avesse parenti di nazionalità estera di candidarsi alla presidenza. La norma fu subito giudicata *contra personam*, ovvero contro Aung San Suu Kyi, vedova di un inglese e con due figli della stessa nazionalità;

nelle elezioni svoltesi nel novembre 2010 non si è presentata la Lega nazionale democratica (LND) di Aung San Suu Kyi, critica sulla legge elettorale emersa dalla nuova costituzione;

dopo le elezioni il Governo del novembre 2010 è iniziato un processo, per quanto timido, di cambiamento: Aung San Suu Kyi, da tempo agli arresti domiciliari, è stata rilasciata, è stata istituita una commissione nazionale per i diritti civili, sono stati liberati 200 prigionieri politici, è stata in parte allentata la censura sulla stampa;

da parte della comunità internazionale queste riforme sono state incoraggiate e sostenute anche attraverso un mutato atteggiamento: il Myanmar è stato scelto come Paese ospitante per il congresso degli Stati dell'ASEAN del 2014. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha visitato il Paese nel dicembre 2011 incontrando sia il Presidente birmano Thein Sein che Aung San Suu Kyi;

il 10 aprile 2012 si sono tenute delle elezioni suppletive che hanno visto l'ingresso della Lega nazionale democratica e della stessa Aung San Suu Kyi in Parlamento. La LND ha ottenuto 43 dei 45 seggi disponibili. Per l'occasione è stato consentito il monitoraggio ufficiale del voto da parte di rappresentanti della comunità internazionale;

a giugno 2013 Aung San Suu Kyi ha reso noto il desiderio di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2015. Per la sua candidatura però sarebbe necessaria una modifica costituzionale;

è indispensabile proseguire il sostegno internazionale al processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar,

impegna il Governo, fermo restando il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità legislativa di ogni Paese, a seguire il processo di evoluzione del Myanmar facendosi portavoce, insieme agli altri *partner* internazionali, dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di Aung San Suu Kyi e di ogni altro cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali, riconoscendo peraltro come legittimo qualunque risultato dovesse legittimamente essere sancito dalle prossime elezioni del 2015.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[GHEDINIRITA](#), [STUCCHI](#), [FEDELI](#), [TONINI](#), [FATTORINI](#), [AMATI](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#), [LAI](#), [LUCHERINI](#), [MICHELONI](#), [PIGNEDOLI](#), [RUSSO](#), [GINETTI](#), [FISSORE](#), [PEZZOPANE](#), [SERRA](#), [SPILABOTTE](#), [LO GIUDICE](#), [MAZZONI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#),

[CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#),
[DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [VOLPI](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione delle mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar,
impegna il Governo:

1) a garantire costante determinazione in ogni sede, europea e internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myanmar, per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all'ulteriore positiva evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015;

2) inoltre, fermo restando il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità legislativa di ogni Paese, a seguire il processo di evoluzione del Myanmar facendosi portavoce, insieme agli altri *partner* internazionali, dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di ogni cittadina e cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali .

Allegato B

**Testo integrale dell'intervento del senatore Puglia nella discussione generale del disegno di legge
n. 1107**

Perché interessarsi, anzi avere a cuore, le condizioni di vita dal proprio popolo?

Lascio alla sensibilità di ciascuno la risposta (anche se vi confesso mi piacerebbe leggere la risposta di alcuni, o forse no!)

Le condizioni di vita dei propri cittadini rientrano nel concetto più grande di sistema delle politiche sociali dove ciascun membro ha diritto alla cittadinanza sociale, ossia tutti sono uguali in rapporto ai diritti e doveri dei quali ogni essere umano è dotato, anzi dovrebbe essere dotato.

Da qui discende il principio di uguaglianza e contemporaneamente di cittadino appartenente ad una comunità.

Ciascuno è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. E qualcuno potrebbe pensare: "allora io che concorro più degli altri mi sento più appartenente alla comunità rispetto ad un altro con minore capacità di contribuire", o addirittura: "mi sento più uguale degli altri".

Non vedo sorridere. Eppure se analizziamo bene, quest'ultimo concetto lo ritroviamo nelle parole di qualche condannato penalmente per evasione fiscale: "ho contribuito talmente tanto", "che magari la legge per te dovrebbe essere più uguale degli altri".

Se passa tale infausto principio decade tutto l'impianto dei diritti fondamentali di uguaglianza.

E lo Stato sociale, la sicurezza sociale è la promanazione dei principi di uguaglianza.

L'aiuto a chi ha bisogno, a chi sta ancora indietro, è ciò che una comunità deve avere a mente, a cui deve aspirare. Uno Stato che continua a togliere ai deboli per dare ai forti non è una comunità ma uno Stato-casta-partitocratico. Non è una comunità.

Nella scorsa legislatura PD, PDL e UDC hanno commesso il più grande e scellerato errore che la storia dell'Italia abbia visto: l'inserimento in Costituzione del pareggio di bilancio, più conosciuto con l'anglicismo *fiscal compact*. Non siamo soli ad affermarlo, prima di noi ci sono altre «personcine»: Arrow, premio Nobel per l'economia nel 1972; Diamond, economista specializzato in politiche di sicurezza sociale; Sharpe, premio Nobel per l'economia nel 1990; Maskin, premio Nobel per l'economia nel 2007; Soiw, premio Nobel per l'economia nel 1987; infine Krugman, premio Nobel per l'economia 2008, il quale segnalava che «L'inserimento in Costituzione del vincolo di pareggio del bilancio può portare alla dissoluzione dello stato sociale».

Ci stiamo allontanando dal principio di uguaglianza e di gran lunga!

E allora perché avere a cuore, le condizioni di vita del proprio popolo? Perché *in primis* è scritto nelle leggi della natura! Poi è dovere di uno Stato diventare comunità e rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma secondo, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana).

C'è dell'altro che avete fatto: una riforma pensionistica senza anima! Ed ora vi tocca mettere dei rattoppi mal messi.

Nel provvedimento viene finalmente rifinanziata la Cassa integrazione in deroga, bene, più che bene. Ma c'è una cosa che qualcuno non sa: lì fuori ci sono migliaia di famiglie di lavoratori che ancora aspettano di vedersi pagate le Casse integrazioni in deroga dei mesi passati. Il Governo (Ministero del lavoro e Ministero dell'economia) non ha ancora emesso i dovuti decreti attuativi che servono per attuare le vecchie CIG in deroga.

Ed allora di chi è la colpa della fame del nostro popolo?

Mi viene in mente prepotentemente la frase del premio Nobel per l'economia Krugman: «L'inserimento in Costituzione del vincolo di pareggio del bilancio può portare alla dissoluzione dello stato sociale» !

Ed io, fin tanto ci siete ancora voi qui dentro, vedo sempre più il realizzarsi di questo presagio.

Per l'amor del popolo italiano, andatevene!

Integrazione all'intervento della senatrice Bertorotta nella discussione generale del disegno di legge n. 1107

Siete o no gli esperti dell'IMU? Ergo rispondete voi a questa domanda!

Sugli ammortizzatori sociali e le pensioni lascio volentieri la parola ai miei colleghi della Commissione lavoro, piuttosto vorrei fare solo un appunto sulla copertura finanziaria di questo decreto.

Mi sarà concesso visto che tutti i giorni mi ritrovo a parlare di coperture in Commissione bilancio.

Con le coperture individuate nell'articolo 15 di questo decreto, avete voluto - come del resto fate da 7 mesi a questa parte - mascherare i magnacci delle *slot machine*, avete preferito coprire le nefandezze di questo Governo e avete soprattutto voluto coprire chi sino ad oggi ha "giocato" sulla pelle degli altri.

Ahimè, devo constatare che forse volete ancora giocare con la pelle di questi altri ... peccato che questi altri sono i nostri italiani!

Eppure, il Governo, avrebbe la possibilità di individuare le coperture in un altro modo, ma non lo fa mai. Chissà perché?

Chissà perché non individua gli sprechi nelle società controllate o nelle partecipate?

Chissà perché questo Governo e la sua maggioranza non vuole risparmiare toccando le sue tasche ... eh sì, cari colleghi, nessuno vuole mollare il finanziamento pubblico ai partiti: ma avete paura di non riuscire a fare più le vostre campagne elettorali?

Collegli cari la verità è una: forse era meglio non fare quelle campagne elettorali se alla fine quello che sapevate dire erano solo bugie.

In fondo: chi comincia col mentire, finisce con l'ingannare.

E voi avete ingannato gli italiani!

Concludo con una mia proposta: finiamola con provvedimenti temporanei che tappano il buco per la convenienza di turno.

Abbiamo il dovere di riprenderci il ruolo di legislatori e finiamola di essere i bollinatori dei provvedimenti del Governo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Ciampi, Compagna, De Pietro, De Pin, De Poli, Ferrara Elena, Galimberti, Gasparri, Guerra, Malan, Monti, Pinotti, Stucchi, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), elezione del Presidente della delegazione parlamentare italiana

In data 22 ottobre 2013 la Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa Centro Europea ha proceduto all'elezione del Presidente.

E' risultata eletta la senatrice Stefania Giannini.

Commissione parlamentare per la semplificazione, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la semplificazione il deputato Rosanna Scopelliti, in sostituzione del deputato Riccardo Gallo.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Riccardo Gallo, in sostituzione del deputato Rosanna Scopelliti.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la deputata Arianna Spessotto, in sostituzione della deputata Francesca Businarolo.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Consiglio Nunziante

Disciplina dell'apicoltura (1122)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Istituzione dell'albo professionale degli amministratori immobiliari (1123)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni per la rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari, per l'accorciamento delle filiere e la valorizzazione dei prodotti locali, nonché modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di equa distribuzione del valore dei prodotti all'interno della filiera (1124)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio ferroviario in disuso (1125)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità (1126)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Temporaneo divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate (1127)

(presentato in data 17/10/2013) ;

Senatore Consiglio Nunziante

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio tra i 1 gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995 (1128)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Nuove norme in materia di Servizio civile nazionale (1129)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali (1130)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Istituzione del Giorno della memoria delle vittime sul lavoro e altre disposizioni per l'informazione sui problemi della sicurezza sul lavoro (1131)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare (1132)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatori Bulgarelli Elisa, Scibona Marco, Mangili Giovanna, Vacciano Giuseppe, Campanella Francesco

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida di quadricicli leggeri (1133)

(presentato in data 22/10/2013) ;

senatori Bianco Amedeo, Maturani Giuseppina, De Biasi Emilia Grazia, Dirindin Nerina, Granaiola Manuela, Mattesini Donella, Padua Venera, Silvestro Annalisa

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario (1134)

(presentato in data 18/10/2013) ;

senatori Bencini Alessandra, Girotto Gianni Pietro, Castaldi Gianluca, Petrocelli Vito Rosario, Santangelo Vincenzo, Romani Maurizio, Scibona Marco

Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi (1135)

(presentato in data 22/10/2013) ;

senatori Fattorini Emma, Zanda Luigi, Susta Gianluca, Manconi Luigi, Di Giorgi Rosa Maria, Astorre Bruno, Casson Felice, Chiti Vannino, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, Di Biagio Aldo, Fabbri Camilla, Giacobbe Francesco, Giannini Stefania, Lepri Stefano, Lo Giudice Sergio, Lo Moro Doris, Manassero Patrizia, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Olivero Andrea, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Romano Lucio, Saggese Angelica, Sollo Pasquale, Valentini Daniela

Istituzione delle case famiglie protette con sede a roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle

detenute madri agli asilo nido comunali (1136)

(presentato in data 17/10/2013) ;

senatore Consiglio Nunziante

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (1137)

(presentato in data 22/10/2013) ;

senatore Augello Andrea

Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale (1138)

(presentato in data 17/10/2013) .

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 16 e 17 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i seguenti documenti approvati:

dalla VIII Commissione (Ambiente) di quella Assemblea, nella seduta del 10 ottobre 2013, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (COM (2013) 516 final) (*Atto n. 164*); dalla I Commissione (Affari costituzionali) di quella Assemblea, nella seduta del 15 ottobre 2013, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -Istituire un programma di formazione europea delle autorità di contrasto (COM (2013) 172 final) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e

la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM (2013) 172 final) (Atto n. 165).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 23 ottobre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (n. 35).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 2 dicembre 2013. Le Commissioni 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 22 novembre 2013.

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 18 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2007/4147 del 18 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale. Durata ragionevole del procedimento - trasmessa alla 5a e alla 6a Commissione permanente (n. 45);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2169 del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno - trasmessa alla 10a Commissione permanente (n. 46);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4199 del 18 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, di non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la normativa UE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE) - trasmessa alla 11a Commissione permanente (n. 47);

comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4202 del 18 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente il regime transitorio per la protezione del diritto d'autore dei disegni e dei modelli (direttiva 98/71/CE) - trasmessa alla 10a Commissione permanente (n. 48).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 3 ottobre 2013, ha inviato il testo di trentasette risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 settembre 2013:

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (*Doc.* XII, n. 130). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (*Doc.* XII, n. 131). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra

coniugi (*Doc. XII*, n. 132). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto (*Doc. XII*, n. 133). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*Doc. XII*, n. 134). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (*Doc. XII*, n. 135). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul gioco d'azzardo *online* nel mercato interno (*Doc. XII*, n. 136). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea (*Doc. XII*, n. 137). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III-Commissione (*Doc. XII*, n. 138). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III-Commissione (*Doc. XII*, n. 139). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III-Commissione e sezione IV-Corte di giustizia (*Doc. XII*, n. 140). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III-Commissione (*Doc. XII*, n. 141). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*Doc. XII*, n. 142). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello *stock* di anguilla europea (*Doc. XII*, n. 143). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (*Doc. XII*, n. 144). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (*Doc. XII*, n. 145). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE e 2001/114/CE per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione (*Doc. XII*, n. 146). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (*Doc. XII*, n. 147). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (*Doc. XII*, n. 148). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'attuazione della strategia dell'Unione europea per la gioventù 2010-2012 (*Doc. XII*, n. 149). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe (*Doc. XII*, n. 150). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione su "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione" (*Doc. XII*, n. 151). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2012 (*Doc. XII*, n. 152). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (*Doc. XII*, n. 153). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. .../... che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*Doc. XII*, n. 154). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (*Doc. XII*, n. 155). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla microgenerazione - generazione su piccola scala di energia elettrica e termica (*Doc. XII*, n. 156). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro (*Doc. XII, n. 157*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia (*Doc. XII, n. 158*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione in Siria (*Doc. XII, n. 159*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla crisi in Egitto (*Doc. XII, n. 160*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla dimensione marittima della politica di sicurezza e di difesa comune (*Doc. XII, n. 161*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulle strutture militari dell'Unione europea: situazione attuale e prospettive future (*Doc. XII, n. 162*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 163*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (*Doc. XII, n. 164*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea (*Doc. XII, n. 165*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel Bahrein (*Doc. XII, n. 166*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Petizioni, annuncio

E' stata presentata la seguente petizione:

il signor Alessandro Crescenzi, di Frosinone, chiede interventi in favore dei disabili gravi, tra cui l'adeguamento economico delle relative indennità, la gratuità del materiale protesico, l'eliminazione delle barriere architettoniche ai fini del trasporto aereo nonché l'attribuzione di un indennizzo per i danneggiati da vaccini sperimentali antipolio negli anni 1958 e 1959 (*Petizione n. 533*).

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interpellanze

[GAMBARO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

il 20 maggio 2013 il settimanale "Panorama" ha pubblicato un articolo, intitolato "Bologna, il Comune è in credito ma regala fondi ai debitori", a firma del giornalista Antonio Amorosi, autore di altri articoli sul quotidiano *on line* "Affaritaliani";

gli articoli citati hanno documentato con dovizia di particolari la scelta amministrativa del Comune di Bologna di erogare dai fondi ministeriali una somma pari a 99.000 euro, al solo fine di "misurare il sentimento dei cittadini", alla società di analisi statistica Moodwatcher, la quale, come dal suo sito si evince, è stata ideata dal presidente dell'associazione culturale "Vitruvio", Gabriele Bernardi;

nei racconti di Amorosi spicca inoltre, tra gli altri finanziamenti pubblici raccolti dal Comune dal 2007 al 2009, uno in cui è definito l'acquisto di una "macchina per la risonanza magnetica al fine di analizzare e rendere più incisivo il linguaggio della politica" attribuita poi alla società Tv Brain, intestata ad associati e collaboratori sempre dello stesso Bernardi, per un importo di circa 120.000

euro;

dalle ricostruzioni giornalistiche, con la Tv Brain, la Arbit e la Qui Bologna, i fondi del Comune sarebbero stati attribuiti anche ad altre due aziende consorziate ma le suddette avrebbero commesso, anche a detta del Comune di Bologna gravi irregolarità nelle fatturazioni e dichiarazioni "non veritiere";

dalle valutazioni di Amorosi, inoltre, si evincerebbe che la sede dell'associazione "Vitruvio" fosse la medesima di Arbit, Tv Brain e Qui Bologna, aventi le stesse utenze telefoniche e di *fax*;

considerato che:

nel giugno 2012 il Comune ha segnalato con una missiva queste presunte irregolarità alla Guardia di finanza;

nell'aprile 2013 un ulteriore finanziamento è stato erogato alle 3 consorziate dalla Regione Emilia-Romagna per un totale di 102.000 euro, e Bernardi è sempre indicato come responsabile del progetto;

nel giugno 2013, in una seduta pubblica del Consiglio comunale felsineo, l'assessore per le attività produttive Nadia Monti, in seguito alle reiterate richieste di chiarimenti di alcuni consiglieri comunali, ha annunciato che il Comune aveva già provveduto a revocare i finanziamenti e che le società avrebbero dovuto restituire una cifra che ammontava a 101.000 euro;

il consigliere comunale di Bologna, Federica Salsi, ha presentato in data 19 luglio 2013 una denuncia alla Procura della Repubblica affinché si faccia luce su questa oscura vicenda, in quanto i soggetti interessati e coinvolti, malgrado fossero stati sommersi per mesi da un grosso clamore mediatico a Bologna, non avevano mai fornito risposte soddisfacenti;

la stessa ha poi chiesto alla procura della Repubblica comunicazione del numero di fascicolo aperto in seguito al suo esposto, ma il 10 di settembre 2013 si è vista rifiutare la risposta dal procuratore aggiunto, coordinatore dei reati della pubblica amministrazione e portavoce dell'ente dottor Valter Giovannini, il quale ha motivato il diniego sostenendo che gli "atti non erano ostensibili";

il 16 settembre, considerato come del tutto anomalo e ingiustificato detto diniego, la Salsi si è rivolta con identica istanza al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna al fine di comprendere se "gli atti non ostensibili" comprendessero il numero di registrazione del fascicolo e il nome del pm destinatario;

il 25 settembre ha ricevuto una lettera del procuratore capo dottor Roberto Alfonso nella quale invece veniva comunicato il numero del fascicolo e il nome del pm a cui era stata assegnata l'inchiesta, si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino essere stati avviati procedimenti di indagine presso la procura di Bologna, derivanti dalla segnalazione del Comune di Bologna all'ex comandante della Guardia di finanza di Bologna, generale Pezzuto;

se nella condotta del procuratore aggiunto di Bologna si ravvisino gli estremi per avviare, nell'ambito delle proprie competenze, un'ispezione presso il corrispondente ufficio;

se e quali iniziative siano state assunte dal Comune di Bologna per il recupero delle somme eventualmente indebitamente percepite dalle aziende e se e quando sia cominciata la procedura esecutiva attraverso l'ingiunzione di pagamento alle aziende così come riferito in Consiglio comunale;

se risulti per quale motivo il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna abbiano concesso ulteriori finanziamenti alle suddette società in presenza di pregresse situazioni di dubbia trasparenza amministrativa;

se la Regione Emilia-Romagna abbia svolto opportuni accertamenti sulla veridicità delle garanzie fidejussorie depositate dalle imprese consorziate in associazione temporanea di imprese con capofila la società Arbit;

se valutino oggettivamente sostenibili, oltre tutto in questa fase di grave crisi economica, finanziamenti pubblici alle imprese per attività che misurano "il sentimento dei cittadini" o l'acquisto di "una macchina per la risonanza magnetica al fine di analizzare e rendere più incisivo il linguaggio della politica".

(2-00083)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [BOCCHINO](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha visto definitivamente accentuarsi un processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione: in tale contesto il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, come è ampiamente noto, ha subito un fortissimo aumento, mentre vi è una significativa e non trascurabile richiesta di corsi di italiano all'estero, in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da forte emigrazione italiana;

al ritardo che ha investito nel suo complesso l'analisi del fenomeno migratorio si è coniugato un vuoto normativo concernente l'insegnamento dell'italiano e della promozione della lingua e della cultura italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera (L2/LS);

per cercare di sopperire alla figura professionale dell'insegnante di italiano per stranieri, non ancora riconosciuta ufficialmente dallo Stato, si è sviluppata un'ampia serie di certificazioni, *master* e lauree in didattica dell'italiano come seconda lingua o lingua straniera che, rilasciati dalle più varie istituzioni e/o associazioni e tuttavia non potendo avvalersi di ufficialità riconosciuta, precludono di fatto agli insegnanti qualificati la possibilità di accedere al tipo di professione che svolgono o cui aspirano, venendo spesso affidati quei ruoli a personale con competenze e professionalità non coerenti;

considerato che:

solo in tempi recenti si è affermata, a fronte di antichi e ormai inattuali retaggi nazionalisti, la diffusione della lingua e della cultura italiana come forma di investimento e promozione di un'idea dell'Italia per muovere e guardare al futuro;

talune pur lodevoli iniziative, a principiarsi dal riordino degli Istituti italiani di cultura all'estero (legge 22 dicembre 1990, n. 401), non sono riuscite a incidere sull'emanazione di regole chiare per il reclutamento degli insegnanti di italiano come lingua straniera (o come L2 in Italia) e per la regolamentazione della loro carriera,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità qui evidenziate e se non ritenga necessario al più presto assumere iniziative, anche a carattere normativo, volte a sanare la disomogeneità dei criteri utilizzati per l'assegnazione degli incarichi da parte di quelle istituzioni o strutture riconosciute che si fanno carico di insegnare la nostra lingua come seconda lingua o lingua straniera, nonché a tracciare un percorso formativo e un nuovo *iter* concorsuale, in conformità con la legislazione vigente, che definisca e disciplini formalmente ruoli e incarichi di tali insegnamenti anche attraverso le relative graduatorie.

(3-00444)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[STEEANO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

le colture olivicole rivestono eccezionale importanza per l'assetto ambientale e per l'economia agricola della Puglia, in relazione alla diffusa caratterizzazione del paesaggio storico regionale, al valore botanico delle varietà e degli esemplari arborei presenti sul territorio e alla qualità delle produzioni olearie che ne derivano;

in particolare, il patrimonio olivicolo del Salento, con i suoi circa 9 milioni di alberi, è oggi esposto ad un rischio di un danno incalcolabile per l'economia del territorio, che comporterebbe anche il mutamento dei connotati di un'area del nostro Paese da sempre associata alle immense distese di ulivo; è stato riscontrato all'interno dell'area olivicola della provincia di Lecce un fenomeno di disseccamento rapido delle piante che si manifesta con danni estesi alle chiome, imbrunimenti interni del fusto e rapida compromissione delle piante, con caratteristiche espansive che determinano una notevole preoccupazione negli operatori del settore e nelle autorità locali;

l'Osservatorio fitosanitario regionale, d'intesa con altri enti ed istituzioni scientifiche, ha effettuato un approfondito monitoraggio del fenomeno e della sua localizzazione, riscontrando attacchi parassitari alle piante, con particolare riferimento al "Rodilegno giallo" (*Zeuzera pyrina*) e ad un agente patogeno

da quarantena denominato "Xylella fastidiosa";

l'agente patogeno da quarantena è stato inoltre riscontrato, nell'area, anche su piante di mandorlo e oleandro;

la "Xylella fastidiosa" è un batterio sino ad ora non diffuso in Europa e non riscontrato su piante come gli olivi, di tipo patogeno inserito nell'elenco A1 della EPPO, l'organizzazione intergovernativa responsabile della cooperazione europea per la salute delle piante, cioè inserito nella lista nera dei batteri da quarantena, necessariamente da isolare a causa della sua portata infettiva;

l'agente patogeno è invece presente soprattutto in Asia e in America dove ha provocato malattie su numerose specie di piante, tra cui vite, agrumi, mandorle e caffè, rappresentando una seria minaccia per le realtà agricole poiché responsabile di gravi perdite di raccolti;

si rende pertanto necessaria e urgente sia l'adozione di misure tecniche di gestione delle colture olivicole nell'area interessata, con particolare riferimento al divieto di movimentare materiale vegetale proveniente da potature di piante infette, sia l'adozione di misure preventive sulle piante non compromesse e di trattamenti mirati accompagnati da strategie di controllo degli agenti patogeni, oltre all'immediato avvio dell'opportuna attività di ricerca;

si rendono necessari interventi a sostegno di un'economia che subirà, nella migliore delle ipotesi, un forte rallentamento se non addirittura un arresto a causa del fenomeno in atto e in conseguenza degli interventi che dovranno essere messi in campo per combattere e contrastare il diffondersi della malattia;

la Regione Puglia ha già avviato il protocollo tecnico-amministrativo previsto dalle normative vigenti, per quanto di competenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla Commissione europea;

l'emergenza fitosanitaria manifestatasi in Puglia per la sua estensione e gravità travalica i confini regionali, assumendo, per la portata delle conseguenze in termini ambientali ed economici, rilievo nazionale tale da rendere necessario un intervento del Governo, anche in considerazione dell'obbligatorietà che impone la normativa comunitaria in caso di ritrovamento di agenti patogeni da quarantena;

in passato l'Unione europea ha contestato allo Stato italiano l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi, prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza, o della comparsa, di organismi nocivi sul proprio territorio, si chiede di conoscere:

quali risorse finanziarie il Ministro in indirizzo intenda stanziare per gli interventi di ricerca ed eradicazione del patogeno e per gli interventi di sostegno economico ai territori colpiti;

quali misure urgenti intenda adottare per affiancare le azioni già messe in campo dalla Regione Puglia al fine di evitare che il Salento possa rappresentare la porta d'accesso del batterio proveniente da altri continenti verso il resto d'Italia o, addirittura, verso l'Europa.

(3-00443)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[VACCIANO](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [CIOFFI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

negli ultimi anni la Provincia di Latina è stata oggetto di diverse indagini relativamente a presunte irregolarità nelle assunzioni all'interno del medesimo ente;

la testata locale "Il caffè", n. 242 dell'agosto 2012, riporta la notizia di un intreccio di rapporti personali e posti di lavoro all'interno della provincia di Latina. Questa vicenda sarebbe legata all'assunzione della figlia di una dirigente dell'ente provinciale pontino, all'epoca direttore generale. Secondo il Tribunale si trattò di una raccomandazione, visto che per quel posto di lavoro non fu indetto nessun bando. La notizia viene riportata ne "Il Messaggero" del 16 ottobre 2012, in cui si legge: «Secondo l'accusa la giovane avrebbe beneficiato di un aiuto per entrare all'Ato 4 con un contratto a tempo indeterminato» e prosegue affermando che la suddetta «è stata condannata come concorrente esterna nell'abuso d'ufficio, che sarà ora contestato agli altri indagati. Il giudice parla di

"un accordo tra pubblici funzionari e imputata, a cui la stessa ha fattivamente partecipato con la presentazione della domanda di assunzione in risposta alla richiesta della pubblica amministrazione all'esito della conferenza dei servizi"». Ad oggi, la Guardia di finanza su indicazione della Procura della Corte dei conti di Roma ha provveduto ad accertare il danno erariale che si aggira intorno ai 212.000 euro legati alle retribuzioni indebitamente percepite dalla condannata;

nel citato articolo inoltre si riporta la notizia dell'aggiudicazione, in piena regolarità, di un posto a tempo indeterminato di agente di Polizia locale presso il Comune di Sperlonga (Latina), al figlio di un consigliere comunale di Formia e membro del consiglio d'amministrazione di Acqualatina e capo di gabinetto del presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani (ex sindaco di Sperlonga). Si legge nell'articolo de "Il caffè": «Così come deve essere una coincidenza che a presiedere la commissione esaminatrice del concorso di Sperlonga sia stato il dottore cavaliere Vincenzo Papadia, al secolo il professor Papadia, nome che da anni va per la maggiore nei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche guidate dal Pdl, ma pure come esperto esterno. Ha operato anche nei Comuni di Aprilia, Sezze, Sperlonga, Monte San Biagio, ed ha definito la pianta organica del Comune di Latina (...) Una sapienza trasmessa in famiglia e messa in pratica sempre dalle parti di Cusani». "Latinapress", in data 27 dicembre 2012 scrive sinteticamente a proposito di fatti che riguardano il presunto professore: "Truffa ai comuni di Aprilia e Sabaudia. Chiesto il rinvio a giudizio per Vincenzo Papadia, il falso consulente accusato di truffa, occultamento e distruzione di scritture contabili ed evasione fiscale. Si spacciava per docente di scienza dell'amministrazione ma dalle indagini condotte da digos e finanza è emerso che l'uomo non aveva neanche conseguito la laurea". La figlia del signor Papadia è una degli indagati;

la stessa testata locale "Il caffè", n. 269 del luglio 2013, riporta la notizia di assunzioni clientelari negli uffici della Provincia di Latina. Intervistato, il presidente Armando Cusani ha difeso il suo operato sostenendo che le 40 assunzioni sotto inchiesta sono state effettuate rispettando la legge. Al presidente viene anche chiesto di esprimersi sul fatto che quasi tutti gli assunti, però, siano amici e parenti di politici, ma sulla questione Cusani non ha proferito parola. Si apprende dall'articolo che è stato chiesto il giudizio immediato per i 45 indagati dalla Procura, tra cui 40 assunti e cinque tra funzionari e dirigenti, dal pubblico ministero Giuseppe Miliano, titolare dell'inchiesta denominata "Un posto al sole", condotta dalla Guardia di finanza, da cui è risultato un danno erariale di ben 5 milioni di euro. Tutti gli indagati dovranno rispondere a vario titolo dell'accusa di abuso d'ufficio. Secondo la Guardia di finanza, gli indagati erano stati tutti stabilizzati nel tempo attraverso l'avviamento ai cantieri scuola riservato esclusivamente ai disoccupati. Per accedere al cantiere, alcuni avevano addirittura interrotto il rapporto di lavoro in essere con la stessa Provincia di Latina; considerato che:

qualche mese fa è stato indetto un concorso per l'assunzione di un dirigente a tempo indeterminato negli uffici della Provincia di Latina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 28 maggio 2013. Il quotidiano locale "Latina oggi" il 5 ottobre dedica un articolo a questo concorso, riportando delle informazioni che, a parere degli interroganti, dovrebbero suscitare, anche questa volta, l'interesse della Procura della Repubblica. Tra le varie anomalie, se ne solleva una in particolare: "Solo per la cronaca va ricordato che tra i membri della commissione esaminatrice c'è l'ex segretario (oggi in pensione) del Comune di Sperlonga, città a lungo amministrata come sindaco dall'attuale presidente della Provincia, Cusani. È una coincidenza naturalmente. O la dimostrazione che i rapporti di fiducia professionali restano nel tempo";

agli interroganti non risulta pubblicata la composizione della commissione di valutazione, che dovrebbe essere reperibile sull'albo pretorio *on line* del sito della Provincia di Latina. Il primo firmatario della presente interrogazione ha provato a richiederne copia ad un addetto preposto, senza purtroppo ricevere alcun riscontro positivo. Dalla mancata pubblicazione deriva l'impossibilità di valutare la reale idoneità della commissione come organo di giudizio imparziale dei candidati;

la mancata pubblicazione contrasta con la funzione dell'albo pretorio, in quanto raccogliitore sul *web* ove far confluire la pubblicazione di tutti quegli atti sui quali viene apposto il "referto di

pubblicazione", ossia deliberazioni, ordinanze, determinazioni, avvisi, manifesti, gare, concorsi e altri atti del Comune e di altri enti pubblici, che devono essere portati a conoscenza del pubblico come atti emessi dalla pubblica amministrazione, come stabilito dalla legge n. 69 del 2009 e in particolare dall'art. 32, comma 1, dove si dispone che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

nell'albo pretorio *on line* della Provincia di Latina, al contrario, è disponibile la lista dei 21 candidati ammessi alla selezione finale e tra questi si individuano, a quanto risulta agli interroganti: le mogli di 2 consiglieri del Comune di Latina; la cognata di uno dei 2 consiglieri; una candidata legata all'indagine "Un posto al sole" che ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso d'ufficio; la figlia del professor Papadia, nonché indagata nella stessa indagine "Un posto al sole"; un dirigente a tempo determinato (il bando ammetteva solamente candidati interni assunti con contratto a tempo indeterminato); infine, un uomo molto vicino ad un politico del Pdl di rilievo nazionale. La maggior parte di queste persone occupano i primi posti della graduatoria;

in data 13 ottobre 2013, sempre "Latina oggi" riporta la notizia di un ulteriore bando, riferendo: «Bando su misura per la dirigenza dell'ufficio tecnico del Comune di Sperlonga, indagato l'ex segretario comunale Carmine Caputo e il dirigente "senza titolo" Massimo Pacini» e che «L'indagine, condotta dalla Guardia di finanza di Formia e coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Miliano, è partita da un esposto del marzo scorso sottoscritto dal consigliere comunale Benito Di Fazio. Nella denuncia l'esponente di minoranza evidenzia come, in palese violazione della legge Brunetta che prescrive per i dirigenti il possesso del diploma di laurea e cinque anni di esperienza in incarico equivalente, il bando abbia consentito a Pacini di prendere parte al concorso che poi il geometra ha vinto a pieni voti. Una partecipazione resa possibile dall'equiparazione che il bando, adottato dall'ex segretario comunale Carmine Caputo, ha fatto tra la laurea in Ingegneria o Architettura, titoli di accesso alla dirigenza tecnica, e il diploma di geometra. Secondo il sostituto Miliano un atto con cui si è favorito in maniera evidente Pacini, che già lavorava presso il Comune di Sperlonga come impiegato. Una equiparazione «ardita» che neppure il presidente della commissione d'esame, l'onnipotente Vincenzo Papadia (proprio lui che col titolo di ragioniere è stato super consulente di decine di amministrazioni pubbliche), ha contestato, per cui si è arrivati senza scossoni al concorso interno che Pacini ha vinto brillantemente a giudicare dalla votazione finale»;

l'articolo specifica inoltre che: «negli anni di servizio da dirigente Pacini è già incappato in una prima disavventura: un anno fa è stato citato a giudizio immediato per non avere proceduto, nonostante i solleciti del vicino parte civile Carmine Tursi, alla demolizione degli abusi all'Hotel Cusani. Un tecnico rampante, dicono di piena fiducia dell'amministrazione comunale, che negli ultimi anni non ha esitato ad assumersi responsabilità anche di natura penale»;

considerato inoltre che:

la nostra Carta costituzionale definisce i punti cardine della pubblica amministrazione e con l'art. 97 sancisce "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". Mentre l'art. 98 recita "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione". A giudizio degli interroganti gli articoli escludono, in maniera semplice ma categorica, qualsiasi atteggiamento dettato esclusivamente da interessi personali; l'art. 28 della Costituzione recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici";

senza entrare nel merito dei reati contestati agli indagati, che rimangono oggetto delle indagini in corso, a parere degli interroganti appare chiara la natura di questi scambi di favori, che determinano un assetto amministrativo considerevolmente caratterizzato da interessi personali che ruota attorno alla *lobby* della politica locale. Questi assetti hanno dato vita ad una rete extra istituzionale da cui consegue un'impenetrabilità, da parte di "estranei", all'interno dell'ente provinciale, garantendo perciò il

perpetuarsi di questo sistema;

nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, all'art. 141, comma 1, si stabilisce lo scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e provinciali: "I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda verificare la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sia al fine di ripristinare una condizione di legalità e civiltà che manca da troppo tempo, alla luce dell'impossibilità di garantire l'imparzialità escludendo ogni forma di favoritismo come l'uguale diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione, sia per i già accertati danni erariali derivati che sottraggono indebitamente denaro pubblico.

(4-01040)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [BENCINI](#), [LUCIDI](#), [CASALETTO](#), [ORELLANA](#), [CAMPANELLA](#), [FUCKSIA](#), [BATTISTA](#), [AIROLA](#), [CASTALDI](#), [FATTORI](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#) -

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che:

un articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" il 27 settembre 2013 ha evidenziato una grave irregolarità in merito all'applicazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetta "legge Severino", nei confronti del presidente della Provincia di Latina, che pur essendo stato condannato con sentenza di primo grado non è stato ancora sospeso dalla carica, come prevede la legge stessa;

i fatti che hanno portato alla predetta situazione sarebbero, a quanto risulta agli interroganti dalle notizie di stampa, i seguenti: il 2 luglio 2012 il presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani, viene condannato in primo grado per diversi reati, tra cui il più grave l'abuso di ufficio;

la condanna era susseguente alla denuncia di un cittadino, Carmine Tursi, che lamentava di essere vittima di abuso edilizio da parte di Cusani per via dell'indebito aumento delle volumetrie dell'hotel "Grotte di Tiberio", di proprietà di Cusani stesso e del suocero Aldo Chinappi, a scapito della propria abitazione;

in seguito alle indagini della magistratura veniva rilevata la sussistenza dell'abuso edilizio realizzato anche attraverso l'influenza politica che Cusani esercitava nei confronti del Comune di Sperlonga (di cui è stato anche sindaco) e che si concretizzava con l'abuso di ufficio;

una volta intervenuta la sentenza, il presidente della Provincia dichiarava di non voler procedere a dimissioni e si professava "perseguitato politico" da parte della magistratura;

in seguito alla condanna non interveniva nessuna demolizione delle opere abusive da parte del Comune che si dimostrava ancora una volta restio ad applicare la legge, ed inoltre la Regione Lazio, che avrebbe dovuto sostituirsi all'amministrazione inerte e procedere all'abbattimento, rilasciava, attraverso l'assessore per le politiche al territorio Michele Civita, tale dichiarazione: "Se la veda la Procura di Latina";

agli interroganti preme quindi rilevare che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della "legge Severino", che prevede la sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità, è chiarissimo in quanto stabilisce che siano sospesi di diritto dalle cariche "coloro che hanno ricevuto una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10 comma 1 lettere a, b e c". E tra quei reati figura anche l'abuso d'ufficio. Sono presenti pertanto tutti i requisiti necessari affinché la Prefettura di Latina provveda a sospendere dall'incarico il presidente Cusani;

il prefetto di Latina, D'Acunto, è informato della situazione poiché a lui è stato recapitato l'esposto dei consiglieri comunali di Sperlonga, Benito Di Fazio e Alfredo Rossi, che chiedono l'irrogazione della sanzione della sospensione di Armando Cusani dalla carica di presidente della Provincia e da quella di

consigliere comunale di Sperlonga;

per quanto risulta agli interroganti, nell'esposto presentato dai due consiglieri viene evidenziato come "Armando Cusani è una persona potentissima, che da venti anni influenza la gestione amministrativa" e che "Il Cusani, tuttavia vive in una permanente condizione di conflitto di interessi perché come amministratore dovrebbe applicare e far applicare la legge, ma come contravventore alla normativa urbanistica non ha mai suggerito al dirigente UTC (Ufficio Tecnico Comunale) di demolire il suo albergo abusivo". Inoltre viene sollevato come "L'offesa alla collettività persiste perché, anche l'attuale dirigente UTC, pur di non mancare di riguardo al Cusani, ha preferito essere rinviato a giudizio per il delitto di rifiuto in atti d'ufficio, rifiutandosi di applicare le sanzioni edilizie ed urbanistiche all'albergo abusivo del Cusani";

da tutto quanto riportato emerge, a giudizio degli interroganti, un quadro che denota una vera e propria "sudditanza psicologica" delle istituzioni ed in particolare del Comune di Sperlonga nei confronti del presidente della Provincia;

a conferma dell'esistenza del conflitto di interessi nella figura del presidente è utile citare, a parere degli interroganti, anche il curioso caso verificatosi sulla riviera di Ulisse, sempre nel comune di Sperlonga: con un provvedimento del 2012 dell'Autorità Bacini regionale veniva dichiarata la pericolosità di un frammento di costa del litorale di Sperlonga con immediato sequestro e chiusura di un conosciuto locale che svolgeva la propria attività dal 1964. Il provvedimento, mentre veniva ignorato nei 12 comuni della zona del sud pontino, comportava un'ordinanza di sgombero a carico del locale "El Sombrero" di Sperlonga per il presunto dissesto del costone roccioso retrostante l'attività. La particolarità della vicenda starebbe nel fatto che il presidente Cusani oltre ad essere proprietario dell'hotel "Grotta di Tiberio", struttura a pochi chilometri dal suddetto locale, è anche membro del comitato istituzionale dell'Autorità Bacini regionale, ovvero dello stesso organo che ha emanato il provvedimento di pericolosità della costa;

il riconoscimento dell'ingerenza e dell'ostentata padronanza delle istituzioni, sollevate dagli interroganti, non può prescindere anche dal caso del Comune di Fondi, oggetto dell'indagine "Damasco", dove è stata accertata l'esistenza di una forte rete di illegalità che ha visto coinvolti amministratori, funzionari ed esponenti della criminalità organizzata e che, in seguito, ha portato alla richiesta dello scioglimento del Comune stesso per infiltrazioni mafiose che, però, non ebbe seguito in quanto il Ministro dell'interno *pro tempore* decise di non emanare il decreto relativo in quanto l'amministrazione comunale stava arrivando al termine dell'incarico e quindi il decreto di scioglimento non era più necessario;

il Consiglio di Stato si è già espresso sulla questione della retroattività della cosiddetta legge Severino con la sentenza del 6 febbraio 2013, n. 695, con la quale statuisce che la nuova disciplina sulle cause di incandidabilità (decreto legislativo n. 235 del 2012) ha lo scopo di allontanare dallo svolgimento delle cariche elettive i soggetti la cui inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunzie di giustizia. La preclusione alla candidatura non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto di natura amministrativa che, in applicazione della disciplina generale sull'efficacia della legge nel tempo, si applica anche alle sentenze definitive anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda adottare al fine di verificare la corretta applicazione, da parte della Prefettura di Latina, del decreto legislativo n. 235 del 2012, cosiddetta legge Severino, nei confronti del presidente della Provincia di Latina;

quali iniziative, alla luce della mancata demolizione delle opere abusive di cui in premessa, intenda assumere presso le amministrazioni competenti, anche esercitando i poteri sostitutivi, affinché vi si provveda a mezzo di commissario *ad acta*;

se non ritenga opportuno esercitare i poteri di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proponendo lo scioglimento del Consiglio

comunale di Sperlonga, considerato che sono state compiute gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-01041)

CARDIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 21 ottobre 2013, si è tenuto un incontro tra le segreterie provinciali sindacali Feneal-Uil, Fillea-Cgil e Filca-Cisl, presso l'Assessorato regionale per i trasporti della Campania, con la presenza dell'assessore Vetrella, in merito all'adeguamento del raccordo autostradale Salerno-Avellino;

in tale circostanza è emerso che l'ANAS non avrebbe ancora effettuato il progetto preliminare per la terza corsia, e addirittura avrebbe preso tempo sino al 2017 per elaborare il progetto esecutivo dell'opera;

l'assessore Vetrella ha smentito la notizia secondo cui vi era da firmare l'accordo quadro di programma con il Governo per potere appaltare l'opera, così come aveva comunicato l'ANAS in un precedente incontro nella Prefettura di Salerno;

a seguito di tali ritardi, si rischia la revoca per la seconda volta del finanziamento dell'opera e il dirottamento delle risorse finanziarie verso altri progetti;

la delibera CIPE n. 14 del 17 giugno 2013 stabilisce la revoca dei finanziamenti per tutte le opere che non hanno la progettazione esecutiva;

appare poco comprensibile che per progettare l'adeguamento di 4 chilometri del raccordo, da Fratte (Salerno) a Baronissi (Avellino), l'ANAS impieghi ben 4 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda convocare con urgenza un tavolo tecnico con gli enti coinvolti e i sindacati al fine di sviluppare azioni decisive per superare tale ingiustificabile ritardo da parte dell'ANAS nell'elaborazione del progetto preliminare e del progetto esecutivo;

se risultino responsabilità da parte dell'ANAS nell'ingiustificato ritardo che comprometterebbe il completamento dell'importante opera.

(4-01042)

GAMBARO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il giorno 20 ottobre 2013, Diego Armando Maradona, popolarissimo ex calciatore argentino, è stato l'ospite d'eccezione della trasmissione "Che tempo che fa" condotta dal giornalista televisivo Fabio Fazio in onda su Rai3;

all'ex campione era stato notificato, alcune ore prima dello *show*, dal personale addetto di Equitalia un avviso di messa in mora per un debito tributario nei confronti dell'Erario pubblico italiano di circa 39 milioni di euro;

nel corso della diretta televisiva, Maradona parlando della vicenda del suo contenzioso multimilionario con il fisco italiano si è "esibito" in un inqualificabile, oltre che volgare e irrispettoso a giudizio dell'interrogante, "gesto dell'ombrello" rivolto agli esattori dell'evaso finanziario ed indirettamente ai telespettatori collegati e a tutti gli italiani che pagano le tasse in questo Paese e il canone Rai;

il conduttore, del quale, nelle ultime settimane è stato reso noto il compenso milionario che percepisce dall'azienda televisiva pubblica, palesemente anacronistico e spropositato in tempo di *austerità* sociale, che ha peraltro suscitato l'indignazione dell'opinione pubblica, ha reagito con un servile sorriso di ammirazione e compiacimento, seguito dal vergognoso applauso degli spettatori presenti in studio, probabilmente non consapevoli di quanto fosse sgradevole celebrare quanto accaduto;

considerato che:

Fazio ha omesso di censurare il gesto offensivo dell'argentino, nonché di replicare a favore della controparte che non era presente o quanto meno di prendere le distanze, mostrandosi *ipso facto* condiscendente verso quel tipo di provocazione;

il conduttore ligure, in altri casi notoriamente solerte al rispetto altrui dei principi di etica e morale pubblica, senso civico e spirito patriottico, ha tralasciato in quell'occasione la dovuta difesa della dignità degli stessi concittadini che contribuiscono con i loro risparmi a pagare il suo più che lauto stipendio pubblico;

si è profilata sul servizio pubblico televisivo nazionale un chiaro episodio di apologia dell'evasione

fiscale in contrasto con una campagna di lotta all'evasione che vede impegnata l'azienda televisiva stessa attraverso una serie di pubblicità che appesantiscono i conti aziendali;

a quanto riferito dagli organi di stampa Andrea Vianello, direttore di Rai3, esprimendo rammarico per quanto accaduto ha commentato lo spiacevole episodio sostenendo che: "il gesto dell'ombrello relativo ai possibili sequestri di oggetti da parte degli agenti di Equitalia è legittimamente apparso offensivo nei confronti di chi, a nome dello Stato, applica la legge in un Paese a così alta evasione fiscale";

Equitalia ha fatto sapere che sta sperando ogni possibile procedura legale volta a verificare se presso terzi ci sono dei crediti che si possono pignorare visto che l'ex calciatore è venuto in Italia per sponsorizzare una collana di *dvd* promossa dal quotidiano sportivo la "Gazzetta dello sport" e Rai-Eri; si tratterebbe di una cifra talmente astronomica, quella evasa dall'argentino, da incidere inequivocabilmente sugli interessi collettivi nazionali;

per lo Stato italiano si tratta ufficialmente di un gigantesco caso di evasione fiscale a tutti gli effetti, fino a prova legale contraria, che grava in maniera esorbitante sulle casse dello Stato e di conseguenza sulle tasche dei contribuenti onesti e responsabili,

si chiede di sapere:

se il Governo non voglia predisporre ogni misura possibile volta ad accertare se Maradona non abbia percepito per vie indirette ulteriori eventuali compensi in Italia, sui quali mettere in azione "le tenaglie" del fisco al fine di rivalersi su parte dell'evaso;

se non voglia valutare la possibilità di rivalersi per quanto possibile sui frutti percipiendi di cui beneficerebbe la "Gazzetta dello sport", che ha sfruttato l'immagine dell'ex campione del mondo ma anche di una persona che deve pagare allo Stato il suo debito, elevandolo a *testimonial* impunito dell'evasione fiscale;

se il Ministro dello sviluppo economico non intenda far chiarezza sulla presenza o meno nel contratto che lega Fazio alla Rai di condizioni che lo obblighino a rispettare il decoro e l'onorabilità dell'azienda stessa e a non violare i principi alla base del rispetto della legge italiana in ogni sua forma.

(4-01043)

[TAVERNA](#), [LEZZI](#), [BATTISTA](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [SERRA](#), [BERTOROTTA](#), [CIAMPOLILLO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il canile Dog's hotel, sito in contrada san Tommaso a Trani, del quale risulterebbe gestore la signora Maria Tatullo, di fatto sarebbe gestito dal signor Riccardo Malcangi insieme ai suoi familiari, i quali, a notizia degli interroganti, spesso si opporrebbero assolutamente alle richieste di ingresso di volontari di associazioni animaliste e di semplici cittadini desiderosi di verificare le condizioni di detenzione dei cani ospiti della struttura;

il canile è sempre più frequentemente oggetto di segnalazioni e proteste, riprese anche da quotidiani locali, a causa del trattamento e delle condizioni inferte ai cani ospitati che, secondo diverse testimonianze, sarebbero gravissime e palesemente non a norma;

con provvedimento del 28 febbraio 2007 prot. n. 007512, il dirigente della ripartizione del Comune di Trani avrebbe autorizzato il signor Riccardo Malcangi ad esercitare l'attività di ricovero per cani nella propria struttura sita in Trani, contrada san Tommaso, per un numero complessivo di 200 unità;

in data 10 luglio 2008 il signor Mirko Malcangi, subentrato nella gestione dell'azienda, avrebbe chiesto al Comune di essere autorizzato ad ampliare la struttura al fine di consentire il ricovero di 400 cani;

a tale istanza faceva seguito il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire n. 67/2008, dell'autorizzazione di agibilità n. 7 del 13 febbraio 2007, nonché il rilascio del parere favorevole dei veterinari della Asl BAT (di Barletta-Andria-Trani) prot. n. 46/Vet/A del 6 marzo 2009;

il Comune di Trani, acquisita tutta la documentazione prodromica, in data 12 marzo 2009 rilasciava l'autorizzazione sanitaria n. 1, consentendo così alla struttura di esercitare l'attività di rifugio per cani per una capienza massima di 370 unità canine in regime di ricovero ordinario, e di 37 unità in regime di isolamento, per un totale di 407 cani, successivamente ampliato ad un numero totale di 600;

tuttavia, dai verbali di sopralluogo effettuati all'interno del canile dai veterinari della Asl BAT (prot. n.

16/Vet/A del 5 febbraio 2009, n. 28/Vet/A del 18 settembre 2009 e n. 45/Vet/A del 5 marzo 2009), emergerebbero dubbi sull'idoneità della struttura adibita ad infermeria, realizzata all'interno di un ambiente preesistente adibito a cucina, atteso che nel verbale di sopralluogo del 5 marzo 2009 gli ufficiali sanitari, in maniera del tutto generica, dichiarano che tale ambiente è stato liberato dalle suppellettili non pertinenti ad una infermeria, non attestando l'effettiva realizzazione delle prescrizioni dagli stessi imposte, così come si legge nel primo verbale di sopralluogo del 16/Vet/A del 5 febbraio 2009;

considerato che:

risulta agli interroganti che negli ultimi anni diversi Comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, oltre a quelli di San Ferdinando, Terlizzi, Modugno e Andria, avrebbero stipulato una convenzione con il canile privato Dog's hotel, il quale appare come la struttura più accreditata della provincia stessa, potendo vantare costantemente posti liberi per ingenti quantità, forte anche dell'autorizzazione sanitaria emessa dalla Asl BAT competente per territorio a firma del dottor Greco, per una capienza concordata di 600 unità. Attualmente oltre a quelli citati esisterebbero convenzioni anche con i Comuni di Minervino, Spinazzola, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia;

la legge regionale della Puglia n. 26 del 2006, all'art 2, comma 2, lettera a), prevede espressamente che "i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilati non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui, fatte salve le strutture ad oggi autorizzate, che opereranno ad esaurimento"; deroghe alla lettera a) sono possibili solo per i comuni singoli o associati e non per i privati, in quanto l'art. 41 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia" prevede che "i Comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli articoli. 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";

in applicazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge regionale della Puglia n. 26 del 2006, con nota prot. n. 800/AI il Dipartimento di prevenzione ex AUSL BA/3 in un caso del tutto analogo in materia di "richiesta di autorizzazione sanitaria per un numero di cani superiore a 200", ha precisato che "la legge Regionale n. 26 del 2006, all'art 2, comma 2, lettera a) vieta l'attivazione di moduli contigui per la detenzione di animali";

i cani conferiti da alcuni dei menzionati Comuni sarebbero stati introdotti nella struttura senza la dovuta visita medica e senza essere sottoposti a operazioni di sterilizzazione pur essendo, quindi, potenzialmente portatori di qualsiasi tipo di malattia, anche infettiva, e sprovvisti di una cartella clinica. Tale gravissima negligenza sarebbe dovuta al fatto che alcuni dei Comuni non sono dotati di un canile sanitario funzionante, di conseguenza i cani, una volta accalappiati, verrebbero direttamente affidati ai responsabili della struttura i quali, non suddividendoli per territorio di provenienza, non sarebbero nemmeno in grado di identificarli e quindi di comunicare l'eventuale avvenuto decesso con la conseguente detrazione dell'importo relativo al loro mantenimento erogato dal Comune d'appartenenza, e, a parere degli interroganti, con conseguente sperpero di denaro dei contribuenti;

in data 31 luglio e 5 agosto 2013 sarebbero stati introdotti nel Dog's hotel, dietro indicazione del Comune di Andria, 55 cani, provenienti dal canile "Favullo", di piccole dimensioni e convenzionato con il Comune. Prima del trasferimento nella struttura i cani, tutti forniti di *microchip*, sarebbero stati fotografati dai volontari che temevano di perderne traccia. La scelta di trasferire ulteriori 55 cani nell'affollata struttura a parere degli interroganti non risulta comprensibile in quanto il modello delle piccole e medie strutture diffuse sul territorio appare come uno dei pilastri della prevenzione al randagismo e dell'effettiva cura delle unità canine ospitate;

dei 55 cani trasferiti presso la struttura, 20 sarebbero stati prelevati in data 17 ottobre a seguito di

richiesta di adozione giunta al termine di un lungo *iter* burocratico presso la Asl veterinaria di Andria, mentre gli altri 35, sempre richiesti in adozione, sarebbero ancora in attesa di ricevere il permesso di uscita da parte della medesima Asl competente che al momento incontrerebbe difficoltà burocratiche, a giudizio degli interroganti di difficile comprensione;

secondo testimonianze documentate da fotografie e da video prodotti da volontari entrati nella struttura, nel corso degli anni con vari stratagemmi, i cani, molti dei quali sprovvisti di *microchip*, sarebbero ospitati in condizioni di promiscuità all'interno di recinti enormi, spesso pieni di fango ed escrementi freschi e secchi, verrebbe loro fornito il medesimo tipo di mangime o pane secco, senza operare le necessarie distinzioni etologiche, per taglia e per età;

dalle citate testimonianze si evincerebbe che in ogni recinto si troverebbe costretto un elevato numero di cani, divisi nei vari *box* in modo casuale, vale a dire senza l'adozione di un criterio logico e naturale o in base a considerazioni di tipo etologico, caratteriale, sanitario. Un numero rilevante sarebbe affetto da patologie di vario tipo, dalla rogna all'abbattimento fisico, dermatiti da pulci, molti presentano evidenti segni di zuffe con altri cani e conseguenti amputazioni;

il mancato rispetto della profilassi e di ogni altra elementare regola sanitaria sarebbe riscontrabile anche per via della presenza di un gran numero di femmine non sterilizzate, di cui molte gravide, in violazione di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 281 del 1991 e dai commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 12 del 1995, le quali inevitabilmente danno alla luce cuccioli all'interno del canile stesso, in palese contrasto quindi con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente. Gli stessi cuccioli vivrebbero in promiscuità con i cani adulti, finendo in taluni casi da loro calpestati, o addirittura contenuti con alcuni maiali presenti nella struttura, morendo spesso nel giro di poche settimane dalla nascita. Il tasso di mortalità complessivo degli animali coinvolti sarebbe altissimo, senza contare i decessi di cani di cui non si è a conoscenza in quanto sprovvisti di *microchip*;

risulterebbero richieste di smaltimento di un gran numero di carcasse animali inoltrate alla Asl competente nel mese di agosto 2013, nelle quali non viene menzionato il numero di *chip* degli animali stessi, il che induce gli interroganti a ritenere che diversi cani presenti nella struttura ne siano sprovvisti, in violazione di quanto previsto a norma degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, così come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale dell'8 agosto 1996, n. 3820, a sua volta modificata dalla successiva deliberazione della Giunta regionale del 10 novembre 1998, n. 4060;

risulta agli interroganti che i Comuni convenzionati con la struttura privata non effettuerebbero i dovuti controlli dello stato di benessere e sussistenza dei cani ospitati a spese dei cittadini contribuenti, contrariamente a quanto disposto dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 12 del 1995, dall'art. 2 della legge regionale n. 26 del 2006 e dall'art. 44 della legge regionale n. 4 del 2010, i quali attribuiscono, senza possibilità di equivoco, ai Comuni e alle Asl veterinarie la responsabilità delle modalità di gestione dei rifugi, dell'anagrafe canina e dei canili sanitari che, per legge, devono essere suddivisi in ogni Comune;

tale situazione parrebbe confermata dal verbale del 2 maggio 2013, n. prot. 2903, redatto dalla Asl BAT a firma del dottor Serlenga, il quale ha più volte manifestato la sua disponibilità al controllo e alle sterilizzazioni e che, relativamente al Comune di Minervino, precisa che "il Comune di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani), non si è mai attivato concretamente per adempiere alle norme vigenti nonostante i periodici e ripetuti solleciti di questo servizio", il che contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 4, comma 2, legge n. 281 del 1991, richiamato dall'art. 8 della summenzionata legge della Regione Puglia n. 12 del 1995, il quale attribuisce all'amministrazione comunale la vigilanza e il controllo sui cani vaganti sul territorio;

la circostanza sopra descritta sembra rientrare in una situazione generalizzata nell'intera Puglia, oggetto da tempo di azioni di protesta e di denuncia di volontari e cittadini, nonché di interrogazioni parlamentari a tutt'oggi inevase, quale ad esempio l'interrogazione 4-00667, pubblicata il 29 luglio 2013 nella seduta n. 81 del Senato, sebbene l'art. 1 della legge regionale n. 12 del 1995 esplicitamente riconosca che "la Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo -

animale ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono";

l'unità operativa denominata Task force tutela animale del Ministero della salute è stata informata di quanto sopra con l'invio di relazioni, fotografie e video relativi ai fatti summenzionati da parte della Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC) e dell'Ufficio garante diritti animali onlus (UGDA), si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze ed in raccordo con le amministrazioni interessate, un'azione di monitoraggio volta a verificare quali e quanti siano i Comuni convenzionati con la struttura Dog's hotel, con particolare attenzione ad eventuali convenzioni stipulate da amministrazioni al di fuori del comprensorio della Asl territorialmente competente e, quindi, in violazione della ricordata legge regionale n. 12 del 1995, la quale prevede che "è fatto divieto di condurre animali in strutture, di cui agli articoli 8 e 9, ubicate fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL, visto l'articolo 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia veterinaria), che stabilisce come le funzioni in materia veterinaria (non espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione) sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive ASL";

se considerino di dover appurare, tramite l'unità operativa Task force tutela animale già informata dei fatti, quale sia l'effettiva situazione della struttura privata e delle condizioni degli animali ivi ricoverati, al fine di accertare il rispetto della normativa nazionale e regionale e se siano accaduti episodi i quali possano configurare il reato di maltrattamento di animali previsto all'art. 544-ter del codice penale, nonché eventuali responsabilità quanto a carenza o inefficienza del controllo del benessere degli animali di appartenenza;

se intendano assumere iniziative di competenza al fine di appurare, anche in collaborazione con la Corte dei conti, la correttezza nell'utilizzo dei fondi stanziati per la prevenzione e la tutela del randagismo da parte delle amministrazioni comunali e regionale citate nonché da eventuali altri enti convenzionati con il Dog's hotel, dissipando ogni dubbio circa possibili violazioni e irregolarità in merito alla gestione di fondi derivanti dalla fiscalità pubblica;

se abbiano, in raccordo con la Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, come da sue funzioni e prerogative, effettuato interventi finalizzati a verificare le criticità esposte, che risulta agli interroganti siano state segnalate nel corso degli anni anche tramite numerose azioni di protesta messe in atto dalle associazioni animaliste e dai cittadini pugliesi.

(4-01044)

[MATTEOLI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

dal 5 agosto al 15 ottobre del 2013 si è registrata, presso la casa circondariale di Lucca, una lunga serie di accadimenti negativi che hanno visto protagonisti i detenuti;

tale lunga serie non può non evidenziare un'acuta criticità della situazione, dove i detenuti si ritrovano sempre più spesso a compiere gesti estremi, anche di autolesionismo, e le forze dell'ordine a tentare di arginare il dilagare di questi fenomeni in condizioni di rischio e di precarietà, così come denunciato più volte dalle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per arginare gli episodi di violenza che sempre più frequentemente si verificano nella casa circondariale di Lucca;

quali provvedimenti intenda adottare per porre gli agenti delle forze dell'ordine in servizio presso l'istituto di detenzione di operare in sicurezza, verificando anche la corretta gestione, l'efficienza, l'operatività e la reale rispondenza alle attuali necessità dell'istituto dei vertici della struttura di gestione.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione che resta acquisita agli atti del Senato).

(4-01045)

[MARINO Mauro Maria](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, ingegner Mauro Moretti, intervenendo al Salone dell'innovazione edilizia tenutosi a Bologna dal 16 al 19 ottobre 2013, ha affermato che, dove esiste una modesta quantità di persone che usano il trasporto ferroviario locale, esso dovrà essere sostituito dal trasporto su gomma;

tali dichiarazioni, motivate dalla necessità di ridurre gli sprechi a fronte di un'infrastruttura non più utile a fornire un servizio di qualità, hanno suscitato preoccupazione e allarme tra gli amministratori locali dei comuni di minori dimensioni;

il trasporto su ferro, infatti, è una delle modalità di spostamento più efficienti, sicure, meno inquinanti e con il minore impatto sul territorio;

la soppressione di parte consistente del servizio ferroviario comporterebbe pesanti ricadute in termini di maggior inquinamento ambientale. Ciò contraddice quanto contenuto nella carta dei servizi per il 2013 di Trenitalia, in cui testualmente si legge: «Trenitalia considera la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, la riduzione dei costi esterni e la promozione di una mobilità sostenibile, a beneficio della collettività intera, elementi strategici dei servizi offerti e delle proprie attività industriali e commerciali»;

la sostituzione con il trasporto su gomma, pertanto, recherebbe più inquinamento, disagi e una consistente dilatazione, fino al raddoppio, dei tempi di percorrenza, uniti a un appesantimento del traffico e a un danno incalcolabile per intere fasce di cittadini (lavoratori, studenti e turisti), con aggravio di costi dacché gli utenti, in virtù del fatto che i bus sostitutivi non offrono il servizio con uguale frequenza e nelle stesse fasce orarie, si vedrebbero costretti a utilizzare frequentemente il mezzo privato per gli spostamenti;

in particolare è vibrante la protesta degli amministratori dei centri minori, che spesso si trovano in montagna, i quali sottolineano le difficoltà cui andrebbero incontro specialmente nei mesi invernali, con gravi ripercussioni sul turismo e la residenzialità di montagna;

un esempio significativo è rappresentato dalla valle di Susa, in cui si sta lavorando alla realizzazione della linea ad alta velocità Torino-Lione, dove l'annunciata modifica ha destato grande disappunto, poiché a fronte di un'opera così importante anche dal punto di vista degli investimenti economici si penalizzerebbe la mobilità locale che, anche a giudizio dell'interrogante, andrebbe invece riprogrammata e incrementata per un più equilibrato sviluppo del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con atti di propria competenza presso i vertici di Trenitalia, affinché istituiscano in tempi rapidi un tavolo con gli assessori per i trasporti delle Regioni interessate, al fine di ridiscutere la pianificazione della mobilità su rotaia e scongiurare la paventata dismissione dell'infrastruttura ferroviaria in favore del trasporto su gomma.

(4-01046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00444, della senatrice Montevecchi ed altri, sull'insegnamento dell'italiano agli stranieri.

1.5.2.3. Seduta n. 132 (ant.) del 24/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

132a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 133 del 29 ottobre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Prego i senatori di affrettarsi a raggiungere i loro posti.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1107) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1107, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceroni.

CERONI, relatore. Signora Presidente, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti nella giornata di ieri, mettendo in luce le criticità di questo provvedimento, che affronta non solo la questione IMU, ma varie problematiche. Tanti interventi sono stati molto puntuali e costruttivi. Peccato che la discussione sia stata vana, perché il Governo ha deciso di non apportare modifiche al provvedimento, giustificando tale decisione con la scadenza ravvicinata dei 60 giorni previsti per la conversione del testo.

Credo che su questo bisognerà ragionare, perché mi sembra che anche la prossima settimana ci sono provvedimenti che non potranno essere esaminati nel merito in considerazione del rischio di decadenza. A tal proposito, l'intervento del senatore Carraro ha messo bene in evidenza la problematica. Tuttavia, ritengo che alcuni emendamenti che sono stati ritirati e trasformati in ordine del giorno possono essere ripresentati in sede di discussione del disegno di legge di stabilità, nel corso della quale il dibattito sull'IMU, ma anche su altre tematiche, credo possa svilupparsi in maniera più serena e costruttiva.

Ringrazio comunque tutti per il lavoro fatto insieme.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fornaro.

FORNARO, relatore. Signora Presidente, mi associo anch'io ai ringraziamenti rivolti al collega Ceroni a tutti gli intervenuti. Poiché molti ragionamenti sono stati fatti nella prospettiva di una riforma più complessiva della tassazione immobiliare e, ritroveremo tali tematiche ovviamente all'interno della

legge di stabilità, vorrei condividere una serie di preoccupazioni emerse negli interventi. C'è condivisione su una preoccupazione emersa rispetto al tema di un'applicazione della TASI senza il sistema di detrazione prevista dall'IMU, messa in evidenza in particolare dalla collega Bottici: è un problema reale, su cui credo e spero che nella legge di stabilità si possa porre rimedio e innovare rispetto al testo che è stato presentato dal Governo.

Vi è il tema dell'incertezza normativa che ha costretto i Comuni a un 2013 senza precedenti, certificato dal fatto che i bilanci di previsione sono stati prorogati fino al 30 novembre. Sull'argomento sono intervenuti i colleghi Consiglio, Cantini e Bertorotta. Al riguardo, non si può non condividere l'esigenza di superare questa incertezza, ed auspichiamo che per il 2014 la situazione sia definita. I Comuni hanno bisogno di avere certezze sul sistema delle entrate, sia per avere bilanci credibili, sia per programmare le proprie spese in un arco temporale almeno triennale.

Anche sulla questione dell'IMU per i cosiddetti fabbricati D, cioè i fabbricati strumentali, e quindi sull'importanza di intervenire con detrazioni (il problema è stato sollevato dalla collega D'Onghia) c'è condivisione.

Infine, la collega Bencini ha posto l'accento sulla questione degli esodati, rispetto alla quale il provvedimento in esame dà alcune risposte, seppur parziali. È evidente che l'obiettivo è dare mandato al Governo di reperire risorse per cercare di arrivare rapidamente a sanare questa che oggettivamente è una ferita nel rapporto tra Stato e cittadino. Anche il suo richiamo sull'assenza, ancora oggi, di un dato complessivo e certo dell'INPS sul fenomeno è sicuramente un elemento di forte preoccupazione.

Concludo ringraziando gli uffici e rinviando per molte delle considerazioni alla discussione che si svolgerà sui futuri provvedimenti, il primo dei quali (la legge di stabilità) è già in discussione nelle Commissioni e ci vedrà impegnati nelle prossime settimane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, farò poche osservazioni sul dibattito che si è svolto ieri.

Innanzitutto, una parte del dibattito si riferiva già ai contenuti della legge di stabilità, e pertanto rimando alla discussione che si svolgerà nei prossimi giorni.

Voglio precisare due aspetti preliminari che sono emersi negli interventi svolti ieri dai senatori. In primo luogo è stata chiesta una tassazione immobiliare complessiva, cioè una riforma della tassazione immobiliare. È evidente che sono in atto almeno due aspetti che la preannunciano, il primo dei quali è l'introduzione della *service tax* che, come potrete verificare, e ci sarà modo di discuterne, ha una caratteristica molto federale. Non c'è dubbio che introdurre una tassa federale in questo momento è un elemento di vera novità. Lascia quindi stupiti la poca fiducia che talvolta si è sentita nel dibattito sui sindaci, che invece avranno la facoltà di utilizzare questo strumento a favore dei cittadini. In secondo luogo ricordiamo che nella delega fiscale è stata finalmente avviata la riforma del catasto.

Una seconda osservazione che voglio fare, molto schematica, riguarda la questione del calcolo dell'aliquota IMU posta da alcuni senatori. Lo storno della prima rata dell'aliquota non pagata è stato fatto sulla base del calcolo reale del 2012: non quindi rispetto all'aliquota minima, ma alla cifra realmente incassata. Per il 2013 è indubbio che la discussione è ancora aperta, innanzitutto perché i Comuni hanno tempo fino al 30 novembre per fissare i loro bilanci (essendo i termini ancora aperti, non abbiamo disponibili tutti i dati). Ho visto però che è stato presentato un ordine del giorno che dà alcune indicazioni e parametri di riferimento.

La terza considerazione riguarda la discussione che si è svolta sull'intervento di transazione nel settore dei giochi. Non ho bisogno di evidenziare in questa sede la differenza che c'è tra transazione e condono. Il condono non si fa, non c'entra niente: qui siamo di fronte ad un contenzioso aperto nei tribunali e abbiamo stabilito, anche in accordo con la Corte dei conti, un dato quantitativo che consente ed ha consentito di allargare la platea dei contribuenti, di coloro che aderiscono alla transazione.

Una quarta osservazione riguarda il tema degli esodati, che è stato toccato in questa sede, muovendosi al Governo il rimprovero di non aver affrontato questo tema. Non è vero, nel senso che in ogni

provvedimento del Governo c'è un passo avanti verso la soluzione definitiva, che ci auguriamo ci sia al più presto possibile, di un problema sociale gravissimo, che consideriamo tra le priorità di intervento del Governo. Vi è poi il tema della clausola di salvaguardia, con le questioni ad essa relative poste dal senatore Uras, che sono state anche discusse in Commissione. Confermo anche in questa sede l'utilità e l'importanza di una discussione condivisa sulla questione delle coperture finanziarie dei decreti, perché è un tema annoso, che a volte mette non soltanto il Governo ma anche gli stessi parlamentari di fronte a scelte complicate. Se la linea di riferimento generale è quella di utilizzare il meno possibile i tagli e le accise, ci troviamo in una situazione in cui, talvolta, scatta una sorta di trappola rispetto alle soluzioni da prendere.

Abbiamo dunque scelto di inserire alcune di queste soluzioni soltanto come clausola di salvaguardia, nella speranza che non scatti tale clausola e lavorando affinché questa speranza sia confermata. Non c'è dubbio però che resta in piedi il problema di una possibile contraddizione generale, non tanto rispetto alla linea del Governo, quanto rispetto al dibattito sulla questione delle coperture, che mi auguro possa essere discussa al di là delle opinioni politiche e anche delle legittime polemiche che ciascuno solleva.

Una penultima considerazione riguarda un tema molto complesso e delicato, su cui è forse opportuno fare chiarezza, e dunque approfitto di questa occasione per farlo. Si è sentito anche ieri, in molti interventi, un riferimento polemico alla questione del pareggio di bilancio e della Costituzione. La Costituzione italiana non usa mai il termine pareggio, e ciò è stato il risultato di una discussione molto difficile: la presidente Lanzillotta ricorda certamente la discussione al riguardo in occasione della costruzione della legge.

L'articolo 81 della Costituzione recita infatti esattamente così: «Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Tutta la letteratura sa che il concetto di pareggio di bilancio è un concetto chiuso nell'ambito di un unico esercizio. Qui viene invece introdotto volutamente dal legislatore il concetto di ciclo avverso e di ciclo favorevole, per consentire ai Parlamenti e ai Governi manovre di intervento politico che non siano esclusivamente un semplice calcolo contabile dei risultati. Si tratta di una differenza nell'approccio della Costituzione italiana, come risultato di scelta consapevole assunta dal Parlamento.

Prendo infine atto delle osservazioni avanzate da alcuni senatori, e in particolare dal senatore Carraro, e riferirò ovviamente al Ministro per i rapporti con il Parlamento la questione posta, relativa ai rapporti tra le due Camere. Credo però che sia una questione che non si esaurisce nelle competenze del Governo, ma che riguarda direttamente anche le Presidenze delle due Assemblee.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

AMATI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 4-*quater*, ultimo periodo, si segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale;
- all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, appare opportuno che la norma, nel prevedere adempimenti e prescrizioni, sia formulata come facoltà, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando, in accordo con quanto segnalato dal Governo nella relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, che l'articolo 15, comma 3, lettera c-*bis*), recante la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis*, presenta profili di criticità, in considerazione del fatto che la decurtazione lineare ivi prevista interviene in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario interessato.

Con riguardo agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 2.23, 2.26, 2-bis.0.3, 2-bis.0.5, 5.3, 5.17, 6.9, 6.13, 6.0.2, 5.0.1, 11.1, 12.1, 13.7, 14.1, 14.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.2, 1.03., 1.0.5, 1.0.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.31, 2.33, 2.34, 2.37, 2.38, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 3.1, 3.5, 4.2, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 6.6, 6.12, 6.23, 6.0.4, 8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.0.1, 9.3, 9.4, 9.10, 9.11, 10.1, 13.6, 13.0.1, 13.0.3, 14.8, 15.8, 3.0.6, 3.0.7, 6.12, 14.2 e 9.7.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 9.1, 13.2 e 13.3.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Colleghi, a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, la Presidenza avverte che le proposte sulle quali è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento, sono inammissibili in quanto recanti disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Poiché tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge sono inammissibili, passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti allo stesso articolo, che si danno per illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FORNARO, relatore. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G1.100 e G1.102.

Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.104 e, condizionato alla modifica del dispositivo secondo la formula «a valutare l'opportunità di», sugli ordini del giorno G1.101 e G1.103.

CERONI, relatore. Esprimo parere conforme a quello formulato dal senatore Fornaro.

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

FALANGA (PdL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Senatore Marino, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.101?

MARINO Luigi (SCpI). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

L'ordine del giorno G1.102 è stato ritirato.

Senatore Di Biagio, accoglie la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G1.103?

DI BIAGIO (*SCpI*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.103 (testo 2) e G1.104 non verranno posti ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6 sono inammissibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[MOLINARI](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei far presente agli onorevoli colleghi che l'emendamento 2.27 prevede la possibilità di applicare l'IMU anche alle piattaforme petrolifere di estrazione situate entro sei miglia dalla costa. Mi sembra ovvio che anche questi immobili ancorati ai fondali marini, che presentano caratteristiche equivalenti a quelle delle abitazioni già sottoposte a questo tipo di tassazione, paghino questa imposta.

[BELLOT](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.23, che riguarda un importante argomento, sollecitato dalla 6a Commissione, con riguardo alla tassazione delle abitazioni possedute di cittadini italiani iscritti all'AIRE.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellot, l'emendamento 2.23 è inammissibile, ma lei può illustrare gli emendamenti 2.18, 2.29 e 2.38.

[GIBIINO](#) (*PdL*). Signora Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.14.

PRESIDENTE. Senatore Gibiino, l'emendamento 2.14 è inammissibile.

[BELLOT](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, mi scusi se torno sull'emendamento 2.23, ma vorrei sapere se è possibile trasformarlo in un ordine del giorno, tenuto conto che emendamenti che si collocano sulla stessa linea sono stati accolti. Consideriamo che sia assurda la sua inammissibilità, visto che su questo argomento, ripeto, sono stati accolti degli ordini del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellot, a parte il fatto che c'è differenza tra emendamento ed ordine del giorno, bisogna anche valutare il contenuto, perché se c'è un vincolo all'esenzione dall'imposta si riprodurrebbe il contenuto di un emendamento inammissibile. Se diversamente formulato, ad esempio senza vincolo, potrebbe essere ammissibile.

[BELLOT](#) (*LN-Aut*). A questo punto chiedo al relatore di avanzare una proposta al riguardo.

[FORNARO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FORNARO](#), *relatore*. Signora Presidente, su questo tema, su cui abbiamo peraltro già approvato l'emendamento G1.103, potrebbe esserci una formulazione generica, ad esempio utilizzando l'espressione «a valutare l'opportunità di». In questo caso il parere sull'ordine del giorno sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FORNARO](#), *relatore*. Invito al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

Dichiaro aperta la votazione.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anullo la votazione e do la parola al senatore Uras.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, l'emendamento 2.1 punta ad orientare somme significative su un intervento a favore della casa e una integrazione delle disponibilità destinate alla cassa integrazione guadagni.

In particolare, per quanto riguarda l'incremento del fondo per l'acquisto della prima casa per i giovani, chiedo se il Governo e il relatore possono accettare un ordine del giorno che impegni l'Esecutivo a favorire, con i prossimi provvedimenti, il settore delle costruzioni attraverso il sostegno della prima casa per i giovani.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai colleghi di formulare le richieste di trasformazione di emendamenti in ordini del giorno in anticipo e non al momento della votazione: ciò gioverebbe all'efficienza dei nostri lavori.

Il Governo può accettare un ordine del giorno in tal senso?

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 2.1 quindi è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.7.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Scusi, signora Presidente, forse stiamo cambiando qualcosina, e per me va benissimo e credo anche per gli altri: l'appoggio sulla mia richiesta di voto elettronico non è stato fatto sull'articolo 2 bensì sull'articolo 1, e abbiamo proceduto direttamente alla votazione. Quindi viene verificato soltanto una volta durante l'arco della giornata?

PRESIDENTE. No, mi scusi senatore Santangelo, ho inteso che lei l'avesse richiesto sull'articolo 2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo scusa, la verifica dell'appoggio per il voto elettronico sull'articolo 2 non è stata fatta: siamo passati direttamente alla votazione. Per me va bene, però è prassi, quindi significa...

[PRESIDENTE](#). Non abbiamo innovato rispetto alla prassi: io ho inteso diversamente. Allora possiamo verificare ora il sostegno, che per me era già verificato, alla richiesta di voto elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Uras e da altri senatori,

fino alle parole «*lettera a*)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.7 e l'emendamento 2.8.

Gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.14 e 2.15 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.21, 2.22, 2.24 e 2.25 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

Dichiaro aperta la votazione.

[MOLINARI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È annullata la votazione. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei ribadire la necessità di approvare questo emendamento per ragioni di equità. Stiamo chiedendo ai cittadini italiani di pagare una tassa relativa agli immobili, cioè a tutte quelle strutture immobiliari ancorate sul terreno. Le piattaforme petrolifere, o comunque quelle dedicate alla prospezione ed estrazione di idrocarburi, sono ancorate su un fondale marino che è a tutti gli effetti un ancoraggio, quindi ritengo da che un punto di vista strettamente tecnico e giuridico sia esattamente equivalente.

Stiamo dicendo ai cittadini italiani: voi pagherete una tassa, mentre a chi sta speculando o comunque sta facendo affari attraverso l'estrazione e le trivellazioni di beni che sono comuni non la facciamo pagare. Credo che sia arrivato il momento che anche da queste Aule si cominci a parlare di equità rispetto alla tassazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. L'emendamento 2.31 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32.

Dichiaro aperta la votazione.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È annullata la votazione. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, anche su questo emendamento vale il ragionamento fatto poc'anzi sulla questione dell'equità della tassazione e sui soggetti che devono esservi assoggettati, la definizione giuridica dei quali non può consentire che ci siano delle differenze. Purtroppo, infatti, devo dire che con il provvedimento in esame non sono state introdotte quelle differenze che si sarebbero potute fare e che sarebbero state anche utili, quali quelle che potevano riguardare in modo più stringente alcune categorie sociali e alcuni livelli di attività produttiva. Invece attraverso questo tipo di procedura di esenzione continuiamo a favorire una visione ideologica anche nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni in materia di tassazione.

[CIRINNA'](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIRINNA'](#) (*PD*). Signora Presidente, sono firmataria dell'emendamento 2.32 e voterò in dissenso dal Gruppo.

Ritengo che, in un momento in cui il Paese ha bisogno di equità e di giustizia sociale, chi ha di più deve dare di più, ovviamente salvando i beni destinati ad uso di culto; su tutto il resto, però, si doveva

applicare una tassazione più equa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[MOLINARI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI (M5S). Signora Presidente, vorrei apporre la mia firma anche a questo emendamento. Il discorso continua equivalente. Qui bisogna cominciare a ragionare insieme e dobbiamo capire se veramente è arrivato il momento di cambiare la politica che in questi ultimi vent'anni si è tenuta in questo Paese: far pagare sempre ai soliti noti, cioè al popolo italiano, e tenere esclusa dalla tassazione e dalla contribuzione alle spese dello Stato soltanto una categoria ben delimitata di persone. Mi riferisco a quell'8?10 per cento di popolazione italiana che ha continuato ad arricchirsi durante questo periodo di crisi. Io credo che sia arrivato il momento di dire basta. Questo è fare politica, questo è il momento di cambiare e di invertire la rotta. Facciamolo, abbiamo il coraggio di farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Uras).*

[ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, noi siamo invece favorevoli all'emendamento introdotto alla Camera, perché rende certezza al diritto e praticamente conferma un'interpretazione già data da diverse commissioni tributarie, per porre finalmente fine ad un infinito contenzioso pendente davanti alle commissioni tributarie.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. L'emendamento 2.33 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.35, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 2.36 sempre sul filo del ragionamento di prima, si chiede che vengano esclusi dall'IMU solo i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e quindi che si paghi per tutte le altre pertinenze, compresi gli oratori, in cui si fanno le feste e non vengono mai pagate le tasse. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100, a condizione che venga riformulato il dispositivo inserendo le parole «a valutare l'opportunità di».

Sull'ordine del giorno G2.23, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.23, esprimo parere favorevole, a condizione che vengano inserite le parole «a valutare nei prossimi provvedimenti».

Sull'ordine del giorno G2.1, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.1, mi rimetto al Governo.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime parere conforme al relatore ed accoglie gli ordini del giorno con la formula classica «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G2.100, senatore Vacciano, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

VACCIANO (*M5S*). Signora Presidente, vorrei far presente che questo ordine del giorno è stato accolto in Commissione con l'attuale formulazione: adesso che viene riproposto in Aula mi si chiede di cambiare la formulazione? Io voglio capire l'*iter*. A me risulta che un ordine del giorno accolto in una Commissione è accolto e basta. Adesso, se uno l'ordine del giorno non lo legge e quindi pretende una riformulazione (*Applausi dal Gruppo M5S*), perché in Commissione le cose non si leggono, perché si corre continuamente, io voglio capire come funziona il lavoro di Commissione. Oppure voglio capire se è inutile lavorare in Commissione ed è inutile lavorare in Aula. È inaccettabile questa cosa! Non accetto la richiesta di riformulazione. (*Vivi applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Premetto che in Commissione l'ordine del giorno non è stato formalmente approvato, ma solo accolto. Chiedo ai relatori se confermano il loro parere.

FORNARO, *relatore*. Signora Presidente, non vorrei che ci fossero equivoci con il collega Vacciano. La proposta di riformulazione dell'ordine del giorno era volta solo ad uniformarlo agli altri, inserendo la frase «a valutare l'opportunità di». Mi sembra corretto anche nei confronti degli altri. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Confermo che è stato accolto, quindi c'è un parere favorevole. Era per un problema di uniformità con gli altri ordini del giorno: questa è l'unica ragione.

PRESIDENTE. Naturalmente l'impegno a valutare è cosa diversa dall'impegno ad adottare.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quanto deciso in Commissione e al parere del relatore.

PRESIDENTE. In Commissione è stato accolto nel suo testo originario. Qui viene chiesta una riformulazione. A cosa viene dato il parere favorevole? Al testo originario?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente, al testo originario. Il Governo dunque accoglie l'ordine del giorno in esame. (*Vivi applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Carraro e Crosio*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, spesso il Governo viene accusato di non prendere decisioni, però, se il relatore si rimette al Governo e poi questo, rispetto all'ordine del giorno Uras, esprime un parere conforme, non ho capito a che cosa si conforma il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, il relatore ha chiesto al senatore Uras una riformulazione, nel senso di inserire le parole «a valutare l'opportunità di», e il Governo si è rimesso alla riformulazione. Il percorso è stato questo.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 non verrà posto ai voti.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, volevamo ringraziare il Governo per aver accolto il nostro ordine del giorno G2.23.

Mi preme sottolineare una questione che il sottosegretario Baretta ben conosce. Già nella precedente legislatura spesso ci siamo trovati a dover rincorrere in tutti provvedimenti che arrivavano in Aula la questione dei beni immobili dei cittadini italiani residenti all'estero. Noi apprezziamo l'impegno del Governo per cui, secondo il testo dell'ordine del giorno, la materia verrà trattata in un prossimo provvedimento. Ma allora noi diciamo al Sottosegretario che già nella legge della stabilità ci aspettiamo di trovare qualcosa in quel senso, perché non possiamo in tutte le legislature trovarci a dover difendere, rincorrendo le situazioni, i cittadini italiani residenti all'estero perché vengono bistrattati. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È ora di finirla.

Sottosegretario Baretta, lei nella precedente legislatura questa cosa l'ha vissuta. Dobbiamo mettere un punto definitivo, perché non è possibile tutte le volte dover difendere quel che di fatto tutti riconosciamo. (*Applausi del senatore Razzi*).

Comunque, chiediamo la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G2.23, presentato dai senatori Bellot e Bitonci.

È approvato.

Poiché gli emendamenti 2-bis.2e 2-bis.4 sono inammissibili e gli emendamenti 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.3 e 2-bis.0.5 sono stati ritirati, passiamo all'esame dell'emendamento 2-bis.0.4, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FORNARO, *relatore*. Signora Presidente, come per gli altri emendamenti, formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, accoglie l'invito al ritiro?

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

FORNARO, *relatore*. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro per tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.100.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è inammissibile.

Chiedo ai presentatori se accolgono l'invito a ritirare l'emendamento 3.2.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.3?

COMAROLI (*LN-Aut*). No, insistiamo per la votazione.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, insiste per la votazione dell'emendamento 3.4?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Insistiamo per la votazione, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 non verrà posto ai voti.

[COTTI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signora Presidente, volevo avvisarla che un collega del suo Gruppo, Scelta Civica, sta votando su due postazioni. Il collega a fianco al senatore Susta sta votando su due postazioni.

[PRESIDENTE](#). Verificheremo. Mi sembra che il banco sia tutto pieno.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[BERTOROTTA](#) *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 4.1 si evita di abbassare ulteriormente l'aliquota della cedolare secca. Al 19 per cento ci sembra un'aliquota abbastanza equa: portarla al 15 per cento non ci sembra opportuno. Quindi, invito tutti a lasciare le cose come stanno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere.

[CERONI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Bertorotta e Romani Maurizio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.2 è inammissibile.

[FUCKSIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, sarei voluta intervenire in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo; a parte questo, la invito a rallentare un poco i lavori. Già questi emendamenti sono stati fatti in fretta e furia; dobbiamo avere almeno il tempo di renderci conto di cosa votiamo. Per cercare di capire cosa votavamo, ho perso due o tre votazioni.

Sono in dissenso dal Gruppo per due motivi: in primo luogo, secondo me, semmai l'aliquota è troppo poco ridotta, nel senso che chi non paga il 19 per cento non paga il 15 per cento, sposta di poco; in secondo luogo, sono tutti emendamenti che non semplificano la vita e non chiariscono. Mi riferisco, ad esempio, anche alla Chiesa, in quanto vi è l'8 per mille (faccio per dire). Questo sicuramente non è quello di cui aveva bisogno il Paese in questo momento.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[NUGNES](#) (M5S). Signora Presidente, vorrei ribadire, in accordo sostanzialmente con i colleghi della Commissione ambiente, che con la TARES, che adesso è momentanea, ma comunque con la tassa sui rifiuti che si introdurrà l'anno prossimo, abbiamo definitivamente compromesso quel rapporto che c'era tra la produzione dei rifiuti, la quantità e la qualità, e la TIA.

Questo, a nostro avviso, è gravissimo perché mettendo insieme la tassa a metro quadro per le spese indivisibili e quella sulla produzione dei rifiuti e delegando ai Comuni la possibilità, volendo, di avvalersi anche della tariffa, stiamo creando confusione al produttore di rifiuti e mancanza di certezza sul suo comportamento virtuoso e un aggravio all'amministratore, che lo porterà ad avere una valutazione distante dalla tariffa, a cui ci eravamo avviati con molta difficoltà.

Ribadiamo quindi la distanza da questa maniera di procedere, che crea volutamente confusione, perché da un lato togliamo l'IMU e dall'altro la rimettiamo cambiando semplicemente il nome. E ciò è voluto, affinché il contribuente non si renda conto che sta comunque pagando l'imposta sull'immobile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[FORNARO](#), relatore. Signora Presidente, per quel che riguarda l'articolo 5 c'è un invito al ritiro di tutti gli emendamenti che riguardano la TARES. Infatti, poiché stiamo parlando di un provvedimento che riguarda il 2013, una serie di suggerimenti contenuti in questi emendamenti potranno trovare accoglimento, con riferimento alla volontà del Governo e al lavoro delle Commissioni, nella riformulazione della normativa nell'ambito della legge di stabilità. Ovviamente se non c'è il ritiro, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Quindi, parliamo di tutti gli emendamenti all'articolo 5, il cui contenuto riguarda la TARES.

[BARETTA](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Sull'emendamento 5.1 della senatrice Nugnes, il Governo ritiene si possa trasformare in un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Nugnes accoglie la proposta di trasformare l'emendamento 5.1 in un ordine del giorno?

NUGNES (M5S). Accolgo la proposta, signora Presidente, perché in definitiva è meglio.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 5.2 c'è un invito al ritiro. Senatore Uras accoglie l'invito al ritiro?

[URAS](#) (Misto-SEL). Signora Presidente, questo emendamento può essere trasformato benissimo in un ordine del giorno con lo stesso contenuto perché mira alla proporzionalità tra il tributo e il contenimento della produzione dei rifiuti e, soprattutto, richiama l'attenzione sulla qualità.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo la sua valutazione sull'eventuale trasformazione

dell'emendamento 5.2 in un ordine del giorno.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, se invece di trasformarne uno alla volta potessimo trasformarli in un unico ordine del giorno con il presupposto di tenere conto della quantità di rifiuti prodotti, l'ordine del giorno accolto potrebbe affrontare in un unico testo le esigenze sottese a un gruppo di emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.1, derivante dalla trasformazione degli emendamenti 5.1 e 5.2, non verrà posto ai voti.

L'emendamento 5.3 è inammissibile.

Sull'emendamento 5.4 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Senatrice Mangili, lo ritira?

MANGILI (M5S). No, ne chiedo la votazione.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Mangili e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. L'emendamento 5.6 è stato ritirato.

Senatrice Comaroli, ritira l'emendamento 5.11?

COMAROLI (LN-Aut). No, insisto per la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.12 e 5.13 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 5.14, 5.16 e 5.17 sono inammissibili.

Chiedo alla senatrice Bellot se insiste per la votazione dell'emendamento 5.18.

BELLOT (LN-Aut). Sì, signora Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.18, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

È chiusa la votazione. *(Proteste dei senatori Airola e Santangelo)*. Qual è il problema, senatore

Santangelo?

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, mi scusi: magari ci dia cinque secondi.

PRESIDENTE. Ce ne sono anche di più di secondi.

SANTANGELO (M5S). L'intero mio Gruppo ha espresso un voto di astensione, quindi prego gli Uffici di correggere tutti i nostri voti. Cortesemente, se lei...

PRESIDENTE. I voti vengono registrati. Non vedo perché debbano essere corretti.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, ci deve dare il tempo di votare.

PRESIDENTE. Il tempo c'è. *(Proteste dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

BULGARELLI (M5S). Non abbiamo avuto il tempo di votare.

PRESIDENTE. Comunque la votazione è chiusa. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Registriamo i voti che non sono stati eventualmente recepiti dal sistema. Prego i senatori che non sono riusciti ad esprimere il proprio voto di segnalarlo agli Uffici affinché la Presidenza ne prenda atto.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Devo prima proclamare il risultato della votazione dell'emendamento 5.18.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Proteste dal Gruppo M5S).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, c'è stato sicuramente un equivoco. Lei ha chiuso la votazione in 2-3 secondi, e credo che i funzionari che siedono sul banco della Presidenza glielo possano confermare. Quindi non abbiamo noi da correggere dei voti. Le stiamo chiedendo di adottare un metodo unico: 5-10 secondi, però sempre gli stessi. In questo caso, visto che non ha ancora proclamato...

PRESIDENTE. Il risultato della votazione l'ho proclamato.

SANTANGELO (M5S). Io le ho premesso, prima che venisse proclamato il risultato, che c'è stato un errore. Quindi, correggiamo tutti i voti. Stiamo perdendo cinque minuti per un discorso semplice, di elasticità mentale, signora Presidente. Lei dice di continuare, però è assolutamente impossibile. Il Regolamento va applicato in modo univoco su tutte le votazioni. Se lei apre e chiude subito la votazione non è un gioco che accettiamo. Oppure andiamo tutti via. Mi dica lei, signora Presidente.

PRESIDENTE. Non voglio neanche minimamente comprimere l'esercizio del voto. Non ho capito qual è l'errore. Volevate tutti astenervi e invece avete espresso un voto diverso?

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, ripeto: lei ha aperto la votazione e l'ha chiusa.

PRESIDENTE. Va bene.

SANTANGELO (M5S). Non va bene.

PRESIDENTE. Ho capito benissimo.

SANTANGELO (M5S). Lei ha proclamato il risultato di una votazione che è assolutamente nulla.

[PRESIDENTE](#). Scusi, senatore Santangelo, ho rilevato la sua osservazione. Ho detto che qualora ci fossero dei voti non corrispondenti per errore o per velocità li potete far registrare, dopodiché al prossimo voto ci sarà più tempo.

Passerei all'articolo 6... *(Proteste dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Movimento 5 Stelle si recano al banco della Presidenza)*.

Ho detto: «Il Senato non approva». *(Reiterate proteste dal Gruppo M5S)*. La votazione era regolare. Il risultato è stato proclamato. Se ci sono voti non corrispondenti alle intenzioni... *(Vive proteste del senatore Airola, che chiede ripetutamente la parola)*. Il problema credo non meriti più altra discussione. Con l'ultima votazione il Senato non ha approvato l'emendamento 5.18.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono

illustrati.

[BULGARELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, le chiedo solo cortesemente anch'io di lasciarci due secondi in più per votare perché io, ad esempio, non ho avuto il tempo di farlo.

PRESIDENTE. Questo è già stato acclarato e sarà anche fatto.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Allora, signora Presidente, non stiamo giocando in quest'Aula! Dobbiamo poterci esprimere... (*Proteste dai Gruppi PD e PdL*). Fatemi parlare!

Esigo che questa votazione sia ripetuta come ha fatto rifare le altre, per sua incompetenza, perché lei non è capace di ascoltare quest'Aula e di dirigere i lavori! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Allora, rifacciamo questa votazione!

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è stato proclamato.

AIROLA (M5S). Allora, non va bene. Ha sbagliato a proclamare il risultato. Rifacciamo la votazione. Non stiamo giocando!

È una vergogna! Non stiamo giocando. Lei è un'incompetente!

[TAVERNA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signora Presidente, ovviamente il Gruppo ha risposto alla sua richiesta. Dal momento che abbiamo fatto presente che la votazione non corrispondeva esattamente nei tempi a quello che era stabilito e ci era dovuto, lei ha chiesto a chiunque avesse avuto un problema con la votazione di presentarsi presso il banco della Presidenza, e così è stato.

PRESIDENTE. Non presso il banco della Presidenza. Facciamo registrare, a chi è deputato a farlo, la diffonimità.

TAVERNA (M5S). Se mi fa terminare di parlare... È una questione di democrazia. Lei si è espressa, lasci che mi esprima anch'io. È semplice. Lasciare il tempo per parlare è questione di democrazia, conoscendo la parola.

Abbiamo perso molto tempo con delle discussioni che potevano essere evitate qualora lei avesse consentito, così come era stato richiesto giustamente, di procedere a una nuova votazione in maniera regolare.

L'unica cosa che le viene chiesta dal nostro Gruppo è di rispettare le regole imposte da un Regolamento che è ben chiaro e che noi le chiediamo esclusivamente di applicare.

Quindi, onde evitare una confusione che non dipende dal Movimento 5 Stelle ma da una gestione non conforme a quella prevista in Regolamento, signora Presidente, la pregherei di applicarlo in maniera regolare al fine di togliere tutta l'Assemblea da queste difficoltà. La ringrazio. Che accada da ora per tutte le altre votazioni.

Presidente, mi può rispondere?

[PRESIDENTE](#). Le rispondo dicendo che sono state registrate tutte le correzioni di voto.

Le ricordo che l'articolo 112 del Regolamento prevede che non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato e le confermo che dalle successive votazioni sarà concesso maggior tempo tra l'apertura e la chiusura della votazione. (*Commenti della senatrice Taverna*).

Penso che la risposta sia stata ampia ed esauriente e credo che adesso il Senato debba proseguire i suoi lavori, perché il problema non esiste. (*Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PdL*).

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[CERONI](#), relatore. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 6, altrimenti

esprimo parere contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, se la questione che intende porre sull'ordine dei lavori è la stessa di prima, le ricordo che essa è già stata definita.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, lei poco fa ha proclamato approvato l'emendamento 5.18.

PRESIDENTE. No, l'emendamento è respinto. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

GIARRUSSO (M5S). Vorrei capire: lei ha proclamato approvato l'emendamento.

[PRESIDENTE](#). Non giochiamo: ho proclamato l'emendamento non approvato, dunque respinto. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto?legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.

[BOTTICI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signora Presidente, intervengo ora, visto che in fase di illustrazione non mi è stato dato modo di illustrare l'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, lei è stata interpellata.

BOTTICI (M5S). Ho chiesto di intervenire, poi ha preso la parola un'altra senatrice.

PRESIDENTE. Adesso può comunque intervenire per dichiarazione di voto.

BOTTICI (M5S). Nella lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 6, si concede la possibilità alla Cassa depositi e prestiti di acquisire obbligazioni bancarie garantite dalla cartolarizzazione dei mutui ipotecari. A me ricorda molto quanto fatto da alcune società statunitensi, che poi hanno fatto il *crack*. Vorrei dunque tutelare sia la Cassa depositi e prestiti - e lei, signora Presidente, dovrebbe esserne contenta - sia lo Stato italiano da possibili debiti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[CIAMPOLILLO](#) (M5S). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, le chiedo cortesemente di chiarire se in Assemblea è possibile chiedere ad un collega di votare al proprio posto, attraverso una specie di voto indiretto a distanza.

Vorrei sapere se è possibile essere presenti in Aula e contemporaneamente chiedere ad un collega, che è lì vicino, di votare al proprio posto. Può chiarirci questa cosa, signora Presidente? (*Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

PRESIDENTE. Non è possibile farlo e quando sarà rilevato, sarà richiamato il senatore che non vota.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Nugnes e dal senatore Romani Maurizio.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.6 e 6.9 sono inammissibili, mentre l'emendamento 6.8 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Molinari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.12 e 6.13 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.14, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

CIAMPOLILLO (M5S). Presidente, il senatore Falanga ha votato anche per un altro senatore!

FALANGA (PdL). Ma eravamo tutti e due qua! *(Proteste dai banchi del PdL)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare la corrispondenza tra senatori e tessere.

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signora Presidente, quando il richiamo relativo a un fatto (che, ancorché non costituisca reato, è comunque deplorabile) riguarda la mia persona, io invito a controllare con attenzione se io sono responsabile di questo fatto.

Se il senatore Milo è qui, ma non ha le mani lunghe come altri, ma le ha corte e mi chiede di votare per lui, e mi indica la sua intenzione di voto (che è di voto contrario), allora... *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la invito a concludere.

FALANGA (PdL). Allora sarò io, signora Presidente, poiché mi si accusa di un fatto deplorabile, a chiedere a lei, in ossequio al Regolamento, di istituire una Commissione per valutare il comportamento ingiurioso del collega del Movimento 5 Stelle. Adesso basta! Con me, basta!

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Prima di darle la parola, però, ricordo a tutti che il voto è personale e che bisogna votare, fisicamente, di persona.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, le chiederei di parlare in un'Aula che stia il più possibile in silenzio. Vorrei esprimere il mio parere in merito a questo fatto gravissimo. Abbiamo assistito tutti all'autodenuncia del senatore Falanga, che ha dichiarato di votare per altri senatori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signora Presidente, io la prego di prendere, nel caso specifico, i provvedimenti per il senatore Falanga che vota per altri colleghi. È una fattispecie che il Regolamento non prevede, e io la prego di prendere da subito, in maniera rigida, i provvedimenti del caso nei confronti del senatore Falanga, perché questo è un precedente gravissimo e intollerabile.

Non si può votare per delega e non si può votare per altri senatori! *(Proteste dai banchi del PdL. Commenti del senatore Giovanardi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, ho già detto che il voto è fisicamente personale.

Il senatore Falanga era presente in Aula, a distanza di un posto, e quindi non può essere accusato in questo modo.

SANTANGELO (M5S). Ma stava votando per un altro senatore!

[MUSSOLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signora Presidente, vorrei fare una proposta che credo possa mettere d'accordo tutte le posizioni. Installiamo dei bagni chimici in Aula con le porte trasparenti in modo che i senatori del Movimento 5 Stelle possano vedere che uno in quel momento è al gabinetto e in modo che poi si possa uscire subito e andare a votare. *(Applausi della senatrice Rossi Mariarosaria e del senatore Razzi. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Mussolini, la richiamo al rispetto e anche al decoro dell'Assemblea del Senato. *(Il senatore Falanga chiede di intervenire)*.

Senatore Falanga, lei è già intervenuto e la questione regolamentare è chiusa in quanto è già stata definita. Può intervenire eventualmente a fine seduta per fatto personale.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.16, presentato dalla senatrice Comaroli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Proteste del senatore Giovanardi, che si avvicina ai banchi del M5S).*

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, guardi qui! *(Il senatore Santangelo indica il senatore Giovanardi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. L'emendamento 6.18 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.19, identico all'emendamento 6.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.19, presentato dalla senatrice Lanzillotta, identico all'emendamento 6.22, presentato dal senatore Gasparri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. L'emendamento 6.23 è inammissibile.

Gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.3 sono ritirati, mentre gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.4 sono inammissibili.

[GASPARRI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signora Presidente, vista la confusione, per mia colpa non ho ben chiaro cosa sia accaduto all'emendamento 6.22.

PRESIDENTE. Posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 6.19, identico, è stato respinto.

GASPARRI (PdL). L'avrei comunque ritirato in ragione della necessità di procedere con la conversione in legge del decreto-legge in esame, ma le chiederei qualche secondo per dire che quella dell'ulteriore classifica prefettizia in materia di sfratti, posto che già ci sono organi che possono graduare gli stessi, è questione che, nonostante la bocciatura o il ritiro di emendamenti, andrà riproposta e riesaminata. Ci tenevo a che rimanesse agli atti questa mia considerazione, perché tale questione è stata normata alla Camera in maniera francamente discutibile, anzi inaccettabile. Siccome i tempi di conversione del decreto-legge sono quelli che sono, e le ragioni positive contenute nel decreto sono largamente prevalenti su questo aspetto, vorrei che rimanesse agli atti che noi torneremo su questa questione, che è in contrasto con dei principi costituzionali.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, credo che non sia conforme al Regolamento permettere

interventi di commento su emendamenti già votati, approvati o respinti che siano. Se dobbiamo permettere una campagna elettorale con commenti postumi a voti già espressi credo che dovrebbe prendere provvedimenti e garantire una interpretazione coerente del Regolamento. Altrimenti, come ha fatto il senatore Gasparri, anche noi iniziamo a commentare tutti gli emendamenti che abbiamo votato, che siano stati respinti o meno. Non credo che sia ragionevole né conveniente anche per le modalità di lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Buccarella.

Ricordo che gli emendamenti 8.1, 8.7 e 8.10 sono inammissibili, mentre gli emendamenti 8.3 e 8.6 sono stati ritirati.

Poiché l'emendamento 9.1 è stato ritirato e l'emendamento 9.3 è inammissibile, passiamo pertanto all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MUCCHETTI (PD). Signora Presidente, illustrerò brevemente l'ordine del giorno G9.101 che, come l'emendamento che lo ha originato, ha lo scopo di dare carattere normativo alla mozione n. 160 (testo 2), che quest'Aula ha approvato giovedì scorso, dando quindi una risposta efficace alla questione della rapidità. L'emendamento 9.101 recava le firme non solo mia e del presidente della 8a Commissione Matteoli, ma anche dei Presidenti dei Gruppi PD, PdL, Scelta Civica per l'Italia e Lega, nonché dei quattro Vice Presidenti di quest'Assemblea. Abbiamo trasformato volentieri l'emendamento in un ordine del giorno, che chiedo venga formalmente votato dall'Assemblea, in seguito all'impegno assunto dal Governo per bocca del vice ministro Fassina a fare proprio il contenuto dell'emendamento medesimo e ad inserirlo nel primo decreto-legge utile. Nel corso della discussione in Commissione bilancio abbiamo anche chiarito che massima urgenza significa nei prossimi giorni.

Chiedo quindi il parere del Governo e la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

FORNARO, relatore. Signora Presidente, il parere è favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Confermo che il Governo condivide i contenuti dell'ordine del giorno G9.101, relativi all'introduzione di una seconda soglia dell'OPA obbligatoria determinata dal controllo di fatto e ribadisce l'impegno a procedere in tempi brevissimi alla traduzione in legge del contenuto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101.

CONSIGLIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (LN-Aut). Signora Presidente, desidero confermare quanto appena dichiarato dal presidente Mucchetti: abbiamo firmato l'emendamento 9.101 in Commissione nello spirito di far sì che la questione Telecom avesse al più presto possibile una risoluzione o una soluzione; speriamo che non sia una assoluzione, perché i due punti che vengono ripresi nell'emendamento introducono una soglia per il lancio di un'OPA e cioè l'acquisizione del controllo di fatto fondato su una partecipazione che dia diritti di voto in misura inferiore al 30 per cento del capitale ordinario, che è quello che Telefónica avrà a partire dal 2014.

Rispetto alla mozione n. 160 (testo 2), l'emendamento introduce anche la possibilità della modifica dello statuto della società al fine di prevedere che la soglia per l'OPA, attualmente fissata al 30 per cento, possa essere variabile tra il 20 e il 40 per cento.

Ci auguriamo che questo ordine del giorno dia anche il la ad un'idea nuova di politica industriale, che probabilmente dovrà essere espressa prima e non *a posteriori*.

BONERISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, nel confermare tutto il sostegno e la nostra adesione all'ordine del giorno G9.101 che il presidente Mucchetti ha appena illustrato richiamando l'emendamento, frutto di una mozione già votata con ampio consenso da quest'Aula, vorrei ricordare come la disamina di questa vicenda segua sì il tema dell'OPA, così come delle soglie che possono essere modificate, nel momento in cui una azienda importante e strategica come Telecom si trova a fare i conti con una realtà certo diversa da quella di qualche anno fa, ma la stessa realtà ancora la viviamo e la vivremo se non saremo attenti nel cogliere la opportunità di questa discussione, che al momento sembra tutta di carattere finanziario ma in realtà ha risvolti economici e macroeconomici di grande importanza. Noi perderemmo questa occasione se non rivolgessimo la nostra attenzione anche al grande ruolo strategico svolto da questa infrastruttura, non solo per lo sviluppo, ma anche per l'esistenza stessa di un sistema Paese.

Vi sono polemiche, perplessità e grandi preoccupazioni legate al controllo, all'analisi e alla conoscenza dei dati, che per esempio lo scandalo *Datagate* ci invita ad affrontare nella tutela, non solo dal punto di vista della riservatezza, ma anche dell'interesse di un Paese che va difeso, un tempo solo rispetto ai suoi confini, oggi soprattutto rispetto alle sue informazioni e alle elaborazioni di carattere economico, ma anche alle scelte di tipo politico che devono restare di pertinenza di un Paese. Il valore indivisibile della rete strategica rispetto all'interesse generale del Paese è sotto gli occhi di tutti noi, quindi mi auguro che davvero il Governo possa contemplare, nell'affrontare la questione Telecom, anche questo aspetto non meno importante di quello finanziario ed economico. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CROSIO (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo, e mi asterrò perché, se anche sostanzialmente potrei condividere l'ordine del giorno, c'è un problema. L'altro giorno il presidente Letta è venuto in Aula e ha espresso chiaramente la sua volontà di accelerare il soddisfacimento da parte del nostro Paese delle indicazioni dell'Agenda digitale europea, e su questo siamo tutti d'accordo. Tuttavia, se la verità è quella scritta all'interno del disegno di legge di stabilità, dove sono stanziati 20,7 milioni di euro (permettetemi di dire che è ridicolo), noi vogliamo un chiaro impegno da parte del Governo a superare il *digital divide*, a realizzare infrastrutture e, in modo particolare, a salvare, certamente, Telecom, cosa giustissima, ma anche a intervenire per la separazione delle reti, che tutti chiediamo da anni e che Bernabè non ci ha mai dato. Questa è una vergogna per il Paese! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

Se vogliamo raccontarci le favolette va benissimo, facciamo quest'OPA (per amor del cielo, ci mancherebbe altro), ma non è in questa maniera che risolviamo i problemi del Paese, anche perché nel disegno di legge di stabilità voi della maggioranza di fatto disattendete quello che ha detto il Primo Ministro, cioè che vuole soddisfare l'Agenda digitale europea: con 20 milioni di euro non si fa niente, visto che la Regione Lombardia ha stanziato più soldi per quanto riguarda la fibra ottica. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signora Presidente, le considerazioni svolte dal presidente Mucchetti ci convincono, come è avvenuto anche all'atto dell'approvazione della mozione n. 160 che pochi giorni fa abbiamo esaminato. Come pochi giorni or sono, però, avvertiamo e stigmatizziamo un limite, una inadeguatezza del Governo. Infatti, così come sulla mozione approvata, anche nell'ordine del giorno G9.101 in esame l'elemento del tempo non è un fattore indipendente. Il fatto che a ogni provvedimento il Governo risponda con la massima rapidità mi ricorda la storia di quel cane cui si allontana sempre l'osso e che non arriverà mai a prenderlo. Noi invece ci dobbiamo arrivare, per dare un inizio certo all'*iter* e agli strumenti che il Governo si deve impegnare a proporre in tempi certi.

Si è parlato di massima rapidità, d'accordo, ma se questo significa che ad ogni passaggio che facciamo

viene riconfermata la massima rapidità, non arriveremo mai e questo diventerà invece un provvedimento di massima lentezza. Teniamo allora aperta la questione, ma diamoci uno strumento di salvaguardia che imponga al Governo su questo punto di venire rapidamente, almeno nelle Commissioni congiunte, ad illustrare il suo orientamento, gli strumenti e la tempistica con cui approvarli. Altrimenti il tempo scadrà, mentre riconfermiamo tutti i provvedimenti, mozioni, ordini del giorno e quant'altro (nei prossimi giorni poi affronteremo anche la questione della finanziaria), e non daremo assolutamente conto di tale impegno. Condivido le considerazioni del senatore Crosio: in una prima lettura della finanziaria, sulla questione della rete, della banda larga e della digitalizzazione ci sono veramente cose - non dico risorse sufficienti - che smentiscono clamorosamente una sensibilità e una tempistica che invece serve produrre. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G9.101, presentato dal senatore Mucchetti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CATALFO](#) (M5S). Signora Presidente, l'ordine del giorno G10.100 è volto ad introdurre il reddito minimo garantito. Il reddito di cittadinanza per il Movimento 5 Stelle è un obiettivo che dobbiamo perseguire anche come obiettivo di Europa 2020; una linea e una misura che tutti voi avete presentato e di cui negli anni avete parlato. Ci sono 8 milioni di persone che vivono in Italia al di sotto della soglia di povertà. Ci sono cittadini cui non sono garantiti i diritti sanciti dalla Costituzione, quella Costituzione che voi e che tutti noi diciamo di portare avanti. Credo che questo sia il momento di dare delle risposte...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Catalfo.

CATALFO (M5S). ...ai cittadini italiani. Quindi vi invito a valutare e a pensare bene a questo ordine del giorno nel momento in cui lo voteremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.

[FORNARO](#), relatore. Formulo un invito al ritiro dell'emendamento 10.2, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'ordine del giorno G10.100, il parere è contrario nel testo originario. Se invece si modifica il dispositivo inserendo la formula «a valutare l'opportunità di», mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.100, senatrice Catalfo?

CATALFO. No, signora Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Dunque il parere del relatore è contrario.

Poiché l'emendamento 10.1 è inammissibile, passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

[URAS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, sarei disponibile al ritiro dell'emendamento 10.1 e a trasformarlo in un ordine del giorno, se questo venisse accolto dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.1 è inammissibile, senatore Uras. Noi stiamo parlando dell'emendamento 10.2.

URAS (*Misto-SEL*). Anche in questo caso, signora Presidente, siamo disponibili a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno, se questo venisse accolto.

PRESIDENTE. Qual è l'orientamento del relatore e del rappresentante del Governo?

[FORNARO](#), *relatore*. Non sono favorevole all'accoglimento di un eventuale ordine del giorno derivante dall'emendamento 10.2.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatore Uras, insiste per la votazione dell'emendamento?

URAS (*Misto-SEL*). Sì, signora Presidente.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento e dell'ordine del giorno.

Vorrei inoltre far presente che sull'ordine del giorno G10.100 si è espresso il relatore, ma non anche il Governo.

[PRESIDENTE](#). Lo verificheremo al momento del voto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G10.100.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, il relatore ha chiesto una riformulazione con l'inserimento nel dispositivo delle parole: «a valutare l'opportunità di». La presentatrice però l'ha rifiutata, quindi il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G10.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G10.100, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 11.1 è inammissibile, passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BOTTICI (M5S). Signor presidente, l'ordine del giorno G11.101 tratta dei contributi silenti e chiede al Governo di impegnarsi a varare degli atti normativi per risolvere le problematiche di milioni di contribuenti INPS.

PRESIDENTE. Il restante ordine del giorno si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

FORNARO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G11.100, a condizione che venga riformulato con l'inserimento delle seguenti parole all'inizio del dispositivo: «a valutare l'opportunità di».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G11.101.

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno G11.101.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente anche per dare un senso costruttivo a questo lavoro che stiamo facendo tutti in Aula, mi piacerebbe sentire, sia dal relatore sia, soprattutto, dal Governo il motivo di questo parere contrario all'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo. Si deve entrare nel merito delle decisioni: un no a prescindere credo sia illogico. Chiedo quindi di avere una spiegazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Verifichiamo se il relatore ed il rappresentante del Governo intendono integrare la motivazione, che forse è già stata sciverata in Commissione.

BOTTICI (M5S). Assolutamente no.

FORNARO, relatore. Signora Presidente, è il lavoro che viene normalmente fatto in Commissione. *(Commenti della senatrice Bottici).*

PRESIDENTE. Quindi, lei non ritiene di dover integrare la motivazione. Il Governo?

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Mi associo alle parole del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Uras, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

URAS (Misto-SEL). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.101.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor presidente, il Governo ed il relatore hanno appena affermato che di questo argomento si è discusso in Commissione, ma quest'ordine del giorno in quella sede non è stato neppure letto. È stato votato, per modo di dire, ma non si sapeva neanche di cosa si stesse parlando. Quindi chiedo una spiegazione formale al relatore e al Governo sul loro parere contrario, peraltro su un ordine del giorno che non chiede alcun soldo.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, il tempo a disposizione del suo Gruppo è finito.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono aggiungere altro, interpretiamo il suo intervento come dichiarazione di voto.

Procediamo dunque al voto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G11.101, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Ricordo che all'articolo 12 è stato presentato un unico emendamento, il 12.1, che è inammissibile.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 11,15)

(Applausi dal Gruppo M5S). Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, capisco che ormai non possiamo emendare il provvedimento, ma la comunicazione alla Corte dei conti in questa materia a noi pare utile, per cui l'emendamento 13.1 potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno. Qualora fosse accolto, ritireremmo l'emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[FORNARO](#), *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 13.1 mi rimetto al Governo.

Sui restanti emendamenti invito i presentatori al ritiro, altrimenti parere contrario.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Uras, di trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 13.1, ho bisogno di qualche minuto per leggere il testo.

[PRESIDENTE](#). Senza arrivare a realizzare la proposta della senatrice Mussolini, un breve periodo di sospensione magari potrebbe tornare comodo anche ai colleghi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

La seduta è quindi sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,18, è ripresa alle ore 11,26).

Chiedo al Governo di esprimere il parere sull'eventuale trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 13.1.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Purtroppo, signor Presidente, esprimo parere contrario sulla trasformazione in ordine del giorno.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, nonostante la contrarietà del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento ma, poiché l'argomento riguarda la gestione dei conti del Sistema sanitario nazionale, riteniamo importante un'attenzione particolare e specifica da parte della Corte dei conti su questa materia. Pertanto, ritengo che il tema possa essere esaminato in sede di legge di stabilità, anche convincendo il Governo ad adottare strumenti che mantengano sotto controllo questo sistema della

finanza pubblica che è così importante.

Ritiro anche l'emendamento 13.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2, identico all'emendamento 13.3.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori, identico all'emendamento 13.3, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prego i senatori di affrettarsi a votare. Riprendete posto per favore, stiamo votando. Non si può votare da lontano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Si raggiunge il posto e si vota. L'esercizio ginnico fa bene. Il Senato non è disposto in piano proprio per determinare un'attività fisica nella risalita. *(Alcuni senatori del Movimento 5 Stelle segnalano la presenza di una luce accesa tra i banchi del PdL a cui non corrisponde un senatore)*.

Ci vedo anch'io doppio lì. Prego il senatore Segretario di estrarre la tessera dove c'è la luce accesa senza che ad essa corrisponda un senatore. Quello è il voto telepatico. Colleghi, se ad ogni sospensione di cinque minuti ne impieghiamo dieci per riprendere i lavori siamo rovinati. Prego i colleghi a cui non corrisponde un compagno di banco di esercitare un'autocensura e di estrarre la tessera del collega.

COTTI (M5S). Signor Presidente, il senatore D'Anna non è in Aula, ma alla sua postazione corrisponde lo stesso un voto.

PRESIDENTE. No, non lo vedo votare.

CIAMPOLILLO (M5S). Però la sua postazione risulta che sta votando.

PRESIDENTE. No, è di altri. Io non vedo una luce. Procediamo comunque al ritiro della tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, questa è una cosa gravissima!

PRESIDENTE. Il ritiro della tessera viene effettuato.

CIAMPOLILLO (M5S). Ma non è sufficiente il ritiro. Chiedo ufficialmente alla Presidenza di prendere provvedimenti per quello che è accaduto. È una cosa grave! Nel nostro ordinamento non esiste il voto per delega. È una vergogna, questa!

Chiedo che venga assunto un provvedimento serio per quello che è accaduto in quest'Aula. Le dico di più: questa mattina anche tra i banchi del PD è accaduta la stessa cosa. C'è stata una collega che ha votato con due mani. Quindi, accade da un lato come dall'altro. *(Proteste dei Gruppi PD e PdL. Commenti del senatore Stefano Esposito)*. È accaduto questa mattina! Chiedo cortesemente, ma in maniera ufficiale, di prendere provvedimenti.

PRESIDENTE. Colleghi, l'intervento della Presidenza c'è stato prima della chiusura della votazione. Quindi, la votazione si è svolta in maniera regolare.

Abbiamo ritirato la tessera, «sequestrato la pallina». Nella Giunta per il Regolamento, di cui faccio

parte, verificheremo, se è il caso, la possibilità di procedere all'amputazione della mano dei colleghi. Però non esageriamo. *(Applausi dai Gruppi M5S e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, visto che anch'io faccio parte della Giunta per il Regolamento come lei, vorrei ricordare il comma 1 dell'articolo 118 del Regolamento, in cui si legge: «In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporre l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico».

Durante la votazione le ho fatto presente, sottolineandolo, che il senatore Carraro ha votato per il senatore Cassano, assente. Quindi, le chiedo di prendere nei confronti dei due senatori i provvedimenti del caso. Così come ha ritirato la tessera del senatore D'Anna, o la votazione deve essere ripetuta o mi dica lei.

PRESIDENTE. Il senatore Cassano ha raggiunto la sua postazione prima della chiusura della votazione.

SANTANGELO (M5S). No, ha votato il senatore Carraro e deve essere messo agli atti.

Signor Presidente, lei ha chiaramente annuito, ha visto l'irregolarità. Quindi, ha proceduto alla chiusura di una votazione palesemente irregolare.

PRESIDENTE. Ho visto una persona, che non so se corrisponde alla persona seduta a fianco del senatore Carraro, infilarsi nel suo posto. Adesso non c'è, ma allora è passato, c'era.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, la invito... *(Alcuni senatori indicano che il senatore Cassano è presente).*

Signor Presidente, se lei è convinto che il cittadino Santangelo è venuto qua dentro per farsi prendere in giro da lei o da qualsiasi altro ... io non glielo consento! *(Proteste dai Gruppi del PD e del PdL).* Ha visto il senatore Carraro, così come l'ho visto io, votare per il senatore Cassano e ora lo sta negando!

PRESIDENTE. Il senatore Cassano è quello che è seduto a fianco del senatore Carraro? Mi dicono di sì.

SANTANGELO (M5S). È arrivato dopo la votazione! È arrivato dopo, e lei e tutto l'Ufficio di Presidenza lo avete visto. Voi lo avete visto! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Comaroli).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, ho proclamato il risultato della votazione e non sono ammesse né scorrettezze, né altro...

SANTANGELO (M5S). Ci sono state delle irregolarità! Le ho sottolineate. State tranquilli ...

PRESIDENTE. Ho atteso, prima di far ritirare la tessera come ho fatto, che arrivasse il senatore interessato. Dal momento che è arrivato, non vedo perché devo procedere al ritiro della tessera.

Colleghi, annuncio che su questo argomento non darò la parola a nessun altro *(Applausi dai Gruppi PD e PdL).*

L'emendamento 13.4 è stato ritirato, mentre l'emendamento 13.0.1 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Gasparri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del

Governo a pronunciarsi.

[FORNARO](#), *relatore*. Invito al ritiro degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Invito inoltre il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G14.100.

[BARETTA](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Il Governo accoglie inoltre l'ordine del giorno G14.100.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.6.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Nugnes.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 14.7, presentato dalla senatrice Bellot e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1107

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, approfitto dell'occasione di illustrare gli emendamenti all'articolo 15 per sottolineare la difficoltà che stiamo riscontrando nel seguire i lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame. Peraltro, esso è stato presentato in Assemblea con l'idea che non potesse essere modificato: quindi, la discussione sugli emendamenti è tutta proiettata verso il futuro e cancella di fatto il presente. Rischiamo così, nella confusione che si realizza spesso all'interno dell'Aula, a torto o a ragione, per le rimozioni che ciascuno dei colleghi ritiene di dover avanzare alla Presidenza, di non capire a che punto della votazione ci troviamo, di quale emendamento stiamo parlando, quale sia il merito di tale emendamento, sacrificando così la funzione legislativa, che è una funzione delicatissima, perché costituisce l'atto di decisione sulle regole che valgono per tutti, non solo per noi che siamo qui in Senato, ma per tutti coloro che si trovano fuori di qua. Quindi, è necessario che si consenta qualche momento di riflessione sereno, nell'ambito dei lavori dell'Assemblea.

Con gli emendamenti all'articolo 15 abbiamo tentato di modificare gli aspetti di natura finanziaria più rilevanti relativi all'applicazione dell'istituto che ne è oggetto e di intervenire su questioni specifiche.

Stante la totale inutilità di affrontare l'argomento in questa sede ? e purtroppo questo è un dato che

mortifica il Parlamento - per le dinamiche che stiamo subendo, ritiriamo tali emendamenti e ci riserviamo di chiedere, soprattutto alla maggioranza e al Governo, che, all'atto dell'esame della prossima legge di stabilità, siano individuate delle dinamiche attraverso le quali almeno alcune questioni di rilievo generale possano essere discusse e affrontate nel modo e nei tempi debiti, affinché una volta che la discussione sia arrivata in Assemblea essa possa essere gestita, nel momento della decisione, in modo ordinato.

[FORNARO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, apprezziamo il ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, visto anche che il Governo ha già evidenziato l'importanza delle questioni sollevate sulle coperture finanziarie, in particolare dai senatori di Sinistra Ecologia e Libertà.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[URAS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ho l'impressione che oggi questa sia un'Aula particolarmente frizzante, ma io devo dichiarare il voto contrario a questo provvedimento da parte del Gruppo Misto-SEL, un voto contrario che ha due motivazioni fondamentali.

La prima motivazione riguarda la dinamica legislativa alla quale, purtroppo, siamo sottoposti. Noi stiamo esaminando solo decreti-legge, signor Presidente, e io invito la Presidenza a porsi questo problema che è stato sollevato in più occasioni, anche dal Capo dello Stato. Si tratta della legittimità di questa inflazione di decreti-legge che devono, sempre e per tutte le loro parti, corrispondere ai criteri di urgenza e di necessità. Invece, anche se non lo certifichiamo nelle Aule di questo Parlamento, perché soggiacciamo ai criteri di maggioranza politica, c'è l'abuso di questo strumento: uno strumento che impedisce la discussione e l'approfondimento e che, in genere, produce norme che siamo costretti a modificare nell'arco di settimane perché scritte male, perché intervengono a turbare istituti che non possono essere sottoposti a questo tipo di *stress* da normazione eccessiva e che poi, alla fine, si traducono in diseconomie per il Paese, in ragioni di crisi per settori produttivi e in difficoltà per i cittadini.

La seconda ragione per la quale - e chiedo un attimo di pazienza - noi votiamo contro il provvedimento è di merito. Quando, infatti, si decide una linea, e questa linea la decide una maggioranza così ampia, quello che noi chiediamo è che quella linea sia almeno coerente, perché le opposizioni hanno il diritto, e anche il dovere, di confrontarsi con una posizione di Governo, non con diverse posizioni di Governo.

Noi abbiamo di fronte un provvedimento che contraddice alla radice la scelta che voi avete fatto - e che avete propagandato in questi giorni tramite i vostri strumenti di formazione, che sono molto ampi - di intervenire a favore delle imprese e del lavoro. In questo provvedimento, signor Presidente, si fa una scelta totalmente diversa: si cancella un tributo patrimoniale che sarebbe stato utile mantenere per orientare le risorse finanziarie raccolte verso gli investimenti oppure per ridurre il peso fiscale sulle imprese e sul lavoro. Invece, si fa il contrario: si conferma cioè un orientamento fiscale che è tutto italiano, dove quello che si salva è la rendita passiva e il patrimonio.

Si salva la disponibilità dei ricchi e si cerca di vessare e di non costruire condizioni di sviluppo per portare via questo Paese dalla situazione di povertà nella quale è stato cacciato. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

Quindi, due sono le ragioni del voto contrario: la prima è perché pasticciate quando fate le leggi; la seconda è perché fate le leggi sempre a favore dei più ricchi, di quelli che contribuiscono di meno al destino positivo di questo Paese. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Cirinnà*).

Per questi motivi voteremo contro ed invitiamo il Governo, la maggioranza e, in particolare, il Partito Democratico ad essere sul fronte del sostegno dello sviluppo e della crescita più coerente, più seria, più costante. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

[BELLOT](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere e votare un provvedimento che, nelle intenzioni del Governo, avrebbe dovuto ridefinire con chiarezza e stabilità il complesso e caotico quadro della finanza locale. Dopo due anni di polemiche, rinvii, modifiche e annunci, sul finire dello scorso agosto finalmente l'Esecutivo aveva garantito che questo testo avrebbe, una volta per tutte, migliorato l'attuale assetto di quella che ormai sappiamo essere l'imposta che gli italiani trovano più indigesta, per non dire odiata: l'IMU.

Il fatto è che, come avrò modo di illustrare, poco o nulla va in questa direzione. Tutt'altro: emerge con chiarezza e in modo più che inequivocabile che manca a questo Governo una strategia chiara, certa e precisa su cosa si voglia fare di questa odiosa gabella. (*Brusio*).

Signor Presidente, mi scusi, ma è veramente impossibile proseguire.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo in fase di dichiarazione di voto, non a ricreazione.

BELLOT (*LN-Aut*). Grazie, signor Presidente.

Come dicevo, non c'è assolutamente chiarezza su cosa voglia fare il Governo in relazione a questa odiosa gabella, al di là del fatto che non sappiamo nemmeno che cosa voglia fare sull'intero sistema fiscale e sul regime di tassazione che il Paese sta subendo in questo momento.

Tanta era la fretta di annunciare il miracoloso superamento dell'imposta sugli immobili che a gran voce se n'è annunciata la soppressione. Peccato che in questo testo, al di là della sospensione della prima rata, si rimandi a una più attenta valutazione su come superare anche la seconda rata, ormai di prossima scadenza. Di fatto, quindi, questo testo non è un provvedimento definitivo, ma semplicemente un provvedimento tampone che, come tutti i testi di questo tipo, cerca di correggere in corsa, appellandosi all'urgenza, un'imposta come l'IMU che, da quando è entrata in vigore, come ben sapete, ha generato problemi di ogni sorta. E non è un caso in tal senso - mi rivolgo al Governo - se avete voluto utilizzare per l'ennesima volta proprio la forma del decreto.

Oltre alla forma, però, vi sono però gravi e preoccupanti problemi anche sul contenuto del provvedimento.

Partiamo dalle coperture utilizzate, una delle quali deriva dalla definizione agevolata in appello per contenziosi come quelli con i concessionari della gestione della rete telematica del gioco. Su questo la Lega si è espressa attraverso una richiesta chiara e forte di una moratoria di un anno, presentata in quest'Aula evidenziando cosa comporti tutto questo agevolare una situazione vergognosa, che crea problemi sociali e ha risvolti che ben conoscete.

Tornando alla questione della richiesta di agevolazioni, una previsione di entrata, stimata in circa 600 milioni, viene calcolata attraverso l'applicazione di una percentuale irrisoria sul valore del contenzioso per danno erariale che viene, appunto, imputato ai concessionari per la gestione della rete telematica del gioco. La questione onorevoli colleghi, tocca due aspetti: uno sul merito e uno sul *quantum*.

Chiudere bonariamente un contenzioso tanto importante economicamente e socialmente lo troviamo infatti poco corretto. Noi tutti sappiamo quale sia l'attenzione che in questi ultimi anni si sta concentrando su queste attività. E sono anche noti gli effetti devastanti - lo ribadisco - che tali attività hanno sulle famiglie. Dobbiamo ricordare quante famiglie si sono rovinate a causa dei giochi e delle scommesse?

La cifra che poi immaginate di incassare è priva di ogni fondamento. Potete infatti stimare una cifra ma non garantirne l'entrata, in quanto non sapete nemmeno se i diretti interessati al contenzioso accetteranno la definizione agevolata della controversia stessa oppure (com'è possibile e anzi per noi è più che probabile) gli stessi continueranno comunque a difendersi nelle ulteriori fasi procedurali previste nel processo tributario.

Se costoro, infatti, dovessero rifiutarsi di versare quanto voi avete già deciso dovranno versare, chiedo al Governo, se volesse ascoltarmi: che cosa farebbe in questo caso?

Troppo facile fare i conti senza l'oste. Così come appare troppo semplicistico stabilire in 925 milioni di euro il maggior incasso che, stando alle vostre previsioni, si dovrebbe generare a seguito dei maggiori

pagamenti di 8 miliardi dei debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Sperando che nel frattempo queste imprese ancora esistano!

Come e su quale base voi abbiate stabilito questa cifra davvero non ci è dato sapere. Non lo sapremo mai probabilmente e nemmeno riusciamo ad immaginare questo conteggio. Anzitutto, perché su questi pagamenti continua a gravare una crisi economica che non accenna a rallentare e che quindi potrebbe anche determinare una maggiore propensione al risparmio, più che al consumo. E avrei un appunto sulla parola «risparmio»: forse è un termine che in questo Paese dovremmo togliere dal vocabolario, in quanto credo che le famiglie italiane ormai non lo possano più conoscere e non potranno conoscerlo se questo Governo non vorrà trovare veramente soluzioni coraggiose e forti per ridare slancio all'economia.

Non dimentichiamo poi che numerose imprese sono alla prese, e non da oggi, ormai da troppo tempo, con imponenti debiti da saldare, il cui pagamento è reso ancor più difficoltoso per le sofferenze bancarie, per cui le nostre imprese si vedono soffocare di fronte a capacità produttiva e a commesse, ma anche a mancanza di credito per poter far fronte ai costi per rispondere a tali commesse. Basti ricordare un caso del Veneto, l'ACC (Aziende che crescono), i cui rappresentanti in questo momento sono al Ministero dello sviluppo economico per chiedere un aiuto. Purtroppo la mancanza è di credito, non di lavoro: ricordiamoci che molte sono le aziende in questa situazione! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Non dimentichiamoci, poi, che i principali indicatori economici degli ultimi tempi hanno tutti evidenziato, a più riprese, come proprio il drammatico calo dei consumi interni abbia determinato un crollo dell'incasso dell'IVA. Ci risulta insomma francamente difficile esprimere un ottimismo simile a quello da voi evocato. E anche sull'IVA vorrei fare un appunto per le nostre imprese: sono molte - e mi rivolgo sempre al Governo - le imprese che hanno crediti IVA e che avanzano quindi liquidità; devono avere questi crediti velocemente, questi soldi devono essere svincolati. Le imprese devono poter utilizzare i loro crediti per la loro attività, per pagare gli stipendi. Il Governo deve farsi carico di questo aiuto che stiamo chiedendo!

Ma torniamo all'argomento e prendiamo in considerazione gli interventi recati dall'articolo 11 del provvedimento in esame, concernente la salvaguardia degli esodati. Apprezziamo certamente lo sforzo del Governo, ma lo riteniamo ancora insufficiente. Ricordiamo a quest'Assemblea che la problematica degli esodati nasce dalla cosiddetta legge Fornero sulle pensioni: un errore, un'ingiustizia, una legge che ha creato per molte persone problemi, lasciandole prive di lavoro e di sostegni economici, lasciandole nel nulla, nel vuoto. Parliamo di persone che, in virtù di accordi con il proprio datore di lavoro, hanno lasciato l'occupazione e, per via del repentino innalzamento dell'età pensionabile, si ritrovano da ormai due anni (la legge è del 2011) senza stipendio, senza pensione, senza nulla.

Questo decreto, ora, individua 6.500 persone da salvaguardare, ulteriori rispetto ai 65.000, poi ai 55.000 ed infine ai 10.000 già salvaguardati. Numeri esigui, visto che restano ancora oltre 250.000 persone in questa condizione.

Il presidente Letta aveva detto, nel suo discorso programmatico di insediamento, che il Governo avrebbe adottato urgentemente misure strutturali per salvaguardare tutti gli esodati, i mobilitati e i licenziati, tutte categorie che in questo momento sono in grande sofferenza. Ci aspettavamo, dunque, che un Governo di larghe intese trovasse una «intesa larga» - un gioco di parole penso ci stia in questo caso - per risolvere definitivamente la questione e porre fine a questo stillicidio dei micropassi e della salvaguardia col contagocce. Non c'è più tempo!

Capiamo anche che c'è un problema di reperibilità di risorse economiche, ma a monte di tutto deve esserci la volontà di reperirle. Ci chiediamo, infatti, come mai si trovano i soldi per stabilizzare nell'amministrazione pubblica persone che non hanno superato alcuna prova selettiva, aggirando le norme in materia di accesso al pubblico impiego, e come mai si troveranno 600 milioni di euro per sanare parte del *deficit* di bilancio di Roma e non si trovano, invece, le risorse per porre fine ad una vera e propria ingiustizia sociale.

È questione di volontà e di priorità, e con i provvedimenti d'urgenza che il Governo sta emanando e

blindando il Parlamento - è ormai a tutti chiaro - non ha sicuramente la priorità degli esodati.

Mi avvio quindi alla conclusione, onorevoli colleghi. L'attuale provvedimento non risponde alle reali e concrete aspettative che i cittadini e le imprese oggi hanno sull'imposta municipale. È indubbio comunque che il parziale, timido, annunciato superamento della prima rata dell'imposta municipale propria rappresenti un importante segnale, ma ancora molto molto flebile che non possiamo non prendere in considerazione. C'è ancora molto da fare.

Per questo motivo, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Lega Nord, chiedendo al Governo maggiore coraggio e più volontà di ridare vita a questo Paese, esprimiamo un voto di astensione sul provvedimento in esame. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (GAL). Signor Presidente, colleghe e colleghi, con la conversione in legge del decreto-legge oggi in esame si dà seguito a impegni assunti in campagna elettorale e al momento della formazione del programma di questo Governo. Oggi, con la conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2013 si abolisce la prima rata dell'IMU, e attendiamo nei prossimi giorni anche la cancellazione della seconda. Non siamo contenti solo del fatto che partecipiamo a una maggioranza che mantiene gli impegni assunti; lo siamo particolarmente anche per quanto riguarda un'area geografica del Paese, il Mezzogiorno d'Italia, che, dal punto di vista della tassazione, ha pagato più di altre aree geografiche questa imposta sulla casa.

Ora, vorrei andare al di là di ciò che ha voluto affermare il senatore Uras, che ha pontificato sulla perequazione dell'imposizione fiscale, dicendo quasi che la casa è roba per ricchi, che è il luogo dove il capitalismo concentra le proprie voglie rapaci, perché mi sembra una mistificazione così forte, un disconoscimento della nostra storia sociale ed economica. Vorrei ricordare all'illustre collega che, in ampie parti del Paese, la casa non è minimamente vista come *status symbol*, come bandiera dell'arricchimento personale: la casa è il luogo dove si riversa l'energia di una vita, è quella tana, quel luogo dove l'uomo si riunisce con la propria famiglia, e non è questo certo l'indice di ricchezza. Mi sembra che ormai gli amici del Gruppo Misto-SEL abbiano stereotipato i loro interventi, però non riescono a storicizzarli e ad attualizzarli rispetto al provvedimento che abbiamo in discussione.

Quello in esame è uno dei pochi provvedimenti che - lo debbo dire con grande piacere - approviamo in tutte le sue parti: questo è un provvedimento che dà la possibilità di pagare altri 7 miliardi di euro di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese; questo è un provvedimento che consente l'abbassamento della cedolare secca dal 19 al 15 per cento per i locali in affitto con canone condiviso; questo è un provvedimento che mette fondi nel circuito bancario per agevolare l'erogazione di mutui alle famiglie; questo è un provvedimento che dà indicazioni di buon senso ai Comuni per quanto riguarda la tariffa sui rifiuti. Esso reca, cioè, misure che hanno una ricaduta diretta sulle famiglie italiane, e non sui gerontocrati o sui finanzieri italiani.

Quello in esame è un provvedimento che guarda direttamente in faccia alla realtà della famiglia italiana, che oggi vive davvero momenti di grandissima difficoltà, e lo fa partendo dalla casa, che noi consideriamo fondamentale, non perché lo abbiamo detto in campagna elettorale, ma perché riteniamo che quella sulla casa sia una tassazione odiosissima che, inoltre, genera effetti davvero depressivi per l'economia, perché l'edilizia è uno dei fattori fondamentali del ciclo economico.

E il motivo della soddisfazione e del voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà si sostanzia per una grande conquista che abbiamo ottenuto proprio con il decreto-legge n. 102. Il 17 luglio scorso avevamo presentato un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, il quale, di buona parola, ha mantenuto l'impegno assunto nel primo provvedimento utile. Mi riferisco alla realizzazione di quello che avevamo indicato come giusto, il fatto cioè che gli invenduti delle imprese di costruzione fossero considerati beni magazzino.

Come avviene in tutti gli altri segmenti della vita economica e della produzione, quando si ha in magazzino dell'invenduto non si possono pagare le tasse; non si possono appesantire le imprese con un

ulteriore orpello. Orbene, intanto per il 2013 e per il 2014, viene riconosciuta questa possibilità: una possibilità importante che ridà fiato a questo settore dell'economia e che, ancora di più, dà il senso di uno Stato che guarda i problemi in faccia e cerca di superare le distorsioni reali che si vengono a realizzare. È una norma di giustizia sostanziale, è una norma di cui andiamo assolutamente fieri.

Sappiamo che questo non è un decreto esaustivo. Sappiamo che è un decreto-legge, e al riguardo condividiamo quegli aspetti che sono stati evidenziati anche da settori dell'opposizione: lo strumento del decreto-legge diventa davvero talvolta troppo asfissiante rispetto alla vita parlamentare. Ma ricordiamoci che siamo in una fase di emergenza, e quindi il decreto-legge si impone talvolta proprio per l'urgenza dei problemi che devono essere affrontati.

Ma il problema della tassazione sulla casa è un problema che deve essere visto in maniera organica. Si stanno preparando dei provvedimenti di legge, signor Presidente, si sta lavorando all'individuazione della nuova tassa, che avrà un altro nome. Ma noi della questione casa ne facciamo una questione pregiudiziale. Non vogliamo rivedere l'IMU, l'odiosa IMU, trasformata in una nuova tassa, che magari non avrà lo stesso nome, ma avrà lo stesso contenuto. La base imponibile dello Stato, l'oggetto dell'attenzione del fisco e dello Stato non può essere quello che noi consideriamo un bene minimo: la prima casa è il valore fondamentale, che va assolutamente tutelato. Quello che si muove attorno a una famiglia - anche questo è un altro nostro grande valore di riferimento - deve essere guardato con simpatia, deve essere guardato con attenzione, deve essere protetto dallo Stato. E quindi agevolare in tutte le sue forme l'aggregazione famiglia e le strutture e infrastrutture su cui essa si poggia è per noi un momento davvero di grande importanza.

Quindi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà, noi ringraziamo ancora il Governo per aver accolto il nostro ordine del giorno, che oggi con piacere annunciamo diventare legge dello Stato. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

[LANZILLOTTA](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANZILLOTTA](#) (SCpI). Signor Presidente, io credo che su questo decreto-legge non si possa esprimere un giudizio univoco, perché contiene disposizioni diverse, alcune delle quali hanno un impatto sicuramente positivo sull'economia, a cominciare dall'aumento delle disponibilità per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, mentre altre evidenziano elementi molto critici.

Mi riferisco ad alcune norme specifiche. Segnalo, ad esempio, partendo da disposizioni meno centrali, il rinvio di una serie di norme per la riforma della contabilità degli enti locali, che è uno strumento fondamentale per il monitoraggio e il consolidamento della finanza pubblica, e il rinvio di un'altra norma cui era stato fatto riferimento quando abbiamo discusso il decreto sulla pubblica amministrazione, cioè il consolidamento, nei bilanci degli enti locali, delle partecipazioni societarie, strumento che consente una trasparenza e un'evidenza nei bilanci dell'effettivo stato della finanza locale, che rischiava, con quelle norme che peraltro sono state stralciate e forse rinviate, un ulteriore appesantimento. Questo rinvio è un elemento molto, molto negativo e preoccupante.

Altro punto che suscita qualche interrogativo è la riduzione dell'aliquota dell'imposta della cedolare secca sugli affitti. Questo meccanismo era stato introdotto per tentare di far emergere base imponibile. È vero che ha funzionato solo in parte, ma dubito che la diminuzione della tassazione possa avere un effetto di incentivo, mentre sicuramente cresce il carattere regressivo dell'imposta, che già attira soprattutto i redditi alti, perché aumenta il differenziale tra l'imposta marginale e l'imposta che invece si paga con la cedolare secca.

Ma ciò che più merita attenzione è sicuramente la questione dell'IMU. Questo provvedimento si limita a dare copertura sostanziale all'altro del maggio scorso con cui il Governo appena insediatosi aveva disposto la sospensione integrale, per tutti, del pagamento della prima rata, provvedendo in termini di pura cassa. Adesso si dà copertura sostanziale, ma si mantiene l'impianto, cioè il fatto che rimane un'esenzione integrale. Quest'operazione costa 2,2 miliardi.

Mentre si è molto discusso in quest'Aula di cosa ci aspetta nel 2014, credo non si sia abbastanza

discusso del fatto che noi dobbiamo trovare da qui alla metà di dicembre 2,4 miliardi ulteriori per dare copertura, per tutto l'anno 2013, all'esenzione integrale dell'IMU, cioè alla seconda rata. Questa necessità, che ha ipotecato anche l'impostazione della legge di stabilità, credo che accentuerà le criticità che noi abbiamo già evidenziato. Abbiamo posto una questione di impostazione, perché riteniamo che, pur dovendo esentare dall'IMU le fasce più deboli, la necessità in questa fase di crisi di ottimizzare ogni intervento di riduzione fiscale avrebbe dovuto orientare il Governo e la maggioranza a concentrare la maggior parte aggiuntiva di risorse, cioè questi 2,4 miliardi, a sgravare IRES e IRAP, che sono le imposte che più incidono negativamente, sia in termini di sostegno al reddito e ai consumi che in termini di peso e carico sulle imprese, rispetto alla crisi. Tant'è che noi alla Camera abbiamo presentato un emendamento, sul quale c'è stato un confronto, che mirava a trasformare questa copertura nella copertura di un sistema di detrazioni fino a una fascia di rendita catastale intorno ai 300 euro, con detrazione per figli a carico e per le persone anziane, che era poi la nostra proposta sin dalla campagna elettorale, con l'obiettivo di chiudere la questione IMU e di lasciare le risorse aggiuntive disponibili a operazioni sulle imposte, sul cuneo fiscale e sulla tassazione personale. L'emendamento non è stato accolto. Invece è stato accolto un ordine del giorno difensivo, cautelativo, che dice: se si vuole andare avanti e identificare altri 2,5 miliardi da destinare tutti all'IMU, almeno non lo si faccia utilizzando altre entrate fiscali, aumentando altre imposte.

Il meccanismo di questo decreto ha infatti un paradosso: noi abbiamo una clausola di chiusura delle coperture - che sono un *bricolage*, che fa vedere come si stia raschiando il fondo del barile - secondo la quale, qualora tutta quella sequela di meccanismi a copertura della prima *tranche* di 2,2 miliardi non si rivelasse sufficiente, bisognerebbe intervenire sull'anticipo di autotassazione dell'IRES e dell'IRAP. Il paradosso è che non solo si interviene e si concentrano le risorse sull'imposta sugli immobili, al contrario di tutto ciò che ci viene consigliato e suggerito dagli organismi nazionali e dai centri studi economici, ma si dice anche che se quei soldi non bastassero bisognerebbe aumentare, almeno in termini di cassa, le altre imposte, quelle che gravano sul reddito.

Non siamo d'accordo su questa impostazione; riteniamo che sia stato pagato un prezzo alla demagogia e alla campagna elettorale del Popolo della Libertà, che difatti è stato testé rivendicato, e credo che questo lo scontreremo non solo con la manovrina di fine anno, ma in tutta la legge di stabilità, perché condiziona la scarsa disponibilità di risorse per fare altre operazioni.

Questa operazione, essendo ancora così incerta sul se e sul come, non dà origine neppure a quel sostegno ai consumi che deriverebbe ai contribuenti dalla certezza di non dover più pagare. Siccome questa ipotesi pende sulla testa dei contribuenti, le disponibilità che potrebbero venire dal non pagamento della seconda rata dell'IMU non si trasformano in consumi perché non c'è la certezza. Quindi, chiedo al Governo, se bisogna fare tale intervento, di farlo in fretta: almeno ci sarà un effetto positivo sui consumi nell'ultimo scorcio dell'anno, quando ci sono le tredicesime. Se arrivasse solo alla fine, avremmo un doppio effetto recessivo, quello di non sostenere i consumi e quello di agevolare una tassazione su cespiti che invece vanno colpiti in misura selettiva.

Da questo punto di vista, è vero che c'è la sacralità dell'abitazione e del valore che la stessa ricopre per gli italiani, ma penso che dobbiamo ragionare anche sul fatto che, sì, la tassazione va parametrata sul concetto che si tratta di investimento nell'immobile ad uso prima casa, di risparmio delle famiglie, che hanno già una tassazione all'origine, però qui si fa, per esempio, un'operazione che forse dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità dei Comuni, cioè quella di equiparare alla prima la seconda casa per i figli. Per carità, è legittimo, tutti abbiamo famiglia, però una famiglia in cui è possibile avere due case, di cui una propria e una messa a disposizione dei figli, quindi c'è stata storicamente una capacità di reddito e di risparmio così significativa, credo che sicuramente dal punto di vista del reddito e dello *status* sociale abbia di più rispetto a persone che non hanno né una casa per sé né una casa per i figli, che tante volte devono tenere i figli in casa o che, se invece, i figli vanno a vivere fuori, hanno un'incidenza sul reddito molto forte. Quindi, credo che l'idea della prima casa vada però relativizzata rispetto anche al vantaggio economico che questa operazione comporta. Anche questa cosa dell'esenzione totale della seconda casa, io credo che come misura assoluta nella legislazione statale

andrebbe rivista.

In conclusione, voteremo a favore del disegno di legge di conversione con lealtà, però vorremmo che il Governo prendesse in considerazione le nostre preoccupazioni, che sono sostanziali e strutturali per quello che ci aspetta nell'economia del nostro Paese nei prossimi mesi. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Tonini).*

[VACCIANO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, giunge finalmente al voto finale dell'Aula il provvedimento che forse maggiormente ha segnato la discussione politica di questi primi sei mesi del nuovo Parlamento e condizionato la sopravvivenza stessa del Governo: quello che elimina l'IMU sulla prima casa.

Per sgombrare il campo da ogni dubbio, il Movimento 5 Stelle, pur essendo favorevole al principio sottostante, avrebbe preferito magari che fosse stata fatta qualche distinzione tra chi possiede un'unica abitazione adibita a residenza del proprio nucleo familiare e chi, tra le altre quattro o cinque proprietà, ha per prima casa una villa di 14 vani e mezzo con piscina e giardino di 1.300 metri quadrati, che incredibilmente sfugge alla classificazione di casa di lusso (ogni riferimento è puramente voluto). Insomma, un provvedimento un po' più aderente al dettato dell'articolo 53 della Costituzione, come poteva essere, ad esempio, quello proposto sullo stesso tema dal Movimento 5 Stelle. Ma tant'è, confidiamo nella futura revisione del catasto per introdurre qualche elemento in più di equità sociale.

Tuttavia, in questo provvedimento ci sono elementi che meritano ben più attenzione e che forse sono rimasti oscurati dal perenne ricatto politico che ne ha accompagnato la nascita. Ad esempio, la genesi della TARES, la famosa *service tax* che ha tutto l'aspetto di un'IMU mascherata e che nasce già morta e sepolta da sigle ben più evocative, come TARI, TASI, TRISE.

A tale proposito mi sento di rassicurare i cittadini che la nota proprietà matematica è sempre valida, pur con qualche dovuto adattamento: cambiando l'ordine delle sigle le tasse da pagare non cambiano (e se cambiano di certo non è per farvi risparmiare). Per maggiori informazioni (ad esempio su chi andrà a pesare la nuova tassa, su come andrà ad influire sulle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti, su cosa pagheranno coloro che dei servizi comunali indivisibili non fruiscono o fruiscono in maniera molto parziale), potrete rivolgervi alle «sentinelle antitasse» presenti nella maggioranza.

Potremmo anche parlare delle agevolazioni IMU ai costruttori. Sappiamo bene che il settore è in crisi e che sempre più frequentemente i cittadini non sono in grado di mantenere l'impegno di acquisto per una nuova abitazione. A fronte di ciò sarebbe stato ragionevole prevedere l'esenzione dall'IMU per i fabbricati rientranti sotto la predetta fattispecie. Sarebbe stato forse proponibile, considerando la situazione contingente, "fotografare" l'attuale stato dell'inventurato (che il *dossier* del Servizio del bilancio stima nel 75 per cento del costruito) ed esentarlo, così come indicato nell'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle e accolto dal Governo.

La norma che abbiamo davanti prevederebbe invece, laddove non venisse data fattiva attuazione al nostro ordine del giorno, l'esenzione per tutti i fabbricati costruiti ieri, oggi e domani, destinati alla vendita, purché non locati; anche quelli costruiti senza alcuna correlazione con reali necessità abitative. Giova ricordare che "produrre" un edificio non equivale a produrre una penna in termini di consumo di suolo e risorse e che, nonostante (specie in queste Aule) si creda spesso il contrario, tali risorse non sono illimitate. Nel migliore dei casi saremmo di fronte a un aiuto di Stato all'edilizia, nel peggiore ad un favore agli speculatori.

Che dire delle misure di sostegno all'accesso all'abitazione? Nobilissimo intento, se non fosse che dal comma 1 della lettera *b)* dell'articolo 6 apprendiamo che per favorire il credito bancario la Cassa depositi e prestiti potrà acquistare, tra le altre cose «titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali». Qualcuno ricorda come è iniziata la crisi americana dei mutui *subprime*? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E quali mutui si pensa saranno cartolarizzati dagli istituti di credito? Solo quelli certi ed esigibili? Ma, in

effetti, perché dovremmo preoccuparci domani di salvare una banca quando possiamo compromettere oggi direttamente la Cassa depositi e prestiti?

E ancora in questo decreto si parla di cedolare secca, argomento che abbiamo affrontato anche in 6a Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare. Opinione quasi univoca dei soggetti auditi nel corso dell'indagine è che la cedolare non ha consentito, se non in misura minima, l'emersione degli affitti in nero, ma ha rappresentato uno sconto per chi, già in regola con la contribuzione, ha optato per un regime fiscale più favorevole. Può essere lodevole premiare gli onesti, ma non aspettiamoci che ridurre ancora l'aliquota relativa ai contratti a canone concordato induca un'ondata di conversioni tra gli evasori incalliti: chi non pagava 19, difficilmente si convincerà a pagare 15. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La prospettiva è, molto semplicemente, una diminuzione del gettito che forse oggi non possiamo permetterci.

A mio avviso però la parte più interessante del decreto è quella riguardante le coperture finanziarie che si pensa di utilizzare, quella che mi fa pensare che il titolo di questo provvedimento dovrebbe essere "togliamo l'IMU e incrociamo le dita".

Articolo 12: norma retroattiva in deroga allo statuto dei contribuenti che prevede una drastica riduzione della detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e per invalidità permanente. Scenario 1: disdetta delle polizze in oggetto, diminuzione dei redditi dei soggetti operanti nel settore assicurativo e conseguente diminuzione del gettito IRES ed IRAP. Scenario 2: trasformazione delle polizze in assicurazioni sul rischio di non autosufficienza, che rimangono detraibili secondo i vecchi parametri. In entrambi gli scenari il saldo per le casse erariali è, incrociando le dita, pari a zero.

Articolo 15 comma 3, lettera f). Per questo spero che il Governo abbia corrisposto al senatore Tremonti i diritti d'autore. Si sostiene che conseguentemente ai pagamenti dei debiti alle imprese da parte degli enti locali, di cui all'articolo 13, lo stato incasserà maggiore IVA per 925 milioni di euro. Guarda caso una considerazione pressoché identica era contenuta in un emendamento presentato in relazione al provvedimento che ha cancellato la prima rata dell'MU, a prima firma Tremonti e sottoscritto dai colleghi della Lega, nonché dal Movimento 5 Stelle. In quell'occasione ci è stato fatto presente che non si può coprire un decreto in maniera indiretta, basandosi cioè sulle pur prevedibili e ragionevoli ricadute positive "collaterali" di un altro provvedimento. Stesse considerazioni presenti a pagina 56 della nota di lettura del Servizio bilancio riferita al provvedimento oggi al nostro esame. Delle due l'una: o avevamo ragione anche prima o la copertura è improponibile anche adesso, e il Governo conta di utilizzare poteri taumaturgici a noi ignoti per sanare questa incoerenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Di cose, colleghi, ne potremmo rilevare molte altre, ma vorrei concludere con la copertura prevista dal comma 3, lettera e) dell'articolo 15, che fa riferimento all'articolo 14 del provvedimento in esame. La vicenda è nota: 98 miliardi di euro di evasione accertata a carico delle società di gestione del gioco lecito, una sanzione definita nel primo grado della sede giudiziale in 2 miliardi e mezzo di euro (che per inciso sono spiccioli, ma per un fortuito caso sarebbero bastati a compensare per intero il mancato gettito connesso con l'abolizione della prima rata IMU, stimato dal Servizio bilancio in circa 2 miliardi e 400 milioni di euro); proposta di condono per 600 milioni di euro, ulteriore riduzione, determinata alla Camera, a 500 milioni di euro. Insomma pochi, maledetti e subito purché si copra, anche in minima parte, questo decreto.

Peccato che il presidente di Confindustria sistema gioco Italia, Massimo Passamonti, abbia già dichiarato che il condono è destinato al *flop*: «Preferiamo aspettare il giudizio d'appello, siamo sicuri che ci darà ragione». La maximulta da 2,5 miliardi di euro potrebbe essere cancellata in appello. Perché pagare subito il condono? Ma il Governo fortunatamente è previdente, e infatti al comma 4 dell'articolo 15 ha inserito una provvidenziale clausola di salvaguardia: se non ci sarà il gettito previsto dai due commi di cui ho appena parlato indovinate chi pagherà? Pagheranno quelli che pagano sempre, le piccole e medie imprese tramite un aumento dell'acconto IRES e IRAP. O meglio, un altro aumento, dopo quello già varato prima dell'estate. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un anticipo richiesto oggi che diventerà il credito d'imposta di domani, un altro finanziamento a tasso zero richiesto alle imprese in

difficoltà.

Il messaggio che emerge è chiaro: combattiamo l'evasione con le parole per far contenta l'Europa, ma con i fatti, ancora una volta dimostriamo di essere un Paese che premia i furbi a scapito degli onesti. Basterebbe forse solo questo per giustificare il voto contrario del Movimento 5 Stelle su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'ALI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI (PdL). Signor Presidente, il Gruppo Popolo della Libertà voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge. Tuttavia, m'incombe l'obbligo di fare alcune osservazioni. La prima, di carattere procedurale, la rivolgo direttamente alla Presidenza.

Ci troviamo in presenza di un decreto-legge che scade il 30 di questo mese, così come altri che abbiamo trasmesso alla Camera hanno la stessa scadenza. Ma mentre dall'altro ramo del Parlamento ci ritornano indietro, in zona Cesarini, come si suol dire, alcuni decreti, su questo il Governo e anche il concerto della maggioranza hanno chiesto ai componenti della Commissione e all'Assemblea di non apportare modifiche. Ora, poiché questo è un vezzo che si va ripetendo, preannuncio che noi non saremo più disponibili a questo tipo di condizionamento sull'attività emendativa del Senato, con queste condizioni di agibilità, dettate da margini di tempo che prevedono la possibilità di farlo ma che, in un accordo complessivo, non vengono attivati, quando in realtà l'altro ramo del Parlamento regolarmente disattende tali accordi. Così come preannuncio anche che in sede di esame di alcuni provvedimenti che abbiamo definito in seconda lettura e che ritornano dall'altro lato del Parlamento, di certo non saremo qui a svolgere semplicemente il ruolo di Camera di ratifica di misure che eventualmente non dovessimo condividere.

Ciò detto, veniamo al provvedimento. Lo consideriamo positivamente, ma non dobbiamo, per questo motivo, non metterne in evidenza alcune ombre.

La prima è che questo provvedimento affronta il tema dell'IMU sulla prima casa solamente con riferimento alla prima rata. Quindi, attendiamo che il Governo, entro i termini di scadenza del pagamento della seconda rata, provveda a far sì che sulla prima casa l'IMU 2013 venga interamente cancellata.

La seconda ombra sta nel fatto che avevamo già posticipato a dicembre, con decisione assunta nella precedente legislatura ad inizio anno, l'applicazione dell'aliquota dello 0,3 della TARES, un'aliquota puramente patrimoniale riferita semplicemente agli immobili posseduti e non ai Servizi al cittadino, per dar tempo al Governo di trovare il sistema per evitare che i cittadini pagassero questa ulteriore «patrimonialina» sugli immobili. Anche al riguardo attendiamo dal Governo una risposta.

Nel complesso si tratta di misure che dovrebbero valere circa 3,5 miliardi di euro. Sappiamo che ci sono grosse difficoltà per recuperare risorse, ma ci auguriamo che il Governo provveda a ciò.

È chiaro, lo sappiamo benissimo, che questo è un provvedimento transitorio. Ne abbiamo avuto la conferma dalla presentazione della bozza di legge di stabilità che ci è stata trasmessa, in quanto la nuova legge di stabilità per il 2014 definitivamente abolisce le imposte di cui stiamo trattando e ne istituisce di nuove. È anche chiaro che su questo staremo molto attenti a che questa manovra non si presti, dal punto di vista formale, ad un sostanziale gioco delle tre carte. Se, infatti, la riduzione delle imposte sulla prima casa deve essere sostanziale, ciò si deve anche riflettere sui dispositivi della nuova legge di stabilità per il 2014.

Di contro, abbiamo il dovere di mettere in luce alcuni elementi positivi contenuti nel provvedimento in esame, come l'apertura alla non tassazione dei beni delle imprese edili non venduti, cioè che giacciono nel «magazzino» delle imprese edili, ed alcuni temperamenti di vessazioni tributarie e fiscali, come, per esempio, la possibilità per chi ha concesso in comodato d'uso a un parente di primo grado l'immobile di non vederselo gravato dall'IMU. Insomma, alcune aperture e considerazioni di carattere sociale ed industriale importanti hanno trovato riscontro nelle determinazioni del Governo accolte dal Parlamento.

Dal punto di vista concettuale dobbiamo, inoltre, registrare alcuni elementi negativi come, per esempio, la retroattività della norma sulle detrazioni sulle polizze assicurative, che è in perfetto contrasto con lo Statuto del contribuente. Ciò non è stato neanche evidenziato. Ricordo che quella normativa, che è stata approvata nel 2000 con un largo consenso di tutte le forze politiche presenti in Parlamento, prevede che ogni qualvolta che si va in contrasto con quanto in essa previsto ciò debba essere indicato espressamente nella norma in cui tale decisione è assunta, in maniera che il Parlamento abbia cognizione di ciò che si sta facendo anche nelle sue permesse giuridiche.

Come ho detto, dunque, il provvedimento presenta una serie di inserimenti positivi ed altri meno positivi, ma nel complesso non possiamo non considerare questo decreto-legge come un passo avanti riguardo alla detassazione sugli immobili.

Vorrei poi ricordare alla collega Lanzillotta, che ha fatto una notazione di carattere generale sulle scelte fiscali del Governo e del Parlamento, che, contrariamente a quanto previsto nel loro ordine del giorno, possiamo certamente esaminare l'aumento di alcune tassazioni contro la riduzione di altre. Si tratta di decisioni di politica fiscale che però non devono incidere determinando aumenti sulla fiscalità complessiva.

Siamo invece contrari all'imposizione di nuove tasse per alimentare la spesa pubblica, come purtroppo il Governo ha proposto ed ottenuto di fare in alcuni recenti decreti-legge (mi riferisco, in particolare, a quello cosiddetto della cultura e a quello relativo alla pubblica istruzione).

Siamo dunque assolutamente in linea con quanto detto dalla senatrice Lanzillotta, nel senso che non si può continuare ad alimentare la spesa pubblica aumentando le tasse, sotto qualsiasi forma esse siano, mentre è certamente possibile modificare le aliquote e gli importi, nell'ambito di una politica fiscale naturalmente orientata in favore dei settori sociali che si intende tutelare, purché il tetto della pressione fiscale non solo non aumenti, ma si abbassi - ed è ciò che sosteniamo da tempo - per alimentare una nuova stagione di consumi e di attività produttive, creando quindi un circolo virtuoso per l'economia nazionale.

Alla luce di queste considerazioni, che non sono certamente esaustive di tutto il tema, e con le precise notazioni che ho fatto inizialmente sulla procedura e sulla volontà del Popolo della Libertà di completare la manovra sulla fiscalità della casa, esentando le prime case dall'IMU, anche per ciò che riguarda la seconda rata, e cercando di togliere il pagamento di 0,3 euro a metro quadrato di TARES, che incide solamente sul patrimonio e non è il corrispettivo di servizi, in conformità con quanto asserisce la stessa normativa sulla TARES, che è una tariffa e non una tassa, ribadisco il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome del Senato, un saluto agli studenti dell'Istituto superiore «Carafa Giustiniani», di Cerreto Sannita e San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [1107](#) (ore 12,31)

DEL BARBA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL BARBA (PD). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, con la votazione di oggi termina l'*iter* d'esame del decreto-legge in oggetto: un *iter* lungo e travagliato (non solo per quanto ha già ricordato il collega senatore D'Alì nella sua dichiarazione di voto, a proposito dei tempi che ci ha concesso la Camera dei deputati, ma per altri aspetti che intendo ricordare nel mio intervento) ma necessario affinché le varie sfumature emerse trovassero l'unità nella conversione di un

testo che, lo ricordo, è molto importante per il nostro Paese.

Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, anche in ragione del lungo lavoro svolto dai colleghi alla Camera dei deputati e nelle varie Commissioni. Le circostanze eccezionali nelle quali ci troviamo a dover esercitare la nostra funzione di rappresentanti eletti dai cittadini ci hanno imposto severe rinunce e tristi obblighi. Nonostante questo, però, il lavoro del Parlamento è stato volto, e sarà volto anche nei prossimi mesi, a garantire agli italiani un presente più stabile che sia la base da cui partire per imboccare la strada che conduce ad un futuro di crescita che includa tutti.

A riprova di quanto appena detto, si potrebbero elencare moltissimi elementi positivi presenti nella nostra azione parlamentare e contenuti anche nel provvedimento in esame: il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali; la nuova modalità di provvista al sistema bancario da parte della Cassa di Risparmio di Roma e dei suoi filiali; la nuova modalità di concessione dei mutui più facilmente e a un tasso minore; un nuovo passo in avanti per risolvere il problema degli esodati, che da troppo tempo si trascina, costringendo individui e famiglie a un'immeritata incertezza economica; lo stanziamento di altri 7 miliardi di euro, che vanno a sommarsi a quelli già stanziati qualche mese fa, per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Tutti questi interventi non sono solo buone intenzioni, ma dimostrazioni concrete, tangibili della volontà di aiutare tutto il «sistema Paese», impegnato in una così lunga strada per tornare a crescere.

Credo che ognuno di noi - e scusatemi la presunzione, onorevoli colleghi, di parlare anche a nome vostro - avrebbe certo voluto vedere cifre molto più alte di queste, specialmente per gli interventi a sostegno delle situazioni di difficoltà economica, che si traducono spesso in incertezza di vita insostenibile. Ma il segno e la perseveranza avranno un loro effetto positivo.

Voglio qui ricordare che una certa politica delle dichiarazioni e degli *slogan* facili tenta di descrivere il Partito Democratico come il partito delle tasse, ancora oggi, nonostante tanti sforzi comuni di questo stesso Parlamento volti ad allentare il peso che grava su ogni italiano. Noi qua diciamo chiaramente, con i fatti ancor più che con le parole, che tutto ciò non solo non è vero, ma è anche qualcosa di assai lontano dalla realtà.

Tutti noi siamo consapevoli che il livello di tassazione, così come ricordato quasi quotidianamente dai più svariati esperti del settore, si è fatto insopportabile. Ma non serve sentirlo dalla televisione o leggerlo sui giornali: ognuno di noi passeggia nel mondo, vive il quotidiano, parla con i propri famigliari, i propri amici, la propria gente, osserva la fatica a competere delle nostre imprese.

Certo, questa nostra comune opera di riforma dello Stato, di efficientamento del sistema, che vede nell'immediato l'urgenza di stimolare la domanda interna, ma non vuole e non può dimenticare chi fa più fatica di altri, ha bisogno di qualche parola d'ordine, come in molti non mancano di fornire, ma oggi più che mai richiede il nostro comune impegno, colleghi della maggioranza e anche della minoranza, nella ricerca di priorità e interventi tra loro armoniosi.

Proprio in questi giorni il Senato sta esaminando la legge di stabilità e, anche in questo caso, si conferma come volontà primaria, almeno in questo inizio dei lavori, quella della riduzione delle tasse per lavoratori e imprese, il cosiddetto cuneo fiscale. Un caso lampante di come politiche del medesimo segno (quella di oggi e quella della riduzione del cuneo fiscale) possono accompagnarsi sostenendosi con più o meno incisività.

Stiamo facendo imboccare la strada giusta a questo Paese, ma non dobbiamo mancare di operare l'autocritica, anche in momenti in cui conseguiamo risultati significativi. È il caso, ad esempio, della tempistica del provvedimento, che ognuno di noi ben comprende ha determinato e sta determinando difficoltà nei nostri Comuni, costretti a mantenere incertezze sui propri bilanci fino a questa fase così avanzata dell'annualità.

Ben sappiamo che non solo i numeri, ma anche i segnali di attenzione e di rispetto servono in questa fase perché tutto il Paese ha bisogno di comprendere la direzione scelta per dare un contributo con decisione e fiducia. È tempo ora di dimostrare la forza necessaria per chiedere successivamente nella legge di stabilità un forte segnale in tema di tassazione sul lavoro, di riforme della pubblica

amministrazione e di quella burocrazia che azzoppa le imprese e impedisce ai nostri imprenditori di esprimere al meglio tutto il loro potenziale creativo di innovazione e cambiamento.

È tempo ora di dimostrare la necessaria fermezza politica che goda di un respiro ampio e saldamente condiviso e che sia in grado di aiutare gli enti locali, trasformandoli da esattori a protagonisti veri, attivi, dell'attuazione delle politiche sul territorio: è dunque di vitale importanza riuscire a garantire loro una certezza sugli introiti, sulle regole e perseguire una sempre maggiore chiarezza nell'attuazione della riforma delle amministrazioni locali.

Abbiamo lavorato molto, dibattuto molto, discusso molto: ora siamo al passaggio finale di questa lunga trafila. Ci pare importante che ogni intervento di segno prevalentemente economico, con una sua chiara logica sul piano del mercato e della politica, si accompagni sempre ad altri che servano a riscoprire i valori della solidarietà e della giustizia sociale, fondamenti della nostra cultura e del nostro mondo.

Noi lavoreremo per questo e per introdurre, in sede di legge di stabilità, alcuni correttivi che l'allungamento dei tempi alla Camera e la necessità di conversione del decreto entro fine mese hanno reso quasi impossibile, sicuramente poco responsabile, discutere in questa sede.

Alla luce di tutto quanto detto e ricordando un'ultima volta le raccomandazioni fatte in precedenza, ribadisco il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, mi raccomando, ciascuno voti per sé. A conclusione della seduta, intendo sviscerare e risolvere definitivamente la questione del voto.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, faccio presente al sottosegretario Baretta che in Commissione ambiente abbiamo approvato all'unanimità un parere, che non è stato possibile accogliere da parte della 5a Commissione, e quindi dei relatori del provvedimento sull'IMU, ma che, per sua natura, oltre che essere particolarmente importante in vista di un'elaborazione della *service tax* che avremo a breve in indirizzo per quanto riguarda la tariffa rifiuti, ha notevole valore perché viene dopo che un ordine del giorno che era già stato depositato in materia è stato solo parzialmente accolto dal Governo, limitatamente alla necessità di considerare come norma dello Stato rilevante l'applicazione della tariffa rifiuti sulla quantità di rifiuti prodotti in ottemperanza a una direttiva europea su «chi inquina paga».

In tale contesto, nel parere sono stati inseriti anche altri elementi, che la pregherei, signor Sottosegretario, di considerare come utile strumento ai fini di una valutazione per la prossima normativa che andremo ad approvare, in modo da evitare che questo lavoro, approvato, ripeto, all'unanimità dalla Commissione, vada disperso e non sia reso utile ai fini di una programmazione su un tema così importante e delicato.

BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, intervengo per far presente che una risposta parziale all'osservazione fatta dalla senatrice è venuta prima con l'accoglimento di un ordine del giorno che ha integrato la formula che escludeva la parte relativa alla differenziata e al calcolo dei rifiuti sulla base del prodotto e non del metraggio. In ogni caso, mi paiono assolutamente accoglibili le sue osservazioni, ricordando che tra pochi giorni dovremo discutere nel disegno di legge di stabilità il modo con il quale si organizza la *service tax*, che ha una componente ben esplicita relativa ai rifiuti. Quindi siamo disponibili a discuterne insieme tra pochi giorni proprio in questa sede del Senato.

Discussione del disegno di legge:

(54) AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (Relazione orale)(ore 12,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 54.

La relatrice, senatrice Capacchione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Ricordo che, per intese raggiunte tra i Gruppi, la discussione del provvedimento si interromperà dopo l'intervento della relatrice.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CAPACCHIONE, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, scriveva Primo Levi ne «L'asimmetria e la vita» che «Auschwitz è fuori di noi, ma è intorno a noi, è nell'aria. La peste si è spenta, ma l'infezione serpeggia», indicando i sintomi della malattia nel disconoscimento della solidarietà umana, l'indifferenza ottusa o cinica per il dolore altrui, l'abdicazione dell'intelletto e del senso morale davanti al principio d'autorità, e principalmente, alla radice di tutto, una marea «di viltà, una viltà abissale, in maschera di virtù guerriera, di amor patrio e di fedeltà a un'idea».

Levi avrebbe trovato nelle cronache di queste ultime settimane la drammatica e amara conferma ai suoi convincimenti. Il testamento di Priebke, videoregistrato e diffuso dopo la sua morte; i disordini seguiti ai suoi funerali ad Albano alla vigilia del settantesimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma; e prima ancora l'esibizione pubblica di svastiche, la pianificazione di stupri, la distruzione di negozi alla maniera della Notte dei cristalli da parte di formazioni neonaziste che, sia pur in posizione minoritaria, stanno occupando posizioni nella platea rappresentativa italiana. Ci dicono, questi fatti, che il pericolo non è ancora passato e che teorie razziste e xenofobe, stanno conquistando dignità di pensiero e programma politico: oggi, anche qui, e non soltanto nella Grecia di «Alba Dorata». Con il negazionismo del genocidio degli ebrei, spacciato per ordinario processo di revisione storica utile e necessario alla rivalutazione del nazismo e dell'operato di Hitler.

È su questo presupposto, e non soltanto per onorare la memoria di quanti, per queste ragioni, si sono visti privare della dignità e della vita, che uno dei primi atti di questa legislatura è stato la riproposizione del disegno di legge che introduce il reato di negazionismo dei genocidi. A questo scopo, similmente a quanto hanno fatto molti altri Stati europei sin dal 1945, si era proposta l'introduzione, attraverso una modifica dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, con la quale si ratificava e si dava esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, del reato di negazionismo, cioè del divieto di porre in essere attività di apologia, negazione o minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, ovvero di propaganda di superiorità o odio razziale o incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Lo stesso testo, in sostanza, discusso nella XVI legislatura.

Alcune e significative disparità di vedute circa la redazione del testo normativo condussero, in quella

circostanza, prima alla remissione all'Aula e poi alla interruzione dell'esame quando erano già stati presentati gli emendamenti, per via dello scioglimento delle Camere.

Una sorte parzialmente analoga si è registrata nel corso di questo inizio di legislatura, dal momento che il disegno di legge, da principio approvato in sede referente il 15 ottobre, è stato in un primo tempo riassegnato in sede legislativa per poi essere nuovamente rimesso all'esame dell'Assemblea. I lavori preparatori hanno evidenziato perplessità e criticità rispetto a quello che viene indicato come un reato di opinione e che potrebbe limitare gli ambiti della ricerca storica o anche della libera espressione di un pensiero, sia pur odioso e repellente. Dibattito di cui la Commissione giustizia ha tenuto conto, intervenendo radicalmente sul testo originario pur conservandone integri lo spirito e le finalità.

Il testo che oggi viene portato all'attenzione dell'Assemblea introduce, infatti, modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra.

L'impianto del citato articolo 414 viene modificato mediante l'inserimento di uno specifico comma che incrimina la condotta di chi nega l'esistenza di tali crimini. Inoltre, viene prevista una circostanza aggravante che determina l'aumento della pena della metà per chi compie istigazione o apologia dei crimini di genocidio o contro l'umanità.

L'originaria disciplina recata dal disegno di legge n. 54 era alquanto differente, dal momento che faceva espresso richiamo alla definizione dei predetti reati prevista dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale.

La Commissione ha invece ritenuto di approvare un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo di cui è costituito il disegno di legge e ciò per l'esigenza di meglio inserire nel tessuto del codice penale questa rilevante novità, guardando comunque alla salvaguardia della libertà di ricerca storica.

Utili indicazioni al dibattito d'Aula pervengono, peraltro, dai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva. La Commissione affari esteri, per esempio, ha evidenziato l'opportunità di evitare il ricorso a presupposti limitativi dell'applicazione della legge che facessero espresso richiamo a singoli eventi storici; questi, se esplicitamente citati, potrebbero portare all'esclusione di altri accadimenti dallo spazio applicativo delle nuove norme penali. Del pari, il medesimo parere della 3a Commissione si sofferma sul delicato tema delle condotte volte a minimizzare i crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità. Di questi rilievi mi pare si debba tener conto per valutare la portata che queste norme potranno avere per il contrasto alla preoccupante diffusione del razzismo e dell'antisemitismo, nonché contro la negazione di fatti storici ampiamente documentati.

Ma non si può non citare nuovamente la dimensione ben più ampia che investe queste tematiche, cioè quella dei limiti alla libertà di espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione e ai rischi sempre connaturati in ogni tentativo di delineare fattispecie di reati d'opinione. Tali posizioni contrapposte sono ben riassunte, volendo rimanere in ambito letterario e filosofico, da Jean Paul Sartre e dal collettivo di scrittori Wu Ming: se il primo sosteneva che la libertà di espressione non poteva essere utilizzata come strumento per argomentare l'odio contro le minoranze e la negazione della Shoah, l'altro ha recentemente criticato la legge Mancino in quanto ha conferito un'aura di martirio ai gruppi neonazisti, rilevando che la sanzione dovesse essere invece di carattere esclusivamente culturale.

Lo svolgimento dell'esame nell'alternanza tra la sede deliberante e quella referente non ha comunque precluso la possibilità di ascoltare opinioni disparate e punti di vista che, in una materia delicata come questa, non possono che essere articolati e talvolta anche divergenti.

Alla luce di questi rilievi auspico che il passaggio in Assemblea possa consentire un dibattito ancora più ricco che, eventualmente, potrà condensarsi anche nell'approvazione di utili proposte emendative riferite al testo, tenendo comunque presente il monito di Albert Camus, il quale diceva che «il bacillo della peste non muore né scompare mai» e che per questo un topo morto non è solo un topo morto ma il sintomo della malattia, il segnale dell'epidemia che cova e che può riesplodere all'improvviso, ancora

più virulenta e mortale. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL e del senatore Molinari).*

PRESIDENTE. Come stabilito, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato a data che verrà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

Sui lavori del Senato Disegni di legge, preannunzio di trasmissione dalla Camera dei deputati e di assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Comunico che è in corso di esame presso la Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di pubblica amministrazione, già approvato dal Senato.

Ove modificato, il provvedimento sarà deferito alla 1a Commissione permanente, in sede referente, con i pareri delle Commissioni 2a, 5a, 7a, 8a, 11a e 12a.

Le predette Commissioni sono autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame del disegno di legge, sul quale la Commissione di merito dovrà riferire all'Assemblea martedì 29 ottobre.

La seduta, che inizierà alle ore 9,30, non prevede orario di chiusura e si protrarrà fino all'approvazione del provvedimento. Se necessario, potrà essere convocata una seduta anche nella giornata di mercoledì 30 ottobre, giorno di scadenza del decreto-legge.

I tempi di esame saranno ripartiti fra i Gruppi per un totale di 5 ore, escluse le dichiarazioni di voto.

Gli emendamenti in Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 28 ottobre.

Sullo stato della giustizia in Italia

MUSSOLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (PdL). Signor Presidente, sono stata sollecitata a questo brevissimo intervento dai colleghi del PdL. Pensate che dopo 39 anni, quasi 40 anni, la Cassazione ha detto che la dichiarazione dei redditi del 1974 di Sofia Scicolone, cioè Sofia Loren, era corretta, perché aveva usufruito di un condono. C'è stata anche una detenzione - vi ricordate? - nel lontano 1982, un'ingiusta detenzione.

Allora è vero quello che uno pensa quando riflette su come agisce ormai la giustizia italiana, perché c'è stato fango, non solo nazionale, ma anche all'estero, internazionale, mentre invece per altri processi, per qualcuno, la giustizia è molto celere: si parla di giorni o di mesi.

Quindi, io credo che veramente ci sia un grave problema di giustizia e un'emergenza *(Applausi dal Gruppo PdL)*, perché avere una sentenza positiva dopo 40 anni è una vergogna italiana! *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Amati, Barani e Berger).*

Sulle conseguenze per le università del Mezzogiorno del blocco del turnover

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, desidero portare a conoscenza dell'Aula un'ipotesi di reato, perché i colleghi parlamentari se ne facciano carico, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità. L'ipotesi di reato è: assassinio delle università italiane, con particolare riferimento a quelle del Mezzogiorno d'Italia.

Molto spesso in quest'Aula sentiamo dire, soprattutto dai Governi, che non cresce il Paese se non cresce il Sud e che non si risolve il problema di dare ai giovani una prospettiva seria e di contrastare la

fuga dei cervelli se non si mette mano in modo organico ad un criterio di uniformità nell'attribuzione delle risorse per garantire i processi di crescita che si creano dentro le università.

Orbene, il 17 ottobre scorso è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Ministro dell'università n. 713, con cui vengono stabiliti i criteri e il contingente assunzionale delle università, i cosiddetti punti organico, che fanno riferimento alle possibilità assunzionali e che, secondo quanto stabilito dalla *spending review*, devono essere rapportati ad un ingresso massimo di 20 unità rispetto a 100 pensionamenti. A seguito dell'applicazione di questo decreto, c'è chi probabilmente esulterà e c'è chi invece dovrà impegnarsi a chiudere i battenti delle università.

Questo non va bene. Non va bene perché noi andremo incontro ad un problema serissimo, quello della mobilità passiva extraregionale ed extranazionale, non solo per il settore della sanità ma anche per quello dell'istruzione, che rappresenta un motore straordinario di sviluppo e che serve ad accorciare le distanze fra le varie aree del Paese.

Allora, io informo l'Aula della necessità di riflettere, conoscendo la sensibilità del Ministro e sapendo l'attenzione che il Governo e il Presidente del Consiglio hanno destinato al riguardo, anche nelle relazioni presentate a quest'Aula e al Parlamento sull'azione di governo, e chiedo ai colleghi che approfondiscano e che tutelino i principi di coesione nazionale e l'orgoglio del Tricolore, anche attraverso una tempestiva correzione di quel decreto, che rischia di vulnerare l'unità e la coesione nazionale, sacrificando i principi di omogeneità e di equità su uno dei versanti a più alto e rilevante interesse sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Per fatto personale

[FALANGA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (PdL). Signor Presidente, intervengo per fatto personale, perché ritengo che sia giunto il momento di chiarire quanto si verifica quasi quotidianamente in quest'Aula del Senato.

Nel corso della seduta ho dichiarato di aver votato per il senatore Milo, che mi aveva chiesto di farlo per lui indicandomi il voto contrario. Chi vi parla si è limitato, presente il senatore Milo, che aveva dichiarato il proprio voto, a pigiare il pulsante. Ripeto, io non ho manifestato il voto: mi sono limitato ad eseguire un atto conseguente a una dichiarazione di voto manifestata dal senatore in questione. Ritenendo che la manifestazione di voto sia stata espressa in termini chiari, e avendo fatto solo da tramite penso che non vi sia stata alcuna irregolarità.

Lo dico sulla base di una casistica giurisprudenziale in tema di espressione di voto. Questo orientamento lo rinveniamo in tutte le elezioni che si svolgono nel nostro Paese. Quando il presidente del seggio si trova nella circostanza di interpretare il voto deve tener conto della volontà dell'elettore. E in questo caso... *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Signori, prima di scimmiettare abbiate riguardo nei confronti di chi vi parla, che svolge la professione di avvocato da oltre trent'anni, e voi veramente sul tema e sulle questioni siete, a mio avviso, davvero un po' carenti. Allora abbiate la correttezza di aspettare... *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. È inutile che applaudiate. Queste sceneggiate in Aula non fanno bene ai nostri lavori e non fanno bene al Paese.

Signor Presidente, in ogni caso, poiché io faccio riferimento ad un orientamento giurisprudenziale e, a mio avviso, dottrinario che potrebbe anche essere sbagliato, avendo ammesso il fatto, chiedo alla Presidenza l'istituzione, ai sensi dell'articolo 88 del nostro Regolamento, di una Commissione perché valuti se la mia condotta sia stata o meno lesiva dei diritti del senatore Milo o comunque del regolare funzionamento dell'Aula. Nel caso in cui la Commissione dovesse ritenere di condividere il mio orientamento, cioè che io non ho assolutamente espresso un voto, che era già stato dichiarato dal senatore Milo, che era presente, sarò poi io a chiedere un'ulteriore Commissione per valutare l'offesa che mi viene fatta.

Quando si parla di denunce, di autodenunce e di altro si ignora persino che in quest'Aula non ci sono

ipotesi di reato: ci possono essere al più fatti deplorabili dell'onorabilità di un senatore, e l'autorità di polizia è affidata alla Presidenza del Senato. Allora, Presidente, ammettendo la mia condotta, dichiarando espressamente ciò che ho fatto, le chiedo formalmente di nominare una Commissione che valuti il mio comportamento. Se è stato errato o se comunque ho violato una norma del Regolamento del Senato accetterò ben volentieri la sanzione che mi verrà comminata. *(Applausi ironici della senatrice Fattori)*.

PRESIDENTE. Fermo restando che non intendo aprire una discussione, perché del caso eventualmente ne parlerà la Giunta per il Regolamento, al momento non posso che prendere atto e leggere quello che recita il nostro Regolamento, che fintanto che non c'è un'interpretazione che possa fornire ulteriori elementi per me è sacrosanto.

Articolo 118, comma 7: «Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di Presidenza» che potete trovare alla fine del volumetto con il nostro Regolamento, dove, nella «Descrizione del dispositivo elettronico di votazione», al punto 1, si dice: «Ad ogni senatore è assegnato un seggio fisso nell'emiciclo». Di seguito, nelle «Istruzioni per l'uso del dispositivo elettronico di votazione», al paragrafo I si legge: «La tessera, consegnata a ciascun senatore, reca il numero di identificazione del senatore stesso ed abilita al voto soltanto il terminale del seggio a lui assegnato. Il senatore quindi non può votare al seggio assegnato ad un altro senatore (...)», che mi sembra chiuda abbastanza la vicenda. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Falanga e Giovanardi)*.

Al paragrafo IV, «Votazione ordinaria, corrispondente alla votazione per alzata di mano e alla controprova», si legge: «Dopo l'apertura della votazione, ciascun senatore deve introdurre la propria tessera di identificazione nell'apposita fessura» - non la tessera di qualcun altro - «e - accertatosi del corretto funzionamento del seggio - esprimere il voto premendo uno dei tre pulsanti di votazione» (e non «facendo esprimere» il voto). Quindi, per quello che mi riguarda, in assenza di una pronuncia diversa della Giunta, ciascun senatore deve esprimere il voto solo per sé.

Quello che è stato detto dal senatore Falanga è assolutamente compatibile con le previsioni del nostro Regolamento, per cui trasmetterò al Presidente la sua richiesta per le pronunce del caso.

Sulle problematiche relative all'affidamento dei minori a seguito di separazione dei genitori

CASTALDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, vorrei esporre in quest'Aula un caso per far presente come, anche nel nostro Paese, i principi di non discriminazione basata sul sesso, di bigenitorialità e di tutela dell'infanzia vengano violati e come i padri che vogliono continuare a svolgere il proprio ruolo paterno nella vita dei propri figli, anche dopo eventuali separazioni e divorzi, incontrano degli ostacoli posti dai tribunali nazionali, maggiormente propensi a riconoscere come prioritario esclusivamente il rapporto con la madre. Lo faccio raccontando la situazione di un padre separato, il signor Pasquale Fioriti, un cittadino della provincia di Chieti (mia provincia di provenienza) e di un figlio avuto da una convivenza che è restato a vivere inizialmente con la madre in un'altra Regione, la Campania. Questo padre, nel 2002, si è rivolto al tribunale per i minorenni pensando che l'autorità giudiziaria si adoperasse in modo imparziale e neutrale per l'interesse e la tutela del minore stesso, applicando le leggi e ricordandosi dell'articolo 8 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo e delle diverse pronunce della Corte europea di giustizia.

Per diversi anni il minore ha subito abusi e maltrattamenti ogni qualvolta faceva ritorno, in visita, al padre. Nel 2007, a causa di questi maltrattamenti, il minore veniva affidato al servizio sociale per il sostegno psicologico, anche al fine di favorire gli incontri padre-figlio ostacolati dalla madre, con percorso genitoriale presso la Regione di appartenenza.

Nel 2008, anche in presenza di maltrattamenti, al padre genitore veniva impedita la presa in carico del

figlio, come in precedenza, e anche il sostegno dell'assistente sociale. Il trauma del minore è stato conseguente: in preda a continue crisi psicomotorie, tale minore veniva ricoverato cinque volte nei nosocomi. La madre, in compagnia del suo nuovo convivente, un pregiudicato con oltre dieci anni di carcere, sottrae il minore da accertamenti e cure mediche, permessogli questo anche da pronunce dal tribunale per i minorenni, il quale giudice dichiara: «i certificati medici dei nosocomi sono carta straccia».

Per inciso, la procura di Nola ha accertato nei confronti della madre i reati di cui agli articoli 388 e 572 del codice penale, poiché la madre, con pressioni psicologiche, maltrattamenti e minacce impediva al figlio di frequentare il padre nel periodo antecedente all'aprile 2008 e dal decreto 2003.

Nel 2009 il giudice integra il decreto, escludendo gli psicologi coinvolti dall'assistente sociale di Napoli, e dispone il sostegno psicologico ed incontri padre-figlio per riallacciare i rapporti, che ormai non ci sono più dal 2002.

Il giudice successivamente, a seguito di una ricusazione, si dimette dalla titolarità del caso. Un secondo giudice nomina un collegio di consulenti, (normalmente pagati dai genitori), mentre il curatore speciale è totalmente assente nel rappresentare e difendere il minore. Ai consulenti il giudice chiedeva anche il quadro di personalità dei genitori. I tre consulenti ricevono, da parte di questo signore, Fioriti Pasquale, il 50 per cento della somma stabilita dal giudice, omettendo la fatturazione nonostante le richieste, e vengono denunciati alla Guardia di finanza nel 2012.

La procura di Napoli chiede l'archiviazione contro ignoti. Fioriti ricorre alla corte d'appello ma nulla cambia. I giudici di secondo grado pare difendano i giudici di primo grado.

Oggi Fioriti è accusato di mancati alimenti, anche se ha contribuito con circa 20.000 euro e altri 20.000 euro per spese legali, poiché consapevole che i figli hanno il diritto di essere cresciuti, mantenuti ed educati da entrambi i genitori con rapporti continuativi.

Dal 2008 ad oggi non ha nessuna notizia del figlio, essendo stato totalmente estromesso dalla sua vita. Nel febbraio 2012 il tribunale per i minorenni archiviava gli atti con affidamento esclusivo alla madre con innumerevoli accuse nei suoi confronti, compresa quella di essere paranoico, senza alcun certificato medico che lo attesti, e di conflitti tra genitori e figli, che non vengono sentiti, insieme, dal 2007. La procura di Nola lo accusa di aver presentato troppe querele, perché il Fioriti lamenta del diritto di visita al figlio nei confronti dell'assistente sociale e del curatore speciale. Forse la procura di Nola non conosce gli articoli 380, 381, 612, 573, 591 e 317 del codice penale, aggiungendo la violazione al codice deontologico, (come gli articoli 12 e 14) negata.

In che modo viene tutelato l'interesse del minore dal tribunale per i minorenni? Non è questa una reale forma di discriminazione dei padri separati? Negare giustizia ai padri non so in quale altro modo classificarla. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sul degrado ambientale del territorio campano

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Invito tuttavia i colleghi ad essere rapidi negli interventi perché sono convocate le Commissioni in sede consultiva per l'esame del disegno di legge di stabilità.

[PUGLIA](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo per essere vicino ai cittadini della mia terra, la cosiddetta "terra dei fuochi". Sabato prossimo ci sarà un corteo in Piazza Dante, a Napoli; quindi sono vicino a loro e credo che in quelle ore, in quella giornata ci sarò. Vogliamo infatti essere insieme ai cittadini onesti, e sono tantissimi, la maggioranza di quelli della mia terra, la Campania.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, ho chiesto di fare questo intervento di fine seduta perché la situazione oggetto dell'interrogazione [3-00433](#), che parecchi senatori, compresa la sottoscritta, hanno depositato la scorsa settimana sta precipitando. Purtroppo il tema relativo alle modalità di autenticazione delle firme a sostegno delle liste elettorali nelle elezioni avvenute in questo Paese negli anni 2012-2013 sta producendo (a causa di due sentenze contraddittorie, una del TAR della Toscana e l'altra del TAR dell'Abruzzo, e soprattutto a seguito di sentenze definitive del Consiglio di Stato, l'ultima delle quali del maggio 2013), la seguente situazione: i prefetti stanno avviando via via la procedura di scioglimento dei consigli comunali con un atto di denuncia in corso per autentica effettuata da soggetto coinvolto nell'elezione medesima, quand'anche già consigliere comunale o provinciale. Questo fatto sta naturalmente tenendo in fibrillazione numerosi Comuni, alcuni dei quali mi hanno segnalato che saranno oggetto di prossima sentenza a loro carico, a seguito di questa sentenza del Consiglio di Stato, nel mese di novembre.

Ora, l'atto che è stato prodotto fin qui dal Ministro dell'interno è una circolare esplicativa emanata nell'agosto 2013, in cui invita caldamente tutti i Comuni a considerare la sentenza di maggio del 2013 del Consiglio di Stato. Ma - ahinoi - questa circolare, per quanto possa risultare opportuna, è assolutamente ininfluyente rispetto ai fatti già accaduti. Quindi, è obbligatorio - a mio avviso e ad avviso di molti dei colleghi che hanno sottoscritto l'interrogazione - che il Ministro dell'interno emani immediatamente una comunicazione ai prefetti in cui si dia ad essi l'indicazione di astenersi dal promuovere lo scioglimento dei consigli comunali, ovvero provinciali, qualora coinvolti nella fattispecie di un dubbio interpretativo - ripeto: di un dubbio interpretativo - rispetto alla legittimità dell'autenticatore. Nello stesso senso, andrebbe anche emanata una circolare che sostanzialmente procuri di far considerare la sentenza di maggio come valedole, alla luce di sentenze contraddittorie precedenti e di un'interpretazione dubbia sulla norma, per cui si devono intendere tutte le elezioni già avvenute regolarmente fino a maggio 2013 assolutamente valide. Altrimenti, davvero, per un'interpretazione di questo genere, rischiamo di avere decine di consigli comunali che verranno sciolti nei prossimi mesi, e la cosa è davvero incredibile, incresciosa e gravissima.

Sulle modalità di votazione in Assemblea

[GIOVANARDI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, *ad adiuvandum*, visto che la cosa è importante per i lavori della nostra Assemblea vorrei ricordare che il nostro Regolamento, all'articolo 113, afferma che l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Quindi la normalità è che viene certificato il voto di un senatore che alza la mano, e naturalmente la può alzare dal suo posto o dall'emiciclo, basta che si trovi nell'Aula del Senato. Poi, se viene richiesto, c'è un altro modo di votare che è quello con il procedimento elettronico.

Tra le altre cose, se si volesse fare un'interpretazione nominale anche del Regolamento, dopo la chiusura di ogni votazione elettronica deve essere consegnato al Presidente, a cura dei Segretari, l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso: solo a quel punto il Presidente può proclamare l'esito della votazione. Questo è quanto afferma l'articolo 115 del Regolamento sulla votazione nominale con scrutinio simultaneo. Naturalmente tutto questo è interpretato dai Presidenti con un minimo di buonsenso, e quindi, ogni volta che si vota con il sistema elettronico, appaiono sul tabellone i numeri, e il risultato è istantaneo: non c'è bisogno di questa procedura di consegna, come dice il Regolamento.

Ma perché il voto elettronico con la scheda? Ma giustamente, dice il Presidente! Perché c'è una cosa gravissima - che chiederei anche alla Presidenza di reprimere molto più severamente - che può accadere se qualcuno non presente in Aula, magari in giro per l'Italia, dà la sua tessera a qualcun altro

che la inserisce e, assente ai lavori del Senato, fa votare per sé da qualcun altro. Lì siamo veramente di fronte ad un comportamento disonesto, offensivo, anche perché collegato alla diaria. Ma noi stiamo parlando di una fattispecie totalmente diversa. Stiamo parlando di un senatore presente in Aula, che magari, in una giornata come quella di oggi, in cui ci sono 10, 20, 30 o 100 votazioni, può trovarsi a parlare, presso i rispettivi banchi, con il relatore o con un membro del Governo, insomma può essere per una qualsiasi ragione lontano due o tre metri dal suo posto. Quando viene richiesta la votazione, quindi, o il Presidente ha la pazienza di aspettare che il senatore arrivi al suo posto per votare o, conformemente a una prassi che - ho controllato - dura da vent'anni in Senato se il senatore presente, invece di fare una cosa "alla Ridolini" o lanciarsi a pesce sul suo banco, dice al collega (che interpreta la sua volontà perché è lì presente) di schiacciare il pulsante, ritengo che il Presidente possa dire: «Ho visto che hai chiesto al collega. No: aspetto che tu arrivi al tuo posto perché sia tu ad esprimere la sua volontà».

Ma quello che può creare un incidente, lo sottolineo al Presidente, è che se il senatore Giovanardi qui presente, che magari ha un crampo alla mano o un qualsiasi impedimento, utilizza uno strumento elettronico che serve solo a certificare la sua volontà e dice: «Presidente, sono qui, sono presente, e poiché non ho fatto a tempo ad arrivare ho chiesto aiuto ad un collega», vorrei vedere un Presidente che mi dica: «Il senatore Giovanardi non c'è, il suo voto non è valido», e non per una questione di sostanza - presenza e volontà di voto - ma perché - a suo avviso - il meccanismo elettronico deve funzionare soltanto in un certo modo.

Vorrei far riflettere la Presidenza sul fatto che un'interpretazione di questo tipo va contro la realtà, perché nella realtà dei lavori parlamentari è inevitabile, se non vogliamo fare una cosa da film comico o da asilo infantile, che capiti un momento nel quale, essendo presente, si chiede semplicemente di poter esercitare un diritto, diciamo tramite una «protesi», ma esprimendo la propria volontà. Altrimenti potremmo scoprire, come è accaduto all'inizio della legislatura, che una posizione rigida si scontra poi con la realtà: è inevitabile che questo avvenga, e quando avviene si apre un contenzioso, e quando si apre un contenzioso il senatore presente giustamente dice: «Io sono qua, io volevo votare». E quindi prevale il solito formalismo all'italiana sulla sostanza del diritto di un senatore presente ad esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, io credo che in tutte le cose ci voglia il buonsenso, cioè una certa elasticità rispetto a fatti eccezionali, come il caso in cui, trovandosi fianco a fianco, si chiede cortesemente una cosa.

Ribadisco, però, che il voto per delega non è previsto; e che questo, peraltro, potrebbe far sì che accada quanto lei, senatore Giovanardi, ha segnalato, cioè che vi siano persone che chiedono ad altri di votare per proprio conto. In assenza di disposizioni in senso difforme, io devo quindi assolutamente applicare alla lettera il Regolamento, consentire a lei - se sarà necessario, ma non glielo auguro - il voto attraverso una protesi, ma non per interposta persona, perlomeno finché presiede il sottoscritto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 29 ottobre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 13,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici ([1107](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102

All'articolo 2:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno»;

al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio» e, al secondo periodo, le parole da: «, di concerto» fino a: «attività sportive del» sono soppresse;

al comma 5, dopo le parole: «unica unità immobiliare,» sono inserite le seguenti: «purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti). - 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «e delle Regioni Siciliana e Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «, della Regione siciliana e della regione Sardegna» e le parole: «dagli articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 1 e 2 del presente decreto»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile»;

alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei costi relativi ai

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a):

al primo periodo, dopo le parole: «comunitarie ed extracomunitarie» e dopo le parole: «dell'attività bancaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose»;

al secondo periodo, le parole: «la Associazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Associazione»;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari»;

è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose»;

al comma 3, le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro»;

al comma 4, le parole: «nazionale di sostegno per l'accesso» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale per il sostegno all'accesso», dopo le parole: «n. 431» è inserita la seguente: «, recante» e le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

al comma 5:

al secondo periodo, le parole: «dove siano già stati attivati bandi» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate

prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «della definizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione», le parole: «Siciliana e della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «siciliana e della regione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al», la parola: «prorogato» è sostituita dalla seguente: «differito», la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole da: «28 dicembre 2011» fino a: «n. 118"» sono sostituite dalle seguenti: «28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011» e le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

al comma 5, la parola: «sue» è soppressa;

al comma 6:

alla lettera a):

al capoverso 5, le parole: «5. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Per l'anno» e le parole: «14 settembre 2011, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»;

al capoverso 5-bis, le parole: «5-bis. Per l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «4-ter. Per l'anno», le parole: «comma 5-ter» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-quater» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011»;

al capoverso 5-ter, le parole: «5-ter. Alla compensazione» sono sostituite dalle seguenti: «4-quater. Alla compensazione» e le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-ter»;

al comma 7, le parole: «comma 7, del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, primo periodo, del decreto-legge» e dopo le parole: «n. 133,» le parole: «primo periodo» sono soppresse;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno"».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «per essere destinata» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

al comma 2, le parole: «all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68,» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1» e le parole: «commi 249 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «comma 249, della legge».

All'articolo 11:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «2018, di 12» sono sostituite dalle seguenti: «2018 e di 12»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 171» sono inserite le seguenti: «del 24 luglio 2012», le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013» e le parole: «e alla procedure» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle procedure»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

Nel titolo II, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici). - 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni

di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14";

b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente»;

al comma 2, le parole: «euro 230» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 530»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

All'articolo 13:

al comma 3, secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è effettuato»;

al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «2013, n. 35», *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013,» *e, al secondo periodo, le parole:* «sarà effettuato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è effettuato»;

al comma 6, primo periodo, le parole: «nella legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla legge»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo la parola: «necessaria» *sono inserite le seguenti:* «ai fini di cui al comma 6», *le parole:* «e sarà verificata» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed è verificata» *e le parole:* «la stipula» *sono sostituite dalle seguenti:* «la stipulazione»;

al secondo periodo, le parole: «sarà effettuato» *sono sostituite dalle seguenti:* «è effettuato»;

al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i

tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013».

All'articolo 14:

al comma 2, dopo le parole: «comma 233» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata».

All'articolo 15:

al comma 3:

all'alinea, le parole: «2.934,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.952,9 milioni» e le parole: «553,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «555,3 milioni»;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo»;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria»;

alla lettera d), le parole da: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015,» fino a: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista»;

alla lettera g), le parole: «tariffari intestati alla cassa conguaglio settore» sono sostituite

dalle seguenti: «tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore»;
al comma 4, le parole: «e) ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «e) e f) del comma 3»;
al comma 5, le parole: «all'articolo 1, comma 1, della legge» sono sostituite dalle seguenti:
«annesso alla legge».

All'allegato 3, alla rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze»:

alla voce: «LS 228/2012 Art. 1, C. 90», la cifra: «50.000.000» è sostituita dalla seguente:
«43.000.000»;

alla voce: «LF 296/2006 Art. 1, C. 527», la cifra: «22.821.278» è sostituita dalla seguente:
«29.821.278».

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU - Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 400" e al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle seguenti: "euro 600".

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari a circa 2,18 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU - Modalità di pagamento dell'imposta dovuta nell'anno 2013. Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Per l'anno 2013, i contribuenti esclusi dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, effettuano il versamento dell'imposta con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità.

2. Al comma 10, primo periodo dell'articolo 13 del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 1,3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente».

1.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(IMU - Aumento della detrazione d'imposta per abitazione principale)

1. Al primo periodo del comma 10, dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2013 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare euro 400", conseguentemente al terzo periodo le parole: "euro 400" sono sostituite dalle parole: "euro 600"».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 2,18 miliardi di euro in ragione annua si provvede mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

1.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro" e aggiungere il seguente comma:

"1-*bis*. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.200 milioni di euro».

1.5

[ALBERTI](#) [CASELLATI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

1-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

1.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

1-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

1-*quater*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-*ter*, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

1.7

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e - in assenza di queste - di ogni altra informazione disponibile. le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal Ministro dell'interno previa intesa

presso la Conferenza stato città ed autonomie locali».

G1.100

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Respinto

La Commissione,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» abolisce la prima rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2013, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il precedente decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il successivo articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU sulla seconda rata dovuta per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal gennaio 2014;

nell'attuale contesto di persistente crisi economica, tra le esenzioni ed agevolazioni non è stata considerata la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni già per l'anno d'imposta 2013, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo a prevedere, nei prossimi provvedimenti d'urgenza che emanerà, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni già per il 2013, anche attraverso la parziale deducibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G1.101

[MARINO LUIGI](#), [LANZILLOTTA](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione tout court della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;

la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni; saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;

abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo ad escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di

altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre *tax expenditures*, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.

G1.101 (testo 2)

[MARINO LUIGI](#), [LANZILLOTTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione tout court della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;

la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni, saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES; l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;

abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre *tax expenditures*, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [ZIN](#)

Ritirato

Le Commissioni,

premessi che:

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera *a*), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera *b*) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando

esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di Imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava conosciuta apposta per le società *in house* che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e successive modificazioni, la propria società *in house*, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi; quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21% (oggi 22%) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale *in house* non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale *in house* richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle Entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società *in house* potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludono quindi che una società *in house* che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società *in house* che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il .. Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società *in house* di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

La possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;

l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società *in house* il servizio di riscossione dei tributi;

impegnano il Governo a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società *in house* che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G1.103

DLBIAGIO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,

il provvedimento in esame, inoltre, prevede l'ampliamento delle fattispecie di immobili equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU tra queste le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n.16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che « per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

le disposizioni citate, legittimano una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;

la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia e successivamente il decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità;

considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come «secondaria» con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche;

per quanto riguarda invece i Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, avendo la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa: fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria;

alla luce delle suddette evidenze si è creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il Governo ha accolto l'impegno - accogliendo un ordine del giorno presentato dal sottoscritto - a «rivedere nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'art. 4 comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 o A/9»;

in considerazione del progetto di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe essere avviata sul breve periodo, e di cui il provvedimento in titolo dovrebbe essere una significativa premessa, sarebbe auspicabile che venisse confermata la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazioni dei cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni come quella della «non locazione»;

appare opportuno evidenziare che il Governo si è impegnato in più occasioni a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliare dei residenti oltre confine, in chiara ottemperanza con quanto sancito dalla legge n. 75 del 1993,

impegna il Governo a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'art. 4 comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità

immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

G1.103 (testo 2)

DLBIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,

il provvedimento in esame, inoltre, prevede l'ampliamento delle fattispecie di immobili equiparate all'abitazione principale ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU tra queste le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

l'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge n.16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che « per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

le disposizioni citate, legittimano una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;

la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia e successivamente il decreto-legge n. 16 del 2012 ha previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità;

considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come «secondaria» con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche;

per quanto riguarda invece i Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, avendo la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa: fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria;

alla luce delle suddette evidenze si è creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il Governo ha accolto l'impegno - accogliendo un ordine del giorno presentato dal sottoscritto - a «rivedere nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'art. 4 comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 o A/9»;

in considerazione del progetto di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe essere avviata sul breve periodo, e di cui il provvedimento in titolo dovrebbe essere una significativa premessa, sarebbe auspicabile che venisse confermata la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazioni dei

cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni come quella della «non locazione»;

appare opportuno evidenziare che il Governo si è impegnato in più occasioni a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliare dei residenti oltre confine, in chiara ottemperanza con quanto sancito dalla legge n. 75 del 1993,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'art. 4 comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come «abitazione principale» dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

(*) Accolto dal Governo

G1.104

[FILIPPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1107, recane il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

premesso che:

all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, si dispone che la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

impegna il Governo:

chè quanto disposto dall'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, venga considerato valido anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore;

a valutare l'opportunità, altresì, che se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetti al 50 per cento tra i genitori.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.2

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986».

1.0.3

[SANTANGELO](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#),
[PEPE](#), [VACCIAO](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

1.0.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

1.0.6

[LEZZI](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#),
[PEPE](#), [VACCIAO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'aliquota base IMU applicabile sugli immobili strumentali delle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili

del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 "Competitività e Sviluppo delle imprese", non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 1,5 miliardi di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Altre disposizioni in materia di IMU)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-*bis* è sostituito dal seguente: «9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.»

b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «sanitarie», sono inserite le seguenti: «di ricerca scientifica». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

5-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta,

a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.1

Sopprimere il comma 1 e al comma 2 sopprimere la lettera a).

Consequentemente:

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «48,3 milioni» (fondo acquisto 1^a casa giovani);

all'articolo 10 comma 1, sostituire le parole: «500 milioni», con le seguenti, «519,1» (CIG).

G2.1 (già em. 2.1)

Non posto in votazione (*)

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1107,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.1.

(*) Accolto dal Governo

2.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 2013 il pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati».

e, al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 9-bis dell'articolo 1-3 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

2.4

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MANGILI](#), [BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [PEPE](#), [VACCIANO](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «fabbricati» a «vendita», con le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa edile alla vendita».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

2.5

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, », aggiungere le seguenti: «fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita».

2.6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Al comma 5, dopo le parole: «e non concesso in locazione,» aggiungere le seguenti: «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, ».

Conseguentemente

all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro».

e aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per l'anno 2013 i contribuenti esclusi dal beneficio di cui al comma 1 effettuano il versamento dell'imposta municipale propria con un'unica rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità».

2.7

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Le parole: «Al comma 2 sopprimere la lettera a).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «20 milioni», *con le seguenti:* «40 milioni» *e dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:* «Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo».

2.8

[BERTOROTTA](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [SANTANGELO](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.9

[BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[BLUNDO](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 9-*bis*, aggiungere il seguente:

«9-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, letterac), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

2.10

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 9-*bis*, sono-aggiunte, in fine, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono - esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita realizzati mediante ristrutturazione e riqualificazione di patrimonio immobiliare già esistente fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati».

2.11

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 2, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice per la vendita, a decorrere dal terzo anno successivo all'inizio dei lavori di costruzione. L'esenzione non è riconosciuta in caso di locazione dell'immobile».

2.12

[VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «fabbricati costruiti» aggiungere le seguenti: «e già ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.14

[GIBIINO](#)

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.15

[MANDELLI](#)

Inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il sesto periodo del comma 10 è soppresso»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari,» aggiungere le seguenti: «, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.18

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), prima delle parole: "agli alloggi regolarmente assegnati", aggiungere le parole: "a decorrere dall'anno 2013,".

2.21

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1 è abrogato».

2.22

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3 apportare le seguenti modificazioni: sostituire: «2.952,9» con il seguente: «2.954,9», e sostituire: «555,3» con il seguente: «557,3».

2.23

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.23

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dei soci assegnatari», aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le seguenti: «160».

G2.23 (già em. 2.23)

[BELLOT](#), [BITONCI](#)

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1107,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.23.

2.24

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché quelle possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, con il limite di un unico immobile per nucleo familiare, e a condizione che non risultino locate, ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2.25

[DLBIAGIO](#)

Inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «dei soci assegnatari» aggiungere le seguenti: «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

2.27

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [CASTALDI](#), [BLUNDO](#), [PETROCELLI](#), [GIROTTI](#), [SANTANGELO](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpretano nel senso che l'imposta municipale propria si applica anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale, destinati alla prospezione ed estrazione di idrocarburi».

2.28

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, fatto salvo fino alla fine del periodo».

2.29

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «dal personale appartenente alla carriera prefettizia».

2.38

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.31

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria-catastale di iscrizione, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni».

2.32

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEANO](#), [CIRINNA](#), [NENCINI](#), [MOLINARI](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed sono soppresse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.33

[BONERISCO](#)

Ritirato

Aggiungere il seguente comma:

«5-quater. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento dell'IMU i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima».

2.35

[BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#), [CATALFO](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

2.36

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [CATALFO](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Respinto

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

«5-quater. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d), sono abrogate le parole: "le loro pertinenze";

b) alla lettera i), sono abrogate le parole da: "nonché" fino alla fine del periodo».

G2.100

[VACCIANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

l'articolo 2 ai commi da 1 a 5-*bis* reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

in particolare, il comma 1 - con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 - stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati;

il comma 2 (lettera *a*)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-*bis* al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione; la precedente formulazione del comma 9-*bis* attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che per l'anno 2013 resta dovuta la prima rata dell'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa-costruttrice alla vendita;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2-BIS introdotto DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2-*bis*.

(Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti)

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le

modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI

2-bis.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni medesime».

2-bis.4

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. A decorrere dall'anno 2013, le spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

All'onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2-BIS

2-bis.0.1

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del venti per cento".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.2

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deducibilità dell'IMU ai fini delle imposte sui redditi)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212; le disposizioni del comma 1, primo periodo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.3

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soppressione moltiplicatore categorie catastali)

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 4, lettera d), sopprimere la frase che va dalle parole: "tale moltiplicatore" fino alla fine.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

2-bis.0.4

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

2-bis.0.5

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

(Deduzione IRPEF per redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'anno 2014.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3 apportare le modificazioni corrispondenti alle disposizioni di cui sopra.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed incassato dai Comuni nel 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

3.2

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Sopprimere il comma 2-bis.

3.3

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Al fine di verificare l'esatto ammontare del mancato gettito accertato con riferimento all'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, entro il 10 Dicembre 2013, i Comuni trasmettono al Ministero dell'interno la relativa certificazione».

3.4

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

«l'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 Marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catasta/e, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

G3.100

[BROGLIA](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [RICCHIUTI](#), [GHEDINI RITA](#), [LO GIUDICE](#), [BERTUZZI](#), [BORIOLI](#), [PEGORER](#), [ROSSIGIANLUCA](#), [CANTINI](#), [ALBANO](#), [GINETTI](#), [LO MORO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1107, recante il disegno di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha disciplinato all'articolo 1, comma 380, le modalità di spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU;

il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, ha previsto la sospensione del pagamento del tributo;

gli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge in conversione recano ulteriori disposizioni in materia di IMU;

in particolare, i suddetti articoli trattano complessivamente una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013, nonché ne disciplinano le modalità di rimborso verso i comuni;

considerato che:

gli effetti del provvedimento in conversione intervengono di fatto a due mesi dalla fine dell'esercizio di bilancio 2013 dei comuni, i quali, nella stragrande maggioranza hanno già approvato il bilancio di previsione ed impegnato, quando non spese, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo nelle more dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto in conversione, ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché la quota effettiva di rimborso da parte dello Stato verso ogni singolo comune sia determinata in modo non inferiore al differenziale tra quanto iscritto nei bilanci di previsione alla data di presentazione del presente decreto e quanto accertato effettivamente a consuntivo sul gettito 2013 alla luce dei provvedimenti di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis* e 3 del decreto stesso.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole «è ridotta al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta al 15 per cento».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

EMENDAMENTI

4.1

[BERTOROTTA](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2

[BERTOROTTA](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Reddito da locazione imponibile ai fini IRPEF e IRES)* - 1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

[NUGNES, ROMANI MAURIZIO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.2, nell'odg G5.1

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «operazioni di riciclo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto della quantità dei rifiuti prodotti, ».

5.2

[URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO](#)

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 5.1, nell'odg G5.1

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

G5.1 (già emm. 5.1 e 5.2)

[NUGNES, URAS, ROMANI MAURIZIO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1107,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 5.1 e 5.2.

(*) Accolto dal Governo

5.3

[NUGNES, ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) che le attività commerciali, ad esclusione di quelle che erogano servizi di ristorazione, che dimostrino il raggiungimento degli obiettivi percentuali di differenziazione del rifiuto prodotto superiori a quelli raggiunti dal comune di appartenenza, corrispondano al comune la quota parte del

tributo nella misura del 20 per cento».

5.4

[MANGILI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ROMANI](#) [MAURIZIO](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Entro due anni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la commisurazione della tariffa è calcolata esclusivamente sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».

5.6

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «dell'ultima rata del tributo», aggiungere le seguenti: «, comprensiva della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, D. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

5.11

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Dopo il comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«4-*quinquies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata all'1,06 per cento".

4-*sexies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire la parola: "80" con la seguente: "160".

4-*septies*. Il maggior gettito incassato dalle disposizioni dei commi precedenti vengono interamente destinati al decremento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

5.12

[BONERISCO](#)

Ritirato

Aggiungere i seguenti commi:

«4-*quinquies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4-*sexies*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

4-*septies*. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso contenuta riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

5.13

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater-bis*. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis). Nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del

decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità».

5.14

[LANIECE](#), [BUEMI](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#), [ZELLER](#), [BERGER](#)

Inammissibile

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quater-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole da: "nelle regioni" a: "di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "nelle province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "Per le predette regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "Per le predette province autonome"».

5.16

[BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:

«4-quater-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere il comma 13».

5.17

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Inammissibile

All'articolo 5, è in fine aggiunto il seguente comma:

Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato.

Consequentemente:

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicuratrici è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».

5.18

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 8 Aprile 2013, n. 35, sostituire le parole:

«delle prime dure rate del tributo, e comunque, ad eccezione dell'ultima rata dello stesso» con le parole: «del tributo, esclusa la maggiorazione».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»;

b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: «8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.»

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose.

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

EMENDAMENTI

6.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C,» aggiungere le seguenti: «, che comunque risulti già costruita alla data di entrata in vigore della presente legge,»

6.4

[BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [ROMANILMAURIZIO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

[NUGNES](#), [ROMANILMAURIZIO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. renderà pubblici nel suo bilancio annuale la lista dei singoli acquisti di obbligazioni bancarie, gli importi di questi, le banche o istituzioni finanziarie beneficiarie dell'operazione, ed i termini secondo cui sono avvenute le relative cartolarizzazioni».

6.6

[NUGNES](#), [ROMANILMAURIZIO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi del comma 1, lettera a), primo periodo, può altresì offrire alle regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico una rinegoziazione dei tassi applicati sui mutui in essere contratti prima del 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di trecento punti base, e sui mutui contratti dopo il 1 gennaio 2002 concedendo una riduzione di duecento punti base. Le mancate entrate previste dal pagamento degli interessi saranno coperte con gli utili generati dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in ciascun esercizio annuale. Le rinegoziazioni dovranno avvenire entro il 31 dicembre 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014».

6.8

[D'ALÌ](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il notaio che ha rogato il contratto di mutuo è tenuto nei confronti dei cessionari dello stesso al risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del grado ipotecario previsto

dal contratto».

6.9

[BOTTICI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.10

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:«di cittadinanza italiana».

6.11

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#),
[ROMANI MAURIZIO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile».

6.12

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «40 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua; si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.13

[MANGILI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#),
[ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

6.14

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «80 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere di cui

al presente comma pari a 30 milioni in ragione annua, per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante pari riduzione, per gli stessi anni, delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun ministero».

6.16

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Respinto

Al comma 5, al terzo periodo le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle parole: «d'intesa con la Conferenza».

6.17

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

6.18

[COMAROLI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#)

Ritirato

All'articolo 6, al comma 5, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.

6.19

[LANZILLOTTA](#)

Respinto

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.22

[GASPARRI](#)

Id. em. 6.19

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

6.23

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "sono subordinate alla verifica", aggiungere le seguenti "della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di *social housing* del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione, e"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' "».

2 Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3 All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: 'dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono sostituite dalle seguenti: 'dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;' ".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

6.0.2

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguenti modificazioni:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: 'nell'ambito di attività di pubblica autorità;' sono inserite le seguenti: 'o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248' ".

2 Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [ZIN](#), [BERGER](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modificazione:

"All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

Articolo 8.

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-*quater*, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

EMENDAMENTI

8.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria, pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 novembre 2013.

A tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 3 novembre 2013».

8.3

[BONERISCO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge-6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011; n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 30 novembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per ranno precedente».

8.6

[BONERISCO](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.7

[DALÌ](#)

Inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per il solo anno 2013, la scadenza per il versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria è fissata al 23 dicembre, in deroga ai termini di versamento di cui all'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

8.10

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini temporali e le disposizioni di cui al comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono differiti al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi gli atti delle società di cui alle predette norme, compiuti dal 30 settembre 2013 alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sospese.

4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011.

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole «Le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni»;

c) al comma 6, le parole «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai periodi precedenti».

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

«Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.».

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: «450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi».

9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-*quater* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

9-*quater*. Al comma 11-*quinquies* dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

9.3

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [ROMANI MAURIZIO](#)

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

G9.100

[ZELLER](#), [BERGER](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [ERAVEZZI](#)

Non posto in votazione (*)

La Commissione,
premessò che:

l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);

è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento:

impegna il Governo a prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.

(*) Accolto dal Governo

G9.101

[**MUCCHETTI**](#)

Approvato

Il Senato,

preso atto dell'intervento del vice ministro dell'economia Stefano Fassina nella seduta delle Commissioni riunite 5ª e 6ª del 23 ottobre 2013, con il quale ha sottolineato come il Governo, dopo una valutazione collegiale, ha espresso il proprio assenso all'emendamento 9.0.1, recante delle modifiche della normativa in materia di offerta pubblica di acquisto;

rilevato che l'emendamento presentato cristallizza l'impegno assunto dal Governo in occasione dell'esame della mozione n. 1-00160 (testo 2), votata con un largo consenso dall'Aula del Senato nella seduta antimeridiana del 17 ottobre scorso;

preso atto altresì che il vice ministro Fassina ha garantito l'impegno dell'Esecutivo a recepire il contenuto dell'emendamento nel primo decreto-legge utile;

impegna il Governo ad agire nei prossimi giorni dando seguito, nelle forme e nei modi indicati in premessa, agli impegni assunti in Senato.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)

1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

2. Le risorse del Fondo di cui al secondo periodo del comma 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

10.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Per far fronte all'emergenza derivante dai ritardi con i quali gli ammortizzatori sociali sono effettivamente erogati e al conseguente estremo disagio che deriva ai lavoratori e alle loro famiglie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede a ripartire e a rendere immediatamente disponibili alle Regioni le somme di cui al presente comma, anche autorizzando anticipazioni da parte dell'INPS».

10.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative all'anno 2013, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro».

G10.100

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Respinto

I, Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (AS-1107);

premesso che:

l'articolo 10 del decreto-legge in oggetto detta norme per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;

considerato che:

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di ammortizzatore sociale, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito per la tutela dei lavoratori;

è indispensabile semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo, ed essenziale, più

concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il c.d. reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare ai lavoratori la certezza dello stato sociale,

impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative)

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;

b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che

intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e altresì provvede a pubblicare sul proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;

b) le parole: «959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019».

EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO

11.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sostituire l'**articolo 11**, con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 3 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di

pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

G11.100

[URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;

la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

che tale soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;

il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;

non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.

G11.100 (testo 2)

[URAS](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;

la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

che tale soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la relazione tecnico sul decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;

il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012-2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;

non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetti esodati.

(*) Accolto dal Governo

G11.101

[BOTTICI](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) (*)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune deroghe in materia pensionistica;

la condizione lavorativa in cui versa il nostro Paese è forse la più tragica dal dopoguerra ad oggi; la recente riforma pensionistica introdotta con il «Decreto Salva-Italia», varata dal governo Monti, ha proseguito nell'opera di disinteressamento nei confronti di alcune categorie di lavoratori, cui appartengono però milioni di persone (professionisti, lavoratori precari subordinati, dottori di ricerca, collaboratori a progetto, addetti alle vendite porta a porta) che per il periodo o i periodi lavorativi nei quali risultano assunti secondo queste tipologie di contratto, hanno i propri contributi previdenziali versati presso l'Inps nella Gestione separata istituita con legge 335 del 1995;

il conseguimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, è subordinato alla maturazione da parte del lavoratore di un'anzianità contributiva minima, stabilita in trentacinque anni secondo la legge 247 del 2007;

il lavoratore che per tipologia di contratto lavorativo risulti contribuente della Gestione separata presso l'Inps, e che termini tale attività prima di aver maturato l'anzianità contributiva prescritta, non potrà quindi accedere al trattamento pensionistico corrispondente ai contributi previdenziali versati, che, definiti in questo caso «silenti», risulteranno dal lavoratore versati a fondo perduto;

ciò è quanto avviene per tutti quei lavoratori che, per esempio, dopo un periodo di lavoro precario o autonomo, riescono ad accedere ad un impiego a tempo indeterminato, come per tutte quelle donne che scelgono di interrompere un'attività lavorativa precaria per dedicarsi alla famiglia;

tali contributi silenti interessano oggi un'ampia fetta di cittadini, in gran parte i più svantaggiati per condizioni economiche, precari, di giovane età, ignari del meccanismo della Gestione separata, che non percepiranno in futuro le pensioni che spetterebbero loro per i periodi di lavoro trascorsi secondo contratti precari e atipici;

L'Ente previdenziale utilizza inoltre tali contributi versati negli anni per la Gestione separata, ma non percepibili dal lavoratore che abbia mutato tipologia di impiego, per corrispondere i trattamenti ai contribuenti della Gestione ordinaria che hanno maturato i termini per accedere al trattamento pensionistico;

rilevato che;

il Direttore generale dell'Inps, dott. Mauro Nori, ha recentemente dichiarato (28 gennaio 2013) in una intervista rilasciata al quotidiano economico Italia Oggi, che sono «diversi milioni» i lavoratori interessati da questo problema, e che se l'Inps dovesse restituire i contributi silenti, «rischierebbe il default». Il quotidiano stima in circa 10 miliardi di euro la cifra oggetto di una tale ipotesi;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti normativi, relativamente alla questione descritta in premessa riguardante i cd. «contributi sii enti», che siano finalizzati a garantire il riconoscimento ai fini previdenziali di ogni periodo di attività e ogni tipologia di impiego per i quali il lavoratore abbia versato i contributi;

a quantificare quale sia l'ammontare totale dei cosiddetti «contributi silenti», ovvero quei contributi previdenziali versati senza che gli stessi abbiano dato luogo alla maturazione di un

corrispondente trattamento pensionistico, allo stato attuale e nella previsione dei prossimi anni.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 11-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici)

1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014».

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14»;

b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 12.

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire due milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente».

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

EMENDAMENTO

12.1

[LEZZI](#), [VACCIANO](#), [MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [CATALEO](#), [ROMANIMAURIZIO](#)

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

«10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle

province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.».

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'*Addendum* di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito *internet* del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2013, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.

EMENDAMENTI

13.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «comma 10», terzo periodo, dopo le parole: «da comunicare al Parlamento» aggiungere le seguenti: «e alla Corte dei Conti».

13.2

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

Al comma 9, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2013».

13.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Id. em. 13.2

Al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2013».

13.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla »Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Dopo l'**articolo 13**, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 80, testo unico in materia edilizia, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

13.0.2

[GASPARRI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 13** aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*.

1. Il comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è abrogato».

**ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Articolo 14.

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-*bis*. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

14.1

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [ROMANI](#)[MAURIZIO](#), [ENDRIZZI](#), [SCIBONA](#)

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una imposta, con aliquota pari al 5 per cento dei redditi di impresa, prodotti delle imprese con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero extracomunitaria, realizzati attraverso la vendita di prodotti e la prestazione di servizi sul territorio nazionale, ivi comprese le attività connesse alla raccolta pubblicitaria.

3-ter. Sono assoggettati all'imposta di cui al comma 3-bis, i redditi derivanti da cessioni di beni e prestazione di servizi a cittadini italiani, anche attraverso canali telematici on line, per una quota di attività imputabile alla competenza fiscale nazionale.

3-quater. Le modalità di applicazione dell'imposta di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di calcolo delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale, ovvero le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

14.2

[BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BOTTICI](#), [PEPE](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MANGILI](#), [NUGNES](#), [ROMANI](#)[MAURIZIO](#), [ENDRIZZI](#), [SCIBONA](#)

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni per l'anno 2013, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-bis;

e conseguentemente ancora, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2013, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello Sviluppo economico nella Missione 11 'Competitività e Sviluppo delle imprese', non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 600 milioni di euro e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze sono

apportate le occorrenti variazioni di bilancio"».

14.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Inammissibile

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 15, comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguite con le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del presente articolo;»

e, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento";

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento".

4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 4-bis, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

14.6

[NUGNES](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «al 25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

14.7

[BELLOT](#), [BITONCI](#), [COMAROLI](#)

Respinto

All'articolo 14, comma 2-bis, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «80 per cento».

G14.100

[CARIDI](#), [GUALDANI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 1107 «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici,

premesso che:

la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), prevede la possibilità per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità, dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, di chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;

l'articolo 14 del decreto-legge in oggetto prevede l'applicazione di tali disposizioni anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione del giudizio sia presentata nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado;

tuttavia, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge,

rende opportuno estendere la portata delle previsioni di cui al predetto articolo 14,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'applicazione delle disposizioni citate in premessa anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, pende giudizio di revocazione innanzi, alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello, nonché a prevedere la proroga del termine del 15 ottobre 2013 relativo alla presentazione della richiesta di definizione del giudizio.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 15.

(Disposizioni finali di copertura)

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo;

c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria»;

d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;

f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;

g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;

h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

15.1

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «300 milioni di euro» fino a: «investimenti fissi lordi» con le seguenti: «149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi».

Conseguentemente al medesimo comma dopo la lettera a) aggiungere il seguente:

a-bis) quanto a 150.60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.2

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni di euro» con le seguenti: «625.873.671 euro per l'anno 2013».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) alla lettera b), allegato 3, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sopprimere le voci:

LF 26612005, articolo 1, comma 251 - Fondo assunzioni a tempo indeterminato, LF296/2006, articolo 1, comma 527 - Fondo nuove assunzioni, DL 262/2006, articolo 1, comma 14 - Fondo personale amministrazione finanziaria

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.3

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «375,8 milioni».

Consequentemente, al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3 Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo 1, comma 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato spa.

2) Dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.4

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «620,8 milioni di euro».

Consequentemente al medesimo comma:

1) lettera b), all'allegato 3, Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, articolo 61, comma 22 - Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico.

2) Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.5

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «675,8 milioni» con le seguenti: «625,8 milioni».

Consequentemente al medesimo comma:

1) all'allegato 3, lettera b) Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, articolo 1, comma 90 - Pag. 157 Fondo da ripartire per le assunzioni del personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.6

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

15.7

[URAS](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#)

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di Pag. 158 lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NB. Per gli allegati nn. 1, 2 e 4, nel testo del Governo e l'allegato 3 nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato n. 1107 (pagg. 65-200).

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1107:

sull'emendamento 2.2 il senatore Pizzetti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.32 la senatrice Cardinali avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.36 i senatori Cuomo, Favero, Puglia e Puglisi avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 3.3 e 3.4 il senatore Cuomo avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'ordine del giorno G2.23 i senatori Cuomo e Gatti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole e la senatrice Favero un voto contrario; sull'emendamento 5.18 la senatrice Montevicchi avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bilardi, Bubbico, Caridi, Casini, Chiti, Ciampi, De Pin, De Poli, Fedeli, Ferrara Elena, Galimberti, Gasparri, Ginetti, Guerra, Guerrieri Paleotti, Malan, Minniti, Monti, Pizzetti (*dalle ore 12.30*), Pinotti, Stucchi, Tronti, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Mucchetti e Petrocelli, per attività della 10a Commissione permanente; Scilipoti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (*dalle ore 15:00*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Ruta Roberto

Disposizioni in materia di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed istituzione dell'Agenzia nazionale "Verdissima" (1139)

(presentato in data 17/10/2013);

senatore Consiglio Nunziante

Termine per l'adozione delle norme di attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari (1140)

(presentato in data 17/10/2013);

senatori Centinaio Gian Marco, Consiglio Nunziante, Divina Sergio, Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Crosio Jonny, Davico Michelino, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele Interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione del patrimonio edilizio delle strutture turistico-ricettive e norme per favorire i soggiorni in strutture localizzate nel territorio italiano (1141)

(presentato in data 21/10/2013);

senatori Sonogo Lodovico, Pegorer Carlo, Spilabotte Maria, Lai Bachisio Silvio, Borioli Daniele Gaetano, Cardinali Valeria, Esposito Stefano, Sollo Pasquale

Disposizioni in materia di rinaturalizzazione di siti con stabilimenti ed impianti dismessi (1142)

(presentato in data 23/10/2013).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome delle Commissioni 5° e 6° riunite in data 24/10/2013 il senatore Ceroni Remigio ed altri hanno presentato la relazione 1107-A sul disegno di legge:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" (1107)

C.1544 approvato dalla Camera dei deputati.

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte e deferimento

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore Gotor. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro" (*Doc. XXII*, n. 11).

La predetta proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali), previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª, i seguenti atti, trasmessi dalla Commissione europea e annunciati all'Assemblea nella seduta n. 109 del 24 settembre 2013;

Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali (COM (2013) 565 definitivo) (Atto comunitario n. 4);

Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (Atto comunitario n. 5).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/2155, del 26 settembre 2013, avviata - ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente il Blocco funzionale dello spazio aereo BLUE MED; Cipro/Grecia/Italia/Malta.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 39/1).

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 22 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera *e*), ed *f*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una segnalazione, deliberata nell'adunanza del 9 ottobre 2013, in ordine alla efficacia della sanzione di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 38 del Codice dei Contratti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 156).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Stefano ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00156, della senatrice Fattori ed altri.

A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00156, della senatrice Fattori ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

La senatrice Mariarosaria Rossi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00060 *p.a.* del senatore Gibiino ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Taverna ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01023 della senatrice Catalfo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 ottobre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 16

AIROLA ed altri: sulla salvaguardia di un sito archeologico a Vercelli (4-00351) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

AMATI ed altri: sulla stabilizzazione del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato presso il Ministero degli affari esteri (4-00457) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

BITONCI: sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici (4-00787) (risp. D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*)

BOTTICI ed altri: sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero (4-00592) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)

CASINI ed altri: sulla riattivazione dei tirocini formativi presso il Ministero degli affari esteri (4-00352) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)

DE CRISTOFARO: sui passaggi di qualifica degli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (4-00387) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DE MONTE ed altri: sulle esercitazioni militari aeree in Friuli-Venezia Giulia (4-00774) (risp. MAURO, *ministro della difesa*)

DE PETRIS: sul potenziamento dell'Autorità europea di sicurezza alimentare e sull'istituzione di un'agenzia nazionale di tutela delle produzioni agroalimentari (4-00001) (risp. DE GIROLAMO, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

DI BIAGIO: sui diritti sindacali del personale a contratto - regolato dalla legge locale - del Ministero degli affari esteri (4-00187) (risp. D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*)

DIVINA: sul furto di una pala meccanica ad un'impresa edile in Trentino, successivamente rintracciata in Romania (4-00007) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulla proposta di ingresso di Taiwan nell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) (4-00816) (risp. ARCHI, *vice ministro degli affari esteri*)

MAZZONI: sulle inconfiribilità e incompatibilità tra incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni e posizioni di vertice nelle società controllate da soggetti pubblici (4-00151) (risp. D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*)

PADUA ed altri: sulla soppressione della casa circondariale di Modica (4-00214) (risp. CANCELLIERI, *ministro della giustizia*)

STEFANO: sulle vicende successive alla soppressione dell'Istituto nazionale ricerca alimentazione e nutrizione (4-00067) (risp. DE GIROLAMO, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

Interrogazioni

DLBIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, ha, di fatto, posto fine ad un'*empasse* operativa che interessa da tempo i precari della scuola nella presentazione delle domande per l'accesso ai percorsi abilitanti speciali - PAS;

permangono tuttavia numerose criticità che rischiano di ritardare ulteriormente l'effettivo avvio dei PAS e che potrebbero determinare situazioni paradossali e discriminatorie, considerato il prossimo aggiornamento delle graduatorie;

tra le situazioni sospese è da segnalare, ad esempio, come non risultino ancora definite date certe per la pubblicazione degli aventi diritto e il conseguente avvio definitivo dei percorsi e come, parimenti, permanga l'incertezza sulla parziale revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, la cui esigenza era stata evidenziata nel decreto direttoriale n. 58;

il decreto, infatti, aveva espresso chiaramente "l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'art. 15 commi 1bis e ss. del DM 249/2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'a.s. 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto";

è opportuno altresì evidenziare che, secondo quanto riferito da fonti di stampa nazionale, molti atenei, ivi compresi i conservatori, hanno mostrato poco interesse e in qualche caso manifestato vera e propria ostilità all'attivazione dei PAS, determinando un clima di ostruzionismo che, oltre a ledere un diritto oggettivo dei docenti interessati, contribuisce ad alimentare l'incertezza e lo smarrimento su una situazione, già molto gravosa per la categoria interessata, che ormai da più di un anno si protrae; ulteriori criticità derivano dalla frammentarietà con cui, a livello nazionale, risulterebbe dislocata l'attivazione dei percorsi: una disomogeneità che manifesta l'esigenza di un monitoraggio e un coordinamento in grado di intervenire con efficacia sulle singole problematiche emergenti dalle situazioni in sede locale;

le recenti dichiarazioni rilasciate dal Ministero, e reperibili tra le FAQ sull'argomento PAS, pur sciogliendo una serie di dubbi lasciano in sospeso molte questioni come quelle relative agli ambiti disciplinari e alle cosiddette abilitazioni a cascata, già oggetto, in relazione al tirocinio formativo attivo (TFA) ordinario, di una nota esplicativa del Ministero;

la nota ministeriale del 9 ottobre 2012 precisava, infatti, che l'abilitazione acquisita sarebbe stata "a cascata", nel rispetto degli ambiti disciplinari, già previsti dal decreto ministeriale n. 354 del 1998 e adottati per tutte le procedure abilitanti. In tale occasione, tuttavia, la nota faceva esclusivo riferimento a classi di concorso contenute nel bando TFA ordinario non accennando ad altre che da quel bando erano escluse come il caso delle classi di concorso A031/32, presenti invece nel percorso abilitante speciale;

a tal riguardo sarebbe altresì auspicabile che si provvedesse ad armonizzare il quadro dei percorsi abilitanti attualmente esistenti (TFA ordinario e PAS) che consenta il riconoscimento, nell'iscrizione all'uno o all'altro percorso, di quanto eventualmente acquisito tramite precedente abilitazione, ordinaria o speciale, segnatamente nei termini dei crediti, disciplinari o pedagogici, eventualmente maturati;

i ritardi e le criticità evidenziate, già segnalati al Ministero anche dalle organizzazioni sindacali nell'incontro del 17 ottobre 2013 e pur comprensibili, considerata la mole di documentazione all'esame dei singoli Uffici scolastici regionali già oberati di impegni e carenti di personale, alimentano nei docenti interessati uno stato di incertezza alla quale si aggiungono la desolazione e lo sconcerto determinati dall'aver dovuto rinunciare a supplenze che, in caso di accettazione, avrebbero determinato in molti casi l'impossibilità di frequentare, in seguito, i corsi abilitanti, si chiede di sapere:

con quali tempistiche il Ministero intenda pubblicare l'elenco degli aventi diritto e avviare definitivamente i percorsi abilitanti speciali, sciogliendo le criticità che ancora persistono, in particolare sul riconoscimento dell'anno scolastico 2012/2013 tra i requisiti di servizio e dell'eventuale riconoscimento di crediti già maturati nel TFA ordinario, e se non ritenga opportuno dare quanto prima un riscontro concreto, in tal senso, ai tanti docenti coinvolti;

quali contatti ed intese con atenei e conservatori siano stati avviati al fine di rendere omogenea ed operativa la presenza e la distribuzione dei corsi nelle singole regioni e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare le dovute misure finalizzate a garantire un monitoraggio e un coordinamento su tutto l'impianto dei PAS in armonia con le esigenze locali;

se non ritenga opportuno adottare le dovute misure di integrazione di quanto definito sul tema delle "abilitazioni a cascata", includendo un riferimento ai PAS che consenta di definire un quadro quanto più armonico e completo possibile in relazione all'abilitazione all'insegnamento e al rapporto tra i diversi percorsi abilitanti.

(3-00445)

[MUSSOLINI](#), [RIZZOTTI](#), [LIUZZI](#), [SERAFINI](#), [SACCONI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

come riportato da alcune agenzie di stampa l'ospedale fiorentino di Careggi, e più precisamente il reparto di medicina della sessualità e andrologia, ha presentato richiesta di autorizzazione al Consiglio sanitario regionale della Toscana ed alla Commissione del farmaco per l'utilizzo di farmaci per "bloccare la pubertà inadeguata", al fine di sospendere lo sviluppo degli organi sessuali in bambini che presenterebbero casi di disforia di genere, manifestando sintomi di transessualità, indirizzando in questo modo la pubertà verso un sesso piuttosto che un altro;

sarebbe gravissimo che bambini in fase di pubertà fossero trattati con terapie ormonali devastanti e distruttive, con conseguenze spesso irreversibili, che finirebbero con il danneggiare l'integrità psicofisica di minori che devono essere tutelati e non violati nella fase più delicata della loro crescita, si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda attuare, nell'ambito delle proprie competenze, per vietare che tale autorizzazione venga concessa dalla Regione Toscana e per impedire che i minori possano essere oggetto di terapie ormonali al fine del cambiamento di sesso.

(3-00447)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MOSCARDELLI](#), [VERDUCCI](#), [GRANAIOLA](#), [MARCUCCI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che come si apprende da agenzie di stampa una direttiva dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma ha reso nota la prossima chiusura dell'unità operativa complessa di Chirurgia 2. Al suo interno opera l'unità operativa semplice che si occupa di chirurgia del pavimento pelvico e del colon-retto, con interventi per lo più in laparoscopia, dunque sofisticati e mini-invasivi, per tumori e patologia funzionale;

rilevato che:

il taglio rischia di mandare in fumo l'esperienza di un'*équipe* chirurgica ad alta specialità, attiva dal 2009 presso l'ospedale: un gruppo che, tra il 2011 e il 2012, ha eseguito 200 interventi prevalentemente in laparoscopia;

la tecnica laparoscopica consente una riabilitazione in tempi brevi, con meno complicanze post-operatorie e dunque meno problemi per i pazienti; la degenza ospedaliera è inoltre ridotta, dettaglio non irrilevante per le strutture sanitarie, specie in un momento di crisi economica;

dal momento che si tratta di un approccio mini-invasivo, la richiesta da parte dei pazienti negli anni è cresciuta, e ora la lista d'attesa per patologia funzionale del colon-retto, come ad esempio il prolasso, supera l'anno. Buoni risultati che hanno spinto l'*équipe* medica a chiedere di aumentare gli accessi operatori;

oltre tutto, per questo tipo di interventi è necessaria una strumentazione chirurgica sofisticata allestita con fatica nel corso degli anni;

rilevato inoltre che la gestione delle stesse liste d'attesa risulta essere spesso ispirata da criteri non

meglio definiti, anche dal punto di vista della rotazione dello *staff* medico, si chiede di sapere:

quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare la chiusura dell'unità operativa semplice e lo smembramento dello *staff* medico che ha operato in questi anni nella struttura;

quali siano i criteri e le modalità della gestione delle liste d'attesa.

(3-00446)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la presenza negli agrumeti del Sudafrica di una fitopatia altamente contagiosa, il *black spot*, al momento assente in Europa, comporta, con l'importazione, un rischio di invasione di agrumi malati nel nostro Paese;

in particolare in Italia vengono importati ogni anno oltre 43 milioni di chilogrammi di agrumi dal Sudafrica;

considerato che:

al momento non esiste alcuna misura di controllo nonostante siano stati riscontrati alle frontiere diversi carichi contaminati da *black spot*;

risulta agli interroganti che già nei mesi scorsi la Commissione europea aveva più volte invitato le autorità sudafricane a prendere idonee misure per prevenire la propagazione della malattia in Europa, dopo l'avvertimento lanciato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in relazione all'elevato rischio di contaminazione. La Commissione si era impegnata a bloccare le importazioni se si fossero raggiunte le 5 partite di agrumi sudafricani contaminati;

considerato inoltre che:

le misure non sono state applicate nonostante si sia riscontrato un numero rilevante di partite di agrumi sudafricani contaminati alle frontiere, superiore a quello prefissato;

continuare ad importare agrumi dal Sudafrica significa mettere a rischio i raccolti di diversi milioni di tonnellate di agrumi comunitari, mentre la salvaguardia, la valorizzazione e il rilancio dei nostri prodotti sono essenziali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, nell'ambito delle proprie competenze, strategie per bloccare l'importazione di agrumi sudafricani onde evitare la propagazione dell'antracnosi (CBS, *citrus black spot*) tra le produzioni europee;

se non reputi opportuna l'attuazione del principio di reciprocità degli *standard* fitosanitari a livello internazionale, evitando situazioni che si ripercuotono sistematicamente a danno del sistema agricolo.

(4-01047)

[SCILIPOTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che si apprendeva da organi di stampa, giornali, radio e televisione, nonché da una precedente interrogazione parlamentare (4-18604) presentata alla Camera dei deputati che:

in data 29-30 maggio 2011 si svolgevano le elezioni amministrative per il rinnovo degli organi politici del Comune di Falcone (Messina) cui partecipavano 3 candidati a sindaco (l'uscente avvocato Santi Cirella, il dottor Marco Filiti e il signor Francesco Salpietro) nonché 36 candidati nelle 3 liste per il Consiglio comunale;

la competizione elettorale registrava la riconferma dell'avvocato Santi Cirella con 963 voti, contro i 729 di Filiti e i 352 di Sampietro;

tra i candidati al Consiglio comunale, la più votata di tutta la competizione risultava la signora Maria Calcò Labruzzo sino ad allora estranea alla vita sociale, politica e amministrativa di Falcone;

nel giugno 2011, nell'ambito di alcune operazioni antimafia condotte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina contro esponenti mafiosi delle città di Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarrà Sant'Andrea, i mezzi di comunicazione davano notizia dell'arresto di un parente del

neosindaco eletto, poiché membro di spicco della cosca, così come lo ha definito il dottor Guido lo Forte, procuratore capo di Messina, "membro attivo della cosiddetta élite della cosca mafiosa del comprensorio";

gli organi di stampa locali davano notizia che il rango criminale dei personaggi coinvolti sarebbe stato delineato anche dalle numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, secondo quanto è riportato dagli stessi organi di stampa, darebbero atto che il livello di condizionamento esercitato dalle cosche mafiose sulla vita amministrativa di diversi comuni del comprensorio sarebbe consistito, altresì, nel pilotare gare d'appalto «addomesticando» funzionari pubblici, oltre a far vincere con una certa facilità alle proprie imprese di fiducia le gare;

si apprende dagli stessi organi di stampa che il geometra "fiduciario del *clan* ", nel periodo immediatamente successivo alla tragica alluvione che ha interessato il comune di Falcone nel dicembre 2008, veniva nominato responsabile dell'«area tecnico manutentiva di protezione civile» dell'ente, facendo così da regista agli interventi e affidamenti che le imprese (molte delle quali coinvolte in inchieste di mafia e nello scioglimento per infiltrazione mafiosa del vicino Comune di Furnari) hanno messo in opera durante e dopo l'emergenza alluvionale. Secondo quanto risulterebbe ripetutamente segnalato da diversi consiglieri comunali di Falcone dell'attuale e della precedente consiliatura, gli incarichi alle imprese e gli interventi posti in essere durante l'alluvione non vennero mai registrati nel protocollo generale del Comune, finendo in un fantomatico protocollo speciale di cui ad oggi, nonostante le reiterate richieste, nessun rappresentante del civico consesso ha mai potuto prendere visione;

sembrerebbero emergere ulteriori elementi su collegamenti, diretti o indiretti, di rappresentanti istituzionali del Comune di Falcone con personaggi già condannati per associazione mafiosa: caso eclatante riguardò un consigliere comunale;

nel corso degli ultimi anni sembrerebbe che il grado di ingerenza mafiosa nelle pubbliche amministrazioni del comprensorio abbia portato al recente accesso prefettizio presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

a parere dell'interrogante, se tutto quanto sopra riportato corrispondesse a verità, apparirebbe grave l'intreccio di responsabilità tra amministratori locali, funzionari e personaggi in odor di mafia che, predisponendo in apparente sinergia atti amministrativi, avrebbero concorso ad azionare un meccanismo che avrebbe stravolto la buona amministrazione del Comune di Falcone e, contestualmente, consentito di liberare fiumi di denaro attraverso la realizzazione di opere non soggette ad alcun sistema di gara d'appalto perché finanziabili con la pratica della discrezionalità;

la citata interrogazione parlamentare 4-18604 presso la Camera dei deputati è rimasta senza risposta, si chiede di sapere:

se effettivamente quanto sopra riportato corrisponda a realtà;

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra riferito;

se risulti che la competente Procura della Repubblica abbia avviato sul punto le opportune indagini;

qualora quanto riferito dagli organi di stampa e dalle precedenti iniziative parlamentari risponda al vero, quali provvedimenti e/o iniziative di competenza intenda mettere in atto per verificare e prevenire fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi e nell'attività amministrativa del Comune di Falcone;

qualora quanto riferito risponda al vero, se non ritenga necessario e urgente predisporre un accesso prefettizio presso il Comune di Falcone ed i suoi organi amministrativi per verificare se, a seguito delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ricorressero o meno pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi dell'ente e per verificare se, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, emergano elementi su collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori stessi tali da compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento del Comune di Falcone, nonché per il regolare funzionamento dei servizi allo stesso affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

(4-01048)

[CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [GAETTI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

i processi di urbanizzazione dei suoli agricoli e naturali hanno assunto, in questi ultimi anni, dimensioni rilevanti in quasi tutti i Paesi europei;

in Italia ciò sta avvenendo senza che si abbiano a disposizione misure accurate sulla quantità del "consumo di suolo" e, tantomeno, senza che si siano attivati provvedimenti, legislativi e di Governo, per contrastarne le implicazioni territoriali e ambientali;

considerato che:

in Italia non esiste una banca dati aggiornata a cui accedere per conoscere lo stato d'uso del suolo e avere informazioni attendibili sulle quantità di suolo "consumato";

diversi Paesi europei hanno già avviato politiche integrate di monitoraggio e di controllo delle trasformazioni d'uso del suolo;

le elaborazioni del Corine land cover (CLC), realizzate con sistemi di mappatura delle coperture del suolo da immagini satellitari orto-rettificate, non consentono valutazioni accurate sulle quantità assolute di suoli urbanizzati nell'ultimo decennio;

i dati elaborati su 4 regioni, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, rivelano un'intensità dei processi di urbanizzazione dei suoli quantitativamente preoccupante;

in Lombardia tra il 1999 e il 2007 sono stati urbanizzati oltre 34.000 ettari di suoli liberi (pari a due volte e mezzo la città di Milano), con un incremento della superficie urbanizzata dal 12,6 per cento al 14 per cento della superficie regionale;

in 8 anni il territorio agricolo della Lombardia si è ridotto, in quanto urbanizzato, di oltre 43.000 ettari, con una velocità di trasformazione di 4.270 ettari all'anno (circa 117.000 metri quadrati al giorno), e un decremento di quasi il 2 per cento (dal 45,4 per cento al 43,7 per cento) rispetto all'intera superficie regionale;

pertanto il 14 per cento della superficie lombarda, pari ad oltre 336.000 ettari, è urbanizzato. Il valore salirebbe al 25 per cento se venisse riferito alle sole superfici di pianura;

nel periodo tra il 2000 e il 2007 i Comuni italiani hanno rilasciato permessi di costruire per oltre 556.000 fabbricati;

legislazioni urbanistiche regionali, tra gli obiettivi, indicano il contenimento dell'urbanizzazione dei suoli agricoli e naturali, come ad esempio nella provincia di Monza e Brianza, non sempre però seguite da politiche e azioni di controllo realmente efficaci;

a parere degli interroganti i più intensi processi di "artificializzazione" dei suoli, legati in gran parte alle forme della dispersione insediativa, sono frutto di processi di crescita poco e mal governati dalla pianificazione urbanistica, che hanno prodotto insediamenti indistinti e disseminati, non sempre rispondenti alle fattezze tradizionali della "urbanità";

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti per il contenimento del consumo di suolo possono essere messe in atto strategie ed azioni nelle pratiche di pianificazione come prevedere il riuso dei suoli urbani dismessi o sottoutilizzati e perseguire politiche di compattazione e di densificazione della struttura urbana;

occorrono nuove leggi urbanistiche che definiscano strumenti e supporti normativi per il controllo degli usi del suolo, per riconoscere e tutelare il suolo come "bene comune" e per introdurre l'obbligo di monitorare dimensioni e caratteri delle trasformazioni d'uso del suolo a livello locale, attraverso l'istituzione di catasti dei suoli, che riformino i meccanismi della fiscalità locale e che impongano, prima dell'effettiva trasformazione urbanistica, l'adeguato equipaggiamento ecologico ambientale, si chiede di sapere:

quali iniziative normative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di rivedere la materia, anche attivandosi perché si giunga all'approvazione di nuove leggi urbanistiche che definiscano strumenti e supporti per il controllo degli usi del suolo;

se non ritenga utile intervenire incisivamente e costantemente per una mirata programmazione di

contenimento del consumo di suolo, mettendo in atto strategie ed azioni nelle pratiche di pianificazione.

(4-01049)

[CASALETTO](#), [BIGNAMI](#), [CATALFO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che i formaggi italiani costituiscono una parte importante delle nostre esportazioni, sono famosi nel mondo per la loro qualità e tipicità ed esercitano un'immagine positiva per l'intero Paese, grazie al lavoro di intere generazioni di allevatori e casari impegnati a rispettare rigorosi disciplinari; considerato che:

da una denuncia della Coldiretti si apprende che sono stati messi in vendita *kit* per falsificare i formaggi italiani più famosi, dal parmigiano reggiano alla mozzarella. Le relative confezioni contengono miscugli di pillole e polveri prodotti in Europa, Stati Uniti ed Australia, che in Italia possono essere acquistati attraverso *internet*;

risulta agli interroganti che tali confezioni, con contenitori, colini, garze, termometri, piccole presse oltre a lipasi ed altre polveri, assicurano di ottenere una mozzarella in 30 minuti e gli altri formaggi italiani in appena 2 mesi. Un chiaro caso, a parere degli interroganti, di pirateria alimentare con l'utilizzo di denominazioni che richiamano i nostri più famosi formaggi;

nei *kit*, dove vengono fornite le istruzioni per la realizzazione dei prodotti caseari da contraffare, non si fa riferimento alla provenienza e natura del latte, alla sua pastorizzazione e temperatura di lavorazione; nel progetto sarebbe coinvolta un'azienda della Gran Bretagna, pertanto, a parere degli interroganti, l'Unione europea dovrebbe intervenire direttamente per evitare questo scempio;

tale vicenda comporta un danno economico e di immagine incalcolabile, mettendo a rischio la credibilità conquistata con prodotti divenuti simbolo del *made in Italy* di qualità, e con disposizioni di legge e regolamenti sempre più chiari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente intervenire per evitare una chiara contraffazione dei nostri più celebri prodotti caseari, che specula sulla bontà e fama dei formaggi italiani, anche ricorrendo alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

se intenda mettere in atto strategie per bloccare l'operazione di contraffazione, che produce un grosso danno alla filiera agro-alimentare e si configura in un'evidente truffa ai danni dei consumatori.

(4-01050)

[MORRA](#), [SERRA](#), [PEPE](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [AIROLA](#), [BOCCHINO](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [BULGARELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) lavora per sviluppare conoscenze scientifiche e tecniche, applicazioni e soluzioni, che migliorino la competitività dei prodotti della filiera foresta-legno in tutti i settori di utilizzo. Nasce nel settembre del 2002 dalla fusione di tre precedenti istituti, l'Istituto sulla propagazione delle specie legnose, l'Istituto per la ricerca sul legno e l'Istituto per la tecnologia del legno, ed è il più grande istituto di ricerca italiano nel settore foresta-legno;

l'IVALSA è stato diretto dal 2002 e fino al 15 settembre 2013, data di scadenza del mandato conferito con provvedimento ordinamentale CNR n. 90 dell'11 settembre 2008, dall'ingegner Ario Ceccotti, professore associato di tecnica delle costruzioni dell'Istituto universitario di Architettura dell'università di Venezia;

da notizie apparse sulla stampa (Usi ricerca - "Il Foglietto" del 1° ottobre 2013) si è appreso che il presidente del CNR, professor Luigi Nicolais, con decreto n. 0054641 del 17 settembre 2013, avrebbe nominato quale direttore facente funzioni dell'IVALSA lo stesso direttore uscente dottor Ario Ceccotti. Si è appreso inoltre che tale nomina appare irrituale in quanto effettuata senza la preventiva valutazione dell'opportunità di conferire l'incarico temporaneo di direzione ad un dirigente interno all'IVALSA, dove pure sono presenti dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori e tecnologi, in

coerenza con il vigente regolamento di funzionamento del CNR e l'ordinaria prassi dell'ente;
a parere degli interroganti, l'irritalità della nomina del dottor Ceccotti, erroneamente qualificato come dirigente di ricerca del CNR, determinerebbe un ingiustificato aggravio di spesa per l'ente, dato che lo stesso Ceccotti continuerebbe a percepire per tutta la durata del nuovo incarico la medesima indennità erogatagli quando era direttore *pleno iure*, vale a dire oltre 120.000 euro all'anno. Il tutto a fronte del fatto che se l'incarico fosse stato conferito a un dipendente in servizio presso il CNR, allo stesso spetterebbe esclusivamente un'indennità di carica di 20.658,28 euro annui, in aggiunta alla normale retribuzione corrispondente al livello professionale rivestito;

sempre da notizie apparse sulla stampa (Usi ricerca - "Il Foglietto" dell'8 ottobre 2013) si è appreso che il presidente del CNR, professor Luigi Nicolais avrebbe parzialmente emendato il precedente atto di nomina del dottor Ceccotti a mezzo del provvedimento n. 92 del 2013, nel quale si darebbe atto che Ario Ceccotti non è dirigente di ricerca del CNR e che la decorrenza dell'incarico non è il 16 ma il 17 settembre 2013. Tale ultimo provvedimento, tuttavia, a parere degli interroganti, non emenderebbe alcuni vizi tutt'altro che formali del decreto di nomina n. 0054641 del 17 settembre, ed in particolare il penultimo capoverso laddove si afferma testualmente: "Il compenso per lo svolgimento dell'incarico in parola [direttore facente funzioni dell'Ivalsa] sarà l'indennità di carica prevista per i Direttori degli Istituti CNR prevista dall'art. 9, punto 4, del previgente Regolamento sull'istituzione e il funzionamento degli Istituti CNR D.P.C.N.R. n. 15446 del 14 gennaio 2000 e sarà corrisposto in rate mensili nella forma di reddito assimilato a lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86". Il regolamento richiamato da Nicolais "sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" (approvato dal Consiglio nazionale delle ricerche ai sensi del decreto-legge n. 19 del 30 gennaio 1999), infatti, non è più in vigore dal 1 giugno 2005, a seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario n. 101 della *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2005, dei nuovi regolamenti di riforma del CNR previsti dal decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 (*Gazzetta Ufficiale*, serie generale n.129 del 6 giugno 2003);

altro vizio che sembrerebbe inficiare il provvedimento di nomina adottato da Nicolais, secondo il "Il Foglietto" dello 8 ottobre 2013, deriva dal fatto che Ario Ceccotti ha compiuto 67 anni di età il 2 ottobre 2013 e, pertanto, il suo rapporto lavorativo con il CNR non potrebbe comunque proseguire. Infatti, con delibera n. 6/2008, datata 29 gennaio del 2008, il consiglio di amministrazione del CNR ha previsto che "la funzione di direttore di istituto cessa al raggiungimento del limite di età di 67 anni, previsto dall'art. 33 del decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248";

risulta agli interroganti che in tal senso si sarebbe anche espressa la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni, all'epoca in cui il dicastero era affidato proprio all'attuale presidente del CNR, professor Luigi Nicolais;

tale impossibilità risulterebbe, peraltro, confermata nello stesso provvedimento n. 90/2008 dell'11 settembre 2008, di attribuzione dell'incarico di direttore dell'IVALSA al dottor Ario Ceccotti, nel quale si considera che il mandato avrebbe avuto durata quinquennale, senza possibilità di conferma;

sempre da notizie apparse sulla stampa (Usi ricerca - "Il Foglietto" del 15 ottobre 2013) si è appreso anche che il dottor Ceccotti, durante lo svolgimento del suo incarico di direzione *pleno iure* conferito con provvedimento ordinamentale CNR n. 90 dell'11 settembre 2008, avrebbe adottato alcuni atti qualificati come "provvedimenti *motu proprio* del direttore", in totale violazione delle norme di legge e regolamenti disciplinanti le materie oggetto degli stessi. Con il primo dei due provvedimenti il dottor Ceccotti (prot. IVALSA n. 2401 del 30 giugno 2011), preso atto del prossimo collocamento in quiescenza del signor Claudio Mario Marchetti, collaboratore tecnico di IV livello dell'IVALSA, avrebbe deciso di confermarlo nel ruolo di "responsabile delle risorse umane della Uos di San Michele all'Adige, fino a nuova contraria disposizione". Pertanto Ceccotti avrebbe disposto che il collocamento in quiescenza del dipendente Marchetti non solo non concludeva il rapporto di lavoro del medesimo

col CNR, ma neppure lo interrompeva;
con successivo provvedimento del 30 settembre 2011 il dottor Ceccotti accoglieva l'istanza di associazione di Marchetti all'IVALSA, "per supportare l'istituto nella partecipazione alle attività correlate alla costituzione dell'Area della ricerca di Trento, per la gestione dei servizi individuati come comuni dai direttori degli istituti Cnr afferenti (Ivalsa, Imem Ifn, Ibf, Istc) in provincia di Trento";
tale provvedimento risulterebbe agli interroganti adottato in violazione dell'apposito disciplinare approvato dal presidente del CNR con decreto n. 628 del 2 febbraio 2007, che dispone una possibilità di associazione per i collaboratori tecnici esclusivamente "a carattere straordinario", previo provvedimento motivato del direttore dell'Istituto, che attesti "competenze tecniche altamente qualificate" da parte dell'associando, nonché il possesso di un *curriculum* che "documenti lo svolgimento di attività di ricerca";
tali requisiti, relativi allo svolgimento di attività di ricerca, non sono affatto rinvenibili nel provvedimento adottato dal dottor Ceccotti, ove si fa leva esclusivamente sugli incarichi affidati a Marchetti dal 2007 in poi quale responsabile dell'Unità decentrata amministrativa e di supporto per l'istituenda Area della ricerca di Trento;
da ultimo il dottor Ceccotti, tra i primi atti adottati in virtù dell'incarico di direttore facente funzione dell'IVALSA, il 19 settembre 2013 (Prot. IVALSA n. 3273) avrebbe reiterato tali illegittime condotte emanando un secondo *motu proprio* per prorogare sia l'associazione alle attività dell'IVALSA del signor Marchetti sia la sua funzione di responsabile della gestione del personale;
a quanto risulta agli interroganti, sembrerebbe, inoltre, che il dottor Ceccotti, nell'espletamento del suo mandato di direzione *pleno iure* dell'IVALSA, avrebbe provveduto all'affidamento di appalti di forniture e servizi per alcune centinaia di migliaia di euro in totale violazione del codice dei contratti pubblici e di ogni altra norma imponente l'evidenza pubblica nei pubblici contratti e quasi sempre facendo ricorso al *motu proprio*, istituto del tutto anacronistico e di cui, comunque, non v'è traccia nel diritto costituzionale-amministrativo della Repubblica italiana;
di conseguenza, a giudizio degli interroganti, appare indispensabile che, oltre al rispetto delle norme di funzionamento e di stabilità che garantiscono la legittimità dell'operato degli enti pubblici, si garantisca l'efficienza e l'economicità nella gestione delle attività degli stessi, ed in particolare del più grosso ente pubblico di ricerca del Paese, quale è il CNR, il cui finanziamento assorbe annualmente notevoli risorse finanziarie della collettività, che ammontano a circa un miliardo di euro, si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra rappresentato e quali iniziative, qualora i fatti rispondano al vero, intenda adottare per garantire la legittimità dell'operato dell'IVALSA-CNR, anche verificando le possibili responsabilità relative ad eventuali abusi attuati, al fine di evitare episodi di *mala gestio* e sperpero delle già limitate risorse a disposizione per il loro funzionamento.

(4-01051)

[DE POLI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

nel Veneto ben il 70 per cento dei bambini tra i 3 e i 6 anni frequentano le scuole paritarie e nel territorio regionale in ben 298 dei 581 comuni l'unica struttura educativa presente per l'infanzia è quella paritaria;

il modello veneto delle scuole paritarie per l'infanzia garantisce un'eccellenza educativa unica in Europa a un costo tre volte inferiore a quello delle scuole statali;

la Regione Veneto ha aumentato i contributi, passando dai 12 milioni di euro stanziati nel 2009 a 21 milioni di euro. Invece a livello nazionale l'indirizzo è esattamente l'opposto. Le risorse previste per le scuole paritarie prima erano di oltre 500 milioni di euro, ora invece la spesa prevista nella legge di stabilità ammonta solo a 220 milioni;

un bambino costa alla scuola statale oltre 6.200 euro all'anno mentre se frequenta la scuola paritaria costa 2.800 euro all'anno di cui 1.400 euro devono essere dati dalla famiglia creando così una disparità inaccettabile tra famiglie;

gli esponenti delle scuole paritarie rappresentano una situazione che sta diventando sempre più

difficile (mancanza di certezza dei contributi, pagamenti IMU e Tares), con la chiusura di diverse strutture e con la conseguenza di una diminuzione di ben 700 dipendenti e l'impossibilità di molti bambini di frequentare la scuola, si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in merito ad una richiesta di aumento dei finanziamenti previsti per le scuole paritarie e di valutare la possibilità di prevedere dei finanziamenti pluriennali.

(4-01052)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [CIOFFI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [PEPE](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il sistema italiano del DSU (diritto allo studio universitario) è basato sulla tassa regionale pagata dagli studenti all'atto dell'iscrizione, sui contributi regionali e sul fondo integrativo statale;

la normativa sul DSU, facente originariamente capo alla legge n. 390 del 1991 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, che definivano tipologie e modalità dei benefici, specificando l'entità delle borse di studio e le tipologie di servizi offerti e delineando i criteri di accessibilità per gli stessi, ha subito una revisione sostanziale nel corso della XVI Legislatura, tramite il decreto legislativo n. 68 del 2012;

ai sensi della legge regionale siciliana n. 20 del 25 novembre 2002, l'università degli studi di Palermo è delegata dalla Regione Siciliana alla riscossione della "tassa regionale per il diritto allo studio", finalizzata esclusivamente all'erogazione delle borse di studio agli studenti universitari partecipanti al concorso bandito e gestito dall'Ersu di Palermo, ente regionale per il diritto allo studio universitario;

l'importo della "tassa per il diritto allo studio" per gli studenti universitari residenti in Sicilia ammonta a 140 euro per ciascuno studente e il pagamento della tassa è obbligatorio per l'iscrizione all'università, pertanto l'università degli studi di Palermo entro il mese di novembre 2012 avrebbe dovuto riscuotere, per conto della Regione Siciliana, sulla base del numero degli iscritti, l'importo di circa 7 milioni di euro, relativo all'anno accademico 2012/2013 e finalizzato unicamente al pagamento dei vincitori del concorso per le borse di studio gestito dall'Ersu di Palermo;

secondo quanto denunciato da diverse associazioni studentesche nonché dagli stessi studenti universitari su alcuni *social network*, alla data odierna, risulterebbe versato all'Ersu di Palermo soltanto circa 1,8 milioni di euro, non consentendo, perciò, il saldo della borsa di studio a tutti gli studenti universitari vincitori del concorso per le borse di studio 2012/2013 il cui termine di pagamento del beneficio economico era, invece, prefissato dal bando di concorso entro il 30 giugno 2013, in linea con i dettami previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 che regola la materia a livello nazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata erogazione all'Ersu da parte dell'università degli studi di Palermo; se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al riguardo, anche al fine di verificare le possibili responsabilità relative ad eventuali errori, omissioni e abusi che stanno gravemente danneggiando gli studenti universitari che non vedono garantito il diritto allo studio, nonostante l'esistenza delle risorse finanziarie necessarie costituite proprio attraverso il pagamento di una tassa pendente sulle famiglie di tutti gli studenti universitari, riscossa nel novembre 2012 e ancora giacente, dopo 10 mesi, nelle casse dell'università stessa;

quali iniziative urgenti intenda assumere, anche tramite un eventuale confronto con le rappresentanze di riferimento, al fine di ovviare alle criticità evidenziate garantendo la copertura dovuta e necessaria delle borse di studio 2012/2013 bandite dall'Ersu di Palermo così accreditando tutte le somme dovute;

quali iniziative inoltre intenda adottare al fine di evitare che anche per l'anno accademico 2013/2014 abbiano a verificarsi le analoghe situazioni, vigilando affinché l'università degli studi di Palermo versi immediatamente all'Ersu le somme riscosse dagli studenti entro novembre 2013, quale tassa per il diritto allo studio 2013/2014 e finalizzata esclusivamente al pagamento delle borse di studio.

(4-01053)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [EUCKSIA](#), [PEPE](#), [BATTISTA](#), [CIOFFI](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro*

delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

lo stato di degrado e pericolosità in cui versa gran parte della rete stradale provinciale nella zona del corleonese, in particolare Roccamena e Diga Garcia (Palermo), sta mettendo a dura prova i cittadini della zona;

risultano intransitabili anche le decine di altre strade secondarie, che spesso rappresentano l'unica possibilità per tanti contadini di raggiungere i propri fondi;

le abbondanti piogge cadute sul territorio hanno provocato frane e smottamenti di varia entità, che hanno riversato montagne di terra e detriti sulle sedi stradali, rendendone alcune intransitabili ed altre molto pericolose da percorrere;

in particolare le strade provinciali interessate dalla mancata manutenzione della rete viaria sono: strada provinciale 44 (parzialmente ristrutturata per un breve tratto nel 2012, mentre il resto della strada versa in stato di completo abbandono); strada provinciale 44 bis; strada provinciale 107 (su cui insiste una frana all'altezza del bivio "Gamberi" nel punto di incontro con la strada provinciale 44); strada provinciale 27; e 27 bis; strada provinciale 4 e 4 bis; strada provinciale 45 (detta del Belice sinistro, strada con frane improvvise nemmeno segnalate); strada provinciale 9; strada provinciale 133e strada provinciale 65 e 65-bis;

il mancato avvio dei lavori di messa in sicurezza ha già causato notevoli danni alle autovetture che giornalmente vi transitano e mette a repentaglio l'incolumità degli stessi cittadini ormai esasperati;

nonostante le pressanti e continue lamentele raccolte presso la popolazione circa lo stato di degrado ed interruzione in cui versano le strade provinciali, nessun reparto competente ha effettuato interventi per il ripristino delle stesse;

considerato che:

le strade provinciali servono non solo la cittadinanza locale e i centinaia di pendolari, ma anche e soprattutto le imprese agricole già pesantemente penalizzate;

in queste strade non viene effettuata la manutenzione ordinaria né quella straordinaria, pertanto puntualmente alle prime intemperie si allagano o crollano con conseguente grande disagio per chi vi abita, per chi vi transita e per chi vi lavora;

dove ancora persiste lo stato del manto stradale questo è pericolosamente dissestato, rovinato e consumato da diversi mesi;

in alcune di queste strade la segnaletica stradale risulta divelta e/o maltenuta, se non addirittura assente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito delle proprie competenze, opportuno ed urgente assumere ogni iniziativa affinché si provveda al ripristino e messa in sicurezza delle strade in provincia di Palermo;

se non ritenga altresì opportuno che si dia risposta alla cittadinanza, che subisce una pessima gestione delle strade di collegamento, a cui si aggiunge il susseguirsi di promesse da parte delle istituzioni mai mantenute, stimolando un piano programmatico di interventi con tempistiche certe, per porre rimedio in merito alla situazione negativa descritta.

(4-01054)

[MANCONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli affari europei* - Premesso che:

all'indomani della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013 le istituzioni italiane hanno sollecitato l'Unione europea ad una maggiore corresponsabilità nell'accoglienza dei profughi e un maggior coordinamento nelle operazioni di soccorso in mare;

già nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 29 e 30 ottobre 2009, la Commissione europea fu sollecitata a "stabilire chiare procedure operative per le missioni marittime con particolare riguardo alla protezione dei bisognosi";

in data 12 aprile 2013 la Commissione ha adottato e trasmesso al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla sorveglianza dei confini marittimi dell'Unione nel

contesto della cooperazione coordinata dall'agenzia Frontex;
obiettivo del regolamento è quello di "superare le diverse interpretazioni della legge marittima internazionale adottate dagli stati membri e le loro pratiche discordanti per assicurare l'efficienza delle operazioni" e "gli sforzi di solidarietà europea" altrimenti compromessi da un "quadro di incertezza legale" e dalla scarsità di "navi, mezzi e risorse umane";
la proposta della Commissione europea stabilisce una serie di criteri su come e quando intervenire e dove far sbarcare i naufraghi, ma soprattutto fissa una serie di condizioni a garanzia dei diritti umani dei profughi soccorsi in mare, a partire dalla tassatività del principio di non respingimento;
secondo il quotidiano "la Repubblica", in un articolo di A. Bonanni pubblicato il 23 ottobre 2013, intitolato "L'Ue: stop ai respingimenti e regia comune per i soccorsi, ma l'Italia blocca il piano", il 10 ottobre, una settimana dopo la tragedia di Lampedusa, l'Italia avrebbe sottoscritto un documento comune con gli altri Paesi della frontiera marittima meridionale (Grecia, Spagna, Francia, Cipro e Malta) che contesta proprio gli articoli 9 e 10 della proposta, relativi alla ricerca, al soccorso e allo sbarco a terra di profughi;
secondo tale documento la regolamentazione di queste operazioni mediante uno strumento legislativo dell'Unione sarebbe "inaccettabile per ragioni legali e pratiche", riferibili alla scarsa flessibilità di un simile strumento e, soprattutto, alla competenza esclusiva degli Stati membri in simili materie;
per effetto di tale presa di posizione l'*iter* della proposta di regolamento sarebbe attualmente bloccato presso la Commissione Libertà civili del Parlamento europeo,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero la notizia riportata dal quotidiano "la Repubblica" relativa alla presa di posizione italiana;
se il Governo non ritenga che tale presa di posizione costituisca un impedimento a quegli sforzi di maggiore cooperazione internazionale da tutti auspicati all'indomani della tragedia di Lampedusa.

(4-01055)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'acufene è una patologia dell'apparato uditivo vestibolare consistente nella percezione, da parte di chi ne soffre, di un costante suono che generalmente consiste in fischi, ronzii, fruscii crepitii o soffi;
a diversi livelli di gravità, la patologia affligge circa il 10 per cento della popolazione;
per gli effetti correlati la patologia, in determinati casi di gravità, può essere considerata invalidante, poiché interferisce con l'assetto psicologico ed emozionale, sul ritmo sonno-veglia, sulla capacità di attenzione e concentrazione, con la vita relazionale;
considerato che:

i malati di acufene, a seguito di tali disturbi, sono sottoposti a *stress* e limitazioni costanti, spesso causa di stati depressivi anche gravi sfocianti non di rado in episodi di suicidio;

la Costituzione della Repubblica italiana all'articolo 32 recita: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»,
si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di attivare un'adeguata ricerca in tema di acufene, in modo da individuare quanto prima strategie terapeutiche in grado di curare e/o alleviare gli effetti della patologia nei cittadini italiani affetti;

in che modo intendano, nell'immediato, affrontare uno studio preliminare per comprendere a fondo gli interventi necessari al fine di prevenire la patologia e consentire, nei limiti che la scienza medica detta, una condizione di vita migliore alle persone affette da acufene;

se non intendano attivare, nell'immediato, un metodo per la gestione e il monitoraggio di questo profilo patologico all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate.

(4-01056)

[CUCCA](#), [LAI](#), [ANGIONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che: con la riforma Gelmini si è fortemente indebolita la presenza delle scienze sociali nella programmazione didattica delle scuole secondarie superiori; l'apprendimento delle scienze sociali rafforza nei giovani il senso civico e fornisce le conoscenze basilari intorno al diritto e alle istituzioni; negli anni immediatamente precedenti la riforma Gelmini, l'insegnamento delle scienze sociali era stato riconosciuto come fondamentale in quasi tutte le scuole superiori, tanto che venne introdotto nella maggior parte dei licei, delle scuole professionali e degli istituti tecnici; a seguito della riforma Gelmini la classe di concorso A019, relativa all'insegnamento delle materie legate alle scienze sociali, trova difficilmente collocazione nella scuola pubblica; il coordinamento dei docenti di diritto ed economia (classe di concorso A019) della Provincia di Nuoro ha presentato agli interroganti un rapporto dettagliato sulla presenza delle scienze sociali nei programmi didattici delle scuole della provincia di Nuoro, rappresentando di fatto la rara presenza della materia nei profili didattici dei vari istituti secondari superiori del Paese; considerato che: rispetto agli anni precedenti la riforma Gelmini, l'insegnamento delle scienze sociali nelle scuole italiane ha visto calare di circa l'80 per cento la presenza della materia nella programmazione didattica; il rapporto dimostra come l'insegnamento del diritto sia stato eliminato dai licei e dalla maggior parte degli istituti tecnici e professionali; dove presente, l'insegnamento delle scienze sociali e in genere delle materie ascritte alla classe di concorso A019, viene affidato a docenti inquadrati in altre classi di concorso, si chiede di sapere: quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di ripristinare negli istituti secondari superiori l'insegnamento delle scienze sociali e delle materie correlate, indispensabili per la formazione dei nostri giovani e per far sviluppare in questi un più forte senso di Stato e di liceità; se non intenda rivalutare le specificità della classe di concorso A019, debitamente deputata all'insegnamento delle scienze sociali, offrendo così ai nostri giovani una migliore qualità della didattica.

(4-01057)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00445, del senatore Di Biagio, sui requisiti di accesso ai percorsi abilitanti speciali (PAS);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00447, della senatrice Mussolini ed altri, sulla somministrazione di terapie ormonali a bambini nell'ospedale Careggi di Firenze.

